15
5
601
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE • FIRENZE •

Digitized by Google

Digitized by Google

15
5
601
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE • FIRENZE •

LA STAMPA

OSSERVAZIONI

CRITICO-LEGISLATIVE

E

PROPOSTE

DELL' AVV. GIULIO CRIVELLARI

SOSTITUTO PROCURATORE DEL RE.

« La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. »
Art. 28 dello Statuto.

« Ce n'est pas l'approbation de la loi comme la meilleure possible, c'est la soumission à la loi, comme lien social, qu'on est en droit de demander à tout bon citoyen. Qu'il signale les vices dont elle peut être empreinte, c'est son droit · qu'il provoque ou prépare son perfectionnement ou son abrogation, s'il le peut, c'est son devoir. »

M. Dupin discours d'ouverture de la Conférence de l'ordre des Avocats à la cour Royal de Paris. Séance du 26 décem. 1853.

VENEZIA
PREM. STABILIMENTO TIPOGR. DI P. NARATOVICH
Sant'Apollinare, N. 1296
1868.

LA STAMPA

OSSERVAZIONI

CRITICO-LEGISLATIVE

E

PROPOSTE

DELL' AVV. GIULIO CRIVELLARI

SOSTITUTO PROCURATORE DEL RE.

« La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. »
Art. 28 dello Statuto.

« Ce n'est pas l'approbation de la loi comme le meilleure possible, c'est la soumission à la loi, comme lien social, qu'on est en droit de demander à tout bon citoyen. Qu'il signale les vices dont elle peut être empreinte, c'est son droit; qu'il prononce ou prépare son perfectionnement ou son abrogation, s'il le peut, c'est son devoir. »

M. Dupin discours d'ouverture de la Conférence de l'ordre des Avocats à la cour Royal de Paris. Séance du 28 décem. 1835.

VENEZIA

PREM. STABILIMENTO TIPOGR. DI P. NARATOVICH

Sant'Apollinare, N. 1296

1868.

Digitized by Google

L'autore invoca le leggi sulla proprietà letteraria.

Digitized by Google

Nella seduta del 5 dicembre dell'anno scorso, il generale Menabrea, annunciando alla Camera dei Deputati la formazione del Ministero, da esso presieduto, surto in conseguenza dei deplorabili avvenimenti succeduti nell'agro romano e che condussero alla fatale giornata di Mentana, e svolgendo il programma che si prefiggeva di seguire la nuova amministrazione, disse queste parole:

« Il principio, o signori, che ci guida è molto » semplice: è quello di *consolidare l'autorità*, proce- » dere sempre colla scorta delle leggi, e *se queste fos- » sero insufficienti*, presentarci a domandare al Par- » lamento la sanzione pel bene del Paese, di quelle » che crederemmo indispensabili. » (1).

Tali espressioni non piacquero a qualcuno: il deputato Alfieri infatti nella successiva seduta del 12 decembre, quando si svolgevano le interpellanze dei

deputati Miceli e La Porta sugli anzidetti lagrimevoli avvenimenti, traendo partito dall'avere il generale Menabrea dichiarato di voler *consolidare l'autorità*, manifestò il suo timore, che non si cercasse di proporre alcuna legge la quale fosse contraria alla *libertà*.

« Badi l'onorevole Presidente del Consiglio — » egli si espresse — che il *suo principio d'autorità* » non degeneri poi nella pratica di talun suo colle- » ga, in un sistema di inquisizione, di repressione » universale » (2).

L'onorevole Presidente del Consiglio, nella seduta del 17 di quello stesso mese, ebbe però occasione di meglio sviluppare il suo concetto e così lo sviluppò: « Quando si veggono delle associazioni formarsi, » fuori del governo, per armare dei cittadini; quando » si vedono dei giornali spargere false notizie, le quali » eccitano le popolazioni e conducono a degli atti com- » promettenti pel paese; quando io vedo nemmeno la » Maestà del Capo Supremo dello Stato da loro rispet- » tata, noi ci domandiamo se vi sono delle leggi suf- » ficienti per frenare gli abusi, o se questi provengano » per colpa dei magistrati o di chi applica le leggi. » Ebbene, noi, o signori, *esamineremo la cosa*, per- » chè mentre riteniamo che la libertà vera sia la » prima guarentigia del cittadino, crediamo che la » licenza in mano dei tristi sia un'arma contro gli » onesti » (3).

E quasi ciò non bastasse a far chiaramente conoscere gli onesti intendimenti dell'onorevole generale,

nel giorno dopo, continuando il suo discorso, tornò a rifare il cammino e soggiunse:

« Io credeva di essermi espresso molto chiara-
» mente. Quando ho accennato ad alcuni eccessi ac-
» caduti a società, le quali possono armare i cittadini,
» provocare la guerra indipendentemente dal gover-
» no: quando io accennava ad oltraggi che andavano
» sino alla Corona, io voleva indicare ciò che ognuno
» di voi farebbe al nostro posto, vedere cioè se gli
» sconci lamentati provengano da difetto delle leggi
» o da colpa dei magistrati. È cosa da esaminare. Ma
» noi non abbiamo nessun progetto in proposito, e so-
» pratutto nulla pensiamo, che possa accennare a mi-
» sure meno liberali e se alcun che vi fosse a fare su
» tale argomento, non sarebbe il Ministero che fareb-
» be, ma il Parlamento » (1).

Era manifesto — secondo noi — il concetto dell'onorevole generale. Si voleva fare una specie di inchiesta governativa sul merito intrinseco delle leggi che hanno una diretta attinenza all'ordine pubblico, e sul modo di applicazione delle stesse, allo intento, certo lodevole, di portarvi rimedio, sia che l'inchiesta o l'esame conducesse a conoscere o la loro insufficienza o la erronea interpretazione delle medesime o la colpa per parte di chi è tenuto a farle eseguire. E fra queste leggi non poteva sorgere alcun dubbio, che non si dovessero annoverare eziandio quelle che regolano la manifestazione del pensiero ottenuto col mezzo della stampa.

Noi ci siamo arrestati a queste ultime, la esecu-

zione delle quali è essenzialmente affidata all'ufficio del Pubblico Ministero, a cui ci onoriamo altamente di appartenere. Le parole dell'on. Presidente del Consiglio ci spinsero a far noi sulle medesime un esame nella mira di poter essere in qualche guisa utili al nostro paese e servire alla causa dell'ordine e della autorità.

Questo esame però lo abbiamo limitato al *merito intrinseco* delle stesse, alla loro importanza teorica ed ai risultati offerti dalla loro pratica applicazione, perchè estenderlo anche all'altro punto indicato dall'onorevole generale, ci sarebbe paruto *sconveniente*, e pel carattere di cui siamo rivestiti, sospetto di *parzialità* e *incompetente*.

Nullameno su questo proposito constatiamo un fatto. I magistrati che hanno dovere di far rispettare le leggi sulla stampa sono gli ufficiali del Ministero Pubblico, e quanto al giudizio — nei delitti più importanti — il giurì. L'idea del giudice popolare pei reati di simil genere è talmente connessa col principio della libertà della stampa, che nessuno, il quale sia amante della stessa, può al certo supporlo *insufficiente* alla repressione. Quanto agli ufficiali del Pubblico Ministero, l'accusa che ad essi si dà non è di *soverchia mitezza*, ma piuttosto di *severità*, perchè talvolta — si dice — danno alle leggi una interpretazione *troppo fiscale*. Questa è l'opinione. Conseguentemente nemmeno l'azione loro può tacciarsi di *insufficienza*.

Nel procedere adunque a questo esame e non po-

tendo disconoscere, che, pur troppo! gli abusi deplorati dall'on. Presidente del Consiglio si sono verificati e tuttodì si verificano, ci siamo proposti il seguente quesito:

Le disposizioni suddette sono esse sufficienti a frenare codesti abusi?

Si comprenderà di leggieri quali difficoltà dovessimo incontrare nello scioglimento di questa domanda. Ci trovavamo anzitutto di fronte il grande principio della libertà della stampa ed in secondo luogo la questione di *opportunità*, se fosse cioè *conveniente* di sollevare adesso un argomento così importante e che ha tanta parte in un reggimento liberale.

Quanto alla prima. Noi siamo partigiani di tutte le libertà, perchè sino dalla età più giovanile fummo educati ad amarle: ma quand'anche questo non fosse, trattandosi di stampa, eravamo costretti a rispettarla, e perchè l'articolo 28 della Legge fondamentale altamente la proclama, e perchè nessuno — sotto pena di *suicidio morale* — potrebbe cercare di distruggerla od almeno di ridurla in una cerchia più ristretta. Ma dovevamo fermarci innanzi a questa difficoltà? O meglio non era obbligo nostro di entrare risoluti nel cammino e vedere se non fosse possibile di studiare l' importante argomento, tenendo sempre innanzi agli occhi, qual faro luminoso, il cànone consacrato dallo Statuto? E questo abbiamo fatto ed il solenne principio lo abbiamo posto per principale epigrafe del nostro lavoro.

Quanto alla *opportunità*. Nessun dubbio ch' essa ci fosse, allorchè il generale Menabrea, dall'alto della

tribuna denunciava ai rappresentanti della nazione gli abusi della stampa, che, pur troppo! — lo ripetiamo — erano dai più deplorati. Le condizioni del paese, è vero, si sono ora cambiate, mercè la saggia amministrazione dell'attuale Gabinetto e la solerte cooperazione del potere legislativo; ma è altrettanto vero che da parecchio tempo il linguaggio di certa stampa, la quale non conosce o finge di non conoscere la nobiltà della propria missione esce dai limiti della temperanza, per modo che da parecchie parti venne esternato un desiderio, non liberticida — perchè forse non si avrebbe avuto il coraggio di sfidare i risultati degli studj e della esperienza di autorevoli pubblicisti e statisti — ma di una repressione maggiore. La *convenienza* adunque, la *opportunità* anzi di procedere ad un esame delle leggi in proposito vigenti, esiste adesso come esisteva in sullo scorcio dell' anno passato. D'altronde quando il punto di partenza per questo esame è *il rispetto alla libertà*, non crediamo che si possano muovere lagni, se risultato dell'esame sarà la correzione di una legge, che fosse per avventura imperfetta.

Le leggi che regolano la materia della stampa sono:

a) L' Editto 26 Marzo 1848, che risguarda tutti i delitti che si possono commettere in pubblicazioni ordinarie e periodiche, e detta talune norme relative sì alle une che alle altre;

b) La legge del 26 Febbrajo 1852, che contempla le offese dirette contro i Sovrani od i Capi di governi stranieri;

c) La legge del 20 Giugno 1858, che riflette l' apologia dell' assassinio politico.

Contro l' Editto, già sin da quando si cominciò ad applicarlo nelle vecchie provincie subalpine, sorsero da ogni parte frequenti querimonie e lo si tacciava di non guarentire abbastanza gli interessi della società, delle persone responsabili e dei particolari.

Non quelli della società: perchè vi erano disposizioni contraddittorie; — perchè non si vedeva rispettata la economia penale, non giustamente attribuito alle parole il loro significato filologico e grammaticale, quindi dubbj non risoluti dalla saggezza della Suprema Corte, che spesso andava a tentoni, quindi responsi contrarj allo spirito dei tempi ed alle idee di civiltà e di progresso, alle quali specialmente era informata la Legge fondamentale; — perchè si notava l' assenza della repressione di parecchi reati che pur si trovava indispensabile; — perchè si riconosceva la insufficienza della persona che è chiamata a subire le conseguenze derivanti da fatti riprovevoli contenuti nelle pubblicazioni periodiche; — perchè infine si deplorava che l' atto di sequestro, nel modo in cui era dal legislatore regolato, talvolta rimanesse lettera morta.

Non tutelava gli interessi delle persone responsabili: appunto per questi dubbj e per queste incertezze nella applicazione di esso ed inoltre perchè non bene regolato il dovere delle *inserzioni forzate*, cioè di quelle risposte o dichiarazioni, che le persone nominate o designate in un giornale, hanno diritto di far inserire nelle pubblicazioni periodiche.

Non infine gli interessi dei particolari: perchè non abbastanza guarentita la loro vita privata, non abbastanza protetto il loro focolare domestico, sì l' una che l' altro talvolta aspramente sindacati, censurati e vilipesi con grave pregiudizio della pace dei talami e della tranquillità delle famiglie; — perchè ad essi accordata soltanto *la facoltà* di chiedere che venga tolto dalla circolazione quel giornale o quello stampato qualunque che li espone all' odio, al disprezzo, alla derisione altrui, ma non *il diritto* di esigere che in fatto lo sia, pur sempre provvedendo ad un modo di risarcimento verso la persona responsabile, qualora la querela fosse dichiarata priva d' appoggio; — perchè finalmente essi pure risentivano un pregiudizio dalla inefficacia della persona tenuta responsabile per le pubblicazioni periodiche, avvegnachè alla domanda di procedimento contro di essa, che nulla *sapeva* della pubblicazione, nè saperlo *poteva* per la sua condizione sociale, preferissero il silenzio.

Noi lo studiammo attentamente e confortando i nostri studj con quella esperienza — quantunque breve — che abbiamo, riconoscemmo, che le querimonie erano basate sul vero.

L' Editto regge ora tutta l' Italia: potevano codesti lamenti cessare quando ad un piccolo Stato di cinque milioni d' abitanti, si sostituì una nazione che ne conta venticinque? Le condizioni politiche d' Italia sono ben diverse da quelle del vecchio Piemonte. Quivi la lotta si limitava tra il despotismo e la libertà e tutt' al più, tra la repubblica e la monarchia: in Italia

invece, la quale sorse dalle rovine di cinque troni decrepiti e tarlati è accresciuta da coloro che rimpiangono un passato impossibile e sognano un'assurda restaurazione o deplorano la rapida corsa del carro della civiltà e del progresso, che nel suo viaggio trionfale abbatte gli idoli della superstizione, distrugge gli altari del pregiudizio, atterra le viete idee istillate dalla educazione clericale: persone tutte non rifuggenti dall' adottare qualsiasi mezzo, atto a fare proseliti per la vittoria delle loro idee sia che tendano a ricondurre i pretendenti sul trono, donde furono cacciati, sia a frammettere alle ruote del carro una sbarra, che lo arresti e lo precipiti. Inutili sforzi! perchè l' Italia è e sarà; maestra sempre di civiltà e progresso; ma rimpetto ai quali non può starsi indifferente un saggio amministratore della pubblica cosa.

V' ha di più. All' indole mite dei subalpini, si unì la convulsa, febbrile, calda, agitata tempra dei meridionali: alla taciturnità piemontese e lombarda si aggiunse la garrula loquacità dei veneti, dei toscani e dei meridionali stessi: al settentrione, avvezzo da tanti anni a libero reggimento, associossi il centro ed il mezzogiorno, che vivevano o sotto il despotismo teocratico, in mano di una casta, o borbonico, che si chiamava *la negazione di Dio.*

Da ciò tutto più facile la opposizione violenta e lo sfogo di privati rancori, e come necessaria conseguenza di esso, più frequente la diffamazione e la ingiuria.

Le condizioni adunque non sono identiche; per

cui quand' anche ottimo si fosse giudicato l'Editto pel Piemonte, tale potrebbe sospettarsi non essere e non è infatti in un paese composto di così disparati elementi: i lagni che venivano contro di esso diretti, lungi dal cessare, dovevano aumentarsi ed i vizii che giustamente gli si apposero farsi più manifesti.

È bensì vero che quando con decreto 1 Decembre 1860 del Luogotenente Generale del Re fu esteso alle provincie dell' ex reame di Napoli, vi furono introdotte parecchie modificazioni, ma in parte non tolsero gli inconvenienti, di cui lo si accusava dai piemontesi ed in parte erano contrarie a quello spirito di libertà, da cui è informato.

Abbiamo esaminata la legge del 26 Febbrajo 1852 e ci siamo convinti ch'essa altera radicalmente i principii sanciti dall' Editto, perchè stabilisce che l' azione derivante dalle offese contro Sovrani o Capi di governi esteri debba essere *pubblica* in luogo di *privata* ed il relativo giudizio attribuito ai Tribunali, anzichè ai giurati, veri giudici ordinarj in materia di stampa.

L'ultima legge infine, quella del 20 Giugno 1858 che fu dettata sotto la impressione suscitata dall' esecrando tentativo di Felice Orsini commista di una giusta collera e di un giusto dolore, la trovammo — nella massima — degna di lode, non però corrispondente alla gravità del fatto, cioè della apologia dell'assassinio politico, e poco armonizzante con un sistema bene ragionato di economia penale.

Riscontrati questi difetti, che rendono le leggi anzidette *insufficienti* per sè stesse allo scopo di repri-

mere gli abusi che possono provenire dalla libera manifestazione del pensiero col mezzo della stampa, credemmo non del tutto adempiuto il nostro dovere. A qual prò limitarsi alla parte d'Asmodeo, che, scoperchiando i tetti delle case, accennava al suo studente i vizii della società madrilena? A qual prò mostrare la gangrena, senza in pari tempo suggerire la medicina, che in coscienza si crede possa riuscirle di giovamento?

Egli è perciò che, progredendo nella via, dopo di aver dimostrati i vizii inerenti alle leggi stesse, volemmo percorrerla tutta, senza trattenere il passo per ostacoli che avessero potuto farcisi incontro ed abbiamo proposto un progetto. A questo scopo ci siamo valsi dell' ajuto dei consigli dei principali scrittori, dell' esame di varie legislazioni, delle opinioni che furono manifestate alla tribuna francese ed innanzi a quel Senato nella recente discussione sulla nuova legge ormai sanzionata ([5]) ed infine delle decisioni di Supreme Autorità giudiziarie.

Il progetto era necessario: era come la sintesi delle nostre osservazioni, dalle quali lo facciamo precedere. Noi speriamo ch' esso, senza attentare menomamente alla libertà della stampa, possa meglio guarentire gli interessi della società, delle persone responsabili e dei privati. Questo almeno era l'intento nostro.

Sarà forse pretensione? Speriamo di non meritare l' accusa. Ogni cittadino ha *il diritto* di segnalare i vizii di cui può essere improntata una legge; ha il *dovere* di provocare o di preparare il suo miglioramen-

to o la sua abrogazione ([6]). Esercitammo questo *diritto*, abbiamo procurato di adempiere questo *dovere*. — Rispondemmo alla voce della nostra coscienza, col solo intendimento di essere, in qualche modo, utili al nostro paese, cercando di meglio tutelare la causa dell' ordine e dell'autorità, — rispettando però la libertà e la giustizia. — Ci basta.

Si crede che la insufficienza delle leggi sulla stampa debba attribuirsi ad un' erronea loro applicazione od a colpa dei magistrati ? Noi non lo crediamo. — In ogni caso ad altri la risposta.

Venezia, Luglio 1868.

L' AUTORE.

Digitized by Google

NOTE.

(1) *Rendiconto officiale*, Anno 1867, pag. 1890.
(2) *Idem* *Idem* Idem pag. 1949.
(3) *Idem* *Idem* Idem pag. 2006,2007.
(4) *Idem* *Idem* Idem pag. 2016.

(5) Abbiamo intrapreso il presente lavoro quando non era ancora portata in discussione la nnova legge francese snlla stampa e talnni fogli erano già impressi, allorchè venne sanzionata dall' Imperatore. Ecco perchè asserimmo alla pagina 12 una cosa — quanto alle stamperie — che era conforme al vero, mentre la scrivevamo, ma che fu poi modificata dalla legge stessa. Del resto il lettore, nel corso dell' opera, troverà i punti essenziali delle nnove disposizioni francesi.

Dicasi altrettanto per ciò che si riferisce alla nota della pagina 24, poichè, come d' altronde accenniamo a suo luogo, la legge austriaca sulla stampa fu già passata in terza lettura dalla Camera dei Deputati di Vienna.

(6) Questo concetto è del sig. Dupin, le cui parole abbiamo creduto collocare come seconda epigrafe del nostro libro.

Digitized by Google

LA STAMPA

OSSERVAZIONI

CRITICO-LEGISLATIVE

E

PROPOSTE.

Digitized by Google

« La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. »

Art. 28 dello Statuto.

« Ce n' est pas l'approbation de la loi comme la meilleure possible, c'est la soumission à la loi, comme lien social, qu'on est en droit de demander à tout bon citoyen. Qu' il signale les vices dont elle peut être empreinte, c' est son droit : qu' il provoque ou prépare son perfectionnement ou son abrogation, s'il le peut, c'est son devoir. »

M. Dupin. discours d'ouverture de la Conférence de l'ordre des Avocats à la cour Royal de Paris. Séance du 28 décembre 1835.

CAPO I.

Dalla Censura alla libertà.

La dote principale dell' uomo, com' ente ragionevole, è senza dubbio il pensiero, il quale assume un' importanza maggiore, qualora possa essere manifestato.

Nello stato di natura, noi vediamo l' uomo spinto dal bisogno di comunicare al suo simile, con l' uso della favella, le proprie idee ed i proprii sentimenti. Ma la parola, per l' indole sua fugace, non lasciando che fugaci impressioni, non poteva bastevolmente soddisfarlo : egli — quest'essere superiore destinato a dominare il mondo — a malincuore vedeva limitato l' effetto delle prodigiose elucubrazioni della sua mente e del suo genio. Ed ecco quelle ingegnose combinazioni, — i simboli e le lettere — con le quali cerca di dare al suo pensiero un carattere di stabilità e di durata.

Alle aspirazioni di lui, però anche la scrittura non bastava: la difficoltà di diffondere tra le moltitudini con questo mezzo quanto creava il suo ingegno, lo spinse a studiare, se mai per

Digitized by Google

avventura altro mezzo vi fosse, che, rapido, valesse a spargere tra le masse le sue creazioni.

Ed ecco Pamfilo Castaldi e Guttemberg, i più grandi fattori del moderno progresso. Mercè loro diradate le tenebre del medio evo, caduti gli altari eretti alla superstizione, spezzati gli idoli del pregiudizio, infrante le catene, alle quali era avvinto l'umano pensiero, surto sull' orizzonte il vivido sole della verità.

La stampa fin dalla sua origine fu salutata con gioja da tutte le nazioni civili e da tutti i sovrani, persino da coloro, i cui successori all'invece la proclamarono " una invenzione diabolica " (1). Ciò stava nell' ordine naturale degli avvenimenti. Da principio infatti non si adoperava la stampa che per la riproduzione di libri ascetici, di opere classiche, pubblicazioni codeste, che certo non potevano nè intimorire, nè gettare quindi l' allarme, per cui non fu preso alcun atto di ostilità contro la medesima, non potendosi d' un colpo d' occhio misurare tutte le conseguenze di sì portentoso ritrovato. Ma, col correre dei tempi, uscì dall'orbita, in cui sia per necessità, sia per inesperienza o per qualsiasi altra ragione, si aggirava, e la pubblicazione dei libri ascetici e delle opere classiche, andò di pari passo con quella di opere, che trattavano materie offendenti la religione, il Principe, la morale, di guisa che coloro, i quali si trovavano alla testa dei governi, si appigliarono ad atti, talvolta di una straordinaria severità, allo scopo di porre un argine alla irrompente fiumana.

È noto che la invenzione della stampa data dal 1450: in Italia, la prima opera riprodotta con tale mezzo, comparve in Venezia nel 1465 e tutto il secolo XV trascorse, senza che in Europa venisse pubblicata una legge, la quale ne regolasse l'esercizio.

La prima disposizione che troviamo su tale materia, è una *Parte* (2) in data del 29 Gennaio 1526 del Consiglio dei X della Repubblica Veneta. Da questa si vede come la stampa cominciasse ad urtare le suscettibilità governative e si procurasse di ovviare in qualche guisa ai pericoli che ne potevano derivare. Con essa infatti era ingiunto agli stampatori di procurarsi il per-

(1) Sisto IV conferì a Jenson il titolo di Conte Palatino.

(2) *Con questo nome si chiamavano talune leggi della Veneta Repubblica perchè, nella dispositiva delle medesime, si adoperavano le parole sacramentali* « I' ANDARA' PARTE » *cioè « sarà votato. »*

messo preventivo del Consiglio, per la pubblicazione di qualsiasi opera, permesso " de man loro sottoscritto, da poi ch'essa opera „ sarà stata veduta da doi persone almeno, a cui parerà a loro „ capi de commetter che la debbano veder et esaminar et refferir „ la opinion sua *in scriptis cum juramento,* sotto pena di perdere „ le opere stampate. „ La mitezza però di questa disposizione è abbastanza eloquente e rivela la saviezza di quel governo, anche in questo ramo, come in ogni altro della sua amministrazione.

Ma ciò nulla meno gli abusi crescevano ed in un rigore più intenso si credette di trovare un rimedio. Infatti nel 12 febbraio 1542 lo stesso Consiglio dei X comminò la pena di 50 Ducati (1) contro gli stampatori senza licenza. " I venditori veramente o „ chi facesse vender o tenesse in casa, bottega o altro luogo de „ tal opera et libri, pagar debbano 25 Ducati. „ Si prescrisse inoltre che anche i venditori girovaghi dovessero munirsi della licenza dello stesso Consiglio, con la comminatoria " che sieno „ frustati da S. Marco a Rialto e poi star debbano mesi sei in „ preson serrati. „ Nel preambolo sono indicati i motivi, ai quali appoggiavasi una tale disposizione, che cioè: " sono fatti così „ licenziosi gli stampatori et li botteghieri di questa città, che „ non stimando la poca punizione stampano et etiam vendono „ libri et opere stampate altrove, publicamente, molte delle „ quali sono contro l'onore del Signor Dio et della fede christia- „ na et molte dishonestissime con tanto mal esempio et scan- „ dalo universale, quanto a tutti è noto. „

Infrattanto l'Inquisizione, che con le sue spire velenose aveva avvinte tutte le Corti e tutti i governi, presaga dei danni immensi che alla impostura, ai pregiudizii ed alla superstizione, di cui si faceva protettrice e propagatrice, ridondare dovevano dalla rapida comunicazione delle idee col mezzo della stampa, giunse ad impossessarsi anche di questa straordinaria invenzione e si accinse, non a soffocarla — perchè le faville del genio non si estinguono — ma a regolarla con tirannia e crudeltà.

Enrico II di Francia, con suo editto, confermato dalla dichiarazione del 1553, ordinava la *pena di morte* contro ogni stampatore, librajo o particolare, che stampasse, vendesse o di-

(1) Il ducato veneto corrisponde a lire italiane quattro circa.

stribuisse un'opera qualunque, senza averne ottenuta la formale autorizzazione. Ed è appunto in forza di quest'Editto, che si fecero impiccare a Parigi, alcuni mercanti di Ginevra, che avevano introdotti parecchi libri di preghiera ad uso dei calvinisti.

Anche in Venezia cercò la Inquisizione di porre il suo piede, ma con quale e quanta differenza! Pare infatti che quel governo cedesse, per così dire, all'andazzo dei tempi e — ci si passi la parola — alla moda dell'epoca, senza però venir meno a quei principii di mitezza, che, relativamente al secolo in cui viveva, informavano la di lui amministrazione.

Il primo sintomo della Inquisizione in Venezia, ed in materia di stampa lo abbiamo nella " *Parte* „ 9 febbraio 1558 del Consiglio dei X " che dalla dogana non si può levare alcun libro „ se prima non viene comunicata la polizza della qualità e quan„ tità al sacro Tribunale della Ss. Inquisizione contro gli He„ retici. „

Eppure in quel torno di tempo e mentre in Francia si comminava l'estremo supplizio, il *terribile* governo di Venezia, lo *spaventevole* Consiglio dei X, limitavasi a richiamare all'osservanza delle disposizioni che abbiamo annunciate superiormente.

Anche l'Inghilterra non potè essere dissimile dagli altri governi, allarmata anch'essa, come lo volevano i tempi, dagli abusi della stampa e specialmente sotto ai Tudor emanò severissimi statuti. La polizia con particolare accanimento sorvegliava la vendita dei libri: rigorose perquisizioni avevano luogo, persino nelle case private, allo scopo di scoprire se vi fossero pubblicazioni vietate. Qualunque cosa venisse stampata, doveva passare sotto la censura dell'arcivescovo di Cantorbery e del Vescovo di Londra ed era proibita la introduzione dei libri per la via di mare. Il lungo Parlamento nel 14 giugno 1643 istituì censori speciali per gli opuscoli e le immagini, per le opere di matematica, gli almanacchi e le profezie (1).

Ma i tempi correvano e le idee si maturavano e per quanto rigorose divenissero le pene sulla stampa e sugli stampatori e sulla introduzione di libri altrove stampati, non erano sufficienti, ad impedire la propagazione di codeste idee. " Coraggiosi citta-

(1) Rushworth, III, Vol 2, pag. 336.

dini sfidavano o deludevano i castighi per annunciare al mondo utili verità. Si stabilì una specie di contrabbando aperto ed impunito, col mezzo del quale le opere proibite, uscite in manoscritto, rientravano in Francia dopo avere per ben due volte passata la frontiera. Montesquieu fu obbligato a far istampare la sua opera " *L' Esprit des Lois* „ a Ginevra: le opere più classiche di Voltaire e di Rousseau furono pubblicate a Londra, Ginevra ed Amsterdam. Non fu più possibile arrestare il torrente, che spezzava le proprie dighe e penetrava per ogni parte nel regno: la dura proibizione per così lungo tempo imposta alla libertà di stampare, reggevasi a mala pena. Il governo (francese) pensò allora di usare una tolleranza, che era divenuta indispensabile; ma i parlamenti non lo vollero seguire in questa via e mantennero il rigore. Un'ordinanza del Parlamento di Parigi infatti del 1775, ordinava la lacerazione dell' opera intitolata " *Filosofia della natura* „ e ne decretava l' autore colpevole di lesa maestà divina ed umana: se fosse stato colto non sarebbe certamente sfuggito al rogo, per provargli che la sua dottrina era erronea „ (1).

Tutti questi rigori, a che cosa servivano? a nulla; perchè si poteva facilmente sottrarvisi e non impedivano d' altronde che surgessero stamperie clandestine, si spacciassero con cautela libri vietati, si deludesse insomma la legge e si diffondessero quelle dottrine enciclopedistiche, che condussero all'89 e mano mano alle leggi della costituente 29 maggio ed 8 giugno 1793, con le quali si proclamarono i diritti dell' uomo e fu con essi consacrata la libertà della stampa.

Alla quale già erasi in precedenza e coraggiosamente incamminata l' Inghilterra. — Un atto del 1666 aveva rivendicato al Re una prerogativa generale sulla stampa dei libri ed il diritto di proibirla: ma quest' atto arbitrario cadde nel 1679 e con esso cessò anche il sistema della censura preventiva. Però all' arbitrio regale si sostituirono le frequenti confische di libri. Nel 1685 risorse e rimase in vigore per sette anni, al termine dei quali fu prorogato ancora per un anno: ma nel 17 aprile 1695 la Camera dei Comuni respinse un *bill* della Camera alta, con cui si voleva far rivivere la censura. Due anni più tardi fece altrettanto, per modo che un tale sistema fu abbandonato.

(1) Dalloz, *Voix Presse — Outrage* N. 12.

Digitized by Google

Avendo l'ambasciatore di Danimarca creduto di dover pregare Guglielmo III a proibire un opuscolo di Lord Molesworth contro la sua patria, aggiungendo che se un danese avesse scritto alcun che di simile sul Re d'Inghilterra, gli si avrebbe certamente mozzata la testa, il Re rispose: " Io non posso fare altrettanto, ma comunicherò all'autore quanto mi dite, perchè ne faccia un cenno nella seconda edizione " (1).

Al primo segnale dato nel continente europeo dagli uomini dell'89, le masse applaudirono, e tutti con entusiasmo salutarono il nuovo sole: ma quando la calma sottentrò alla convulsa agitazione di quei tempi, le menti più acute, gli ingegni più eletti, le anime più generose ed i cuori che più nobilmente sentivano gli interessi della società, si occuparono dell'argomento ed esaminarono, se mai una così importante deliberazione non fosse stata suggerita da un momento di entusiasmo o dalla smania di innovazione, che febbrilmente si era impossessata di tutti i corpi dello Stato.

Ma il risultato di questo esame scrupoloso e coscienzioso si fu, essere l'abolizione della censura la ineluttabile necessità dell'epoca, l'imperioso bisogno della civiltà e del progresso.

" Tutti gli uomini illuminati, scrisse infatti Beniamino Constant (2), sembrano essere convinti, che bisogna accordare una libertà completa e sopprimere ogni censura sulle opere di una certa importanza. La loro composizione esige del tempo, il loro acquisto dell'agiatezza, la loro lettura dell'attenzione, per cui non potrebbero produrre quelli effetti popolari, che forse si temono a causa della loro rapidità o violenza. "

" Le leggi preventive, continua egli (3), non sono che leggi che puniscono. Voi proibite di stampare senza una censura preventiva. Ma se uno scrittore vuole sfidare la vostra proibizione, come lo impedirete? Converrà mettere in ogni stamperia conosciuta delle guardie e far continue visite domiciliari per iscoprire le clandestine . . . . l'autore che scrive pubblicamente è sempre più prudente di quello che si nasconde. "

(1) Disraeli Seniore, *Curiosities etc.* II, 192.
(2) *Cours de politique*, Vol. I, Paris 1818.
(3) *Cours de politique*, Vol. I, pag. 127.

E prima di lui Geremia Bentam, sulle orme di Milton, aveva detto: " È impossibile valutare il male, che può risultare dalla censura, perchè è impossibile dire, ove questo male si arresti . . . la religione, la legislazione, la fisica, la morale, tutto sarebbe ancora nella tomba. La vera censura è quella di un pubblico illuminato, che abbatte le opinioni pericolose ed incoraggia le utili scoperte. „

Eppure ad onta di queste autorevoli ed imparziali opinioni, prima che l' abolizione della censura fosse scritta in modo irrevocabile nei codici, si dovettero attraversare nuovi pericoli ed affrontare nuove lotte, perchè i semi gittati dagli uomini dell' 89, non furono alimentati dagli uomini, che in ogni parte d' Europa loro successero, pusillanimi o cattivi.

Le teorie del 93 parvero azzardate e fomiti di ripetuti disordini; e nel mentre Napoleone diceva al Consiglio di Stato " che l'opinione pubblica illuminava il governo col mezzo della stampa, manifestando i suoi pensieri sulle leggi e sugli atti del medesimo „ e coerente a tali principii questo *grande despota* non faceva rivivere l' antico sistema preventivo, nello spazio che intercesse dal tradimento di Fontainebleau alla epopea dei 100 giorni, Montesquiou, ministro di Luigi XVIII, propose e diffuse una legge, che fu poi quella del 21 ottobre 1814, con la quale abbattendo, di un solo colpo, l' edificio eretto con tanti sagrificii da'suoi concittadini, ripristinava la censura per le opere al dissotto dei 20 fogli. Sostenne il ministro e le Camere approvarono, che il direttore generale della libreria in Parigi ed i prefetti nei dipartimenti potevano ordinare, secondo le circostanze, che loro fossero comunicati prima della stampa gli scritti anzidetti. Se due censori almeno giudicavano che lo scritto era un libello famoso e che poteva turbare la pubblica tranquillità od era contrario alla carta costituzionale, od offendeva i buoni costumi, il direttore generale anzidetto poteva ordinare che non fosse stampato.

Di questa povera legge fece la dovuta giustizia Beniamino Constant nell' opera da noi citata.

Ma Napoleone ritornato dall' Isola d' Elba, distrusse il malfatto dal suo predecessore, dichiarando nell' atto addizionale del 1815 " che la libertà della stampa è inerente alla costituzione

dell' impero, consacrata dalla volontà della nazione „ e sopprimendo le mansioni già attribuite al direttore generale.

In Austria visse la censura fino al 1848: nell' ex regno di Napoli sappiamo come fosse trattata la stampa. Quella vigliacca e paurosa dinastia, aveva in siffatta guisa spinta la prevenzione, che una muraglia pareva esistere sul Tronto, ad impedire nelle provincie da essa *felicemente* governate, la introduzione di libri stranieri. Ma ciò non valse ad impedire che ivi pullulassero genj potenti della intelligenza, sommi ingegni in ogni ramo dello scibile umano, e vi si facessero strada le idee, che tentava soffocare e che fecero germogliare quelle aspirazioni che credeva attutire. Tanto egli è vero che alla mente che pensa, non puossi dire: non pensare! come d'un tratto, senza gravissimi danni e conseguenze, non s' arresta la locomotiva che percorre lo spazio!

Da questo rapido sguardo retrospettivo chiaro appare, che al sorgere della stampa nessun Governo ne comprese la intrinseca importanza e non seppe nemmeno da lungi prevederne le conseguenze: che sino a che ella serviva alla propagazione di libri ascetici e scolasticamente classici, non suscitò alcun timore, e solo gittò l'allarme in mezzo ai Governi, quando, oltre che servire alla riproduzione del pensiero già manifestato, era il mezzo per manifestare e diffondere il nuovo, per cui si appigliarono a speciali coazioni, nella credenza che ciò fosse sufficiente ad arrestarne le conseguenze; che però queste coazioni a nulla servirono, perchè disprezzati i castighi, sfidato il terrore, il progresso si fece strada, abbattè gli ostacoli, calpestò la censura e sulle rovine della medesima, raggiante di gloria, si levò la libertà, la quale siede sovrana in quasi ogni angolo del nuovo e del vecchio mondo.

Che se pur vogliamo rinvenire la vieta censura, ci è forza, pur troppo! rintracciarla nel bel mezzo del nostro paese, in quel piccolo spazio di territorio, su cui, perchè tuttora soggetto al Governo dei Papi, è assoluto signore il Sant' Ufficio. Nessuna meraviglia del resto, che coloro, i quali scagliarono anatema ai più utili ritrovati dell' umano ingegno (1) volessero continuare a vivere nelle più profonde tenebre dei secoli precorsi e resi-

(1) *I teologi non fecero grandissima opposizione all'innesto vaccino?* (Cantù, *Storia degli Italiani*, Vol. VI, pag. 285).

stere, saldi come roccia al vento, anche a tali conquiste dell'epoca moderna, perchè la vivida luce, che dietro sè trascina la libera manifestazione del pensiero, non può che abbagliare le pupille, avvezze ad una oscurità cupa e sepolcrale.

CAPO II.

Delle stamperie e della libertà della stampa.

Anche le stamperie seguirono la stessa sorte della stampa ed i destini dell'una andarono di pari passo coi destini delle altre.

Quando fu scoperta la stampa, le nazioni civili che da essa si ripromettevano lustro e decoro, la presero sotto la loro speciale protezione e cercarono di far sì che fosse di lustro maggiore. In questo eziandio la repubblica di Venezia precorse gli altri Governi. Una " *Parte* „ infatti del 4 giugno 1537 *in Rogatis* commina una multa di 100 ducati, contro gli stampatori che non adoperano carta " che non ritiene l'inchiostro „ e vi aggiunge che in pari tempo sia tolta la licenza a quelli che l'avessero e che i libri venissero " arsi publicamente in piazza S. Marco. „

Una " *Parte* „ del 18 gennaio 1558 del Consiglio dei X istituisce una scuola per gli stampatori " una delle principali arte „ di questa città et delle più importanti per molti rispetti. „

Una " *Parte* „ del 20 febbraio 1602, *in Rogatis* cerca di impedire " che si sviino a forza di denari i professori di detta arte, „ perchè sarebbe la distruzione di così utile pensiero: simili per- „ turbatori saranno giudicati dai cinque Nobili sopra le arti e con- „ dannati a pene pecuniarie, o prigione, o bando, o galera. „

Una " *Parte* „ del 10 marzo 1603 dei Riformatori dello studio di Padova, comminava eguali pene " ai librari, stampadori, „ gettadori di caratteri e lavoranti di stampa, „ che andassero a lavorare fuori di città e dello Stato " senza licenza. „

Una " *Parte* „ del 23 dicembre 1671 dei Riformatori anzidetti, istituisce i correttori " per far fiorire la stampa ad universale beneficio. „

Sarebbe troppo lungo ed un abusare della pazienza dei nostri lettori, se tutte vorremmo indicare le disposizioni di quel saggio Governo su questo proposito: ciò solo basti accennare,

che tutte tendevano a far sì che l'arte della stampa fiorisse e prendesse quel posto che le è dovuto. Ed è per questo, che nel mentre una tale industria presso le altre nazioni intisichiva, presso di noi fu di lustro e decoro, come lo prova Aldo Manuzio, il signore dei tipografi.

In Francia correva diversa la bisogna: ivi l'industria tipografica imbarazzata sin dalla sua origine da una moltitudine di regolamenti languì in una lunga infanzia, e fu solo nel 17 marzo 1791, che le dolci aure di libertà, vennero a svegliarla dal sopore in cui era caduta: e fu permesso a chiunque di esercitare quella professione che trovasse più conveniente ed in conseguenza si soppressero i brevetti che prima si esigevano dagli stampatori.

Ma con decreto del 5 febbraio 1810 furono riattivati, e si stabilì che dovessero essere rilasciati dal direttore generale della stamperia, con l'approvazione del ministro dell'interno. In pari tempo lo stampatore doveva prestare un giuramento dinanzi al Presidente del Tribunale Civile del luogo di sua residenza.

Attualmente colà si esige l'autorizzazione per parte del Governo, il quale rilascia un brevetto: lo stampatore poi deve prestare giuramento " di nulla stampare contrario ai suoi doveri " verso il Sovrano ed all'interesse dello Stato. " E per di più ad esso vengono imposte diverse obbligazioni, allo scopo di porre l'autorità in grado di esercitare la sua sorveglianza sulla stampa, come, a cagion d'esempio, l'apposizione del nome e della dimora dello stampatore sul libro, il deposito del libro ecc.

Taluni pubblicisti che pur si mostrano tra i più caldi fautori della libertà della stampa, si accordano nel suggerire alcuni vincoli all'esercizio di questa nobile arte.

Di tutti i mezzi di pubblicità, scrive Dalloz (1), il più esteso, il più rapido e per conseguenza il più utile, come il più pericoloso, secondo il pensiero che ne dirige l'impiego, è certamente la stamperia. Lasciata a sè stessa, senza restrizioni e senza controllo, non tarderebbe a sconvolgere il mondo. Ma simile, sotto qualche aspetto, a questo agente misterioso e terribile, che il genio dell'uomo ha saputo sottomettere alla sua volontà e volgere a suo vantaggio, può contribuire potentemente a ricondurre

(1) *Voix* c. N. 96.

l'umanità sotto gli splendidi destini, che l'avvenire sembra serbarle. Per raccogliere il bene ed evitare il male, che la stamperia è suscettibile di produrre, bisogna imporle leggi diverse da quelle che reggono l'industria in generale, poichè la libertà assoluta, così feconda e così preziosa per altri rami della umana attività, potrebbe essere il caos per essa, come per la società. In qual misura conviene restringere la sua libertà, affinchè consacrata all'utilità comune, non sia mai al servizio delle umane passioni contro le quali l'uomo e la società sono in continua lotta? Questa è sin dall'origine della stamperia, sotto differenti punti di vista, la preoccupazione del legislatore. Dopo saggi di libertà illimitata, che non furono fortunati, si ripresero le garanzie che sembravano indispensabili. „

Noi non possiamo dividere codesta opinione. La stampa è talmente legata con l'esercizio dell'arte tipografica, che ogni qualvolta si volesse imporre una qualche restrizione a quest'ultima, non si potrebbe necessariamente più parlare di libertà della stampa. Per noi l'arte tipografica, per quanto sia nobile e per quanto influisca allo svolgimento dell'umano progresso, non cessa dall'essere un'industria, per cui non possiamo che far plauso a quei legislatori, che ad essa impongono presso a poco le norme che impongono alle altre industrie.

Ed il legislatore italiano, si è schierato tra questi non solo, ma anzi l'industria tipografica, ispirato sempre dal grande principio della libertà, la toglie a certe pastoie, che impone ad altre, perchè gli effetti e le conseguenze della medesima, non sono così immediatamente perniciose, come gli effetti e le conseguenze di talune altre. Nel mentre infatti, non per viste di finanza, ma di ordine pubblico all'art. 89 della Legge di S. P. 20 marzo 1865 impone la licenza dell'autorità di P. S. per l'industria delle polveri, per l'esercizio invece dell'arte tipografica, litografica e simili si accontenta d'una semplice dichiarazione alle autorità medesime di sicurezza pubblica (art. 51 legge stessa).

Una tale dichiarazione non può dirsi sia contraria al principio della libertà, ma essa mette l'amministrazione dello Stato nella posizione di colpire con sicurezza colui che usasse della stampa per commettere un qualche delitto e di premunirsi in tal guisa contro gli abusi eventuali che potessero aver luogo.

Digitized by Google

Anche per le altre industrie si esige una dichiarazione da farsi ad autorità diverse, a seconda che risguardano l'ordine pubblico o la pubblica tranquillità o gli interessi dei privati; e queste dichiarazioni sono reclamate dalla natura, dall'indole stessa dell'ente Governo, dall'obbligo che gli è adossato, pel patto sociale, di provvedere ai bisogni ed ai diritti di tutti i membri della società.

I particolari rigori che si prendono contro l'esercizio dell'arte tipografica conducono di necessità al riaprimento di una piaga, che la libertà aveva fatto rimarginare. Alludiamo alle stamperie clandestine, perchè queste si videro appunto sorgere in quei tempi, nei quali codesta industria non era a sufficienza libera.

Le leggi della Repubblica Veneta, come già abbiamo detto, le quali regolavano l'esercizio della tipografia, non erano così rigorose come in altri paesi d'Europa, perchè si limitavano a costringere lo stampatore ad iscriversi nella Corporazione relativa, ad ottenere una licenza, ad assoggettarsi a frequenti visite del Priore della Banca dei librari, e stampatori, sotto comminatoria di non troppo gravose pene pecuniarie; ma pure ad onta di questo si erano formate le stamperie clandestine.

Anche questa nuova insorgenza — fomentata d'altronde dalle vane paure dei Governi — doveva richiamare l'attenzione dei legislatori.

Infatti il Governo di Venezia con " *Parte* „ 24 settembre 1653 *in Rogatis* proibiva i torchi o i caratteri di stampa in casa propria e li puniva con la multa di 1000 ducati " ed in caso che stam„ passero cosa alcuna, 2000 ed anco maggiori, anco corporali ad „ arbitrio del magistrato della biastema. „

Questa disposizione però, tendente a reprimere gli abusi provenienti dalle stampe clandestine, veniva coonestata da un riflesso d'ordine superiore, il maggior lustro cioè della stampa medesima, come si desume dal preambolo della legge, così concepito:

" La stampa ch' è stata ritrovata dall' acutezza dell'ingegno umano a comune beneficio, per li molti e singolari commodi, che da essa ne derivano, meritamente da nostri maggiori è stata ricevuta sotto l'immediata protetione et diretione pubblica, col favore della quale è sempre stata custodita et regolata con quei

Digitized by Google

prudenti decreti, che sono stati stimati proprii per conseguire — come fu fatto — il desiderato fine: ma perchè non è cosa per ottima che sia, che dalla malitia degli uomini non venghi nel corso del tempo contaminata .... per redimere adunque così preziosa gemma, acciò risplendi maggiormente ecc. „

In Francia la legislazione anteriore al regolamento del 1723 proibiva formalmente le stamperie clandestine. Essa in particolare contemplava i conventi o comunità ed a queste interdiceva la detenzione di tutti gli utensili di stamperia sotto pena di confisca e 300 lire d'ammenda. Proibiva inoltre agli operai di lavorare nelle stamperie clandestine, sotto pena di castigo esemplare. Il regolamento del 1723 aumentò di severità perchè puniva di confisca e con 3000 lire di ammenda colui, che senz'essere stampatore di professione, tenesse in qualunque luogo utensili di stamperia.

Queste disposizioni si trovarono incompatibili con la libertà resa all'industria, e furono nel 1791 conseguentemente abrogate, ma con la legge del 21 Ottobre 1814 vennero ripristinate. Ora in massima sono mantenute dal Senatus Consulto del 22 Marzo 1852.

Voglionsi togliere le stamperie clandestine? Si tratti l' arte tipografica come qualsiasi altra industria, si accordi alla stampa la libertà, e la stampa clandestina non avrà più ragione d'esistere. Al concetto da cui è partita la patria legislazione si uniformarono press'a poco il Belgio, l'Inghilterra ed il Cantone Ginevra. L' Inghilterra a tale metodo si appigliò gradatamente, mano mano che si approssimava alla repressione, abbandonando, in materia di stampa, la prevenzione. Verso la metà in fatti del secolo XVII potevano istituirsi tipografie in tre città soltanto e due anzi, sotto la restaurazione, quando furono revocate le leggi dei Tudor, cioè quelle città nelle quali risiedevano le università.

In Austria, per l' ordinanza imperiale del 18 Marzo 1806, mantenuta anche oggidì in vigore, si ordina che i tipografi debbano munirsi di una patente. In Portogallo, per una legge, di cui non ci fu dato conoscere la data, ma certo posteriore al mese di Maggio 1832, ogni stampatore, tipografo o litografo deve farsi iscrivere al Comune, dichiarando il suo nome e la sua dimora, sotto pena di un' ammenda di 100 franchi (art. 1).

Digitized by Google

Dalle cose fin qui discorse, chiaro emerge il nostro concetto. Noi vogliamo libertà della stampa, e sottoposta l'arte tipografica al trattamento di qualsiasi altra industria.

Ma se vogliamo la libertà della stampa, non la vogliamo però assoluta, perchè allora facilmente degenererebbe in licenza. Non è la libertà che un'amministrazione deve temere, ma è la licenza. Lo scopo principale a cui si deve mirare si è di togliere la licenza: in altre parole, il vero segreto di un saggio governo si è di regolare la libertà medesima. La libertà della stampa è uno dei congegni, che danno vita alla macchina di uno stato, retto da principii costituzionali. Col di lei mezzo i governati si avvicinano ai loro governanti: col di lei mezzo questi conoscono di quelli le gioje e i dolori, le soddisfazioni ed i bisogni.

La stampa è la leva potente della civiltà e del progresso, e l'uomo del secolo XIX non sarebbe tale, non occuperebbe quel posto, a lui assegnatogli dalla natura, se questa magica invenzione, facendo comunicare le idee di tanti sommi, non avesse apparecchiato il terreno e non vi avesse gittato quel seme da cui pullulò la pianta gigantesca dei suoi diritti.

Ma la libertà della stampa, qualora sia sconfinata, non va disgiunta da inconvenienti. Il pensiero è sovrano: vasto, immensurabile è il suo regno ed una volta manifestatosi, col mezzo specialmente della stampa, può essere fonte di gravissime sciagure. Egli può giocare, sconvolgere, agitare le umane passioni, le quali, se irrompono, nulla hanno di sacro: lo stato e le di lui istituzioni, la religione e la morale, l'individuo e la famiglia, tutto può essere perturbato, non dalla libertà, ma dalla licenza. E tanto più prossimo ne è il pericolo, quanto minore è l'educazione della società, in mezzo alla quale liberamente si manifesta il pensiero. Ecco quindi la necessità in cui si trova un saggio legislatore di premunirsi contro gli eccessi, ai quali può dar luogo la libertà della stampa.

Dateci una società, in cui generale sia il rispetto alla legge, alla coscienza, al culto, alla morale, all'individuo, alla famiglia ed allora noi vi daremo una sconfinata libertà di manifestare in qualsiasi modo il vostro pensiero. Ma fino a tanto che noi vedremo nello stato formarsi delle sette, che minano la di lui esistenza, spargere delle dottrine, che non rispettano l'altrui co-

Digitized by Google

scienza, sino a che vedremo che si adopera la stampa per entrare nelle altrui domestiche pareti, per togliere all'individuo quanto ha di più sacro — la fama e l'onore —, per seminare nelle famiglie la zizzania, oh! allora si puniscano gli abusi e la mano della giustizia sarà benedetta.

" La libertà illimitata della parola e della stampa, cioè la facoltà di tutto dire e tutto pubblicare, senza essere esposto nè ad una repressione, nè ad una responsabilità qualunque, è non un'utopia, ma un assurdo, che non può esistere nella legislazione di alcun popolo civile. Non si saprebbe infatti concepire, come non debba essere da pena colpito colui, che ha provocato col mezzo della parola o della stampa, al delitto che venne commesso. Una simile provocazione sarà sempre e da per tutto considerata come punibile. Non è possibile adunque stabilire come massima, che non debbano esistere disposizioni repressive, per ciò che concerne l'esercizio della facoltà di pubblicare il suo pensiero col mezzo della parola o della stampa „ (1).

Taluno porta ad esempio l'America, siccome quella che non segna alcun limite alla libertà della stampa. È vero che la costituzione federale degli Stati Uniti dell'America del Nord, proibisce al congresso di fare una legge che restringa la libertà della parola o della stampa, ma da ciò non segue, che le legislature degli stati particolari, che sono sovrani in casa propria, non possano stabilire delle pene contro certi abusi. Ed infatti ciò avvenne in parecchi tra essi.

Il signor di Tocqueville ci insegna che secondo l'opinione generale agli Stati Uniti, i Tribunali sono impotenti a moderare la stampa. Ma è ben lungi dal dire che non siavi in alcuno stato, alcuna legge a questo scopo. Anzi, come giustamente fa osservare il signor Chassan, risulta il contrario da questa frase: " Niente havvi di più *raro* in questo paese, che un processo giudiziario diretto contro la stampa „ (2). I processi essendo *rari*, vuol dire che talvolta possono essere incamminati, e se si possono intentare, significa che una legge lo autorizza. Anzi, secon-

(1) Chassan, *Délits de la presse, et de la parole*, Vol. 1, nota alla pag. 5, seconda edizione del 1851.

(2) *De la democratie en Amérique*, t. 2, pag. 19.

do Michele Chevalier, si può dire che vi siano leggi penali generali, applicabili a tutta l'Unione, quando le pubblicazioni son fatte, contro il carattere di un cittadino, o feriscono la religione cristiana od i buoni costumi, perchè la religione cristiana, i buoni costumi e la riputazione dei cittadini fanno parte della legge comune (*Common law*) che regge sì l'Inghilterra, che gli Stati Uniti (1).

Del resto che cosa è la stampa? non è altro che un mezzo di riprodurre la parola. Che cosa è la parola? Essa è un agente del pensiero e come tale " è un istromento naturale messo a disposizione dell'uomo e di cui si può servire od in bene od in male, come di qualsiasi altro stromento, del quale la natura lo abbia provveduto. Anche la scrittura non è che un agente del pensiero, ma a differenza della parola, non è che un agente artificiale: è la parola scritta in luogo di essere vocale. Quanto alla stampa non è che un perfezionamento della scrittura. Scrivere, stampare, imprimere non sono che altrettante espressioni differenti della parola, la quale non è che la espressione del pensiero „ (2).

La parola considerata in astratto come ogni altro movimento del nostro corpo non è che un'azione, e come tale non può essere nè più inviolabile, nè più illimitata delle altre facoltà, e come la facoltà di muoversi, che emana com'essa dal diritto naturale, cade per sua natura sotto il dominio del legislatore, così deve cadervi essa pure.

Coloro che propugnano la libertà illimitata invocano sempre i principj dell'89. Ma nelle dichiarazioni del 1791 in qual modo era essa intesa codesta libertà? era forse una libertà senza limiti, senza regole, senza freno? No, certo. La dichiarazione dei diritti dell'uomo accordava ad ogni cittadino il diritto di esprimere, di stampare, di pubblicare liberamente le sue idee, salvo di rispondere degli abusi nei casi determinati dalla legge. Se ciò non bastasse a far riconoscere la necessità di non permettere una libertà assoluta, aggiungeremo che di codesta necessità sono convinti anche i più avanzati nelle idee liberali. Lo

(1) *Lettres sur l'Amérique du Nord*, t. 2, cap. 27, pag. 205, 206

(2) Chassan, *Op. cit.* Vol. 1, pag. 5.

stesso Beniamino Constant ne conviene e anche dopo di avere constatato che libertà illimitata della stampa si godeva in Prussia sotto il regno più splendido di quella monarchia. Egli narra che il grande Federico durante 46 anni non ispiegò giammai la sua autorità contro uno scrittore o contro uno scritto qualunque, e che ciò nullameno la tranquillità del suo regno non fu punto turbata, benchè fosse agitato da guerre terribili e lottasse contro l'intera Europa coalizzata contro di lui. " Egli è, continua, perchè la libertà spande la calma nell' anima e la ragione nello spirito degli uomini, i quali godono senza inquietudine di questo bene inestimabile. Dopo la sua morte, i ministri del suo successore, avendo adottata una opposta condotta, si fece tosto sentire un fermento generale. Gli scrittori si misero in lotta contro l' autorità: essi furono protetti dai tribunali, e se le nubi che si elevarono su quell' orizzonte, già così pacifico, non formarono una tempesta, si fu perchè le restrizioni stesse, che si tentò di imporre alla manifestazione del pensiero, rivelavano la saggezza del grande Federico, la cui ombra magnanima pareva vegliasse sulla Prussia. Nel preambolo degli editti, destinati a reprimerla, si rendeva omaggio alla libertà dell' opinione e le misure preventive erano raddolcite dalle tradizioni della libertà. „

Queste parole farebbero credere che egli fosse un caldo propugnatore della teoria di togliere qualsiasi barriera alla libera manifestazione del pensiero. Eppure tale non era. Udiamolo:

" La libertà della stampa, ei scrive, non esclude la repressione dei delitti, dei quali la stampa può essere l' istromento. Le leggi devono pronunciare delle pene contro le calunnie, la provocazione alla rivolta, in una parola contro tutti gli abusi, che possono risultare dalla manifestazione della opinione. Queste leggi non nuociono punto alla libertà: anzi, la guarentiscono: senza di esse non può esistere alcuna libertà (1).

Anche in Francia nella recente discussione sulla legge relativa alla stampa, nella seduta del 3 Febbrajo 1868 del Corpo Legislativo, il signor Emilio Ollivier, dopo aver detto " che l'esperienza di tutti i tempi addimostra come la repressione del giudice e del giurì sia impotente e riportando " una di quelle pa-

(1) *Op. cit.*, pag. 122.

role profetiche „ di Lamartine nel 1835 " in lui del resto abituali „ che cioè il male fatto dalla stampa è dovuto non alla sua libertà, ma al suo monopolio " riconosce nulla meno la necessità di colpire l' offesa verso il sovrano, l' ingiuria e la diffamazione, commesse mediante la stampa, non essendo gli altri delitti, che " delitti d' opinione. „

Giustificata in siffatta guisa la necessità di non permettere una libertà assoluta di stampare e di reprimere in quella vece gli abusi, che dalla manifestazione del pensiero ponno derivare, vedremo nel capo seguente quali sieno i delitti che si possono commettere col mezzo della stampa e che si debbono punire.

CAPO III.

Dei reati di stampa.

Si possono mediante la stampa commettere dei delitti?

I delitti che si commettono col mezzo della stampa, sono delitti comuni o delitti speciali?

Ecco le due questioni che si presentano nel trattare codesto argomento.

La stampa come la parola non è che un agente del pensiero: il pensiero fino a che non venga esternato, sfugge ad ogni sanzione: ma se esternato col mezzo della parola contiene un delitto, certamente deve incontrare i rigori della legge, non importa il modo, con cui viene esternato, tanto vale che istromento ne sia la parola, come lo scritto od uno stampato. Noi possiamo concepire l' idea di provocare taluno a commettere un fatto, dichiarato crimine o delitto dalle leggi penali, di offendere il capo dello Stato, le istituzioni che ci reggono, le autorità, gli individui. Sino a che queste idee restano nella mente nostra, nessuno può chiamarci a discolpa: ma se le facciamo palesi con la parola, si presume la possibilità che esse abbiano a perturbare l'ordine pubblico; per cui lo stato deve evitare le conseguenze che ponno accadere, e gravare sul colpevole la mano della giustizia.

Se invece il modo di manifestazione è la stampa, se queste idee di provocazione, di offesa, le stampiamo, perchè il tratta-

mento dovrà essere diverso? Forse che le cause di perturbazione sono più remote? forse che la società da tali manifestazioni riceve una impressione più leggera o non ne riceve alcuna? Come adunque si possono commettere delitti per via della parola, questi medesimi delitti si possono commettere anche col mezzo della stampa, la quale, come abbiamo detto più sopra, non è che uno stromento naturale, messo a disposizione dell'uomo, e che esso può convertire in bene od in male come qualsiasi altro istromento.

Ma questi delitti sono speciali o comuni?

Il primo dubbio che fu mosso in proposito, nacque nella occasione che in Francia innanzi ai corpi costituiti discutevasi la legge che fu poi quella del 17 Maggio 1819. Fu allora che i delitti di questo genere si facevano consistere nei fatti di provocazione seguiti o no da effetto. La provocazione seguita da effetto costituiva una complicità comune e qualora non avesse avuto alcun risultato, la si considerava come un tentativo del crimine o delitto, che si aveva provocato.

Come si vede, tanto in un caso come nell'altro, non erano che delitti comuni, contemplati cioè dalla legge generale penale, per cui era opinione di tutti che non vi fossero delitti particolari di stampa.

Si tratta unicamente, dicevasi, di raccogliere nelle leggi, penali, gli atti dalle medesime già incriminati, ai quali la stampa può servire di strumento ed in pari tempo di applicare ai medesimi, tosto che saranno con questo mezzo commessi o tentati, la pena che loro conviene (1).

Dieci anni più tardi si è proclamata la stessa dottrina e sostenevasi che se è vero poter l'uomo commettere dei delitti con la pubblicazione stampata, come li può commettere con la scrittura, con la parola, col gesto, è evidente, che propriamente parlando non vi sono delitti di stampa.

Una tale teoria è sostenuta anche ai nostri giorni e di recente innanzi al corpo legislativo francese fu propugnata dal signor Emilio Ollivier, il quale esternò l'opinione, che la repressione dei delitti di stampa dovesse esser lasciata al diritto comune (2).

(1) Serre, *Manuel de la liberté de la Presse*, pag. 4.

(2) *Seduta del* 3 *febbraio* 1868. *Rendiconto ufficiale*.

Digitized by Google

Già fin dall'epoca sovraindicata (nel 1819) il sig. di Portalis padre, avanti la Camera dei Pari si era fatto paladino di questo sistema, partendo dal principio non essere la stampa che un istrumento, un mezzo di comunicare i proprii sentimenti ed i proprii pensieri, senza che abbia cambiata la natura del delitto, che da prima si commetteva con gli scritti o coi discorsi.

" In questo stato di cose, aggiungeva egli, che cosa si fa quando si propone una nuova legge di stampa? Avviene perfettamente lo stesso, come se trattandosi di un assassinio si proponesse una legge sui delitti di sciabola e di pistola. È proibito di assassinare: l'istrumento che serve a commettere il crimine non ha cambiato natura. „

Questa teoria è combattuta dal signor Chassan, con le seguenti argomentazioni: " È ben vero che i delitti commessi col mezzo della stampa sono dell'indole stessa di quelli che venivano commessi prima della sua invenzione, col mezzo della scrittura o della parola, ma questi delitti sono eglino della natura stessa che i delitti ordinarj, come il furto, la truffa, l'assassinio „ (1)?

Ci pare che il signor Chassan abbia spostata la questione; certamente che i sostenitori della teoria da lui avversata non intendevano che quei delitti avessero la natura di quelli da esso accennati; ma si può chiedergli per quale ragione nello stesso Codice sieno stati compresi altri delitti di un'indole affatto diversa dai furti, dalle truffe, dagli assassini, come le diffamazioni, le ingiurie, le offese verbali verso la religione ed il Capo Supremo dello stato. Se con quelli furono confusi codesti, per qual motivo non si ponno confondere anche le diffamazioni, le ingiurie, le offese verso la religione ed il Capo Supremo dello stato, qualora vengano commesse per via della stampa, e che pur sono della identica natura delle verbali e sono diverse soltanto pel modo di esecuzione? Ecco — secondo il nostro modo di vedere — quale era il concetto di codesta teoria.

" Noi comprendiamo perfettamente coloro, continua lo stesso autore, i quali per avventura dicessero, che se si eccettui una provocazione seguita da effetto, non havvi delitto della parola

(1) *Op. cit.*, Vol. 1, pag. 16-17.

Digitized by Google

o della stampa, perchè ordinariamente manca ogni segno materiale che sia stato sofferto un pregiudizio. In questo modo l'ingiuria, la diffamazione, la calunnia, il semplice eccitamento, non seguìto da effetto, all' omicidio, alla devastazione, al furto, alla dissolutezza, al rovesciamento del governo ecc., sarebbero azioni, se non innocenti, almeno indifferenti, che la legge non dovrebbe punire, perchè non costituirebbero che una causa senza effetto. Ma quando si riconosce, come i sigg. Portalis e di Serre, che questi atti sono riprovevoli, che essi costituiscono altrettanti delitti, che essi devono essere repressi, non si può senza contraddizione, sostenere che queste infrazioni non sono che delitti comuni „ (1).

Non ci pare che i signori di Portalis e di Serre possano tacciarsi di contraddizione. Che cosa dicono essi in sostanza? è vero o non è vero, che quei delitti che si commettono con la stampa, possono essere commessi anche con la parola? Se ciò è vero, come non può esservi dubbio, perchè fare una categoria speciale dei medesimi non solo, ma collocarli in una apposita legge? Questa ci sembra sia la conclusione degli avversarj del signor Chassan, il quale dal canto suo, per appoggiare la necessità di una legge speciale vorrebbe dimostrare, formare i delitti di stampa una classe di infrazioni *sui generis*.

Noi in verità non possiamo convenire in questa opinione, perchè altro non sono che delitti di parola scritta, stampata, invece che parlata: piuttosto ch' essi, quello che è *sui generis* è lo stromento; ma crediamo che questa circostanza non basti per farli collocare in un' apposita legge.

Che poi quanto alla natura nessuna differenza vi sia tra essi ed i delitti della parola, che pur sono articolati nel Codice generale, basta il fatto, che le legislazioni, che con legge speciale si sono occupate della stampa o non danno alcuna definizione dei delitti che si commettono con questo mezzo, per cui bisogna riportarsi al diritto comune, o se pure lo danno, come talvolta la francese e la brasiliana, non fanno che ripetere le disposizioni del diritto stesso.

Valeva quindi la pena di formulare una apposita legge per questa specie di delitti?

(1) *Opere e pagine citate.*

Digitized by Google

La legislazione austriaca almeno è logica. Essa ha un codice, in cui ogni qual volta si tratta di reati, che si possono commettere con la parola, contiene una disposizione, che stabilisce una pena diversa e tal volta una diversa qualifica, se lo stesso reato viene commesso mediante stampati. Perchè un fatto, se è contravvenzione diventa delitto, come avremo occasione di vedere nel corso del presente lavoro. La prima legge sulla stampa che promulgò quel governo, fu nel 29 Marzo 1848. Essa comprendeva 88 paragrafi. I primi 37 trattavano delle contravvenzioni che si riferiscono specialmente alle formalità da osservarsi nella pubblicazione di uno stampato e si occupano delle persone responsabili: gli altri ne regolavano la procedura. Questa legge non racchiudeva alcuna particolare disposizione sul contenuto punibile di uno stampato, giacchè il giudizio relativo era da farsi in base alle leggi generali penali. Essa fu con più rigore modificata dall'altra del 13 Marzo 1849, che si metteva sulla via della reazione; ma in sostanza si mantenne lo stesso sistema. Nel 27 Maggio 1852 fu emanata una nuova Patente Imperiale, la quale al § 33 disponeva che " chi, mediante stampati, si fa reo di una azione dichiarata punibile secondo le leggi generali penali, incorre le pene da queste leggi determinate. „ Nel successivo § 34 erano dichiarate responsabili tutte le persone che cooperano alla compilazione, stampa o diffusione di uno stampato punibile, qualora secondo le disposizioni del Codice Penale, non fossero trovate colpevoli del crimine o delitto, che fu commesso mediante lo stampato e venivano punite per la trascuranza della dovuta cura ed attenzione. Al § 39 si stabiliva la pena per tale trascuranza cioè l'arresto da 14 giorni a tre mesi, o la multa da 50 a 500 fiorini.

Anche la nuova legge del 17 Decembre 1862 ai §§ 28, 33, si attiene a codesto metodo e solo distingue quanto alla pena, a seconda che il tenore dello scritto costituisce un crimine od un delitto. Se costituisce un crimine, allora il responsabile per lo stampato si punisce per delitto con l'arresto da uno a sei mesi: se costituisce delitto, è imputabile di contravvenzione e si punisce con la multa da 20 a 200 fiorini (1).

(1) *Il progetto di una nuova legge sulla stampa è stato presentato al* Reichsrath *austriaco, ma non fu per anco approvato. Se le nostre informazioni*

Digitized by Google

In seguito vedremo il risultato pratico ed i probabili inconvenienti di queste speciali disposizioni.

Le opinioni del signor Chassan, sostanzialmente sono state difese e ripetute anche testè, in risposta al discorso del signor Ollivier, dal relatore della legge sulla stampa signor Nogent di Saint Laurens e dal ministro dell' interno signor Pinard.

" Qual è il vostro diritto comune? disse il relatore: è qui che bisogna definirlo. In materia di delitti o di repressione il diritto comune è il codice penale. Ma il codice penale non contiene più alcuna disposizione relativa alla stampa: esse ne sono state levate dalle differenti leggi sulla stampa che si sono succedute. „

Ed il sig. Pinard, nella antecedente seduta del 30 gennaio aveva detto. " Questo pensiero manifestato può diventare un elemento di complicità in un crimine o in un delitto, ma anche prescindendo da questa complicità legale può trar seco funestissime conseguenze ed un irreparabile pregiudizio. Se il colpo non fu vibrato, se il sangue non si è versato, l' anima può essere tocca in mancanza del corpo risparmiato. Non è egli vero, non è egli possibile che si possa offendere la considerazione di un sovrano? o di una delle più umili classi della società? La società non ha essa il diritto di difendersi? Ed in qual modo lo farà? O col diritto comune o col diritto naturale, che in sostanza hanno lo stesso significato. Che cosa è il diritto comune in materia di stampa? È diritto comune quando imputiamo ad uno scritto talune colpe, che sono espressamente dichiarate tali dalla legge; quando gli applichiamo pene proporzionate al delitto e del pari determinate dalla legge; quando lo facciamo giudicare dalle giurisdizioni, che giudicano gli altri cittadini e con una procedura applicabile a tutte. Segue forse da ciò che non vi debba essere che un delitto, una pena, una giurisdizione, una procedura? No: ci devono essere parecchi delitti, perchè havvi una varietà di mali. „

sono esatte, inalterate sarebbero le basi della legge del 1862, e la più importante innovazione sarebbe la introduzione del giurì. Questo sistema d' altronde funziona già in Ungheria, essendo stata una delle prime cure di quel ministero. Del progetto stesso è relatore il sig. Waser già procuratore superiore di Stato.

Il sig. Pinard, però nel voler dimostrare la necessità di reprimere i delitti commessi col mezzo della stampa, non combatteva che dei molini a vento, perchè ciò non veniva contestato in massima da alcuno, e nemmeno dal sig. Ollivier, il quale unicamente chiedeva una limitazione dei medesimi. Riguardo poi alla obbiezione quanto al diritto comune, fece sopr' essa un gioco di parole; ma non la sciolse, tal quale era posta, cioè se fosse conveniente di lasciare al Codice penale la trattazione di simili delitti.

Su questo proposito ecco la nostra opinione:

In tesi generale vorremmo che i delitti di stampa, i quali sono della stessa natura dei delitti di parola, fossero compresi nel Codice Penale, essendo sì gli uni che gli altri altrettanti delitti comuni, perchè se la parola la quale non è che una facoltà dell' uomo, come la facoltà di muoversi, di agire, non deve essere sottoposta ad un trattamento diverso da quello a cui è sottoposta la facoltà di muoversi, di agire, deve dirsi altrettanto della stampa, che è la *stabile* riproduzione della parola.

Che se non si volessero comprendere in un Codice penale comune i delitti della parola, questi dovrebbero seguire le sorti dei delitti di stampa, come avviene in Portogallo e nel Brasile, in cui la legge di stampa contempla pure i delitti della parola.

In tesi particolare, siccome anche in Italia il Codice penale non contempla, a differenza dell'Austriaco, tutti i delitti di stampa e siccome anche nella compilazione del nuovo, i redattori non se ne sono occupati, così crediamo, che sia non solo conveniente ma necessario di trattare degli stessi in una apposita legge, perchè se sono della stessa natura dei delitti della parola, resta però sempre che essendone diverso lo stromento, possono essere assoggettati ad una diversa sanzione, in quanto che avvi di fronte una questione d' ordine superiore, cioè la libertà della stampa, e quindi è necessario vedere se sia più conveniente assoggettarli ad una sanzione maggiore o minore dei delitti commessi mediante la parola.

Un'altra ragione, la principale anzi, e, per così dire, la perentoria che ci induce a proporre il sistema di una legge di stampa speciale, la troviamo nella legge fondamentale.

L' art. 28 infatti dello Statuto nel mentre dichiara libera la stampa, la assoggetta però *ad una legge* che ne reprima gli

abusi. Il Codice che vigeva all'epoca della elargizione di questo statuto contemplava anche la stampa, mercè la quale potevansi commettere certi delitti e questo fu mantenuto in vigore fino al 1859: solo fu dalla pratica modificato in quelle parti che erano contrarie ai principii di libertà proclamati dalla legge fondamentale. Avendo questa dichiarato che una legge avrebbe repressi gli abusi della stampa, era logica la conseguenza che tal legge non dovesse essere quella del diritto comune, ma una speciale.

Con questa disposizione dello Statuto, non ponnosi i delitti di stampa comprendere nel diritto comune, e devono necessariamento e logicamente essere regolati da una legge particolare. Questa ragione, lo ripetiamo, ci pare perentoria.

Del resto le opinioni fatte valere innanzi al Parlamento francese dai signori Portalis e di Serre, a nulla riuscirono, perchè si vollero formulare e si formularono infatti nella legge del 25 marzo 1822 i diversi delitti di stampa ed a quelli se ne aggiunsero di nuovi con la legge del 9 settembre 1835.

Molte altre legislazioni seguirono le traccie della francese, oltre la brasiliana; per esempio, la belga e la portoghese; con questo però che non tutti i delitti di stampa, furono da esse contemplati in legge speciale, ma alcuni soltanto, lasciando che gli altri venissero regolati dal Codice Comune.

La legislazione belga infatti lascia intatto il Codice Penale ogni qual volta siavi complicità o correità e si limita a specializzare unicamente gli attacchi contro la forza obbligatoria delle leggi, contro l'autorità costituzionale del Re, la inviolabilità della sua persona, i diritti costituzionali della sua dinastia, i diritti o l'autorità delle camere, le ingiurie o la calunnia contro la persona del Re o verso i pubblici funzionarj, o i corpi depositarj od agenti della pubblica autorità od altri corpi costituiti. Questo decreto fu rimesso in vigore nel 6 luglio 1833; pare che faccia tuttora parte della legislazione ivi esistente.

Anche nel Cantone Ginevra la stampa è regolata dal Codice penale francese e solo havvi la legge del 2 maggio 1827, la quale è principalmente relativa alle offese commesse verso i governi dei Cantoni confederati o quelli degli altri paesi amici ed alleati della Svizzera. Fu emanata allo scopo di accordare

agli stati stranieri ed ai governi svizzeri un mezzo legale di protezione contro gli attacchi della stampa radicale e di far cessare le misure preventive che erano state anteriormente decretate in occasione di simili attentati. Ma una eguale protezione non fu accordata al governo ed ai magistrati di Ginevra.

In Inghilterra è noto mancare una codificazione, per cui invano cercheremmo colà una legge speciale anche sulla stampa. Essa è regolata da due statuti della Regina Vittoria. In forza del suo XI-XII anno, capo 12, ogni eccitamento tendente a spossessare la regina, alla guerra ed in generale all'impiego della forza contro la medesima ed il Parlamento o ad una invasione del paese è punito come fellonia, cioè con la morte o con la deportazione: l'altro statuto è quello relativo ai libelli e del quale parleremo più avanti.

L'esistenza di questi due statuti non toglie che non possano essere applicati anche gli altri, i quali non furono mai abrogati e non impedisce la giurisdizione affatto arbitraria, che ebbe sempre mai il Parlamento o per meglio dire ciascheduna delle Camere. Nel 1751 le Camere dichiararono infame e fecero abbruciare dal boja uno scritto intitolato: *Questioni Costituzionali*. Chi potrebbe impedire all'alta Sovranità del Parlamento di fare altrettanto anche nell'anno di grazia 1868? Il 21 febbrajo 1764 il libro di un avvocato *senza patente*, di nome Brecknock, libro servilmente realista, ma di nessuna pratica utilità, col titolo: *Droit du Roi*, sopra mozione di Lord Lyttelton, fu dalla Camera alta condannato ad essere abbruciato per mano del boja, siccome puzzante di giacobinismo e contrario al *bill* dei diritti ed ai principii della rivoluzione e l'autore alla reclusione (1). Tali fatti, se propizio corresse l'andazzo dei tempi, non potrebbero ripetersi oggidì in mancanza di una generale legislazione in materia di stampa?

I delitti di stampa contemplati dalla nostra legislazione sono quelli contenuti nell'Editto 26 marzo 1848. Havvi poi la legge del 20 giugno 1858 che punisce l'apologia dell'assassinio politico. In occasione dell'attentato contro la vita dell'Imperatore Napoleone III nel febbrajo 1858, qualche giornale subalpino, non

(1) Dott. Fischel, *Storia della Costituzione inglese*, Vol. I, Capo VIII.

sappiamo se più pazzo o malvagio, traendo occasione dai patriottici antecedenti del colpevole, portava a cielo il di lui atto e mal celava il risentimento, che il fatto fosse rimasto nei limiti di un tentativo. Felice Orsini fu vittima di una setta, fu martire di un'idea: egli munì la sua destra di un'arma regicida, credendo di esser utile alla patria, chè tanto amava: noi poniamo un fiore sulla di lui tomba e che la terra gli sia lieve: ma in pari tempo con tutta la forza dell'anima nostra disprezziamo e gridiamo anàtema all'opera sua.

Alcuni dei reati previsti dall'Editto del 48 sono precisamente quelli che si possono chiamare *comuni*: gli altri sono reati *particolari*, cioè quelli che si commettono coll'infrangere le disposizioni *d'ordine* imposte dal legislatore per regolare la materia della stampa.

I delitti *comuni* sono i seguenti:

la provocazione pubblica a commettere reati;

le offese pubbliche contro la persona del Re;

i reati contro la Religione ed i buoni costumi;

le offese pubbliche contro il Senato e la Camera dei deputati, i sovrani ed i capi di governi esteri ed i membri del corpo diplomatico;

le diffamazioni e le ingiurie pubbliche;

il fare adesione a qualunque forma di governo diversa da quella dell'attuale, o il manifestare voto o minaccia della distruzione dell'ordine monarchico costituzionale, l'impugnare formalmente l'ordine di successione al trono;

la divulgazione di segreti che possano compromettere la sicurezza esterna dello Stato o giovare direttamente ai nemici del medesimo;

l'offesa contro l'inviolabilità del diritto di proprietà;

l'offesa contro il rispetto dovuto alla legge;

l'apologia di fatti qualificati crimini o delitti dalle leggi penali;

la provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali o contro l'ordinamento delle famiglie;

le pubblicazioni dei discorsi pronunciati in seduta segreta nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento senza l'assenso dei medesimi;

Digitized by Google

la pubblicazione del rendiconto di un dibattimento tenuto a porte chiuse o degli atti di istruttoria criminale o dibattimento pubblico per cause di insulti od ingiurie, nei casi nei quali la prova dei fatti infamanti non è permessa dalla legge;

la pubblicazione del nome dei giudici del fatto e le discussioni ed i voti individuali dei giudici del diritto, ogni qualvolta si renda conto di un giudizio per reato di stampa.

Mano mano che andremo trattando di questi delitti *comuni*, indicheremo le disposizioni di talune legislazioni, e dopo fatti i necessari confronti vedremo quali sieno le preferibili, e se le dizioni o i concetti dell' Editto italiano, per ciò che si riferisce a codesti reati possano subire una qualche modificazione.

Nel corso poi del presente lavoro vedremo eziandio quali sieno le formalità imposte dal legislatore per regolare la materia della stampa ed in conseguenza verremo a parlare dei reati che noi chiamiamo *particolari*.

CAPO IV.

Della pravità dell' intenzione.

Prima però di procedere ad un esame delle singole disposizioni di legge è necessario occuparsi della questione *intenzionale*. Si può infatti domandare se perchè vi sia responsabilità in delitto di stampa, debba con la esecuzione dell' atto, concorrere nell' agente eziandio la pravità dell' intenzione;

Qualora ciò debba essere, se la pravità dell' intenzione sia da presumersi, oppure se sia da comprovarsi ed in caso da chi;

Se sia necessario farne apposito cenno in una legislazione, la quale non la contenga.

Prima domanda: è necessario che al fatto materiale si unisca una intenzione malvagia e perversa? Per rispondere adeguatamente conviene fare una distinzione tra reati di stampa e reati di stampa; o si tratta di quei reati che noi abbiamo chiamati *comuni*, o di quelli, ai quali abbiamo dato l' appellativo di *particolari*, ed a cui ora aggiungiamo anche quello di *formali*, cioè quelle infrazioni delle modalità esterne stabilite dal legislatore allo scopo di regolare le pubblicazioni. La questione *intenzio-*

Digitized by Google

nale non può riflettere questi ultimi, come d'altronde è già stabilito dalla scienza, perchè la materiale inosservanza delle forme tracciate dal legislatore per la regolarizzazione della stampa, costituisce di per sè stessa una colpa. Il dubbio quindi sorge quanto alla classe dei delitti comuni.

È regola generale che per far comprendere un'azione nella classe dei delitti, non deve esaminarsi unicamente se questa azione abbia recato un pericolo od occasionato un male sociale, ma è necessario vedere se questa azione sia *moralmente* colpevole. Se lo sguardo si arrestasse al primo punto, alla esecuzione *materiale* cioè del fatto od al pericolo od al male sociale a cui abbia dato luogo, la leggo penale altra base non avrebbe che la forza o l'interesse. Un fatto viene reso legalmente punibile solo allora che al male arrecato alla società, si unisca l'intenzione di arrecare codesto male, intenzione, che deve d'altronde presiedere all'atto incriminato. Filangieri ha scritto: " che la legge non può punire l'atto senza la volontà, nè la volontà senza l'atto. „ (1). Questo è il cardine, la verità fondamentale, la pietra angolare di un edificio criminale, tanto se si tratta di formare una legge, come di applicarla. E questo cardine e codesta verità fu riconosciuta dal legislatore austriaco, il quale al § 1 del Codice 27 maggio 1852 ha dichiarato: " che a costituire un crimine si richiede pravità d'intenzione. „

Abbiamo già detto essere la stampa uno dei mezzi più pronti, più rapidi di propagare, di diffondere la parola, e che gli stessi reati che si possono commettere con la parola, possono esser commessi anche con la stampa. Si potrebbe condannare per ingiuria chi in istato di una violenta perturbazione dell'animo o della mente, o di morboso furore oltraggiasse altrui? Il diritto romano risponde negativamente. *Injuria ex affectu facientis* (2). Se taluno in luogo pubblico, alla presenza di più persone provocasse a commettere un crimine, ma si trovasse in una di quelle condizioni, al verificarsi delle quali la legge non vede una responsabilità dell'agente, potrebbe questo disgraziato subire una condanna? No certo, perchè l'elemento intenzionale è

(1) *Scienza della legislazione*, lib. 3, parte 2, capo 37.
(2) *L. 3. de inj. et fam. lib. — L. 5. Cod. de inj.*

essenzialissimo. Suppongasi che delitti di simil genere invece che con la parola sieno commessi col mezzo della stampa, dovremo noi astenerci dall'esaminare se nell'agente sia concorso quell'*animus* che pur dovrebbe concorrere se eguale delitto avesse commesso con la parola? Questa dottrina fu ammessa dagli autori francesi della legge 17 maggio 1819, ma fu disconosciuta col correre dei tempi e sol dalla pratica giurisprudenza di quella nazione venne restituita al pristino suo onore.

Noi, dimostrata l'eguaglianza d'indole e di natura tra i delitti di stampa e quelli di parola, non potremmo capacitarci come questi debbano sottostare ad un diverso trattamento di quelli.

L'unica obbiezione che si potrebbe fare a questa dottrina sarebbe la seguente:

Che nei reati commessi col mezzo della stampa, una pravità di intenzione sempre si presume, perchè la stampa ammette già di per sè stessa un maturo divisamento, dovendo scorrere buon tratto di tempo dalla composizione dello scritto alla pubblicazione del medesimo e per conseguenza l'autore in questo lungo spazio, avrebbe potuto di leggeri accorgersi se nello scritto da esso consegnato alla pubblicità, qualche cosa vi fosse contraria alle disposizioni penali. Avendo con tanta insistenza persistito nell'opera sua, ha chiaramente dimostrato il malvagio proposito di voler commettere quel fatto che è poi proibito dal legislatore.

Ed eccoci alla seconda questione, se la pravità dell'intenzione sia da presumersi, oppure se sia da comprovarsi: ed al caso a chi ne spetta la prova.

Noi confessiamo che la obbiezione è di qualche peso, ma confessiamo d'altro canto poter talvolta avvenire che l'autore di uno scritto incriminato sia stato male compreso, che le sue parole abbiano prodotto un effetto che non era nell'animo suo. In questo caso lo stampato in sè stesso sarebbe innocente, e come si potrebbe imputarglielo a delitto?

Siamo nel campo della interpretazione: le stesse frasi possono essere interpretate diversamente a seconda dei diversi lettori, a seconda delle opinioni dei medesimi e talvolta a seconda dei tempi, per cui quello che a Tizio clericale ed in tempi di reazione può sembrare un delitto lo stampare qualche vaga

Digitized by Google

espressione che abbia l'aria di ostilità contro la religione dello Stato, a Mevio forse potrebbe parere diversamente.

Sonovi al contrario delle espressioni, le quali e pel senso filologico delle medesime e pel significato che ordinariamente loro viene attribuito, suonano un' ingiuria, contengono un concetto oltraggiante. Non c'è pericolo che allora l'autore delle medesime possa essere franteso: dal tenore delle espressioni stesse si può argomentare che esso aveva l'intenzione di offendere colui contro il quale le espressioni surriferite erano dirette.

Ecco quindi la necessità di fare una distinzione: o le parole dello stampato sono manifestamente incriminabili, cioè in sè stesse pel significato filologico e grammaticale contengono un reato ed allora la pravità dell' intenzione si presume: od il loro significato è incerto, e per rilevarlo chiaramente è necessario l'appigliarsi ad argomentazioni, a ragionamenti ed allora la malvagia intenzione non può più presumersi, ma deve essere provata.

Nella ricerca poi di chi sia tenuto a somministrare la prova, seguiremo la distinzione anzidetta e diremo che nel primo caso tocca all' autore delle espressioni od a chi è chiamato responsabile delle medesime, mostrare che non fu spinto da alcuna perversa intenzione; nel secondo caso, cioè quando questa non si presume, colui che asserisce contenere le medesime un concetto ingiurioso è obbligato a somministrare la prova della malvagità della intenzione stessa.

Quando poi si vuole rintracciare l'intenzione perversa della persona responsabile per la pubblicazione di uno stampato, non bisogna limitarsi alla sola lettura delle frasi incriminate, ma fa d'uopo apprezzare l'articolo o l'opera intera, tanto nei suoi particolari come nel suo insieme. Qualora dall'esame in siffatta guisa dello scritto incriminato non apparisca manifestamente la pravità dell' intenzione, la si deve studiare nelle circostanze estrinseche e desumerla dalle medesime.

Tale studio spettando a chi sostiene la malvagità dell' intenzione, dovrà il Ministero Pubblico accingersi allo stesso, e questa prova potrà far iscaturire da mille fatti, da mille circostanze diverse a seconda dei casi, dall'anteriore condotta della persona chiamata responsabile, dalle circostanze di luogo e di tempo in cui lo stampato vide la luce, dalla forma della pubblicazione e

talune volte per sino dai caratteri impiegati nella composizione figurativa dello stampato.

Publicavasi in Venezia un giornalo " il Rigoletto „ le cui tendenze erano piuttosto ostili al sistema monarchico. Una volta nei disegni che lo illustravano fece la critica degli atti del ministro Ricasoli e tra questi disegni, rappresentò un papagallo, legato alla gruccia, al quale il ministro dava un' offa. Poco tempo prima in cui quei disegni vedessero la luce, il discorso della Corona aveva annunciato il bisogno di una severa moralità nelle varie amministrazioni dello Stato. Sotto a codesto papagallo eranvi le parole " *ed il papagallo di casa annuncierà una severa moralità nelle amministrazioni.* „ Siccome per l' Editto sulla stampa la copia dei disegni deve essere depositata 24 ore prima della publicazione, così allo scopo di evitare un sequestro di quel giornale, potendo in quel disegno scorgersi una offesa alla Sacra Persona del Re, il rappresentante del ministero publico mandò a chiamare il gerente e lo indusse ad aggiungere un motto al disegno, che allontanasse qualsiasi concetto ingiurioso ed incriminabile. Fu allora che alla testa del papagallo sovrapose le parole: *stampa ministeriale.* Dopo due altri numeri, *il Rigoletto* — era l' epoca allora in cui l' ammiraglio Persano doveva rispondere innanzi al Senato, qual Alta Corte di Giustizia, del suo contegno nella dolorosa giornata di Lissa — publicò un disegno rappresentante un topo in trappola con la testa del Persano ed un grosso maiale che accasciato lo teneva di vista. Il disegno si riferiva ad un apologo contenuto nello stesso numero del giornale ed intitolato " il topo ed il maiale. „ In questo apologo, il topo caduto nell' agguato tesogli dall' uomo, chiedeva aita al maiale, invocando i favori e le prestazioni da lui elargitigli. Il maiale, che il topo continuamente chiamava " mio signore, mio padrone „ convenendo pur esso nei favori e nelle prestazioni ricevute, rispose: in parola da porco *galantuomo* io sì ti salverò. E presa coi denti la trappola, la sbalzò in aria, e siffattamente malmenò il topo, che l' uccise.

Riavvicinate tra loro le tendenze ostili del giornale al sistema monarchico, l' antecedente del papagallo, i rapporti di signoria e rispettiva sudditanza tra il capo dello Stato, qual comandante delle forze di terra e di mare ed il Persano ammiraglio,

l'epiteto di *galantuomo* con cui per antonomasia viene chiamato l'Augusto Re Vittorio Emanuele, dalle popolazioni che lo venerano, il carattere diverso con cui era stampato codesto epiteto, la eccentricità di affibbiare ad un maiale tale epiteto qualificativo, mentre nel linguaggio apologistico non lo si usa, come si usa chiamare *generoso* il cavallo, *astuta* la volpe, *prudente* la serpe, non si potè a meno di non ravvisare nell'apologo illustrato dal disegno, una offesa alla Sacra Persona del Re, per cui il gerente di quel giornale fu chiamato a discolpa e venne condannato sopra nostra proposta al carcere ed alla multa dal Tribunale di Venezia.

Ecco un esempio in cui la pravità dell'intenzione non appariva manifesta dal tenore dello scritto, ma si dovette desumerla da altre circostanze estrinseche.

Se " il Rigoletto „ fu assolto dai Superiori Tribunali, lo fu perchè non si credette raggiunta la prova a termini del Regolamento austriaco, che per poca oculatezza dei legislatori fu mantenuto in vigore nelle Provincie Venete durante il periodo di transizione e che vige tuttora fatalmente, quasi che i reati di stampa potessero essere giudicati col sistema di prova tassativa, che informa la legislazione austriaca, anzichè col sistema del convincimento; ma la questione intenzionale fu lasciata da parte.

Qualora poi — abbiamo detto — lo stampato sia in sè stesso riprovevole, cioè apparisca tale dal suo complesso, la prova contraria spetta a chi ne è chiamato responsabile. I criminalisti non si allontanarono mai da questa dottrina, la quale è conforme ai principii di equità e di giustizia.

Ma può talvolta accadere che sebbene uno scritto contenga manifestamente e chiaramente un delitto, pure sorga un qualche dubbio sulla intenzione di colui che lo ha dettato.

La vecchia scuola su questo proposito insegna, che nel dubbio i delitti di parola si presumono sempre commessi con prava intenzione. *Omnis injuria dubio praesumitur facta animo injuriandi* e nei governi rappresentativi ove la libertà della stampa dà luogo ad una grande varietà di questi delitti, è pure accettata codesta teoria. Il signor Di Portalis padre diceva: " che quando gli scritti sono viziosi e dannosi per loro natura, chi li

pubblica deve giustificare la sua intenzione: la verità di nuocere è presunta sino alla prova evidente del contrario „ (1).

Questo principio d'altronde si applica ai delitti ordinarj. Avviene un furto: elemento del furto si è che venga sottratta la cosa mobile altrui, senza consenso del possessore, per trarne profitto. Il danneggiato sostiene che la cosa sottratta era in suo possesso: la di lui deposizione è appoggiata da parecchi testimonj. L'imputato di questo furto invece accampa che la cosa era di sua proprietà e che soltanto per errore si trovava in possesso del danneggiato. Il fatto materiale del furto è constatato: l'imputato adduce a sua discolpa un altro fatto, che toglie i caratteri del furto. Se egli non riesce nella prova, deve subire le conseguenze della azione, che gli è addebitata.

Sembraci che alla stessa stregua debbano essere giudicati i delitti che si commettono col mezzo di stampati.

Passiamo ora all'altra questione, se nella dizione della legge sia opportuno far comprendere la necessità dell'elemento intenzionale. Premettiamo che la nostra legislazione su questo proposito mantiene il silenzio. Nel Belgio la parola *méchamment*, introdotta in ogni articolo, ove si contempla un delitto di stampa *comune* dimostra ad esuberanza la volontà del legislatore che debba concorrere un tale elemento. In Austria la dichiarazione è implicita, desumendola dalle regole generali di quel Codice (§ 1), al quale si riporta la legge sulla stampa, perchè se c'è *dolo*, coloro che son chiamati responsabili della pubblicazione, lo sono a mente del Codice Penale; se sono colpevoli di trascuranza della dovuta cura ed attenzione, incorrono in una speciale sanzione.

La disposizione austriaca relativa alla trascuranza della dovuta cura ed attenzione non ci pare possa convenire alla legislazione nostra. Quando alla esistenza di un fatto penale è necessario l'elemento della prava intenzione, non crediamo che alla mancanza del medesimo elemento si debba e si possa supplire con *la colpa*, perchè allora il fatto cambia natura e da delitto *comune* diventa *particolare* o *formale*. Suppongasi infatti una offesa alla sacra Persona del Re. O quello che si vuole re-

(1) Chassan, *op. cit.*, V. I, pag. 25.

sponsabile aveva intenzione di offendere l'Augusto Capo del potere esecutivo ed allora dovrà subire tutte le conseguenze della sua azione come reo di un delitto *comune*, o non aveva questa intenzione e deve andare assoluto. Non comprendiamo una via di mezzo. Perchè cosa lo volete punire? perchè ha lasciato pubblicare codest'articolo? Ma è un circolo vizioso, perchè bisogna fare la stessa domanda e la identica ricerca. Non potete punirlo se non perchè non ha adempiute le formalità dal legislatore prescritte onde regolare la polizia della stampa, cioè perchè ha commesso un delitto formale.

Noi siamo inoltre d'avviso che tale disposizione sia stata fatta dal legislatore austriaco allo scopo di temperare i rigori del Codice Penale e per punire con più mitezza i reati, che si commettono coi mezzi di una facile e rapida comunicazione della parola, che quelli che vengono commessi colle altre facoltà dell'uomo. In questo modo avviene, ciò che pur troppo avveniva nelle provincie venete, quando non erano ancora sottratte alla dominazione austriaca, che cioè magistrati, più affezionati alla medesima che alla giustizia ed alla verità, quando manifestamente mancava la prova della pravità d'intenzione, trovavano comodo di condannare, perchè la persona chiamata responsabile, si diceva avere trascurata la dovuta cura ed attenzione.

In Italia i reati di stampa vengono giudicati dal giurì. Noi siamo partitanti di questa istituzione e se l'accettiamo in materia ordinaria, con tutte le sue difficoltà e con tutti i suoi difetti, a maggior ragione l'accettiamo in materia di stampa, — come d'altronde avremo occasione di dirlo a suo luogo — perchè per noi l'idea di un reato di stampa si connette necessariamente colla istituzione del magistrato popolare; ma pure conveniamo, che con tale sistema, non si potrebbe introdurre una modificazione nel senso austriaco.

Non bisogna che ci facciamo illusione; avanti tutto, la verità e la franchezza. Noi sappiamo per pratica che quando al giurì vengono sottoposte questioni subalterne, che mitigano la pena, si risponde negativamente alla principale ed affermativamente alla subalterna, inconveniente codesto, che forse non si potrebbe sfuggire con la modificazione nel senso austriaco.

Digitized by Google

Per noi val meglio un'assoluzione franca e completa, non contraria ai principii della scienza, che una condanna a comodità, come almeno avrebbe il sospetto di essere, se si accettasse una tale modificazione.

Noi quindi nel mentre respingiamo il disposto austriaco, vedremmo volentieri, che nella legislazione italiana, in ogni articolo che tratta di reati *comuni* venisse inserita una parola, che in valore corrispondesse alla parola adoperata dal legislatore del Belgio.

Tale innovazione ci viene suggerita dal non essere in questo argomento pacifica la giurisprudenza. In un recente processo contro il giornale " *Il Tempo* „ che si pubblica in Venezia, la questione intenzionale fu mossa dal difensore nostro amico, l'avv. Giuriati. Il Tribunale rispose che la intenzione di offendere risulta *dallo stesso tenore delle parole usate,* senza occuparsi se le ragioni addotte dalla difesa, allo scopo di provare la mancanza di questo sostanziale elemento — prova, che come abbiamo dimostrato, deve esserle concessa e discussa — fossero o non fossero sussistenti. Questa teoria non è nuova, ma è quella propugnata e sostenuta dalla scuola Germanica, quando trattasi di reati d'offesa contro la Maestà Sovrana, o contro la religione, o contro la forza delle leggi. Parecchie decisioni la adottarono e non soltanto dei supremi Tribunali austriaci, perchè forse agitati dalla passione politica o dall' entusiasmo pel concordato — quando questo era in vigore — potrebbero essere sospetti di non troppa parzialità, ma di altri supremi Tribunali tedeschi.

La tesi di queste deliberazioni si può ridurre alla seguente: " che nei fatti surriferiti la pravità dell' intenzione è *insita* nei fatti stessi. „ Questa massima diversifica in modo essenziale dall' altra, che cioè quando lo scritto contiene manifestamente un delitto, la prava intenzione si presume, perchè in questa è concessa la prova in contrario alla persona responsabile, con quella la si respinge, a meno chè non concorra nel fatto una di quelle ragioni, tassativamente indicate e che tolgono a dirittura la responsabilità. In questa la presunzione è *juris tantum;* quando invece la prava intenzione è insita nel fatto, la presunzione è *juris et de jure.*

Spieghiamoci con un esempio. Uno straniero nel censurare

una legge adopera una parola, che nell'idioma italiano contiene un concetto ingiurioso. Se si adotta la massima essere ammessa la prova in contrario della non esistenza della prava intenzione, lo straniero andrà assoluto, qualora riesca a provare, che egli nè conosceva, nè poteva conoscere il vero, l'intrinseco valore della parola adoperata. Con la teoria che la *pravità* dell'intenzione è *insita* nel fatto, non potrà egli esimersi dalle conseguenze della sua azione.

Noi certamente non possiamo sottoscrivere a questa dottrina perchè — a parte le persone che di recente l'hanno adottata e con tutto il rispetto dovuto alle medesime — in sè stessa è assurda e dispotica. Assurda, perchè quando non si ha intenzione di commettere un male, non si può essere condannati pel male di cui si fu causa, come non si può condannare per omicidio, chi inavvertentemente toglie altrui la vita. Dispotica, perchè si aprirebbe un facile adito alle passioni politiche o religiose di farsi servire la giustizia come uno sfogo, sotto la comoda ed elastica frase, che la pravità dell'intenzione è insita nel fatto.

Vista la incertezza della pratica giurisprudenza, non si presenta egli opportuno di togliere di mezzo ogni questione? e questo scopo non si raggiungerebbe forse coll'introdurre negli articoli italiani, le parole *con animo deliberato*? In queste parole ci sembra compreso il vero concetto, e con l'adozione delle medesime ci pare facilitata la soluzione delle altre questioni che in questo Capo abbiamo trattate.

CAPO V.

Della Provocazione a commettere reati.

" In America, disse Emilio Ollivier nella seduta del 3 febbrajo 1868 innanzi al Corpo legislativo francese, in America la libertà della stampa non ha che due limiti: non provocazioni o calunnie, *non provocazione diretta ad un crimine o delitto* se non seguita da effetto. Al di là, completa libertà, opinione contro opinione, onda contr'onda, ne risulta l'equilibrio. „

Perchè la provocazione adunque a commettere reati avvenuta col mezzo della stampa possa essere punita, è necessario

che il reato provocato sia realmente eseguito. Ecco ciò che si vuole.

Non possiamo sottoscrivere a questo consiglio, nè lo potremmo dare ad un legislatore, nelle condizioni specialmente di non troppo sviluppata coltura e di passioni politiche, nelle quali si trova l'Italia nostra. Còmpito precipuo di un saggio legislatore è quello di cercare di prevenire un delitto, ma una volta successo ad onta delle sue cure e delle sue attenzioni, deve punirlo.

" Gli uomini politici, rispose al sig. Ollivier il sig. Nogent di Saint Laurens, trovarono sempre una relazione tra i disordini della stampa ed i disordini della piazza „ ed ha perfettamente ragione. Quale concitazione d'animi non può far nascere una pubblicazione specialmente a buon mercato, e che in conseguenza si insinua tra le masse, come i fogli volanti, i giornali! quale potenza non hanno codeste pubblicazioni di eccitare la passioni tra la rozza moltitudine! La prudenza di un legislatore non deve permettere che queste passioni irrompano e si traducano in atti, ma darà prova di retto sentire e di prudenza amministrativa se troncherà le radici del male.

Per noi quindi è urgente la necessità di punire le provocazioni a commettere un reato, quand'anche questo reato non sia seguito da effetto.

Il legislatore italiano in materia di provocazione a commettere reati v'ha provveduto con l'art. 13 dell'Editto 26 marzo 1848, così concepito:

" Chiunque con gli oggetti contemplati nell'art. 1 tanto se-
„ parati quanto uniti con cose di diversa natura, sia che si ven-
„ dano o distribuiscano, o si pongano in vendita, o si espongano
„ in luoghi o riunioni pubbliche, o si distribuiscano in modo, che
„ tenda a dar loro pubblicità, avrà provocato a commettere un
„ crimine, un delitto od una contravvenzione, sarà punito, se si
„ tratta di crimine, col carcere estensibile ad un anno e con mul-
„ ta estensibile a lire 2000, se di delitto, col carcere estensibile a
„ tre mesi e con multa estensibile a lire 500, se di contravven-
„ zione, con gli arresti, giuntavi l'ammonizione secondo i casi e
„ con multa estensibile a lire 500. „

In altro luogo parleremo delle persone specialmente respon-

sabili per questa disposizione; ora, esaminato nella sua sostanza l'articolo, spontaneo ci si presenta il dubbio, se si debba applicare unicamente al caso in cui il crimine, il delitto o la contravvenzione non abbiano avuto luogo, oppure anche quando sì l'uno che gli altri sieno successi.

I termini generali, nei quali esso è concepito, autorizzerebbero una interpretazione nel senso che il solo fatto della provocazione dovrebbe essere punito, fosse o non fosse avvenuto il reato provocato.

E questa interpretazione è stata data dalla Corte di Cassazione in Torino, la quale dichiarò " che di regola la provocazione od istigazione ad un reato non diventa punibile, se non quando il reato è commesso o tentato. Ma le provocazioni col mezzo della stampa, specialmente se relative ad un crimine contro la sicurezza dello Stato, sono punibili e punite, anche non seguite da effetto (1). "

La provocazione speciale a reati contro la sicurezza dello Stato e di cui parla la decisione, è prevista dall'art. 14 dell'Editto e si punisce col carcere per anni due e con multa di lire 4000.

La opinione che in proposito abbiamo esternata è pienamente conforme a questa tesi, ma ci si presenta un nuovo dubbio.

Ma se la provocazione deve essere punita anche se il reato non ebbe effetto, tale provocazione costituisce essa un reato di stampa?

La stessa sentenza scioglie il dubbio, soggiungendo che se non è seguito l'effetto, le provocazioni " costituiscono allora non una complicità, ma uno speciale reato, un reato di stampa. Se poi l'effetto seguì, l'istigatore, il provocatore diviene un vero complice. "

Questa teoria è in perfetto accordo col concetto della legislazione francese. L'art. 1 infatti della legge del 17 maggio 1819 dichiara: " che sarà reputato complice e punito come tale chiunque avrà provocato l'autore o gli autori di un' azione qualificata crimine o delitto " ed all'art. 2 contempla coloro che si fanno provocatori di simili atti, senza che la provocazione sia seguita

(1) Bettini, *Giurispr. Prat. Sentenza 5 Luglio 1858, Savio ed altri, Vol. X, 1. 904.*

da effetto. All' art. 7 poi dispone che nulla è derogato alle leggi che puniscono la provocazione e la complicità risultanti da tutti gli atti diversi dai fatti di pubblicazione in essa legge contemplati.

La suprema Corte Piemontese avrebbe in questo modo tolta quell'incertezza a cui darebbero luogo i termini generali della disposizione dell'articolo dell' Editto. Se non che siamo d'avviso, che ad onta della generalità della dizione non avrebbe potuto essere presa una decisione diversa.

Infatti l'art. 103 n. 1 del Cod. Penale, che in massima corrisponde ai principii della scienza sulla complicità ed a quelli che si contenevano nel Codice Penale, che vigeva quando fu dato il responso della Corte Suprema, annovera tra i complici anche coloro " che istigheranno o daranno le istruzioni o le direzioni per commettere un reato. „ Fra i mezzi potentissimi che si possono adoperare per istigare a commettere un reato, havvi non ultimo certo e forse primo, la stampa. Se il pubblico accusatore all' evenienza di un dato fatto punibile, potesse comprovare che questo fatto avvenne per opera istancabilmente ripetuta di una pubblicazione, non si saprebbe comprendere perchè l'autore di questa pubblicazione non dovesse essere trattato alla stregua degli altri complici e soggiacere alle medesime conseguenze, dacchè nella legge sulla stampa " non si contiene alcuna disposizione che deroghi alle leggi generali sancite dal Codice Comune, intorno ai coautori, agenti principali o complici, come già è stato adottato dalla Corte regolatrice anzidetta „ (1).

Che la debba essere così, è opinione eziandio degli autori.

" Se la pubblicazione, dice Chassan (2), fu il veicolo del crimine, se vi ha spinto l'autore, se lo ha provocato, l' autore della pubblicazione è responsabile, è legato al crimine stesso, indivisibile dalla provocazione ed è punito come lo sarebbe il complice.

Se si accettasse la teoria che tale provocatore dovesse essere punito a termini della legge sulla stampa, ci troveremmo di fronte alla assurda conseguenza, che egli sarebbe sottoposto ad un migliore trattamento di colui che adoperasse la parola, per istigare altrui a commettere lo stesso reato.

Forse si potrebbe opporre che l' azione della parola è assai

(1) Bettini, *op. cit. Sent.* 17 *Luglio* 1857, Vol. IX, 1, 757.

(2) *Op. cit.*, Vol. I, pag. 335.

più efficace di quella della stampa, e che eccita più le passioni la viva voce di un oratore, che le elucubrazioni stampate del suo ingegno, per cui è naturale che una provocazione avvenuta col mezzo della stampa, sia punita con minore severità, di quella che ebbe luogo in altra guisa.

Noi rispondiamo che l'azione della parola è diversa da quella della stampa a seconda delle persone a cui si parla o per cui si stampa. Sonovi taluni, i quali alla improvvisazione di un eloquente oratore, nel mentre ne apprezzano la mente e l'ingegno, pure non si scuotono; ma si commuovono invece alle pubblicazioni dello stesso, perchè le risguardano come il risultato di studj severi e di maturi propositi. Sonvi invece degli altri, i quali o non leggono la pubblicazione o non la comprendono; e si eccitano, si agitano, si commuovono alle rotonde frasi, che facili scaturiscono dalle di lui labbra oratorie.

Stabilito il principio che la provocazione seguita da effetto è una complicità a mente della legge comune, dobbiamo però far osservare che pure tra le due complicità esiste una qualche differenza, la quale però non apparisce manifesta dai termini generali, nei quali è dettata la disposizione francese.

Le due complicità sono identiche nelle conseguenze, ma diverse nella loro natura. Perchè sussista la provocazione giusta le leggi ordinarie è necessario che il colpevole conosca lo scopo criminoso del fatto da esso istigato: quando invece la provocazione avvenne col mezzo della stampa non si richiede che l'autore della pubblicazione avesse l'idea che il crimine o delitto da esso provocato, dovesse o no essere coronato da effetto: poteva unicamente essersi prefisso lo scopo di eccitare le passioni. Anzi potrebbe darsi che neppure avesse l'intenzione che ne susseguisse l'effetto, che poi ebbe luogo; ma anche in questo caso dovrebbe incorrere nelle conseguenze, sebbene da esso non prevenute, che furono occasionate dall'opera sua.

" Una volta fosse dimostrato che la pubblicazione quantunque fatta soltanto allo scopo criminoso di sconvolgere le passioni, nullameno fosse stata il veicolo del crimine o del delitto, dovrebbe l'autore o la persona responsabile per la pubblicazione medesima, essere punito come complice „ (1).

(1) Chassan, *Op. cit.* Vol. 1, pag. 335.

Digitized by Google

Ecco la somma differenza che deve passare tra l'una provocazione e l'altra: la complicità della legge comune, è una complicità reale, effettiva, perchè l'autore della provocazione ebbe intenzione che si commettesse, come fu commesso, il fatto da lui provocato. La provocazione invece mediante la stampa, è una complicità di diritto, una complicità eccezionale e fittizia, perchè l'effetto che seguì la provocazione, poteva non esistere nella mente dello scrittore.

Che se voi equiparate — si potrebbe soggiungere — codesta provocazione alla complicità della legge comune e la punite come tale, per qual ragione non la comprendete in questa legge comune, invece che farla oggetto di una legge speciale? Rispondiamo: che siccome la complicità di cui ora ci occupiamo veste differenti caratteri dalla complicità ordinaria e viene commessa con mezzi contemplati da una legge speciale, ci pare, che trovar debba meglio il suo posto in quest'ultima, anzichè nella legge comune.

I termini troppo generali, nei quali è dettato l'articolo francese fecero sollevare un'altra questione, cioè se quando l'autore di una provocazione ebbe la speranza *determinata* e lo scopo *espresso* di ottenere la realizzazione del reato da esso provocato, dovesse il processo aver luogo con le norme della legge sulla stampa o con quelle delle leggi comuni. Tale questione ha la sua pratica importanza, perchè se si applicano le leggi comuni, essendo la complicità, *reale* e non *fittizia*, devono essere posti fuori di causa coloro, i quali dal legislatore si *fingono* autori della pubblicazione talvolta senz'esserlo, come il gerente, lo stampatore, il redattore responsabile, e fa d'uopo correre sulle traccie dell'autore *vero* ed effettivo.

Chassan accenna a questo proposito il fatto del giornale " *la Tribuna* " che nell'aprile del 1834 aveva provocato al complotto ed all'attentato avvenuto nel mese stesso. La Camera dei Pari pose fuori di causa il gerente e lo stampatore, dichiarò certo Marrast, ch'era l'autore dell'articolo, come complice dell'attentato, lo mise in accusa e lo condannò come tale (1).

Simile questione può sorgere anche con la legge italiana.

(1) *Op. cit.*, Vol. 1, pag. 337.

Digitized by Google

Suppongasi che lo stampato, il quale provochi ad un qualsiasi reato sia un giornale. L'art. 47 dell'Editto, facendo pei giornali una eccezione assai liberale dalle altre pubblicazioni, chiama responsabili gli autori degli articoli, unicamente quando " *avranno sottoscritti* „ gli articoli stessi, mentre per le pubblicazioni ordinarie (art. 4) basta, perchè vi sia azione contro di loro, che sieno anche " *altrimenti conosciuti.* „

Se la provocazione seguita da effetto viene regolata dalle leggi sulla stampa, e l'autore dell'articolo *incriminato* non sia sottoscritto, non può intentarsi l'azione penale contro di lui: se invece tale provocazione viene regolata dalle leggi ordinarie, si pone fuori di causa il gerente, ogni qual volta sia dimostrato ch'egli non aveva alcuna conoscenza dell'articolo stesso e l'istruzione deve unicamente dirigere i suoi sforzi al rinvenimento del *vero* autore, perchè non si è più nel campo della *finzione legale*, ma della *verità* reale.

E se il reato a cui fu diretta la provocazione rimase nei limiti del tentativo o del reato frustrato, si potrà applicare la stessa norma, dovrà cioè la provocazione essere risguardata come complicità ordinaria?

Nel linguaggio della scienza, quando vi sia stato un principio di esecuzione, un fatto, il quale se è consumato sarebbe punibile, non cessa dall'esserlo, sempre che prima della sua consumazione, l'autore del medesimo non abbia desistito per *volontà* propria, ma vi sia stato spinto da cause indipendenti dalla medesima. In questo caso col tentativo o col delitto frustrato, essendosi violato un dovere *esigibile* e *leso un diritto* in pregiudizio della Società, sì l'uno che l'altro vengono equiparati al reato consumato, e solo ne è diversa la sanzione, a misura che sieno stati più o meno prossimi alla consumazione. Quando la legge parla di reato consumato, ammette la possibilità del tentativo o del reato mancato, allorchè il fatto per l'indole sua non escluda la possibilità di un tentativo; quindi, sebbene sia concepita in termini generali, devesi ritenere che abbia voluto comprendere anche queste due fasi che precedono la perpetrazione effettiva dell'azione dichiarata punibile.

Mediante uno stampato si eccita, si istiga, si provoca all'omicidio di certe determinate persone. L'autorità, resa attenta da

Digitized by Google

tale pubblicazione, mette in opera ogni mezzo, che stà in suo potere, per impedire l'orribile misfatto, e quando taluni, che si lasciarono sedurre dalla provocazione, stanno per mettere le mani, armate d'un ferro, sulle vittime designate, essa si impossessa delle medesime. Qui abbiamo qualche cosa di più di una istigazione non seguita da effetto, e qualche cosa di meno dell'a consumazione: nel linguaggio legale, abbiamo un vero tentativo. Dovrà l'autore di questa provocazione essere processato per delitto di stampa? O non sarebbe più logico, che dovesse subire le conseguenze di una complicità in tentativo di omicidio o di assassinio?

L'idea poi di qualificare la provocazione seguita da effetto, una complicità, parte dal concetto non esservi complicità ove non siavi delitto; e l'altra di risguardare la istigazione non seguita da effetto come un vero e proprio delitto di stampa, deriva dalla necessità, come abbiamo accennato in principio del presente capo, in cui si trova un legislatore di cercare di prevenire un delitto.

Che non si debba parlare di complicità, senza la esecuzione di un fatto punibile, è implicito nel concetto generale della complicità. " Sono complici, dice Pellegrino Rossi, tutti coloro i quali hanno partecipato al reato, senza prendervi per altro quella parte diretta che denota i correi (1). „ Bisogna quindi che un fatto abbia avuto luogo, che quel fatto a cui il complice ha partecipato non solo sia successo, ma costituisca un fatto preveduto dalle leggi penali.

Conchiudiamo adunque:

Che la provocazione ad un reato, seguita da effetto costituisce una complicità a mente delle leggi generali; che questa provocazione come complicità non può essere regolata dalle leggi speciali sulla stampa, ma dal diritto comune, sebbene debba essere in quelle compresa; che è applicabile il diritto comune anche quando il fatto sia rimasto nei limiti del tentativo o del delitto mancato, (semprechè queste due fasi sieno ammesse dall'indole e dalla natura del fatto) e qualunque sia lo scopo che si fosse prefisso, e quand'anche avesse avuto in mira che il reato

(1) *Trattato di diritto penale*, traduzione di Enrico Pessina, Torino 1839, pag. 384.

provocato non succedesse; che finalmente *vero* delitto di stampa e regolato dalle leggi relative non è che la provocazione non seguita da effetto.

Fatto adunque tesoro delle decisioni della Corte regolatrice subalpina, conformi ai dettati della scienza e delle norme stabilite dalla legge francese, siamo indotti a proporre una modificazione alla disposizione italiana, inserendo nella medesima codesti principii.

Il nostro articolo sarebbe il seguente:

" Chiunque con uno dei mezzi indicati all'articolo 1 *e per qualsiasi scopo* avrà provocato a commettere un crimine, un delitto od una contravvenzione sarà reputato complice degli stessi e punito come tale, *secondo le norme stabilite dal Codice Penale e dal Codice di Procedura-Penale, sempre che vi sia stato almeno un principio di esecuzione.*

„ Che se non vi fu un principio di esecuzione il provocatore sarà punito come segue: se si tratta di crimine, col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 3000; se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500, e se di contravvenzione con gli arresti e con multa estensibile a lire 100. „

Lascieremmo poi in disparte ciò che si riferisce alle persone responsabili, parendoci che meglio trovar possano il loro posto, nel capo dedicato esclusivamente alle medesime. Partendo dagli stessi principii, modificheremmo eziandio l'articolo 14 che si riferisce alle provocazioni relative a reati contro la persona del Re e le reali persone che compongono la famiglia regnante e lo sostituiremmo col seguente:

" La provocazione però a commettere uno dei crimini di cui gli art. 153, 154 del vigente Codice Penale sarà punita col carcere per anni due e con multa di lire 4000, *salve le disposizioni dell' articolo antecedente.* „

Quest'aggiunta è pur necessaria, sebbene il tentativo sia quello che costituisce il reato, contemplato nei detti articoli, poichè, quando si tratta di un tentativo equiparato per legge ad un fatto consumato, quegli atti preparatorii che sfuggirebbero ad una sanzione penale negli altri reati, costituiscono in questo un principio di esecuzione.

Col seguente articolo poi crediamo di togliere ogni questione se o meno debbano ritenersi sussistenti le disposizioni della legge comune relative alla complicità o correità.

" Nulla è innovato quanto alle leggi che puniscono la provocazione, la complicità e la correità risultanti da atti diversi da quelli che la presente legge prevede. „

Quest'articolo dovrebbe trovare il suo posto nel capo relativo alle disposizioni finali.

In siffatta guisa noi crediamo di soddisfare ai principii della scienza ed alle massime sancite dalla pratica giurisprudenza.

CAPO VI.

Offese pubbliche contro la Persona del Re.

In un Governo monarchico rappresentativo, il Re è il capo del potere esecutivo: la sua persona è sacra ed inviolabile: egli è irresponsabile: di ogni atto rispondono i ministri, che sono responsabili verso la nazione. Tutti i legislatori hanno riconosciuto che l'Autorità regale, come quella che è la sintesi del Governo, doveva essere circondata del rispetto dei governati, e che il mezzo più certo, se non per ispirarlo, almeno per impedire le manifestazioni di un sentimento contrario, fu di colpire di pene severe coloro, che a questo rispetto venissero meno.

Tuttavia per una di quelle contraddizioni, di cui offrono troppi esempii le leggi romane, mentre che la legge 3 del Cod. — *de crimine sacrilegii* — punisce come sacrilego colui che critica la scelta del principe, la legge: *si quis imperatori maledixerit*, nello stesso Codice compresa, copre di una intera indulgenza colui, che a parole oltraggia il Sovrano.

Quoniam si is ex levitate processerit, contemnendum est: si ex insania, miseratione dignissimum: si ab injuria, remittendum. (L. 1.) Però nel mentre si è trovato il bisogno per il prestigio che deve circondare il Capo dello Stato di irrogare una pena a colui che lo offende, questa è più o meno severa a seconda del grado di civiltà delle nazioni, il cui capo si vuole far rispettare ed a seconda dei tempi o delle condizioni politiche in cui versava lo Stato, in cui le leggi stesse venivano applicate.

Secondo una legge chinese, per esempio, riportata da Dalloz, chiunque manca di rispetto all'Imperatore è punito colla morte, e siccome questa legge non definisce in che cosa consista la mancanza di rispetto, nulla è più facile d'applicare a chi si sia una tal pena.

Montesquieu anzi racconta che essendo stata commessa una leggera inesattezza nella Gazzetta della Corte, si giudicò che mentire in un giornale della Corte, era un offendere la Corte, ed i redattori furono condannati a morte (1).

Uno statuto del 36.° anno di Giorgio III d'Inghilterra punisce con l'ammenda ed il carcere l'eccitamento all'odio od al disprezzo della persona del Re ed in caso di recidiva con la deportazione per anni sette.

Anche il legislatore austriaco è assai rigoroso. Infatti il § 63 del Codice Penale a chi *lede la riverenza* dovuta all'Imperatore commina il duro carcere da uno a cinque anni. Notisi che il duro carcere della legislazione austriaca corrisponde alla pena dei lavori forzati secondo il Codice italiano. Pel § 33 — come si è dimostrato più sopra — della legge sulla stampa 27 maggio 1852 viene applicato ogni qual volta siavi pravità di intenzione.

Secondo l'antica legislazione francese, gli attentati contro la persona del Re erano considerati come sacrilegii, e codesti attentati potevano aver luogo con azioni, scritti ed anche disegni (2). Dopo la rivoluzione del 1789 la sovranità veniva attaccata da ogni parte: invano ella cercava appoggiarsi al potere legislativo, che non era in alcun modo in grado di proteggerla, mentre invece, dominato sempre più dalle idee novatrici tendeva a trasformarsi e seguendo la irresistibile necessità dei tempi e la influenza delle passioni, passò alla repubblica e poi, armata la mano contro Luigi Capeto, si fece regicida.

Il Governo imperiale, surto dal suffragio universale, volle con la mitezza conservarsi l'aura favorevole che spirava a lui d'intorno: ma caduto l'Imperatore e tornata in Francia la sovranità regale con gli allori non invidiabili di Waterloo, il linguaggio della stampa franco, ma per essa minaccioso, e le mani-

(1) *Esprit des Lois, liv.* 12 *chap.* 7.

(2) Domat, *Lois civ.* part. 2, pag. 204.

festazioni dei partiti, l'obbligarono a cercare in nuove leggi quell'appoggio che non le offriva la legislazione in vigore.

Per soddisfare a questa necessità, non solamente politica, ma sociale, la legge del 9 novembre 1815 all'art. 5 colpì ogni stampato, che tentasse di indebolire *con calunnie ed ingiurie* il rispetto dovuto alla persona od all'autorità del Re od alle persone dei membri della sua famiglia, con la pena al *minimum* di 50 franchi ed al *maximum* di 20 mila: vi si poteva altresì aggiungere l'interdizione dei diritti civili per cinque anni al meno e dieci al più ed i condannati, dopo di avere scontata la pena, restavano sotto la sorveglianza dell'alta polizia per un tempo non eccedente i cinque anni.

Ma per la severità della pena ed il modo in cui era espressa la legge, l'esperienza rivelò ben tosto l'insufficienza di questa. Un gran numero d'atti ed una grande quantità di espressioni, che se avevano un senso meno preciso, avevano una uguale gravità, venivano messe al sicuro dalle parole adoperate di *calunnie* ed *ingiurie*. La legge del 17 maggio 1819 vi provvide e fece cessare ogni equivoco, sostituendovi la parola *offesa* e riducendo la pena ad un grado più mite.

L'art. 2 della legge del 1835 le fece subire gravissime modificazioni. Questo articolo infatti disponeva che quando l'offesa avesse lo scopo di eccitare l'odio ed il disprezzo della persona del Re o della sua Autorità costituzionale, era un attentato alla sicurezza dello Stato ed il colpevole poteva essere giudicato dalla Corte dei Pari e condannato alla detenzione ed all'ammenda da 10 mila a 50 mila franchi.

Riferiva su questa legge il sig. Sauzet, il quale per giustificare tale enormezza, diceva nel suo rapporto alla Camera dei Deputati: " . . . diversamente le condanne non sono che meschine vessazioni ed inutili vendette " (1). L'esperienza, anche allora come sempre, insegnò che quando la pena è troppo severa, assicura l'impunità dei colpevoli specialmente allorchè il fatto sia sottoposto all'apprezziazione del giurì, al quale nullostante la vigilanza delle Corti d'Assise, si trova sempre il modo su questo proposito di far sapere ciò che deve ignorare od almeno non si tralascia al-

(1) Dalloz, *Voix c.*, N. 634.

Digitized by Google

cun mezzo per richiamargli alla memoria, quello che deve dimenticare (1).

La costituzione repubblicana del 1848 fece sparire ogni disposizione legislativa destinata a proteggere la monarchia, ma quel governo si trovò esso pure obbligato a difendersi dagli attacchi che per dovunque gli venivano diretti, e creò le leggi dell'11 agosto 1848 e 27 luglio 1849, le quali a lor volta furono abrogate, per ciò che si riferiva al principio repubblicano, dal Senatus Consulto del 7 novembre 1852, che ristabilì il governo imperiale.

Siccome poi le leggi abrogate non possono rivivere che con la volontà formale dei poteri costituiti, ed in Francia, ove il governo è personale, con la volontà espressa dell'Imperatore, non eravi più un testo, che potesse essere specialmente applicato a simili offese. Vi provvide la legge del 10 Giugno 1853, modificando gli articoli corrispondenti del Codice penale. Ne fu relatore il sig. de La Guéronnière, il quale per provare la necessità di simili disposizioni, si espresse nei termini seguenti, che meritano di essere ricordati (2): " Lungo tempo prima di rovesciare i troni, havvi chi si applica a disgradarli. L'offesa non sarà mai un' arma di discussione: la verità e la luce non vengono dalla ingiuria e dalla calunnia. Il rispetto verso l'autorità e verso coloro che la personificano, sopratutto nel più alto grado della gerarchia politica, è uno dei bisogni più imperiosi del nostro tempo e di tutti i tempi. Qualunque disposizione che la guarentisca, sarà di profitto non solo alla società, ma alla libertà medesima. Insegnare ad un gran popolo a rispettarsi nei poteri che lo dirigono e nelle dinastie che regnano sopra di lui, è insegnargli le virtù dei popoli liberi. „

Codeste offese sono pure contemplate dall'art. 3 della legge 20 luglio 1831 che vige nel Belgio; dal n. 7 dell'art. 2 della legislazione brasiliana 20 settembre 1830 e dall'art. 13 della legislazione Portoghese.

Noi vorremmo che anche in Italia si potesse seguire l'esempio dei nostri padri nel diritto: vorremmo anche noi poter disprez-

(1) Dalloz, *Voix c.*, N. 634.
(2) id. id.

zare chi offende per leggerezza il capo dello Stato; compassionare chi lo offende per insania ed assolvere chi l'oltraggia per malizia, ma, pur troppo! non crediamo che l'indole dei tempi ed i mezzi potenti di pubblicità, che sonovi oggidì ed a disposizione di tutti, consiglino questa soverchia mitezza.

La Maestà Sovrana può essere offesa o con una irriverenza alla sua persona; o con un attacco contro la inviolabilità della medesima; o col far risalire sino ad Essa il biasimo o la responsabilità degli atti del suo governo; o coll'impugnare formalmente la di Lei autorità costituzionale o l'ordine di successione al trono o nelle persone della famiglia del Principe.

Questi sono appunto i delitti che riflettono la sacra Persona del Re, e che sono contemplati dal legislatore italiano.

Parleremo prima della offesa alla Persona del Re. Le offese possono essere di due specie, *grari* e *leggere*. Vuolsi da taluno ritenere *grari* quelle espressioni ingiuriose che hanno lo scopo di eccitare all'odio od al disprezzo contro la Persona del Re e della sua autorità costituzionale: *leggere* tutte le altre. Dissimo che le prime erano in Francia contemplate dall'art. 2 della legge del 1835 ed appunto come attentati alla sicurezza interna dello Stato, era facoltizzata la Corte dei Pari a giudicarle. Questa disposizione così importante fu presa dopo l'esecrabile attentato del 28 luglio 1835.

Ci pare però che una tale distinzione pecchi di soverchia sottigliezza, perchè ogni espressione ingiuriosa in sè stessa, quando per parte dell'agente siavi la perversità della intenzione, eccita o all'odio od al disprezzo verso la persona reale e verso la sua autorità costituzionale, a seconda del significato o volgare, o logico, o grammaticale della espressione medesima. Infatti allorchè si scaglia alla Sacra Persona del Re un' ingiuria, gli si attribuisce un vizio determinato: nell'attribuirgli *dolosamente* un tal vizio, lo si degrada nella estimazione altrui, si fa discutere la sua augusta personalità, che è *indiscutibile*. Quando col proprio operato si dà luogo a questa degradazione, a questa disistima, a questa discussione, si può conchiudere che l'eccitamento al disprezzo della di Lui Persona e della di Lui autorità costituzionale, sia *implicito* nella espressione medesima.

Anche lo Statuto inglese da noi superiormente accennato,

ammette la distinzione di Francia: la nostra legge la respinge, e con essa la massima parte delle legislazioni liberali di Europa.

Coloro che favoriscono la distinzione osservano: non essere vero che ogni offesa al Re abbia lo scopo di eccitare all'odio ed al disprezzo nel senso delle leggi inglese e francese, perchè può essere dettato da un sentimento che non abbia nè questa gravità, nè questa importanza: può essere una semplice *irriverenza*, una *derisione* colpevole senza alcuna *gravità politica*, e che non richiede quindi nè pene severe, nè giurisdizione elevata.

Noi facciamo un dilemma: o l'espressione ingiuriosa è stata stampata *con intenzione perversa*, sia pure questa espressione *irriverente*, *derisoria*, senza alcuna *gravità politica* ed allora l'agente, di necessità doveva essersi prefisso un eccitamento al disprezzo della di Lui persona od autorità costituzionale, altrimenti sarebbe un pazzo, un mentecatto e sfuggirebbe ad ogni sanzione: od è stata stampata, *senza questa intenzione*, ed allora non è responsabile.

Quando noi attribuiamo ad una persona un vizio determinato, perchè tale appunto è l'ingiuria, e lo facciamo con *vero* animo di ingiuriare, qual è la nostra intenzione? di provocare il di lui risentimento non solo, ma eziandio di degradarlo innanzi a coloro, che hanno ascoltata l'ingiuria. Se un'ingiuria è scagliata, come si suol dire, a quattr'occhi, colui che la riceve, può farsi anche superiore a seconda dell'indole e della tempra propria: ma se si scaglia in luogo pubblico ed alla presenza di più persone, ne è più probabile e più naturale la reazione. E perchè? perchè colui contro del quale è diretta, vuole spurgarsi davanti gli ascoltatori e togliere quel disprezzo, che poteva essere con l'ingiuria stessa eccitato. Se la ingiuria la facciamo senza che siavi alcuno presente, allora, ma allora soltanto, avremo l'intenzione di provocare unicamente il risentimento dell'ingiuriato; ma quando l'ingiuria è *pubblica* non possiamo avere che l'intenzione di eccitare l'odio ed il disprezzo contro la persona, alla quale è diretta, tanto è vero che perchè l'ingiuria sia più grave si cerca lo scandalo, si cerca la *pubblicità*.

L'elemento della *pubblicità* è inerente all'idea della stampa e da questa indivisibile; dunque chi, mediante stampato, ingiuria

taluno, se lo fa *con prava intenzione*, non può essersi prefisso altro scopo, che quello di eccitare un disprezzo contro di lui.

Del resto la distinzione francese fu abbandonata da leggi successive emanate nel 1848-49: noi dal canto nostro facciamo plauso al patrio legislatore che seppe seguire l'esempio offertogli da altri non meno di lui liberali.

Prima d'occuparci della dizione adoperata dall'Editto italiano, osserviamo come si esprima qualche altro legislatore.

Il Belga così dispone: " chiunque avrà maliziosamente e pubblicamente *ingiuriata* e *calunniata* la Persona del Re: „ il portoghese usa le espressioni: *ogni offesa od ingiuria.*

Vedemmo più sopra come le parole *ingiuria* e *calunnia*, mettessero in Francia al sicuro da ogni repressione un gran numero di atti o di espressioni, che per avere un senso meno preciso, non cessavano però dall'essere assai gravi, per cui ad esse con la legge del 17 maggio 1819 fu sostituita la parola generica *offesa*. Nel progetto primitivo di questa Legge non esisteva la parola *offesa,* ma invece vi erano le altre: *imputazioni, allegazioni offensive, ingiurie* verso la Persona del Re, ma furono soppresse come esprimenti un'idea falsa. Il sig. De Broglie era relatore alla Camera dei Pari e nella sua relazione così si espresse:

" Si pensò esservi degli esseri individuali o collettivi, posti così alto nel rispetto degli uomini, che la parola, per quanto sia avvelenata, benchè lanciata contr'essi non può colpirli; havvi un delitto, ma non un danno: havvi un colpevole ma non può esservi una vittima. Ecco un delitto particolare che la parola *offesa*, caratterizza in un modo perfetto. „

Il Sig. Chassan, riportando queste parole (1) esterna l'opinione, che la parola *offesa*, di cui si serve la legge, non sia ciò che è qualificato *oltraggio, diffamazione*, *ingiuria* nei loro rapporti con altri privati, ma invece sia costituita da semplici mancanze, prodotte da una sconvenienza di linguaggio e da un traviamento di immaginazione, che non hanno un'importanza politica, sopratutto se non sono frequentemente rinnovate. " Ciò che infatti, egli dice, non sarebbe nè un'ingiuria, nè un oltraggio, nè una diffamazione per semplici particolari o pubblici

(1) *Op. cit.*, Vol. I. pag. 207.

funzionarii, può costituire un'offesa per questi Augusti personaggi. „

Il sig. Carnot (1) mette tutte in un fascio le parole *oltraggio*, *diffamazione* ed *ingiuria* e tutte comprende nella parola *offesa*. Ma per ciò che concerne il Re ci pare che non abbia bene apprezzata la parola *offesa*.

Quando in Francia si discusse la legge del 27 luglio 1849 i signori Denayrousse e Charamaule, quando si venne alle offese verso il Presidente della Repubblica, proposero di sostituire alla parola *offese* le altre: *ingiurie* e *diffamazioni*. Il motivo di questa modificazione era, che la parola *offesa* non fu in passato applicata, che ai poteri irresponsabili. Quest'emendamento fu combattuto dal relatore sig. Combarel di Leyval e dal guardasigilli, che si fondarono su ciò, che la parola *offesa* non implicava in alcuna maniera l'irresponsabilità, ma aveva per oggetto di comprendere le *insinuazioni* e gli *attacchi*, che non sono nè *ingiurie*, nè *diffamazioni*, e che sebbene vestite in una forma più gentile, conducono alla disistima del potere che ne è l'oggetto (2).

Anche il legislatore italiano adopera la parola *offesa*, così disponendo all'art. 19 dell'Editto (3).

Noi conveniamo perfettamente col sig. De Broglie, che certe frasi per quanto sieno avvelenate, non possano giungere a ferire una persona, che come il Re, sia posta nel più elevato gradino della scala sociale, e col sig. Chassan, che si debbano colpire le semplici mancanze provenienti da uno sconvenevole linguaggio, quando si tratta della persona del Re, ma non crediamo, che nella parola *offesa*, secondo il significato italiano, si racchiudano tali concetti, " perchè vi sono delle *offese* che non possono *offen-*

(1) *Comment. du Code Penal*, t. I, pag. 251.

(2) *Seduta del 25 luglio 1849.*

(3) *Esso è così concepito : « Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell' art. 1 si sarà reso colpevole di offeso verso la Sacro Persona del Re o Reale famiglia o Principi del sangue, sarà punito col carcere estensibile a due anni e con multa non minore di Lire 1000 e non maggiore di Lire 3000, avuto riguardo alla Persona contro cui è diretta l' offesa, alle circostanze di tempo e di luogo ed alle qualità e grovezza del reato. »*

dere, anzi che *onorano* » (1). Per parte nostra desideriamo che sia adoperata una espressione, la quale nel patrio linguaggio contenga le anzidette idee. Osserviamo anzitutto, che lungi dal confondere illogicamente le parole *offese, oltraggio, ingiuria,* come fa l'Editto senza riguardo a persone od a cose, ci sembra necessario segnare una gran linea di demarcazione a seconda della posizione e della importanza sociale delle persone contro le quali le espressioni sono dirette. Si può trattare alla stessa stregua le espressioni ingiuriose dirette contro il Capo del potere esecutivo, la famiglia reale, la Religione, il Senato, gli ambasciatori, i pubblici funzionari e gli altri privati? Una frase avvelenata, per servirci del linguaggio figurato del sig. di Broglie, non può giungere sino al Re, ma può colpire la famiglia reale; quella che non colpisce la famiglia reale può ferire gli ambasciatori e così via. Noi partiremmo dal principio, che quanto più in grado elevato è posta la persona, contro cui si dirige l'espressione e tanto meno importante in sè stessa debba essere l'espressione, perchè sia assoggettata ad una sanzione penale, ossia, in altre parole, la gravità dell'offesa deve essere in ragione *inversa* della condizione sociale della persona contro cui è diretta. Questa distinzione potrebbe a taluno sembrare troppo metafisica ed in pratica inattuabile, perchè difficilmente si potrebbe stabilire il limite della forza di un'espressione a preferenza di un'altra. Il concetto — lo ripetiamo — ci pare troppo giusto perchè non debba figurare in una riforma: quanto alla difficoltà che potrebbe trovare nella pratica applicazione, siccome la sarebbe sempre una questione di fatto, la relativa apprezziazione spetterebbe a coloro che sarebbero chiamati a giudicare il fatto stesso: sono essi che dovranno stabilire positivamente, al verificarsi d'ogni singolo caso, questa linea di demarcazione: il legislatore avrà adempiuto al compito suo quando l'avrà accennata con termini generali, facendo omaggio ad un pincipio *vero, conveniente* e voluto dalle *necessarie* differenze sociali. Egli è per questo che noi richiederemmo che l'espressione scagliata contro il capo del potere esecutivo avesse un significato poco ingiurioso; maggiore

(1) Tommaseo, *Dizionario dei Sinonimi della Lingua Italiana* N. 1899. Firenze, Viesseux an. 1838.

Digitized by Google

per la famiglia reale o pel Senato; ancor più grave per gli ambasciatori. Quanto ai privati, nel capo ad essi relativo esterneremo il nostro modo di vedere.

La nostra lingua è assai ricca e può somministrarci una forma di dire, una parola, che sia più propria certamente di quella sino ad ora adoperata.

La gradazione di quelle espressioni, che nel linguaggio comune possono offendere è assai estesa, perchè si può offendere mediante contumelie, insulti, affronti, impertinenze, inconvenienze, insolenze, onte, villanie, invettive, torti; espressioni codeste che contengono un concetto diverso. Noi certamente non ci faremo a dare il significato di ciascuna di esse, tale non essendo il còmpito nostro e d'altronde potendo il lettore trovarlo nell'Opera del Tommaseo da noi citata (1), ma ci limiteremo a dire che in questa vastissima classificazione, quella che racchiude un concetto meno offensivo, è la parola *insolenza*.

Questa parola vorremmo che fosse adottata trattandosi di espressioni *offensive* contro la Sacra Persona del Re, perchè più corrispondente ai concetti, che abbiamo superiormente svolti. In pari tempo faremmo nostra la dizione del § 63 del Codice Austriaco, *ledere* cioè la *riverenza*, perchè una tale dizione ci sembra più corrispondente al significato italiano della parola *insolenza*.

Nel capo che segue tratteremo degli altri reati, che si commettono contro l'Augusta Persona del Re.

CAPO VII.

Ancora sullo stesso argomento.

Altro fatto, mediante il quale si porta offesa (2) al capo del potere esecutivo, è l'attacco contro la inviolabilità della di lui persona.

Uno degli elementi essenziali alla costituzione di una mo-

(1) *Op. cit.*, N. 1899, 1900, 2105.

(2) Qui, ed altrove, adoperiamo la parola *offesa* nel significato che comunemente le viene attribuito.

narchia temperata, è senza dubbio la inviolabilità della persona regale, massima differenza codesta tra una tale forma di governo e la repubblica, nella quale il Capo, accusato dai rappresentanti della nazione, risponde alla nazione medesima delle infrazioni delle leggi fondamentali dello Stato, per avventura da esso commesse. Questo principio della inviolabilità è *assoluto* e *senza condizione*: è un dogma: bisogna accettarlo o ribellarsi: o con esso o contro di esso.

La legge belga punisce un simile fatto con la prigionia da sei mesi a tre anni, e la portoghese con l' ammenda da 5 a 2000 franchi ed inoltre, nei casi più gravi, con la prigionia da 40 giorni ad otto mesi.

In Francia, pare che i principii del diritto pubblico interno ivi esistente sieno stati modificati dalla costituzione del 1852. Tale almeno è l' opinione del Dalloz (1). Secondo quest' autore le Carte del 1814 e del 1830 volevano che la persona del Re, fosse *inviolabile* e *sacra* cioè irresponsabile. Nel preambolo della costituzione del 1852, si legge al contrario ciò che segue: " In questo paese di centralizzazione, l' opinione pubblica ha fatto sempre risalire al capo dello Stato tanto il bene che il male. Per cui scrivere in cima ad una Carta, che questo capo è irresponsabile, è mentire al sentimento pubblico, è volere stabilire una finzione, che svanì tre volte in mezzo al rombo delle rivoluzioni. „

Coerente a questo motivo, l'art. 5 della Costituzione del 1852 dichiara formalmente: " Il Presidente della Repubblica è responsabile davanti al popolo francese, a cui ha sempre diritto di fare appello. „

Per vero dire, continua Dalloz, il senatus consulto del 10 novembre 1852 ha ristabilita l'autorità imperiale, ma quest'atto mantiene la costituzione del 14 gennaio 1852, in tutto ciò che non è contrario alle modificazioni che vi introduce. Ora riportandosi al preambolo della costituzione, non appare che il senatus consulto, che la seguì, le sia su questo punto contrario. Sembra adunque che non possa sorgere alcun dubbio, che non si attenti ai diritti del sovrano quando lo si presenta come responsabile dei suoi atti.

(1) *Voix cit.*, N. 557.

Codesto principio che si vuole stabilito sospettiamo contrario ai principii di un governo monarchico costituzionale. Qual è il punto di contatto tra la monarchia temperata e la repubblica democratica? il potere legislativo diviso tra il Capo dell'una o dell'altra ed il popolo, rappresentato da uno dei rami del Parlamento. In qual parte sono differenti? Nella natura del Capo. Nella monarchia costituzionale il Capo appartiene ad una famiglia, che fino alla completa sua estinzione, avrà tra mani il potere esecutivo: nella repubblica invece il Capo è tale a tempo od a vita: in quella esso è inviolabile: in questa risponde innanzi al popolo degli atti proprii. Questa seconda differenza ci pare tanto essenziale, che senza di essa, l'un reggimento crederemmo confondersi con l'altro, a poco o nulla, a parer nostro, riducendosi l'altra, ogni qual volta il Capo non trovi più una guarentigia nel diritto di inviolabilità.

Si dichiari infatti responsabile il Capo di una monarchia temperata: potrà egli trincerarsi dietro l'altro diritto della famiglia ereditaria? Colto in fallo, i rappresentanti della nazione lo dichiareranno decaduto: all'erede toccherà la stessa sorte e così via, se ad essi o per mania di innovazione o per malvagio proposito garberà di mutare reggimento.

La inviolabilità adunque secondo noi è la base della monarchia rappresentativa: che cosa si dovrà dire di un governo personale, come è quello di Francia? chi potrà mai sognare che un Napoleone III abbia voluto abdicare alla propria dignità, alla sicurezza dinastica, col dichiararsi pronto di rispondere dei proprii atti alla nazione? Quando il decreto del 10 novembre 1852 ristabilì la dignità imperiale, ha conseguentemente ristabilito quanto a questa forma di reggimento non va mai disgiunto per l'indole e per la natura del governo medesimo. Se il decreto del 1852 avesse voluto portare una modificazione così grave al sistema monarchico rappresentativo, quale non è consentito nè dalla scienza, nè dalla pratica, lo avrebbe espressamente dichiarato. Napoleone III nel gennaio 1852 era Presidente della Repubblica: nel 10 novembre era Imperatore!! Questa è la nostra opinione, senza nascondere però che essa non è divisa dalla maggioranza dei pubblicisti francesi. In ogni caso: sia pure responsabile: chi lo accuserà? qual Corte di giustizia lo giudi-

cherà? Sarà egli, Capo di una grande nazione, così mansueto da lasciarsi accusare e giudicare? Convengasi adunque che dato anche sia mantenuta questa responsabilità, essa non è che di nome, ma non di fatto: è una larva, un'ombra. Nè più nè meno.

Ciò abbiamo detto di passaggio ed unicamente perchè ce lo impongono gli studj comparativi che ci siamo proposti.

Nell' Italia nostra l' inviolabilità reale è dichiarata dall' articolo 4 della legge fondamentale ed in relazione al medesimo l' art. 15 dell' Editto sulla stampa punisce " l' impiego di qualunque dei mezzi indicati all'art. 1 per *impugnare formalmente* " un tale privilegio. (1) Noi crediamo per le premesse cose dover essere in massima mantenuto.

Può farsi la domanda se questo privilegio della sovranità possa essere discusso. Hannovi taluni che rispondono negativamente e si spingono tant' oltre da non permettere la discussione nemmeno innanzi ad una Corte di Giustizia, sia pure per teoria od in astratto. Noi per intimo convincimento siamo fautori del sistema monarchico rappresentativo ed in conseguenza non possiamo essere che partigiani della essenza di questo sistema, cioè della inviolabilità sovrana, ma non viene da ciò che vogliamo tarpate le ali alla libera manifestazione del pensiero, a cui peculiarmente dobbiamo le principali conquiste dell' evo moderno.

Scopo del legislatore dev' essere unicamente quello di punire un' offesa, un'ingiuria a questa prerogativa regale e non altro: la discussione quindi dovrà essere punita ogni qualvolta si allontani dalle regioni filosofiche, per entrare nel campo dello sconveniente linguaggio.

A questo principio pare che anche il patrio legislatore siasi informato, richiedendo per elemento del reato la *formale impugnativa*, che secondo noi corrisponde ad *un'assoluta negativa*. Per conseguenza dovrà incorrere nei rigori della giustizia colui che

(1) *Ecco l' articolo: « Sarà punito con le stesse pene* (quelle dell' art. 14 cioè il carcere per anni due e la multa di Lire 4000) *l' impiego di qualunque dei mezzi indicati nell'art 1 per impugnare formalmente la inviolabilità della Persona del Re, l' ordine della successione al Trono, l' autorità Costituzionale del Re e delle Camere.* »

Digitized by Google

contesta al sovrano la *inviolabilità*, ma non il filosofo il quale con analisi ragionata e conveniente si occupi della medesima, come delle altre basi della costituzione. Ecco perchè noi desideriamo mantenute le espressioni della patria legislazione.

La Maestà Sovrana può essere inoltre offesa anche con qualsiasi attacco contro la sua autorità costituzionale. Fra l'autorità reale e l'autorità costituzionale corre un grande divario: la prima è un potere politico del principe, attributo essenzialmente attivo, che d'ordinario si chiama *potere esecutivo*. L'autorità costituzionale designa più particolarmente qualche cosa di passivo e di deliberante, una autorità morale, piuttosto che un potere fisico.

Quando innanzi alla Camera dei Deputati francese si discusse l'art. 2 della legge 25 marzo 1822, il generale Foy credeva che fosse un'identica cosa. Il sig. di Serre ne fece risultare la differenza dicendo che: " i monarchi si succedono gli uni agli altri: l'autorità reale, sempre la stessa, passa di monarca in monarca " (1).

La legge belga pur essa contempla questo reato e lo punisce colla prigionia da sei mesi a tre anni: la portoghese punisce qualsiasi attacco contro l'autorità legittima del Re, del Reggente o della Reggente. Con questa generale dizione, sembra confondere in una sola, le due autorità e punirle egualmente con l'ammenda da 5 a 2000 franchi ed inoltre, in casi più gravi, colla prigionia da quaranta giorni ad otto mesi.

Quanto a tale fatto è necessario osservare come taluni per attacco contro i diritti o l'autorità del monarca, non intendano soltanto violente declamazioni, ma anche una discussione moderata in cui si mettano in questione i diritti del sovrano. Questa massima fu ritenuta dal sig. di Persil, allora guardasigilli, quando presentò alla Camera dei Pari quel progetto, che poi divenne la legge del 9 settembre 1835; anzi, come si può vedere, le diede una maggiore estensione.

" Noi abbiamo posto questo limite, egli disse, tolto, secondo noi, dalla stessa Carta, che non si possa cioè, discutere mai nè sulla persona del Re, nè sulla forma del suo governo: noi ci

(1) Chassan, *op. cit.*, Vol. I, pag. 221.

Digitized by Google

siamo a questo riguardo spiegati con assai franchezza e chiarezza. Noi abbiamo detto, che non cercavamo soltanto punire gli abusi di questa discussione, ma che la nostra intenzione, lo scopo che ci eravamo prefissi, era d'interdire nel modo il *più assoluto* la discussione stessa della Persona del Re, della sua autorità costituzionale e della forma del suo governo (1). »

Questa teoria ci pare assai rigorosa; vediamo però se possa essere applicata anche all' Italia nostra. Chi si facesse a propugnarla potrebbe dire che presso di noi le condizioni non sono così normali come in parecchi altri paesi. Sulle rovine di sei governi, dopo sforzi secolari, ci siamo formati in nazione; ma può egli ammettersi che le cadute dinastie non abbiano dei proseliti? Saranno impotenti, lo ammettiamo; ma pure si agitano, si muovono, formano combriccole e non azzardando di sfidare la luce del giorno, forse cospirano in segreto. A questi proseliti, dobbiamo aggiungere anche coloro, che volendo democratizzare l'Italia, la quale per natura e tradizione è aristocratica, come lo ha dimostrato l' epopea di questo novennio, tendono ad un governo diverso dall' attuale.

Tutti costoro — potrebbe aggiungere inoltre — sebbene per fini diametralmente opposti, possono imbattersi sulla stessa via ed avere un interesse di discutere, quello appunto che il sig. di Persil, non voleva discusso. Un saggio legislatore italiano lo potrà forse permettere? Vediamo l' Inghilterra, questa vecchia matrona, che insegnò libertà a tutto il continente europeo: da secoli è costituita: non vi sono fazioni, ma partiti costituzionali: non vi sono pretendenti, non si aspira ad una repubblica inglese, eppure anche colà i diritti della corona sono protetti da leggi assai rigorose. Secondo quella legislazione, contestare, anche senza premeditazione, anche in *una conversazione ordinaria*, i diritti del Re o riconoscere quelli di un'altra persona in vece sua, è un atto di disprezzo contro il Re e passibile di ammenda e di prigione (2). In caso di premeditazione, il colpevole, per lo Statuto 6 della Regina Anna, deve subire la pri-

(1) Dalloz, *v. c.*, N. 554.
(2) *Blackston*, lib. 4, cap. 9.

gionia perpetua e la confisca di tutti i suoi beni. Lo stesso delitto commesso, mediante stampato, è punito colla morte.

Abbiamo già detto, come tali statuti, pel sistema di legislazione inglese, possano anche al presente essere applicati, se ciò talenta al Parlamento. Blackston (1) racconta anzi, che in virtù di questa disposizione, un certo stampatore di nome Mathews fu nel 1719 mandato al patibolo, per avere stampato un libro intitolato, *Vox Populi, vox Dei*, che attaccava l'autorità del Re. E questa disposizione vigeva anche allora in cui il *fenianismo* non chiedeva la separazione dell'Irlanda e non negava l'autorità reale a governare quel paese!!

A questi ragionamenti noi crediamo opporre ciò che abbiamo dichiarato parlando della inviolabilità sovrana; ma soggiungiamo altresì che gli argomenti avversarii non ci fanno decampare dalla nostra opinione della opportunità cioè e della convenienza di adottare il partito contrario. Sieno pure le condizioni del nostro paese, quali i sostenitori della contraria teoria le hanno dipinte, ma non è per questo, che col proibire la discussione della autorità costituzionale del Capo dello Stato si possano cambiare. Lasciate che discutano, questi nemici del regime attuale: discutano pure, ma puniteli, *se offendono*. Ecco, lo ripetiamo, a che cosa deve mirare un legislatore.

I principii così seccamente sostenuti dal sig. di Persil — parliamo senza ambagi e con tutta franchezza — non sono che la completa negazione di quanto avvenne da un secolo a questa parte. A secca proposizione, secca risposta. Avrebbe il sig. di Persil parlato innanzi alla Camera dei Pari, sotto il dominio di una Carta Costituzionale elargita da un ramo cadetto dei Borboni, se i filosofi del secolo XVIII non avessero discussa l'autorità sovrana? Se l'eco di queste discussioni non fosse giunto all'orecchio di Re Carlo Alberto, saremmo noi regolati dallo Statuto, che è la pietra angolare del nostro edifizio?

Il sig. di Persil ha proposto una massima che secondo lui non ammetteva contraddittori: e noi, come massima, come tesi generale rispondiamo essere soverchiamente pericolosa. Certamente noi respingiamo con tutte le forze dell'anima nostra la

(1) *Blackston*, lib. 4, cap. 9.

virulenza del linguaggio, con cui taluni pubblicisti del secolo trascorso discutevano l'autorità regale; ma non possiamo stabilire come dogma la indiscutibilità della medesima, senza disconoscere che se noi siamo liberi, si è appunto perchè quei profondi pensatori, che furono gli antesignani dei principii dell'89, avevano discussa l'autorità reale dell'epoca loro. Noi ammettiamo la perfettibilità del nostro sistema: ma potremmo forse impedire i progressi della scienza?

Si potranno forse impedire gli scritti dei filosofi, i quali con termini convenienti analizzano onestamente gli ordini che ci reggono allo scopo di migliorarli? Non è la onesta discussione quella che possa allarmare; non è la critica conveniente che un legislatore debba temere, ma bensì la parola *offensiva* e la *negazione assoluta* dei diritti che al sovrano vengono attribuiti dal patto fondamentale, *negazione* la quale in sostanza altro non è che un' ingiuria.

Del resto, le disposizioni della legge francese e la giurisprudenza d'Inghilterra non possono solleticare i nostri uomini di Stato, perchè quella, appunto per la enormezza dei concetti che racchiudeva, fu successivamente gittata in obblio: questa non è che arra novella, che in fatto di libertà, l'Inghilterra talvolta ha usurpato una fama.

Notisi, che anche per questo reato il patrio legislatore richiede l'elemento della *formale impugnativa* (1).

Aggiungeremo altresì che questo concetto della libera discussione, sempre però in termini convenienti ed onesti, non è nuovo nei fasti legislativi. Infatti l'art. 3 della legge del Brasile permette " l'analisi ragionata della costituzione sempre che non *attacchi* le basi fondamentali della medesima. „ La inviolabilità reale e l'autorità costituzionale del Re emanano dallo Statuto, che espressamente — anche presso noi — contempla sì l'una che l'altra. Discutere non è *attaccare*, ma havvi *attacco* ogni qual volta si contesti, si impugni, si neghi. La *formale impugnativa* secondo noi non è che la circumlocuzione dell'*attacco*. Se questa voce non avesse tale significato, non sapremmo quale ragione attribuire alla disposizione brasiliana.

(1) *Vedi la nota della pagina* 60.

Digitized by Google

Quantunque da sè stessa appaia facilmente la libertà della discussione dalle espressioni adoperate di " *formale impugnatira* „ dal nostro legislatore, crediamo però utile ed opportuno di adottare codest' articolo, allo scopo di togliere qualsiasi dubbio, qualsiasi incertezza nella applicazione della legge (1).

Altra offesa alla Maestà Sovrana è il far risalire alla stessa il biasimo o la responsabilità degli atti del suo governo (2).

Perchè sussista un tale reato si domanda da taluno se sia necessario che il linguaggio adoperato sia irriverente, oppure se esista anche quando la imputazione venga fatta in termini convenienti ed in apparenza rispettosi. La legge, secondo noi, ha voluto proibire, con volontà ferma ed assoluta, il far risalire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo governo, qualunque sia il linguaggio, di cui siasi fatto uso. In altre parole, perchè sussista il delitto, basta un' indicazione di biasimo o di responsabilità. La forma impiegata non potrebbe coprire l' incostituzionalità della imputazione: gli artificii del linguaggio e l' ipocrisia di un periodo saggiamente calcolati, non possono fare scomparire il delitto. Qui non siamo nel campo di una semplice discussione in astratto, ma ci troviamo di fronte un' azione compiuta degli organi del potere esecutivo. Trattasi di vedere chi sia responsabile. Siccome il Re non risponde, per principio costituzionale, degli atti suoi, è logico che si debbano punire coloro, i quali questo fatto compiuto a lui attribuiscano, lui biasimino o chiamino responsabile in luogo dei Consiglieri della Corona.

Chassan (3) riporta un esempio di questo genere particolare di attacco. Il *Morning Post* parlando del re Luigi Filippo diceva un giorno: " Egli aveva promesso a Lord Stuart de Rothsay di richiamare le sue truppe dall'Algeria e nullameno ne fece una colonia francese. Aveva promesso la libertà della stampa e

(1) *Vedi la nota alla pagina 60.*

(2) *Questo delitto è contemplato dall' art. 20 dello Editto, così concepito: « Chiunque farà risalire alla Sacra Persona del Re il biasimo o la responsabilità « degli atti del suo governo, sarà punito col carcere da un mese od un anno e con « multa da Lire 100 a 1000. » Noi proponiamo di mantenerla.*

(3) *Op. cit.*, pag. 215, vol. I.

non pertanto fece condannare Dupoty per presunta complicità. Quest' articolo, il quale inoltre conteneva espressioni offensive contro il Re fu tradotto in francese ed inserito nel giornale *La France*. La Corte d'Assise della Senna non solo lo dichiarò colpevole del delitto di offesa alla Maestà Sovrana, ma anche della imputazione alla medesima del biasimo e della responsabilità degli atti del suo governo.

Si domanda se commetta simile reato chi col mezzo della stampa dirige al Re una petizione per denunciargli degli abusi e per iscoprirgli i mali della patria. Nessuno lo afferma, sempre che per altro il lagno, concepito in termini rispettosi, non implichi una imputazione di responsabilità diretta od indiretta.

Una seconda questione si presenta, se cioè il privato possa criticare o biasimare il così detto *discorso della Corona*, quel discorso cioè che il Capo della monarchia temperata dirige alle Camere in occasione dell' apertura di una nuova Sessione delle medesime.

In Italia si è introdotto quest'uso e vediamo infatti talvolta criticato anche acerbamente un tale discorso, perchè comunemente lo si ritiene il programma politico-amministrativo del ministero che forma allora il Consiglio del Re. Blackston però è di contrario avviso e sostiene che codesto privilegio non appartiene ai privati, ma unicamente al Parlamento. Noi crediamo invece che sia preferibile la pratica italiana. Il Re costituzionale infatti *non amministra*: le idee di amministrazione, che comunicano le auguste di Lui labbra, non sono che le idee di quei ministri che lo circondano, e soli rispondono dei proprii atti innanzi alla nazione. Se si ammette un diverso principio, cadremmo nell'assurdo, che nel mentre dobbiamo rispettare i concetti politici amministrativi, sfiorati appena nel discorso d'apertura, ci sarà concesso — pel principio della responsabilità ministeriale — criticare i progetti di legge che successivamente saranno presentati dai singoli ministri in armonia al discorso e che costituiscono la pratica attuazione delle idee contenute nel discorso stesso: e non solo li potremo criticare, censurare, ma eziandio acerbamente combattere.

Vuolsi da taluno che la critica però od il biasimo sieno fatti con rispetto e deferenza, perchè non devesi dimenticare, che

solo in forza di una *finzione* questi atti sono considerati, come se emanassero esclusivamente dai Consiglieri della Corona, ma che non cessano di essere usciti dalla bocca sovrana, e si sostiene che in caso diverso degenerino in attentato contro la dignità del Principe. Anche in ciò non possiamo andare d' accordo. Non è una *finzione* codesta, ma una *vera* e *propria* necessità del reggimento costituzionale, una *logica* conseguenza del principio della responsabilità ministeriale. Noi dal canto nostro rileveremmo tutta la sconvenienza del fatto se si adoperasse un linguaggio diverso da quello che viene suggerito dalle regole elementari della educazione, ma ciò non pertanto non possiamo convenire in simile opinione, perchè il biasimo resta sempre tale, sia che vesta un abito elegante od un abito sdruscito. Solo allora vi sarà delitto, quando nella critica o nel biasimo si contengano parole inconvenienti che ledano la riverenza dovuta al Re, ma questo sarà il delitto generale di offesa, non lo speciale, di cui abbiamo finora tenuto discorso.

L' ordine della successione al trono è altro elemento, per quanto abbiamo detto, del sistema di governo monarchico rappresentativo. Questo elemento è dichiarato dall'art. 2 della Legge fondamentale, secondo il quale, nella successione al trono è stabilita la legge salica, la esclusione cioè delle donne (1). Qualora formalmente si impugni, si contesti codesta disposizione, si viene ad offendere il Re, in altro non meno importante di lui diritto, il diritto di famiglia. Nessuna delle legislazioni, che ci siamo prefissi di esaminare, fa una speciale indicazione di questo reato, che noi però crediamo conveniente dover conservare (2).

La Maestà Sovrana da ultimo può venire offesa indirettamente anche nelle persone dei membri, che compongono la famiglia del Principe. Se la persona del Sovrano deve essere al coperto dalla temerità dei cittadini, anche l' onore dei principi della

(1) *Si chiama Salica perchè il popolo di una tribù di Saliani che si stabilirono nelle Gallie ricusava alle femmine il diritto di tessere. Questa legge credesi fatta da Faramondo o da Clodoveo Re di Francia. Nel 1307 Amedeo V di Savoia stabilì che lo Stato non si potesse spartire tra i figliuoli, e che dalla successione fossero escluse le femmine.*

(2) *Vedi la nota alla pagina 60.*

Digitized by Google

di Lui famiglia deve dalla legge ricevere una protezione forte e particolare.

Chiedesi se si debba adoperare una dizione generica, come quella *di membri della famiglia reale* o se sia d'uopo indicare di chi sia composta la famiglia augusta. La legge francese contiene le sole espressioni: *famiglia reale* (ed ora *imperiale*), ma pure è stato in pratica ritenuto, che in questa generale disposizione, si comprendano tutti i membri della famiglia, perchè l'intenzione della legge, non è di riparare un oltraggio personale, non essendovi nei delitti di questa specie un danno verso la persona, ma di vendicare nella persona del Principe offeso, la maestà reale, che si riflette sulla di Lui famiglia.

Il legislatore italiano, all'art. 19 dell'Editto, (1) parla di Reale famiglia o Principi del sangue: noi a scanso di qualsiasi questione, che potrebbe ad ogni modo essere sconveniente, approviamo una tale dizione.

La legge belga non contempla che le offese verso la Persona del Re. Per le cose sopradette non potremmo approvarla, perchè per omaggio al principio della sovranità e della famiglia del Capo del potere esecutivo, ci parrebbe inconveniente porre allo stesso livello dei privati, non solo i membri della Famiglia reale diversi dall'erede presuntivo della Corona ed i principi del sangue, ma l'erede stesso, colui che un giorno sarebbe chiamato a rappresentare la nazione.

La legge brasiliana forma tre classi: l'imperatore, l'augusta sua sposa e l'erede presuntivo costituiscono la prima; la reggente od il reggente la seconda: i membri della Famiglia reale la terza. *Le imputazioni offensive* o *le ingiurie formali* o *per allusione* contro le prime sono punite con la prigionia da uno a tre anni ed un'ammenda da 300 a 900 reis: pena eguale quando sono dirette contro le seconde: la prigionia da sei a diciotto mesi ed un'ammenda da 150 a 450 reis quando riguardano gli altri.

La legge portoghese parla di offese od ingiurie fatte a *qualche membro* della famiglia reale e le punisce con l'ammenda da 100 a 1000 franchi ed inoltre, nei casi più gravi, con la prigionia da 40 a 60 giorni. Essa le mette in un solo fascio e le punisce

(1) *Vedi la nota 3 alla pagina 55.*

con l' identica pena che viene irrogata a coloro che offendono il Sovrano o il Capo di qualche governo riconosciuto, il rappresentante di un Sovrano straniero e di una nazione straniera accreditato presso il Re, il reggente o la reggenza, una Camera legislativa, una Corte di giustizia od un'altra autorità.

Il § 64 del Codice Penale austriaco stabilisce una pena eguale nella durata, ma diversa nella intensità, perchè chi lede la riverenza dovuta all'imperatore è punito col carcere *duro* da uno a cinque anni: le stesse azioni contro altri membri della famiglia imperiale sono punite col *carcere* nella stessa misura.

Come abbiamo veduto, lo Statuto del 36.° anno del regno di Giorgio III d' Inghilterra contempla solo la persona del Re.

La patria legislazione ha una pena eguale tanto che le offese sieno dirette contro la Sacra Persona del Re, come verso la reale Famiglia od i Principi del sangue e solo nella commisurazione della pena stessa ordina doversi avere riguardo alle varie circostanze, prima tra le quali, la Persona contro cui è diretta.

È ormai di regola nella scienza che meno arbitrio si lascia al giudice e maggior vantaggio ridonda ad una legislazione ed agli interessi privati, per cui crediamo sia conveniente, fare a dirittura un articolo apposito per simili offese, e stabilire contro le medesime una speciale sanzione.

Non è questo soltanto l' appunto che facciamo all' Editto, ma quello eziandio di non segnare alcuna differenza quanto alla natura delle offese tra quelle scagliate al Capo dello Stato e le altre dirette contro i membri della di Lui famiglia. La necessità d' una linea di demarcazione in tale argomento l' abbiamo altrove notata; dunque coerenti al principio che ci siamo stabilito, diremo che nella scala sociale, dopo la Persona del Re essendovi tosto i membri della Augusta famiglia di Lui, conviene colpire una espressione che racchiuda un concetto più offensivo, e crediamo averla trovata nella parola *impertinenza*, la quale " è atto o parola che offende, perchè non conveniente alle per- „ sone od alle circostanze, nelle quali si dice o si fa. È più „ grave assai di *inconvenienza*, che può essere anche involon- „ taria. „

E con questo abbiamo compiuto ciò che si riferisce alle of-

fese verso la Persona del Re. Ora parleremo di altro reato, non men grave, quello cioè che si riferisce alle offese verso la Religione.

CAPO VIII.

Delle offese verso la Religione.

Noi ben felici se la società nostra fosse a tal punto da poter scancellare dalla legislazione codesto reato, ma per fatalità vi si oppone imperiosamente l'ordine pubblico. Il sentimento religioso infatti ha radici così profonde nell'animo dei più, che qualunque attacco contro il medesimo, potrebbe seriamente turbare la pubblica tranquillità. La sola possibilità, sia pure quanto si voglia remota, di questa perturbazione, impone l'obbligo al legislatore di prevenirla, ed ecco quindi sorgere la necessità di una repressione delle offese contro quelle credenze che formano il culto della maggioranza dei cittadini.

Non vogliamo indagare le cause di questo sentimento; esso sussiste e basta: un legislatore deve regolare la società come la trova. Allorchè noi volgiamo lo sguardo al passato e confrontiamo le severissime pene, che venivano irrogate a simili reati, con quelle che dalla maggior parte delle legislazioni attuali sono ora applicate, c'è motivo di consolarsene, perchè manifestamente si vede che si è fatto un gran passo. Giustiniano infatti condannava all'estremo supplizio i bestemmiatori, nella credenza che questi traviamenti, chiamassero tutti quei flagelli che desolano la terra. *Propter talia enim delicta et fames et terræmotus et pestilentiæ fiunt* (1).

Per l'antica legislazione francese i bestemmiatori erano puniti la prima volta con delle ammende, la seconda venivano loro perforate le labbra con ferro arroventato, si tagliava ad essi la lingua ed erano condannati al bando od alla galera. Narrasi dagli storici che in Provenza un ebreo, accusato di bestemmia contro la Vergine, fu condannato ad essere scorticato. E vedi come lo spirito dei tempi era in perfetta armonia con le leggi!

(1) *Nov.* 77 Cap. I. § 2.

alcuni cavalieri mascherati, a maggior gloria di Dio e della Santa di Lui Madre, col coltello alla mano, montarono sul palco, ne scacciarono il carnefice ed eseguirono l'orribile sentenza.

Anche sotto la Republica Veneta le disposizioni su questo argomento erano abbastanza rigorose ed esisteva un apposito magistrato per giudicare simili reati.

Pene così inumane, d'altronde giustificate dalla natura dei tempi e dalla malvagia signoria della Inquisizione sono ora abbandonate. Lasciando da parte le disposizioni relative alla bestemmia ed alle altre offese contro la Religione, che si possono commettere mediante la parola, perchè estranee all'argomento nostro, atteniamoci a quelle che sono in vigore in materia di stampa.

La legislazione brasiliana (art. 2, N. 4, 5, 6) contempla le dottrine aventi lo scopo di distruggere le verità fondamentali dell'esistenza di Dio e della immortalità dell'anima e di bestemmiare contro Dio, e sono punite colla prigionia da uno a sei anni e con l'ammenda da 800 a 2400 reis. Colpisce inoltre le calunnie, le ingiurie ed i dileggi contro la Religione dello Stato, sia in ciò che concerne i suoi dogmi od il suo culto, e punisce con la prigione da sei mesi ad un anno le prime, e con l'ammenda da 50 a 150 reis le offese al culto. Punisce infine colla prigione da tre a nove mesi e coll'ammenda da 30 a 90 reis le ingiurie ed i dileggi contro le differenti religioni straniere, autorizzate e garantite dalla costituzione.

Il Portogallo punisce con la multa da 200 a 4000 franchi e colla prigionia da 15 giorni ad un anno chiunque eleverà in qualsiasi modo dei dubbi sui dogmi definiti dalla Chiesa cattolica o che insegnerà delle dottrine opposte a questi stessi dogmi (articolo 9). Chiunque bestemmia Dio ed i suoi Santi o che con scritti o stampe pone in derisione la religione cattolica o il culto di questa Chiesa incorre in una pena eguale (Art. 10). Gli oltraggi alla morale cristiana od ai buoni costumi sono puniti con l'ammenda da 250 a 2500 franchi.

Nel Belgio non havvi alcuna disposizione che regoli tale materia ed in via generale con l'art. 1 si riporta al diritto comune cioè al Codice Penale, che presso a poco è come il nostro.

Secondo la legge austriaca *perturba* la religione chi in ope-

re stampate .... bestemmia Dio o mostra pubblicamente disprezzo per la Religione o cerca di sedurre un cristiano all'apostasia del cristianesimo, o si sforza di diffondere l'incredulità o di spargere una dottrina erronea contraria alla religione cristiana (§ 122 del Codice Penale). Se vi fu pubblico scandalo o ne è seguita una seduzione od al fatto andò congiunto un pericolo comune, la pena è il carcere duro da uno a 5 anni e fino a dieci in caso di grande malizia o pericolo (§ 123). Chi dileggia o cerca di vilipendere le dottrine, le usanze o le istituzioni di una religione o comunione religiosa legalmente riconosciuta nello Stato, viene punito con l'arresto rigoroso da uno a sei mesi (§ 303). E con l'arresto rigoroso da uno a tre mesi si punisce colui che nell'intento di fondare o di propagare una società religiosa (setta), di cui l'amministrazione dello Stato dichiarò inammissibile il riconoscimento, tiene sermoni o li pubblica.

Sembra impossibile che il governo austriaco, il quale, a differenza delle legislazioni che abbiamo sinora esaminate, non accorda alcuna speciale protezione alla religione cattolica e si occupa solo della cristiana, abbia poi col Capo di quella stipulato un concordato, che lo fece retrocedere di secoli, distruggendo le tradizioni giuseppine. Non ci volevano che i fucili ad ago ed i cruenti campi di Sadowa, per lacerare quei patti stipulati col despotismo teocratico, non solo, ma per abrogare colla famosa *legge interconfessionale* tutti gli articoli sopraccennati (1).

La legislazione francese con l'art. 8 della legge 17 maggio 1819 puniva colla prigione da un mese ad un anno e con l'ammenda da 16 a 500 franchi qualunque oltraggio alla morale pubblica e religiosa ed ai buoni costumi. Secondo l'art. 1 della legge 25 marzo 1822 era comminata la prigione da tre mesi a cinque anni, e l'ammenda da 300 a 6000 franchi a chiunque oltraggiasse o deridesse una delle religioni ivi riconosciute. Si domandano i commentatori se questa seconda disposizione abbia abrogata la prima. Parant risponde affermativamente, e Dalloz negativamente. L'oltraggio, dice quest'ultimo (2), alla morale pubblica e reli-

(1) Questa legge fu sanzionata dall'Imperatore *con decreto 25 maggio trascorso.*

(2) *Voix c.*, N. 619.

Digitized by Google

giosa, e l'oltraggio alla religione sono due fatti perfettamente diversi, di guisa che si può oltraggiare la religione nel suo culto e nello stesso suo dogma, senza oltraggiare la morale, sia pure la morale religiosa.

L'Inghilterra è regolata dalle seguenti disposizioni, le quali non si occupano che di offese fatte mediante la parola, ma è inutile dire che sono applicabili anche al caso in cui vengano stampate.

Lo Statuto 1.° di Edoardo VI e lo Statuto 1.° di Elisabetta, Capo I, puniscono con l'ammenda o con la prigione chiunque parli con disprezzo del Sacramento dell'Eucaristia. Proferire parole oltraggiose contro Cristo, espressioni indecenti sulle sante scritture, tenere discorsi tendenti ad ispirare il disprezzo od a volgere in ridicolo le medesime sono altrettante offese che la legge comune punisce con l'ammenda o con la prigione, o con altre pene corporali infamanti. Chiunque parli male, o con disistima o con disprezzo del libro di preghiere della Chiesa anglicana, dev'essere condannato con l'ammenda di 100 marchi (1) la prima volta, 400 la seconda e con la confisca di tutti i beni e la prigionia perpetua la terza. Se il colpevole è un ministro (sacerdote) che non goda un beneficio, per la prima volta è condannato alla prigione per un anno ed in perpetuo la seconda. Se gode un benefizio, la prigione è di sei mesi ed inoltre è punito la prima volta colla confisca di un anno di rendita ed in caso di recidiva viene spossessato ed imprigionato inoltre per un anno. Alla terza mancanza incorre nella prigionia perpetua. Gli statuti 9, 10, Capo 32 del Regno di Guglielmo III contro colui che ha negata la verità della religione cristiana o la divinità di una delle persone della Santissima Trinità, o che ha negato essere le scritture di autorità divina od esservi più di un Dio, pronunciano l'esclusione da ogni impiego o posto di confidenza, ed in caso di recidiva, l'incapacità di stare in giudizio, di essere tutore, legatario, acquisitore di stabili, esecutore testamentario, e per di più la pena di tre anni di prigione. I giudici hanno la facoltà di pronunciare contro questi delitti le pene del diritto co-

(1) *Il marco inglese d'argento, vale* 13 *scellini e* 4 *penci: lo scellino è una lira italiana e* 20 *centesimi.*

Digitized by Google

mune, quantunque le pene del diritto statutario sieno più miti, e ciò pel motivo che gli statuti sono risguardati come declaratorii del diritto comune, di cui il cristianesimo fa parte. Egli è perciò che tali delitti, si puniscono davanti le Corti, stabilite dal diritto comune, senza pregiudizio della giurisdizione delle Corti Ecclesiastiche.

La legge nostra contiene due disposizioni, una che si riferisce alla religione dello Stato e l'altra agli altri Culti. Con l'articolo 16 dell'Editto si dispone " che chiunque ..... commette uno dei crimini contemplati negli art. 164, 165 del Codice Penale sarà punito secondo i casi con gli arresti o col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 2000. „ L'art. 18 punisce col carcere estensibile a mesi sei e con multa estensibile a lire 500 " chiunque derida od oltraggi alcuna delle Religioni o Culti permessi nello Stato. „ Gli articoli 164, 165 anzidetti erano quelli contemplati dal Codice Albertino in vigore, quando fu promulgato l'Editto ed ora corrispondono all'art. 185 del Codice del 1859, il quale suona così: " chiunque con animo deliberato proferisca pubbliche contumelie ad oltraggio della Religione sarà punito ecc. „ Notisi che quest'articolo si riferisce all'antecedente 183, ove si parla della Religione dello Stato, la quale d'altronde è garantita dall'art. 1 della Legge Fondamentale (1).

Sino a che esiste una tale differenza, noi la vogliamo rispettata; però non possiamo dissimulare, che la pubblica opinione reclama urgentemente la proclamazione della libertà dei Culti. Questa teoria viene condannata siccome quella che fa nascere la indifferenza. Noi però siamo dell'avviso di coloro che la ravvisano anzi improntata di una sollecitudine eminentemente religiosa. È vero che con tale sistema lo Stato rifiuta di spiegarsi sulla verità o sulla falsità delle varie religioni, ma per lui nessuna religione dev'essere vera e nessuna falsa. Egli non ha altra missione che quella di difendere l'ordine pubblico, e quindi deve accordare a tutte le religioni uguale rispetto, uguale protezione, uguale libertà. Egli deve guardare l'uomo che esercita il culto

(1) *Articolo 1 dello Statuto; « La Religione Cattolica, Apostolica, Romana » è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati con- » formemente alle leggi. »*

e non il culto in sè stesso: non bisogna confondere queste due cose, la verità cioè di un culto ed il diritto che un uomo può avere di esercitarlo, sempre che non lo faccia con danno altrui.

Sebbene presso di noi siavi questa distinzione tra una religione dello Stato e gli altri culti riconosciuti, potrebbe nullameno farsi una disposizione unica, che comprenda tanto l'una che gli altri, senza contraddire alla Legge Fondamentale? Noi crediamo di sì. Secondo noi l'art. 1 dello Statuto sarebbe violato, solo nel caso, in cui la religione cattolica fosse posta ad un livello inferiore delle altre ed in conseguenza si punissero con severità maggiore le offese dirette contro i culti tollerati. A ciò si potrebbe obbiettare che il legislatore punisce le offese alla religione non per farsi vindice della divinità oltraggiata, la quale al certo non ha bisogno delle umane vendette, ma perchè offendendo la religione si offendono le coscienze e quindi può essere perturbato l'ordine pubblico. Ora siccome la maggioranza degli Italiani professa la religione cattolica, così è certo che con un'offesa alle medesime può essere maggiormente perturbata la pubblica tranquillità: da qui la necessità di punire codeste offese più severamente che quelle dirette contro gli altri culti.

Montesquieu scrisse un giorno questa massima piena di saggezza: " conviene onorare Dio e giammai vendicarlo (1). „ La gravità delle pene che per lo passato venivano applicate a simili reati, certo partivano dal principio di una vendetta del Dio offeso: ora invece i legislatori si basano per tale repressione sulla necessità di dover provvedere al mantenimento della pubblica quiete. Ed è per questo giustificata la introdotta distinzione? Supponiamo che in un paese d'Italia, in cui gli acattolici sieno in gran numero, in qualche vallata del Piemonte, per esempio, si stampino offese contro la Religione da essi professata. L'ordine pubblico può essere del pari turbato o compromesso da codesti valligiani, che per mantenersi fedeli al loro culto, compromisero un giorno le sorti della Dinastia che ci regge (2). Da qui sorge la stessa ragione. È egli forse giusto di sottoporre l'offensore cattolico ad un trattamento più mite e di-

(1) *Esprit des lois*, liv. 12, chap. 4.

(2) Botta, *Storia d' Italia*.

Digitized by Google

verso da quello, a cui sarebbe sottoposto un valdese, se portasse oltraggio al culto dal cattolico professato? In materia di religione ci pare che tutti i culti abbiano diritto ad un eguale rispetto ed il legislatore che ha proclamata l'eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge, crediamo che non possa stabilire una distinzione che avvilisce e perturba.

D'altronde tutta la legislazione italiana degli ultimi tempi è ispirata dal concetto di questo eguale trattamento; eppure nessuna persona spassionata, ha mai creduto che l'adozione di simili misure fosse contraria all'art. 1 della legge fondamentale. E diciamo persona spassionata, non potendo occuparci di quelle, che della religione si servono come arma di partito per sovvertire le masse ed attentare alla sicurezza interna, mirando al ritorno di un impossibile passato.

Non fu solennemente proclamato il principio della Libera Chiesa in libero Stato, e quindi la teoria che si deve separare la Chiesa dallo Stato e lo Stato dalla Chiesa? Il matrimonio civile non regola forse tutto il Regno, all'infuori delle provincie venete? con questa legge non fu stabilito il principio " che in virtù del semplice contratto civile può sussistere tra cristiani un vero matrimonio "? La teoria della separazione della Chiesa dallo Stato fu riprovata dal Sommo Pontefice nella allocuzione — *acerbissimum* — del 27 settembre 1852; e quella del matrimonio civile, con le lettere apostoliche — *ad apostolicae* — 22 agosto 1851, con la lettera del Pontefice in data 9 settembre 1852 al Re di Sardegna, con la stessa allocuzione — *acerbissimum* — e finalmente con l'allocuzione — *multis gravibusque* — tenuta nel 17 dicembre 1860. Eppure nè quelli che stanno al timone della cosa pubblica, nè la maggioranza dei cittadini, credettero che con simili atti siasi venuto meno al principio che la religione cattolica sia la religione dello Stato.

Vuolsi da taluno che con l'art. 1 dello Statuto siasi proclamata una religione dominante. Ma si è compreso il vero senso di una religione siffatta? La religione dominante ammette l'intolleranza e l'esclusività: quand' essa è proclamata, deve formar parte del diritto pubblico interno dello Stato in cui vige, deve servire di piedestallo a tutta la legislazione del medesimo, come appunto è in Inghilterra.

Digitized by Google

Quale è colà lo spirito che informa tutte le leggi? Lo spirito religioso, come osservano i giureconsulti di quel paese. Prendiamo le offese contro la religione. Abbiamo veduta l'indole, la natura di tali offese, le pene che vengono comminate ai colpevoli. Qual è il carattere di codeste disposizioni? Civile o religioso? Senza dubbio religioso. Quale scopo nel dettarle si è prefisso il legislatore? Quello scopo che noi ripudiamo come contrario ai tempi in mezzo ai quali viviamo: quello scopo che fu stigmatizzato da Montesquieu, quello scopo infine, che trasformò in carnefici i cavalieri di Provenza, la vendetta del Dio oltraggiato. Ivi non è nemmeno libera la pubblicazione dei libri dogmatici, ma è sottoposta alla formalità dell' autorizzazione preventiva e della censura. Colà si può dire radicata nelle popolazioni la consuetudine della nessuna discussione teologica, perchè " per ciò che riguarda la confessione della fede, la ragione particolare deve sottomettersi alla ragione generale ed al Sovrano che è il luogotenente di Dio, „ come dice Hobbez riportato da Chassan (1). La testimonianza della ragione individuale è nulla in quel paese, come a nulla serve l' ispirazione della coscienza, padrone di tutto è l' autorità del simbolo. " È immorale ed empio, dice un pubblicista inglese, allorchè un sovrano ha sanzionato un simbolo, di negare o revocare in dubbio l'autorità di una sola linea o di una sola sillaba di questo simbolo. „

Nel nostro Stato è forse il principio religioso la base della legislazione? non c' è alcuno che lo possa sostenere, perchè riceverebbe una eloquente smentita da tutte le disposizioni che furono emanate dal 1848 in poi, e che attirarono i fulmini del Vaticano. Il piedestallo della legislazione nostra, è la libertà e null' altro.

Ciò prova — ci si potrà rispondere — che i legislatori italiani si contraddissero, perchè dopo avere proclamata dominante la religione cattolica, non potevano, sotto pena di passare per illogici, emanare disposizioni riprovate da Colui, nel quale si accentra il cattolicismo.

Noi non possiamo ammettere che i poteri dello Stato, vigili custodi del patto esistente tra Sovrano e cittadini, abbiano potuto permettere una flagrante violazione del patto stesso.

(1) *Op. cit.*, Vol. I, pag. 293.

Con l'art. 1. dello Statuto non si poteva, non si doveva proclamare una religione dominante, e quindi intollerante od esclusiva, perchè non lo permettevano i tempi, in cui quella legge fondamentale fu elargita dalla magnanimità di Re Carlo Alberto; non si poteva e non si doveva stabilire che la maggioranza dei cittadini dello Stato, la maggioranza religiosa avesse dei privilegii sulla minoranza, e tanto meno ciò stabilire quando con la stessa legge si abolivano i privilegii, dichiarando la eguaglianza di tutti.

Per noi con quell'articolo si è voluto dichiarare, e nulla più, che la maggioranza dei cittadini professava la religione cattolica. Questo senso attribuitogli, rendiamo omaggio alla civiltà ed al progresso, e sopra tutto leviamo la taccia di contraddizione al legislatore, che secondo i più elementari principii di ermeneutica legale non può mai contraddirsi.

CAPO IX.

Ancora sullo stesso argomento e delle offese ai buoni costumi.

Le argomentazioni contenute nel capo precedente ci conducono alla logica necessità di eliminare la differenza tra la Religione dello Stato e gli altri culti, senza per questo ferire la Legge fondamentale.

Ora si domanda se in forza dei principii di libertà, che devono informare la nostra legislazione e che sin da principio abbiamo propugnati, sia libero ad uno scrittore di dimostrare la verità della setta, alla quale appartiene o di discutere la verità delle altre religioni: in altre parole se sia libera la controversia teologica e la discussione filosofica.

Se dovremmo rispondere con la pratica giurisprudenza della Corte regolatrice piemontese, la risposta sarebbe negativa. Giudicossi infatti essere reo del delitto contemplato dall'art. 16 della legge sulla stampa " anche colui, che senza esprimere *scherno* o *disprezzo* sui dogmi della religione dello Stato, pubblica dottrine contrarie ai medesimi „ (1); che " per costituire

(1) *Sentenza* 28 *maggio* 1850, *Causa Rangouse*. Beltini. *op. cit.* II, 1, 380.

il reato di attacco alla religione dello Stato, la legge non richiede, quale necessario estremo, la *derisione* e *il disprezzo* ma basta la manifestazione dei principii, alla medesima contrari „ (1); che " chi insegna massime contrarie alla religione dello Stato commette il reato di offesa: la legge non determina gli elementi che devono costituire il reato „ (2); che " la tolleranza permessa dallo Statuto non si confonde colla libertà di propaganda e di pubblico insegnamento contrari alla religione dello Stato „ (3).

Anche la Corte d'Appello di Casale (4) ebbe a giudicare che colui il quale " con iscritti stampati propugna un nuovo culto ed insegna teorie contrarie alla religione dello Stato, si fa reo nel senso della legge sulla stampa. „

Giusta il nostro modo di vedere, se le Corti suaccennate lungi dall'arrestarsi alla lettera della legge, che forse pei termini generali nella quale era esposta, poteva — sebbene non lo crediamo — giustificare le loro decisioni, ne avessero tenuto in maggior conto lo spirito, desumendolo dal contegno dei poteri dello Stato, sin dall'origine in cui fu elargita la Legge fondamentale, e dalla natura dei tempi, siamo persuasi che avrebbero stabilita una dottrina meno assai rigorosa.

L'ultimo novennio deve avere servito di ammaestramento, e ne abbiamo una prova in una deliberazione di recente presa e della quale si occuparono i giornali.

Morì in Livorno in sugli ultimi di marzo del corrente anno un giovane israelita, che aveva combattute le patrie battaglie sotto il comando del generale Garibaldi. Sul feretro di quel generoso, il sig. Ripetti, ministro protestante, recitò alcune parole di critica e di biasimo contro il Sommo Pontefice e la religione cattolica. Il Procuratore del Re promosse l'azione penale contro l'oratore, per offesa alla religione dello Stato, in base al Codice Penale toscano, ivi tuttora in vigore ed assai più rigoroso del

(1) *Sentenza* 15 *giugno* 1850. *Causa Bozzo.* Bettini, *op. cit.* II, 1, 690.
(2) » 15 *marzo* 1858, » *Mazzarella* » » X, 1, 235.
(3) » » » » »
(4) *Sentenza* 15 *luglio* 1850. *Causa Grignaschi ed altri.* Bettini, *op. cit.*, III, 1, 14.

Digitized by Google

Codice Patrio, tanto nell'indole della offesa, che riguardo alla pena. Il giudice Istruttore dichiarò non farsi luogo a procedere, e sopra ricorso del Pubblico Ministero, la ordinanza fu confermata dalla Corte d'Appello di Lucca, basandosi sul motivo " dover essere concessa la libertà della discussione teologica. „ Una tale sentenza onora la Corte che l'ha pronunciata, perchè rende omaggio ad un grande principio e stabilisce un precedente, che speriamo vedere confermato dalla Corte regolatrice.

Noi siamo cattolici, ma pur desideriamo la libera critica, la libertà della controversia religiosa, perchè amiamo la libertà e non nutriamo alcun timore, che da una onesta, conveniente e leale discussione possa ridondare danno alla religione da noi professata. Ciò che noi vogliamo punire si è lo scherno, il disprezzo non solo diretto alla religione dello Stato, ma a qualsiasi altra che dallo Stato sia riconosciuta.

Il sommo Filangeri ebbe a dire: " Io non chiamo offesa lo scritto di un filosofo che rileva i mali della sua patria, per accelerarne le correzioni (1). „ Queste parole possono essere applicate anche per ciò che riguarda la religione, perchè Filangeri ebbe di mira il dimostrare come non debba essere impedita la libertà della critica e della discussione.

Crede però taluno che quando in uno stato non sia *di diritto* proclamata la libertà dei Culti, non si possa assolutamente permettere la libera discussione filosofica. Di questo parere è pure il sig. Chassan (2). " Colà invece, egli dice, ove esiste una tale libertà, la libera discussione teologica e filosofica è un diritto. Il suo dominio non è il focolare domestico, ma la piena luce della pubblicità. Sotto questo regime, la libertà della parola e della stampa sono una conseguenza della libertà dei culti, poichè proibire o restringere la controversia, sarebbe restringere e proibire la libertà dei culti. „ Noi non possiamo sottoscrivere a tale dottrina, perchè la troviamo radicalmente pericolosa ed in siffatta guisa, che se la massima generale passasse in pratica giurisprudenza, potrebbe essere fomite di dolorose applicazioni.

Da chi è proclamata la religione dello Stato? Da una legge

(1) *Scienza della legislazione*, lib. III, Cap. 16, tomo III.
(2) *Op. citata*, vol. I, pag. 291.

Digitized by Google

dello Stato. Quando si è stabilito il principio — come nella nostra Italia — di una completa separazione tra la Chiesa e lo Stato, la verità della religione dello Stato, rimpetto allo Stato, non è che una verità *legale*, non una verità *dogmatica* e come tale non può essere circondata di maggiori prerogative che le altre verità *legali*. La legge dichiara la religione cattolica, religione dello Stato, come — ci si permetta il paragone e non si creda che lo facciamo per poco rispetto alla religione da noi professata — come dichiara che l'assassinio è punito colla morte, come dichiara che per essere elettore è necessario aver raggiunto l'età di 24 anni ed avere certe altre qualità. La religione dello Stato adunque non è che una legge, come la elettorale coi requisiti in vigore e come la pena di morte.

Eppure, non leggiamo tuttogiorno monografie filosofiche contro questa pena, nelle quali non solo se ne discute l'opportunità e la giustizia, ma si chiama carnefice il legislatore che la detta ed i giudici che l'applicano? Non vediamo ogni giorno ed in separate monografie amministrative e sulle colonne delle pubblicazioni periodiche gridarsi ai quattro venti la necessità di introdurre nella legge elettorale il principio del suffragio universale, con qualche parola poco lusinghiera all'indirizzo della stessa? Che cosa è la pena di morte rimpetto ai cittadini sino a che non viene abolita? Un dogma *legale:* che cosa è il requisito della età nella legge elettorale sino a che non venga modificata? Un dogma *legale:* e che cosa vi si contrappone? Un altro dogma. Queste monografie, questi opuscoli non girano essi impunemente? o se pure dagli ufficiali del ministero pubblico viene promossa l'azione penale, non vengono dai tribunali assoluti? Perchè sottoporre a un diverso trattamento la controversia teologica? Speriamo di avere dimostrato che quando la legge fondamentale dichiarò la cattolica, religione dello Stato, non inteso di proclamarla *dominante*. Nelle attuali condizioni del nostro paese, colla separazione della Chiesa dallo Stato, passata con ordine del giorno del Parlamento, ripetuta da tutti i presidenti dei gabinetti che successero al Co. di Cavour, che ne creò la famosa formula, per noi italiani la religione dello Stato, non è che una legge dello Stato, e come tale può essere oggetto di critica, come qualunque altra legge, semprechè questa critica sia contenuta nei termini della

Digitized by Google

onestà e decenza e non degeneri nè in disprezzo, nè in ischerno, perchè allora, ma allora soltanto, potendo essere conturbato l'ordine pubblico, dovrà intervenire la mano della giustizia.

Che poi anche colla proclamazione di una religione dello Stato, si possa liberamente discutere, senza che si arrechi offesa, ce ne offerse un esempio la Francia, quando base del suo diritto pubblico interno era la Carta del 1814, che appunto dichiarava essere la cattolica la religione dello Stato.

Già riferimmo il tenore dell'art. 1 della legge del 25 marzo 1822.

Nella esposizione dei motivi presentata dal sig. di Serre era detto formalmente, " che questa disposizione non attenterà in alcun modo nè alla libertà di coscienza, nè alla libera discussione delle opinioni religiose. „ Ma infrattanto si cambiò il ministero ed afferrò il potere la destra della Camera. Il sig. Chifflet nel suo rapporto azzardò dire: " che il negare i dogmi cristiani, come l'esistenza di Dio, la ricompensa o la punizione futura, la divinità di Gesù Cristo, o il dubbio gettato sulle verità di questi dogmi era un oltraggio. „ Basata a questi motivi, la Commissione, di cui egli era l'organo, proponeva di fare una distinzione tra la religione dello Stato e gli altri culti legalmente riconosciuti. Ma una tale pretesa incontrò la più forte opposizione: non solo si stabilì una pena eguale, ma il sig. Chifflet fu obbligato nella sua relazione di sconfessare la dottrina che aveva propugnata. Alla Camera dei Pari era relatore il sig. di Portalis, il quale disse: " Le controversie filosofiche e teologiche devono essere libere fino a che non escono dai limiti della decenza e non turbano la pubblica pace. „

Dopo queste dichiarazioni pareva che fosse tolta qualsiasi falsa interpretazione, ma i tribunali francesi e la stessa Corte di Cassazione non hanno sempre rispettata, sotto la restaurazione, questa preziosa libertà della discussione e della critica dei dogmi, dei riti e delle opinioni religiose. Col correre però dei tempi, la giurisprudenza fu modificata e si proclamò " che i cittadini di tutte le religioni, legalmente riconosciute in Francia, possono pubblicare in conformità alle loro credenze i libri che ne sono la base, senza poter essere accusati d'oltraggio verso la religione; . . . . che i magistrati devono proteggere la più preziosa delle

nostre libertà pubbliche, quella cioè di manifestare con decenza, moderazione e gravità le proprie opinioni religiose e discutere quelle degli altri (1).

Secondo taluni devesi almeno considerare come un attentato all'ordine pubblico ed ai buoni costumi la professione pubblica di irreligione e di ateismo, perchè " la religione entra nel diritto delle genti e senza di essa la buona fede e la giustizia sarebbero bandite dalla società del genere umano. „ Ma i più poi pensano che ciò non costituisca un oltraggio, e di questa opinione fu Royer Collard, commissario del Re nella discussione che precedette la legge francese del 1810. " È ben inteso, egli disse, che le opinioni non sono l'oggetto di questa legge, nè come vere, nè come false, nè come salutari, nè come nocive: la legge non punisce che l'oltraggio „ (2).

Anche in Brasile havvi una religione dell'Impero e tutte le altre sono considerate come culti stranieri, protetti bensì dalla costituzione, ma il cui stabilimento esiste non in virtù di un diritto, ma di un permesso, eppure anche colà la libera discussione non solo è concessa, ma per togliere qualsiasi dubbio, qualunque incertezza nella pratica giurisprudenza, lo ha espressamente dichiarato nell'art. 3 della legge 20 settembre 1830, già da noi riferito parlando della Maestà Reale e così concepito:

" Non sono imputabili e per conseguenza non danno luogo ad un'accusa giuridica e ad una repressione penale le analisi ragionate dei principii e degli usi religiosi . . . sempre che, quantunque gravissime in fondo, sieno fatte in termini decenti e moderati. „

Dal sin qui esposto chiaro appare il nostro consiglio, che cioè noi desideriamo la eliminazione di qualsiasi distinzione sia nell'indole dell'offesa, che nella pena tra la religione dello Stato e gli altri culti ed inoltre la libertà della controversia religiosa e della discussione teologica.

Però a questo soltanto non si arrestano i nostri desiderii. Ogni religione ha i suoi dogmi ed il suo culto esterno con cui

(1) *Cassazione di Francia, Sentenza* 17 *marzo* 1827, *riportata da Chassan.* Vol. 1, pag. 299.

(2) Barante, *Vie. et discours de M. Royer-Collard*

viene esercitata. I dogmi, siccome quelli che costituiscono la essenza della religione, ci pare che debbano essere circondati di maggiore rispetto. Per cui opineremmo di punire con maggior rigore le offese portate contro la essenza di una religione, che le altre, perchè quelle sono di queste più atte a turbare le coscienze e quindi a scuotere l'ordine pubblico. Questa importante differenza venne anche costantemente mantenuta dalla pratica giurisprudenza austriaca, allorchè si doveva applicare il disposto dal § 122 del Codice Penale come crimine, ed il § 303 dello stesso come delitto. La Suprema Corte di Vienna ha fatto appunto consistere in tale distinzione il criterio per bene applicare l'una o l'altra delle disposizioni.

Ma quali sono le parole da adoperarsi nella locuzione dell'articolo? Il Codice Patrio a cui l'Editto si riporta punisce la *contumelia* proferita *ad oltraggio* (1). Il concetto secondo noi che deve presiedere a questa disposizione, si è di punire il *disprezzo* e lo *scherno* perchè in materia di religione, sì l'uno che l'altro perturbano maggiormente l'ordine pubblico, che non le ingiurie, le quali non racchiudano codesto elemento. Che le parole adoperate dal legislatore italiano non corrispondano a questo scopo, lo possiamo desumere oltre che dai giudizii della Suprema Corte regolatrice piemontese, eziandio dal grammaticale e filologico significato delle stesse.

La *contumelia* è un'ingiuria " ma fatta con parole iraconde " (2) mentre si può dimostrare *scherno* e *disprezzo* col maggior possibile sangue freddo. E si fa *oltraggio* " operando verso altri in modo da oltrepassare i confini della convenienza " (3). Il *disprezzo* e lo *scherno* sono invece compresi nelle espressioni *insulto* ed *onta*, perchè l'*insulto* è l'ingiuria mista di *scherno*, l'onta è l'*oltraggio* con *disprezzo* (4). Queste parole, perchè corrispondono meglio alla natura del reato noi le sostituiremmo a quelle adoperate dal Codice.

(1) Art. 185 del Codice Penale: « *Chiunque con animo deliberato proferisca pubbliche contumelie ad oltraggio della religione, sarà punito ecc.* »

(2) Tommaseo, *Dizionario dei Sinonimi*. Vocab. N. 1899.

(3) id. id. id. id. e 1900.

(4) id. id. id. id.

Digitized by Google

L'articolo quindi che noi proporremmo sarebbe il seguente:

« Qualunque *insulto* od espressione *d' onta* fatta con animo „ deliberato contro l'*essenza di qualsiasi religione riconosciuta*, „ sarà punita col carcere da tre mesi ad un anno e con multa „ estensibile a lire 2000 ed in caso che non concernano l' essen- „ za, la pena sarà del carcere estensibile a mesi 6 e della multa „ estensibile a lire 500. „

Non sappiamo a che giustificato, ma pare che altra volta sia insorto il dubbio, se queste due pene possano essere separatamente applicate, perchè troviamo una sentenza della Cassazione Piemontese così concepita: " che a termini dell' art. 16 dell' Editto sulla stampa il carcere o la multa devono essere cumulativamente applicati „ (1).

Ci sembra che colla particella copulativa *E* il dubbio non possa avere alcun fondamento.

La necessità poi di togliere qualsiasi incertezza nella pratica giurisprudenza ci spinge a consigliare l' adozione della disposizione brasiliana, quanto alla libertà della discussione e quest' articolo noi lo porremmo nelle disposizioni finali.

Che se la religione ha bisogno di essere protetta dal legislatore, crediamo che anche i buoni costumi debbano essere posti sotto la di lui egida, perchè dai buoni costumi dipendono l' incivilimento e lo sviluppo della nazione. Leggi severissime erano comminate in Sparta ed in Grecia contro coloro che attentavano ai buoni costumi, i quali in tutti i tempi ed in tutti i luoghi furono oggetto di cure speciali per parte di coloro, che erano alla testa della pubblica cosa. All' epoca nostra vediamo la legge portoghese (art. 11) punire gli oltraggi ai buoni costumi coll'ammenda da 250 a 2500 franchi. La legge austriaca al § 500 dispone: " nello scopo a cui sono dirette le cure della legislazione, il concetto di un' offesa alla pubblica moralità non è circoscritto a quelle azioni soltanto che sono atte a produrre per sè stesse avversione e pubblico scandalo, ma si estende anche ad azioni che per loro natura contribuiscono a propagare la corruzione dei costumi, alle quali sono congiunte come ordinaria conseguenza la dissolutezza ed il disordine. „ Quindi discende ad enumerare

(1) 22 *luglio* 1850, *Causa Dagnino*. Bettini, II. 1, 694.

le azioni che sono da punirsi come delitti o contravvenzioni contro la pubblica moralità, fra le quali havvi la grave offesa del buon costume o del pudore con pubblico scandalo. Il § 516 così dispone: " Chi mediante disegni o figure o con atti indecenti offende il buon costume od il pudore gravemente od in maniera da eccitare pubblico scandalo, si fa reo di contravvenzione ed è punito con arresto rigoroso da otto giorni sino a sei mesi. Ma se tale offesa fu commessa col mezzo di stampati, verrà punita come delitto, con arresto rigoroso da sei mesi ad un anno. "

In Francia tale materia è regolata dall'art. 8 della legge del 17 marzo 1819, il quale punisce con la prigione da un mese ad un anno e coll'ammenda da 16 a 500 franchi " ogni oltraggio alla morale pubblica e religiosa ed ai buoni costumi. "

La legge patria prevede questo reato all'art. 17 dell'Editto, così concepito: " chiunque offenda i buoni costumi .... sarà punito col carcere non maggiore di un anno o con pene di polizia secondo le circostanze. Nei casi nei quali si abbiano ad applicare pene correzionali, sarà aggiunta una multa estensibile a L. 1000. "

Noi crediamo che codesta disposizione lasci troppa latitudine al giudice nell'applicazione della pena. Una offesa ai buoni costumi è sempre gravissima e non ammettiamo la possibilità che possa essere punita anche con pene di polizia. Egli è per questo che noi accetteremmo di buon grado in massima la sanzione francese adattandola alla legge patria comune, perchè se da un canto il giudice avrebbe con la medesima agio abbastanza di spaziare, dall'altro gli sarebbe limitata quella facoltà, che in opposizione alle massime *de jure costituendo*, gli viene dalla patria legislazione concessa. Siccome poi questo reato ha della analogia col precedente, perchè anche l'offesa alla religione è un'offesa al buon costume, così anche per esso vorremmo adoperate le stesse espressioni.

Ed in questo modo nutriamo fiducia di aver corrisposto ad una tutela maggiore della libertà, senza venir meno al rispetto che si deve al sentimento religioso e di avere meglio provveduto a che non vengano offesi i buoni costumi. Almeno questo era lo scopo a cui intendevamo.

CAPO X.

Delle offese al Parlamento od ai suoi membri.

Due sono i modi nei quali si può offendere il Parlamento od alcuno de' suoi rami, cioè colla mira di attaccare l'autorità costituzionale del medesimo o con quella di diminuire il rispetto che ad esso è dovuto. Terremo ora parola del primo.

Le Camere sono l'elemento essenziale del governo rappresentativo, poichè, parte integrante della sovranità, da esse emanano le leggi e solo si compiono e si eseguiscono con la sanzione del Capo dello Stato. Così appunto dispone l'art. 55 della Legge fondamentale (1). L'attacco più temerario che si possa fare al Parlamento, cumulativamente preso od a ciascheduno dei suoi rami, è senza dubbio quello relativo ai suoi diritti, perchè tende a minare nella base la di lui autorità.

Di questo gravissimo fatto non potevano non occuparsi i varii legislatori costituzionali, come di questione importantissima, di vita e di morte per la libertà. Scalzate l'autorità del potere legislativo, che, unito all'esecutivo, compendia quel tutto omogeneo, che si chiama governo monarchico rappresentativo, e voi attenterete alla di lui esistenza, contribuirete alla di lui rovina e dalla sua caduta vedrete sorgere il despotismo, come necessaria conseguenza dell'ordine naturale delle cose.

La legislazione belga all'art. 3 punisce colla prigionia da sei mesi a tre anni " chiunque avrà maliziosamente e pubblicamente attaccati i diritti o l'autorità delle Camere. " La legge portoghese all'art. 12 colpisce coll'ammenda da 5 a 200 franchi e, nei casi più gravi, colla prigionia, da 40 giorni ad 8 mesi, chiunque, in qualsiasi modo, attaccherà nei suoi scritti l'autorità legittima della Camera dei Pari o quella dei Deputati della Nazione. "

(1) Art. 55. « *Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata* » *dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparato-* » *rii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra* » *per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re. Le* » *discussioni si faranno articolo per articolo.* »

Digitized by Google

Un tale delitto era già in Francia contemplato dall' art. 3 della legge del 25 marzo 1822, il quale comminava la prigionia da un mese a tre anni e l'ammenda da 100 franchi a 4000, all'attacco ai diritti guarentiti dagli art. 5, 9 della Carta Costituzionale.

La stessa disposizione si incontra nell'art. 1 della legge del 29 novembre 1830, che punisce con la prigionia da tre mesi a cinque anni e coll'ammenda da 300 a 6000 franchi qualunque attacco ai diritti ed all'autorità delle Camere.

La legge del 1822 puniva l'attacco contro i diritti *O* l'autorità delle Camere; quelle del 1830 alla disgiuntiva *O* sostituì la copulativa *E*, cioè i diritti *E* l'autorità. La Commissione della Camera dei deputati, nella tema che questo cambiamento di redazione, non presentasse qualche inconveniente, mostrò desiderio che fosse ripristinata la vecchia dizione. Il sig. Guizot, in allora ministro dell'interno, dichiarò che la cosa era indifferente perchè tanto in un modo come nell'altro i diritti della Camera sarebbero egualmente protetti. Ma il sig. Beniamino Constant fece mantenere la redazione del progetto, che gli pareva più chiara di quella della Commissione, perchè le Camere " non hanno autorità che in virtù dei loro diritti. "

L'art. 15 del nostro Editto colpisce del carcere per anni due e della multa di lire 4000 " chiunque impugna formalmente l'autorità costituzionale delle Camere. " Ci sembra che questa dizione corrisponda più esattamente al concetto esternato dal signor Constant, imperciocchè nella parola *autorità* si comprendono i diritti, non essendovi *autorità* senza *diritti* e le Camere non avrebbero *diritti* se non avessero un'*autorità*.

Dal rapido esame di queste legislazioni, possiamo esserci convinti come quei governi monarchici rappresentativi, che le emanarono, abbiano riconosciuta la necessità di reprimere non solo, ma di reprimere gravemente simili reati, siccome quelli che concernono fatti, i quali si riferiscono alla pietra, per così dire, angolare dell'edificio costituzionale. Che tali fatti poi sieno di una assoluta gravità, basta l'osservazione che tutti i legislatori li compresero nelle disposizioni relative ad altri fatti, che pure sono i cardini fondamentali di tal forma di reggimento, come gli attacchi alla autorità costituzionale del Re, alla invio-

labilità della sua persona, ai diritti costituzionali della sua dinastia ed altri di non minore importanza.

Il governo austriaco ora si è messo a percorrere la via costituzionale: all' aquila absburghese toccò la sorte dell' araba fenice: dal fuoco surse rinnovata. Prima del 1866 sotto un pseudo costituzionalismo mascherava il dispotismo: dopo il fuoco prussiano risorse e ringiovanì al sole fecondo di libertà. Ma sotto le rovine del despotismo non si perdette il Codice del 1852, il quale, sebbene abbia moltissimi pregi, ha però il massimo dei vizii, quello di essere stato promulgato in epoca in cui infieriva la reazione. Col nuovo sistema da essa inaugurato, sarebbe ben difficile trovarvi una disposizione la quale guarentisse l' autorità costituzionale della Camera dei signori o di quella dei deputati, perchè quel Codice non poteva contemplare un reggimento costituzionale, quando parlare di costituzione era crimine di alto tradimento. Eppure vedi risultati di un periodo di transizione! Se si vogliono tutelati i diritti del Parlamento Viennese conviene ricorrere a quel Codice stesso ed applicare una disposizione, che certo non era nella mente del legislatore di applicare a forma siffatta. Infatti il § 65 contempla il crimine di perturbazione della pubblica tranquillità, che commette " chi in pubblico od alla presenza di più persone, ovvero *in opere stampate*, in iscritti, figure o disegni diffusi cerca di eccitare al disprezzo od all'odio. . . . contro la forma di governo o l'amministrazione dello Stato " e minaccia il carcere duro da uno a cinque anni.

Non c' è dubbio; se si vuole accordare una speciale protezione al potere legislativo austriaco, non puossi applicare che questa disposizione! E gli stessi procuratori di stato che due anni or sono vi avrebbero assoggettati coloro, che con simili mezzi avessero cercato di propugnare il principio monarchico costituzionale, sono ora astretti a sottoporvi colui, che avendo di mira il ritorno dell' assolutismo, tentasse di insinuare nelle masse l'odio od il disprezzo contro il Consiglio dell'Impero. Oh! mobilità degli umani eventi!

Come i nostri lettori se ne saranno accorti, la formula dell' articolo italiano è identica a quella che si riferisce all'autorità costituzionale del Re: (1) ora diremo di più che sì l'uno reato che

(1) *Vedi alla pagina* 60.

l'altro sono contemplati dall' identico articolo. Quando abbiamo parlato della offesa alla Persona del Re, mediante *formale impugnativa* della di lui autorità costituzionale, abbiamo dichiarato essere lecita la discussione onesta e conveniente di codesta autorità.

Ora si può fare del pari la domanda se trattandosi dell' autorità costituzionale del Parlamento, sia libera la discussione della medesima.

Premettiamo che sotto il dominio della Carta del 1814 in Francia fu giudicato che esporre in un articolo di giornale un sistema, il quale sviluppi la idea, che il solo mezzo di salvare la monarchia si è quello di modificare la legislazione con semplice decreto reale e senza il concorso delle Camere, non è commettere il delitto di attacco contro i diritti e l'autorità delle Camere, perchè *non si esce dai limiti di una controversia* permessa agli scrittori. Il fatto era questo. Il Giornale " *Il Vessillo Bianco* " aveva pubblicato un articolo intitolato " dell'inevitabile dissoluzione delle Camere e di un' ordinanza di elezione. " In questo articolo era espressa l' opinione che il governo poteva e doveva (nelle circostanze d' allora) cambiare la legge elettorale con un'ordinanza provvisoria, che sarebbe in seguito stata convertita in legge. La Corte d'accusa giudicò " che l'esposizione di questo sistema, sia che lo si consideri come un' interpretazione dell' art. 14 della Carta, sia come la conseguenza di un' opinione sulla natura e sulla estensione dei diritti inerenti alla Corona, *non esce dai limiti di una controversia permessa agli scrittori* e non potrebbe costituire un attacco contro i diritti e l' autorità della Camera (1).

Premettiamo altresì che la legislazione brasiliana di cui abbiamo parlato trattando dei diritti e della prerogativa sovrana, è applicabile al presente subbietto, perchè questo pure contemplato dalla Legge fondamentale. Noi dal canto nostro osserviamo che se si può ammettere una discussione onesta e conveniente sui diritti sovrani, *de majore ad minus* la si deve ammettere anche sui diritti del Parlamento, e ciò viene pure concesso da coloro i quali vogliono la indiscutibilità dei privilegii regali. Qual è il motivo es-

(1) Dalloz, *Voix cité*, N. 572.

senziale, per cui secondo costoro, s'interdice ogni critica sia pur quanto si voglia moderata e decente sulla autorità costituzionale del Re? Perchè esso è dichiarato *inviolabile*, inviolabilità d'altronde necessaria in un reggimento rappresentativo. Questa è la gravissima differenza che passa tra il Capo del potere esecutivo e quell'ente morale che si chiama potere legislativo. Una volta che il Senato e la Camera dei deputati non possono trincerarsi dietro questo sovrano diritto (dicono gli avversari della discutibilità dei diritti del Sovrano), ci pare che una critica, una discussione franca, leale, conveniente e moderata non debba essere interdetta sulla autorità costituzionale sì dell'uno che dell'altra. Voler estendere questa proibizione anche quando si tratta del Parlamento è un voler estendere allo stesso il privilegio della *inviolabilità* reale; ed allora a che cosa si riduce la libertà? Non discussione sui diritti della Corona, non su quelli delle Camere e su che si potrà portare la critica? Necessariamente su argomenti estranei alla politica tanto interna che esterna. Con questa pretesa invano cercherassi la libertà; ma ci starà di fronte il despotismo sotto la veste appariscente della libertà: crederemmo di avere dell'oro e non ci troveremmo tra mani che orpello.

Resta sempre inteso però che nel mentre sarà permessa la discussione per tale argomento dovrà essere interdetta la formula impugnativa, cioè la *negazione* assoluta dei diritti del Parlamento. Il dire: " Il Parlamento non ha diritto di fare la tal cosa — che d'altronde lo statuto gli concede di fare — sarà una *formale impugnativa*: il sostenere al contrario una tesi costituzionale su date attribuzioni di lui con ogni larghezza filosofica, occupandosi delle contrarie opinioni e ribattendo gli argomenti avversari, sarà una critica concessa, la quale, provocando una risposta non potrà che illuminare, e lungi dallo scalzare l'autorità del medesimo, farà sorgere il vero, che sempre si fa palese dall'attrito delle opinioni.

Noi quindi desideriamo mantenuta anche in questo riguardo la formula della patria legislazione, e solo per allontanare qualsiasi dubbio che potrebbe sorgere, ci dichiariamo pronti ad accettare eziandio la disposizione del legislatore brasiliano.

Altra specie di offesa contro il Parlamento è quella che ha

Digitized by Google

lo scopo di diminuire il rispetto ad esso dovuto. Può questa offesa essere diretta contro il Parlamento od uno dei due rami dello stesso, o contro i membri del medesimo ed in questo caso o per ragioni dipendenti dall' esercizio delle funzioni di senatori e deputati o per ragioni private.

In Inghilterra le offese dirette contro il Parlamento sono considerate come altrettanti attentati alla libertà di esso ed a quella individuale di tutti i suoi membri. È ciò che si chiama *una violazione del privilegio parlamentare :* ivi si fa una distinzione tra quelle che offendono il Parlamento o l' una o l' altra delle Camere, e si chiamano *ut universae* e quelle che sono dirette contro i membri delle medesime e si chiamano *ut singulae*, ma nell' uno e nell' altro caso sono risguardate come *violazioni del privilegio parlamentare,* per cui la distinzione non è che di nome, e sono, entrambe, infrazioni della stessa natura, che possono essere colpite dalle stesse pene e giudicate dalla Camera offesa o da quella di cui il membro offeso fa parte. Tuttavia i membri del Parlamento, a questo titolo soltanto, non sono risguardati come rivestiti di una dignità particolare, così inerente alla loro persona, da far sì che ogni attacco che li concerne sia considerato come un attentato alla loro qualità politica. Vi sono infatti dei *libelli*, i quali concernono puramente e semplicemente la persona senza attaccare il di lei carattere politico di membro del Parlamento, e questi *libelli* anche in Inghilterra sono trattati come quelli diretti contro semplici particolari.

Da questi concetti è partito eziandio il legislatore brasiliano, il quale all' art. 2 N. 10 contempla le ingiurie fatte all'assemblea legislativa generale, a ciascuna delle Camere od a taluno dei loro membri per le opinioni da loro esternate nello esercizio delle loro funzioni. Quando l' offesa è diretta all' assemblea od a ciascuna delle Camere, la pena è da uno a tre anni di prigione e l'ammenda da 300 a 900 reis : le altre della prigione da 16 a 18 mesi e l'ammenda da 200 a 600 reis. Per questa legislazione adunque sì le une che le altre offese sono risguardate come *violazioni del privilegio.*

Il Belgio non ha una disposizione particolare per il Senato o la Camera dei Deputati, ma nell' art. 4 punisce la calunnia e l' ingiuria verso qualunque corpo costituito, come la calunnia e

l'ingiuria diretta contro i particolari. I termini generali nei quali è formulato l'articolo « *tout autre corps constitué* » ci farebbe credere che in esso potesse essere contemplato anche il Parlamento od un ramo qualsiasi del medesimo, ma cotale interpretazione duriamo fatica ad accettare, perchè calunnie od ingiurie di simil genere, non solo, giusta quella legislazione, vengono punite in modo eguale di quelle dirette contro particolari, ma si ordina l'eguale procedimento, per cui si stabilisce la facoltà (art. 5) di produrre la prova dei fatti addebitati, salva la prova in contrario. La mancanza di una speciale disposizione ci fa piuttosto ritenere che tali reati siano compresi nel diritto comune.

La legge italiana all'art. 21 dell'Editto punisce come le *offese* al Re ed all'augusta di lui famiglia, cioè col carcere estensibile a due anni e con la multa non minore di lire 1000 e non maggiore di 3000 " chiunque *oltraggi* il Senato e la Camera dei Deputati „ ma come si vede adopera una diversa dizione nell'un caso e nell'altro. Quando si tratta del Capo dello Stato o della di lui famiglia punisce *l'offesa*; quando si tratta del Parlamento o di un ramo dello stesso punisce *l'oltraggio*. Noi dobbiamo supporre che il legislatore abbia conosciuto il *valore* delle parole adoperate, per cui essendo — filologicamente e grammaticalmente parlando — *l'offesa* più grave dell'*oltraggio*, dobbiamo conchiudere che egli sia partito da un concetto diverso da quello da noi adottato. Noi abbiamo detto che la gravità dell'offesa deve essere in ragione *inversa* della qualità della persona o fisica o morale contro cui è diretta, per cui se la persona è alto locata, si deve punire anche l'offesa che non sia tanto grave, parendoci che tale distinzione sia conforme al rispetto che si deve alla condizione sociale occupata dalla persona che si vuole specialmente protetta. Per il che nel mentre noi accettiamo doversi stabilire una differenza nell'*indole* dell'offesa trattandosi del Capo dello Stato o del Parlamento, crediamo opportuno di applicare anche a ciò la nostra opinione.

È poi necessario stabilire una tale distinzione? Forse da taluno si potrà osservare che nel congegno della macchina governativa, quando il sistema è rappresentativo, se il Re ha i suoi diritti, ne hanno pure le Camere e sì l'uno che le altre sono

astretti da doveri, guarentiti alla nazione da un patto fondamentale avvenuto tra il Re e la nazione medesima. Il Re non può far senza delle Camere, quando si tratta di formare una legge, come le Camere non ponno far senza del Re, quando si tratta di rendere esecutorie le leggi formate. Sono tre parti di un tutto: se ne togli una il tutto si sfascia: sono le radici di una medesima pianta; se togli le radici, la pianta intisichisce e muore e questa pianta è la monarchia rappresentativa. Ecco perchè per questo potentissimo e specialissimo vincolo che esiste tra l'uno e le altre, debbono tanto l'uno che le altre essere sottoposte ad un identico trattamento perchè entrambi rappresentano la Sovranità.

Noi conveniamo che — per lo Statuto — la Sovranità è costituita dal Re e dalle Camere, ma siamo sempre alla stessa questione del diritto della *inviolabilità*. Una volta che il Capo dello Stato costituzionale ha questo grande diritto inerente alla sua qualità, egli è collocato in posto più eminente delle Camere, e come tale ha diritto ad un maggior riguardo, tanto più che come Re costituzionale è investito di due poteri, del legislativo cioè. che condivide col Senato e la Camera dei Deputati, e dell'esecutivo, di cui è a capo.

Nella economia penale adunque il Re è sovra tutti: dopo il Re vengono i membri della di Lui famiglia ed è a questi appunto che noi vorremmo equiparato il Parlamento.

La disposizione della legislazione portoghese abbiamo avuto occasione di vedere, quando tenemmo parola delle offese contro la Persona del Re e più specialmente nella parte relativa alle offese dirette contro i membri della di Lui famiglia (1).

Del resto la nostra legislazione nulla dispone quanto alle offese dirette contro i membri del Parlamento per ragioni delle loro funzioni, come vi dispongono i legislatori inglese e brasiliano e come d'altronde vi ha provveduto il francese con l'art. 6 della legge del 1822, il quale punisce l'oltraggio ad uno o a parecchi membri dell'una delle due Camere per ragione delle loro funzioni o della loro qualità colla prigione da 15 giorni a due anni e coll'ammenda da 100 a 4000 franchi ed anzi va ancora

(1) *Vedi alle pagine* 68 *e* 69.

più in là, perchè con l'art. 7 della legge stessa colpisce con la prigione da un mese a tre anni e coll'ammenda da 100 franchi a 5000 i rendiconti delle sedute del parlamento i quali portano offesa ad un Pari o ad un Deputato.

Per vero dire noi non sappiamo giustificare il silenzio assoluto della nostra legge su tale proposito, e non possiamo capacitarci, come un membro del Parlamento, il quale pure è una frazione della sovranità non abbia una speciale protezione e sia collocato in un livello inferiore a quello in cui si trovano gli agenti diplomatici. Ogni qualvolta una espressione ingiuriosa viene d'altronde diretta contro un membro del Parlamento per ragione delle funzioni da esso esercitate, si getta indirettamente un discredito sull'intero Corpo a cui appartiene, per la stessa ragione che se si attacca l'onore di uno o parecchi magistrati di un dato collegio per causa dell'esercizio delle loro mansioni, viene indirettamente a screditarsi il collegio, di cui fanno parte.

Perchè si accorderà una speciale protezione ad un agente diplomatico accreditato presso il Re od il Governo, e la si negherà a colui che in forza di un mandato attribuitogli dalla nazione o di un decreto del potere esecutivo è chiamato a formar parte della Sovranità dello Stato? Se in favore dell'agente diplomatico militano motivi d'ordine pubblico esterno per accordargli un particolare favore, motivi d'ordine pubblico interno, di un grado elevatissimo, motivi di dignità e di convenienza militano a favore dei membri del Parlamento, essendo per di più necessario di circondarli di speciale rispetto per l'autorità della quale sono investiti e per le mansioni che esercitano.

Che se noi per questi motivi proponiamo una disposizione analoga alla brasiliana ed alla francese, crediamo però che non sia da accettarsi l'altra pure francese relativa ai rendiconti offensivi, perchè o le offese risguardano un Senatore od un Deputato per ragione dell'esercizio delle sue funzioni ed allora questa specie di offese viene contemplata dall'articolo che proponiamo; o risguardano interessi particolari ed estranei alla loro posizione sociale, ed allora crediamo che sieno essi da trattarsi come gli altri particolari, giusta quanto dispone la legislazione inglese.

Quanto alla pena siamo d'avviso che debba essere maggiore

Digitized by Google

di quella comminata alle offese contro un pubblico funzionario, appunto per la diversa posizione nella quale è collocato, ed eguale per le premesse cose a quelle stabilite per le offese agli agenti diplomatici, dei quali terremo parola più avanti.

Ora chiuderemo il presente Capo con un' altra questione, che pur si può presentare. Per l' art. 36 dello Statuto il Senato può essere " costituito in Alta Corte di Giustizia per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questo caso il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari, per cui fu convocato, sotto pena di nullità. „

Qualora le offese sieno dirette al Senato qual' corpo giudiziario, dovranno essere punite come quando sono dirette al Senato qual corpo politico?

Tale questione è trattata magistralmente dal sig. Chassan (1). Anche in Inghilterra la Camera dei Lordi compie delle funzioni giudiziarie e politiche, ma a differenza del Senato italiano non si limita a giudicare certi fatti, bensì possiede una giurisdizione criminale e civile allo stesso tempo. Essa non è soltanto la Corte Suprema di giudicatura del Regno, ma eziandio l'ultimo, l'estremo appiglio in tutti gli affari civili: i suoi giudizii non possono essere appellati ed ogni altro tribunale deve conformarsi alle sue decisioni. È una vera Corte di Giustizia *permanente* e non un Corpo politico chiamato a giudicare certi casi speciali ed assai limitati. Ma noi osserviamo col sig. Chassan che il Senato diventa giudice perchè è Senato; in altre parole la sua capacità giudiziaria, gli viene dal suo carattere politico. In Francia all' epoca della Carta del 1830, come ora in Italia, le funzioni giudiziarie non sono che un accessorio *passeggero* e *fortuito* delle funzioni politiche, mentre in Inghilterra sono un accessorio *permanente*. È bensì vero, che egli quando è costituito in Alta Corte non può occuparsi che di affari giudiziarii, ma resta sempre Senato e non un Corpo distinto, per cui crediamo che l' offesa diretta contro di esso anche quando esercita funzioni giudiziarie, deve essere nella stessa guisa punita.

(1) *Op. citata*, Vol. I, *dalla pagina* 247 *alla pagina* 251.

Noi siamo d'avviso che al verificarsi di simili casi si stabilirebbe una giurisprudenza in questo senso, perchè conforme alla lettera ed allo Spirito della legge. Però, allo scopo unicamente di prevenire qualsiasi dubbio, crediamo opportuno di includere il concetto nell'articolo, con uno speciale inciso.

CAPO XI.

Delle offese contro i Sovrani o Capi dei governi esteri ed agenti diplomatici.

Puffendorf nella sua opera " Dei doveri dell'uomo e del cittadino „ scrisse che nell'indipendenza dello stato di natura non si può venire *alla guerra* contro una persona, se non che per le ingiurie da questa persona ricevute. Ma tra le società civili, taluna volta avviene che si chiami responsabile del male, che fu commesso, sia pure senza suo ordine, da qualcheduno de'suoi membri, tutto il corpo dello Stato od il Sovrano del medesimo (1).

Da questo motivo furono indotti i varii governi a comprendere nella legislazione una severa repressione delle offese dirette contro i Capi dei governi stranieri, perchè in tal guisa si mettevano nella posizione e nella possibilità di prevenire gli attriti, che necessariamente avrebbero potuto nascere tra governo e governo, se queste offese rimanevano impunite. L'impunità infatti in simili circostanze può trar seco le conseguenze di rallentare i buoni rapporti esistenti tra le due nazioni, creare delle animosità che potrebbero condurre ad una rottura della pace e finire coll'impegnare imprudentemente il paese in una guerra straniera. Nè si creda che sieno codeste esagerazioni *ad opportunità*, perchè se il Capo dello stato offeso, può essere superiore a tali esorbitanze, queste per altro danno un appiglio a rappresaglie, le quali ne chiamano delle altre e di rappresaglia in rappresaglia, non è fuori di luogo il ritenere che si giunga a quello stato di tensione da noi accennato.

Ragioni adunque di convenienza politica e sociale, di sicu-

(1) Lib. II, Cap. 16.

rezza interna ed esterna consigliano urgentemente una sanzione penale.

Ginevra, come abbiamo veduto, non ha una legge speciale che reprima i delitti di stampa e per essi provvede col diritto comune, eppure quando si tratta di quelle offese, che stiamo ora esaminando, ne fa particolare subbietto nella sua legge del 2 Maggio 1827, la quale punisce " tutte le offese e le allegazioni menzognere di fatti, proprii ad eccitare il disprezzo e l' odio, le provocazioni a commettere un crimine o delitto contro la pace pubblica, tanto che sieno questi fatti diretti contro il governo cantonale o gli altri della confederazione od i governi alleati. „

Questa legge, come ben si vede, non si limita a tutelare i Capi dei governi alleati, ma estende tale protezione anche ai governi stessi, spinto a ciò forse lo Stato cantonale dalle sue speciali condizioni di esistenza politica.

In Portogallo siffatte offese sono equiparate a quelle dirette contro la famiglia reale. Secondo la legge austriaca, in generale le offese all'onore, come avremo campo di vedere più avanti, sono contemplate dal § 487 e seguenti del Codice Penale, ed il § 493 le punisce, come delitto, se furono fatte mediante stampati, coll'arresto da sei mesi ad un anno. Il successivo § 494 dichiara " che queste offese vengono specialmente aggravate qualora sieno portate contro il Capo Supremo di uno Stato che si ritrovi in riconosciuta reciprocanza di diritti internazionali coll'Impero d'Austria. „ L'avere stabilito che in questo caso l'offesa sia più *grave*, fa nascere la necessità che si aggravi maggiormente la mano della giustizia nella applicazione della pena, ma in ogni caso questa non potrà mai essere maggiore di un anno di arresto. Inoltre la stessa legge austriaca contiene in proposito altre sanzioni nel § 65, che tratta di quei fatti d'indole politica, i quali costituiscono il crimine di perturbazione della pubblica tranquillità e precisamente il fatto con cui si cerca di eccitare all'odio, ed al disprezzo contro la persona dell' Imperatore, anche quando codesti eccitamenti sono diretti " contro uno Stato straniero o contro il suo capo, in quanto per le leggi di quello stato o per ispeciali trattati sia stata guarentita la reciprocità e siasene fatta legale notificazione nell' Impero d'Austria " (§ 66) e com-

mina la pena del carcere da uno a cinque anni „ e, concorrendo circostanze aggravanti, del carcere duro da cinque a dieci.

L'Inghilterra non è meno rigorosa. Essa fece passare in pratica giurisprudenza ed in legge comune il principio della punizione dei libelli, diretti contro i sovrani esteri, in conformità ad uno Statuto del Parlamento, sin dai tempi della Regina Anna, il quale stabilisce " *che il diritto delle genti fa parte del diritto positivo di ciascuna nazione.* „

Egli è in base a questo Statuto che nel 1787, in nome della Corona si fece processo contro Lord Giorgio Gordon, il quale fu condannato dalla Corte del Banco del Re, nel 28 Gennajo 1788 alla prigione per due anni ed alla multa di 500 lire sterline, per avere pubblicato in un giornale un articolo diffamatorio contro la Regina di Francia Maria Antonietta, col quale la rappresentava siccome posta alla testa di una fazione. Egualmente in base allo stesso Statuto nel 1801 intentossi un processo contro certo Wint, che fu dichiarato colpevole di avere pubblicato un libello contro l'Imperatore Paolo di Russia, dipingendolo come un sovrano, che si rende odioso ai suoi sudditi per atti tirannici e ridicolo agli occhi d'Europa per la sua singolare abitudine di cambiare spesso opinione.

La legislazione francese è regolata dall'art. 12 della legge del 17 Maggio 1819, che punisce l'offesa verso le persone dei Sovrani o verso quella del Capo di governi stranieri con la prigione da un mese a tre anni e con l'ammenda da 100 franchi a 5000.

Le legislazioni belga e brasiliana non hanno in proposito alcuna speciale disposizione.

L'Editto patrio all'art. 25 punisce col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da lire 100 a 1000 " *le offese* contro i Sovrani o i Capi dei governi stranieri (1). „ Notiamo anzitutto che quest'articolo adopera l'eguale parola *di offesa* tanto se si tratta delle persone delle quali ci occupiamo, come quando dispone riguardo alla sacra Persona del Re (2). Il valore di questa parola

(1) Art. 25 « *Le offese contro i Sovrani o i Capi dei governi stranieri sa-* » *ranno punite col carcere estensibile a sei mesi e con multa da lire* 100 *a* 1000. »

(2) *Vedi la nota* 3 *alla pag.* 55.

lo abbiamo già rilevato. La prima osservazione che ci si presenta, si è: se sia giusto di equiparare la natura delle espressioni offensive dirette verso i Sovrani o Capi di governi stranieri, a quelle scagliate verso il Capo del nostro Stato. È stabilita una diversa sanzione ed in una misura abbastanza sensibile, è vero; ma crediamo che ciò non sia sufficiente. Gli stessi motivi che militano per consigliare una repressione anche di quelle parole dirette all' indirizzo del Capo dello Stato, in cui avviene il fatto e che forse non offenderebbero, letteralmente parlando, persone poste in altra e ben differente posizione, non possono invocarsi per indurre un identico trattamento, quando le stesse ed identiche espressioni venissero scagliate contro le persone, delle quali al presente ci occupiamo. Ci pare conveniente di stabilire una distinzione, come d' altronde si è trovato di stabilirla quanto alla pena.

Che se poi i Sovrani od i Capi dei governi stranieri, rimpetto ai cittadini del nostro Stato, non si trovano nella stessa condizione, in cui si trova l' augusta Persona del Re, hanno però uno speciale diritto di non essere collocati in un fascio con gli altri particolari. In ciò noi siamo coerenti ai principii che abbiamo sviluppati. L' Imperatore dei Francesi, il Re di Prussia, l' Imperatore d' Austria, il Presidente degli Stati Uniti, politicamente parlando son qualche cosa di più di qualunque privato cittadino del Regno. Se son tali e se d' altronde, *rimpetto a noi*, son qualche cosa meno del capo del nostro Stato, ci pare che debbano essere equiparati a quelle persone o fisiche o morali, che per quanto abbiamo detto più sopra, occupano nella scala sociale quel gradino immediatamente successivo all' occupato dalla augusta Persona del Re, cioè i membri della famiglia reale ed il Parlamento. Ecco perchè vorremmo adottato le medesime espressioni quanto all' indole della offesa ed irrogata la identica pena.

Inoltre la dizione troppo generale dell' Editto italiano potrebbe far nascere il dubbio se sia punibile anche l'offesa fatta a Sovrani o Capi di governi stranieri, che non sono in buone relazioni con noi. Non ci consta che in pratica siasi mai verificato un tal dubbio, quando, per esempio, l' Italia era costretta a starsene con l' arma al piede di fronte all' Austria, ma

Digitized by Google

pur potrebbe avvenire. Secondo noi ripugna al buon senso, che un Sovrano o Capo di governo estero, il quale vive in buoni rapporti col nostro Stato abbia ad essere trattato come quello, il quale fosse, se non apertamente ostile, almeno non legato con noi da vincoli di buona amicizia. Questa distinzione sta nella natura delle cose. A togliere qualsiasi dubbio che potesse sorgere, pensiamo essere prudente una modificazione dell' articolo, nel senso di richiedere l' elemento dell' *amicizia*. È inutile poi il dimostrare ed aggiungere, che ci sarà *amicizia*, ogni qualvolta siavi una persona diplomatica accreditata presso il governo, perchè tale concetto, tale requisito si appalesa manifestamente dalla parola stessa.

Altra osservazione vien fatta, se cioè un legislatore debba occuparsi anche delle offese che possono essere dirette *alle leggi* dei governi esteri. Se di ciò non si fosse taluno occupato, non lo avremmo accennato, perchè ci pare per lo meno ridicolo il voler pretendere che un legislatore si metta nella falsa posizione di punire un'offesa ad una legge di uno Stato straniero, che *non è tale* nello Stato di lui. Non crediamo che il diritto delle genti vada tant' oltre: uno Stato deve limitarsi a reprimere l' offesa personale e non è obbligato a farsi il paladino delle legislazioni altrui.

Si discute finalmente se abbiano diritto ad una speciale protezione anche i Sovrani od i Capi di governo pur decaduti, e da taluno si distingue a seconda che siasi o no riconosciuto lo stato a cui appartenevano. Se non fu riconosciuto il governo *usurpatore*, il sovrano decaduto deve essere oggetto di un riguardo particolare: in caso contrario, esso, siccome rientrato nella vita privata, deve essere trattato come qualsiasi altro privato e quindi — se egli vuole giustizia — potrà da sè rivolgersi ai tribunali. Noi dal canto nostro diciamo, che scopo di una repressione delle offese ai Sovrani o Capi dei governi esteri, si è quello di impedire gli attriti tra nazione e nazione. Quando si ha presente al pensiero un tale scopo, la soluzione del quesito è assai facile. Od il governo, di cui era a capo è stato riconosciuto ed allora una speciale protezione del sovrano decaduto, può dar luogo a quella tensione di relazioni che si vuole schivata: o non è stato riconosciuto, ed un pericolo alla sicu-

rezza esterna può egualmente avvenire con questa particolare protezione, perchè il governo *usurpatore* il quale deve riconoscere un atto di ostilità nel fatto di non essere stato riconosciuto, difficilmente potrebbe in pace ricevere il nuovo affronto di vedere in modo particolare tutelato colui, di cui si volle sbarazzare. Tanto nell'un caso adunque che nell' altro, il Sovrano o Capo di governi stranieri decaduto, non può essere oggetto di una speciale tutela.

Quanto al modo poi di esercitare l' azione per le offese a Capi di governi stranieri amici, parleremo più avanti.

I motivi di prudenza, che consigliarono i varii legislatori a punire le offese contro i Sovrani stranieri, consigliano i legislatori stessi a proteggere particolarmente i rappresentanti di codesti Sovrani o Capi, perchè un'espressione offensiva contro queste persone, qualora sia tollerata, può egualmente ingenerare una freddezza nelle relazioni tra il governo che le tollera ed il governo rappresentato dall' offeso.

Il patrio Editto contempla questa specie di reato all'art. 26 così concepito: " Le *offese* contro gli Ambasciatori, i Ministri ed Inviati, od altri agenti diplomatici delle Potenze Estere accreditati presso il Re od il Governo, saranno punite colle pene pronunciate per le offese contro i privati, raddoppiata però la multa. „

Se v'ha disposizione nella nostra legge sulla stampa, la quale meriti una censura, ella è certamente codesta, perchè inconveniente ed illogica. Anzitutto quanto all'indole ed alla natura delle espressioni offensive le persone contemplate da quest'articolo sono equiparate al Capo dello Stato nostro, perchè tanto nell'un caso come nell'altro si punisce l'*offesa*. È egli forse non solo giusto, ma conveniente, che sieno circondate obbiettivamente dello stesso rispetto di cui si circonda quell' Augusto Capo presso del quale sono accreditate? Ma non basta. Qual è la pena che viene inflitta dall'Editto alle offese contro i privati? Lo vedremo più innanzi: per ora constatiamo che può pronunciarsi eziandio la multa da lire 200 a 2000 (art. 27). Da questa disposizione di legge, che cosa è dato arguire? Dal momento che per le offese contro le persone diplomatiche si ordina che sia raddoppiata quella multa, che a pari circostanze dovrebbe essere pronunciata per le offese contro i privati, è ammessa la possibilità che questa

multa si elevi fino alle 4000 lire. Il *maximum* della multa comminata alle offese contro la Persona del Re è di lire 3000!!!

Ma v'ha di più. La multa stabilita per le offese contro i Sovrani o i Capi dei Governi stranieri, rappresentati dalle persone contemplate dall'articolo, che ora esaminiamo, è dalle lire 100 alle 1000 oltre il carcere estensibile a sei mesi. Per cui può accadere che chi ingiuria un sovrano estero incorra in una pena minore di quella in cui incorrerebbe colui, che nello stesso giorno in diversa pubblicazione periodica avesse scagliata una espressione offensiva contro il di Lui ambasciatore, e ciò non tanto avverrebbe se si applicasse la multa dalle lire 200 alle 2000, prescritta dall'art. 27, ma eziandio l'altra, che è pure stabilita contro altre offese private — a seconda della gravità delle stesse — dalle lire 100 alle 1000 (art. 28) perchè, *dovendo* questa essere raddoppiata, potrebbe estendersi dalle lire 200 alle 2000.

Questi massimi inconvenienti ci pare debbano scomparire del tutto: quale può essere il motivo che indusse il patrio legislatore ad ammettere una disposizione da noi così acerbamente censurata? L'offesa — si potrà dire — scagliata contro l'agente diplomatico di una potenza amica ferisce più *direttamente* questa potenza, perchè rivolta contro la persona *presente* ch'essa ha accreditata, per cui è più *prossimo* il pericolo che avvenga quella tensione di relazioni, che è nella mente del legislatore di voler schivare. Questo pericolo infatti esiste ed è assai più vicino, perchè con le espressioni offensive degradando nella pubblica estimazione codeste persone, si possono rendere più difficili i rapporti di esse col governo presso il quale sono accreditate. Suppongasi infatti che all'ambasciatore di una potenza amica si addebitino azioni contrarie ai principii di onestà e di morale. A di lui favore starà sempre la presunzione, che queste azioni non sussistano: ma d'altro canto è certo che quanto maggiore fu la pubblicità data a simili asserzioni e tanto maggiore *può* essere il riserbo del governo, che deve trovarsi in continui rapporti con lui per fatti internazionali. Dal riserbo alla tensione, dalla tensione alla rottura è assai breve il passo. Quando l'offesa invece è diretta contro i Capi dei governi ch'esse rappresentano, trattandosi di persone che non sono in *immediato* contatto col go-

verno, nel cui Stato avviene l'offesa, il pericolo sussiste, ma non è così vicino.

Se questa è la ragione — e noi confessiamo che il trovarne un'altra è di gran lunga superiore alle nostre forze — non ci pare che sia adatta a giustificare una disposizione, che crediamo un'enormezza legale, perchè voler collocare in posto più eminente dei Governi da esse rappresentati le persone che li rappresentano, è contrario ad ogni principio di economia penale. " Quantunque l'ambasciatore rappresenti la persona stessa del suo Sovrano o del Capo della sua nazione, non si può ammettere questa finzione politica, come base della qualifica delle offese, a cui possono essere soggetti gli agenti diplomatici „ (1). La legge deve limitarsi a prendere in considerazione il carattere di cui sono rivestiti per accordare ad essi una speciale protezione, ma non deve andare più oltre.

Ammettiamo per una lontana ipotesi che questo motivo attecchisca: sussisterà però unicamente per giustificare la posizione diversa creata tra gli agenti diplomatici ed i rispettivi governi. Ma come potrà giustificarsi la diversità di trattamento tra gli ambasciatori ed il Capo dello Stato, in cui l'offesa fu scagliata? A questa differente posizione si oppongono, senz'uopo di maggiore dimostrazione, anche i sommi principii di diritto pubblico interno.

Procediamo più innanzi. L'articolo che passiamo in esame equipara le *offese* contro gli agenti diplomatici alle *offese* contro i privati. I privati — come parleremo a suo luogo — si offendono con *diffamazioni* e con *ingiurie*. Il significato di queste parole lo vedremo a tempo opportuno, per ora ci basta rilevare che se le *diffamazioni* e le *ingiurie* son sempre *offese*, ogni *offesa* però non è sempre una *diffamazione* od un' *ingiuria*, perchè, come lo abbiamo detto altra volta, vi sono delle *offese* che non *offendono*, ma che *onorano* (2). Le *offese* adunque dell'art. 26 contro un agente diplomatico, dovrebbero corrispondere alle *diffamazioni ed alle ingiurie* private. Dall'essersi il legislatore riportato alle offese private, dal minacciare una pena eguale.

(1) Chassan, *Op. cit.*, Vol. 1, pag. 138.

(2) Tommaseo, *Dizion. dei Sinonimi*, Voce N. 1899.

dichiarando di voler soltanto raddoppiata la multa, da questa dizione generale insomma, parrebbe che questa fosse la sua intenzione.

Prima di esternare in proposito il nostro giudizio, vediamo quali sieno i principii che regolano altre legislazioni.

La legislazione francese è retta su questo argomento dagli art. 17, 19 della legge 17 maggio 1819 e punisce le parole quando costituiscano una *diffamazione* od un'*ingiuria*. Nel primo caso la pena è della prigione da otto giorni a diciotto mesi, e l'ammenda da 50 franchi a 3000, o l'una o l'altra a seconda delle circostanze: se si tratta di ingiuria la pena è la prigione da cinque giorni ad un anno ed un' ammenda da 25 franchi a 2000, o l'una o l'altra a seconda delle circostanze. Egual pena viene stabilita pel caso in cui le diffamazioni o le ingiurie sieno dirette a depositarii od agenti della pubblica autorità.

Da ciò si vede come la legislazione francese sia più precisa, perchè abbandona il sostantivo generale di *offesa*, per adottare quello più speciale di diffamazione od ingiuria. Notisi altresì che ha un altro pregio sopra la italiana, perchè nel mentre questa tanto obbiettivamente come subbiettivamente mette in un solo fascio agenti diplomatici, persone private ed agenti o depositarii della pubblica autorità, essa fa una distinzione, ed è più logica quando sottopone ad un eguale trattamento gli agenti diplomatici e le altre persone rivestite di una pubblica autorità, perchè in fine anche l'agente diplomatico ha una veste d'autorità.

La legge francese inoltre è della nostra più conseguente, perchè, come dissimo più sopra, punisce le offese ai Sovrani esteri più severamente di quelle scagliate contro i loro rappresentanti, e nella necessità di questa differenza convengono gli autori.

La legge belga non ha alcuna speciale disposizione, ma all'art. 4 punisce le offese o le ingiurie verso pubblici funzionarii, tra i quali *pare* debbansi comprendere anche le persone diplomatiche. Neppure il Brasile ha una speciale disposizione. Il Portogallo invece all'articolo 13 uguaglia tali offese od ingiurie a quelle dirette verso il Re, il reggente o la reggenza, alle offese od ingiurie fatte a qualche membro della famiglia reale, Sovrano o Capo di qualche governo riconosciuto, o alla Camera le-

gislativa ecc. Anzichè una disposizione illogica come quella che ci governa, non esitiamo un istante ad accettare la portoghese.

Per la legge austriaca — ed anche questa è più ragionevole — è circostanza aggravante se le offese contro la sicurezza dell'onore (§ 494) sieno portate contro un rappresentante " rivestito di carattere pubblico di uno Stato che si trova in riconosciuta reciprocanza di diritti internazionali coll'Impero d'Austria. „ Almeno secondo questa disposizione è lasciata gran parte al criterio del giudice nella applicazione della pena, ed egli potrà commisurarla più o meno gravemente a seconda che le offese sieno dirette contro un Sovrano estero o contro il di Lui rappresentante.

Per le cose anzidette speriamo che chiara appaia la nostra opinione. Noi desideriamo stabilita una differenza tra le offese dirette al Capo del nostro Stato e quelle verso gli agenti diplomatici: altra differenza tra essi ed i Sovrani o Capi di governo estero che rappresentano ed una differenza eziandio tra le persone private e gli agenti diplomatici. Desideriamo poi che una differenza esista inoltre tra essi e tutte le altre persone sovraccennate quanto all'indole ed alla natura della offesa, perchè — lasciando da parte le persone private pei motivi che svilupperemo più avanti — ci pare opportuna una diversa linea tra il Capo del nostro Stato, gli agenti diplomatici e le potenze estere che rappresentano, ed anche tra gli agenti stessi ed i membri della famiglia reale ed il Parlamento, perchè dobbiamo prima occuparci delle nostre interne istituzioni e quindi degli altri. Trattandosi del Capo del nostro Stato abbiamo mostrato desiderio di vedere punite le espressioni *inconvenienti:* trattandosi della famiglia reale, del Parlamento e dei Sovrani esteri le espressioni *impertinenti* e quanto alle persone diplomatiche consiglieremmo la punizione delle *insolenze*, perchè son più gravi delle *impertinenze;* queste lo sono più delle parole *inconvenienti*, come osserva Tommaseo, e ciò pel principio tante volte da noi propugnato che la *gravità* dell' offesa deve essere in ragione *inversa* della condizione sociale della persona, contro cui è diretta.

Ora si domanda se non sarebbe opportuno di stabilire una sanzione diversa a seconda che le offese contro gli ambasciatori vengano dirette o per ragioni delle funzioni da essi esercitate o per motivi affatto estranei alle funzioni medesime e del tutto

Digitized by Google

privati. È di fatto — almeno secondo il nostro modo di vedere — che una offesa scagliata contro gli stessi per causa delle loro funzioni è di una gravità maggiore di quelle che si riferiscono alla loro vita extraufficiale, per cui, essendovi di mezzo anche una questione diplomatica, ci pare conveniente una differenza.

Ma inoltre queste persone diplomatiche per la posizione che occupano, e pel diritto di *esterritorialità* di cui godono dovendo essere specialmente protette, noi siamo d'avviso che tale protezione debba estendersi al punto da difenderle assai più dei cittadini dello Stato quando eziandio movente della offesa non furono le mansioni da essi esercitate. È vero che forse con lo stabilire per queste ultime offese una pena diversa da quella per le ingiurie scagliate contro i privati, si potrebbe di troppo alterare l'economia delle pene, ma si può raggiungere egualmente lo scopo del maggiore rispetto, stabilendo una differenza quanto *alla natura* delle offese stesse, e cioè anche trattandosi della vita *extraofficiale* punire le espressioni *insolenti*, a differenza dei privati, per i quali, come vedremo, si deve richiedere qualche cosa di più.

In questo modo si sarà rispettata la scala sociale e mantenute queste persone in quel posto in cui furono collocate dalla condizione particolare ad esse attribuita.

Con tali modificazioni siamo d' avviso che nessuno alla legislazione potrà attribuire la taccia di sconvenienza, e di mancanza di logica, e si corrisponderà maggiormente alle esigenze della scienza.

CAPO XII.

Dell' adesione ad altra forma di governo — della manifestazione di un voto o di una minaccia della distruzione del reggimento temperato — della divulgazione di segreti — e della offesa al rispetto dovuto alle leggi.

Lo speciale reato di adesione ad altra forma di governo o della manifestazione di un voto o di una minaccia della distruzione del governo monarchico costituzionale, può facilmente con-

fondersi con la offesa diretta contro l'autorità del governo. Colui il quale tollera una adesione pubblica ad una forma di governo diversa da quella che regge lo Stato, in cui avviene codesta adesione, favorisce evidentemente il disordine non solo, ma per così dire, se ne rende complice. L' ente *governo* ha il peculiare interesse, anzi, diremo di più, è astretto dal dovere di impedire siffatte manifestazioni. Il legislatore italiano ha compresa tutta la gravità di questi fatti, che eventualmente potrebbero accadere, per cui ne fece oggetto di una particolare disposizione nell' articolo 22 dell' Editto, il quale è così concepito:

" Saranno puniti con le stesse pene (cioè con quelle relative „ alle offese verso il Parlamento ed a chi fa risalire alla Sacra „ Persona del Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo „ governo) coloro che avranno fatto pubblicamente atto di ade- „ sione . . . . a qualunque altra forma di governo, o coloro che „ avranno manifestato voto o minaccia della distruzione dell'or- „ dine monarchico costituzionale. „

Non possiamo che applaudire alle disposizioni della nostra legislazione, ma però ci nasce il dubbio, che così com' è redatto, l'articolo non corrisponda alle esigenze delle odierne circostanze. Quali sono i fatti che si puniscono? L'adesione *a qualunque forma* di governo diversa dall' attuale ed inoltre la manifestazione di un voto o di una minaccia della distruzione del reggimento rappresentativo. Questi due fatti soltanto. Non conviene dimenticare che l'Editto del 1848 fu elargito al Piemonte, in un' epoca in cui le tendenze unitarie non erano certamente tanto sviluppate e generali, e fu solo in seguito ai prodigiosi avvenimenti di questo novennio, i quali condussero alla formazione di un Regno d'Italia, che esso fu esteso a tutte le provincie dello Stato. Il Re di Sardegna siedeva sul suo trono da secoli in base a trattati, per cui allorchè nel territorio di Lui parlavasi di qualunque *altra forma di governo*, non si poteva ragionevolmente intendere che o il ritorno del regime assoluto o la creazione di una repubblica. Ma dopo le pacifiche rivoluzioni, che riunirono tutte le sparse membra del paese, in quel tutto omogeneo che si chiama Italia, corre ben diversa la bisogna. La Toscana, le provincie meridionali, quelle dell' Italia centrale, le antiche legazioni, le Marche e l' Umbria, si diedero per suffragio universale a Vittorio Ema-

Digitized by Google

nuele. Con questo fatto portentoso si rovesciarono cinque troni; nè può dirsi che coloro i quali li occupavano abbiano rinunciato alla speranza ed all'idea, inattuabile al certo, di ritornare in mezzo a quelle popolazioni, che tanto spontaneamente li ripudiarono. Abbiamo quindi cinque pretendenti, che — come d'altronde è costume di persone siffatte — cercheranno con tutta probabilità e per quanto stia in loro di contrastarci il possesso di quelle provincie. E parliamo unicamente di esse, perchè l'Austria, questa nostra nemica dell'ieri, non può nutrire il pensiero di un ritorno, ben paga d'essersi spogliata di questa nuova camicia di Nesso, che minacciava abbruciarla. In questo stato di cose non possiamo parlare di cambiamento di *forma* di governo, non dovendosi — e lo ripetiamo ancora una volta — intendere per *forma* di governo diversa dall'attuale che o la monarchia assoluta o la repubblica, essendo questo il significato da attribuirsi all'articolo dell'Editto. Certo che nello spirito del legislatore, dal momento che alle nuove provincie estese la vecchia disposizione deve comprendersi il concetto, che con quella espressione di *forma* di governo, abbia voluto alludere eziandio ad una restaurazione, ma brameremmo che allo spirito si unisse pure la lettera, per far chiaramente intendere una volta per sempre a chissisia essere ferma volontà del potere di proibire e combattere a tutt'oltranza l'adesione al ritorno di un riprovevole passato, e difendere l'esistenza legale del governo ed i diritti della dinastia regnante.

Vediamo la legislazione francese. L'art. 7 della legge 9 settembre 1835 così dispone: " Saranno puniti .... coloro che avranno fatto pubblicamente atto di adesione ad una diversa forma di governo, sia attribuendo i diritti al trono di Francia a persone bandite a perpetuità dalla legge 10 aprile 1832 o a tutt'altro che a Luigi Filippo I e sua discendenza: sia prendendo la qualifica di repubblicano od altra incompatibile con la Carta del 1830; sia esprimendo il voto, la speranza o la minaccia della distruzione dell'ordine monarchico costituzionale, o della restaurazione della dinastia decaduta. „

La pena stabilita è la detenzione e l'ammenda da 10 mila a 50 mila franchi. Non ci ricordiamo se l'abbiamo detto, ma in ogni caso ora lo ripetiamo, questa legge fu abrogata dal decreto

6-8 marzo 1848, il quale all'art. 2 mantiene in vigore le leggi anteriori relative ai delitti ed alle contravvenzioni in materia di stampa, in quanto non sieno derogate da decreti del governo provvisorio. Senza entrare nell'esame se questa legge, per disposizioni successive all'epoca repubblicana del 1848, sia attualmente in vigore, occupiamoci dell'articolo surriferito.

Quando la detta legge fu portata in discussione, il signor Di Broglie diceva " trattarsi puramente e semplicemente di questo: voi non metterete in dubbio il governo stabilito ed i diritti della Casa Regnante; voi non direte, designando un Principe ormai straniero alla Francia: ecco il nostro Re (1). „ A parte la pena che crediamo di un'esorbitanza straordinaria, ma ci pare che in massima, e in modo più conciso, possa tale distinzione essere accettata anche dal patrio legislatore.

Quale significato deve attribuirsi alla parola " *adesione* „ a qualunque altra forma di governo? Procuriamo di formarcene un'idea. Il sig. Chassan (2) narra che in occasione della morte del Duca d'Orléans, il giornale " *Le Progrès,* „ che pubblicavasi a Saint Omer aveva stampate le seguenti linee: " Ieri tutte le Chiese di Francia erano vestite a bruno. Non è il Principe, non l'erede presuntivo della Corona che si piangeva: fu l'uomo morto improvvisamente nel vigore dell'età; è lo sposo, il padre, il figlio . . . *i nostri cuori repubblicani* non sono chiusi ai dolori regali: il nostro spirito di fraternità, non ci troverà giammai giulivi davanti le lagrime, che fa spargere la morte. „ Fu processato per aver fatta adesione ad una forma di governo, diversa da quella stabilita dalla Carta, per aver presa la qualifica di repubblicano: ma il gerente fu assolto dalla Corte di Assise del Passo di Calais. Il sig. Chassan è d'avviso che queste parole costituiscano un reato e noi conveniamo con lui, perchè in realtà implicitamente contengono un vanto di aderire ad una forma di governo diversa da quella che allora esisteva. La parola *adesione* adunque, secondo noi va intesa nel senso di *mostrarsi favorevoli* in qualsiasi modo ad un reggimento che non sia il costituito.

Ciò premesso, è naturale la domanda se sia lecita la discus-

(1) Chassan, *Op. cit.*, Vol. 1, pag. 277.
(2) *Op. cit.*, pag. 278, Vol. 1.

Digitized by Google

sione della forma di governo. Rispondiamo: Se per discussione si intende la dimostrazione della bontà di un reggimento piuttosto che di un altro, qualora il reggimento prescelto sia diverso da quello a cui è sottoposto lo Stato, diciamo a dirittura che non deve essere tollerata. Se invece è un trattato di scienza politica, in cui si analizzano convenientemente i diversi sistemi di reggimento, senza il giudizio sulla bontà di uno, a preferenza di un altro quando quest'altro sia l'attuale, allora l'analisi ragionata ci pare debba essere concessa. La forma di governo è altro dei dogmi della nazione, è vero; e tale essendo non si può vulnerarne la verità e l'efficacia giuridica con la discussione, presa la parola nel significato che le abbiamo attribuito. Vi sono in uno Stato delle cose sacrosante: procurare di spargere il dubbio sulle medesime costituisce, per così esprimerci, un sacrilegio. Ed il dubbio sulla bontà della forma di governo si sparge, quando si dichiara espressamente — parlando, per esempio, dello Stato nostro — essere il reggimento repubblicano preferibile al monarchico costituzionale. Ma però un'analisi ragionata deve dichiararsi lecita perchè crediamo opportuno ed utile anzi agli interessi della civiltà e del progresso aprire l'adito ai filosofi ed ai pensatori di suggerire rimedii, i quali valgano a perfezionare un sistema, che per avventura potrebbe presentarsi difettoso ed in contraddizione forse con le conquiste del tempo, in cui si scrive.

Su questo proposito rimandiamo il lettore a quanto abbiamo detto parlando della inviolabilità regale e della autorità costituzionale, riportando la disposizione della legge brasiliana, che crediamo applicabile anche al presente soggetto, perchè la forma di governo è pure contemplata dalla Legge fondamentale, come le prerogative del Capo dello Stato e del Parlamento (1).

Quanto all'altro delitto della manifestazione di un voto o minaccia della distruzione dell'ordine monarchico costituzionale, sembra che l'esempio della punizione di esso sia stato offerto dalla legislazione inglese, perchè sotto il regno di Giorgio I la Camera dei Comuni trasmise al Pubblico Ministero il periodico intitolato " *Il giornale di Mist* „ per avere espressi dei voti in favore della restaurazione del pretendente.

(1) *Vedi le pagine* 61 *e seguenti*.

Digitized by Google

Il patrio Editto all'art. 23 contempla un altro fatto, quello cioè di divulgare segreti i quali possano compromettere la sicurezza esterna dello Stato e giovare direttamente ai nemici del medesimo e lo punisce come il delitto di cui abbiamo sino ad ora parlato. Le diverse legislazioni che passammo in rivista, di ciò non si occupano, per cui sembrano applicabili le disposizioni del diritto comune. Siccome questo reato può essenzialmente essere commesso mediante la stampa, così ne propugniamo il mantenimento.

Ora passiamo alle offese che si ponno pronunciare contro il rispetto dovuto alle leggi.

Le leggi sono il vincolo sociale: senza di esse non havvi che un agglomeramento di individui in preda a tutti i mali che possono essere creati dalle umane passioni, e senza di esse non esiste una Società. Arrecando offesa ad una legge, si eccita al disprezzo della medesima; con questo eccitamento si tende alla dissoluzione del corpo sociale, essenzialmente si perturba l'ordine pubblico ed è necessaria per conseguenza una repressione.

L'Editto nostro all'art. 24 parla di offesa contro il rispetto dovuto alle leggi (1): una domanda che si può fare si è, se la parola *legge* debba prendersi unicamente nel suo significato ristretto. Ci spieghiamo: secondo il nostro diritto pubblico interno per *legge* s'intende quella disposizione che viene presa dal Parlamento nelle debite forme costituzionali, è sanzionata dal Re ed è pubblicata nell'Organo ufficiale, previa registrazione alla Corte dei Conti. Le disposizioni prese dal solo potere esecutivo, quantunque vengano registrate alla Corte dei Conti, non si chiamano *leggi*, ma *decreti*. Nella parola *legge* adoperata dall'articolo si devono ritenere compresi eziandio codesti *decreti* del potere esecutivo? Se ci atteniamo soltanto alla lettera, dobbiamo rispondere negativamente: ma se invece abbiamo riguardo anche allo spirito, la

(1) Riportiamo l'articolo per intero: « *Qualunque offesa contro la inviolabilità del diritto di proprietà, la santità del giuramento, il rispetto dovuto alle leggi, ogni apologia di fatti qualificati crimini o delitti dalla legge penale, ogni provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali, e contro l'ordinamento della famiglia, sarà punita colle pene di cui all'art.* 17. » *(Vedi alla pagina* 86).

Digitized by Google

risposta è affermativa, perchè un decreto regolarmente preso ed emanato equivale ad una legge.

Altra domanda che si può muovere si è, se nella generale dizione adoperata dal patrio legislatore si debba comprendere come punita anche la provocazione alla disobbedienza di una legge. O la provocazione avviene accompagnata da ingiurie contro questa legge ed allora nessun dubbio che siasi mancato al rispetto dovutole: ma se la provocazione succede in termini generali, sieno pure convenienti, è allora che il dubbio può prendere maggior consistenza.

La legge è emanata per essere adempiuta; chi adempie, chi ottempera alle disposizioni di questa legge, mostra rispetto verso la medesima: colui invece che vi resiste o semplicemente la lascia ineseguita, mentre aveva il dovere di eseguirla, esterna l'animo di disprezzarla. Ora, provocare alla disobbedienza della legge stessa è un provocare alla mancanza di rispetto verso di lei, e con questo solo fatto si dimostra di non rispettarla, perchè diversamente o si manterrebbe il silenzio, o si consiglierebbe di eseguirla.

Quantunque dalle premesse cose ci appaia implicita nelle espressioni adoperate la volontà del legislatore di voler punita anche simile provocazione, non crediamo fuor di luogo il consigliare un inciso, da inserirsi nell'articolo, contenente simile idea, perchè sappiamo che in pratica talvolta il dubbio si è verificato. Quando il governo francese propose la legge, che poi fu quella del 1819, vi mancava questo titolo speciale di " provocazione. „ Fu il sig. Jacquinot-Pampelune che propose un emendamento allo scopo di ottenerne la punizione. Anzi spinse la sua proposta tant'oltre da punire eziandio la disobbedienza " degli altri atti della pubblica autorità. „ Il guardasigilli sig. Di Serre aderì all'emendamento quanto alla disobbedienza delle leggi, ma chiese in pari tempo che fosse cancellata la seconda parte. " Se gli atti della autorità pubblica — egli disse — sono fatti in esecuzione delle leggi, disobbedire, resistere a questi atti è disobbedire alle leggi stesse. Ma se questi atti non fossero in esecuzione di queste leggi, se anzi vi fossero contrarii, in questo caso è egli d'uopo d'imporre l'obbedienza e di imporla sotto la comminatoria di pene? „ Fu in seguito a queste dichiarazioni che la seconda parte fu abbandonata.

Digitized by Google

Alla legge del 1819 successe quella del 25 marzo 1822 la quale all'art. 3 puniva l'attacco dei diritti garantiti dagli articoli 5, 9, della Carta Costituzionale, cioè la libertà dei culti ed il diritto di proprietà. Poi venne la legge del 9 settembre 1835 che presso a poco all'art. 8 aveva riprodotto questa disposizione, aggiungendovi la repressione di ogni apologia di fatti, qualificati crimini o delitti dalla legge penale. Nell'idea che l'abrogazione di questa legge lasciasse senza protezione i diritti più santi, vi si supplì con l'art. 6 della legge dell'11 agosto 1848 che puniva l'*attacco* contro la libertà dei culti, il principio della proprietà ed i diritti di famiglia con la prigione da un mese a tre anni e con l'ammenda da 100 a 4000 franchi. La legge del 27 luglio 1849 (art. 3) riprodusse quest'ultimo articolo nei termini seguenti:

" Ogni *attacco* contro il rispetto dovuto alle leggi e l'inviolabilità dei diritti che esse hanno consacrato, ogni apologia di fatti qualificati crimini o delitti dalla legge penale, sarà punita con la prigione da 16 franchi a 1000. "

Da ciò si vede che la espressione del concetto di voler punita anche la provocazione alla disobbedienza delle leggi, fu in Francia abbandonata.

La legislazione belga provvede al rispetto dovuto alle leggi con l'art. 2, col quale contempla pure la provocazione. Esso è infatti così concepito: " chiunque avrà maliziosamente e pubblicamente attaccata la forza obbligatoria delle leggi, o provocato direttamente a disobbedirvi, sarà punito colla prigionia da sei mesi a tre anni. " Vi provvede del pari il legislatore austriaco col § 65 lett. *b* del suo Codice Comune, il quale punisce come perturbazione della pubblica tranquillità " ogni eccitamento, istigazione o tentativo di seduzione alla disobbedienza, alla opposizione od alla resistenza a leggi, ordinanze, cognizioni o disposizioni dei giudizii o di altre pubbliche autorità, ovvero al rifiuto di imposte, o di contribuzioni ordinate per iscopi pubblici " e la pena è del duro carcere da uno a cinque anni.

Dall'esame di queste varie disposizioni sempre più siamo convinti della opportunità di una speciale locuzione, che contempli la provocazione, onde togliere qualsiasi incertezza dalla pratica giurisprudenza.

Ora ci si possono muovere due quesiti: *a)* se si debba rispet-

tare una legge ingiusta; *b*) se sia ammissibile la critica della legge.

Quanto al primo quesito, riportiamo anzitutto l'opinione del sig. Chassan (1). " Io non ignoro — egli scrive — che la dottrina della sottomissione ad una legge, che viola tutti i precetti della giustizia, che rovescia manifestamente i precetti fondamentali dello Stato, può offrire più di un pericolo. Se cadaun particolare infatti può rifiutare di sottomettersi ad una legge regolarmente promulgata sotto pretesto ch' essa ferisce la sua ragione, non havvi più nella società alcuna potenza politica, e l'anarchia regna allora dispoticamente sulle rovine dell' ordine sociale. „

Facciamo nostre le ragioni addotte da questo scrittore e crediamo che chiunque, il quale sia amante dell'ordine, dividerà la stessa opinione.

In America però si è di contrario avviso, perchè colà quando una legge è contraria alla Legge fondamentale od a qualcuno dei suoi articoli, non è obbligatoria, ed i tribunali sono autorizzati a non avervi alcun riguardo, per cui i cittadini non sono tenuti nè a conformarvisi, nè a sottomettervisi. Per quanto si possa essere amanti delle libertà e delle franchigie americane, mettiamoci una mano alla coscienza e sappiamoci dire se ciò possa convenire al nostro paese, con quell'aria di ribellione che spira di sovente in questa od in quella provincia! Di ciò certamente non facciamo una colpa a noi, bensì a quei governi antinazionali, che ci mantennero divisi e che ci davano continui esempii di leggi vessatorie ed ingiuste, per cui — per così dire — ribellarsi era quasi un diritto che ci eravamo attribuito.

Propriamente parlando, in Inghilterra non può esservi una legge incostituzionale, perchè il Parlamento che è onnipotente, ha sempre il diritto di modificare la stessa costituzione.

Del resto la opinione del sig. Chassan, alla quale ci siamo del tutto associati, è divisa pure da altri, non meno di lui autorevoli. Il sig. Dupin infatti nel suo discorso d'apertura delle conferenze dell'ordine degli avvocati alla Corte Reale di Parigi così si espresse:

" Non è che si abbia il diritto di chiedere ad ogni buon cit-

(1) *Op. cit.*, Vol. 1, pag. 326.

tadino l'approvazione della legge, come la migliore possibile, ma è la sottomissione alla legge come vincolo sociale. Dal canto suo questo buon cittadino ha il diritto di indicare i vizii, di cui può essere improntata, anzi ha il dovere di provocare od apparecchiare il suo perfezionamento o la sua abrogazione. Ma aspettando una tale conquista, sopporti egli con coraggio un giogo necessario: l'avvenire appartiene alla ragione, alla verità ed alla pazienza. Bisogna sapere attendere „ (1).

In queste parole del sig. Dupin, troviamo eziandio la risposta al secondo quesito, risposta d'altronde, che è una necessaria conseguenza dei principii già da noi svolti superiormente: perchè se è lecito discutere convenientemente ed onestamente i diritti sovrani, l'autorità costituzionale, e i dogmi ed il culto della religione, ci pare che sia naturale la libera critica delle leggi debitamente promulgate, semprechè però la critica non degeneri in offesa.

Nel processo intentato contro il Giornale " *Il Tempo* " e del quale abbiamo parlato nel Capo concernente la pravità della intenzione (2), si portava accusa perchè il detto giornale, nel pubblicare una risposta di una persona in antecedenza nominata, chiamò *complesso di grossolani assurdi* l'art. 43 dell'Editto italiano, che a tale pubblicazione lo astringeva. La Prima Istanza di Venezia condannò il gerente al carcere per giorni 14 ed alla multa di italiane lire 100: ma fu assolta dal tribunale di Appello, il quale sancì i seguenti principii:

" Che in tesi generale nell'assoluto e fondamentale concetto „ della libera manifestazione del pensiero si comprende evidentemente anche la libertà di manifestare la propria opinione „ sulla bontà o meno di una legge dello Stato, purchè ciò avvenga entro i limiti di quel giudizio o censura, la quale abbia „ per iscopo, non già di eccitare al disprezzo ed alla disobbedienza di essa legge, ma unicamente di far palese quanto ne „ potesse tornar utile la emendazione od anche la deroga;

„ Che se sul primo di questi casi la ragione giuridica di una „ repressione sarebbe giustificata dalla conservazione di quella

(1) *È questa in parte l'epigrafe del nostro libro.*

(2) *Vedi la pagina* 38.

„ autorità ed osservanza, le quali non possono mai andare dis-
„ giunte da una legge, all' incontro nel caso secondo la repres-
„ sione medesima sarebbe in diretta opposizione con quella li-
„ bertà di discussione che costituisce uno degli essenziali carat-
„ teri di un governo, come il nostro, veramente costituzionale;

„ Che in questi soli sensi si deve accogliere il disposto dal-
„ l' art. 24 del R. Editto 26 Marzo 1848, chiaro emergendo da
„ tutto il tenore di essa legge, come il *rispetto* che ivi si volle
„ garantito da offesa, riguardi appunto il solo principio dell'*ob-*
„ *bedienza*, escluso quello dell' *ossequio* o quasi religiosa *rive-*
„ *renza*, a cui la legge medesima, nè pretende, nè per lo spirito
„ che la domina potrebbe pretendere.

„ Che in ispecie la taccia di *assurdo*, la quale costituisce
„ l' oggetto della sottoposta procedura, mai potrebbe aversi per
„ quell' offesa (ingiuria od eccitamento) di cui parla il citato
„ art. 24, sia perchè la parola *assurdo* non esprime per sè che
„ un concetto sintetico di pura logica *discussione*, tendente alla
„ dimostrazione di quanto, più o meno, si allontani dalla ragione,
„ del buon senso o dalle regole di essa logica, l' oggetto od ar-
„ gomento in controversia; sia perchè il dire, come nel presente
„ caso, assurda *una sola* dalle molte disposizioni di una mede-
„ sima legge, conterrebbe implicitamente l' approvazione di
„ tutte le altre, colle quali anzi si vorrebbe in certo modo veder
„ resa concorde anche quella, che è da lui censurata. „

Noi abbiamo riferita questa disposizione, unicamente per comprovare come essa categoricamente ammetta la massima essere concesso il libero esame, la libera critica delle leggi in vigore, sempre che questo esame e questa critica non contengano una ingiuria contro il rispetto dovuto alle leggi medesime (1).

Aggiungeremo inoltre che la legislazione brasiliana nel-l' articolo 3 tante volte da noi riferito ammette pur essa simile

(1) La Terza Istanza di Venezia riformò per altro questa sentenza pel motivo: « *che qualificare come un complesso di grossolani assurdi una legge, o la* » *disposizione di una legge, non esprime una critica, ma porta un biasimo asso-* » *luto e gravissimo, apposto affatto a quel rispetto che deve essere osservato.* » E condannò il gerente a 7 giorni di carcere e 60 lire di multa. Anche questo Supremo Tribunale ammette dunque la critica.

Digitized by Google

critica, dichiarando non imputabile ed in conseguenza non soggetta ad un'accusa giuridica e ad una repressione penale " l'analisi delle leggi esistenti senza provocazione alla disobbedienza verso le medesime. „ In pari tempo lo stesso articolo estende il beneficio alla censura degli atti del governo e dell'amministrazione pubblica, che non ne *attacchi* la legale autorità. Noi, nel mentre desideriamo introdotto anche sul proposito della critica delle leggi, l'articolo anzidetto, respingiamo quest'ultima disposizione, perchè ci pare che di ciò non possa sorgere questione presso di noi, che siamo guarentiti dal principio della responsabilità ministeriale.

Chiuderemo questo capo con una osservazione, che ci viene suggerita dalla lettura dell'articolo 24, da noi esaminato. Con quest'articolo viene comminata l'egual pena sia che l'offesa venga diretta contro il rispetto dovuto alle leggi, sia contro la inviolabilità del diritto di proprietà, la santità del giuramento ec. Queste disposizioni che pur si vogliono rispettate sono altrettante leggi, contenute nel diritto comune: non comprendiamo adunque come il patrio legislatore, senza stabilire per l'offesa contro le medesime, una speciale sanzione, abbia voluto espressamente nominarle; perchè sta in fatto che una volta provveduto al rispetto delle leggi in generale, tornava oziosa una particolare denominazione delle stesse, nel più stando anche il meno. Ha voluto l'Editto guarentire maggiormente quelle da esso nominate? Ed allora doveva completare l'opera sua e circondarle di maggiore riguardo.

Noi dal canto nostro pensiamo che se le leggi in generale devono essere rispettate da ogni classe di cittadini, quelle in particolare che sono il cardine della società, debbono meritare un maggiore riguardo. Ecco perchè per quelle che particolarmente nomineremo, ci sembrerebbe opportuno di proporre una maggiore sanzione, cioè vorremmo che non fosse mai alle offese contro di esse, applicato il *minimum* della pena comminata alle offese contro il rispetto dovuto alle leggi in generale.

Dopo ciò veniamo a parlare di queste disposizioni che desideriamo maggiormente tutelate.

Digitized by Google

CAPO XIII.

Delle offese contro l' inviolabilità del diritto di proprietà e ad altre leggi speciali.

L' uomo, come disse Aristotile (1), ha due moventi, l' uno di sollecitudine e l'altro d'amore, cioè la proprietà e le affezioni. La proprietà, questo nobile prodotto dell' industria e del lavoro di lui, è una delle più sante legittimità della terra. Senza entrare nella discussione se codesta legittimità esista indipendentemente da ogni convenzione sociale e prima della creazione di ogni legge civile, cioè se sia una emanazione del diritto naturale, diciamo che essa è essenzialmente legata alla pubblica morale, per cui ogni offesa, ogni *attacco* contro tale diritto deve essere considerato come un oltraggio verso la morale sociale. È questo uno di quei diritti sacri ed inviolabili, da cui dipende l' organamento della umana società, per cui crediamo, che quantunque tutte le al re leggi debbano essere rispettate, quella però che sanziona l' inviolabilità di tale diritto abbia da circondarsi di un rispetto maggiore.

La legislazione francese lo aveva già implicitamente protetto con l' art. 5 N. 4 della legge 17 maggio 1819, il quale puniva ogni *attacco formale* dei diritti guarentiti della Carta. L' aggettivo *formale* fu fatto sparire dalla legge del 25 marzo 1822.

Avvenne la rivoluzione del 1848, la cui base era il socialismo: il virulento linguaggio della stampa contro la proprietà, fece comprendere agli uomini di Stato d' allora, la insufficienza delle leggi del 17 maggio 1819 e di quella del 25 marzo 1822, ad onta che questa avesse protetti di più i diritti guarentiti dalla Carta con la scancellazione della parola *formale*, per cui si tentò di opporre una diga al torrente che minacciava di irrompere e trar seco le ruine della società, che stava invadendo. Vi provvide infatti con l' art. 3 della legge 11, 12 agosto 1848, il quale colpisce qualunque *attacco* contro la libertà dei culti, il *principio della proprietà* ed i diritti della famiglia, e commina la pena

(1) *Politica*, L. II, C. I.

Digitized by Google

della prigione da un mese a tre anni e l'ammenda da 100 a 4000 franchi.

Questa legge fu modificata dall' art. 3 di quella del 27 luglio 1849, il quale punisce in generale ogni *attacco* contro l'inviolabilità dei diritti consacrati dalle leggi, con la prigione da un mese a due anni e l' ammenda da 16 franchi a 1000.

Il legislatore austriaco ha in proposito il § 305 del Codice Penale che punisce chi vilipende o cerca di scuotere le istituzioni del matrimonio, della famiglia od i *concetti giuridici* sulla proprietà, e la pena è l'arresto rigoroso estensibile ad un anno. Degna di encomi ci pare la dizione di questo legislatore, perchè comprende tutti gli elementi legali della proprietà; crediamo però che ove si vogliano i delitti di stampa giudicati dal giurì, non possa una tale dizione essere accettata, siccome quella che involve più una questione di diritto, che di fatto, la qual ultima soltanto il giurì è chiamato a decidere.

La legge portoghese punisce gli oltraggi ai buoni costumi: siccome la prova più palmare della costumatezza di una nazione è il rispetto della proprietà, ci pare che in detta disposizione sia contemplato anche il reato di cui parliamo. La patria legislazione vi provvede pure con lo stesso articolo che tratta delle offese contro il rispetto dovuto alle leggi, e la pena è la stessa minacciata alle offese contro i buoni costumi (1).

Sorge spontanea la questione se debba essere permessa una discussione astratta e filosofica sulla proprietà in generale. In tutti i periodi per i quali passò la legislazione francese, ciò non fu mai posto in dubbio, nemmeno di recente, com' ebbe a dichiarare il sig. Nogent Saint Laurens relatore della nuova legge proposta, nella seduta del 3 febbrajo p. p. innanzi alla Camera dei deputati, giacchè parlando in generale, dichiarò di essere pronto " a stendere la mano alla critica larga, indeterminata, amara talvolta. „ Queste parole così generiche devono riferirsi eziandio all' argomento che trattiamo, poichè con la nuova legge non si propone l'abrogazione di quella del 1849, che abbiamo superiormente accennata.

E già perfino sotto il dominio della legge del 1822 regnava

(1) *Per i delitti contemplati in questo Capo, vedi la nota alla pagina* 112.

codesto principio. " Se potesse essere processata una discussione astratta o filosofica che non presenta un carattere di eccitamento, sarebbe una estensione erronea e vessatoria che non è nello spirito della legge. „ Queste parole pronunciava Barante innanzi alla Camera dei Pari. In Francia il guardasigilli Vivien rifiutò di autorizzare il processo contro il sig. Proudhon, autore del famoso libro: *Qu' est-ce que la proprietè?*, nel quale, come è noto, stabiliva non essere la proprietà che un furto. Un altro scritto dello stesso autore (1) ove è sostenuta la stessa tesi non ha egualmente toccate le suscettibilità del ministero pubblico.

Dalloz (2) racconta ciò che accadde all' assemblea nazionale, quando fu posto in discussione l' art. 3 della legge 11, 12 agosto 1848, da noi superiormente riferito. Il sig. di Saint Rome aveva chiesto, che non fosse compreso nella proposizione il *principio della proprietà*. Il sig. Dupin rispose, che ciò invece era necessario. " Quanto alla libertà delle opinioni teoriche — aggiunse — essa deve essere grande; ma la negazione di un diritto positivo, di un diritto che è il fondamento della società non può mai essere considerato come una opinione problematica, che sia permesso discutere. *L' attacco* è un delitto. Io mantengo quindi la redazione che esprime più fortemente la necessità di punire simili aggressioni. „ Il sig. Proudhon pretese di vedere in queste parole il trionfo della sua dottrina. " Io vi dichiaro — disse l'oratore socialista — che se voi permettete la discussione della proprietà, la proprietà non è più sicura. Ve ne prego, proibite la discussione, sarete più certi, più franchi, più leali. Io non discuterò più: oggi non ho più bisogno di discutere la proprietà; è una cosa stabilita.

Il sig. Favre (Jules) dopo avere constatato il linguaggio ironico del sig. Proudhon e delle sue teorie socialistiche, aggiunse: " noi non vogliamo proibire la discussione filosofica, ma intendiamo anzi che essa sia intera e che nessuna legge possa impedirle di prodursi liberamente: in questo modo potrà sulla legislazione civile e criminale essere svolta qualunque specie di teoria, la quale sarà a rischio e pericolo di coloro, che la scrive-

(1) *Lettre a M. Blanqui.*
(2) *Voix cité*, N. 607.

Digitized by Google

ranno sulla loro bandiera. Ma quando nella polemica vi saranno degli *attacchi* ardenti diretti alle passioni, noi vogliamo che le basi della società sieno rispettate e che quei novatori, del genere di quelli che avete intesi, non possano impunemente nel loro paese sollevare il flagello della guerra civile. „ Numerosi segni di approvazione seguirono queste parole, le quali acquistano maggior peso pel fatto che appunto sulla domanda del sig. Favre e del sig. Combarel di Leyval furono inseriti nella legge gli attacchi contro la famiglia e la proprietà.

Pare che anche il legislatore italiano ammetta il principio della discussione, attenendoci almeno alle parole dal medesimo adoperate. Esso infatti adopera la parola *offesa,* la quale ha il carattere se non di provocare al disprezzo, certo però alla disistima. La discussione invece tende a provocare alla persuasione. Del resto su questo proposito ci riportiamo a quanto abbiamo più volte ripetuto.

Altra legge specialmente nominata dall' Editto, e che vuole rispettata, è il giuramento. Per le istituzioni civili il giuramento è un atto solenne, mediante il quale si chiama Dio in testimonio della verità di un dato fatto, di una data deposizione. Il patrio legislatore vuole tutelata da qualsiasi offesa la santità del giuramento. Non è dunque unicamente dal riguardo di una istituzione civile, che egli partì per voler tutelato quest' atto, ma eziandio dal principio religioso, non dimenticando che sebbene abbia un carattere essenzialmente civile, nullameno non iscema della sua importanza religiosa. Tale reato in Francia era previsto e punito dall' art. 8 della legge del 9 Settembre 1835, ma questa legge fu abrogata sotto la repubblica, e di esso non fu fatto cenno nelle successive. Però considerando che con l'offesa della santità del giuramento si offendono i buoni costumi, perchè nella coscienza universale è troppo serio quell'atto che si appella alla testimonianza della divinità, i giurisconsulti francesi sono d' opinione che debba tale reato essere compreso nella disposizione relativa alla morale pubblica e religiosa cioè nell'art. 8 della legge del 17 Maggio 1819.

Noi dal conto nostro osserviamo sembrarci superflua una speciale indicazione di questo reato tanto se il giuramento si risguardi come atto *civile*, quanto se lo qualifichi un atto *religioso.*

Digitized by Google

Se *religioso*, vi provvede l'articolo relativo alle offese contro la religione: se *civile*, vi provvede la disposizione generale che tutela le leggi. E tanto più poi la crediamo superflua, ardente essendo la questione, se il giuramento debba scomparire dai mezzi probatorj *civili* e da tutti quelli atti o amministrativi o politici o penali, nei quali lo si richiede.

Altro fatto speciale che si vuole colpire e che il nostro legislatore comprende nello stesso articolo 24, si è qualsiasi apologia dei fatti qualificati crimine o delitto. Le esorbitanze di quella stampa, contro la quale si è scagliato con acre linguaggio il sig. Nogent Saint Laurens, esorbitanze che contrariamente ad ogni principio di pubblica morale, portavano a cielo talune azioni, che erano punite dalle leggi, indussero parecchi legislatori ad occuparsene seriamente. In Francia vi si era provveduto con l'art. 8 della legge del 1835. Nella occasione in cui la si discuteva, il sig. di Salvandy in nome della Commissione, nella seduta del 27 Agosto di quell'anno, diceva:

" La proibizione di ogni apologia di fatti qualificati crimini o delitti dalla legge penale è consigliata dai frequenti traviamenti della stampa. Non si odono infatti dei giornali insegnare essere legittima la rivolta? In virtù di mille sofismi sostenere che ciascuno ha il diritto di ribellarsi incessantemente? Che ciascuno può discendere armata mano nelle piazze, tirare sulla milizia cittadina e sull'esercito, insomma sulla legge vivente? Ogni giorno si insegna che azioni abbominevoli, i massacri di settembre per esempio, sono un modello degno di meditazione. Noi vogliamo che sia stabilito che ciò che la legge ha dichiarato crimine in azione, sia crimine anche in discorso: che non è permesso il panegirico degli atti proibiti dalla legge, condannati dalla morale pubblica, colpiti dalla universale indignazione „ (1).

Questa legge, lo abbiamo parecchie volte ripetuto, fu abrogata nel 1848; ma nel 1849 si vide la necessità di ripristinare tale disposizione e venne infatti ripristinata dell'art. 3 della legge 27-29 di quell'anno, secondo il quale tal fatto si punisce con la prigionia da un mese a due anni e con l'ammenda da 16 franchi a mille.

(1) Dalloz, *Voix c.*, N. 608. Chassan, Vol. I, pag. 342.

Digitized by Google

Dalle parole pronunciate dal sig. Salvandy abbiamo potuto conoscere lo spirito del legislatore, quello cioè di voler punite le esorbitanze della stampa, per cui possiamo conchiudere essere libera la discussione giuridica e filosofica sulle modificazioni da portarsi alla legge penale.

Dal modo in cui è redatta la nostra legge ci si presenta la necessità di sciogliere un dubbio e di fare due domande, dubbio e domande autorizzate anche dal tenore della legge francese.

Il dubbio è questo: se per la sussistenza di questa specie di reato sia necessario che le azioni, delle quali si è fatta l' apologia, sieno realmente avvenute. Risponderemo con una tesi tratta da una sentenza della suprema Corte subalpina (1) che cioè " per „ far luogo alla applicazione della pena comminata dall' art. 24 „ dell'Editto del 1848 per l'apologia dei fatti qualificati crimini o „ delitti dalla legge penale, non si richiede che i fatti medesimi „ sieno commessi o sieno altrimenti punibili in questo Stato, ma „ basta che sieno in astratto qualificati crimini o delitti dalla leg- „ ge penale da chiunque e dovunque vengano commessi. „

Si può chiedere poi per qual motivo non sia punita l' apologia di quei fatti che vengono dichiarati dalle leggi penali contravvenzioni. Rispondiamo: che le contravvenzioni sono unicamente riprovate dalla legge scritta e non attentano per sè stesse in alcuna guisa alla morale pubblica, nè sono atte per sè stesse a gittare il disordine in mezzo alla società, per cui una repressione di simili apologie non corrisponderebbe allo scopo prefissosi dai legislatori quando statuirono la punizione della apologia dei crimini o delitti.

L' altra domanda scaturisce dal seguente ragionamento. L' articolo 1 del Codice Penale qualifica delitto quel reato che la legge punisce con pena correzionale ed il successivo art. 26 enumera queste pene tra le quali la multa, che per l'art. 61, non potrà essere minore di lire 51. Ora, sonovi delle leggi speciali, la finanziaria per esempio, quella sui lavori pubblici e parecchie altre, le quali puniscono con pena pecuniaria corrispondente alla multa talune infrazioni alle leggi stesse e le sottopongono al giudizio dei Tribunali. L' apologia di queste azioni speciali è

(1) *Sentenza 29 Marzo* 1858, Calvi, Belgrano, Bettini 1, 270.

dessa compresa nell' articolo dell'Editto ? Secondo il nostro modo di vedere crediamo di sì, perchè *legge penale* non è solamente quella raccolta in quel particolare volume, che si chiama Codice Penale, ma qualsiasi altra, che dichiara riprovevoli certi fatti non solo, ma ad essi commina una pena e li assoggetta alla stessa giurisdizione, a cui sottopone i delitti comuni. In vista di che noi siamo d' avviso, che non sarebbe necessaria alcuna innovazione in proposito: ad ogni modo pel saliente motivo, che la legge deve essere nel maggior modo possibile chiara e precisa, e che per la lesineria di un vocabolo, non è conveniente di far sollevare dei dubbj, quando l' uso di tale vocabolo potrebbe troncarli, crediamo opportuno di aggiungere alla dizione dell'articolo una parola, che giusta noi troncherebbe ogni dubbiozza. Si aggiunga infatti alla dizione: *dalla legge penale*, anche la parola *o speciale* e speriamo che in tal guisa si avrà raggiunto lo scopo.

Come altrove abbiamo veduto (1), la patria legge 20 Giugno 1858 in modificazione di questo articolo 24, motivato dall' orribile attentato di Felice Orsini, punisce l' apologia dell'assassinio politico e credette — per l' enormezza del fatto medesimo — di farne una speciale menzione non solamente, ma di punire codesta apologia in modo diverso dalle altre. Infatti nel mentre queste possono essere punite anche con pene di polizia, le medesime non potranno mai essere applicate all' apologia dell' assassinio politico. Allorchè ci occupammo delle offese ai buoni costumi, abbiamo creduto di proporre una modificazione alla patria legge quanto alla pena e ne dicemmo il motivo; proponemmo infatti la eliminazione delle pene di polizia, per cui col nostro principio, tali pene non sarebbero mai applicate alle infrazioni dell' articolo 24, che in proposito si riporta alle disposizioni sulle offese contro i buoni costumi. Quanto ai fatti speciali tassativamente nominati dal legislatore italiano, proponemmo che la pena non potesse mai essere quella del *minimum* della minacciata alle offese contro il buon costume. Ora, siccome l' apologia dell' assassinio politico è una enormezza tale che non è mai abbastanza l' indignazione universale contro di

(1) *Vedi la pagina* 28.

essa, così stimeremmo opportuno di punirla con una sanzione maggiore che per gli altri fatti, e questa sanzione maggiore sarebbe la multa dalle lire 250 estensibile alle 1000 ed il carcere da sei mesi ad un anno. Noi speriamo che in Italia nessuna pubblicazione offrirà questo deplorabile e brutale spettacolo di portare al cielo il più enorme dei delitti; ma se taluno del pugnale di Ravaillac pubblicamente dichiarasse voler fare una *santa* reliquia, s' abbia egli il premio di queste insane ed abbiette e malvagie espressioni.

Un altro speciale delitto, che forse potrebbe essere compreso nella voce generica di offesa al rispetto alle leggi si è la provocazione all'odio contro le varie condizioni sociali e diciamo che potrebbe essere compreso in quelle espressioni generali, perchè la Legge fondamentale stabilisce l'eguaglianza dei cittadini (1). Questo delitto è tolto dalla legislazione inglese, la quale risguarda come *libello famoso* qualunque attacco contro una certa classe di persone. L' imputazione infatti di un crimine immaginario contro taluni ebrei fu considerato e condannato come tendente a cagionare dei disordini tra il popolo, ispirandogli uno spirito generale di barbarie verso una determinata classe di persone. Questa pratica giurisprudenza inglese pare abbia determinato alcuni moderni legislatori, tra'quali il nostro, a farne oggetto di una speciale sanzione.

In Francia questa materia è regolata dall' art. 10 della legge 25 Marzo 1822 così concepito: " chiunque avrà cercato di turbare la pace pubblica eccitando il disprezzo o l' odio dei cittadini contro una o parecchie classi di persone sarà punito con la prigione da 15 giorni a due anni e con l' ammenda da 100 franchi a 2000. „ Anche la legge del 9 Settembre 1835 reprimeva ogni provocazione all' odio tra le diverse classi della società. Però la suscettibilità democratica e le caste orecchie di coloro che rappresentavano e sostenevano i principii del reggimento repubblicano furono tocchi dal brutto suono di queste parole, perchè non si poteva ammettere che nella società vi fossero delle *classi*. Guai!! Ecco perchè l' art. 7 della legge

(1) Art. 24 dello Statuto: « *Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo* » *o grado, sono eguali dinanzi alla legge.* »

Digitized by Google

11 Agosto 1848 vi sostituì le parole " ..... *il disprezzo o l'odio dei cittadini gli uni contro gli altri.* „

Da questa rettifica non ne viene — come giustamente osserva Dalloz (1) — che la repressione abbia un'estensione minore; anzi può dirsi che siasi ottenuto l'effetto contrario. Nella esposizione dei motivi in sostegno della legge del 1822, il sig. di Serre innanzi alla Camera dei Deputati nel giorno 3 dicembre 1821, aveva spiegato il significato della parola *Classe.* « Con questa parola — egli disse — il progetto di legge intende ogni persona presa collettivamente, sia che la si designi pel luogo della sua nascita, per la religione che professa, per l'opinione che le si attribuisce, pel rango che occupa nella società, per le funzioni che disimpegna, per le mansioni che esercita ed infine per qualsiasi modo. La legge che punisce gli *attacchi* individuali, deve eziandio punire gli *attacchi* collettivi, che possono turbare la pubblica pace o che ne hanno la tendenza. „

Qualora invece si mantenga la dizione della legge del 1848 quale ne è il risultato? Che è impossibile stabilire ove tal legge si arresti, perchè essendone il senso molto più esteso di quello della precedente, di necessità non solo si eccita all'odio dei cittadini gli uni contro gli altri in tutti i casi in cui eravi antecedentemente provocazione all'odio contro le diverse classi di cittadini, ma di più la legge del 1848 dev'essere applicata anche in quei casi, nei quali le leggi del 1822 e 1835 erano inapplicabili quando i cittadini *attaccati* non formavano una classe di persone.

Il legislatore italiano usa le espressioni: *provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali*, le quali espressioni contengono in altra forma il concetto delle leggi francesi del 1822 e 1835. Però tra la patria legge e la francese esiste un'altra differenza, che cioè nel mentre da queste viene indicato *lo scopo* della provocazione, la italiana non lo palesa.

Taluno osserva essere necessaria la indicazione di un tale scopo " perchè diversamente si verrebbe alla estrema conseguenza di proibire e processare le opere dei moralisti. „ Di tale opinione è Grattier, il quale così si esprime: « Perchè vi sia delitto, conviene che la provocazione abbia per motivo non una

(1) *Voix c.*, N. 592.

riforma, ma uno scopo riprovevole, cioè quello di turbare la pubblica pace (1). „

Noi dal canto nostro osserviamo che dal momento in cui è stabilita la necessità di una *prava intenzione*, chi commette il reato di provocazione all'odio tra le varie condizioni sociali, non può avere che l'animo malvagio di turbare la pubblica quiete, perchè destandosi quest'odio, c'è la probabilità — una volta destato — di un maggiore sviluppo ed in conseguenza il risultato finale dev'essere una perturbazione della pubblica tranquillità. Ecco perchè noi manterremmo il silenzio e ci uniremmo alla patria legislazione. Quanto poi alla malvagia intenzione diciamo di passaggio, essere questo uno di quei casi in cui la si deve presumere. A che si tende con tale sanzione? Alla repressione di un fatto, proprio per sua natura a produrre delle divisioni, e seminare la discordia tra i cittadini: scopo di simili attacchi è sempre uno scopo criminoso; l'imputato deve adunque in modo irrefragabile comprovare la onestà del suo intendimento.

Del resto noi conveniamo nel mantenere le parole della patria legislazione, *varie condizioni sociali*. A ciò siamo indotti dal riflesso che per quanto trionfi la democrazia *vergine* e *pura*, non si riuscirà giammai praticamente a scancellare quell' agglomeramento di persone, che è stabilito dalla natura e dalle necessità sociali. Saranno frasi reboanti che troveranno un'eco simpatica nelle tribune e forse in qualche scanno della Camera, ma propugnisi pure viemaggiormente la eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, proclamisi pure *Dio* e *popolo* da un capo all'altro della terra; ciò non pertanto vi saranno sempre i ministri del culto, quand'anche collocata sugli altari la Dea Ragione; vi sarà l'esercito; vi saranno i medici, gli avvocati, gl' ingegneri: gridisi pure al livello sociale, ma nullameno la provocazione all'odio di una di queste *classi*, di questi agglomeramenti di persone, dovrà essere punita.

Per *condizioni sociali* adunque intendiamo qualunque agglomeramento di persone che si designi con un dato nome ed è per questo che ci uniamo a coloro i quali ritengono, che tale espressione si applichi ai giornalisti, ai nobili, ai preti ecc. ed adottia-

(1) Vol. 2, pag. 97.

mo l'opinione di quelli, secondo i quali le grida di: abbasso i preti, abbasso i nobili, abbasso i fornai, abbasso gli ebrei, abbasso i protestanti, abbasso i cattolici ecc. sieno colpite da queste disposizioni. Anzi il sig. Chassan narra, ch'egli stesso quand'era al Pubblico Ministero, promosse l'azione penale contro il giornale " *L'Avis de Toulon* „ perchè allo scopo di turbare la pubblica quiete aveva designato con un nome generico, una data classe di cittadini, cioè *ricchi privilegiati e borghesi, la classe dei ricchi egoisti, la classe parassita dei banchieri, capitalisti, fabbricanti ecc.*

La legge austriaca è regolata dal § 302 del Codice Penale, così concepito: " Chi eccita, istiga o tenta di sedurre altri ad ostilità contro le diverse nazionalità (schiatte di popoli) contro comunioni religiose od altre, contro singole classi o ceti del consorzio civile, o contro corporazioni legalmente riconosciute, ovvero in genere gli abitanti dello Stato a formare partiti reciprocamente ostili, commette un delitto, in quanto tale operato non soggiaccia a più rigorosa sanzione ed è punito con arresto rigoroso da tre a sei mesi. „

Come ben si vede il legislatore austriaco è più esplicito, più esemplificativo; ma ci pare che gli stessi concetti sieno contenuti nella forma italiana, sebbene più concisa.

È inutile occuparsi come ha fatto qualcuno, se tra le varie condizioni sociali sieno da comprendersi il Senato e la Camera dei Deputati, perchè pel Parlamento havvi la speciale disposizione da noi esaminata, e qualunque *attacco* contro di essi costituisce un'offesa e non una provocazione all'odio.

E se la provocazione all'odio od al disprezzo è diretta contro i depositarii o gli agenti della pubblica autorità? Converrà distinguere a seconda che siensi designate queste persone in generale o come appartenenti ad un dato collegio. Nel primo caso vi sarà il delitto di cui ora trattiamo: nel secondo una diffamazione od un'ingiuria a seconda delle circostanze. Di questo avviso è il sig. Chassan (1).

Quid juris se siasi provocato all'odio contro una classe di cittadini, che professano diverse opinioni politiche? La Corte

(1) *Op. cit.*, Vol. I, pag. 348.

di Cassazione francese ha giudicato che quell' agglomeramento di persone che formano un partito sotto il nome di *patrioti*, *liberali*, *dottrinarii* non può essere ritenuto per *classe* nel senso della legge. Il sig. Chassan riportando tale decisione dice: " che la tesi formulata in un modo così assoluto non è al coperto da qualsiasi critica, perchè contraria alle spiegazioni date alla parola *classe* dal sig. di Serre. Sarebbe senza dubbio — egli continua — arrestare ogni controversia, il volere impedire ai diversi partiti che si agitano in un governo rappresentativo, di dirigersi scambievolmente espressioni e qualifiche, che possono degenerare contr' essi in eccitamento all' odio od al disprezzo dei cittadini. Tuttavia fa d'uopo rimarcare che la legge non punisce l'eccitamento in sè stesso, ma l'eccitamento *con la tendenza e con lo scopo di turbare la pubblica pace*. Questo concetto scompare adunque quando lo scritto incriminato non contiene che un eccitamento contro un partito. Ma se a questo eccitamento si aggiunga l'intenzione di attentare alla pubblica quiete, esisterà certamente il delitto „ (1).

Noi non possiamo che unirci a queste saggie osservazioni, le quali calzano egualmente, anche se si accetta il nostro consiglio di passare sotto silenzio lo scopo del legislatore, perchè — lo ripetiamo — se c'è pravità di intenzione, questa dev' essere di necessità diretta a voler turbare la pubblica quiete: se l'imputato non aveva questo scopo, lo provi.

Veniamo ora all'ultimo reato previsto dall'art. 24 cioè la provocazione all'odio contro l'ordinamento della famiglia.

Il dovere di punire particolarmente colui che non si trattenga dal commettere un tale delitto, parte dal sommo principio che la famiglia è la base di ogni società civile e che deve essere rispettata. Il legislatore austriaco vi ha provveduto col § 305 del Codice Penale, che punisce coll'arresto rigoroso estensibile sino ad un anno " chi vilipende e cerca di scuotere le istituzioni del matrimonio e della famiglia. „ Le altre legislazioni che ci siamo fatto debito di passare in rassegna, non hanno una disposizione come quella che ci governa, ma devono comprendersi — per ciò che dissimo più sopra — nelle parole: *oltraggio ai*

(1) *Op. cit.*, Vol. I, pag.. 319.

buoni costumi, adoperate dall'art. 11 della legge portoghese; *disobbedienza alle leggi*, di cui si è servito il N. 3 dell'art. 2 della legge del Brasile; *ed attacco contro la forza obbligatoria delle leggi*, adoperate dall'art. 2 della legge belga.

Un'ultima parola dobbiamo dire ed è: che essendo tutti questi fatti altrettanti attentati al buon costume ed alla pubblica morale, ci sembra opportuno di usare in quest'articolo le identiche espressioni usate da noi in quello relativo alle offese contro i buoni costumi. Per cui, conchiudendo, l'articolo che noi proporremmo sarebbe il seguente:

" Sarà punito col carcere da un mese ad un anno e con la „ multa estensibile a lire 1000 qualunque insulto od espressione „ d'onta fatta con animo deliberato contro il rispetto dovuto alle „ leggi. „

" Simile insulto od espressioni contro la inviolabilità del di„ ritto di proprietà, ogni apologia di fatti qualificati crimine o de„ litto dalle leggi penali generali o speciali, ogni provocazione „ all'odio fra le varie condizioni sociali ed ogni provocazione „ contro l'ordinamento della famiglia, saranno punite con la „ multa da lire 100 alle 1000 e col carcere da tre mesi ad un „ anno. „

" Per l'apologia dell'assassinio politico il *minimum* della „ pena del carcere sarà di sei mesi e quello della multa di lire 250. „

Con ciò abbiamo terminato l'esame di quei delitti tutti che sono contemplati dal legislatore nostro e la cui repressione è d'ordine pubblico perchè sono atti per sè stessi a portare una perturbazione alla pubblica tranquillità: vedremo però più innanzi se sia il caso di annoverarne tra questi qualche altro ch'abbia l'indole stessa. Ora ci occuperemo di altri delitti, la cui punizione è d'interesse esclusivamente privato.

CAPO XIV.

Del libello famoso e della ingiuria.

I delitti, la cui repressione è d'interesse privato, sono essenzialmente quelli che attaccano l'onore e la riputazione dei privati cittadini. L'onore e la riputazione privata possono essere offesi,

o coll'imputare ad alcuno fatti determinati, i quali se sussistessero potrebbero dar luogo ad un procedimento penale od offenderebbero l'onore e la riputazione della persona contro cui sono diretti o la esporrebbero all'odio od al disprezzo altrui; od altrimenti con qualunque espressione oltraggiosa, parola di disprezzo od invettiva, che non contenga la imputazione di alcun fatto determinato. Il primo modo d'offesa assume un nome diverso a seconda del mezzo adoperato. Se questo mezzo è la parola, si chiama *diffamazione:* se è la scrittura o la stampa prende l'appellativo di *libello famoso:* il secondo modo si chiama sempre *ingiuria.* È questo il criterio dell'antica legislazione romana ed è questo il metodo seguìto dal patrio legislatore agli articoli 570, 571, 572 del Codice Comune. In tutti i tempi e presso tutte le legislazioni fu ritenuta legge di pubblica morale " intesa a stringere e rannodare sempre più i vincoli del consorzio sociale e della civil comunanza, quella che punisce il libello „ (1).

A Roma fin dai tempi più remoti venivano dettate pene infamanti per queste due specie di reati. I decemviri, che, secondo una opinione lungamente accreditata, si erano recati in Grecia a studiare i principii di legislazione, che volevano applicare nella loro città, non potevano dimenticare un delitto, che i legislatori greci avevano contemplato. Egli è per questo che le leggi delle XII Tavole stabilivano una pena infamante e dolorosa contro gli oltraggi ed i libelli famosi. *Si qui. pipu. l'occentassit. carmen ve. condisit. quod. infamiam faxit. flagitium ve. alteri. fuste. ferito.* Più tardi gli editti del Pretore, le leggi ed i Senatus consulti, le costituzioni dei principi ed i responsi dei prudenti, testificarono abbastanza la sollecitudine, che ispiravano le infrazioni di questo genere. Il nome comune che da quella legislazione veniva dato a simili infrazioni era: *Maledictum*, il quale si distingueva in *contumelia, convicium, libellus famosus.* Le due grandi categorie della infrazione erano il *convicium* ed il *libellus famosus:* quello si commetteva colla parola, questo colla scrittura. L'*ingiuria*, la *contumelia* formava

(1) Ghirelli, *Comento alla legge intorno i reati di stampa*, Napoli, Libreria Nazionale, 1864.

come il tipo, il genere dell'infrazione medesima. La pena — come abbiamo detto — era infamante, *damnatum infamia notet.* Coloro che appartenevano a bassa condizione, venivano sottoposti a colpi di verga, *fustibus subijciuntur:* gli altri erano puniti coll'esilio temporaneo e con l'interdizione da certi diritti. Quelli tutti poi che riportavano una condanna per libelli diffamatorj erano inoltre privati del diritto di far testamento: gli schiavi poi venivano fustigati. Queste pene, sebbene prima del regno di Augusto sieno state mitigate, incrudirono sotto Valentino, il quale colpiva non solo l'autore del libello e chi lo aveva pubblicato, ma perfino colui, che, potendolo, non lo avesse soppresso (1).

In Inghilterra codesti reati, qualora commessi mediante la stampa, furono oggetto delle cure speciali di quel governo. Colà a dir vero, come abbiamo veduto, non vige una legislazione generale, che regoli le produzioni del pensiero fatto pubblico col mezzo della stampa e talvolta, come lo narrammo altrove, si applicano disposizioni statutarie del secolo XVII, per cui di quando in quando il libellista viene specialmente punito in seguito ad ordine di uno dei rami di quel Parlamento. Ciò avvenne anche in epoca contemporanea: infatti nel 1834 l'editore del *Morning Post* per offese a Lord Brougham, cancelliere dello scacchiere, fu posto sotto la guardia dell'usciere della verga nera ed imprigionato, per ordine della Camera Alta. Risoluzioni di simile natura furono anche posteriormente prese dalle due Camere, nullostante che la *Magna Charta* prescriva dovere ognuno essere giudicato dai suoi pari. Ma codesta — diciamolo pure — sconveniente oscillazione, che rendeva illusoria la libertà della stampa, fu tolta dall'atto del VI, VII anno, Capo 96 della Regina Vittoria, giusta il quale si punisce con la prigionia sino ad un anno il *libello calunnioso pubblicato anche senza l'intenzione di offendere.* Ma in pratica nacquero mille difficoltà, mille discrepanze, quando si trattò di definire la parola *libello.*

O' Connel si divertì un giorno a discorrere dell'idea vaga annessa a questa parola. Lord Redesdale fu chiamato, egli dice, una *buona lana* di avvocato e ciò fu battezzato per libello. Lord

(1) L. I, Cod. *de famosis libellis.*

Hardwiche fu chiamato un allevatore di montoni di Cambridge ed anche questo si ebbe per un libello. " Io posso assicurare — continua — di non avere mai letto un giornale, che sotto il punto di vista della legge esistente non contenesse qualche cosa suscettibile di essere ritenuta per un libello. Era il periodico, ministeriale? — Esso offendeva il popolo: — era popolare? — Esso si faceva beffe del ministero: — era desso finalmente neutro? — Stava contro di lui ogni probabilità che mirasse ad offendere il popolo ed il ministero „ (1).

Quale fu la conseguenza di codesta incertezza nello stabilire la vera natura del libello? Che l' esito dei processi fu ed è sempre molto dubbio. " Io non conosco alcuno — aggiunge lo stesso O' Connel — che avendo intentato un processo per libello, non ne sia uscito in peggiore stato, di quello che vi entrasse „ (2). Più grave di tutte era la sanzione comminata dal Codice Penale che Vittorio Amedeo pubblicò nel 1723, perchè si poteva giungere sino alla pena di morte.

Sotto l' antica monarchia francese le *ingiurie tra gentiluomini* davano luogo a riparazioni fissate dai regolamenti dei marescialli e le pene principali erano, per le parole *ingiuriose*, che non furono ritirate, un mese di prigione; per le *smentite* o minaccie di colpi di mano o di bastone, due mesi, ed il colpevole inoltre dopo avere subita la pena era obbligato a chiedere *perdono* all' offeso. Coloro poi che componevano, stampavano o pubblicavano libelli diffamatorj, venivano puniti con una riparazione in presenza di un certo numero di persone e potevano per di più essere passivi di un' azione di indennizzo (3). Da ciò si vede che anche l' antica legislazione francese distingueva tra ingiurie o consimili, e la diffamazione o il libello famoso. Ecco in qual modo è regolata la moderna.

Quanto alla *diffamazione* vi provvede l' art. 13 della legge del 17 Maggio 1819 così concepito: " ogni allegazione od imputazione che attenti all' onore od alla considerazione della persona o del corpo a cui il *fatto* è imputato è una diffamazione. „

(1) Hansard, *Serie III*, Vol. XXI, pag. 470.
(2) id. id. id.
(3) Domat, *Lois Civiles*, part. 2, pag. 219.

Digitized by Google

L'elemento essenziale adunque è la imputazione di un fatto. Gli articoli successivi stabiliscono la pena a seconda delle persone, contro cui le diffamazioni sono dirette: quelle verso i particolari (art. 18) sono punite con la prigione da 5 giorni ad un anno e con l'ammenda da 25 franchi a 2000, e con l'una o l'altra delle due pene, giusta le circostanze. L'*ingiuria* è contemplata dall'allinea dello stesso articolo 13, che è così concepito: " ogni espressione oltraggiosa, termine di disprezzo od invettiva, che non racchiuda la imputazione di alcun fatto, costituisce l'ingiuria „ ed è pure punita a seconda delle persone contro le quali è diretta. Per l'allinea dell'art. 19 l'ingiuria contro i privati è repressa con l'ammenda da 16 franchi a 500.

Eguale distinzione tra diffamazione ed ingiuria viene pure stabilita dal legislatore austriaco. La *diffamazione* infatti è prevista dai §§ 487, 488 del Codice Penale così concepiti: " si fa reo di offesa all'onore: *a*) chi incolpa altri falsamente di un crimine, senza che l'incolpazione sia andata tant'oltre da assumere le qualità che si richiedono per costituire il crimine di calunnia: ovvero chi falsamente incolpa altri di un delitto o di una contravvenzione: *b*) Chi anche altrimenti (§ 488) mediante comunicazione di fatti inventati o travisati incolpa falsamente persona, indicandola *per nome o per contrassegni che le si adattino*, di una determinata azione disonorevole o tanto immorale da renderla spregevole e degradarla innanzi alla pubblica opinione. „ L'*ingiuria* invece è contemplata dal § 491, che così dispone: " Si fa reo del pari di offesa all'onore, chi senza addurre fatti determinati, appone qualità o sentimenti spregevoli ad una persona o la espone al pubblico dileggio, sia che la indichi *per nome o per contrassegni che le si adattino.* „ Ma la pena è eguale tanto per la diffamazione come per la ingiuria, l'arresto cioè da sei mesi ad un anno, se furono tali offese recate mediante stampati.

Questa eguaglianza di trattamento ci pare contraria al principio della *proporzionalità* della pena, perchè infatti non v'ha dubbio che *la diffamazione* sia più grave della *ingiuria*, siccome quella che imputando a taluno un fatto determinato immorale, spregevole o condannato dalle leggi penali, attenta all'altrui riputazione più assai di una semplice ingiuria, la quale — non

ci stanchiamo di dirlo — non è che l'attribuzione di un vizio determinato.

La legge portoghese all' art. 15 distingue il caso in cui siensi pubblicati fatti della vita privata (1) o in cui lo scritto non contenga che espressioni ingiuriose. Per quest' ultimo fatto *può* applicarsi la metà della pena stabilita per l' altro. Il legislatore brasiliano contempla unicamente (art. 2, N. 13) le espressioni ignominiose allo scopo di *avvilire* la riputazione di un cittadino e le punisce con la prigionia da uno a tre mesi e con l'ammenda da 20 a 200 reis. La legislazione belga punisce la calunnia e l' ingiuria. Manifestamente nella *calunnia* havvi la imputazione di un fatto punibile dalla legge: ma ci pare che si falsi il concetto attribuito dalla scienza alla calunnia, perchè tra diffamazione e calunnia esiste questa essenziale differenza, che sebbene tanto nell' una come nell' altra si richieda la imputazione di un fatto determinato, però quando si tratta di calunnia deve il fatto stesso essere portato a conoscenza dell' autorità, mentre trattandosi di diffamazione, basta che in qualsiasi modo sia reso di pubblica ragione. Inoltre sussiste la diffamazione anche quando il fatto apposto sia vero; mentre la denunzia calunniosa suppone necessariamente la falsità del fatto addebitato. La calunnia abbisogna di due elementi: la mala fede cioè del denunziante e la falsità dei fatti denunziati; ma nel libello famoso " sol che vi sia la imputazione di fatti determinati disonorevoli, non debbesi null' altro studiare, imperocchè la legge punisca unicamente l' atto fatto *non jure*, con l' animo di cruciare e di infamare il suo simile (2), *animo infamandi, cruciandique sui similis* (3). „

Questa appunto è la linea di demarcazione segnata anche dal legislatore italiano (4). Il quale d'altronde — trattando del-

(1) *Di questo speciale reato avremo occasione di parlare più avanti.*

(2) Ghirelli, *op. cit.*, pag. 100. *Vedremo più innanzi se trattandosi di libello famoso sia ommesso la prova dei fatti.*

(3) *L. 5. Cod. de injuriis. Cremani de jure criminali*, pag. 494, L. II Cap. VII, Art. VII, § IV.

(4) Art. 375 *Codice Penale.* « *Sono rei di calunnia coloro che a disegno di* » *nuocere ad alcuno porgeronno contra il medesimo o querela o denuncio di un* » *reato, di cui sanno essere egli innocente.* »

l'argomento di cui stiamo occupandoci — nell'Editto si riporta al Codice Penale, che agli articoli 570, 572 definisce la diffamazione e la ingiuria, nel modo preciso da noi accennato sul principio del presente Capo.

Non è chi non vegga come queste due specie di reati sieno assai gravi e non nascondiamo, che da taluno si maledice alla libertà della stampa, non foss' altro, per togliere la sconvenienza delle offese al privato cittadino.

Noi però a costoro rispondiamo colle parole di Delolme, riferite da Beniamino Constant nell'opera che abbiamo indicata. " Lungi — egli dice — dall'essere la libertà della stampa una cosa funesta alla riputazione dei particolari, essa ne è il baluardo più sicuro. Quando non esiste alcun mezzo di comunicare col pubblico, ciascuno è esposto ai colpi segreti della malignità e dell'invidia. L'uomo, perde in piazza il suo onore, il negoziante il suo credito, il particolare la sua riputazione di probità, senza conoscere nè i suoi nemici, nè il suo cammino. Ma quando esiste una stampa libera, l'uomo innocente mette in piena luce tutte le cose e confonde tutti i suoi detrattori. „

La calunnia serpeggiando, ammantata tal volta di splendide vesti si insinua tra le masse, riceve buona accoglienza ed è festeggiata: che resta al povero disgraziato, che ne è vittima, se a lui si toglie la libertà di usare di quel rapido mezzo di diffusione del pensiero, che si chiama la stampa? L'onta ed il disprezzo. No, no — lo ripetiamo e lo ripeteremo le migliaja di volte — non temasi la libertà della stampa, questo prezioso dono dell'epoca moderna. Essa è l'àncora di salute di ogni cittadino, essa è la valvola di sicurezza contro l'altrui perfidia!

Veduto il diverso modo con cui taluni legislatori trattano la diffamazione e l'ingiuria, esaminiamo le questioni che si ponno in proposito presentare.

La persona offesa deve essere espressamente nominata nella pubblicazione o basta che sia *designata?* La legislazione austriaca, come si sarà convinto il lettore, vi ha chiaramente provveduto, perchè non fa alcuna differenza sia che questa persona sia indicata *per nome* o *per contrassegni che le si adattino.*

Nel 30 piovoso anno V il Consiglio dei 500 aveva adottato un progetto di risoluzione sui delitti di stampa, l'articolo 5 del

quale disponeva quanto segue: " Allorchè un' imputazione of-
„ fensiva sarà diretta contro un individuo *che non sarà desi-*
„ *gnato che in un modo indiretto*, come da una o parecchie let-
„ tere del suo nome, da indicazioni di luogo, di tempo, di pro-
„ fessione, di funzioni od altro qualsiasi, colui che in siffatta gui-
„ sa si crederà designato, avrà l' azione contro l' autore della
„ imputazione, a meno che questi non dichiari, che intese diri-
„ gerla contro un altro individuo che nominerà, e che stampi
„ questa sua dichiarazione nel più prossimo numero del suo
„ giornale, se ne redige uno, e se non ne redige alcuno, median-
„ te affissi, di cui 300 esemplari ne rimetterà al dolente. Questa
„ dichiarazione sarà annunciata puramente e semplicemente
„ senza spiegazioni nè condizione. „

Il sig. Portalis, seniore, nella sua relazione innanzi al Consiglio degli anziani, criticò tale redazione, come quella che permetteva al diffamatore di eludere la querela, nominando un essere immaginario, una persona contro la quale era una chimera l'azione penale. Però si astenne dal biasimare la disposizione in sè stessa, ritenendola invece — a quanto pare — non solo come eminentemente salutare, ma come quella che non aveva d'uopo, per essere accreditata, di una formula legislativa.

" L' azione — disse egli infatti — non può essere contestata alla persona *chiaramente designata*, e non si deve autorizzare alcun sutterfugio tendente ad eludere fraudolentemente codesta azione. A Roma l'orrore dei libelli era siffatto, che con un solenne decreto del Senato, c' era azione *pubblica* contro i libellisti, quando in mancanza di una precisa designazione, si ignorava chi fosse l'offeso e che conseguentemente nessun cittadino poteva esercitare un' azione particolare „ (1).

Quest' articolo poi fu respinto; ma della reiezione dello stesso non si può arguire, che siasi voluto negare un'azione penale alla persona per contrassegni designata, bensì che non siasi creduto necessario di dichiararlo espressamente, ciò potendosi desumere dallo speciale significato che si deve attribuire alle parole del sig. di Portalis e dalla circostanza che la reiezione ebbe luogo appunto in seguito al discorso del medesimo, informato ai suesposti principii contenuti nella di lui relazione.

(1) Chassan, *Op. cit.*, Vol. 1, pag. 392.

E qui diciamo di passaggio che questa facilità appunto di poter designare gli individui diffamati od offesi senza nominarli, fu l'achille degli argomenti di coloro che nella Francia stessa ed in epoca più recente, cioè nel 1814 combattevano la libertà della stampa periodica. Beniamino Constant, questo instancabile e strenuo partigiano di libertà, côlse anche allora l'occasione di spezzare una lancia in favore dei suoi principii, pur sostenendo essere impossibile lo impedire la designazione degli individui mediante perifrasi.

Del resto allorchè nel 1819 si discusse la legge che porta la data di quell'anno nessun partito si prese a questo riguardo. Ma questo silenzio, non potrebbe essere considerato nè come una proibizione pel diffamato, nè come una licenza pel diffamatore, dovendo piuttosto interpretarsi nel senso che abbiamo detto essere attribuibile alle parole del sig. di Portalis. Lo scioglimento della questione veniva dalle leggi romane abbandonato alla giurisprudenza. E di quest' avviso sarebbe anche il sig. Chassan (1) il quale crede che la questione sia più di fatto che di dritto, e quindi da sciogliersi dalla arbitraria discrezione del giudice e del giurì. " Ammetto che questo arbitrio — egli dice — offra degli inconvenienti ed anzi dei pericoli, ma il lamento non deve partire dalla persona responsabile, dall'autore incriminato. Se vuole esimersi da qualsiasi responsabilità, nomini l'individuo a cui miravano le di lui offese: con la sua perfidia o con la sua viltà si è posto a discrezione della magistratura o del giurì, si è spogliato del diritto di gridare all' arbitrio. „

La giurisprudenza della Suprema Corte regolatrice subalpina, ha già dati i suoi responsi e sciolse la questione affermativamente, nel senso cioè che la designazione per contrassegni equivalga al nome della persona offesa. Eccone la tesi:

" Per l'esercizio dell' azione di ingiuria, non è necessario „ che il nome dell'ingiuriato accompagni l'ingiuria stessa, qua„ lora dalle frasi usate rimanga accertata e palese la persona cui „ mirava: spetta al giudice del merito apprezzare irrevocabil„ mente questo punto di vista „ (2).

(1) *Op. cit.*, pag. 395, Vol. 1.

(2) *Sentenza* 21 *marzo* 1853, *causa Silvestri Mondino*. Bettini, V. 1, 320.

Per quanto giuste ed apprezzabili sieno le opinioni che abbiamo riferite, sebbene ciò sia eànone di pratica giurisprudenza, crediamo essere di tutta convenienza esprimere nettamente e chiaramente un tale concetto. A questo scopo preferiremmo la forma del legislatore austriaco, siccome quella che con brevi parole e colla massima concisione racchiude il concetto da noi desiderato e dalla giurisprudenza mantenuto. A ciò poi siamo spinti anche dal riflesso, che se è — come non e'è dubbio — una questione di fatto, per modo che debba essere sciolta dai giudici che sono chiamati definitivamente a statuire, potrebbe darsi ch'essa — ove non siavi una precisa indicazione che tolga qualsiasi dubbio — non venga portata alla pubblica discussione e rimanga troncata o dal giudice istruttore o dalla Camera di consiglio, o dalla Camera d'accusa. Ammessa invece la speciale disposizione si aprirà l'orale dibattimento, si entrerà nel merito, si discuteranno le prove ed allora, ma veramente allora, si potrà stabilire con miglior cognizione di causa se quella persona offesa e che fu soltanto per contrassegni designata, sia la identica persona del dolente od altra diversa, che non figura nel dibattimento finale. Il principio, è vero, fu stabilito: i prudenti lo sanzionarono: ma se di questo giudizio dei prudenti non si impossessa il legislatore, non è tolta la possibilità che venga modificato, possibilità che desideriamo debba scomparire.

Altra questione. Si è domandato da taluno se debba andare impunita la critica. Per noi la soluzione ne è semplicissima e favorevole, scorrendo il testo della legge, a meno che nella critica non si adducano fatti che offendano l'onore e la riputazione, od espongano all'odio od al disprezzo altrui, o non vi sieno espressioni oltraggiose, parole di disprezzo od invettive. Così anche fu statuito dalla Suprema Corte subalpina, la quale decise " non „ esservi diffamazione quando lo scopo dello scrittore, è soltanto „ quello di combattere un'opinione entrata nel dominio della pub„ blicità e non di attaccare personalmente colui che lo impu„ gni „ (2).

La critica infatti qualunque sia la sua forma, sinchè si contiene nei limiti della apprezziazione non può autorizzare alcuna

(1) *Sentenza 17 decembre 1859. causa Trenta.* Bettini, X, 1865.

azione. L'utilità della critica stabilisce una presunzione favorevole, che copre lo scrittore della sua potente protezione. " Uno scrittore, diceva Lord Ellenborough innanzi a giurati inglesi, indicando gli errori e le stravaganze di un autore può adoperare il ridicolo, per quanto mortifichi l'amor proprio di colui che ne è l'oggetto. Il ridicolo è spesso la sola arma capace di rendere efficace la correzione. Se la riputazione o gli interessi della persona ne soffrono, vi avrà azione di indennizzo, ma non un' ingiuria, *damnum absque injuria.* „

" Se il critico non esce dal suo soggetto, egli esercita un diritto legittimo ed è chiamato ad esercitarlo contro chiunque, che pubblicando una sua opera, si appella da sè stesso al giudizio del pubblico: ma se devia dall' esame del libro per seguire l'autore nella di lui vita privata e per censurare le di lui azioni, cessa la critica e sottentra la diffamazione ed il libello „ (1).

Tale opinione è pure divisa dal sig. Grattier (2). Anche la giurisprudenza francese fu sempre pacifica su questo proposito, perchè la critica moderata, coscienziosa di un'opera letteraria è certo permessa, e l'autore che la subisce, lungi dal lagnarsene, dovrebbe sovente ringraziare il letterato illuminato, che segnala alla di lui attenzione la imperfezione dell' opera sua.

Del resto ad allontanare qualsiasi dubbio non ci sembra fuori di luogo stabilire con ispeciale disposizione un così fatto principio.

Si può altresì domandare se perchè si possa procedere per diffamazione sia necessario che il fatto imputato risguardi direttamente il querelante ed a questo unicamente si riferisca. Una famiglia infatti od un corpo morale non è fuor di luogo che vengano diffamati, anche quando si offende uno solo dei suoi membri, se la imputazione sia fatta in modo da riflettere su di essi. *Aut per semetipsum alicui fit injuria, aut per alias personas: per semet cum directo ipsi cui patrifamilias, vel matrifamilias fit injuria. Per alias cum per consequentia fit* (3). Ciò pure è insegnato da Voët. *Denique* — egli scrive — *etiam abbati, to-*

(1) Chassan, *Op. cit.*, Vol. I, pag. 361.
(2) Vol. 1, pag. 185.
(3) L. 1, § 3, *ff. De inj. et fam. lib.*

toque monasterio per unum ex monachis, universæ familiæ per unum de familia contumeliis affectum, cognationi per unum cognatum injuria fit, quoties illam non ad singularem personam, sed ad familiæ, cognationisve aut sodalitatis jus ac honorem, relationem habet (1). Il diritto romano si spingeva ancora più oltre, perchè egli vedeva un'ingiuria diretta contro il marito, quando si offendeva la sposa; all'indirizzo del padre quando offendevansi i figli; all'indirizzo del suocero quando ingiuriavasi la nuora; del padrone quando l'ingiuria era scagliata contro lo schiavo. Colle moderne legislazioni il principio troppo azzardato delle diffamazioni *per consequentias*, così assoluto come lo abbiamo indicato, ci pare incompatibile, ma solo potrebbe ammettersi egualmente punibile l'imputazione, allorchè, diretta principalmente od anche in apparenza contro taluno della famiglia o del corpo morale, colpisse in realtà altri membri dello stesso corpo morale o della stessa famiglia. Non dev'essere permesso di commettere per vie indirette e fraudolente ciò che la legge proibisce di fare direttamente. Qualora volesse sostenersi una diversa dottrina " chi non vede — esclama Chassan — che sovratutto la riputazione dei funzionarii sarebbe alla discrezione di tutte le malvagie passioni, le quali certamente non si lascierebbero sfuggire la propizia occasione di usare di codesto giro per denigrarli e perderli nella pubblica opinione " (2)? Suppongasi che taluno pubblichi in un giornale d'aver consegnati dei denari al figlio, alla moglie, al servo di un magistrato, e che con questo mezzo ha potuto ottenere giustizia. Il fatto della consegna di questo denaro alle persone suddette certo non costituisce un'azione vietata dalla legge: ma non è egli vero che con l'allegazione di questo fatto si viene a denigrare la onestà, la riputazione di quel magistrato?

L'art. 570 del patrio Codice salta di pari passo una simile questione e si occupa unicamente del caso in cui la imputazione del fatto avvenga all'indirizzo di una data persona: *ad alcuno*. La pratica giurisprudenza, non crediamo abbia mai dovuto decidere codesto argomento: per ciò noi, tanto ci pare ragionevole

(1) *Comment. ad Pand. de inj. et fam.* lib. N. 6.
(2) *Op. cit.*, Vol. 1, pag. 397.

e fondato nella equità e nella giustizia un tale principio, che vorremmo vederlo sanzionato in una eventuale revisione della legge sulla stampa. Colla semplice introduzione delle parole: *direttamente* od *indirettamente*, noi siamo d'avviso che sarebbe tolto ogni dubbio in proposito.

Una ulteriore questione è quella di sapere se la legge la quale punisce la diffamazione e l'ingiuria estenda la sua protezione anche al di là della tomba in cui giace la persona diffamata od ingiuriata. *Cura de bono nomine*, diceva Cicerone: le sollecitudini della nostra vita devono essere dirette a far sì che la fama nostra non debba soffrire alcuna macchia, e che il nostro nome passi intemerato ai figli ed agli amici. Se le sollecitudini devono essere a questo scopo dirette, dovrà forse ognuno nutrire il timore, che qualora il dardo avvelenato della calunnia lo colpisca dopo la sua morte, la legge non lo protegga, se pur lo proteggerebbe durante la sua esistenza? Non vi sono forse degli interessi da guarentire, delle speranze che si devono proteggere? Non havvi una comunanza di ricordi, vera proprietà di famiglia, che fa d'uopo difendere contro le false accuse della malignità? In Atene non si punivano le offese dirette contro i vivi che di rado ed in certi casi: ma quelle scagliate contro un defunto venivano punite sempre ed in modo assoluto e la conseguenza immediata di queste pene era il disonore e l'infamia, perchè riflettevano persona la quale era nella assoluta impossibilità di potersi difendere da sè medesima. Quest'ingiuria la si risguardava una vigliaccheria. A Roma pure si volle difendere la memoria dei defunti, e simili diffamazioni od ingiurie avevano richiamata l'attenzione di quei giurisconsulti. Questi principii erano in armonia con le idee di quelle società, presso le quali il culto dei defunti era circondato da tante cure e da tanta venerazione.

Crede Dalloz che tutti i moderni legislatori non siensi mostrati ligii alla santa massima degli antichi, e che la memoria delle persone che più non sono, abbia cessato di essere l'oggetto di una speciale sollecitudine loro, perchè le idee cristiane col loro spiritualismo e col loro disprezzo per la materia, cambiarono i costumi in modo che il culto dei defunti perdette il suo impero. Noi accenniamo la di lui opinione, senza discuterla,

e solo ci limitiamo a dichiarare che se avesse esaminata la legislazione austriaca forse non avrebbe esternata questa idea in modo tanto assoluto e da non ammettere quasi contraddizione. Ed in vero il § 492 di quel Codice dichiara punibile l' offesa anche quando sia diretta contro la fama di un defunto.

In Francia voci autorevoli si erano alzate per invocare il disposto della legislazione romana, ma con pena diversa: però inutilmente e si volle mantenere il silenzio, come d' altronde lo ha mantenuto il legislatore italiano.

Perchè un figlio, che pur porta il nome di colui che gli diede la vita e che discese nella tomba, non troverà appoggio nella legge, qualora domandi vendetta delle maligne insinuazioni che sono dirette contro la memoria del padre suo? Noi crediamo necessaria tale modificazione, perchè la fama di un defunto si collega così intimamente colle persone da lui abbandonate, che deve trovare una protezione speciale.

Ma a chi verrà attribuita l' azione penale? Il sig. Garnier Dubourgneuf insegna che l' azione debba appartenere *all' erede del sangue* sia che abbia accettata od abbia ripudiata la successione. Il sig. Chassan a questo proposito osserva che nell' ipotesi abbracciata da questo magistrato, una simile soluzione non può accettarsi perchè soltanto giuridica basandosi su di un atto essenzialmente giuridico, l'adizione od il ripudio dell'eredità. " L'erede infatti desume il suo diritto — nell' ipotesi anzidetta — non dal titolo di erede, ma dalla sua qualità di membro della famiglia. L' azione d'altronde non concerne nè l'eredità, nè gli affari del defunto, ma è propria e personale ai figli, alla famiglia. Sarebbe dunque — continua — opportuno di dire che il titolo dei parenti è scritto nel loro atto di nascita, non nella dichiarazione di adizione o ripudio di eredità, *interest ex nativitate* (1). „

Il legislatore austriaco, a complemento della sua disposizione, vi provvede col § 495 così concepito: " Se l' attacco è diretto contro la fama di un defunto, i suoi consanguinei, il conjuge, i genitori adottivi ed allevatori, i figli adottivi e gli allevati, i pupilli, gli affini in linea ascendente e discendente, i fratelli e le sorelle del conjuge ed i conjugi dei fratelli e sorelle hanno

(1) *Op. cit.*, Vol. I, pag. 401. nota.

Digitized by Google

diritto di chiedere che si proceda in via penale a difesa della memoria del defunto. „

Noi dal canto nostro nel mentre accettiamo la dichiarazione del principio, crediamo non accettabile nè la formula del sig. Dubourgneuf, d' altronde combattuta dal sig. Chassan, nè quella del legislatore austriaco per ciò che concerne la persona cui debba attribuirsi l'azione penale, perchè sì l'una che l'altra troppo ristrette, partendo da un solo concetto, quello dei *rapporti del sangue*. Noi crediamo che vi possano essere altri rapporti, i quali abbiano diritto a questo privilegio, la cui apprezziazione dovrà abbandonarsi ai giudici del merito. Ecco perchè abbandonando la formula austriaca troppo esemplificativa quantunque informata allo stesso principio dell' altra, e questa al par di quella ristretta quanto al concetto, proporremmo che tale azione fosse concessa *a chiunque o per rapporti di sangue o per altri speciali motivi ne avesse interesse.*

Riserbandoci di tornare quanto prima su questo argomento delle offese dirette ai privati, passeremo ad occuparci delle diffamazioni od ingiurie contro depositarj od agenti della pubblica autorità.

CAPO XV.

Delle offese medesime dirette contro i depositarj o gli agenti della pubblica autorità.

Questa distinzione a seconda che le ingiurie o le diffamazioni sono dirette contro privati o contro le persone rivestite di un pubblico carattere, è ammessa da tutte le legislazioni moderne, le quali all' infuori dell' italiana, stabiliscono una pena diversa. La sola differenza tra l' un caso e l' altro, fatta dalla patria legislazione è che qualora " l' offesa sia diretta contro i depositarj o gli agenti dell' autorità pubblica per fatti relativi all' esercizio delle loro funzioni, l' autore della stampa incriminata sarà ammesso a somministrare la prova dei fatti da esso imputati „ (art. 29). Quando si tratta dei privati, una tal prova non è permessa. Ma di ciò terremo parola più in-

Digitized by Google

nanzi. Dall'avere poi il detto articolo 29 adoperata la parola *offesa*, non si deve desumere che abbia voluto stabilire una diversità nell'indole e nella natura delle espressioni tra un pubblico funzionario e i privati; comprendendo anzi queste persone nello stesso Capo in cui sono compresi i privati; Capo il quale porta la intestazione " *delle diffamazioni, ingiurie pubbliche e dei libelli famosi* „ è gioco forza conchiudere che i depositarj o gli agenti della pubblica autorità non possano essere *offesi* che o per via di *libello famoso* o di *ingiuria*, nè più nè meno che come qualsiasi altro privato cittadino.

In Francia, l'art. 15 della legge del 17 Maggio 1819 portava che la diffamazione e l'ingiuria verso le Corti, Tribunali od altri Corpi costituiti sarebbe punita colla prigione da 15 giorni a due anni, e con l'ammenda da 50 franchi a 4000. Ma a questa disposizione si sostituì quella dell'art. 5 della legge del 25 Marzo 1822, così concepito: " La diffamazione o l'ingiuria..... verso le Corti, Tribunali, Corpi costituiti, autorità o amministrazioni pubbliche sarà punita colla prigione da 15 giorni a due anni e coll'ammenda da 150 a 5000 franchi. „ Un aumento quindi di pena pecuniaria. L'art. 16 poi della suddetta legge del 17 Maggio 1819 contemplava la diffamazione verso ogni depositario od agente della pubblica autorità per fatti relativi alle sue funzioni e la puniva colla prigione da otto giorni a diciotto mesi e con l'ammenda da 50 franchi a 3000, pene da applicarsi cumulativamente o separatamente. L'ingiuria invece era punita colla prigione da 5 giorni ad un anno e con l'ammenda da 25 franchi a 2000, cumulative o separate. Questa disposizione fu abrogata dall'art. 6 della legge 25 Marzo 1822 che punisce l'oltraggio fatto pubblicamente in un modo qualunque ad un pubblico funzionario per ragioni delle sue funzioni o della sua qualità con la prigione da 15 giorni a due anni e con l'ammenda da 100 franchi a 4000.

Secondo adunque la legge francese havvi una diversa sanzione pel caso si tratti di una autorità od amministrazione pubblica, e pel caso si tratti di persone appartenenti a questi corpi morali, e quanto a tali persone, nel mentre da prima era diversa la sanzione a seconda che le offese costituivano una *diffamazione* od un' *ingiuria* nel senso legale della parola, ora la sanzione

Digitized by Google

è diretta contro l'*oltraggio*, che può essere formato o da una diffamazione o da un' ingiuria.

Nel Belgio all' art. 4 si punisce la calunnia o l'ingiuria verso pubblici funzionarj o verso corpi depositarj od agenti della autorità pubblica o verso qualunque altro corpo costituito, nel modo stesso con cui si puniscono le ingiurie o le calunnie verso i particolari. È quindi questa legislazione simile alla nostra. Nel Brasile havvi l'art. 2, N. 11, che punisce le ingiurie contenenti le imputazioni di crimini pubblici contro i quali vi sia luogo all' azione pubblica o quando la giustizia ha il diritto di procedere d' uffizio, contro le corporazioni o contro qualunque degli impiegati che esercitano l' autorità pubblica, e la pena è diversa da quella per simili offese contro i privati. Quando le ingiurie sono dirette contro le corporazioni la pena è la prigione da 6 a 18 mesi ed inoltre l' ammenda da 200 a 600 reis: se contro pubblici impiegati, la prigione da 4 mesi ad un anno e l' ammenda da 100 a 300 reis. La stessa legislazione porta inoltre un' altra differenza (N. 12) e distingue cioè il caso in cui le ingiurie contro le corporazioni o contro i pubblici impiegati imputino loro delle infrazioni alle leggi nell' esercizio dei loro doveri o degli abusi di autorità, che non sono dell' indole di quelli pei quali ha luogo l' azione pubblica. Se risguardano corporazioni, la prigione è da due a sei mesi, e l'ammenda da 40 a 120 reis: se sono all' indirizzo degli impiegati la prigione si limita da uno a tre mesi e l' ammenda da 30 a 90 reis.

Per questa legislazione quindi si fanno distinzioni a seconda che si offendono corpi costituiti od impiegati addetti alle medesime ed a seconda che il fatto punibile addebitato sia d'azione pubblica o privata: ed in ogni caso la pena è diversa da quella comminata alle offese contro i privati e trattasi sempre di quella offesa, che nel linguaggio comunemente accettato si chiama *diffamazione*.

Secondo la legge portoghese, all' art. 13, ogni offesa od ingiuria fatta ad una Corte di giustizia od altre autorità collettive è punita coll' ammenda da 5 franchi a 1000 ed inoltre nei casi più gravi colla prigione da 40 a 60 giorni. Per l' art. 14 ogni persona che con iscritti accuserà un pubblico funzionario di essersi reso colpevole con azioni od ommissioni di fatti ille-

citi, sarà punito coll' ammenda da 100 a 1000 franchi ed inoltre nei casi più gravi colla prigione da 40 a 60 giorni.

Il legislatore austriaco regola questa materia col § 492 del Codice Penale, giusta il quale il reato di offesa all'onore si commette anche quando gli attacchi sono diretti contro autorità pubbliche o singoli agenti del governo in relazione alle loro sanzioni ufficiali e contro corporazioni legalmente riconosciute. La pena però è eguale a quella minacciata alle offese contro i privati.

Noi osserviamo essere conforme ad una saggia economia penale lo stabilire una differenza tra le diffamazioni e le ingiurie dirette ai privati e quelle contro quei funzionarii che per essere depositarj della autorità sono rivestiti di un carattere pubblico. Il legislatore deve cercare il maggior rispetto loro non come cittadini, ma come rappresentanti di un potere e di un'autorità, per cui devono essere circondati di particolari riguardi, perchè ogni volta che agiscono in nome di quella pubblica autorità, che fu ad essi demandata, qualsiasi offesa che per l' esercizio delle loro funzioni, viene loro scagliata, si riflette sull' autorità medesima di cui sono rappresentanti. Non consiglieremmo le divisioni e suddivisioni della legge brasiliana, ma bensì la sola distinzione della francese, cioè chiederemmo un particolare trattamento pel caso in cui sia offesa *la pubblica autorità od i depositarj o gli agenti della medesima* e tanto l' una che gli altri vorremmo circondare di maggior rispetto che i privati cittadini, pel concetto superiore che si deve avere delle frazioni dell' ente *governo* e delle persone che lo compongono.

Che cosa poi si deve intendere per *pubblica autorità?* Il sig. Grattier la definisce " i poteri stabiliti dalla costituzione per governare od amministrare come ciascuno dei ministri, quindi i prefetti, il ministero pubblico ecc. considerati in un modo generale ed astrazione fatta dalla persona dei funzionarj (1). „ Il sig. Grellet Dumazeau intende per essa " un'aggregazione di uomini rivestiti di pubbliche funzioni, che non formano nè corpi costituiti, perchè non entrano nell' insieme del sistema costituzionale, nè amministrazioni pubbliche, perchè non partecipano alla

(1) Vol. 2, pag. 48.

Digitized by Google

gestione di alcun ramo del pubblico servizio, aggregazioni insomma alle quali la legge delega un' autorità disciplinare (1). „ *Corpi costituiti* invece secondo questi due autori sono " quelli ai quali la costituzione o le leggi organiche, che ne formano il complemento, attribuirono una parte della autorità o della pubblica amministrazione (2). „ *Amministrazione pubblica* è " la riunione gerarchica dei funzionarj incaricati dell' amministrazione di una parte degli interessi dello Stato, come le dogane, le contribuzioni dirette, il registro, le poste ecc. (3). „ Noi, partendo dal principio essere in legge le definizioni sempre pericolose, *omnis definitio in jure periculosa*, ci asterremo dal proporne una speciale, lasciandone la soluzione alla pratica giurisprudenza al verificarsi di ogni singolo caso. Questo solo ci limiteremo a dire, che la espressione di *autorità pubblica* ci pare più comprensiva di qualsiasi altra, motivo per cui la proponiamo.

Quanto ai depositarii od agenti di questa pubblica autorità, il concetto di tali parole fu già stabilito dai giurisperiti. Devono considerarsi come tali unicamente " coloro, che per delegazione *mediata* od *immediata* del governo esercitano in un pubblico interesse una porzione della di lui autorità o fanno eseguire i di lui ordini. „ Data questa definizione nessun dubbio può sorgere quanto al giudice Istruttore: però fu dichiarato — a proposito di chi debba promuovere l'azione penale in simile caso — " che l'ufficio „ d'Istruzione non è corpo deliberante collegialmente, benchè più „ sieno gli individui addetti allo stesso ufficio, per cui in caso che „ ad uno degli istruttori si imputasse un fatto, che se sussistesse, „ darebbe luogo ad un procedimento contro di lui, o che intacca „ l'onor suo, „ egli può querelare innanzi ad altro dei suoi colleghi (4). A suo tempo tratteremo di questi argomenti; per ora accennammo una tale deliberazione onde dimostrare come quell'ufficio non debba essere ritenuto per *autorità costituita*. Aggiungiamo poi che codesta decisione non si deve prendere in via *assoluta* ma affatto *relativa* alla disposizione dell'Editto, che,

(1) T. I, pag. 258.
(2) Grattier, t. 2, pag. 270, Grellet Dumazeau, t. I, pag. 258.
(3) Grattier, t. 2, pag. 48, id. id.
(4) *Sentenza 29 ottobre 1852, Causa Ferrandi*. Bellini, *IV*, 1, 734.

come avremo campo di dirlo altrove, richiede — quando trattasi di querela di un corpo costituito — che la querela stessa sia presentata " dopo deliberazione presa dai corpi medesimi in adunanza generale. „

Secondo noi il vero valore delle parole *depositarii od agenti* della pubblica autorità è abbastanza chiaro perchè ammetta una spiegazione, e più chiaro poi è reso da quanto è stato in pratica ritenuto. Puossi piuttosto domandare se tra i medesimi sieno da comprendersi i giurati ed i testimonii. Nella legge francese del 1819 non erano questi compresi, e solo lo furono dalla legge del 1822. Questa speciale inclusione fa supporre che essi sieno a quelli non realmente, ma fittiziamente eguali. I giurati a dir vero, i periti ed i testimonii non rivestono che momentaneamente una pubblica funzione: però noi crediamo che simile finzione di legge debba accettarsi, pel prestigio da cui deve essere circondata l'amministrazione della giustizia e per assicurarsi che venga bene amministrata. Se un testimonio infatti sa di godere una speciale protezione, con più franchezza potrà deporre in giudizio: del pari un giurato più francamente adempirà il conferitogli mandato. Questo speciale privilegio non è nuovo d'altronde alla patria legislazione, perchè il testimonio ed il perito ne godono uno di simile, quando si tratta di ferite ad essi recate per motivi della loro testimonianza o perizia (1). Non sappiamo quindi comprendere come si debba fare una eccezione trattandosi di offese commesse mediante la stampa.

Nel passare in disamina le varie offese dirette a persone diverse per rango e condizione sociale, esternammo l'idea della opportunità di adottare una espressione diversa a seconda della condizione medesima. Ma quanto ai privati cittadini crediamo essere conveniente di accettare quelle parole che sono consacrate dall'uso secolare e che contengono precisamente quel concetto

(1) Art. 544, N. 3 *Codice Italiano: « se il reato* (di ferita) *è stato commesso » per vendetta sopra testimonj o periti, che hanno deposto in giustizia o datori » il loro giudizio e per motivi di tale testimonianza o perizia »* In questo caso la pena non è minore di un anno e potrà estendersi a cinque anni, mentre le ferite *semplici* fatte a privati sono punite col carcere da un mese a due anni. (art. 543.)

legale che tutti i legislatori si sono prefisso. *Diffamazione*, anzi, più propriamente parlando, *libello famoso* ed *ingiuria* sono le espressioni che ci paiono le più vere. Quanto poi all' *ingiuria*, anche mantenuto il significato attribuitole dal patrio legislatore, crediamo che corrisponda allo scopo che ci proponemmo, allorchè facemmo le proposte relative ad altre persone.

Ma appunto perchè desideriamo rispettata la condizione sociale, quando questa è in relazione ad un servigio pubblico, noi proponiamo che trattandosi di una pubblica autorità o di un depositario od agente della medesima, allorchè le offese sieno sì all'una che agli altri dirette per causa dell'esercizio delle loro funzioni, venga portata un'alterazione — quanto all'*indole* ed alla *natura* dell'offesa — a ciò che è disposto dal patrio legislatore. Discesa la scala sociale, al cui vertice sta il capo dello Stato, noi siamo d'avviso che le persone o fisiche o morali, di cui stiamo occupandoci, debbano trovarsi, sempre quando si tratta del disimpegno delle loro mansioni, al punto immediatamente successivo a quello in cui abbiamo collocati gli agenti diplomatici. Per il che noi conserveremmo la parola *libello famoso* ed abbandonata l'altra di *ingiuria*, vi sostituiremmo quella di *offesa* che anche presa nel suo valore filologico è qualche cosa meno dell'*ingiuria*, cioè è di questa meno grave (1).

A complemento poi di ciò, deve un'apposita disposizione dichiarare che le ingiurie ai medesimi dirette per cause estranee alle loro funzioni e dalle stesse indipendenti, saranno trattate alla stregua di quelle contro i privati.

Veniamo ora a discorrere della questione se trattandosi di *libello famoso* il diffamatore debba essere ammesso alla prova dei fatti da esso asseriti.

Tale questione si ha da esaminare sotto due aspetti: cioè quando il *libello famoso* è diretto contro un privato cittadino, e quando è fatto all'indirizzo di un pubblico funzionario o di un corpo costituito, che rivesta una pubblica autorità. Chiuderemo questo capo col trattare l'argomento sotto il primo aspetto: del secondo ci occuperemo esclusivamente nell'altro.

In Inghilterra, quando si trattava di privati era adottata la

(1) Tommaseo, *Opera e voci citate*.

Digitized by Google

famosa massima di Lord Mansfield " che uno scritto quanto più è vero e tanto più è diffamatorio. „ Però l'applicazione di questa massima non ha più luogo qualora invece della via penale si segua la civile, che ivi è ordinariamente la più battuta. In questo caso non basta che il *libello* sia oltraggioso, ma bisogna anche che contenga una calunnia ed il difensore può far valere la verità delle imputazioni. " In Inghilterra — dice Bentham — la legge per iscusa delle diffamazioni, non ammette la verità dei fatti „ (1) però quando si tratta la causa davanti la sede penale. In un progetto di legge sulle pene e procedure in materia di diffamazione, presentato nel 1843 alla Camera dei Comuni, un membro di questa aveva proposto un emendamento, il cui scopo era che fosse permesso alla persona processata di giustificarsi provando la verità dei fatti. Questo emendamento fu respinto (2). Ma al giorno d'oggi pare che negli spiriti dei pubblicisti ed anche fra i legali comincii a farsi strada un principio contrario. Sembra infatti stabilito dalla pratica giurisprudenza che non ostante la dimostrazione della verità della imputazione, debba farsi luogo alla condanna, quando la pubblicazione fu fatta non con uno scopo innocente, ma con intenzione fraudolenta e maliziosa.

Giusta l'art. 370 del Codice Penale francese la prova legale del fatto mette l'autore al sicuro da ogni condanna. Ma quest'articolo fu abrogato dall'articolo 26 della legge 27 maggio 1819. L'autore non potrebbe sottrarsi ad una pena se non qualora giungesse a dimostrare che non fu guidato da una malvagia passione. Egli è su questo principio che il sig. Royer Collard, fondò la celebre sua massima " *che la vita privata dev'essere murata* „ ed anche di recente nella discussione che ebbe luogo innanzi al Corpo legislativo si sostenne l'eguale principio in nome " dell'interesse della famiglia, della società e della pubblica morale. „

Questa prova invece è ammessa dalla legislazione del Brasile (art. 2 N. 11): l'ammette anche l'austriaca, ma unicamente quando la imputazione non sia stata fatta in opere stampate, scritte, figure o disegni diffusi: allora l'autore della imputazione

(1) *Saggio sulle Spagne.*

(2) Chassan, Vol. I, pag. 364, nota 1. *Op. citata.*

Digitized by Google

andrà assoluto, quando o provi la verità delle sue asserzioni od almeno adduca tali circostanze, per cui potesse con bastevole fondamento ritenersi vera l'apposta incolpazione (§ 490 del Codice Penale).

Le disposizioni della patria legislazione le conosciamo: l'autore della stampa incriminata sarà ammesso a somministrare la prova dei fatti da esso imputati, ma solo quando trattasi di offesa contro i depositarii od agenti della pubblica autorità. Da questa particolare eccezione parrebbe che trattandosi di ingiurie o libelli famosi contro i privati, una tal prova non debba essere ammessa pel noto aforisma: *inclusio unius est exclusio alterius.*

Ma il Codice Penale all'articolo 575 nel mentre interdice in questo caso all'imputato la somministrazione della prova medesima ed anche la semplice allegazione, come mezzo di difesa, che i documenti od i fatti sono notorii o che le imputazioni, che diedero luogo al procedimento sono copiate od estratte da fogli stranieri od altri scritti stampati, ammette nel successivo articolo 576 che il fisco a seguito della imputazione proceda criminalmente o correzionalmente contro la persona diffamata. In questo caso resta *sospeso* il giudizio pel reato di diffamazione o libello famoso. Nell'articolo 577 poi dà facoltà al diffamato di fare istanza a che il procedimento, che si istruirà contro il diffamatore, si estenda anche ad appurare la verità o falsità delle fatte imputazioni. In questi due casi l'autore, giusta l'articolo 578, è ammesso a somministrare tutte quelle prove che crederà utili a stabilire la verità dei fatti. Se il fatto od i fatti imputati (art. 576) risulteranno provati, l'autore della imputazione non soggiacerà a pena alcuna: qualora poi i detti fatti non sieno stati provati, la sentenza dichiarerà il diffamatore colpevole di calunniosa imputazione e lo condannerà alle pene rispettivamente stabilite per la diffamazione o pel libello famoso, che potranno estendersi anche a quelle per la calunnia, se risulterà dal dibattimento ch'egli non aveva fondato motivo per crederli veri.

In questo stato di cose si domanda: Tali disposizioni sono elleno applicabili anche quando trattasi di delitto di stampa? Potrà il fisco od il diffamato chiedere la prova dei fatti imputati? Quanto al fisco, nessun dubbio, perchè è peculiar dovere

del Ministero Pubblico promuovere l'azione penale, quando il fatto imputato dia luogo ad un' azione pubblica. Quanto ai privati osserviamo non essere giusto fiscare ai medesimi un tale diritto. Ma prescindendo anche per un istante dai principii di equità e di giustizia, ci pare che nelle stesse disposizioni della legge si possano trovare argomenti per una risposta affermativa. Il Capo VI dell'Editto si intitola " Delle diffamazioni, ingiurie pubbliche e libelli famosi „ e si riporta — come lo abbiamo detto — alle disposizioni relative del Codice Penale. Secondo l'articolo 571 di questo, il *libello famoso* oltre che con gli scritti, può essere commesso eziandio mediante stampati, figure, immagini, incisioni ed emblemi, con tutti quei mezzi insomma, coi quali si può manifestare e riprodurre il pensiero. Persino l'articolo 27 dell'Editto minaccia la stessa pena, che è comminata dallo stesso art. 571. Per cui noi crediamo che anche la persona diffamata possa domandare che sieno appurati i fatti che ad essa si imputarono. Qualora il legislatore avesse avuto l'intenzione di toglierle questo diritto, lungi dal riportarsi implicitamente alle disposizioni speciali del Codice Penale, al certo lo avrebbe dichiarato.

Stabilito che tanto il fisco come i privati possano chiedere l'approvazione dei fatti, deve di necessità concedersi che, durante la procedura pei fatti medesimi, quella di diffamazione rimanga sospesa, perchè altrimenti potrebbe verificarsi lo sconcio che il diffamatore sia condannato per *libello famoso*, e la persona diffamata lo sia per quel crimine o delitto a cui si riferiva il fatto ad essa addebitato, e quindi il triste spettacolo di due sentenze contraddittorie.

Lo spirito adunque della legge e ragioni di equità e di giustizia parlano a favore della opinione da noi esternata.

Che ciò poi debba essere lo desumiamo anche dalla circostanza che le disposizioni del Codice Penale da noi riferite furono trasfuse negli articoli 30, 31, 32, 33 della legge sulla stampa pubblicata nelle provincie meridionali con decreto del compianto Farini Luogotenente Generale del Re in data 1 dicembre 1860 essendo il sig. Commendatore Pisanelli Consigliere incaricato di quel dicastero di Grazia e Giustizia.

Noi però lungi dal riportare gli articoli del Codice Penale, ne faremmo un cenno generale in quello relativo al libello fa-

Digitized by Google

moso, osservando che se il legislatore napoletano si attenne al sistema anzidetto, ciò fece unicamente perchè in quelle provincie non era allora peranco stato pubblicato il Codice medesimo.

CAPO XVI.

Della prova dei fatti quanto alle offese dirette contro l'Autorità pubblica o depositarii ed agenti della stessa.

Se taluna legislazione ha vietata questa prova trattandosi di offese contro i privati, diremo che quasi tutte si accordarono nel concederla quando il libello famoso fu diretto contro una pubblica autorità o depositarii ed agenti della medesima. La Belga infatti ne facoltizza — come l'italiana — l'imputato: così pure la portoghese ed il legislatore del Brasile al N. 11 dell'articolo 2. Quest'ultimo però la proibisce quando si tratta di voler comprovare la verità delle ingiurie od espressioni ignominiose dirette allo scopo di avvilire la riputazione di simili persone (N. 13 dell'art. 12). La legislazione austriaca la permette quando la imputazione non avvenga col mezzo della stampa.

Attualmente in Francia vige l'articolo 75 della Costituzione dell'Anno VIII, giusta il quale quando non havvi una prova autentica non si può procedere contro un pubblico funzionario senza un'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato. Avviene che taluno con libello famoso imputi ad un depositario od agente della pubblica autorità un fatto, che se sussistesse darebbe luogo ad una procedura per crimine o delitto? Il diffamatore non è ammesso a comprovare la verità della di lui asserzione, se prima non ottiene l'autorizzazione dal Consiglio di Stato ed una simile autorizzazione deve pure procurarsi il Ministero Pubblico.

Nella recente discussione avvenuta innanzi al Corpo legislativo francese e precisamente nella seduta del 14 e 15 febbraio testè decorso, i signori Martel, Goerg, Giulio Favre ed altri presentarono due emendamenti, che corrispondono in massima all'articolo della nostra legislazione. Crediamo utile di riferire ciò che in quella occasione fu detto, perchè il lettore potrà formarsi un'idea delle varie fasi, per le quali è passata quella legislazione.

Osservava il sig. Goerg che se non devono essere sindacati i fatti della vita privata di codeste persone, altrettanto non può dirsi dei loro atti politici. La Commissione della Camera, egli diceva, si è limitata a constatare che la Costituzione apriva la via delle petizioni al Senato, ma le petizioni non possono ricevere una pronta giustizia, perchè lo spoglio di esse si fa senza il concorso delle parti interessate, senza quindi quel *contraddittorio* che è indispensabile per ottenere una esatta conoscenza della verità.

" Mi si dirà — continuava egli — che io con una denunzia potrò rivolgermi al Consiglio di Stato e chiedergli l' autorizzazione: ma questo processo implica pratiche tali, alle quali si può appigliarsi quando trattasi di un interesse privato: ma per un interesse generale non devesi ammettere che si possa affrontare tutte le difficoltà che si incontrano. È difficile d'altronde che il Consiglio di Stato autorizzi siffatti processi. In una Società che si è formata col suffragio universale, la cui costituzione politica è posta sotto la invocazione dei principii dell' 89, la eguaglianza di tutti avanti la legge, non si può spiegare la eccezione dell'articolo 75 della Costituzione dell'Anno VIII, il quale consacra in favore del funzionario una irresponsabilità, per così dire, assoluta. Questo è un feudalismo. Conviene introdurre delle disposizioni, che assicurino l'avvenire. Ci si opporrà la dottrina, che il funzionario essendo sotto la sorveglianza del governo, spetta a quest'ultimo il diritto di controllare la di lui condotta. Se tale dottrina si propugna è giocoforza supporre che il governo conosca perfettamente quello che avviene: ma con la nostra organizzazione legale tutto sembra opporsi alla scoperta della verità. Il cittadino, che avesse il coraggio di segnalare gli abusi di un pubblico funzionario, una volta che non si ammetta la prova dei fatti imputati, si esporrebbe al pericolo di essere processato per diffamazione. Bisognerebbe inoltre ammettere il principio che il funzionario appartiene al governo ed in conseguenza che la società appartiene pure al governo ed in seguito al funzionario, ch' essa è il dominio di questo ed il campo che può lavorare. Simile dottrina è inammissibile: è soverchiamente penoso il pensare che la proibizione di provare i fatti addebitati ad un funzionario conducano a questo risultato di assimilare ad un delitto, ciò che spes-

Digitized by Google

so non è che un atto di indipendenza ed un servizio reso al paese. Il funzionario non è un padrone, ma un mandatario, un servitore nominato per provvedere gli interessi di tutti. La prova che noi invochiamo è non solo un freno potente posto agli abusi dei funzionarii, ma sarebbe inoltre utile a coloro che fossero ingiustamente attaccati. Noi tutti abbiamo il più grande interesse a che il funzionario resti all'altezza dei suoi doveri. Se ci si accorda il diritto di esaminare i di lui atti, questo diritto è la più sicura delle garanzie, senza delle quali non è più possibile alcuna libertà. La stampa sarà sempre la vigile sentinella di queste libertà, perchè essa dà il mezzo di conoscere gli atti riprovevoli dei funzionarii, la loro incapacità, i loro abusi di potere, le loro prevaricazioni. Ma inoltre la prova da noi richiesta sarebbe utile allo stesso funzionario. Sotto il dominio della legislazione attuale, se egli viene ingiustamente attaccato è obbligato a divorare in silenzio la vergogna di un'accusa di cui non può provare la falsità. Conviene adunque costringere il diffamatore a comprovare la verità dei fatti da esso asseriti, altrimenti esca dall'udienza con l'infamia, che mai va disgiunta dalla calunnia. „

“ Si teme forse, accordandoci quanto dimandiamo, di vedere moltiplicate le diffamazioni e le accuse? Si ha una ben triste idea della moralità dei nostri funzionarii, e ben poca confidenza nei nostri magistrati quando si crede che non saprebbero distinguere la verità dalla calunnia! Conviene lealmente ammettere tutte le prove: il funzionario ingiustamente attaccato si discolperà vittoriosamente: che se si lasciò trascinare dalle sue passioni a degli abusi, venga egli punito. La pubblicità dei fatti rimproverati e la prova in appoggio dei medesimi costituiscono la miglior legge della responsabilità, che mai si possa immaginare e stabilire. Ci si obbietterà forse, che con l'ammissione di questa prova, nasceranno incessanti contraddizioni, perchè tanto il diffamatore come il diffamato potranno essere dichiarati innocenti. Questa contraddizione però potrà essere prevenuta dal Ministero Pubblico, il quale in ragione del carattere di verità che può presentare un'accusa, sospenderà sempre l'azione contro il diffamatore, sino a che sia deciso sul conto dei diffamato. „

“ Il principio da noi propugnato sarebbe finalmente utile allo stesso governo, il quale è sempre lui che raccoglie la impopola-

rità per gli abusi dei suoi funzionarii. Permettete che vi richiamiamo l'opinione dal sig. di Serre esternata nel 1819, il quale reclamava tal prova in nome del governo. Egli pensava che senza tale facoltà non vi potessero essere nè garanzie, nè libertà possibili per la società, e che non sarebbe restato che il dispotismo ed il silenzio della paura. „

Al sig. di Goerg, successe il visconte di Lanjuinais, il quale ancor più sviluppando le idee svolte da quell'oratore, addusse parecchi abusi di pubblici funzionarii ed indicò che molte volte il Consiglio di Stato non accorda quell' autorizzazione che gli si chiede e che deve precedere la istruzione penale contro il pubblico funzionario. " Noi riguardiamo — egli disse — la diffamazione privata come una cosa sempre condannabile, ma se voi impedite di addurre la prova di ciò che io chiamo diffamazione pubblica, avremo noi la libertà della stampa? No, avremo la dittatura. Ciò che vi domandiamo si è la garanzia che la Restaurazione aveva stabilita colla legge del 1819. „

Il sig. Pinard, ministro dell'interno, si oppose agli emendamenti dicendo che nel 1819 era ammessa la prova scritta e la testimoniale; che nel 1822 si dovette proibire la testimoniale: ma nel 1830 si tornò alla disposizione del 1819, e finalmente col decreto reale del 17 febbraio 1852 si riprese quanto veniva disposto dalla legge del 1822 e si permise cioè sempre la prova dei fatti, quando si basasse ad una prova scritta ed autentica. " Noi proibiamo soltanto — disse il sig. ministro — la prova testimoniale, la quale, sotto il punto di vista giudiziario è un vero pericolo. È la legge che lo dice avendola ristretta sia in materia civile, sia in questioni di famiglia. Quando la restringe per tutti, perchè il funzionario sarebbe sempre escluso dal beneficio di questa restrizione? Questa prova altresì è un pericolo sotto il punto di vista dell'equità. Guardate infatti quale situazione ineguale creereste per lo scrittore e pel funzionario. Lo scrittore è incensurabile: voi non potete attaccarlo: non potete dire che ha venduta la sua penna. Al funzionario invece voi toglieresto tutta la garanzia, gli levereste *surrettiziamente* il beneficio dell'articolo 75 della Costituzione. Egli sarà obbligato di entrare in discussione, in lotta, senza quella autorizzazione che pur gli viene guarentita: perderà i suoi giudici naturali, sarà obbligato

a spostarsi, a chiedere giustizia ad un tribunale lontano; non sarà che un accusato chiamato a rispondere ai testimonii dello scrittore che accusa. Se tace perde il suo prestigio, si dirà che si inchina e si confessa colpevole; se vuole il processo, gli togliete il tempo e le preoccupazioni che deve alle funzioni che esercita; gli potete infine togliere l'onore in modo irreparabile ed immeritato, nel caso eziandio che provasse di essere stato calunniato. Lo scrittore può stabilire che non ebbe intenzione criminosa, che fu indotto in errore malgrado la sua buona fede: può accampare la propria giovinezza, il suo dispiacere, il suo pentimento, la sua posizione, quella della sua famiglia. In presenza di una intenzione non criminosa il giudice deve assolvere. Credete voi che il pubblico potrà o vorrà distinguere? — Quello che ci chiedete poi, ci presenta un pericolo politico. Credete voi che una posizione, quale voi la fareste, possa solleticare un individuo a mettersi nella carriera dei pubblici funzionarii? Vi avranno senza dubbio numerose sollecitazioni: ma potremo noi scegliere quei funzionarii che dovremmo avere? Vi possono essere certuni i quali hanno l'eroica virtù di sprezzare freddamente gli attacchi, che non ponno colpirli, ma al di fuori di questa rara ed eroica virtù contentiamoci di quel sentimento dell'onore, che rende sensibili, all'oltraggio. I funzionarii senza dubbio mancheranno di suscettibilità, ma ne avranno però la qualità. Io li amo sensibili al punto di onore, amo che si difendano da sè stessi e che sieno degni quindi di portare e difendere il peso, che è ad essi confidato. Or bene; questi funzionari sensibili all'onore più non li avremo. Coloro che accetteranno le mansioni, che si vogliono ad essi affidate, avranno una molle indifferenza per essi stessi e per la cosa pubblica e dopo venti anni di esercizio, depressi e sfiduciati, in luogo di essere onorati dal ricordo delle funzioni sostenute come si conviene in un grande paese, chiederanno di essere collocati in riposo. „

Venendo poi a giustificare l'articolo 75 della Costituzione dell'Anno VIII egli disse: " Il funzionario non è che mandatario della pubblica potenza: le prerogative che gli sono accordate non hanno che uno scopo, quello di permettergli l'adempimento del dovere, il compimento del mandato: ma inoltre è un mandatario indipendente. Si è sempre discusso su chi avreb-

be dovuto dare l'autorizzazione, mai sulla necessità dell'autorizzazione stessa. Nel 1789 fu attribuita tale facoltà agli amministratori di cadaun dipartimento per i funzionarii sotto i loro ordini: nel 1791 al Corpo Legislativo tutto intero: nell'Anno III al Direttorio: nell'Anno VIII finalmente al Consiglio di Stato, corpo amovibile è vero, ma considerabile ed indipendente. Sin d'allora l'art. 75 ha sempre e regolarmente funzionato. Esso si applica ai soli funzionarii che hanno la delegazione del pubblico potere, non al giudice che ha delle garanzie speciali, nè ai commessi o semplici agenti, i quali sono soggetti al potere centrale. Infine se questa necessità della autorizzazione è una protezione, essa ha un contrapeso, che è l'insieme delle responsabilità speciali, che incombono ai funzionarii. Vi ha da prima la responsabilità giudiziaria *assoluta* per i fatti estranei alle funzioni: la giudiziaria poi *limitata*, cioè subordinata all'autorizzazione pei fatti relativi alle loro funzioni. „

" Questa responsabilità è seria ed in prova vediamo che su 355 domande presentate al Consiglio di Stato, vi furono 219 rifiuti e 136 autorizzazioni, sulle quali istruito il regolare processo, vi furono 76 condanne e 60 definite o per recesso o con assoluzione. Vi ha poi la responsabilità *disciplinare* e la *politica* con l'esercizio del diritto di petizione: inoltre la responsabilità davanti la pubblica opinione, la quale non permetterebbe mai ai funzionarii di questo grande paese d'infrangere la legge. D'altronde di analoghe a questa disposizione ne troviamo dovunque: il giudice il quale non è protetto dall'art. 75 ha le sue garanzie nella natura e nelle specialità della giurisdizione, a cui è denunciato fuori del diritto comune. L'officiale ministeriale e l'avvocato hanno il loro Consiglio dell'ordine e quando questo Consiglio speciale ha pronunciato non penserebbe alcuno di deferire lo stesso fatto ai giudici ordinari degli altri cittadini. „

Il sig. Favre sorse a difendere gli emendamenti. " In presenza — egli disse — di un fatto grave, di un fatto vero, denunciato da uno scrittore, lo immolare la verità a ciò, che voi chiamate interesse di Stato, è ferire la pubblica coscienza; non vendicate i vostri funzionarj, ma li abbassate. L'art. 75 non fu chiesto che da coloro, i quali volevano l'esercizio del potere assoluto: esso infatti permette l'abuso ed il *coronamento* dell'edi-

ficio dispotico; insegna al funzionario l'obbedienza passiva e lo rende inviolabile, anche quando è colpevole. Questa inviolabilità risulta dalla statistica presentata dal sig. ministro dell'interno e sin d'ora dichiaro di accettarla *col benefizio dell' inventario.* Ad ogni modo, che sarebbe avvenuto, se si fossero accolte tutte le domande del Consiglio di Stato? Nel risultato finale della procedura non ci sarebbe stata un' altra proporzione? Per me concludo, che, quanto a questi due terzi, non fu data soddisfazione ai cittadini che chiedevano la autorizzazione. Non è egli un fatto enorme in un paese come il nostro? Ripugna alla giustizia che il lagno possa essere soffocato dalla forza. „

Il ministro signor Rouher infine, si unì alle osservazioni del di lui collega sig. Pinard e riportando alcune parole del sig. Vivien pronunciate nel 1835 sotto la presidenza del sig. di Broglie disse che anche la magistratura autorizza il processo contro alcuno dei suoi membri, e così pure il Senato ed il Corpo legislativo. " Se non ci fosse l' autorizzazione — egli soggiunse — non si troverebbe alcun funzionario elettivo, che accettasse una simile situazione, perchè vi sono degli individui, i quali pare non abbiano altra missione, che quella di attaccare le amministrazioni comunali. Ciò che si domanda è la disorganizzazione della situazione dei pubblici funzionarj: ciò che si vuole, si è di porli in una posizione indecisa, inquieta, per condurli più facilmente all' inadempimento dei proprii doveri. Questo sistema di snervamento ha per iscopo di disunire, di minare, di distruggere ogni amministrazione, ogni gerarchia dei funzionarj. „

Gli emendamenti non furono presi in considerazione alla maggioranza di 193 voti contro 44 su 237 votanti (1).

La rejezione di questi emendamenti della maggioranza liberale del paese fece una ben triste impressione e suggerì continui epigrammi ai giornali fautori delle idee progressive.

" Se ognuno pensa, scrisse in quell' occasione " *La Situation* „ che la vita privata debba essere protetta da un muro, il governo crede che la vita pubblica debba essere difesa da una fortezza. Egli si trincera dietro il suo famoso articolo 75 del-

(1) Questi discorsi furono testualmente volgarizzati, nella parte relativa, dal resoconto ufficiale pubblicato nel « *Moniteur.* »

la Costituzione dell'Anno VIII e di là fucila tutti coloro, che osano dir male dei suoi funzionarj.

Sacrés ils sont, que personne n'y touche!

" Pare che se si potesse toccarli, senza l'autorizzazione del Consiglio di Stato; in altre parole se si abrogasse l'articolo 75, tutto sarebbe perduto, sarebbe l'abominazione della desolazione. Sì, brav'uomo, se aveste il diritto di denunciare direttamente davanti la polizia correzionale il vostro Aggiunto, che vestito della sua sciarpa, ma nullameno un po' brillo, vi avesse per esempio dato il suo pugno *ufficiale* traverso il viso, sarebbe la fine del mondo! Bisogna, mio buon'uomo, che vi indirizziate al Consiglio di Stato. È l'arca santa, ahimè! e non si vuole violarla. Si domandava soltanto che la prova dei fatti diffamatorj fosse ammessa contro i pubblici funzionarj. Ammettere la prova! ah! sì certo! Il sig. Aggiunto ti ha battuto nell'esercizio delle sue funzioni. Se tu non hai la prova scritta, cioè l'occhio schiacciato o le coste rotte, puoi avere tutto il paese per testimonio, ti si impedisce di citarlo e se tu dici all'Aggiunto: *animale!* eccoti condannato per diffamazione o per ingiuria. In ciò, è vero, non havvi senso comune, ma pare che questi poveri funzionarj sieno nostre vittime e che il governo abbia tutt'al più la carità di rinchiuderli nella sua cittadella dell'Anno VIII. Testimonio il sindaco Plessiart, questo povero uomo che per dieci anni continui fu tormentato dal suo Comune „ (1).

Ed in simile tuono parlavano gli altri giornali liberali della capitale francese.

Occupiamoci ora delle disposizioni del patrio Editto. Il lettore già conosce le disposizioni dell'articolo 29 del medesimo. L'autore della stampa incriminata è ammesso a somministrare la prova dei fatti da esso imputati, e se riesce, è libero da ogni pena, salvo da quella per le ingiurie che non fossero necessariamente dipendenti dai fatti medesimi. Facciamo una supposizio-

(1) La Situation *del 17 Febbrajo 1868. Plessiart era un sindaco che per lo spazio di dieci anni non fece che angariare arbitrariamente il Comune di cui era a capo. Il Consiglio di Stato respinse la domanda di autorizzazione a procedere.*

Digitized by Google

ne. Taluno mediante stampati addebita un prefetto od un sindaco di un crimine o delitto dai medesimi commesso nell' esercizio delle loro funzioni. Notisi che il suddetto articolo ammette la prova unicamente pei fatti commessi dai depositarj od agenti della pubblica autorità nell' esercizio delle loro funzioni. Per gli articoli 8, 110 della Legge Provinciale e Comunale del 20 Marzo 1865, onde poter procedere contro un prefetto od un sindaco che abbiano commesso un fatto punibile nell' esercizio delle loro mansioni, è necessaria l' autorizzazione del governo, la quale viene concessa — al caso — per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. Domandasi: perchè l' autore della imputazione possa essere ammesso a provare i fatti da esso asseriti, è necessario che ottenga codesta autorizzazione? Prima di rispondere a tale domanda, crediamo debito nostro constatare, che — secondo noi — il legislatore, nell'articolo che stiamo esaminando, non adoperò la parola *offesa* allo scopo di stabilire una differenza tra i privati cittadini ed i depositarj e gli agenti della pubblica autorità, quanto all' indole ed alla natura delle espressioni; per cui sì gli uni che gli altri possono essere *offesi* per via di libello famoso o di ingiuria.

A prima giunta leggendo l'articolo 29 si nutre la speranza di poter giustificare codest' uso con tutta facilità. Si può credere infatti che nella mente del legislatore fossevi stato il preconcetto divisamento di accordare il diritto della prova anche di quei fatti *generali*, ai quali si avesse potuto alludere con una *sola* espressione offensiva; così allontanandosi dal concetto del *libello famoso*, il quale altro non è che la imputazione di certi fatti *determinati*. Sonovi delle espressioni, le quali *per sè stesse* ogni qualvolta sieno dirette contro un depositario od agente della pubblica autorità, si riferiscono immediatamente ad una infrazione dei doveri, che è chiamato ad adempiere. Suppongasi, per esempio, che taluno chiami *concussionario* un magistrato. Questa espressione isolata, appunto perchè tale, non contiene la indicazione di un fatto determinato, ma diretta contro un amministratore della giustizia, è manifesto che gli attribuisce la taccia di vendere e di prostituire la giustizia stessa. Or bene; si può avere la credenza che anche in questo caso il legislatore mirasse ad accordare all' imputato la facoltà di comprovare quei fatti, che

in via generale sono compresi in detta parola. Per cui qualora questi riuscisse nella prova, andasse immune. A tale interpretazione si può essere autorizzati, dalla forma letterale dell' articolo: *nei casi di offesa per fatti relativi ecc.* La parola *concussionario* scagliata all'indirizzo *di un magistrato* è senza dubbio un' offesa che si riferisce alla *amministrazione della giustizia*, quindi ai doveri, alle mansioni, alle funzioni, che quel magistrato è chiamato ad adempiere.

Se non che questa credenza svanisce quando continuando nella lettura dell' articolo 29 si vede com' egli ammetta la prova bensì, ma la prova dei *fatti dall' autore imputati*. Con questa dichiarazione è tolto ogni dubbio: il legislatore richiede *fatti determinati*, e non *generali*: contempla il *libello famoso* e non la *offesa generale*.

Per tutto ciò noi siamo inclinati a ritenere che esso abbia adoperata quella parola per *comodità di redazione* della legge e senza comprenderne la importanza, come d' altronde lo ha già dimostrato parecchie altre volte e lo abbiamo accennato. A questa conclusione siamo spinti a malincuore, perchè ci ripugna ammettere, anche per un istante, che nella forma di una legge si adoperino parole improprie ed oziose.

Noi dal canto nostro siamo convinti essere interesse supremo dello Stato vegliare a che gli agenti suoi sieno puri di ogni macchia e venga tolta dagli occhi del pubblico qualunque idea che i medesimi possano mancare all' adempimento dei proprii doveri. Non ispingeremo le cose al punto da costringere il governo a raccogliere con leggerezza qualsiasi accusa che potesse dal primo capitato essere lanciata contro i suoi dipendenti, ma lo consiglieremmo almeno a limitarsi ad accordare all' autore di una di quelle *offese* da noi supposte, a comprovare taluno di quei fatti, ai quali in via gen rale si riferiscono. A questo provvediamo con l' articolo da noi proposto.

Veniamo ora a rispondere al quesito che ci siamo diretto. È necessaria l'autorizzazione del governo quando si addebitano dei fatti ad un prefetto o ad un sindaco relativi all'esercizio delle funzioni di queste persone? Rispondiamo: o si tratta di fatti che se sussistessero darebbero luogo ad un'azione in via criminale o correzionale; o si tratta di quegli altri fatti che sono compresi

Digitized by Google

nel concetto del libello famoso. Se si tratta dei primi osserviamo, che la prova dei medesimi libera l' accusato di offesa da ogni pena. Perchè questi fatti siono legalmente provati che cosa occorre? Una sentenza o criminale o correzionale a seconda dei casi; perchè la sentenza è una verità legale e sino a che non è pronunciata, si è nel campo delle supposizioni: quindi i fatti imputati possono e non possono essere veri: quindi l' *accusato di offesa* non ha legalmente comprovato la sua asserzione. Ma per ottenere questa sentenza è necessaria una procedura: ma una procedura non si può avviare senza l'autorizzazione del governo: dunque quando si tratta di questi fatti tale autorizzazione è indispensabile. Siccome poi essi danno *sempre* luogo ad un' azione pubblica, è evidente che ogni qual volta l' autore della imputazione insiste per essere ammesso alla prova, così l'autorizzazione deve essere chiesta dal pubblico ministero. Per le regole generali del Codice Comune è certo che la procedura per diffamazione resta intanto *sospesa*. Se poi i fatti non sono di natura da provocare un procedimento penale, allora simile autorizzazione non è richiesta.

Del resto la legislazione italiana esige l' autorizzazione del governo a procedere por fatti di simil genere unicamente per i prefetti ed i sindaci: gli altri pubblici funzionarj per i delitti così detti *comuni* non godono di tale privilegio. Solo il Deputato per l'art. 45 dello Statuto (1) non può essere tradotto in giudizio in materia criminale senza il Consenso della Camera: ma siccome egli non è un agente o depositario della pubblica autorità, ma è una frazione della *autorità sovrana legislativa*, mercè la quale, *indirettamente*, è impartita quell' autorità di cui stiamo parlando, così è manifesto che questa disposizione nè può, nè deve concernerlo.

Dicasi altrettanto dei Senatori, i quali per l' art. 37 dello Statuto stesso (2) non possono essere giudicati che dal Senato.

(1) Art. 45. « *Nessun Deputato può esser arrestato fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della Sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.* »

(2) Art. 37. « *Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.* »

Anche secondo la nostra proposta, nel caso di un oltraggio diretto ad uno di essi per riguardo alle funzioni che esercita, non dovrà ammettersi la prova dei fatti loro addebitati e relativi alle funzioni medesime, per la identica ragione, perchè cioè sono una parte di quel tutto che si chiama *potere legislativo*. Egli è appunto per questo che quei fatti i quali si addebitano o ad un Deputato o ad un Senatore per riguardo alle funzioni sì dall' uno che dall'altro esercitate, non possono mai dar luogo ad un procedimento criminale o correzionale, giusta il Codice Comune, il quale non parla che di pubblici uffiziali, agenti, od impiegati del governo ; ma tutt' al più possono essere della natura di quelli che se sussistessero " offenderebbero il loro onore o la loro riputazione o l' esporrebbero all' odio od al disprezzo altrui. „

Noi abbiamo proposta una distinzione anche per le offese dirette contro gli agenti diplomatici, e cioè una più severa punizione delle *espressioni insolenti* che vengono ad essi scagliate per causa delle loro funzioni, dalle altre che li risguardano come semplici particolari. Queste persone sono protette da principii di diritto pubblico esterno ed inoltre esse nè possono nè devono risguardarsi quali pubblici funzionarj, depositarj di una autorità dello Stato : essi sono investiti della autorità di uno Stato estero, per cui non devono essere compresi nelle disposizioni di quest' articolo. Su di essi non ammettiamo possibile una questione, e consigliando per loro un'apposita eccezione ci parrebbe venir meno al rispetto dovuto a quelli, che sono chiamati ad interpretare la legge.

Il dubbio per avventura potrebbe sorgere quanto ai membri del Parlamento, per cui stimiamo opportuno, mediante espressa dichiarazione, togliere la possibilità di qualsiasi questione.

È poi necessario mantenere l' obbligo della autorizzazione quando si tratta di prefetti o di sindaci ? Non è còmpito nostro il trattare una simile questione, però osserviamo di volo esservi di mezzo troppi interessi generali di governo, di amministrazione provinciale e comunale, perchè si possa privarli di un tale privilegio, specialmente con l' andazzo, ai tempi che corrono, di scagliare avventatamente un' accusa contro il Capo di una provincia o di un comune.

Digitized by Google

Se però noi desideriamo conservata per queste persone simile prerogativa, noi nè invidiamo, nè consiglieremmo il sistema francese, vero " *coronamento* dell' edificio dispotico „ come argutamente ebbe a chiamarlo il sig. Favre. Le osservazioni addotte dal sig. Pinard, ministro dell' interno, ci pajono mere sofisticherie, meri appigli di un difensore di una causa cattiva. In un paese in cui — come il nostro — sovrana regna la libertà, ogni cittadino deve essere guarentito dagli abusi di un funzionario troppo zelante. E gli stessi funzionarj poi devono essere contenti di questo sindacato, perchè loro è aperto il campo di sventare le accuse infondate e di farsi merito presso i proprii superiori con la dimostrazione della falsità dei fatti ad essi addebitati. Se in Italia vi può essere un pubblico funzionario " depresso e sfiduciato „ non sarà certamente perchè non gode del privilegio francese, ma per altre ragioni, che non vogliamo indagare.

Nella discussione testè riferita che ebbe luogo innanzi al Corpo legislativo francese, all'emendamento da noi esaminato il sig. Berryer propose un sub emendamento nel senso che fossero in quello compresi " i direttori delle grandi compagnie finanziarie ed anonime. „ Quella sua proposizione l' accompagnò con le seguenti parole:

" Ho presentato, egli disse, un paragrafo addizionale, che si spiega dalle circostanze in cui ci troviamo, e che sono gravissime per gli interessi privati. Ecco il principio: la vita privata dev' essere murata, la vita pubblica, no. Ogni gestione, ogni ingerenza nei pubblici interessi trae seco una responsabilità morale e materiale. Ma non sono soltanto i funzionarj pubblici che devono essere responsabili dei loro fatti personali. Esiste una categoria di uomini che hanno un carattere consimile, i quali sono alla testa di stabilimenti di una grande importanza, che maneggiano su di una scala gigantesca gli interessi privati, che si devono considerare come gerenti di interessi pubblici. Voglio parlare dei direttori delle grandi compagnie finanziarie anonime. Un grandissimo numero di stabilimenti di questo genere si sono fondati non solo, ma presero uno sviluppo particolare. Essi misero in circolazione dei valori, che si elevano sino ad un miliardo e mezzo. Quale ne è la sorte?

Di quali calamità non fummo spettatori? Abbiamo veduto delle azioni negoziarsi sino a 1980 franchi e poi andare al nulla. Tutte queste operazioni passano sotto gli occhi del governo, che presso queste compagnie ha collocati dei commissarj. Hannovi certamente degli stabilimenti, i cui valori non abbassarono di prezzo: voi ne conoscete uno che ne emise più di 1400 milioni, cioè una somma superiore alla circolazione totale dei biglietti della Banca di Francia. Ma il pericolo nullameno esiste. Indipendentemente dall'oggetto speciale determinato dai loro statuti, queste grandi società finanziarie, che sono amministrate e dirette sotto il coperto dell'anonimo, crearono delle vere succursali, degli stabilimenti ausiliarii all'estero: i capitali di questi stabilimenti entrarono alla Borsa di Parigi. Queste si chiamano le società immobiliari di questo o quel paese, il prestito di questa o quella città. Quando la fortuna privata in proporzioni così colossali, è esposta al pericolo di disastri, io domando: non havvi un interesse pubblico, a che gli atti interni, gli atti personali dei gerenti e degli amministratori sieno segnalati alla pubblica attenzione? Se si pubblicano dei fatti colpevoli, se si attaccano degli uomini, che sono veri amministratori della cosa pubblica, non sarà codesta una buona azione? Ebbene; se si fà questo, se nell'interesse generale si dice al pubblico: ecco gli atti segreti! ecco ciò che vi minaccia! si potrà essere querelati come diffamatori? Io domando che in questo caso sia autorizzata la prova dei fatti querelati. „ (*Approvazione su parecchi banchi*).

Al sig. Berryer rispose il ministro Rouher con questi argomenti:

" Gli interessati mancano forse dei mezzi d'agire? Tutti gli azionisti non hanno il diritto individuale di intentare un processo contro ogni violazione degli Statuti? Non possono senza autorizzazione alcuna rivolgersi al giudice? Ciaschedun creditore non ha un eguale diritto? L'autorità giudiziaria è una guarentigia per tutti. Che cosa guadagnereste autorizzando l'azione diffamatoria? Se si accettasse un tale sistema, avrebbe per risultato, che si incoraggerebbero quelle speculazioni che sono detestate dal proponente. Quando su certi valori si volesse giocare al ribasso, si diffamerebbero gli amministratori delle società e si offrirebbe la prova dei fatti; vi sarebbe un processo che du-

rerebbe uno o due mesi, durante i quali le azioni subirebbero il ribasso desiderato e la speculazione avrebbe il suo corso. In capo a parecchi mesi si riconoscerebbe che gli amministratori sono onesti, che l'accusa non era fondata e si direbbe: io vi faccio le mie scuse, ma intanto.....intanto conservo il denaro, risultato della mia speculazione. Ma un tal sistema inoltre attenterebbe al principio stesso d'associazione. Vi sono, è vero, delle associazioni sfortunate, degli ardori deplorabili, delle illusioni che devono essere biasimate: ma per reprimere questi colpevoli eccessi, non bisogna reagire contro un principio fecondo. Voi volete strade ferrate, volete che questo paese si copra di una rete completa per ajutare lo sviluppo della sua industria: or bene, non esponetevi a renderne impossibile l'esecuzione mettendo nella legge un principio *deleterio:* non lasciate diffamare gli amministratori delle società dal primo capitato se non volete che gli onesti disertino le società stesse ed il principio di associazione così fecondo e così necessario nelle nazioni democratiche non venga essenzialmente compromesso. L'amministratore ha una responsabilità scritta nella legge, che l'autorità giudiziaria è incaricata di applicare. Tutti possono invocarla. Il cittadino estraneo all'associazione non è nè il censore della condotta degli amministratori, nè il mandatario spontaneo degli altri interessati. Se venisse autorizzata la diffamazione, non vi sarebbe una sola società che non fosse compromessa e per aver voluto far il bene, avreste preparato un gran male. „

Questo sub emendamento non fu preso in considerazione alla maggioranza di 158 voti contro 61 su 219 votanti.

Abbiamo riferita codesta discussione della proposta Berryer, togliendola dai rendiconti officiali, non per invogliarne l'adozione, ma quasi a complemento del nostro lavoro. Gli argomenti poi posti innanzi dal sig. Rouher sono così veri, così logicamente stringenti, che certo non avrebbero bisogno di altre aggiunte per comprovare la inopportunità del sub emendamento.

Con ciò abbiamo chiusa la serie dei reati *comuni* di stampa, che sono contemplati dal patrio legislatore: vedremo ora se per avventura allo scopo di una maggiore repressione degli abusi, che possono provenire dalla libera manifestazione del pensiero col mezzo della stampa, sia opportuno di indicarne di nuovi.

Digitized by Google

CAPO XVII.

Della pubblicazione di fatti relativi alla vita privata.

L'interno della famiglia, l'asilo domestico, i patrii lari son sacri e devono essere rispettati. A questo mondo uno dei beni migliori è la pace della nostra casa. Ecco perchè quando con una pubblicazione si entra nelle altrui pareti, si narrano gli accidenti della vita privata, si svelano i segreti delle famiglie, ognuno grida al sacrilegio e quasi si maledice a questo sommo beneficio della libera stampa. Noi stessi abbiamo inteso non di rado muoversi lamento, anche da chi è sinceramente amante degli ordini liberali. Questo attacco continuo alla domestica tranquillità; questo gettare in mezzo alle vie i fatti che si svolgono tra le muraglie delle abitazioni; questo vezzo poco gradito di saziare la fame pettegola delle città, dei paesi coi fatti privati del tranquillo cittadino, dell'onesto padre di famiglia, della moglie affettuosa, della figlia amorevole; questa brama incessante di colmare le ingorde fauci della maldicenza, della infingardaggine, dell'ozio, con quanto succede all'individuo come privato, tutto ciò disgusta, riesce stomachevole, affanna, avvilisce, corrompe. I talami nuziali non sono rispettati, l'autorità paterna viene scalzata, alla virtù della madre si irride, la fama dei genitori è obbietto delle malvagie insinuazioni, si istilla la disistima nei figli; nulla v'ha di sacro, il matrimonio, la paternità, l'onestà del connubio, il modo di vivere, tutto si cerca deprimere e su queste rovine del primo elemento del consorzio sociale, si tenta di erigere la immoralità.

Il legislatore italiano non si è occupato di tanto e così grave inconveniente, contro di esso perciò sono dirette le principali querele. Non così avviene presso talun altro legislatore. L'austriaco infatti si occupa di materia così importante nel § 489 del Codice Penale, ch'è concepito in questi termini: " Chi in opere stampate, scritti, figure o disegni diffusi, o chi senza esservi costretto da circostanze particolari, rivela pubblicamente fatti della vita privata o famigliare, che intaccano l'onore di alcuno benchè siano veri „ commette un delitto contro la sicurezza dell'onore.

La legislazione brasiliana vi provvede col N. 13 dell' art. 2 e punisce con uno a tre mesi di prigione o con l' ammenda da 20 a 200 reis le ingiurie concernenti i fatti della vita privata, e dichiara che i responsabili non avranno il diritto di provarne la verità. La portoghese all' art. 14 punisce coll' ammenda da 250 a 2000 franchi ed inoltre con la prigione da uno a tre mesi " chiunque il quale nei suoi scritti, pubblicherà in qualsiasi modo, fatti della vita privata di un individuo, che ridonderanno a suo disonore o che saranno ingiuriosi, quand' anche essi fatti potessero essere provati. „

Secondo queste legislazioni gli elementi di tale delitto sono: la pubblicazione di fatti della vita privata, e che sieno offensivi: per la legislazione austriaca e portoghese la prova della verità dei fatti è ammessa, ma non libera dalla pena. Se tale prova non deve portare alcun beneficio a chi la somministra, tanto valeva il vietarla. In ciò è più conseguente la legislazione brasiliana, la quale è perfettamente conforme al principio romano che: *veritas convicii non excusat*; al detto di Royer Collard *che la vita privata dev' essere murata*, ed alla massima inglese che *un libello è tanto più ingiurioso quanto è più vero.*

Abbiamo già altrove sviluppato come in generale per la sussistenza anche dei reati di stampa sia necessaria la pravità della intenzione, cánone fondamentale codesto della legge penale. Il diritto romano per ciò che concerne il *maledictum* — e la pubblicazione di fatti della vita privata è una delle specie del medesimo — aveva su questo proposito delle disposizioni precise. Secondo la legge 3, *ff. de inj. et fam. lib.*, i furiosi e gli impuberi che erano incapaci di dolo non potevano essere colpevoli di ingiuria, perchè questo fatto attinge la sua gravità dal pensiero del suo autore. *Illud relatum peraeque est eos qui injuriam pati possunt, et facere posse.* § 1. *Sane sunt quidam facere non possunt, ut, puta, furiosus et impubes, qui doli capax non est: namque hi pati injuriam solent, non facere: cum enim injuria ex affectu facientis consistat, consequens erit dicere, hos, sive pulsent, sive convicium dicent, injuriam fecisse non videri.* Ma su quest' argomento avremo occasione di tornare più innanzi.

Eppure dopo una dichiarazione così categorica, così alta-

mente proclamata e mantenuta da tutte le legislazioni, leggemmo in questi ultimi mesi una discussione avvenuta innanzi al Corpo legislativo francese, che terminò coll'adottare principii diametralmente opposti. Nella seduta del 6 marzo 1868 si propugnò e fu adottato un articolo proposto dalla Commissione sul progetto di legge relativo alla stampa, del tenore seguente: " Ogni pubblicazione in uno scritto periodico concernente un fatto della vita privata, costituisce una contravvenzione punita con l'ammenda di 500 franchi. L'azione non potrà essere esercitata che sopra querela della parte interessata. » Quest'articolo fu sostituito dalla Commissione all'emendamento presentato dai signori Guilloutet, Creuzet, Camille Dolfus, Aimé Gross e Perrier, così concepito: " Ogni pubblicazione *maliziosa* sulla vita privata col mezzo della stampa è punita con un'ammenda da 500 a 5000 franchi. L'azione ecc. „

Noi crediamo prezzo dell'opera di riportare tutta la discussione, desumendola dai rendiconti ufficiali, perchè dalla medesima si potranno conoscere gli argomenti che furono addotti dagli oratori a sostegno dei principii diversi da loro propugnati.

Il sig. Morin (*de la Drôme*). " Io ben comprendo e divido in parte il sentimento che dettò il voto della Camera, quando prese in considerazione l'emendamento dell'onorevole sig. di Guilloutet, quantunque io non mi sia associato a questo voto. Come qualunque altro io deploro questa letteratura facile, nocevole ed inutile, che si impadronisce degli incidenti della vita privata per saziare la malsana curiosità, talvolta con profitto della vanità di coloro, che ne sono gli eroi, il più sovente a scapito dell'onore e del riposo delle famiglie. Ma io temo che con la redazione proposta dalla Commissione si oltrepassi lo scopo; l'errore troverebbe una facile spiegazione in ciò che era impossibile raggiungere lo scopo. (*Movimenti diversi*). „

" Havvi senza dubbio per parte mia una grande presunzione, quando vengo ad attaccare una disposizione, che si appoggia ad un precedente della Camera e che emana dall'accordo della Commissione e del Consiglio di Stato, ma io mi ricordo d'altro canto, che la Commissione combattè energicamente l'emendamento, che diede luogo a questo precedente per organo di due dei suoi membri; ed il governo non l'ha sostenuto. È lecito adun-

que supporre che la Commissione ed il Consiglio di Stato furono piuttosto trascinati che convinti (*Rumori diversi*) e che sonosi uniti nella loro redazione, presso a poco come si erano disuniti Tito e Berenice: *Invitus inritam* (*Si ride*). Parmi infine che la Camera debba durar fatica a riconoscere, nel nuovo articolo della Commissione, quella disposizione, che le aveva col suo voto raccomandato. La legge attuale già punisce l'invettiva, l'ingiuria, la diffamazione, quando sì l'una che le altre si riferiscono agli atti della vita privata, senza neppure ammettere la prova dei fatti diffamatorii. Il sig. di Guilloutet propose di aggiungervi la semplice pubblicazione *malevola* dei fatti relativi alla vita privata. La Commissione sopprime anche l'intenzione *malevola*, e interdice qualsiasi menzione relativa alla vita privata. . . . „

Il sig. Josseau: . . . . e senza il consenso della persona interessata.

Il sig. Morin (*de la Drôme*): " Io credo di poter provare che la disposizione che ci si propone non è nè del tutto giusta, nè sufficientemente efficace ed aggiungo anche che non è nemmeno francese. (*Approvazione su parecchi banchi*). Sul primo punto io non posso che riferirmi alle parole pronunciate dall'onorevole sig. di Beauverger quando si discusse il primo emendamento. Io sono del suo avviso, esservi cioè dei casi, in cui, nell'interesse stesso della morale, la vita privata deve cessare di essere inviolabile e che qualche volta fa d'uopo, che il muro che la circonda possa cadere. Passo all'esecuzione dell'articolo proposto e sostengo essere moralmente e materialmente impossibile di obbligare i giornali ad astenersi dal toccare la vita privata: vi avranno sempre e malgrado tutto, certe tolleranze, dappoichè l'azione non potrà promuoversi che dietro querela della parte interessata: la sarà sempre adunque una semplice prescrizione comminatoria, ma che con tutta facilità potrassi eludere. „

" La scena dei fatti che si vorrà raccontare, la si porterà ad Ispahan, a Persepoli, nella capitale del Celeste Impero, oppure in altr'epoca, ai tempi di Pericle ed i francesi si vedranno tosto e si riconosceranno sotto lineamenti ateniesi. Si designerà il sig. X . . . . ed il nome verrà da sè a collocarsi sotto la iniziale. (*Segni di approvazione*). Ora quale ne sarà la conseguenza? Gli uomini onorevoli rifiuteranno, per evitare gli scandali, di autoriz-

zare il processo, quelli un po' macchiati lo minacceranno invece, per farsi pagare la desistenza ed in questa guisa voi avrete creato una specie di pettegolezzo, non più per parte del giornale contro l'individuo nominato, ma della parte interessata contro il giornale. (*Movimenti diversi*). Ecco un primo risultato. Ma poi ne avrete un altro non meno deplorabile: quello di arrestare, di impedire un genere di letteratura eminentemente francese, quel dialogo fino, leggero, dell'*appendice* (*feuilleton*), che sotto frivole apparenze, nasconde talvolta una filosofia elevata, un giudizio delicato e profondo degli accidenti della vita. Ecco perchè io dico che la vostra prescrizione non è francese e non potrebbe essere accettata dai nostri costumi. (*Nuove approvazioni sugli stessi banchi*). Ma poichè voi vi fermate sul giornale, perchè non completare l'opera vostra, perchè risparmiare il libro? (*Benissimo! benissimo!* a sinistra dell'oratore). Il primo passa, il secondo rimane. Val meglio essere censurato in fondo di un giornale, che flagellato nelle *Memorie di Saint Simon*, o leggermente toccato nelle *lettere di Madama di Serigné*. I colpi portati da Freron sono dimenticati, quelli di Voltaire sono immortali. „

" Io credo, o signori, che la legislazione attuale sia sufficiente: nulla c'è più a fare. Lasciamo che i costumi agiscano. Votando la nuova legge noi tentiamo un'impresa, che forse non sarà senza pericoli, ma che avrà la sua gloria e la sua ricompensa. L'impulso ci venne dato dal Capo dello Stato: seguiamolo virilmente per questa via. Lasciare alla stampa il potere di discutere senza pericolo gli affari del paese, è il mezzo il più certo di porre la vita privata al sicuro da ogni attacco. (*Nuova e viva approvazione su parecchi banchi*). Io voto contro l'articolo proposto dalla Commissione. „

Il sig. Josseau: " Io divido interamente l'opinione dell'onorevole sig. Morin, quando dice che missione della stampa è di criticare risolutamente, seriamente e liberamente gli atti del governo, quelli degli uomini pubblici ed i fatti della vita pubblica. Ma lo abbandono quando sostiene che i fatti della vita privata, fuori dei casi della diffamazione e dell' ingiuria, devono essere lasciati a disposizione degli scrittori di giornali periodici. La Camera benchè abbia preso in considerazione un emendamento presentato in una precedente seduta da parecchi dei

nostri colleghi, ha già respinto codest' idea; fu in conseguenza di questo voto che vi è oggi proposta una nuova redazione dell' articolo 11, presa d' accordo col governo. Prima di esporvi i motivi, che mi spingono ad appoggiare questa determinazione, permettetemi di richiamarvi i precedenti della questione. Essa non è nuova. Nel progetto di legge sulla stampa, che fu presentato nel 1827, il governo proponeva di interdire qualsiasi pubblicazione di fatti relativi alla vita privata, sotto pena di un' ammenda di 500 franchi, se prima del giorno del giudizio la parte interessata non dichiarava di autorizzare e di approvare la pubblicazione. Da questa formula si desume che il ministero pubblico doveva promuovere l' azione, a meno che non gli venisse vietato di farlo. La commissione, di cui era relatore il sig. Bonnet, modificò la redazione e propose quest'altra: " Contro qualsiasi pubblicazione di un atto della vita privata d' un francese vivo o di uno straniero residente in Francia potrà essere promossa l'azione dal ministero pubblico e punita con l'ammenda di 500 franchi. " La seconda disposizione restò identica a quella del progetto. Su questa proposizione si fece una vivacissima discussione, alla quale si consacrarono parecchie sedute: questa però non si occupò tanto del principio, a cui generalmente si assentiva, quanto dei particolari, sulla applicazione, sul punto di sapere cioè se l' azione dovesse aver luogo d' ufficio o se fosse facoltativa; sullo spazio di tempo da accordarsi al dolente per autorizzare o far cessare l' azione stessa. Il sig. Casimiro Perrier propose un emendamento, che fu adottato, secondo il quale l' azione doveva cessare, quando la parte interessata si fosse opposta prima del giudizio. Si rileverà di leggeri l'estensione dell' applicazione di quest' articolo: esso non si applicava soltanto agli scritti periodici, ma eziandio a tutti gli stampati, non esclusi i libri. Fu adottato e se scomparve si fu perchè è pure scomparso il progetto tutto. Abbiamo adunque l' antecedente che una Camera francese, in un' epoca in cui l' abuso del motteggio e l' ingerenza nella vita privata non erano spinte al punto d' oggidì, pensò essere utile ed onesto di reprimere con una disposizione penale codesta ingerenza. Ov' è il diritto di sostenere simile disposizione? Egli è tanto solido quanto mai si può credere, perchè è basato su quelli stessi principii che re-

golano il domicilio. Il domicilio è inviolabile. Che cosa è la vita privata, se non il domicilio dell'uomo sotto il punto di vista morale? Dev'essere permesso di ingerirsi negli atti della vostra vita privata, mentre è vietato di entrare vostro malgrado in casa vostra e di violare il vostro domicilio? Non solo v'ha analogia tra le due ipotesi, ma, dal mondo fisico passando al mondo morale, havvi somiglianza completa ed assoluta! (*Benissimo! benissimo!*). Erano i principii sostenuti allora della discussione del 1827. Il sig. Jacquinot di Pampelune ebbe a dichiarare che un cittadino non doveva rispondere delle sue private azioni che a Dio ed alle leggi del suo paese; che nessuno aveva il diritto di pubblicarli e di attribuirsi con questa pubblicazione, dei beneficii, che non gli possono appartenere. Secondo lui la vita privata di un individuo non può essere a discrezione dello scrittore ed è ben giusto che pubblicando l'atto privato, lo scrittore ne subisca le conseguenze. Ecco quello che io doveva dire sul diritto che serve di base alla disposizione. Esaminiamola ora sotto il punto di vista dei fatti e della pratica. Dice l'onorevole sig. Morin: " Voi vi spingete tropp'oltre: la vostra disposizione non è nè giusta, nè pratica, nè francese. Non è giusta perchè punite come contravvenzione dei fatti che possono essere indifferenti; non è pratica, perchè non sarà eseguita e sicuramente elusa; non è francese, perchè proibirete queste spiritose *appendici* la cui critica non è sempre inutile alla morale ed ai costumi. Quanto ai fatti indifferenti io rispondo con l'opinione espressa nel 1827 dal sig. Bonnet. Un fatto che sembra indifferente al pubblico, può tale non sembrare alla parte interessata. Nella pubblicazione può nascondersi una prava intenzione, di cui solo l'individuo può essere giudice ed anche ciò che appare un elogio, può talvolta nascondere una malevola insinuazione. La disposizione è poi pratica? Io non voglio al certo sostenere che, dopo il voto della legge, nulla più s'abbia a scrivere nei giornali di relativo alla vita privata. (*Movimenti diversi*). Ogni qualvolta vi sarà il consenso della parte interessata, o che non vi sarà un manifesto dissenso della medesima, è evidente che non vi sarà alcun processo. Ma l'articolo resterà come un mezzo *comminatorio* che porrà termine agli abusi di cui siamo testimonii. Quanto poi a queste spiritose *appendici*, e che avran-

no quel carattere di moralità, che in esse si vuole riconoscere, rassicuratevi pure, o signori, che sapranno vestirsi in mille diverse forme e per esse almeno, l'articolo che discutiamo, non sarà un reale impedimento. " Perchè non processate anche il libro? „ continua il sig. Morin. Nessuno ignora che la legislazione ha sempre distinto il libro dai giornali e dagli scritti periodici. E perchè? Perchè il libro non vede la luce che una volta, mentre i giornali compajono tutti i giorni, e se grazie alla loro periodicità, la vita privata può essere a discrezione dei giornalisti, per via di insinuazioni quotidianamente ripetute, io non esito di affermare, non esservi considerazione, per quanto sia solidamente stabilita, che possa lungamente resistere a simili attacchi. (*Benissimo! benissimo!*). E qui pongo fine, o signori. L'articolo non è diretto contro la stampa e la sua libertà, ma è fatto nel suo interesse ed in quello della sua dignità. La moderazione e la dignità sono per lei la migliore salvaguardia della libertà. „ (*Numerosi segni di approvazione*).

Il sig. Giulio Simon: " Vi ricorderete che parecchie volte durante la discussione della legge, io mi sono alzato a parlare contro l'articolo 20 della legge del 26 Maggio 1819. Quest'articolo benchè liberale al paragone di quello che ci occupa, era così concepito: " Nessuno sarà ammesso a provare i fatti diffamatorj, se non allora quando si tratti di agenti dell'autorità nell'esercizio delle loro funzioni. „ Io vorrei che quest'articolo scomparisse, e che sempre si fosse ammessi a provare la verità di questi fatti. Io credo, che sotto pretesto di proteggere l'onore dei cittadini, si giunga a comprometterlo: non gli si dia che una illusoria soddisfazione. Quando ciascheduno ha il diritto di far condannare qualcuno come diffamatore, e che è vietata la prova dei fatti allegati, si ottiene il silenzio, ma non la considerazione. Colui che è attaccato nel suo onore, non ha bisogno che chi lo vilipende sia punito: ma ha bisogno di ridurre all'impotenza la calunnia (*Benissimo! benissimo! a sinistra dell'oratore*) in modo che non vi resti più traccia. Non è l'ammenda, non la prigionia che abbiano tale effetto; ma bensì la prova. (*Nuova e viva approvazione sugli stessi banchi*). Io non ammetto che si faccia una distinzione tra la vita privata e la vita politica del funzionario. Egli ci appartiene tutto. Noi

abbiamo bisogno di conoscere non solamente come adempia il suo dovere, ma eziandio la di lui condotta privata. Per governarci, amministrarci e rappresentarci, abbiamo bisogno di gente onesta. Si vorrà, per esempio, sostenere, che noi, gli eletti dal suffragio universale, siamo solo responsabili dei nostri discorsi e del nostro voto? E nelle elezioni trattasi soltanto dell' opinione del candidato, o non si deve anche impossessarsi del suo onore? Vorremo forse privare l' elettore del suo diritto di investigazione o di interpellanza? Vorremo aggiungere questo nuovo impedimento all' esercizio del più sacro dei nostri diritti? Anche nel mondo degli affari, si ha bisogno a ogni piè sospinto, di interrogare un uomo sulla di lui privata condotta. Se un amministratore fa delle spese esagerate, è necessario che si possa di ciò chiedergli conto. L' articolo adunque della legge 1819 è inutile per i cittadini e pericoloso per gli affari pubblici e privati. Vidi a malincuore invocarsi dalla Commissione il nome della morale. La morale non istà in ciò. Se voi pensate agli scandali occasionati dalla pubblicità, ma almeno pensate anche al freno salutare, che l' obbligo di vivere sempre sotto gli occhi del pubblico, impone al cittadino. Un uomo di cui rispetto il carattere ed il talento disse un giorno: " Conviene che la vita privata sia murata. „ Dal canto mio protesto contro una tal massima e la rigetto assolutamente come falsa e pericolosa. (*Interruzioni*). Non fa che snervarci e deprimerci. Ciò che vuole la morale, si è una responsabilità sempre svegliata e sempre pronta alla lotta; è una vita dedicata all'adempimento del dovere, non una vita di mistero e di isolamento. Questa massima fatale sulla vita privata si tradusse un giorno in una formula egualmente celebre: " Ciascuno a casa sua, ciascuno per sè „ che è la formula dell' egoismo. Ritornando a queste deplorevoli teorie si disconosce ciò che è richiesto dalla morale, dall'onore e dallo spirito del nostro tempo. Il nostro secolo, che voi falsate, cammina verso la democrazia; e che cosa è la democrazia se non la pubblicità e la solidarietà? Invece che fare quello che secondo me è veramente conforme alla morale, voi aggravate e rendete ancora più dispotica una legislazione, che ormai fece il suo tempo. Una volta ci rinchiudevate in casa, ora ci murate persino le finestre. (*Benissimo! benissimo! a sinistra dell' autore*). Con

la vostra legislazione nessuno potrà parlare d' altrui. Non si potrà senza dubbio raccontare il male, ma la narrazione del bene, diverrà del pari impossibile. Lo scrittore dipenderà assolutamente dall' opinione e dalla fantasia di colui che avrà nominato. Il sig. Morin ci diceva testè, con una profonda ragione, che voi attentavate non solo alla morale, ma eziandio allo spirito francese. Gli scandali che voi volete far scomparire non sono prodotti dall' abuso dello spirito francese, ma dall' assenza di questa grave e seria curiosità, che si occupa dei pubblici affari e che momentaneamente scomparve dai nostri costumi. (*Benissimo! benissimo! sugli stessi banchi*). Non bandite con questa mania di protezione e di *regolamentazione* ad ogni costo, non bandite dalla conversazione, dalle nostre abitudini, dai nostri costumi, questa facilità, questa dolce ironia, quest'arte delle allusioni fine e piccanti, che spesso dicono meglio la verità, di quello che non lo facciano i più potenti ragionamenti e le parole le più eloquenti. Sapete chi sarà la vittima della vostra legge? La critica, una delle glorie del nostro paese e del nostro tempo. Voi conoscete come proceda il sig. Sainte-Beuve, che ne è il maestro, e posso mettere al suo fianco un uomo di cui ebbi l'onore di essere il precettore e sono restato l'amico, il sig. Taine. Quand'essi vogliono giudicare uno scrittore, non si limitano a studiare il libro soltanto, ma l'uomo: e tutti coloro che amano le lettere sanno con qual arte piacevole lo facciano e con qual analisi profonda! Questi studj così belli, letterarj e psicologici ad una volta, non vanno forse a scomparire con l'articolo, che discutiamo? I primi autori dell' emendamento avevano proposto una scala penale, cioè l' ammenda da 15 franchi a 1000. Voi avete adottata una pena unica e faceste bene, perchè vi siete detto: " Ecco un uomo che si querela: conviene supporre, ch' egli si quereli con ragione, e però non è del tutto sicuro: se lasciamo al giudice la latitudine proposta, non giudicherà più l' offesa, ma il valore della riputazione che si lamenta compromessa. „ Non il prevenuto, ma sarà condannato il querelante: di recente ne abbiamo avuto degli esempi singolari. (*Rumori*). Voi avete voluto scappare da questo inconveniente, ma non lo evitate, perchè l' articolo 16 della vostra legge ammette le circostanze attenuanti e qualora vengano ammesse dal giudice, potrà ciò essere

pel querelante una dichiarazione di indignità. Ecco una delle mille bizzarrie di questa bizzarra disposizione. (*Nuovi segni di approvazione*). Voi vi avete posto un correttivo; che il processo cioè non avrà luogo d'ufficio. Ve ne sono gratissimo, perchè non ci condannate, come un celebre progetto, ad essere difesi e vendicati nostro malgrado. Se ci obbligate a leggere tutto ed a prendere ciaschedun giorno una decisione, almeno non si punirà l'elogio o la critica della nostra vita privata, che dietro il nostro consenso. Sia; ma che avverrà dunque di questo diritto dopo la nostra morte? Siate logici; accordate ai figli, a tutta la discendenza il diritto di promuovere l'azione per le biografie degli antenati. Voi col vostro articolo sopprimete non solo il giornale, ma la storia: ecco una bella e gradita conseguenza della vostra legge. Però — voi dite — la storia si farà nei libri. A questo ha già risposto l'onorevole sig. Morin. Come? non troveremo rigore per i giornali e condiscendenza pei libri? Ma il giornale non dura che venti quattr'ore; il libro invece resta e conserva all'infinito questo racconto, che voi volete evitare. E il libello, lo dimenticate? Preferite voi adunque il libello al giornale? Su via affrettatevi, aggiungete il libello al vostro articolo, poichè in caso diverso nulla avrete preservato ed avrete offerto questo doloroso spettacolo, che facendo una legge per la libertà della stampa, siete ricorsi ad una legislazione omai vecchia per rinvenire l'articolo il più rigoroso onde aggravarne il peso, un articolo la cui abrogazione era reclamata ovunque dalla pubblica opinione. (*Benissimo! su un certo numero di banchi*). Vi confesso che sono inquieto per la stampa, a cui tutto togliete. La liberate soltanto dal battesimo del sig. ministro dell'interno, che una volta era indispensabilmente richiesto; ma appena nata le vietate di vivere..... Se volete esprimere il sovrano disprezzo, da cui noi tutti siamo animati per la calunnia ed i calunniatori, su questo punto saremo d'accordo: ma allora non bisogna appellarsi alla repressione, bensì alla potenza della verità ed al diritto di libera risposta. „ (*Viva approvazione sui banchi dell'opposizione*).

Alle argomentazioni del signor Simon si fece oppositore il sig. Jolibois, consigliere di stato e commissario del governo,

cui noi cediamo la parola nel capo seguente onde completare la discussione di questo tema tanto importante.

CAPO XVIII.

Continua lo stesso argomento.

" Gli oratori che mi hanno preceduto — si espresse il signor Jolibois — e che si opposero all' adozione dell' articolo, che ci occupa, dicono che la Camera e la Commissione tentano un' opera impossibile. Questo è un errore profondo ed io credo che l' articolo permetterà di raccogliere un gran bene, non assoluto a cui è impossibile di aspirare, ma relativo: se non riesce a mettere la vita privata al sicuro da ogni attacco, sarà almeno sufficiente a richiamare una certa stampa a quella convenienza, da essa troppo spesso disconosciuta. Il governo deve qualche spiegazione su codest'articolo, che non fu di sua iniziativa, ma nato da quello della Camera e che il Consiglio di Stato adottò, non trascinatovi, come si pretende, ma per convinzione. Il governo si era già preoccupato di simile questione, la quale se non aveva dato luogo ad una speciale disposizione nel progetto primitivo, egli è perchè un tale progetto risale ad un anno a questa parte e gli autori del medesimo non avevano per anco potuto essere illuminati dall'esperienza significante di quest'anno di libertà quasi assoluto, di cui godette la stampa. Il governo — se l' avesse voluto — avrebbe avuto un mezzo assai semplice per far cessare gli scandali: poteva estendere l' obbligo del bollo ai giornali letterarj ed i giornali dallo scandalo sarebbero scomparsi. Ma non volle sacrificare i buoni per colpire i malvagi (*Movimenti diversi*) e sono appunto questi ultimi che saranno colpiti dall'articolo in discussione. Ecco qual fu il pensiero morale, che determinò il governo ad adottarlo. Per sapere se il legislatore abbia il diritto di reprimere i traviamenti e gli eccessi nocivi basterebbe che facessi appello alla coscienza universale. Di che cosa si tratta in questa disposizione? Il sig. Josseau ce lo ricordava testè: si tratta di proteggere ciò che in tutti i paesi ed in tutti i tempi fu dichiarato inviolabile: il focolare domestico. E quando l' onorevole sig. Giulio Simon cercava degli esempii sino in

Atene, quando rimontava sino ai tempi di Pericle, sceglieva, a quanto parmi, assai male i suoi esempii. A quell'epoca v'era in Atene una *stampa* che si chiamava la commedia, la quale si impadroniva degli uomini i più onorandi, li metteva in ridicolo, li beffeggiava e non risparmiava nemmeno lo stesso Socrate. „

Il sig. Gueroult: Era la stampa governativa d'allora (*vivi reclami*).

Il sig. Presidente Alfredo Le Roux: " Non posso lasciar passare codesta interpretazione. Già due volte si è reso il governo responsabile degli attacchi di una certa stampa: ciò non è nè fondato nè giusto. (*Benissimo! benissimo!*). „

S. Ecc. il sig. Rouher, ministro di Stato: " Se volete attaccare la stampa governativa, salite a questa tribuna e vi risponderemo. „

Il sig. Jolibois: " Io diceva, o signori, che Socrate era stato attaccato dalla commedia ateniese: aggiungo che in questi attacchi contro gli uomini i più illustri e i più onorandi la democrazia trovò la sua morte; ai nostri dì, è la libertà della stampa che perirebbe in questi eccessi. (*Benissimo! benissimo!*). Presso noi, per ritrovare nei costumi ed anche nella legge questa ingerenza della pubblica curiosità nel dominio domestico, converrebbe risalire all'epoca più terribilmente agitata della nostra storia, allorchè della denuncia si era fatta una virtù civica. All'infuori di questi tempi sciagurati, sui quali conviene mantenere il silenzio, non fu che accidentale l'invasione della pubblicità nella vita privata. Oggi noi diciamo ciò che diceva uno dei maestri del sig. Giulio Simon, " la vita privata dev'essere murata. „ E dirigendomi all'opposizione, aggiungerò: Non bisogna che facciate vostro il linguaggio di quest'uomo eminente quando torna in appoggio delle vostre tesi, e lo respingiate quando le distrugge. Conviene sopratutto accettare quelle parole, che attraversarono i tempi, per venire ad illuminare le discussioni delle assemblee deliberanti, quando si tratta di libertà della stampa. (*Viva approvazione ed applausi*). Sì, la vita privata deve essere murata e non gittata in pascolo alla maldicenza ed alla pubblica malignità. Non mi faccio meraviglia del linguaggio tenuto dall'onorevole sig. Giulio Simon. Egli è logico nel suo sistema, perchè non vorrebbe che nemmeno la dif-

famazione fosse colpita dalla legge: ma questa è una tesi scolastica e non un principio che possa essere iscritto in un codice. Senza dubbio si deve dire ai giovani: " Regolate la vostra condotta in modo, che si possa guardare nella vostra vita, come se abitaste in una casa di vetro „: ma questo non può essere il linguaggio del legislatore, il quale deve dire: " Io non permetto ad alcuno di gittare uno sguardo indiscreto nella vita dei cittadini. „ (*Benissimo! benissimo!*)

Il sig. Pelletan: " Allora non v'ha più nè considerazione nè disprezzo „ (*Rumori*).

Il sig. Jolibois: " Potrei rispondere all'interruttore che la considerazione ed il disprezzo esistono anche in oggi, ad onta delle leggi sulla diffamazione. Ma è mio scopo di provare, che ciò che vogliamo introdurre nella legge abbiamo il diritto di farlo ed è opportuno di farlo. Ora continuo. Io sono proprietario di un campo, non ho bisogno di chiuderlo, ma, seguendo la mia fantasia o la mia volontà, ho il diritto di dire al pubblico „: " Nessuno potrà metterci piede. „ " Se questo dicessi, alcuno me ne farebbe un carico forse, perchè mi garba vedere rispettata la mia proprietà perfino nei suoi ultimi confini? Nessuno certamente potrà contestarmi questo diritto. E quando si tratta della mia vita privata, di mia moglie, dei miei figli, della mia famiglia, del mio domestico focolare, beni millanta volte più preziosi di un pezzo di terra, un giornalista, che non presenterà nè responsabilità nè guarentigia, avrà il diritto di impossessarsi di questi beni, più preziosi — lo ripeto — di ogni altro, e di attaccarli con allusioni, con odiosi confronti e con ingiurie? No, la sarebbe una cosa intollerabile, impossibile!! (*Nuova e viva approvazione ed applausi*). Quando la giustizia è spinta dalla necessità di penetrare nel domicilio di un cittadino, è obbligata dalla legge ad ogni specie di precauzioni. Non vi penetra che circondata di formalità e di garanzie, in presenza di un magistrato imperiale: e un giornalista potrà liberamente entrare nella vita privata di questo stesso cittadino, senza mandato e senza diritto? (*Bravo! benissimo!*) Capisco che la Camera divide il mio pensiero e meco stesso mi congratulo, perchè da questo desumo di bene appormi. (*Nuova approvazione*). Il principio che noi posiamo nella legge resta intero: la Commissione stabilì come contravvenzione il fatto che ha voluto colpire. Quando

un uomo, suo malgrado, sarà stato designato in un giornale, avrà la facoltà di chiedere che venga repressa questa invasione della sua vita privata; per cui avremo punite le diffamazioni mascherate e le perfide allusioni che feriscono ed avviliscono. Questo sarà il carattere della legge: grande, morale e salutare ne sarà il risultato.

" Io sono convinto che il paese non si ingannerà, e che anche all'estero, si farà il confronto con cui pongo fine al mio discorso. Spesso si disse al governo: siete voi che proteggete questa stampa che vive di scandalo; con questa voi sviate le menti dalle serie discussioni. Ebbene! questo governo nato dal suffragio universale oggi risponde „: " presentandovi questa legge sulla stampa io stesso mi disarmo: attaccatemi, attaccate i miei ministri, i miei agenti, io non vi temo. Confrontatemi con quelli che mi hanno preceduto; io sono il più forte, perchè mi appoggio alla volontà nazionale. „ " Ma dopo d'essersi così disarmato, egli aggiunge „: " in pari tempo io sono un governo protettore, il cittadino che vive all'ombra della mia amministrazione sarà protetto. „ " Ecco il doppio carattere della legge: se si guarda al governo è una legge liberale, se ai cittadini è una legge protettrice!! „ (*Vivo movimento d'approvazione ed applausi*).

Siccome la commissione non fu in maggioranza quando adottò l'articolo posto in discussione, così crediamo di far conoscere anche le opinioni della minoranza, esposte per organo del signor Barone di Beauverger.

" Io non posso dispensarmi — egli disse — dal far conoscere le ragioni che indussero la minoranza della Commissione a persistere nella sua opinione. Evidentemente le indiscrezioni dei giornali sono colpevoli, anche quando non contengono nè calunnia nè diffamazione. Quando si vuol entrare per forza nella vita privata, si può nuocere, si può avvilire. Ecco un fatto riprovevole: ma si può colpirlo? Noi abbiamo una serie di articoli della legge del 1819, che definiscono la diffamazione: dunque la vita privata è protetta contro la calunnia, la diffamazione e l'ingiuria. Che si vuole di più? Si aveva proposta la parola: *pubblicazione malevola:* la commissione non ha potuto accoglierla per la difficoltà di definirla giuridicamente e legalmente. Allora si tornò ad un sistema che era stato già abbandonato.

Si punì ogni pubblicazione, benevola, malevola od indifferente. Siete voi sicuri di poter distinguere i confini esatti che separano la vita privata dalla pubblica? Si è paragonata la vita privata al domicilio, a un campo. È assai pericoloso l'introdurre nella discussione dei paragoni su termini differenti. (*Segni d' approvazione*). Una cosa immateriale non potrei paragonarla ad un oggetto materiale. Ma havvi un'altra anomalia che sono obbligato di segnalare. Secondo il tenore dell'articolo 20 della legge del 1819, l'ingiuria la quale non racchiuda la imputazione di un vizio determinato, è passibile di semplici pene di polizia. Ecco quindi un'ingiuria punita con 15 franchi d'ammenda accanto ad un fatto, che non è un'ingiuria, ma una semplice pubblicazione, punita con un'ammenda di 500 franchi al più e che non può discendere al dissotto dei 50. In definitiva a che arrivate? Impedirete voi quei travestimenti, quelle apologie, quelle allusioni così facili, così naturali allo spirito francese? Ad onta di tutti i rigori dell'antico regime non si è potuto impedire agli autori dei *couplets* di canzonare il maresciallo di Villeroy ed il principe di Soubise, e a Beaumarchais i consiglieri del Parlamento. Gli scherzi resi mordaci dal timore diventano immortali: quello che non si può dire si canta ed il ritornello si ripete per secoli. È questo lo scopo che volete raggiungere? (*Nuovo movimento d' approvazione*).

" Io biasimo altamente le indiscrezioni della stampa; ma l'uomo saggio saprà sdegnarle. Che devesi dire di coloro, che dopo di aver passeggiate le strade andando in cerca della pubblica attenzione, rientrano in casa e non vogliono che gli sguardi li seguano? Che dire di questa connivenza di tanti, che volendo che la loro casa sia chiusa, amano gittare uno sguardo malizioso sul vicino? Non comperate i giornali che della diffamazione e dello scandalo fanno un mestiere. (*Rumori: benissimo! benissimo!*) Coloro che esercitano questa disonest' arte, saranno obbligati di rinunciarvi, più non trovando il loro tornaconto. Supponiamo, signori, che sotto una finta indiscrezione, si nasconda una vile calunnia, una bassa vendetta: ne impedireste forse gli effetti con 500 franchi? Per fare una legge non bastano le buone intenzioni: io onoro le intenzioni della maggioranza della Commissione, ma non posso associarmivi, perchè darebbero alla leg-

ge un doppio carattere di esagerazione e di impotenza. „ (*Viva approvazione su di un certo numero di banchi*).

Dopo alcune brevi osservazioni del sig. Emilio Ollivier, posto a scrutinio per appello nominale l'articolo, fu approvato alla maggioranza di 135 voti contro 105, su 240 votanti.

L' adozione di quest'articolo fece alzare la voce agli organi liberali di Parigi ed il sig. Emilio di Girardin, scriveva in testa del giornale " *La Liberté* „ dell'8 passato marzo queste parole contenute in un articolo intitolato: *La vita murata:* " Se il timore di commettere una contravvenzione punita con l'ammenda di 500 franchi è sufficiente ad impedire *qualsiasi pubblicazione* in uno scritto periodico *relativa ad un fatto della vita privata*, non saremo noi che muoveremo lagno qualunque sia il vantaggio che possa ridondare ai giornali belgi in pregiudizio dei francesi. Subendo le imperiose necessità di temibili concorrenze, " *La Liberté* „ aveva fatto posto nelle sue colonne ad una cronaca quotidiana, col titolo: *Il Mondo Parigino;* cominciando d'oggi stesso, uniformandosi al voto d'ieri del Corpo legislativo, la sopprime del tutto, quantunque la benevolenza fosse il carattere che la distingueva. Bisogna che una porta sia chiusa od aperta. Dacchè è vietato di aprirla non saremo noi che la terremo semichiusa. „

Non possiamo ammettere che la stampa francese — la periodica sopratutto — avversi l'articolo testè esaminato, peculiarmente per viste di lucro: — sarebbe un torto solo il supporlo — perchè non è caduta così al fondo da abbassare a questione d'interesse privato, una massima essenzialmente d'ordine pubblico. Ma però non ha ella tutto il torto se si mostra querula per tal legge, la quale le toglie — così com'è concepita — una delle principali risorse morali, essendo costretta a cancellare dalle sue colonne quelle spiritose *appendici*, che interessano pure noi italiani, sebbene manchiamo di qualsiasi conoscenza di quella che si chiama *vita intima* parigina. Vediamo ora se tale disposizione possa convenire anche alla legislazione nostra.

Dalla discussione che abbiamo trascritta desumiamo quali sieno gli argomenti che si pongono innanzi dagli oppositori di una speciale repressione di questo reato. La proposta non è giusta — essi dicono — non sufficientemente efficace, non adatta-

ta all'indole dei francesi. La si appunta inoltre di limitarsi alle materie contenute in una pubblicazione periodica, lasciando da parte i libri.

Le splendide risposte date alle tre prime eccezioni degli avversari dagli oratori anzidetti ci dispensano di occuparci delle stesse, e solo ci limitiamo ad osservare che nei rapporti italiani non possiamo sostenere che essa sia contraria all'indole degli abitanti del nostro Stato. Quella letteratura che pur sotto apparenze leggere e modeste " racchiude filosofici concetti della più alta importanza „ quelle argute *appendici* portate tanto a cielo dagli oratori francesi non puossi dire sieno il carattere particolare dei nostri uomini di lettere: ne abbiamo taluno, lo ammettiamo con compiacenza, ma crediamo che nessun giornalista possa nutrire il pensiero, che formino la parte precipua nelle pubblicazioni periodiche. La società in Italia non è, generalmente parlando, così avida di pettegolezzi come quella dei nostri vicini d'oltr'Alpe; abbiamo anche noi la sfaccendata maldicenza, ma lungi dall'indossare quelle splendide vesti che sono il corredo della maldicenza francese, è coperta di luridi cenci, per modo, che al primo presentarsi la si riconosce: essa, non si svela nelle colonne di un giornale, ma si aggira pei caffè e per gli altri pubblici luoghi di ritrovo. Tali essendo le condizioni nostre, possiamo senza esitanza sostenere, che quand'anche venisse nella nostra legge scritta in massima la disposizione francese, poco danno ne risentirebbe il giornalismo.

Ciò detto occupiamoci della disposizione. Così com'è concepita, lo dichiariamo a dirittura, noi non la consiglieremmo ai nostri uomini di Stato. Perchè — lo diciamo anche noi — perchè stabilire una esclusione pei libri? Perchè punire qualsiasi pubblicazione sia pure benevola? In altre parole perchè escludere la pravità della intenzione e fare di tale reato un delitto *formale*, mentre non è che una specie della diffamazione e della ingiuria? Perchè finalmente allontanarsi dal principio della graduazione della pena? Risponderemo separatamente a queste tre osservazioni.

Perchè stabilire una esclusione pei libri? Il giornale — si dice — è una letteratura il più delle volte quotidiana: provate a ripetere quotidianamente la stessa accusa, provate quotidianamen-

te a pubblicare fatti della vita privata, e nessuno potrà resistere a questi colpi ripetuti. Il libro invece non da tutti è letto, ma da un limitato numero di persone, perchè si vende a più caro prezzo; vede la luce una sola volta; il suo spaccio è minore: gli effetti quindi che possono ridondare da ciò che contiene non sono così immediati, così pericolosi, come quelli che necessariamente si deve attendersi dalle pubblicazioni periodiche. A ciò non fu categoricamente risposto dagli oratori che sostennero la legge; noi però osserviamo che una esclusione pei libri non è giustificata nè dalla natura probabile di ciò che possono contenere, nè dalla equità di trattamento. Non dalla probabile natura del loro contenuto, perchè — come con aggiustatezza osservarono gli avversarii del progetto — hannovi o vi possono essere dei libri che contengono o possono contenere il veleno contro la pace dei cittadini, e sotto parole cosperse di miele vi può essere il dardo avvelenato, che colpisce la tranquillità domestica. Non è equo poi un trattamento diverso, perchè tanto i libri, come le pubblicazioni periodiche vengono eseguite con lo stesso mezzo: la stampa; per conseguenza devono essere considerate alla stregua medesima. Se — come vedremo a suo tempo — si ha da stabilire una differenza di trattamento tra gli uni e gli altri, ciò deve aver luogo, non quanto alla repressione dei delitti che si possono commettere, ma per ciò che si chiama *polizia della stampa*. Quando trattasi di offesa al Re, alla Religione, ai buoni costumi fate forse una differenza tra il libro ed il giornale? No certo; dovete adunque abbandonarla anche per questo speciale reato, che è pure uno di quei reati, che noi chiamiamo *comuni*.

Perchè escludere la pravità della intenzione? Qualora si voglia seguire un tale sistema si viene a disconoscere ogni principio di diritto penale. Se si punisce la pubblicazione *pura e semplice* di un fatto qualsiasi relativo alla vita privata, noi temiamo si inauguri un sistema particolare di despotismo e sia la libertà della stampa una vera irrisione. È un fatto che se si accettasse la disposizione francese sarebbe persino proibito di fare la storia di un contemporaneo vivente qualsiasi, meno poi di un funzionario o di un deputato. Eppure è stato giudicato che i soli limiti che sieno imposti allo storico sono la *convenienza* nella esposizione e la *verità* della medesima; che non vi potrebbe essere de-

litto nella espressione dei sentimenti dello storico, il quale riporti fatti veri od almeno constatati con documenti sia officiali, sia pubblici, *senza alcuno spirito d'odio o di malvagità* ed al solo scopo di illuminare i proprii concittadini. Anzi giudicossi persino che neppure debba rispondere delle proprie azioni quando in questo caso mette sulla scena un semplice particolare imputandogli anche dei fatti di natura da attaccare il suo onore e la sua considerazione, perchè non perde per questo il diritto di stampare la sua opinione, di dire liberamente il proprio pensiero; perchè questi fatti divulgati nei pubblici documenti contribuiscono a formare la storia politica del paese ed è per questo che attingono a questa circostanza un carattere pubblico e sul quale hanno un diritto la pubblicità della stampa ed il giudizio dello storico stesso. Fu pure giudicato che la giustificazione della intenzione dell'autore dev'essere accolta con la massima facilità dalla giustizia, perchè le opere di tal natura hanno un carattere grave, serio ed uno scopo utile che escludono nell'autore il pensiero dello scandalo o della calunnia, pensiero che si incontra troppo facilmente in queste produzioni leggere, che nascono e muoiono con la circostanza del giorno e che hanno per iscopo la soddisfazione della pubblica malignità, piuttosto che la ricerca della verità a cui lo storico consacra la sua vita (1).

Forse si potrà dire che lo storico si occupa della vita pubblica di quel personaggio che mette sulla scena, la qual vita pubblica appartiene alla pubblica opinione. Ma quante volte la vita pubblica non si mette in relazione colla vita privata? Quante volte per dimostrare che l'individuo, di cui si fa il ritratto politico è ottimo cittadino, si entra nella sua vita privata ed i fatti di questa mettendo in relazione coi fatti di quella, si traggono le conseguenze, si esterna l'opinione, si forma il giudizio? Accettisi qual è la disposizione francese e questi paralleli, questi confronti dovranno scomparire e sarà tolto così uno degli elementi che possono essere necessarii alla critica giusta ed assennata. La è una conseguenza logica del sistema. Si punisca — se ciò aggrada — la pubblicazione di tali fatti,

(1) *Sono queste talune decisioni della Corte di Cassazione francese riportate dal sig.* Chassan, *op. cit.*, Vol. 1, pag. 375-376.

ma soltanto allora quando sia manifesta la malignità di coloro che li hanno pubblicati.

Per quanto poi abbiamo dimostrato nel Capo relativo alla pravità della intenzione, è inutile il dire che devono anche in simili casi essere seguiti i principii da noi allora propugnati e cioè ogni qualvolta la malvagia intenzione non apparisca manifesta dalla pubblicazione, debba l' accusa somministrarne la prova: in caso diverso sia costretto l'autore della stessa a comprovare la sua buona fede. Disse il sig. barone di Beauverger che la Commissione ha dovuto escludere dall'articolo l' elemento della malevolenza, per la difficoltà di darne una giuridica e legale definizione. E sia per un istante; ma doveva per questo allontanarsi dai principii della scienza? Noi però — ammesso anche, per una lontana ipotesi, che effettivamente sussista tale difficoltà — non troviamo la necessità di darne la definizione, perchè la pravità dell'intenzione si esterna con mille circostanze diverse, si presenta in mille guise, le quali se tutte non possono essere comprese in una legale e giuridica definizione, possono però — al verificarsi di ogni caso — essere giustamente e saggiamente apprezzate dai giudici del merito.

Perchè con la comminatoria di una pena unica allontanarsi dalla teoria della graduazione delle pene? Non possiamo comprendere come per questo speciale reato siasi seguita una tal via. Egli è certo che in questa guisa si viene necessariamente allo sconcio di punire un fatto più grave con una pena più leggera, perchè infatti — sempre prendendo l'articolo così com'è concepito — l' ingiuria la quale racchiude la imputazione di un vizio determinato verrebbe assoggettata ad una diversa sanzione e più mite — come giustamente osservava il sig. barone di Beauverger — che la semplice pubblicazione — sia pur benevola — di un fatto indifferente relativo alla vita privata. L'assurdità di tale risultato è troppo manifesta. Possiamo ammettere una pena unica quando si tratta di un reato *formale*, ma per un reato *comune*, duriamo fatica ad acconsentire. Che sia poi un reato *comune* e non *formale* la pubblicazione di fatti relativi alla vita privata, crediamo che nessuno ce lo contesterà: non è la infrazione di una formalità richiesta dalla legge onde provvedere alla polizia della stampa, chè tali appunto sono i delitti *formali*, ma è un' azione a cui si

provvede per la pace e la tranquillità dei cittadini, tanto egli è vero che si richiede la querela della parte interessata, per *dar moto* — come burocraticamente si dice — al procedimento; è una *specie* quindi del *genere* di quei delitti, che si commettono contro l'onore e la riputazione altrui.

Ora, se una graduazione ammettesi per gli altri delitti *comuni*, non sappiamo comprendere per qual ragione si vogliano usare due pesi e due misure e vogliasi negarla a questo particolare reato; perchè chi lo commette può essere favorito dalle stesse circostanze che favoriscono l'autore di altro reato qualsiasi. Non ci pare logico di punire allo stesso modo tanto lo storico, che per ragioni dei suoi studii entra nella vita privata del personaggio contemporaneo che imprese a descrivere, come l'indiscreto e maligno libellista, il quale si fa a narrare gli interessi altrui per darli in pasto alla ingorda maldicenza della infingardaggine e dell'ozio. Se ciò sia giusto ce ne appelliamo al buon senso del lettore. Eppure questa è una necessaria conseguenza della applicazione dell'articolo francese, data la negazione del requisito della pravità dell'intenzione, e data la nessuna graduazione della sanzione penale.

Con queste radicali modificazioni noi siamo disposti a proporre una disposizione che vieti e punisca le pubblicazioni della vita privata, e cioè che queste pubblicazioni sieno fatte in mala fede; che oggetto della sanzione sia non solo la pubblicazione periodica, ma eziandio il libro propriamente detto ed infine che si stabilisca una graduazione nella pena.

Non ignoriamo che anche Beniamino Constant propugnò l'adozione dell'articolo francese nella parte, in cui non esige la pravità della intenzione ed anzi si può dire che ne sia stato l'inventore, ma nulla meno, con tutto il rispetto dovuto a questo grande maestro di libertà della stampa, crediamo che non si debba accettare il di lui consiglio. " Il delitto di diffamazione — egli diceva — suppone di necessità una discussione tanto sulla intenzione come sul pregiudizio cagionato. In questa discussione, un avvocato difende, e nella sua difesa aggrava il delitto. Senza dubbio il giornale non può riprodurre la discussione avvenuta; ma è ben doloroso di sentire anche nel pretorio del tribunale una mano crudele posarsi sulle piaghe dolorose dell'anima e piutto-

sto che di esporvisi, il diffamato mantiene il silenzio. Fa d'uopo adunque — egli conchiudeva — perfezionare il sistema, che protegge la diffamazione privata, e per proteggere efficacemente la vita privata conviene sottrarla assolutamente ad ogni attacco del giornalista, conviene proibire di parlare in qualsiasi modo degli atti della vita privata ed allora non si sarà più costretti a ricercare se l'intenzione sia o no stata malvagia, se o no siavi stato un pregiudizio. Allora non più oltraggianti difese, non più delitto aggravato, ma un fatto materiale, semplice, facile a constatarsi, come qualsiasi altra contravvenzione „ (1).

È presto detto accettare siffatta disposizione; ma gli inconvenienti che ne sarebbero una necessaria conseguenza son tali e così importanti, che certo non può un legislatore essere invogliato ad iscriverla nei proprii codici. Quando Beniamino Constant proponeva quell'articolo, la stampa risentivasi ancora dalle improntitudini a cui erasi data in braccio di recente, per cui il consiglio del sommo pubblicista poteva essere allora accettato come consiglio di *opportunità* e non fondato nei principii della scienza. Del resto noi concludiamo, che una deliberazione contraria alla giustizia, all'equità, agli aforismi legali non può nè deve essere iscritta in un codice, la cui base dev'essere la giustizia, l'equità e la scienza. Noi non consiglieremmo giammai l'adozione di una legge eccezionale, perchè in massima vi siamo contrarii, ma anzichè comprendere la disposizione francese in una legge generale della stampa, ci indurremmo a dire: " qualora le circostanze particolari dello Stato impongano una deliberazione siffatta, fatene oggetto d'una legge speciale adattandola ai tempi, alle condizioni degli animi ed alle tendenze degli scrittori. „

Per le suesposte ragioni l'articolo da noi proposto sarebbe il seguente:

" La pubblicazione malevola di fatti della vita privata che „ non abbiano gli estremi richiesti pel libello famoso, sarà punita „ cogli arresti e con la multa estensibile alle lire 500, senza „ pregiudizio dell'azione proveniente dalle ingiurie, dalle quali „ fosse eventualmente accompagnata. „

(1) *Queste parole fanno parte del discorso pronunciato dal sig. Constant in occasione della discussione della legge del* 1827.

Come ben si vede, quest'articolo esige l'elemento della pravità dell'intenzione; non fa alcuna distinzione tra pubblicazioni periodiche od ordinarie ed ammette una graduazione nella pena. La riserva poi quanto alle ingiurie che eventualmente accompagnassero la pubblicazione, abbiamo creduto di inserirla allo scopo di togliere qualsiasi dubbio che si potesse presentare al verificarsi di singoli casi.

CAPO XIX.

Della pubblicazione di notizie false ed allarmanti e delle sottoscrizioni per indennizzazione di condanne giudiziarie.

Altro fatto di cui non si è occupata la nostra legislazione è quello della pubblicazione di notizie false ed allarmanti. In momenti di grave commozione degli animi, di guerra, per esempio, o di qualche altra pubblica calamità, raro non avviene che da mestatori partigiani si cerchi di sfruttare tale condizione all'unico scopo di creare imbarazzi al governo con la diffusione di notizie d'indole siffatta da gittare l'allarme in mezzo ai tranquilli cittadini. In questi ultimi tempi, nei giorni cioè delle dolorose vicende sull'agro romano, assistemmo a manovre di simil genere, e vi assistiamo tutto giorno nello scorrere certi periodici e specialmente quelli che del lutto della patria fanno un tripudio e gavazzano nelle lagrime dei proprii concittadini. Noi crediamo che la carità patria richieda una tale repressione.

Nulla di nuovo proponiamo, perchè già il principio fu accettato da taluna legislazione. L'Inghilterra stessa lo ha scritto nei suoi Statuti sin da tempo immemorabile. Essa fu regolata in proposito e la si può dire anche tuttora, dallo Statuto di Westminster del III anno del regno di Edoardo I contro la propagazione di allarmi e di false notizie, e dallo Statuto: " *De scandalo magnatum* „ del II anno del regno di Riccardo I contro la diffusione di falsità e di spaventevoli menzogne, i quali due Statuti sono ivi i più antichi contro la libertà di scrivere e di parlare e contro i suoi abusi.

Il legislatore austriaco ne fece oggetto nel § 308 del Codice

Penale così concepito: " chi con mezzi di pubblicità .... sparge od ulteriormente diffonde una notizia falsa, allarmante per la pubblica sicurezza, senza avere sufficienti motivi di ritenerla per vera od una supposta predizione di tale natura è reo di una contravvenzione e vien punito con arresto rigoroso da otto giorni a tre mesi. „

In Francia havvi il decreto del 17 febbraio 1852, il quale punisce la pubblicazione e la riproduzione di false notizie. Esso è press'a poco concepito nello stesso spirito di conservazione, da cui era informato l'articolo 8 della legge del 9 novembre 1815, il quale dichiarava colpevole di atti sediziosi " chiunque spacciasse od accreditasse sia degli allarmi relativi alle inviolabilità delle proprietà nazionali, sia delle voci relative ad un preteso ristabilimento delle decime o dei diritti feudali, sia delle notizie tendenti ad allarmare i cittadini sul mantenimento della autorità legittima e di scuotere la loro fedeltà. „ Ma è manifesto che questa disposizione nata in mezzo a circostanze politiche che il tempo ha completamente scancellate, è da lunga data caduta in dissuetudine. In ogni caso la legge del 27 luglio 1849, avrebbe resa inutile quella del 1815. Secondo l'art. 4 della legge del 1849 " la riproduzione fatta *in mala fede* di notizie false, di documenti fabbricati, falsificati o mendacemente attribuiti a terzi, quando queste notizie o documenti fossero di natura da turbare la pace pubblica, era al *maximum* punita con la prigione di un anno e con l'ammenda di 1000 franchi. „ Ma questa disposizione fu pur essa abrogata dall'articolo 15 del decreto 17 febbraio 1852, perchè da una parte questo riproduce l' articolo precitato della legge del 1849, ciò che le toglie la sua ragione d'essere — e dall' altro con una disposizione aggiunta a quella che conteneva la legge del 1849 e inconciliabile col testo, l' autore del decreto del 1852 manifestò l'intenzione di abrogarla. La differenza è questa. L'art. 4 della legge del 1849 esigeva due condizioni: la *mala fede;* e che le notizie fossero *atte a turbare la pubblica pace.* Giusta il § 1 dell'articolo 15 della legge del 1852 l'ammenda da 50 franchi a 1000 può essere pronunciata, quand' anche non concorra alcuna di quelle condizioni, o soltanto le si esigono quando si applichi la pena della prigione da un mese ad un anno e l'ammenda da 500 franchi a 1000.

Nella seduta del 18 febbraio p. p. innanzi al Corpo legislativo, i signori Picard, barone di Beauverger ed altri chiesero l'abrogazione di quest'articolo 15.

" Che bisogno avete voi — disse Ernesto Picard — di punire delle notizie date in buona fede? Quale censura volete voi esercitare sulla stampa? La Bruyere ha messi i novellisti in derisione, e scrisse a loro riguardo una pagina immortale: voi invece li punite in questo Codice Penale, che ampliate talmente, da non trovarsi l'eguale in passato, e non si troverà — lo spero — in avvenire. Creando dei delitti immaginarj, invece che fortificare la legge la distruggete: voi collocate l'arbitrario nella legge, ve lo installate e lo consolidate. Il decreto del 17 febbrajo era un' arma nelle mani della dittatura: non accordate alla giustizia una parte cotanto pericolosa! Voi volete che il Tribunale discuta il valore della notizia e che l'opinione dia una smentita ai giudici. E per quale interesse, dacchè la pace pubblica non venne turbata? Come potete giustificare questo diritto di censura? È impossibile e noi speriamo che il nostro emendamento sarà accettato. „

Il sig. Adolfo Gueroult tra le altre cose disse: " Che cosa è una falsa notizia? Chi può sapere se una notizia sia vera o falsa? Le notizie false possono essere talvolta messe in circolazione dagli stessi organi del governo, i quali non sono meno colpevoli degli altri. Quando una notizia ha preso una certa consistenza, è quasi dovere dei giornali di riprodurla. Voi già dovete ricordarvi quella falsa notizia rimasta celebre, del famoso tartaro, che annunciò la presa di Sebastopoli un anno prima che questa fortezza cadesse. Era una notizia che poteva agire sui fondi pubblici. Di chi la colpa? Nessuno pensò di accusare il *Moniteur*. Vi sono talvolta delle notizie che è utile pubblicare per ismentirle. Nei primi tempi del regime del 1852 corse voce di un attentato contro l' Imperatore a Fontainebleau. Per tre settimane nessun giornale osò pubblicare tal voce. Se fosse stata pubblicata si avrebbe potuto smentirla! „ Conchiuse, consigliando la Camera ad accettare l' emendamento.

Il sig. Jolibois, commissario del governo, combattè la proposta dicendo: " Se volete la sola malafede vedreste il giornalismo invaso da una folla di notizie false, che produrrebbero il

più sinistro effetto. Si dice che saranno rettificate. Io non mi fido della verità che proviene dalla menzogna. Una notizia parte da Parigi: la si fa inserire in un giornale straniero, e qualche giorno dopo la si riproduce a Parigi. Il giornale riproduttore non può essere quello stesso che la spedì all'estero? È impossibile non mantenere una disposizione legale, che produsse eccellenti effetti e la cui soppressione potrebbe avere le più dolorose conseguenze. „

Il sig. Favre trattò la questione se si debba punire l'imprudenza alla stregua stessa della malafede. " Nessuno — egli disse — può evitare questa imprudenza, nemmeno i giornalisti officiosi, perchè le notizie false furono spesso pubblicate dal governo o dai suoi organi (1). Quello che ci si domanda di mantenere è la violazione di un diritto penale sacro: e qual ragione vi si dà? L'imbarazzo in cui si troverebbe il governo di provare la mala fede. Ma questa è un'esagerazione pericolosa, contraria ai principii della giustizia e del diritto penale. La legislazione che volete mantenere è materiale. Voi non vi inquietate per la moralità dell'atto, ed il solo atto cui vi attaccate, è quello che volete colpire. Al giorno d'oggi i giornalisti sembrano quei membri di un'antica assemblea, che entrarono nel recinto delle loro deliberazioni con una corda al collo: potevano discutere, ma se discutevano male si tirava la corda. Pei delitti di false notizie non havvi che un castigo: la rettifica. Ed è questa che il governo teme di più. „

L'emendamento ad una rilevante maggioranza non fu preso in considerazione.

Le ragioni adunque per cui venne avversata la sanzione contro la pubblicazione di notizie false, si appoggiano alla difficoltà di constatare la falsità delle notizie stesse ed al non richiedersi dalla legge l'elemento della prava intenzione. Noi dal canto nostro dichiariamo fin d'ora che ove si trovi un modo per cui si possa constatare la falsità stessa e si esiga il concorso della intenzione malvagia che mosse e suggerì la diffusione di notizie siffatte, non indugeremmo a consigliare di iscrivere nella

(1) A questo punto il sig. Pelletan interruppe così: « Il *Moniteur* ne fa fede per la guerra della successione Americana e quella del Messico »

nostra legge una tale disposizione, sempre che per altro in aggiunta, la notizia oltre che essere falsa, sia di natura da allarmare la pubblica quiete. Quanto all' elemento della pravità dell'intenzione, la opinione nostra su questo proposito è già troppo nota al lettore, perchè possiamo sentirci indotti a tornare sull'argomento e ripetere quanto soventi volte abbiamo esternato. A noi, che quando si tratta di reati *comuni* — ed è tale codesto — esigiamo la concorrenza di simile elemento, non è dato certamente suggerirne l' assenza.

Quanto al modo di constatare la falsità di una notizia, esaminiamo se possa esservene alcuno. Una notizia non può dichiararsi falsa, se non avvenga o non sia avvenuto un fatto determinato e *certo*, contrario a quello a cui si riferiva la notizia stessa. Però può accadere che il fatto, a cui allude la notizia che si sparge, abbia ogni probabilità, o quanto meno ogni possibilità che sia realmente succeduto. In questo stato di cose le conseguenze che ridonderebbero dalla notizia sulla pubblica quiete, potrebbero essere quelle stesse che sarebbero la necessaria conseguenza del fatto medesimo. Qualora si verifichi il caso della pubblicazione di una notizia simile, ci pare che chi è in grado di poterne sapere e conoscere la falsità od almeno presumibilmente può trovarsi in tale condizione, debba essere autorizzato a farne la dichiarazione. Non vogliamo però sostenere con questo, che una dichiarazione per parte di tale persona o fisica o morale abbia a ritenersi come assolutamente irrefutabile: non pretendiamo di spingere le cose a quest'estremo, ma pensiamo che essa debba stabilire una presunzione *juris tantum*, la cui forza possa essere distrutta da colui il quale giungesse a constatare, con irrecusabili prove, la verità della notizia da esso pubblicata. Il governo — come tale — è certo in posizione di conoscere e di sapere se una notizia sia improntata di un carattere di falsità, oppure se ben s' apponga chi la pubblicò col mezzo della stampa. Al governo adunque vorremmo attribuita la facoltà e per esso a tutti quegli organi, i quali direttamente lo rappresentano nelle funzioni, cui il fatto contenuto nella notizia, si riferisce, di dichiarare che la notizia stessa è falsa. Ma però ci compiaciamo di ripetere che tale ingerenza del governo o degli organi suoi non deve formare che una presunzione, la quale ammetta la prova del con-

trario. Noi ben sappiamo che questa nuova attribuzione al governo troverebbe accaniti oppositori, ma d'altro canto quantunque riconosciamo la gravità della proposta, la troviamo però mitigata dalla facoltà, che desideriamo accordata al prevenuto, di dimostrare la verità della sua asserzione stessa. Ed oppositori non solo troveremo tra le file di coloro, i quali vorrebbero spogliato il potere il più che fosse possibile delle facoltà che gli sono attualmente attribuite, ma anche tra coloro, che pur lo sostengono a tutt' oltranza e colgono qualsiasi occasione per ispezzare una lancia in di lui favore. Noi certo non pretendiamo di appagare i primi; però, data la necessità, come speriamo di averlo dimostrato e come torneremo a dimostrarlo più avanti, di ammettere la repressione delle pubblicazioni di notizie false, crediamo che la nostra proposta sia presentata in modo da mitigarne la gravità.

Gli amici del governo ci potrebbero obbiettare che accordata la facoltà allo imputato di comprovare la verità della notizia da esso pubblicata, se mai per avventura riuscisse nella prova, l' autorità del potere che l' ha smentita sarebbe affievolita.

Prima di occuparci di tale eccezione, crediamo intrattenerci dell' altro elemento che reputiamo necessario per la punizione del fatto, vale a dire che la notizia pubblicata oltre che d' essere *falsa* sia anche *allarmante*. Se noi ammettiamo una tale disposizione — e desideriamo che venga ammessa — lo facciamo per una tutela dell'ordine pubblico. Senza dubbio che la pubblica tranquillità non verrebbe turbata dalla pubblicazione di una notizia — sia pure falsa — ma del tutto indifferente. Una volta che questa notizia sia d'indole da gittare lo sgomento tra i pacifici cittadini, per modo da sottrarli alle ordinarie loro occupazioni con pregiudizio delle industrie, del commercio od in generale della pubblica cosa, ci pare che allora debba cominciare l' azione di chi è chiamato a tutelare l' ordine pubblico, per evitare che nascano inconvenienti. Se si volesse sostenere la ingerenza governativa anche in quelle notizie che risguardano fatti innocenti, indifferenti o di nessuna importanza, questa tesi non meriterebbe che il ridicolo: ma quando la si limita a quei fatti che possono eccitare gli animi per modo che sia

temibile un pericolo, allora crediamo che questa ingerenza non solo sia un diritto, ma un dovere.

La notizia adunque oltre che *falsa* deve essere *allarmante*. È poi vero che dalla prova della sussistenza del fatto deve necessariamente ridondare uno sfregio al potere che si è affrettato a smentirlo? Non lo crediamo. Quando esso comunicò la dichiarazione che la notizia pubblicata è falsa, ha contribuito per parte sua a far sì che diminuisca quella concitazione d'animi che era stata causata dalla pubblicazione medesima. Se l'imputato riesce nella prova, si potrà far carico al potere di avere evitati degli inconvenienti, di avere tranquillizzati i cittadini, di avere ridonata la pace a coloro che erano conturbati?

Ma allora — si potrà soggiungere da chi vede nel governo non un elemento d'ordine, ma di persecuzione e di arbitrio — ma allora con questa facoltà che si vuole attribuita al potere, solo per opportunità di amministrazione politica, infrenate la libertà della stampa non solo, ma attentate alla medesima, perchè uno scrittore, il quale sebbene sappia che un fatto da esso saputo sia realmente successo, si asterrà dal pubblicarlo, unicamente per sottrarsi alle brighe ed alle noje di un procedimento. Rispondiamo: che se tale scrittore sapeva che effettivamente il fatto era avvenuto, senza dubbio non si asterrebbe dal pubblicarlo, essendo certo della vittoria, perchè le noje e le brighe di un procedimento, specialmente per delitti di stampa, non sono tali e così gravi da gittare l'imbarazzo in chi ne è colpito. Invece con l'adozione di una disposizione di questo genere si inserirebbe nella legge una salutare comminatoria contro coloro, i quali *per mestiere* si danno allo spargimento di siffatte notizie e novelle Cassandre vanno predicando continuamente il malanno. No; il nostro consiglio non deve essere interpretato nel senso di domandare una restrizione della libera stampa, ma come necessità di governo, come ispirato dall'amore dell'ordine, della pace e della tranquillità.

Le legislazioni che abbiamo accennate non si occupano del modo, con cui debbasi constatare la falsità di una notizia; però osserviamo che l'opinione nostra corrisponde alla pratica giurisprudenza francese, la quale ha già giudicato che un comunicato del Ministero sia a questo sufficiente. Così decise il Tri-

bunale della Senna. Il nostro sistema sarebbe il seguente: Viene da un giornale o da qualsiasi altra pubblicazione sparsa una notizia *allarmante* che si riferisce ad un fatto dipendente dalla amministrazione giudiziaria? L'organo del potere esecutivo presso la medesima, cioè il Ministero Pubblico, sia incaricato di smentirla, ove sia falsa od abbia argomenti sufficienti per ritenerla tale. La notizia si attiene a fatti dipendenti da altre amministrazioni? E ne sia incaricato il Prefetto per tutto il raggio della Provincia ove la pubblicazione vede la luce, a meno che non avvenga nella sede del governo, nel qual caso desideriamo che la facoltà sia attribuita al Ministero dell'Interno.

Noi crediamo che se non isradicare del tutto, almeno sia conveniente ed opportuno di diminuire questo vezzo che pur troppo esiste specialmente in talune tra le pubblicazioni periodiche, di accogliere, se non altro con troppa leggerezza, notizie di natura e di indole tale da concitare gli animi.

Non pensiamo però che unicamente questo sia il modo per dichiarare la falsità di una notizia, che potrà venire constatata eziandio con gli altri mezzi, ai quali ordinariamente la giustizia attinge la propria convinzione per pronunciare un giudizio. Nè sappiamo comprendere quali pericoli possano ridondare dal permettere che un Tribunale discuta la verità di una notizia, pericoli d'altronde rilevati in generale dal sig. Ernesto Picard. Non è il giudice chiamato a discutere qualunque fatto che è sottoposto alla sua deliberazione? Quale inconveniente se discute una notizia? Non è egli tenuto a discutere le prove che un imputato avanza a propria discolpa? Qual danno se il magistrato vaglia e discute quelle offerte in prova della verità di una notizia? Secondo noi, nessuno.

A questo punto si potrebbe soggiungere che non essendo la dichiarazione governativa il *solo* mezzo atto a constatare la falsità di una notizia, tanto varrebbe non accennarla, tornando meglio lasciare libero il criterio del magistrato. Noi fummo a ciò indotti dalla incertezza che su tale questione regnò nella giurisprudenza, perchè se la nostra opinione è conforme al responso del Tribunale della Senna, si trova però in opposizione ad altro responso del Tribunale di Tolone, il quale

dichiarò che un comunicato del Ministero " non può essere accettato come una prova giuridica. „ Quando si tratta della esistenza di un fatto punibile, di un reato, di un furto, suppongasi, avvenuto mediante scasso, non basta la *convinzione* che questo furto sia realmente succeduto od almeno è assai pericoloso appoggiarsi alla sola convinzione, ma son necessarie certe prove che, dichiarate tali dal legislatore, costituiscano la *legale* certezza che lo stesso sia avvenuto sotto quelle date circostanze. Quindi trattandosi di constatare la circostanza qualificativa dello scasso, nella nostra supposizione del furto anzidetto, questa non è stabilita se non che col verbale di *sopra luogo* e col giudizio degli esperti. Se il legislatore a questi mezzi non avesse attribuita una forza probatoria, è evidente che qualora venissero somministrati potrebbe sorgere un qualche dubbio sulla potenza legadei medesimi. Dicasi altrettanto della falsa notizia e della prova di falsità per via della dichiarazione governativa. Ecco perchè in mancanza di una espressa dichiarazione del legislatore è giustificato il dubbio del Tribunale di Tolone e la discrepanza nella giurisprudenza francese. Una volta che sia attribuita a questa dichiarazione un grado di forza probatoria, il dubbio e la discrepanza devono naturalmente scomparire.

Quanto al sistema delle rettifiche così caldamente propugnato dal sig. Favre, noi dividiamo completamente la opinione del sig. Jolibois, tanto più che ad onta di una rettifica governativa, il fatto può essere egualmente vero, con questo di più che vi mancherebbe quella seria comminatoria, che noi desideriamo; e con la mancanza del timore di una pena e delle conseguenze della medesima non sarebbe sufficientemente provveduto alla tutela dell' ordine pubblico.

Nella nostra proposizione poi crediamo di stabilire una graduazione nella pena a seconda del pericolo più o meno prossimo di una perturbazione ed a seconda che la perturbazione sia o non sia avvenuta, e di introdurre inoltre talune espressioni le quali valgano a far risaltare il concetto, che dalla dichiarazione governativa non iscaturisce che una presunzione *juris tantum*.

Nello esame delle varie legislazioni su questa materia abbiamo veduto come il legislatore austriaco contempli e reprima

eziandio la pubblicazione di una *supposta predizione*. Noi siamo d'avviso che in generale le condizioni del nostro paese, non sieno quali sono quelle di taluna delle provincie del vasto impero austriaco, ma però bisogna convenire che, pur troppo! della superstizione ce n'è, anche presso di noi, la quale abilmente viene sfruttata da certi organi di un partito, che ammantandosi della veste sublime della religione, gittano in mezzo alle rozze moltitudini il discredito contro le nostre leggi e le nostre istituzioni con pretesi futuri castighi del Cielo. Noi desideriamo ardentemente che la superstizione scompaja: scomparirà, senza dubbio, col diffondersi della istruzione: ma sino a che se ne possano raccogliere i frutti, ci pare opportuno di premunirci contro le armi sleali di costoro, che si sono mostrati e si mostrano contrari al risorgimento, alla indipendenza, alla libertà dell'Italia nostra. Questo partito è non solo composto di quelli, che nel comune linguaggio politico, si chiamano *clericali*, ma viene ingrossato anche da chi in talune provincie desidera il ritorno di un impossibile passato ed a questo scopo cospira. L'indole di codesto reato è simile a quella dell'altro, di cui ci siamo testè occupati, per cui ci pare debba suggerire una eguale sanzione.

Con ciò abbiamo terminato la trattazione dei reati di stampa, che chiamammo *comuni* e pei quali abbiamo stabilito come elemento essenziale la necessità di una prava intenzione. Però anche in seguito dovremo occuparci di qualche altro, pel quale è pure necessario questo elemento, e che per l'ordine, che ci siamo prefissi in questo lavoro, sarà meglio altrove collocato. Quanto ai delitti così detti *materiali*, non ce ne occuperemo *ex professo* come abbiamo fatto degli altri, ma bensì quando verremo a discorrere delle *persone responsabili* e delle pubblicazioni non *incriminabili*.

Siccome poi tra quei delitti, alla cui esecuzione non abbisogna l'elemento del *dolo*, havvene uno abbastanza grave e che non è certamente una di quelle infrazioni delle quali parleremo più innanzi; così pensiamo di discorrerne sin d'ora, perchè ci pare meglio quivi trovare il suo posto che altrove. E tanto più ora lo crediamo, dacchè è un delitto dalla patria legislazione non contemplato.

Vogliamo dire *la sottoscrizione per pagamento di condanne giudiziarie.* Questo speciale delitto era previsto dall'articolo 11 della legge francese del 9 settembre 1835, il quale proibiva " di aprire od annunciare pubblicamente sottoscrizioni allo scopo di indennizzare multe, spese, danni ed interessi pronunciati da condanne giudiziarie. „ Quando innanzi alla Camera dei Deputati si discusse una tal legge, il relatore della Commissione sig. Sauzet così si espresse: " Da molto tempo veniva segnalato lo scandalo di pubbliche sottoscrizioni destinate alla indennità o piuttosto al trionfo delle condanne politiche: in questo modo la condanna era impotente ed il castigo delle leggi era un titolo di gloria. Il progetto mette un termine a queste ovazioni antisociali. „

Nel 1848 questa disposizione fu abrogata, ma venne ripristinata con l'articolo 5 della legge del 27 giugno 1849 così concepito: " È vietato di aprire o di annunciare pubblicamente delle sottoscrizioni aventi per iscopo di indennizzare ammende, spese, danni ed interessi pronunciati per condanne giudiziarie. La contravvenzione sarà punita dal Tribunale correzionale con la prigione da un mese ad un anno e con l'ammenda da 500 franchi a 1000. „

Questo fatto, giusta l'opinione del sig. Chassan, è un attacco contro la legge, perchè lo scopo e l'effetto ordinario delle sottoscrizioni di questo genere, si è di glorificare ciò che i tribunali hanno condannato. Le decisioni della giustizia altra cosa non sono che le emanazioni della legge; e si offende la legge, almeno indirettamente, quando per via di pubbliche sottoscrizioni, si vuol cambiare una condanna in trionfo (1).

Il legislatore austriaco prevede questo argomento al § 310 del Codice Penale, il quale così dichiara: " Si fa reo di una contravvenzione ed è punito coll'arresto da 14 giorni a tre mesi chi in uno dei modi indicati nel § 308 (2) dispone o pubblica collette o soscrizioni all'oggetto di coprire o risarcire una perdita di cauzione, una multa, ovvero un'indennizzazione, dipendenti da azioni punibili. Ma se viene commessa mediante scritti a stam-

(1) *Op. cit.*, Vol. I, pag. 344.
(2) *Con mezzi cioè di pubblicità.*

pa, dovrà punirsi come delitto con arresto rigoroso da uno a sei mesi. „

Anche in Italia abbiamo veduto verificarsi questo inconveniente, quando un giornale di Milano (1) per tanto tempo continuò a pubblicare nelle sue colonne delle liste di oblatori per indennizzare le non rare condanne a pene pecuniarie, a cui fu sottoposto, senza nascondere lo scopo, per il quale aveva aperta la sottoscrizione. La immoralità ed il disprezzo della legge risultanti da questi atti, ci inducono a proporre la repressione dei medesimi. Ci si potrà obbiettare che le sottoscrizioni avranno luogo egualmente, sott'altro nome. Ne conveniamo: il legislatore non ha mezzi sufficienti per impedirlo, senza incorrere nella taccia di draconiano; ma d'altra parte egli deve accontentarsi di impedire che si meni trionfo di una flagrante immoralità e di uno stolido e partigiano disprezzo di ciò che è una conseguenza necessaria della applicazione di una legge, emanata dai poteri costituiti.

Noi accettiamo le osservazioni del sig. Chassan ed appunto per questo ritenendo simile reato come un'offesa indiretta alla legge, proponiamo che venga punito colle stesse pene comminate a simili offese.

Che poi alla sussistenza di esso non sia il *dolo* necessario, sono d'accordo tutti i commentatori francesi. Ed era questo infatti l'intendimento della Commissione sulla legge del 1835, come si può desumere dalle seguenti parole del relatore: " La vostra Commissione — egli disse — adottò senza esitare l'art. 8 del governo: credette soltanto di precisare vie maggiormente lo scopo delle sottoscrizioni vietate: sono quelle cioè che tendono ad *indennizzare* dell'effetto delle condanne giudiziarie. Nulla deve restare incerto nella definizione di una contravvenzione *affatto materiale*. „

Ora che abbiamo posto termine alla materia dei delitti in generale, passeremo nel Capo seguente ad intrattenerci di quelle pubblicazioni le quali, sebbene contengano espressioni condannate dalla legge, nulla meno non possono dar luogo ad una azione penale.

(1) *L'Unità Italiana, organo repubblicano.*

CAPO XX.

Di talune pubblicazioni non soggette ad azione penale.

Vi sono alcune pubblicazioni le quali, sebbene contengano concetti che darebbero luogo ad un'azione penale, pure sono permesse e vanno quindi immuni da ogni responsabilità. È una finzione di legge. La patria legislazione le contempla agli articoli 30, 31, 32 dell'Editto del 1848 e sono:

La pubblicazione dei discorsi tenuti innanzi al Senato od alla Camera dei Deputati, le relazioni o qualunque altro scritto stampati per ordine delle medesime;

Il rendiconto esatto fatto in buona fede delle discussioni del Senato o della Camera dei Deputati;

La pubblicazione degli scritti prodotti avanti i Tribunali.

Come ben si vede sia nei discorsi pronunciati nel Parlamento, sia nelle arringhe dei difensori davanti il magistrato possono contenersi espressioni le quali darebbero luogo ad un procedimento. Però *si finge* che sieno discorsi innocenti e che quindi possano liberamente essere resi di pubblica ragione. Noi ci faremo ad esaminare singolarmente queste disposizioni e vedremo se mai per avventura debbano essere mantenute quali sono in una nuova legislazione o se vi sieno necessarie talune modificazioni.

Pubblicazione dei discorsi parlamentari (1).

Quanto ai discorsi parlamentari la relativa disposizione scaturisce dalle immunità, che devono avere i membri del Parlamento, perchè se colui che è chiamato a difendere gli interessi della nazione nelle assemblee politiche, potesse essere dominato dal timore di esporsi ad un processo, facendo intendere la sua voce per dimostrare delle verità che egli crede utili, forse si asterrebbe dal pronunciarle, non perchè gli mancasse il co-

(1) Art. 30 dell'Editto: « *Non potranno dar luogo ad azione penale la* » *pubblicazione dei discorsi tenuti nel Senato o nella Camera dei Deputati, le* » *relazioni o qualunque altro scritto stampato per ordine delle medesime.* »

raggio necessario a sfidare le conseguenze di ciò ch' egli riguarda come il compimento di un dovere, ma per l' apprensione naturale che prova un onesto cittadino allorchè si mette nella possibilità di infrangere le leggi del suo paese.

" La discussione è il modo di deliberare. Se i discorsi tenuti nelle Camere fossero sottoposti ad un' azione esterna qualunque, la deliberazione delle stesse non sarebbe indipendente. Ora l'intera e perfetta indipendenza delle Camere è la condizione della loro esistenza. Da qui l'assioma del governo rappresentativo, che cioè la tribuna non può essere giudicata che dalla Camera. „ Queste parole pronunciava Royer-Collard nella seduta della Camera dei Deputati francese del 20 aprile 1819.

In Inghilterra questa immunità nacque presso a poco col potere parlamentare; ma come avviene in quasi tutti i paesi, il principio, stabilito per viste di pubblico interesse, a poco a poco si trasformò in un privilegio personale, che d'abuso in abuso, finì col diventare tirannico. Lo Statuto 2 del primo anno del regno di Guglielmo e Maria, rese al privilegio parlamentare il suo vero carattere. La libertà dei discorsi, delle discussioni e della condotta in Parlamento non può dar luogo ad alcun processo od accusa se non davanti lo stesso Parlamento.

Anche in Francia fu guarentito un tale privilegio dalla Costituzione del 24 giugno 1793 e da quella del 5 fruttidoro, Anno III. L'art. 21 della legge del 17 maggio 1819 è così concepito: " I discorsi tenuti nel seno di una delle due Camere, come i rapporti od ogni altro scritto stampato per loro ordine non daranno luogo ad alcuna azione davanti i Tribunali. „

Questa immunità parlamentare è anche presso noi guarentita dall'articolo 51 della Legge fondamentale che dichiara " non sindacabili i Senatori ed i Deputati per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere. „ La disposizione adunque la quale permette, senza tema di repressione, la pubblicazione di discorsi siffatti non è che la conferma di quanto ordina lo Statuto, ed il corollario della libertà della stampa nonchè della pubblicità delle sedute parlamentari.

Portato del resto un esame sulla disposizione francese e raffrontatala con l'italiana, si presenta ovvia — secondo noi — una differenza che esiste tra l'una e l'altra. La francese infatti dichiara

che " non daranno luogo ad alcuna azione davanti i tribunali i discorsi tenuti nel seno di una delle due Camere, come i rapporti o qualunque altro documento stampati per ordine loro. „ Secondo l'italiana invece sono la *pubblicazione* dei discorsi .... le relazioni o qualunque altro scritto stampato per ordine della medesime, che non potranno dar luogo ad azione penale.

Ove la differenza?

Ci pare che risieda in questo: che giusta la disposizione francese l'ordine da impartirsi per la stampa si riferisce non solo *ai rapporti od a qualunque altro documento*, ma eziandio *ai discorsi pronunciati*, mentre per l'italiana — a quanto sembra — quest'ordine non si riferisce ai discorsi. A questa interpretazione siamo spinti dalla assenza nel testo della legge francese della parola: *pubblicazione*. L'Editto italiano in questa parte — come ben si vede — è in massima conforme alla disposizione francese. Qualora il patrio legislatore avesse voluto mantenere il concetto del francese, non avrebbe aggiunta quella parola, ma ne avrebbe puramente e semplicemente trascritto l'articolo, come fece parecchie altre volte. La forma della disposizione italiana è assai più liberale e corrisponde maggiormente al privilegio ed alla inviolabilità della tribuna. Importantissime sono le conseguenze di questa differenza.

Suppongasi che un membro del Parlamento abbia in un suo discorso tenuto innanzi a quel ramo del medesimo a cui appartiene, pronunciate delle espressioni ingiuriose contro una determinata persona, estranea all'assemblea legislativa. Egli è certo che pel principio della inviolabilità parlamentare, le parole pronunciate non possono dar luogo ad un'azione penale. L'imprudente sarà chiamato all'ordine dal Presidente dell'assemblea, gli sarà tolta la parola, ma l'autorità giudiziaria non avrà alcun potere contro di lui. Quel discorso viene testualmente riprodotto: sarà lecita l'azione contro lo stampatore o la persona altrimenti responsabile? I francesi dovranno distinguere se il discorso fu stampato per ordine della Camera che lo intese o senza: nel primo caso nessun'azione, nel secondo sì.

La questione già fu avanzata e si concluse che si avrebbe azione pubblica o privata contro il Pari od il Deputato o contro il terzo, che riproducessero i discorsi che sono stati pronun-

ciati (1). Il sig. di Serre, guardasigilli allora che fu discussa la legge del 1819 disse infatti: " Il discorso isolatamente dato alla stampa, percorre da solo tutto il regno, nullameno non fu proferito solo: se contiene delle offese, può nella Camera essergli tosto risposto. Ecco il vantaggio delle vostre deliberazioni, cioè ch'esse sono complete, cioè che se il male è detto, può essere all'istante riparato. „ Quanto a noi corre diversa la bisogna: almeno crediamo che la pubblicazione vada impune siavi o non siavi stato l'ordine della stampa. Questa disposizione — non potendosi distruggere il principio della inviolabilità della tribuna — noi la riteniamo più logica, perchè illogico sarebbe sottoporre a procedimento la pubblicazione di un discorso, il cui autore non potrebbe mai essere processato innanzi ai Tribunali. Chi lo pubblica, per quale reato dovrebbe essere punito? Per un discorso che *si finge* innocente: manca un delitto, non potrebbe esservi un reo.

Ma sorge un'altra questione. Il diritto di petizione è uno dei maggiori che sieno attribuiti ad un libero cittadino. La Legge fondamentale ce lo guarentisce all'articolo 57. Viene presentata alla Camera od al Senato una petizione, la quale contiene espressioni ed idee, che se venissero consegnate alle stampe darebbero certamente luogo ad un'azione penale. *Quid* se il Senato o la Camera ne ordinassero la stampa? I signori Grattier (2) e Dalloz (3) ed altri parecchi opinano che tale azione possa egualmente essere promossa " perchè i membri dell'assemblea hanno ricevuto dai loro concittadini o dal Capo dello Stato un mandato nell'interesse pubblico ed i petizionarii al contrario non hanno che un carattere privato. „ Del resto — soggiunge Dalloz — se si vuole togliere ogni dubbio in proposito basta considerare che quando si discusse innanzi la Camera dei Deputati la legge del 1819, il sig. Manuel aveva proposto un emendamento giusta il quale le petizioni avrebbero goduto del privilegio accordato ai discorsi dei Deputati, emendamento che non fu adottato. In questa parte — lo ripetiamo — l'articolo italiano è identico al francese, per cui parebbe che si dovesse interpretarlo nel senso attribuitogli

(1) Parani, pag. 98.
(2) Vol. 1, pag. 227.
(3) *V. cité*, N. 1164.

dai suddetti autori. A prima giunta la forma generale del medesimo autorizzerebbe una contraria conclusione, perchè si adoperano le parole: *qualunque altro scritto*, ma noi — convenendo coi signori Dalloz e Grattier — aggiungiamo dal canto nostro, che queste espressioni debbono riferirsi agli scritti, dei quali il Senato o la Camera dei Deputati *si son fatti autori*, non a quelli che *provengono dai terzi*, i quali certamente non sono investiti di quei diritti e di quei privilegii, di cui godono i membri del Parlamento. Quantunque possiamo supporre, che al verificarsi di caso siffatto, per riconoscere la intenzione e lo spirito del legislatore, si ricorrerebbe alla origine e quindi alle discussioni francesi, stimiamo però conveniente, allo scopo di evitare — il più che sia possibile — le questioni, di rendere più chiara la forma del patrio articolo, per modo da togliere ogni dubbio, completandola nel modo seguente: " qualunque altro scritto *proveniente dall'uno o dall'altro o da qualcuno dei suoi Membri.* (1) "

Che se è conforme al privilegio parlamentare il lasciar impunita la pubblicazione dei discorsi pronunciati in taluno dei rami dell'Assemblea legislativa, ci sembra logico che debbano essere represse le pubblicazioni delle deliberazioni e discussioni segrete tenute dal Senato e dalla Camera dei Deputati.

Il diritto di rendere conto delle tornate parlamentari è assoluto finchè è una conseguenza della libertà della stampa e della pubblicità delle sedute parlamentari: ma quando cessa di essere tale, perchè le sedute sono segrete, è evidente che cessa egli pure ed è giusta la repressione. La impunità scaturisce dalla pubblicità delle sedute parlamentari, complemento delle guarentigie liberali: la repressione, dal rispetto dovuto al potere legislativo. Ecco perchè desideriamo mantenuta in massima la disposizione dell'articolo 10 dell'Editto (2). In questo però si dichiara che se

(1) Sarebbe concepito così: « *Non potranno dar luogo ad azione la pubblicazione dei discorsi tenuti nel Senato e nella Camera dei Deputati, le relazioni o qualunque altro scritto proveniente dall'uno o dall'altro o da qualcuno dei suoi Membri, e stampato per ordine dei Corpi medesimi.* »

(2) Ecco l'articolo: « *È vietata la pubblicazione delle discussioni e deliberazioni del Senato e della Camera dei Deputati, amenochè se ne sia ottenuta dai rispettivi Corpi la facoltà.* »

viene concessa la facoltà dai *rispettivi Corpi*, allora tale pubblicazione sarebbe permessa. Alla facoltà dei rispettivi Corpi ci parebbe più conveniente di sostituire quella del Presidente, il quale è il rappresentante morale dei Corpi stessi. In tal modo si eviterebbe una discussione e non si farebbe perdere a codeste Assemblee deliberanti un tempo prezioso.

Rendiconto delle sedute parlamentari (1).

A chi porta a cielo la piena libertà che si gode in Inghilterra, ci si presentò parecchie volte l'occasione di rispondere, che in fatto di stampa spesso è un mito.

Anche su questo proposito dobbiamo dare la eguale risposta. È bensì vero che dopo una lunga lotta col Parlamento, la stampa ottenne il diritto di pubblicare i rendiconti delle discussioni, mentre da prima si richiedeva l'autorizzazione del Parlamento stesso, ma dopo il 1771, fu concesso di riprodurle *a memoria* perchè era vietato di prendere delle note alla Camera.

È di fatto che oggi havvi perfetta *tolleranza*, ma ogni relazione costituisce un'infrazione del privilegio parlamentare (2) ed un bel giorno potrebbe alla Camera dei Comuni od a quella dei Lordi, saltare il ghiribizzo di chiamare alla sbarra un *troppo indiscreto* giornalista. Basti il dire che per salvare da ogni processo giudiziario la pubblicazione dei documenti contenuti nel *libro azzurro*, c'è voluto un *bill* del Parlamento medesimo.

Della Francia non parliamo: sono troppo note le disposizioni che vigono su quest'argomento. Si pubblicano dei rendiconti ufficiali e gli altri giornali, se vogliono far sapere ai proprii lettori di che cosa siasi occupato il Corpo legislativo od il Senato, sono tenuti a riprodurli. Nella recente discussione la strenua opposizione, richiamò gli antichi diritti, ma invano: la di lei voce sempre coraggiosa, sempre sonora, cadde inaudita, e l'eco lontana della domanda veniva soffocata dal voto della maggioranza, che autorizzava i rendiconti *ad usum delphini*.

L'articolo 31 dell'Editto italiano è identico al 22 della legge

(1) Art. 31 dell'Editto: « *Non darà neppur luogo ad azione il rendiconto* » *esatto, fatto in buona fede, delle discussioni del Senato o della Camera dei* » *Deputati.* »

(2) May, *Constitutionel History*, Vol. 1, pag. 128.

francese del 17 maggio 1819. Si accorda il diritto di rendiconto, ma si vuole che sia *esatto* e fatto in *buona fede*. Questa disposizione deve essere interpretata nel senso — secondo il nostro modo di vedere — di reprimere la *infedeltà* ogni qual volta sia dimostrato, che colla medesima si fecero pronunciare ad un Membro espressioni o concetti che non ha pronunciati o che pronunciò diversamente, e ciò allo scopo di gettare il discredito contro di lui presso i suoi elettori o per qualsiasi altro intento riprovevole. Bisogna insomma — almeno così crediamo — che vi sia la possibilità di un danno o morale o materiale. Qualora il rendiconto sia *infedele* e *malizioso* quale ne sarà la conseguenza? Opina taluno che debba essere soggetto alle regole comuni come qualsiasi altra pubblicazione.

Quest' uno è anzi d'avviso che se il rendiconto è unicamente infedele, ma pur fatto in buona fede, ovvero malizioso sebbene esatto, cessi il beneficio della disposizione. " Ma è implicita allo esercizio di questo diritto — si dice (1) — così la fedeltà che la buona fede; tal che, se l'una o l'altra od entrambe mancano, il resoconto vuol essere soggetto alle regole comuni siccome ogni altra pubblicazione, d'onde a perseguitarlo, libera l'azione penale. „ Il convenire in questo giudizio ci ripugna, anche se ci atteniamo unicamente alla lettera della legge, perchè non troviamo tra l'uno elemento e l' altro alcuna particella disgiuntiva. Ma se si volesse accettare codesta teoria, ove ci fermeremmo? Converrebbe far decadere da questo beneficio ogni giornale in Italia, all'infuori del giornale ufficiale, perchè nessun periodico, sebbene in buona fede, *fedelmente* registra ciò che si dice in Parlamento.

L'avviso poi che debbano soggiacere alla sorte comune delle altre pubblicazioni, è appoggiato anche al fatto, che nessuna speciale sanzione viene stabilita contro la pubblicazione di codesti rendiconti. Dunque — si dice — perchè la disposizione abbia una ragione d'essere, bisogna assoggettarli alle regole ordinarie; altrimenti si avrebbe un reato e mancherebbe la pena.

Ma è opportuno di sottoporre al trattamento delle pubblicazioni ordinarie un rendiconto *maliziosamente infedele?* Noi te-

(1) Ghirelli, *Op. cit.*, pag. 143.

miamo che allora sarebbe assai difficile condurre ad un buon risultato l'azione penale, perchè si correrebbe rischio di confondere il vero concetto esternato dall'oratore, con quello riferito dalla stampa; ed in ogni caso sconveniente per la dignità del Parlamento questa analisi dei discorsi pronunciati da' suoi Membri o delle sue deliberazioni. Noi invece, convenendo nella necessità doversi punire rendiconti di siffatto genere, crediamo che queste taccie scomparirebbero qualora venisse contro gli stessi, pel solo fatto della *inesattezza* combinata con la *mala fede*, stabilita una sanzione. Vedremo poi quando tratteremo dell' " *Azione Penale* „ se l'azione derivante debba esser pubblica o privata.

Pubblicazione di scritti prodotti avanti i Tribunali (1).

Se nei discorsi pronunciati innanzi ad uno dei rami del Parlamento vi possono essere delle espressioni riprovevoli, anche alla sbarra dei Tribunali si possono pronunciare parole ed esternare idee, che manifestate e diffuse col mezzo della stampa certamente costituirebbero un reato: ma siccome le sedute, come guarentigia dei giudizii penali sono pubbliche, " ciò esigendosi dal generale interesse per quanto atroci sieno i fatti che si rivelano (2) „ così chiara si presenta l'impunità della stampa, qualora, sotto date circostanze e condizioni reclamate dalla morale e dall'ordine pubblico, divulghi quanto ivi avviene, perchè tale resoconto non sarebbe che una conseguenza della pubblicità delle sedute.

L'articolo 23 della legge francese del 17 maggio 1819 dispone che " non daranno luogo ad alcun'azione in diffamazione od ingiuria *i discorsi* pronunciati *o gli scritti* prodotti avanti i Tribunali. „ L'articolo 32 del patrio Editto contempla unicamente *gli scritti*. Dalla ommissione *dei discorsi* non crediamo che si debba conchiudere essere vietato il rendiconto delle arringhe pronun-

(1) Art. 32 dell'Editto : « *Non darà luogo all'azione la pubblicazione degli* » *scritti prodotti avanti ai Tribunali.* »

« *Il Magistrato o Tribunale, pronunciando nel merito, potrà ordinare* » *la soppressione degli scritti ingiuriosi, e dichiarare la parte colpevole tenuta* » *ai danni.* »

(2) M. Dupin — *De la Jurisprudence des arrêts à l' usage de ceux qui les font et de ceux qui les citent*, pag. 192.

ciate alla sbarra. L'articolo 10 dell'Editto medesimo vieta " la pubblicazione dei dibattimenti che abbiano avuto luogo a porte chiuse „ implicitamente quindi viene a permettere la relazione di quelli che si tennero in pubblica seduta. Ciò d'altronde è conforme a tutto quello spirito di libertà, da cui è ispirato il patrio legislatore e si desume eziandio dall'articolo 77 dell'Editto stesso che accordò all'autorità che giudica, la facoltà di vietare la pubblicazione delle difese (1).

Ma la legge francese fu in modo essenziale modificata, perchè ora si distingue tra reati comuni e reati di stampa. Si può rendere conto di un processo di assassinio, accompagnato dai più luttuosi e nefandi accidenti, ma non di quei semplici fatti, che *si fingono* gravi perchè commessi col mezzo di stampati. Tale divieto è portato dal decreto del 17-23 febbrajo 1852.

Nella seduta del 19 febbrajo testè decorso innanzi al Corpo legislativo i signori Picard ed Ollivier, pronti sempre alla breccia quando si tratta di difendere la causa della libertà, proposero un emendamento, che tendeva a rimettere in vigore le disposizioni della legge del 1819, ma — com'il solito — fu respinto. Il ministro dell'interno, sig. Pinard, lo combattè vigorosamente appoggiandosi al motivo — che la pubblicità delle sedute è una garanzia necessaria, ma che la pubblicazione delle discussioni fatte nei processi di stampa è un pericolo senza compenso. " La verità — egli disse — è il primo bisogno della giustizia ed i giudici non possono conoscerla tutta intera, se non che lasciando una grandissima latitudine alla difesa delle parti; ma però la libertà della difesa deve restare nei giusti suoi limiti: ecco perchè le leggi di procedura penale contengono delle disposizioni allo scopo di infrenare le esorbitanze delle parti. „

Tutti coloro che hanno scritto in materia di stampa, Peignot, Chassan, Parant, Grattier, Mangin, Grellet-Dumazeau ed altri, si sono occupati a esaminare le diverse ipotesi, che si possono presentare su questo argomento, e cioè quando i discorsi te-

(1) Art. 77: « *Il Magistrato o Tribunale potrà, ogni qualvolta lo creda » opportuno, ordinare che i dibattimenti abbiano luogo a porte chiuse e proibire » che vengano stampate le difese pronunziate dai difensori.* »

nuti e scritti prodotti avanti i Tribunali sono ingiuriosi contro una delle parti, ma relativi alla causa; quando sono estranei alla causa e quando sono ingiuriosi per i terzi. A queste tre diverse ipotesi dava occasione il modo in cui era espresso l'articolo 23 della legge del 1819.

Per noi invece la questione è semplicissima: quando di uno scritto si è fatto uso innanzi ai Tribunali, la pubblicazione di questo scritto non dà luogo ad azione penale. La disposizione è affatto generale: nessuna distinzione quindi tra reati di stampa ed altri reati o cause civili. Però siccome una libertà sconfinata di difesa potrebbe dar luogo a serj inconvenienti, così il patrio legislatore, seguendo l'esempio del suddetto articolo 23 della legge francese, accorda all'articolo 32 la facoltà ai giudici " *pronunciando nel merito*, di ordinare la soppressione degli scritti ingiuriosi e di dichiarare la parte colpevole tenuta ai danni. „

Ma se in dispregio di quest'ordine si pubblicassero tali scritti, quale la conseguenza? L'articolo italiano mantiene il silenzio: per cui parebbe che in questo caso si dovesse far luogo ad un procedimento, solo quando venisse richiesto da colui che si crede offeso. La pubblicazione seguirebbe adunque il corso delle altre. È egli giusto? Non è vero che alle ingiurie contenute nello scritto, si aggiunge un manifesto disprezzo della autorità? Torna ciò di decoro alla medesima che ne ha pronunciata la soppressione? Ecco perchè noi proponiamo una pena contro coloro, che in tal guisa vilipendessero una disposizione del potere giudiziario.

Suppongasi il caso. Un giornale è tratto alla sbarra per un articolo di offesa contro la Sacra Persona del Re: si pronuncia il giudizio e nella sentenza nulla si dispone quanto all'articolo stesso. Nel rendere conto del tenutosi dibattimento si potrà pubblicare codest'articolo?

Per isciogliere una tale questione è necessario anzitutto ricercare che cosa intenda la legge per la parola: *scritti*. Il sig. Dalloz (1) è d'avviso che essa non può essere meno generale dell'altra: *discorsi*. " Noi crediamo — egli dice — che

(1) *Voix c.* N. 1198.

debba applicarsi a tutti gli atti, memorie, osservazioni, manoscritti e stampati che tendono a giustificare le conclusioni delle parti. „ Mangin osserva: " Non è soltanto agli atti di procedura che la legge estende la garanzia da essa stabilita, ma copre della sua protezione gli scritti prodotti davanti i Tribunali; e quando il legislatore si è espresso in siffatta guisa, aveva necessariamente in vista tutti gli scritti, richiesti dai bisogni della difesa e dagli usi del foro e tutti i differenti modi di produzione che sono stati adottati (1). „ Di simile avviso pure sono Parant (2), Grattier (3), Grellet-Dumazeau (4) ed altri.

Da queste citazioni possiamo desumere che gli scritti contemplati, sono unicamente quelli che tendono a giustificare le conclusioni delle parti, ossia quelli che sono prodotti per provare l'assunto sia della accusa che della difesa. Questo concetto è adottato anche dal nostro legislatore, il quale contempla " gli *scritti prodotti* „ avanti i Tribunali. Noi parliamo della legge francese, come se fosse tutt' ora in vigore, perchè la nostra è in massima su quella modellata. Nella ipotesi che ci siamo fatta, l' articolo chiamato a discolpa non è uno scritto *prodotto* per giustificare l' assunto della accusa, ma è — per così dire — il corpo del delitto. Sarebbero scritti di tale natura altri articoli, che nel caso da noi supposto di offesa al Re, il Ministero Pubblico presentasse per porre sotto agli occhi dei giudici la tendenza, per esempio, dell'imputato a commettere reati di siffatta specie.

Per queste ragioni noi crediamo che lo si possa riprodurre, perchè come lo abbiamo *a contrariis* comprovato, è permessa la pubblicazione dei dibattimenti, ogni qualvolta sieno tenuti in pubblica seduta. Tale disposizione d' altronde non presenta pericolo alcuno per la pubblica sicurezza, perchè o chi è responsabile dell' articolo riprovevole è stato condannato, ed allora con la riproduzione dello stesso, dopo il dibattimento, si è in grado di apprezzare la *criminosità* dell' atto, o non è stato condannato ed allora non può essere messa in dubbio la libertà della pubblicazione.

(1) T. I, pag. 327, N. 153.
(2) Pag. 101.
(3) T. I, pag. 238, N. 12.
(4) T. 2, pag. 195.

Altra questione. L'articolo riprovevole che fu condannato può — dopo il giudizio — essere pubblicato isolatamente? Non lo crediamo. Ne è permessa la pubblicazione, purchè il lettore possa essere in grado di apprezzarne il merito ed in pari tempo conoscere che fu soggetto a condanna. Come lo potrebbe, se non prendesse conoscenza della discussione a cui diede luogo innanzi all' autorità e dei motivi della sentenza — se ci sono — o del verdetto del giurì? Siamo adunque dell'avviso che la pubblicazione dell' articolo, non debba mai andare disgiunta dal rendiconto della discussione. Pare che questa sia pure la intenzione del patrio legislatore all' art. 10 ove parla di *pubblicazione di dibattimenti.*

Questo nostro concetto è conforme a due decisioni della suprema Corte Subalpina. Secondo l' una " non è autorizzata, come resoconto di un dibattimento, la riproduzione dello scritto condannato, se questo sia ristampato intero, *senza aggiunta che tenda ad illuminare il pubblico sui mezzi addotti dall' accusa e dalla difesa e sui motivi della sentenza di condanna*, diversamente si rende inefficace la legge „ (1).

Secondo l' altra " chi imprende *non a pubblicare la relazione di un dibattimento*, ma a riprodurre lo scritto incriminato, lo fa suo e si assoggetta alla pena ordinaria „ (2).

La legge francese del 1819 nega l'azione in diffamazione od ingiuria pei discorsi o scritti: la nostra si limita agli scritti e *facoltizza* la soppressione di quelli *ingiuriosi.* Queste espressioni si applicano alle ingiurie pubbliche contro privati od anche contro Corpi morali o persone qualificate? Tizio è imputato di offesa alla Camera dei Deputati: l' azione fu regolarmente promossa e venne tratto al dibattimento. Il Ministero Pubblico per dimostrare maggiormente la intenzione dello imputato *produce* avanti alla Corte altri *scritti* di lui, coi quali parecchie volte offese lo stesso Corpo, senza che sia stato sottoposto a procedimento, perchè mancava la querela — d' altronde necessaria, come lo vedremo —. Potrà l' autorità giudiziaria or-

(1) *Sentenza 27 Maggio 1858, causa contro Bianchi Giovini.* Bettini, XI, 1, 265.

(2) *Sentenza 6 Luglio 1855. Causa Magnico, gerente,* Bettini, VII. 1, 608.

dinare la soppressione di questi scritti? Se vorremmo stare allo stretto senso della legge, dovremmo dare una risposta negativa, perchè il patrio legislatore quando si tratta di privati, adopera la parola *inguria* e quando si riferisce a Corpi morali o persone qualificate fa uso promiscuamente delle voci: *offesa* od *oltraggio*. Che poi intenda unicamente di privati, pare lo si possa desumere dall'articolo 580 del Codice Penale, secondo cui " non ha luogo l'azione penale quando si tratta di imputazioni o di ingiurie contenute nelle arringhe o negli scritti o nelle stampe prodotte in giudizio e relative alla contestazione sia in materia civile che in materia penale. „ Le imputazioni o le ingiurie — per l'Editto — non sono dirette che contro ai privati. Lo abbiamo detto altra volta. Ma siccome egli non è il modello — e lo ripetiamo con tutto il rispetto — di *proprietà* di lingua legale così possiamo concludere che voglia intendere anche di offese dirette ad altre persone o Corpi morali. Ciò d'altronde è appoggiato all'identica ragione di non suscitare inconvenienti e non moltiplicare processi. Nella ipotesi nostra quindi potrebbe l'autorità giudiziaria — secondo noi — ordinarne la soppressione. Per la legge francese nessun dubbio, perchè tanto nell'un caso come nell'altro, adopera sempre le eguali espressioni.

Noi però nello intento di rendere più generale la disposizione, alla voce: *inguriosi* sostituiremmo l'altra: *offensivi*.

Nel caso che di questi nuovi scritti non sia poi ordinata la soppressione, si potrà farne la pubblicazione? È una supposizione che ci facciamo, lontana forse perchè crediamo che in pratica si potrebbe difficilmente verificare. Rispondiamo che sì: ma se si vuole godere del privilegio della immunità dovranno essere accompagnati dal rendiconto della discussione giudiziaria. C'è — almeno ci pare — la stessa ragione di legge che per gli articoli riprovevoli e già condannati. Quest' aggiunta noi proponiamo, la quale ci dispensa d'altronde dal proporre una speciale disposizione pel caso fossero pubblicati isolatamente, perchè è chiaro che allora andrebbero soggetti alle regole comuni.

È evidente, senz'uopo di una speciale dichiarazione, che perchè vi sia l'immunità, lo scritto deve essere presentato a quei giudici che sono chiamati a decidere sulla controversia.

Ciò appare dal contesto dell' articolo 32, " il Tribunale *pronunciando nel merito.* "

Strana poi è l' opinione del sig. Chassan che cioè se viene presentato un *solo* esemplare ai magistrati, questo non basti a costituire la *produzione.* Nè con la legge francese, cui si riferisce l' egregio autore, nè con la nostra, si può accettare tale avviso, perchè sì l' una che l' altra non fanno dipendere l'immunità dal numero degli esemplari dello scritto, ma dalla sua presentazione. Per cui noi riteniamo che si possa pubblicarlo egualmente, a meno che, dice Dalloz (1) " non fosse posto in chiaro che quello scritto fu presentato ad un giudice, non per *illuminarlo come tale*, ma per ragioni di amicizia o di parentela o per uno scopo diverso da quello di istruire il magistrato che tratta l' affare, su cui deve portare il suo giudizio. "

Si domanda se lo scritto presentato da una persona estranea alla causa, goda del privilegio. Non lo crediamo, perchè allora sarebbe troppo facile con una presentazione giudiziale guadagnarsi la impunità.

Ci resta a vedere se sia opportuno di uniformare la legislazione patria alla francese, e quindi oltre agli *scritti* comprendere nel privilegio *i discorsi.* Noi lo riteniamo affatto ozioso, perchè se — come non c' è dubbio — è permesso il rendiconto dei dibattimenti, a maggior diritto dev' esserlo dei *discorsi,* che per così dire sono la vita dei dibattimenti medesimi.

Quanto alle espressioni " *pronunciando nel merito* " e che hanno relazione colla soppressione, noi osserviamo che dalle medesime sembra risultare che il magistrato, il quale deve giudicare su di una questione di competenza o sopra un incidente qualsiasi, non potrebbe ordinare la soppressione della " memoria " ad esso prodotta. Ciò crediamo non essere conforme alla dignità di quel magistrato perchè lo si priverebbe di un mezzo di repressione, che viene accordato a tutti i Tribunali, per cui proporremmo di toglierle dalla disposizione.

L'autorità giudiziaria può ordinare che non sia pubblicata l'arringa (2). E se in opposizione a tale divieto è resa di pubblica

(1) *Voix c.* N. 1203.

(2) *Vedi la nota alla pagina* 213.

ragione? Inoltre, il divieto deve estendersi al punto da impedire la pubblicazione di un estratto della medesima? La mente del legislatore il quale si è indotto a stabilire codesto divieto deve interpretarsi nel senso, che abbia voluto impedire, mercè tale pubblicazione, quegli inconvenienti, che avrebbero potuto essere occasionati forse dalle esorbitanze dei difensori. Codesti inconvenienti sarebbe più facile sorgessero, qualora si pubblicasse il testo intero della arringa pronunciata: ma se ne venisse consegnato alla stampa un estratto, certo il pericolo ne sarebbe assai remoto. Per cui noi siamo d' avviso, che siasi voluto colpire con questa proibizione la pubblicazione soltanto della difesa intera o quanto meno di quella parte, che contenesse espressioni o concetti riprovevoli. Partendo da queste considerazioni il pensiero nostro si appalesa spontaneo. Un rendiconto, purchè si ommettano quelle idee le quali furono causa della proibizione, può essere permesso.

Che se si pubblica il testo della arringa in onta al divieto, noi crediamo conveniente ed opportuno di modificare l' Editto per modo da stabilire una sanzione penale pel fatto stesso della pubblicazione, precisamente come abbiamo proposto contro i rendiconti infedeli e maliziosi delle sedute parlamentari. Identica n' è la ragione. Siccome però trattandosi di un rendiconto parziale, è assai pericoloso lasciare all' arbitrio dei terzi il giudizio sui brani che si vogliono pubblicare, così, allo scopo di evitar ciò, noi stimiamo di proporre che l'autorità giudiziaria chiamata a decidere, qualora usasse della facoltà concessagli, dovesse indicare se il divieto debba estendersi a tutta l' arringa o ad una parte di essa. Con ciò sarebbe evidente che la pubblicazione sia del testo intero, come di un rendiconto col brano vietato, dovrebbe incorrere nella sanzione da noi consigliata.

Ci fu proposto il dubbio se verificandosi il caso previsto dagli articoli 268, 269 del Codice patrio, possa essere concessa la stampa dei discorsi, ai quali quelle disposizioni si riferiscono. Questi articoli puniscono un sacro oratore, un ministro della religione dello Stato o dei Culti tollerati, il quale nell'esercizio delle proprie funzioni si permettesse di pronunciare un discorso contenente censura delle leggi dello Stato od una provocazione alla disobbedienza delle medesime ecc. Facile ci sembra

la soluzione di questo quesito. O il discorso contiene concetti contrarii alla disposizione della legge sulla stampa ed allora la stampa di esso deve dar luogo ad un'azione: in caso contrario deve essere permessa. Qual è la ragione per cui il patrio legislatore, seguendo le traccie del francese e del belga ha stabilito una speciale sanzione contro tali persone? Perchè essendo rivestite di un carattere sacro, proclamandosi banditrici della divina parola, esercitano una particolare influenza sulle masse che le ascoltano: quegli stessi discorsi, non avrebbero certo un identico effetto, se venissero resi di pubblica ragione per via della stampa, perchè l'autorità di chi li pubblica, per quanto sia grande, è sempre inferiore a quella di un ministro del culto, nell'esercizio del suo santo ministero. Ci pare del tutto inutile comprendere nel nostro progetto una disposizione su questo argomento.

Chiuderemo questo Capo con altre due sentenze della Suprema Corte regolatrice Subalpina. Fu giudicato " che un memoriale contenente fatti diffamatorj, presentato al Pubblico Ministero e poi pubblicato col mezzo della stampa non può considerarsi *quale produzione fatta davanti un Tribunale* " (1).

Fu altresì giudicato " che chi dà conto dei dibattimenti deve farlo con lealtà, dovendo essere punite le *allegazioni* maliziose " (2).

Ed ora verremo a parlare delle persone che devono in genere essere tenute responsabili in materia di stampa.

CAPO XXI.

Delle persone responsabili.

Secondo le regole generali del diritto penale, autore principale di un crimine o delitto è quello che lo compie materialmente; che dà mandato per commetterlo; che con doni, con promesse, con minaccie, con abuso di potere o di autorità, o con artifizii colpevoli, indusse taluno ad eseguirlo; che concorse im-

(1) *Sentenza 22 febbraio* 1851, *ricorso* Mestivier.

(2) *Sentenza 6 luglio* 1855. *Causa Magnico, gerente*. Bellini, VII, I, 608.

Digitized by Google

mediatamente con l'opera propria alla sua consumazione o che nell'atto stesso in cui si eseguiva prestò ajuto efficace a consumarlo. Sono complici invece coloro che istigano o danno le istruzioni o le direzioni per eseguirlo; che procurano le armi, gli istromenti o qualunque altro mezzo che avrà servito alla sua esecuzione, sapendo l'uso cui si destinava; che senza l'immediato concorso a tale esecuzione ajutarono od assistettero scientemente l'autore o gli autori nei fatti che lo hanno preparato o facilitato od in quelli che lo consumarono.

Questi sono i principii della scienza trasfusi in ogni codice di civile nazione, e questa pure era la romana giurisprudenza. *Aut facta puniuntur, ut furta caedesque: aut dicta, ut convicia aut infidae advocationes: aut scripta, ut falsa et famosi libelli: aut consilia ut conjurationes et latronum conscientia: quosque alios suadendo jurisse sceleris est instar* (1).

Vediamo ora se questa massima, se questo principio dogmatico debba essere osservato anche in materia di stampa. Quando comincia l'azione della giustizia in tale materia? Quando il pensiero è manifestato, perchè altrimenti rappresentando un fatto interno dell'uomo, esclusivamente spirituale, sfugge ad ogni azione della umana giustizia. *Justitia foras expectat* (2). Se si vuole colpirlo prima della sua manifestazione, è lo stesso che punire la intenzione, la quale è sottratta a qualsiasi sindacato degli uomini. Il pensiero poi, trattandosi di stampa, deve ritenersi manifestato, non quando pigliò un aspetto od una figura materiale per via dei tipi impressi sulla carta; ma quando questa impressione uscì dalle officine della stamperia e passò nelle mani dei lettori. A questo punto il pensiero manifestato può essere colpevole e nocivo all'ordine pubblico ed ai terzi: ecco quindi che la sola *pubblicazione* dev'essere quella di cui ha da occuparsi un legislatore, " pubblicazione che può costituire il fatto riprovevole, il fatto criminoso, il solo fatto che può dar luogo a giudiziarii procedimenti (3). „ È un principio irrecusabile che chi commette un fatto debba esserne ri-

(1) L. 16, Dig. *De poenis*.
(2) Cicerone, *de rep.* lib. 3.
(3) Chassan, *op. cit.* V. I, pag. 24.

tenuto autore e responsabile; da ciò dobbiamo dedurre la logica conseguenza che lo stampatore sia quello che più d'ogni altro contribuì alla *pubblicazione*. Questa soltanto è la persona che lascia traccie del suo misfatto: colui sul quale certamente la mano della giustizia non prende un abbaglio, perchè il pensiero essendosi manifestato *col mezzo* della stampa, non può esservi dubbio che questo *mezzo* a lui non appartenga.

Ma da questa certezza fisica e morale non si creda che noi vogliamo sostenere — come da taluni fu sostenuto — di addossare allo stampatore tutte le conseguenze della pubblicazione riprovevole, dal punto di vista forse che tale teoria sia più conforme al principio della libera stampa. Codesta teoria — secondo noi — non può resistere ad una seria argomentazione e certo se la si adottasse non si renderebbe un buon servizio alla libera manifestazione del pensiero. Beniamino Constant nell'opera da noi citata, riporta le seguenti parole pronunciate da un Deputato innanzi alla Camera francese nella seduta del 29 Gennajo 1817: " Minacciate, imprigionate uno stampatore, diceva, e lo spavento — perchè non oso dire il terrore — sarà tale, che mentre non mancheranno mai scrittori per dire la verità, voi non troverete alcuno per istamparla. „ Per cui, soggiunge Constant, si annienterebbe la libertà della stampa ben più efficacemente che con tutti i mezzi della violenza aperta: si colpirebbe questa libertà sordamente nella sua radice, la si ucciderebbe con ironia " (1). Lo stampatore adunque dovrà punirsi ma con lui altre persone, al verificarsi di date circostanze.

Se si dovessero accogliere le regole del diritto comune, converrebbe partire da un diverso punto di vista. Non si punisce infatti la pubblicazione, unicamente perchè *pubblicazione*, ma perchè nel pensiero manifestatosi e reso di pubblica ragione, mercè la stampa, hannovi elementi di un delitto. Adunque l'autore di questo pensiero riprovevole dovrebb'essere il primo colpevole, dovrebbe precedere nella responsabilità penale qualsiasi altro. Giusta poi i canoni della scienza da noi indicati, di lui complici dovrebbero essere tutti coloro che lo ajutarono nei fatti che hanno facilitata, preparata o consumata l'azione riprovevole. Quindi l'edi-

(1) *Op. cit.* Vol. 2, pag. 480.

tore, perchè col suo denaro gli preparò, gli facilitò il mezzo di manifestare il pensiero; lo stampatore, perchè gli procurò lo stromento, senza del quale non avrebbe potuto manifestarlo e lo ajutò quindi nella consumazione del fatto; finalmente il distributore, perchè con l'opera propria contribuì a rendere di secura esecuzione l'azione riprovevole dell'autore.

Autore, primo colpevole; poi l'editore, indi lo stampatore, finalmente il distributore (*colporteur*). In questo modo soltanto, giusta i dettati del diritto comune, sarebbe divisa la responsabilità penale.

Ma trattandosi di stampa devesi percorrere codesto cammino? Relativamente al diritto penale, la stampa, è un moderno trovato, e per istabilire delle norme, onde regolarne l'esercizio e reprimerne le conseguenze non possiamo attingere alle fonti inesauribili della antichità: come fatto moderno dev'esser regolato da un moderno diritto. È incontestato: chi esterna il proprio pensiero e lo consegna alla pubblicità, mediante la stampa, è l'autore della causa per cui una *pubblicazione* è riprovevole. Ma possiamo contro di lui applicare le norme di procedura che sono stabilite contro gli autori di qualsiasi altro reato? Avviene un furto, un omicidio: tutti i legislatori si accordano nell'ordinare cui spetta, di rintracciare con tutti i mezzi l'autore di simili azioni. Alla stregua stessa non crediamo debbano essere trattati gli autori di un delitto di stampa. Noi non potremmo in alcuna guisa giustificare una tale proposizione, la quale — non esitiamo a dirlo — non troverebbe riscontro nemmeno nei primi tempi quando i governi ebbero paura di questo nuovo ritrovato.

Gli stessi concetti, le stesse ragioni possono attagliarsi alla persona dell'editore. Ma entrambi poi, sotto date circostanze, devono rispondere della loro azione. Non vogliamo l'ingerenza della giustizia, diretta a scoprire sì l'uno che l'altro, o l'uno o l'altro: ma allorchè per fatti indipendenti dalla ingerenza della giustizia e proprii o dell'autore o dell'editore, il magistrato venga a conoscerli, non sapremmo perchè non dovessero essere assoggettati alla pena dovuta. Suppongasi che l'autore metta il proprio nome sulla pubblicazione: perchè dovrà andare impune da qualsiasi responsabilità, se — per così dire — egli stesso la reclama con questa indicazione, la quale, in ultima analisi,

altro non è che una *stragiudiziale* confessione? Immaginisi, che l'editore rilasci allo stampatore una dichiarazione, con la quale assume ogni responsabilità della stampa. Si vorrà sostenere, che debba andare esente da ogni pena, se egli stesso con quel documento si mostrò disposto ad assoggettarvisi?

Ciò posto, con tutta facilità si viene a formare il *jus* nella materia di stampa. Prima persona responsabile, lo stampatore, perchè egli ha maggiormente contribuito alla *pubblicazione* riprovevole. Immediatamente dopo lo stampatore, deve trovare il suo posto nella responsabilità penale l'editore, siccome quello che con la somministrazione dei mezzi pecuniarii, ha pure essenzialmente ed efficacemente ajutato il fatto della *pubblicazione*, meno però dello stampatore. Dopo l'editore, lo scrittore, causa dell'effetto delittuoso della *pubblicazione* stessa. Ma siccome il delitto di stampa, non può essere trattato alla stregua degli altri delitti, così l'editore e lo scrittore, non devono — secondo noi — rispondere, se non quando, per fatto proprio e quindi indipendente da ogni e qualsiasi ingerenza del magistrato, vengano dal magistrato conosciuti. Che poi la stampa, debba avere uno speciale e diverso trattamento dal *jus* comune, come d'altronde fu in ogni Stato riconosciuto e si può dire ormai passato in *re judicata*, concorre un argomento eminentemente politico. Noi che sosteniamo la libertà della stampa, crederemmo di attentare alla medesima suggerendo principii opposti a quelli che siamo venuti accennando; ci parebbe anzi di consigliare un sistema inquisitorio tale da disgradare quello che vigeva nei tempi andati, quando cioè il Sant'Ufficio erasi impossessato della nuova scoperta.

Appoggiandoci alla autorità di un eminente pubblicista speriamo di avere dimostrato, come addossando la responsabilità unicamente allo stampatore si colpirebbe alla radice la libertà della stampa. Trattandosi dell'autore o dell'editore, qualora fosse lecito di perseguire sì l'uno che l'altro, come gli autori di qualsiasi altro delitto comune, dobbiamo dire che gli effetti sarebbero gli eguali, perchè difficilmente a questa condizione si troverebbe un nobile ingegno, il quale volesse svelare la verità, col pericolo di essere posto al livello di un ignobile malfattore, e sarebbe difficile del pari imbattersi in un editore, che sommini-

stri i mezzi a questo eletto ingegno per ajutarlo ad affidare alla pubblicità il lavoro della sua mente.

Ma se propugniamo la responsabilità dell' autore o dell'editore unicamente quando sieno conosciuti dal magistrato, per opera propria e senza ingerenza della giustizia, non ne viene che desideriamo la impunità dello stampatore. No certamente. Lo stampatore ebbe una parte precipua nella materiale pubblicazione. Una volta conosciuto o l' autore o l'editore, egli dee assumere la qualifica di *complice:* per cui — secondo questi principii — lo si ha da contemplare sotto duplice aspetto. Nella sua qualità di *complice* dovrà aversi riguardo alle leggi generali della *complicità*, perchè più non si tratta di *inquirere* ma di giudicare. Ciò posto è evidente, che ove non possa stabilirsi avere egli *scientemente* cooperato alla pubblicazione riprovevole, andar deve immune da qualsiasi responsabilità. E vi avrà *scientemente* cooperato ogni qualvolta si riesca a comprovare, che quando imprese la pubblicazione di un pensiero manifestato, *sapeva* che questo pensiero conteneva elementi contrarii alla legge penale. Tale idea ci sembra giusta, perchè per lui " la pubblicazione può essere — ed è il più delle volte — un fatto puramente materiale, una ragione di lucro e di lavoro, che nulla ha di comune con l' indole dello scritto „ (1).

Dal che tutto possiamo formare il corollario, che se l'autore o l' editore sono per fatto proprio conosciuti, la mala fede dello stampatore deve essere comprovata: se rimangono ignoti, la si presume.

Se l' autore è conosciuto nel modo da noi indicato, puossi promuovere l' azione penale contro l'editore? Anche l' editore, come già dimostrammo, ha contribuito con l'opera propria alla consumazione del fatto della *pubblicazione*. Con le regole del diritto comune quindi, dovrebbe pur egli non isfuggire all' azione della giustizia. Ma pel concetto che i delitti di stampa non possono essere sottoposti al trattamento del diritto comune, conviene conchiudere che — quanto ad esso — si abbia a fare un'eccezione, onde rendere omaggio al principio della libertà. In materia di stampa non possiamo *inquirere* contro tutti coloro che

(1) Chassan, *op. cit.*, Vol. I, pag. 134.

contribuirono a rendere sicura l'esecuzione della manifestazione del pensiero. Se si volesse accettare tal massima, la pubblicazione di un libro, contrario alle sanzioni della legge, darebbe luogo ad una procedura contro un numero straordinario di persone, cominciando dal *proto* e terminando con l' ultimo fattorino dell' officina. Perchè — esigasi pure l' elemento della scienza anche nell' operato di costoro — tale elemento non sarebbe difficile ad essere constatato, qualora si rifletta che nessuno tra essi può ignorare il contenuto del libro, che stassi imprimendo, essendo impossibile che durante la composizione, la quale di consueto dura non breve spazio di tempo, non se ne tenga parola, specialmente allorchè in modo non dubbio, chiaro e manifesto apparisca una infrazione delle disposizioni penali. La stampa deve regolarsi diversamente : giusta il nostro modo di vedere si hanno a punire le persone *strettamente* necessarie. Quando l'autore è conosciuto, quali sono codeste persone ? L'autore anzitutto; lo stampatore di poi, il quale — non istanchiamoci di ripeterlo — è l' ente *indispensabile* alla consumazione del fatto. Ma quello come agente principale, questo come complice.

È bensì vero che tanto l'editore, come lo stampatore contribuirono essenzialmente alla pubblicazione del pensiero manifestato: ma tra l' uno e l' altro passa una grave differenza, perchè lo stampatore, come proprietario dell' officina, donde partì la pubblicazione, è sempre certo, è sempre tale su cui costantemente può fermarsi l' occhio del legislatore; mentre l' altro può essere incerto, come d' altronde si esige dal principio della libera stampa. L' editore può confondersi, può identificarsi con l' autore del pensiero, mentre invece lo stampatore non è che l'autore di un fatto puramente materiale. Che cosa è infatti l' editore ? Colui che da sè medesimo o per via di speciali stipulazioni si incarica di pubblicare un'opera quando l'autore non abbia inteso di fare per proprio conto la pubblicazione. Avvenute essendo codeste particolari stipulazioni, è manifesto ch'egli prende il posto dell'autore e si appropria — per così dire — la di lui intenzione; perchè non puossi ragionevolmente presumere, che così alla cieca acquisti un' opera senza conoscerne il contenuto. Eccolo quindi con l' autore stesso identificato. Sa-

rebbe poi inutile il dire, che quando lo stampatore, assume la veste di editore, cessa la di lui responsabilità quale stampatore e si addossa quella di editore.

Dimostrata la necessità di non estendere la procedura a tutti coloro che hanno presa parte alla pubblicazione riprovevole, ma bensì di limitarla alle sole persone strettamente *indispensabili:* constatata — almeno lo speriamo — la diversa posizione dello stampatore o dell' editore, dobbiamo logicamente conchiudere che quando l' autore sia conosciuto, cessa ogni responsabilità penale dell' editore.

Altre persone, le quali cooperano essenzialmente al fatto della pubblicazione, sono i distributori dei giornali (*colporteur*). Arduo argomento e che richiamò espressamente l' attenzione dei legislatori. Da un canto si riconobbe l' azione importante di costoro, perchè è appunto mercè loro che si diffonde *materialmente* il pensiero manifestato, ma dall' altro si pensò che ove si voglia sinceramente attenersi alla libertà della stampa non devono meritare i rigori della legge. A seconda del trattamento a cui sono soggetti, puossi ragionevolmente argomentare della maggiore o minore libertà di manifestare e diffondere il pensiero.

I Romani punivano non solo la vendita, ma eziandio la comprita dei libelli e degli epigrammi. *Item qui emendum vendendumve curaverit* (1). Per la legislaziono inglese, secondo alcuni, il semplice *news vender* o mercante di giornali, che propaga dei fogli, contenenti dei libelli, è punito, pel fatto materiale della vendita, con lo stesso rigore con cui è punito l'autore dello scritto diffamatorio. Però il D.r Edoardo Fischel afferma che secondo quella legislazione non si può contro di esso promuovere l' azione penale se non nel caso in cui non si pervenga a scoprire l' autore (2).

In ogni caso è certo che quand'anche si vogliano assoggettarli ad una qualche responsabilità, ciò non potrebbe aver luogo, se non quando — a simiglianza dello stampatore — si comprovasse che *sapessero* il contenuto riprovevole della pubblicazione, che si prestarono a diffondere.

(1) L. 5 Dig. *De inj. et fam. lib.*

(2) *Storia della Costituzione inglese.* Edizione italiana. Vol. I, Capo VIII.

Stabilite le massime generali, che giusta il nostro modo di vedere, concernono le persone responsabili, vediamo quali sieno in proposito le disposizioni di taluna legislazione. Prima però di procedere a questo esame dobbiamo fare una dichiarazione, che cioè tali principii abbiamo creduto stabilire per le pubblicazioni così dette *ordinarie*, mentre per le pubblicazioni *periodiche*, devonsi adottare altri principii, come speriamo di dimostrare.

La legge ginevrina esordisce con dare alcune norme per l'esercizio dell'arte tipografica, accordando però libertà allo stampatore, e poi all'articolo 26 ordina che " questi non potrà essere nè ricercato nè processato pel fatto materiale della stampa, amenochè non consti dalle circostanze, che abbia agito *con intenzione criminosa*. Tuttavia se l'autore o l'editore di uno scritto, contenente una provocazione od una calunnia, sono sconosciuti o non hanno domicilio nel Cantone, lo stampatore potrà essere condannato all'ammenda, estensibile a due mila fiorini, e tenuto all'indennizzazione della parte civile. „

L'articolo 3 della legge portoghese è così concepito: " Lo stampatore, il litografo o l'incisore che non giustificherà di essere stato autorizzato dall'autore o dall'editore, sarà responsabile della pubblicazione, la qual responsabilità avrà pur luogo anche quando l'autore abbia autorizzata la pubblicazione, semprechè quest'ultimo, essendo stato precedentemente condannato per abuso della libertà della stampa, siasi sottratto all' esecuzione della sentenza, purchè della medesima siasi fatta menzione nel giornale ufficiale. „

Come ben si vede, tale disposizione dà ragione in massima ai principii da noi propugnati, dovendosi l'ultima dichiarazione spiegare nel senso che siasi voluto punire lo stampatore quando nel fatto suo concorra l'elemento della prava intenzione, perchè se l'autore fu condannato altra volta per abuso della libertà della stampa e si sottrasse alla esecuzione del giudicato, egli, lo stampatore, doveva insospettirsi, potendo dal contegno dell' autore desumere una capacità, una tendenza a commettere simili infrazioni. Che poi la nostra opinione sia fondata possiamo convincerci anche alla lettura dell'articolo 19 della stessa legislazione, il quale così si esprime: " La responsabilità dell' editore non avrà luogo che mancando l'autore; e quella della persona

che avrà pubblicato lo scritto o l'incisione non avrà luogo che in mancanza dell'autore o dell'editore. „

La Patente Imperiale austriaca del 27 maggio 1852 al § 32 disponeva, che le persone le quali cooperano alla compilazione, stampa o diffusione di uno stampato punibile fossero tutte contemporaneamente responsabili pel suo tenore e prima di tutto l'autore, il traduttore o l'editore, in quanto non provassero che la stampa avvenno a loro insaputa e senza loro colpa, e poi l'imprenditore della stampa, sia che l'avesse assunta per suo mestiere o soltanto in quel caso particolare. Lo stampatore poi pel § 35 era responsabile del contenuto dello stampato: *a)* se questo non portasse il nome di un imprenditore autorizzato secondo le leggi sull'industria o ne portasse uno falso; *b)* quando lo stampato per la sua forma esterna si presentasse come un affisso o foglio volante, vale a dire come un prodotto tipografico, che constasse di singoli fogli o che non occupasse più di un foglio di stampa; *c)* quando la stampa mancava di talune formalità esterne o non ne fosse stato mandato un esemplare all'autorità incaricata del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ed al Procuratore di Stato, nei luoghi ove uno ne risiedeva. L'incaricato dello smercio, il venditore od il diffonditore era responsabile del contenuto dello stampato, se si trattava (§ 36) di stampati esteri e quando il luogo della pubblicazione, l'autore o l'imprenditore della stampa, oppure il modo della spedizione fossero tali da eccitare l'attenzione, per cui si destasse sospetto sul loro tenore, oppure quando mancassero o fossero inesattamente date le indicazioni prescritte od almeno usitate in tutti i paesi, vale dire il luogo ed il tempo della pubblicazione ed il nome dell'editore o imprenditore dello stampato, o finalmente quando la vendita succedesse in modo clandestino od avesse per oggetto affissi o fogli volanti. Al § 6 poi ordinava che la diffusione di stampati potesse farsi soltanto da persone le quali secondo le leggi sull'industria fossero abilitate al commercio di stampe e non altrove che nei siti di loro ordinario negozio ed entro i limiti della loro licenza. Al § 7 proibiva il commercio girovago di stampati, l'offrirli in vendita, il gridarli o il distribuirli fuori del locale di negozio. Anche in questi casi il venditore ed il diffonditore erano responsabili del contenuto dello stampato. La responsabilità poi di tutte queste per-

sone si estendeva, giusta il § 37, all'intero contenuto degli stampati e delle loro appendici, e questa legale responsabilità non cessava per riserve della redazione o dell'editore sul tenore delle inserzioni accolte, ovvero per malleveria che altri avessero assunta.

Eravamo nel vero quando sostenevamo che il termometro della libertà della stampa, stà appunto nelle disposizioni che regolano la materia dei distributori: l'Austria infatti all'epoca in cui emanava queste sanzioni era in piena reazione. Ma la Patente Imperiale del 17 dicembre 1862 vi portò delle modificazioni. Il § 29 della stessa chiama responsabile prima di tutti l'autore; il successivo § 30, il compilatore o l'editore, quando tosto, all'atto del primo esame giudiziario, il compilatore non valga a nominare o documentare un autore, e l'editore un autore od un compilatore, il quale, al tempo in cui fu assunto uno stampato per la compilazione od edizione, avesse la sua stabile dimora entro lo Stato. Lo stampatore poi — pel § 31 — è tenuto a rispondere, quando nello stampato non sia nominato un editore nazionale e quando per esso non parlino quei motivi di esenzione, che favoriscono l'editore e che abbiamo superiormente indicati: inoltre quando non indichi il luogo della stampa. Il diffusore risponde avanti la legge, quando la diffusione ebbe luogo fuori dei luoghi regolarmente determinati; quando uno stampato fu diffuso ad onta di un divieto pronunziato da una decisione giudiziale debitamente notificata, e quando scientemente fu ulteriormente diffuso uno stampato colpito da sequestro; quando sullo scritto manca del tutto l'indicazione del luogo dove viene alla luce o non è indicato nè l'autore, nè un editore patentato, oppure è riconosciuta la falsità di tali indicazioni; e da ultimo quando scritti pubblicati all'estero e nello Stato diffusi, pel loro titolo ed argomento, pel nome conosciuto dell'autore, per quanto il diffusore conosceva del contenuto di esso, o pel modo della spedizione, erano atti a destare l'attenzione.

Per l'articolo 24 della legge francese del 17 maggio 1819 gli stampatori di scritti, dei quali si conoscono gli autori, non possono essere processati pel solo fatto della stampa, amenochè non abbiano agito *scientemente*, nei modi nei quali è definita la complicità dal Codice Penale. Una tale disposizione è ancora in vi-

gore. Quanto ai venditori, distributori sulla pubblica via, vi provvedeva l'articolo 1 della legge del 16 febbraio 1834, per la quale essi avevano d'uopo della autorizzazione della autorità municipale, sotto comminatoria della prigione da sei giorni a due mesi per la prima volta e di due mesi ad un anno in caso di recidiva. Questa disposizione fu modificata dall'articolo 6 della legge 27-29 luglio 1849, giusta la quale l'autorizzazione deve rilasciarsi dai prefetti, che potranno anche ritirarla. I contravventori sono condannati alla prigionia da uno a sei mesi e ad una ammenda da 25 a 600 franchi. La disposizione però si riferisce al *colportage* ed alla distribuzione fuori della via pubblica.

Vediamo ora la patria legislazione. Essa distingue tra le pubblicazioni periodiche e le ordinarie. Delle prime parleremo a suo tempo. Quanto alle pubblicazioni ordinarie, l'articolo 4 dell'Editto dispone che " le azioni penali dal medesimo provenienti sono in primo luogo esercitate contro l'autore, poi contro l'editore, se l'uno o l'altro sieno sottoscritti od *altrimenti* conosciuti, e finalmente contro lo stampatore, per modo che l'uno sia sempre tenuto in sussidio dell'altro. „

Con le espressioni od *altrimenti conosciuti* si apre l'adito a quegli inconvenienti, che noi appunto abbiamo sostenuto dovere scomparire per rendere omaggio alla libertà della stampa. Non è chi nol vegga, che simili parole contengono un concetto troppo generale e così fatto da lasciare una grande estensione al magistrato, che deve applicare le regole processuali.

Noi abbiamo sostenuto, che le persone responsabili di un delitto di stampa non devono essere soggette all'eguale trattamento di quelle, che son tenute a rispondere di un delitto comune. Non crediamo che si voglia sottilizzare al punto da approfittare di codesta estensione, per applicare, al verificarsi dei casi, le norme ordinarie di procedura, ma è certo però che una interpretazione così *lata* è autorizzata dai termini generali della legge.

" L'azione poi — per l'articolo 5 — esercitata contro l'autore o l'editore non potrà estendersi allo stampatore per il solo fatto della stampa, amenochè non consti ch'egli operò scientemente in modo da dover essere considerato come complice. „ Le nostre idee sono conformi a questa disposizione, perchè dal tenore testuale della medesima, riavvicinata all'altra dell'articolo 4 chiaro appare

come l'azione penale contro lo stampatore sia subordinata a quella contro l'autore o l'editore, solo quando questi abbiano sottoscritto lo stampato riprovevole o sieno *in altro modo conosciuti*, ed allorchè non lo sieno, debba essere sempre responsabile. Così infatti fu anche deciso dalla Cassazione Subalpina (1).

Quanto ai venditori e distributori havvi *in massima* piena libertà; solo pel disposto dell'articolo 13 quando si tratta di una provocazione pubblica a commettere reati, vengono equiparati alle altre persone, anche coloro " che vendono, distribuiscono, pongono in vendita od espongono in luoghi o riunioni pubbliche stampati che contengono simile reato, o li distribuiscono in modo che tenda a dar loro pubblicità. „ Però le suddette persone furono diversamente regolate dalle due leggi di sicurezza pubblica 13 novembre 1859 e 20 marzo 1865. Per la prima (art. 52) nessuno poteva esercitare anche temporariamente il mestiere di distributore, venditore od affiggitore, in luoghi privati o pubblici, di giornali, od altri scritti stampati, disegni, incisioni, litografie e figure in rilievo, senza averne ottenuto il permesso dalla Autorità di pubblica sicurezza, e tale permesso non poteva accordarsi (art. 55) al minore degli anni 18; a chi non era inabile ad altro mestiere o per fisica indisposizione o per età provetta; alla persona di dubbia moralità o di mala condotta; a chi coi proventi di tale mestiere, uniti alle proprie sostanze, non poteva presumibilmente riescire a procacciarsi i necessarii mezzi di sussistenza. Questi permessi erano annuali (art. 54) e rinnovabili dall'autorità concessionaria, e rivocabili dalla medesima per causa di pubblico interesse.

Ad onta del permesso, nessuno, per l'art. 55 poteva vendere o smerciare in luoghi sì pubblici che privati, giornali o stampati minori di tre fogli di stampa, se non due ore dopo che ne era stato effettuato il deposito ordinato dalle leggi. I contravventori erano arrestati e gli oggetti che smerciavano venivano sequestrati: entro 24 ore poi dovevano essere rilasciati o messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Codesta disposizione era contraria manifestamente alla libertà della stampa, perchè in queste due ore, che dovevano tras-

(1) *Sentenza 2 maggio 1850, Causa Rivolet.* Bettini, *op. cit.*, II, 1, 335.

correre dal deposito all'ufficio del Pubblico Ministero alla vendita, poteva essere ordinato il sequestro e quindi un atto di rigore prima che avvenisse la *effettiva* pubblicazione, la quale — come abbiamo detto — si verifica e si compie con la diffusione a più persone ed è la sola che si debba colpire. La legge del 13 novembre 1859 fu emanata quando al governo erano attribuiti i pieni poteri, in quell'epoca in cui un diluvio di disposizioni, allagò la Lombardia, abbattendo ad occhi chiusi una legislazione che non era austriaca, ma il risultato di studii di eminenti uomini italiani.

Ma il legislatore del 1865 fu più saggio, e riconoscendo che la disposizione antecedente era una flagrante violazione dell'articolo 28 dello Statuto, la fece scomparire ed ora questo argomento è regolato dagli articoli 52, 53 della nuova legge del 20 marzo di quell'anno. Il primo proibisce lo " smercio sulle piazze e vie pubbliche delle sentenze, dibattimenti e di ogni altro atto di procedura criminale, senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio del Publico Ministero presso il Tribunale o Corte innanzi cui il processo ebbe luogo. „ Per il secondo, è " vietata l'affissione di ogni stampato o manoscritto nelle vie, nelle piazze, nei luoghi pubblici, senza licenza delle autorità di S. P. „ però sono esclusi da tale divieto " gli stampati o manoscritti relativi a cose commerciali od annunzii di vendite o locazioni: „ le affissioni inoltre devono essere fatte nei luoghi designati dall'autorità di Pubblica Sicurezza.

Adunque presso noi il mestiere del diffusore è *libero*, ed è pur libera la diffusione salva la eccezione da noi esaminata e quest'ultime disposizioni, le quali non si possono chiamare una flagrante violazione della libertà della stampa come le antecedenti, ma dettate da urgenti ragioni d'ordine pubblico ed allo scopo di evitare la somma sconvenienza di vedere alterati atti pubblici della più alta importanza e discussioni giudiziarie, che d'altronde sono guarentite dalla estesissima pubblicità che ad esse è accordata. In ispecial modo poi quanto all'affissione di stampati, per convincersi che la disposizione non viola la libertà della stampa, basta il riflesso, che ad essa può essere sostituita la *gratuita* diffusione, e forse con risultati maggiori.

Del resto noi non ci accontenteremmo di queste sanzioni

essendovi altro caso in cui la diffusione deve essere repressa; quando cioè si diffonde uno stampato già colpito da sequestro. Nè crediamo che la proibizione sia una violazione della libertà, anzi siamo d'avviso essere coerente al principio della repressione. Quando contro un'opera si adottò codest'atto di rigore del *potere giudiziario*, havvi la *legale* presunzione che racchiuda un delitto. Il diffondere, il vendere degli esemplari di quest'opera è uno spudorato disprezzo delle deliberazioni dell'autorità, che dev'essere punito, però allora soltanto che sia provata la mala fede dei venditori o distributori, mala fede che — come è evidente — è d'uopo provarsi dall'accusa, non potendo ragionevolmente *presumersi* che uno voglia violare una legge od una disposizione giudiziaria, che è equiparata ad una legge, pel solo piacere di violarla. Ma come assicurarsi che queste persone agirono *scientemente?* Cioè che conoscevano l'avvenuto sequestro o più ancora l'avvenuta condanna? Perchè — sarebbe inutile il dirlo — se si contempla il caso del sequestro, a *fortiori* devesi contemplare il caso della condanna, la quale è la sintesi del procedimento, mentre quello non è che un atto *preparatorio*, per così esprimerci, del procedimento stesso.

Prima di esaminare tale argomento diremo che oltre la legge austriaca, provvede alla massima della punizione di simil genere di infrazioni, anche la francese del 26 maggio 1819, con questo però, che nel mentre l'austriaca parla di sequestro, la francese non ha riguardo che alla ristampa, vendita o distribuzione (art. 27) di uno scritto, disegni od incisioni e questi atti punisce col *maximum* della pena, in cui avrebbe potuto incorrere l'autore. Vi provvede del pari, nello stesso senso della francese, anche la brasiliana all'articolo 11.

Secondo il sig. Chassan, il quale se ne occupa nella interpretazione dell'articolo francese fermandosi alla punizione della ristampa, è d'avviso che la ristampa di uno scritto condannato dia luogo all'applicazione di questa pena, senza che si possa esaminare se la pubblicazione in sè stessa sia o non sia criminosa, " perchè non è l'opera che la legge punisce, ma l'infrazione alle sue prescrizioni ed il disprezzo degli avvertimenti della giustizia „ (1). Dalloz per altro soggiunge: " Questa opinione è confor-

(1) *Op. cit.*, Vol. 1, pag. 145-153.

me al rigoroso diritto: ma è impossibile sottrarsi all'influenza delle circostanze nelle quali ha luogo la pubblicazione di un'opera condannata, e ciò a tal punto, che lo stesso sig. Chassan, il qnale non vede cho un fatto da apprezzarsi materialmente, dà poi agli Uffiziali del Ministero Pubblico il consiglio, d'altronde assai saggio, di non fare processi contro l'autore della ristampa o della vendita, quando i tempi sono cangiati, per cui lo scritto ristampato non presenta più un carattere incriminabile „ (1). Il sig. Chassan poi, dopo avere esternato quest'avviso, narra il fatto del libello del sig. Canchois-Lemaire, intitolato " *Lettera al duca d'Orlèans* „ libello per cui questo scrittore fu condannato sotto la Restaurazione: nel 1835 fu ristampato, eppure non si pensò di sottoporlo a processo. Anche noi in massima conveniamo nella opinione del sig. Chassan; d'altro canto crediamo però, che se la si accettasse tal qual è si giungerebbe alla consoguenza di punire la ristampa di un'opera anche quando vengano soppresse le parole od i periodi incriminati. Questa ci pare una interpretazione un po' troppo rigorosa della legge, per cui dividiamo l'avviso dei signori Grattier e Parante, giusta i quali in tal caso la sanzione non deve essere applicata.

Ma — lo ripetiamo — come assicurarsi della *scienza?* L'anzidetta legge francese vi ha già provveduto con un sistema il quale se non guarentisce sempre che l'imputato abbia potuto essere in mala fede, attesta però l'intenzione del legislatore di prevenire ogni sorpresa. Infatti l'articolo 26 della legge stessa dol 1819 esige: " che qualunque sentenza di condanna contro gli autori od i complici dei crimini o delitti commessi per via di pubblicazione, sia resa pubblica nelle stesse forme delle dichiarazioni di assenza. „

Perchè una disposizione simile non potrebbe essere inserita anche in una nuova legislazione italiana? Per gli articoli 23, 25 del patrio Codice Civile la Sentenza con cui si dichiara un'assenza " è pubblicata alla porta dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, e notificata alle persone, in contraddittorio delle quali fu proposta la domanda e pubblicata per due volte, coll'intervallo di un mese, nel giornale degli annunzii giudiziarii del

(1) *Voix cité*, N. 966.

distretto e nel giornale uffiziale del regno. „ Quali inconvenienti potrebbero sorgere dal pubblicare alla porta dell'ultimo domicilio dell'autore o del complice in delitti di stampa, un estratto della pronunciata sentenza ed inoltre inserire l'estratto stesso nei giornali sopradetti? A nostro parere nessuno. Invece si avrebbe il vantaggio che in questa guisa ognuno dovrebbe attribuire a sè medesimo le conseguenze di non essersi curato di informarsi se sia stata pubblicamente notificata l'avvenuta condanna. Vedremo più avanti se sia conveniente di ammettere la prova in contrario.

Quanto all'atto del sequestro, saremmo d'avviso essere sufficiente l'inserzione nel giornale degli annunzii giudiziarii del distretto, ove risiede l'autorità che lo ha ordinato, oltre la pubblicazione alla porta dell'ultimo domicilio dell'imputato.

Le opinioni che abbiamo in questo capo esternate sulle persone responsabili, sono in sostanza conformi all'articolo 7 della legge del Brasile, secondo il quale prima di tutti è tenuto lo stampatore: " se però questi mostra un'obbligazione con cui l'editore si dichiarò responsabile del contenuto della pubblicazione, allora si procede contro l'editore, il quale dal canto suo và impunito se mostra una eguale obbligazione dell'autore, con cui si incarica di questa responsabilità per iscusare lo stampatore. „

" L'autore o l'editore però devono essere conosciuti, cittadini brasiliani e nel godimento dei diritti civili. „ Questi requisiti sono necessarii a complemento della disposizione, diversamente illusoria riescirebbe la responsabilità dei medesimi e non giustificata la impunità dello stampatore.

Ci riserbiamo poi di esaminare in altro luogo se allo stampatore possa — quanto a responsabilità penale — essere equiparata altra persona (1).

Come si vede codesta legge è diversa da quanto abbiamo sostenuto, anzitutto perchè noi vogliamo responsabile anche lo stampatore, quando abbia agito *scientemente*. La legge stessa ha poi un'altra disposizione, che concerne il distributore, perchè infatti l'articolo predetto dichiara che " ogni qualvolta il nome dello stampatore sia sconosciuto, venga punito il venditore e quello che farà distribuire gli stampati e le incisioni. „

(1) Vedi il Capo XXVII ove si parla dei litografi, incisori, fotografi e simili.

Questo sarebbe altro fatto che crederemmo conveniente di aggiungere agli altri superiormente accennati contro i diffusori, ma faremmo una distinzione. O lo stampato, senza qualsiasi nome, contiene un delitto o non lo contiene. Se è riprovevole intrinsecamente, allora crediamo necessaria *la pravità della intenzione*, per mettere i distributori a livello dello stampatore: o nulla ha di contrario alla legge, o devono rispondere per la sola mancanza del nome, senza che debba richiedersi la prova della *scienza*, perchè tale mancanza è così facile a constatarsi, che essi avrebbero dovuto per lo meno mettersi in diffidenza ed in sospetto.

Qualora si adotti codesto si renderebbe assai difficile la stampa clandestina, perchè colla probabilità di non trovare persone, che ne diffondano i lavori, avrebbe meno ragione di esistere e la sanzione poi non sarebbe una violazione della libertà, ma una conseguenza necessaria del principio d'ordine pubblico, che il governo è chiamato a tutelare, quello cioè di esigere l'apposizione del nome di colui che imprende la pubblicazione di un lavoro tipografico.

Altra differenza tra il nostro progetto e la legge del Brasile si è, che nel mentre questa si limita a volere una obbligazione o dell'autore o dell'editore, noi desideriamo inoltre che debbano essere entrambi responsabili, anche quando si firmano nella pubblicazione. Il nostro punto di partenza è ormai conosciuto: non vogliamo l'ingerenza del magistrato per correre in traccia dell'uno o dell'altro. Da ciò dobbiamo concludere, che si possa — senz'offesa — accettare la nostra proposta.

Abbiamo veduto che la legislazione francese punisce non solo la *ristampa* di uno scritto già stato condannato, ma anche la vendita o la distribuzione del medesimo. Noi proponiamo quest'aggiunta perchè se credemmo di proporre per ogni stampato *nuovo* la responsabilità dei distributori, ci pare giusto di assoggettarli anche in questo caso ad una sanzione.

Noi adunque il concetto nostro lo avremmo tolto in massima dalla legislazione del Brasile e completato in parte con un'idea del legislatore austriaco, quella cioè relativa alla diffusione dell'opera *sequestrata* ed in parte col disposto delle norme francesi.

Altra persona di cui non ci siamo occupati sino ad ora e che

pure deve essere chiamata responsabile del contenuto di uno stampato è il *traduttore*, il quale, giusta il nostro modo di vedere, dev'essere equiparato all'autore, di cui volgarizzando le opere, si è appropriata l'intenzione.

Che poi il traduttore debba considerarsi quale autore, lo ha già proclamato la Cassazione Subalpina, dichiarando che il medesimo " si presume conscio del concetto intrinseco dell'opera tradotta e pubblicata, per cui deve considerarsi quale autore della medesima per le conseguenze penali della sua pubblicazione „(1). Questa decisione pare abbia modificata la giurisprudenza antecedente la quale riteneva che questa responsabilità dovesse sussistere quando fosse conosciuto l'autore straniero, come sembra potersi dedurre dalla seguente decisione della Corte d'Appello di Genova: " Comunque sia provato che un libro fu tradotto da altro scritto in lingua straniera di autore *conosciuto* ma *straniero*, l'editore è sempre tenuto per le conseguenze della pubblicazione „ (2). Non sappiamo comprendere come si dovesse richiedere che l'autore fosse *conosciuto* per applicare una sanzione penale, mentre è certo che chi imprese a tradurne l'opera doveva accorgersi del valore delle espressioni adoperate e delle idee contenute nel libro di cui imprese la traduzione, per cui poteva cessare dall'impresa e non contribuire alla pubblicazione dello stesso con pericolo di perturbare la pubblica tranquillità.

Per tutte le suesposte ragioni, gli articoli, conseguenza necessaria delle medesime, sarebbero i seguenti:

" Art. . . . Salve le disposizioni contenute nel Capo . . . relative alle " Pubblicazioni periodiche „ la persona responsabile per le infrazioni alla presente legge è lo stampatore.

Qualora però sullo stampato sia firmato l'editore, o lo stampatore dimetta in giudizio una dichiarazione dell'editore, con la quale questi si obblighi per quanto si contiene nello stampato stesso, allora lo stampatore andrà esente da ogni pena, e sarà tenuto responsabile l'editore, sempre che questi, tanto nell'un

(1) *Sentenza* 30 *giugno* 1855, *Causa Bruno, Barera*. Bettini, *Op. citata* VII, 1, 582.

(2) *Sentenza* 2 *gennaio* 1850, *Causa Levagnino e Dellepiane*. Ghirelli, *Op. cit.*, pag. 29.

caso come nell'altro, sia cittadino dello Stato, sia conosciuto e goda dei diritti civili.

Però qualora consti che lo stampatore agì scientemente, sarà considerato come complice.

" Art. . . . Lo stampatore andrà pure esente da ogni responsabilità e così pure l'editore, se sullo stampato sia firmato l'autore od il traduttore od anche quando o l'editore o lo stampatore dimetta in giudizio una dichiarazione dell'autore o del traduttore, nei sensi di cui l'articolo precedente, purchè tanto nell' una circostanza come nell'altra abbiano le condizioni che si esigono per l'editore. „

" Anche in questo caso lo stampatore sarà considerato qual complice se venga dimostrato aver egli agito scientemente. „

" Art. . . . Qualora non sia conosciuto nè lo stampatore nè l'editore, nè l'autore o il traduttore, risponderanno di quanto si contiene nello stampato tutti coloro che contribuiranno alla diffusione di esso, semprechè abbiano agito scientemente.

" Se il contenuto dello stampato non dà luogo ad un' azione penale, saranno puniti, pel solo fatto della distribuzione, con pene di polizia. „

" Sono altresì responsabili, purchè abbiano agito scientemente, della vendita, distribuzione in qualsiasi modo eseguita od esposizione in luoghi o riunioni pubbliche, di taluno degli oggetti contemplati nell'articolo 1, che contenga il reato previsto dagli articoli . . . . . (*quelli relativi alla provocazione a commettere reati*) ed incorreranno nelle pene stabilite dagli articoli stessi. „

L'altro caso della punizione della diffusione sarebbe contemplato dall' articolo seguente:

" Coloro che contribuiranno alla diffusione di uno stampato già colpito da sequestro giudiziale, saranno puniti col carcere da uno a tre mesi, e se lo stampato fu colpito da condanna, con la multa estensibile a lire 100 e col carcere da tre mesi a sei. „

" Per gli effetti del presente articolo, la sentenza dovrà essere pubblicata a mente degli articoli 23, 25 del Codice Civile e l'atto di sequestro basterà che sia inserito nel giornale degli annunzii giudiziarii del distretto ove risiede l'autorità che lo ha ordinato, oltre la pubblicazione del medesimo alla porta dell'ultimo domicilio dell' imputato. „

" Queste norme non escludono la prova della buona fede da somministrarsi da colui contro il quale è avviato il procedimento (1). „

L'ultimo allinea è fatto allo scopo di stabilire contro l'imputato una presunzione *juris tantum*, proveniente dalle prescritte formalità. Esso ci pare conforme a giustizia, perchè non sempre un distributore, specialmente se rozzo ed appartenente alla classe dei *colporteurs*, propriamente detti, può procurarsi la cognizione dell'avvenuto sequestro o della pronunciata sentenza.

Del resto la dizione: *coloro che contribuiranno alla diffusione*, ci pare più conveniente in una legge siccome quella che comprende i banditori, gli espositori, venditori, distributori e simili.

Quanto poi alla ristampa, l'Editto del 1848 vi provvede all'art. 9, ma unicamente contro lo stampatore: (2) noi lo completeremmo con l'aggiunta di coloro che contribuirono alla diffusione dello scritto già condannato. Relativamente alla questione di competenza, che può sollevarsi in proposito ne parleremo trattando di tale materia. Riguardo agli stampatori, leggendo l'articolo predetto, pare che il patrio legislatore non richieda l'elemento della *scienza*, facendo consistere il fatto nella sola precedente condanna. Sarebbe adunque un delitto *formale*. Questa disposizione ha un'analogia con l'altra relativa alla diffusione di uno scritto sequestrato o condannato. Resta a vedersi se essa possa estendersi ai diffusori di questa ristampa, nel senso di escludere anche per questi la buona fede, oppure se sia conveniente di ammetterla per lo stampatore. È un fatto che la condizione dello stampatore, paragonata con quella dei diffusori è di gran lunga diversa. Per la stampa occorre uno spazio di tempo maggiore di quello necessario alla diffusione, la quale, per così dire, può essere istantanea. Il lavoro dello stampatore è più limitato di quello del diffusore, perchè mentre lo stampatore

(1) Questi articoli portano i numeri 30, 31, 33, 34 del nostro Progetto. Veggasi in fine.

(2) L'art. 9 così dispone: « *Gli stampatori che riprodurranno uno scritto* » *qualunque, il quale fosse già stato condannato a termini del presente Editto,* » *saranno puniti con pena non minore del doppio di quella stata pronunciata* » *dalla sentenza che avrà condannato lo scritto.* »

attende alla *impressione* di uno scritto, il distributore ne diffonde a migliaia, di natura e d'indole differenti. Quegli nel silenzio della sua tipografia ha tutto l' agio di procurarsi le informazioni se lo scritto, di cui procede alla ristampa, sia o non sia stato condannato: questi, in ispecial modo se girovago, non può averne l'opportunità. Ecco perchè noi crediamo di stabilire tra l' uno e gli altri un trattamento diverso. Lo stampatore risponda della sua negligenza, senza eccezioni: il diffusore sia ammesso a comprovare la sua buona fede. Lo stampatore del resto potrà assai facilmente ottenere le informazioni, perchè già è stabilito che ogni condanna debba essere inserita nel giornale ufficiale del Regno, per cui quand' anche un libro fosse stato condannato da un Tribunale o da una Corte d'Assise della estrema Sicilia, egli potrebbe, senz'incomodo, saperlo. Per non incorrere poi in questa responsabilità e per avere sempre sott'occhio il movimento della giustizia punitiva in fatto di stampa, potrebbe tenere nella sua officina un elenco delle condanne pronunciate.

Sarebbe poi anche inutile il dirlo, ma nulla meno osserviamo che perchè si possa parlare di condanna è necessario che la sentenza sia definitiva. Così d'altronde è stato giudicato dalla Suprema Corte Subalpina (1).

Un'ultima osservazione ed un'ultima proposta.

La legge sulla stampa pubblicata nelle provincie napoletane, all'art. 58 contiene una disposizione contro i banditori, espositori, venditori o distributori di stampati *provenienti dall'estero*, e li punisce come complici, *se v' ha luogo*.

Manifestamente quest'ultima espressione altro non significa che il requisito della *scienza*. Noi proponiamo, per le ragioni esposte nel presente Capo, un articolo corrispondente al medesimo, dichiarando in pari tempo abrogato l' articolo 56 della legge di Sicurezza Pubblica 20 marzo 1865, che di questo appunto si occupa.

Posto termine così a quanto si riferisce " *Alle persone responsabili* „ passeremo a trattare di un argomento della più vitale importanza, vale a dire " *delle pubblicazioni periodiche.* „

(1) *Sentenza 6 luglio 1855. Causa Magnico, gerente.* Bettini, *Op. cit.*, VII, 1, 608.

CAPO XXII.

Delle pubblicazioni periodiche e dell' autorizzazione preventiva.

L' argomento che imprendiamo a trattare è della massima importanza: anzi — non indugiamo a dirlo — è il più difficile nella materia della stampa e quello che maggiormente ci fa trepidare. Noi però avendo sempre innanzi agli occhi una delle epigrafi del nostro libro, l'articolo 28 della Legge fondamentale, procediamo con lena nel nostro lavoro colla mira sola ed unica di essere di qualche utilità al paese e di provvedere agli interessi della stampa stessa.

Un carattere speciale, che — in affari di stampa — assunse il continente europeo nel secolo nostro, dall' epoca della rivoluzione francese fino ai nostri giorni, è senza dubbio il giornalismo " quella immensa potenza, che colla sua natura rapida e quotidiana entrò profondamente nei costumi „ (1).

E diciamo il continente europeo, perchè se non giunto all' odierno sviluppo, pure in Inghilterra da ben più lungo tempo ha una vita prospera e rigogliosa.

" Il giornalismo poichè tutto giorno raccoglie quel che vi ha di bene e quel che vi ha di male e lo rende di ragion pubblica e lo diffonde e richiama su di esso la pubblica opinione e la spinge a che faccia omaggio ad uno o vituperi l' altro, può ben dirsi che è la più vera e pratica incarnazione della libertà della stampa. Di tal che fu ben detto, che mercè il giornalismo, la stampa è libera o soggetta; ed è per noi tanto lucida e fuori di questione siffatta sentenza, che nel giornalismo, ampio, libero ed illimitato, riconosciamo non essere illusione l'articolo 28 dello Statuto del Regno, sibbene la più vera e reale delle franchigie Costituzionali. Per converso, la libertà della stampa sarebbe per noi utopia e parola vuota di senso. Se il giornalismo infatti, fosse limitato e circoscritto, il gran principio consacrato nel Patto fondamentale non sarebbe che miseria ed ironia, poichè scon-

(1) *Parole del Ministro* Rouher *innanzi al Corpo legislativo francese.*

fesserebbe la istantaneità della azione che esercita il giornalismo sui bisogni istantanei della politica e delle giornaliere passioni „ (1).

A tali parole, noi, che siamo amanti della libera manifestazione del pensiero, non possiamo che far eco ed è per questo, che pur non potendoci discostare dalla necessità di provvedere alla repressione degli abusi, che derivar possono da un malinteso esercizio di questa libertà, sempre più riconosciamo la difficoltà dell' argomento.

I giornali o scritti periodici sono di origine antichissima. Non azzardiamo di spingere le cose al punto, da voler far credere, come Leclerc, che fossero conosciuti anche al tempo dei Romani, ma certo risalgono ai primi anni del secolo XVII (2). In questo torno appunto vide la luce in Francia il primo giornale: fu fondato sotto il nome di *Gazette de France* da certo Renaudot, la cui famiglia ne conservò la proprietà sino al 1792. Gli altri scritti periodici ivi conosciuti prima della Rivoluzione dell' 89, erano il *Journal des Savants*, che data dal 1665, le *Mercure Galant* fondato da Visè nel 1672 ed in cui, secondo le espressioni di Laharpe (3) l' ignoranza e l' invidia ebbero un *ufficio di annunzii*. Il privilegio accordato a questo periodico era una concessione fatta dal governo, sotto condizione di pagare certe pensioni ai letterati, che i ministri volevano favorire. V'ebbe ancora il giornale di Verdun fondato nel 1704 ed il *Journal de Paris*, che comparve nel 1777. Tutti questi giornali erano sottoposti alla più severa censura, come lo prova il Regolamento del 1723, giusta il quale non potevano stamparsi nemmeno fogli *volanti* e *fugaci* senza avere ottenuto il permesso dal luogotenente generale di

(1) Ghirelli, *op. cit.*, pag. 109-110.

(2) *Il voler far credere che ai Romani non fossero ignote le principali scoperte dell'epoca moderna, ha preso il carattere, per taluni, di mania. Narra Plutarco che della sconfitta dei Cimbri, ebbero in Roma notizia quasi la stess' ora in cui avvenne. Taluno desume da ciò che ai Romani non fosse ignoto il telegrafo. Se il lettore vuole per avventura conoscere taluna di queste ubbie, la rimandiamo all'Opera intelligente, erudita ed assai interessante del Prof.* Cristoforo Negri *intitolata:* « La Storia Politica dell'Antichità paragonata alla Moderna, » *nella quale per incidenza fece di esse la dovuta giustizia.*

(3) *Cours de litterature*, Vol. 7, pag. 381.

polizia e senza l' approvazione di persone capaci, designate da lui (1).

In Italia pare che il più antico giornale sia la *Gazzetta di Venezia* ed avvi un dato particolare e certo per ritenere che abbia precedute tutte le pubblicazioni periodiche di altri paesi. Il nome del primo giornale che comparve in Francia fu la *Gazette de France*: questo nome indica la indubitata precedenza del nostro (2). La *Gazzetta di Venezia,* a quanto sembra, cominciò a girare in manoscritto: poi cambiò appellativo e chiamossi *Notizie del Mondo;* indi trasformossi in *Gazzetta Veneta* compilata da Gaspare Gozzi. La Repubblica Veneta però non istabilì alcuna differenza di trattamento tra le pubblicazioni ordinarie e le periodiche. Era uno il sistema — la censura. La quale era di una sufficiente larghezza, prestandone testimonianza il fatto, che anche allora circolavano giornali abbastanza violenti, non contro il governo, perchè — sarebbe inutile il dirlo — non lo consentivano nè i tempi nè le condizioni politiche d' allora, ma contro i privati. Ne è una prova la " *Frusta letteraria* „ da Giuseppe Baretti sanguinosamente maneggiata sotto il pseudonimo di Aristarco Scannabue.

La potenza del giornale era ancora occulta: i governi non la conoscevano: e non fu che dopo il 1789, che se ne potè avere realmente un criterio, quando — in Francia specialmente — la forza compressa delle idee rivoluzionarie, spezzò gli ostacoli che le aveva contenute. Il gusto allora per i fogli pubblici divenne una febbre contagiosa: i giornali contavano gli abbuonati a centinaja di migliaja. Quello di Loustalot, " *les Révolutions des Paris* „ ne stampava 200,000 esemplari: portava per epigrafe: " i grandi sembrano grandi, solo perchè noi siamo in ginocchio; leviamoci „ (3). Più tardi quello di Marat " *L'ami du Peuple* „ quello d'Hébert " *Le père Duchesne* „ e parecchie altre pubblicazioni non avevano certo un numero minore

(1) Dalloz, *voix c.* N. 1.

(2) *La gazzetta era una moneta spicciola veneziana, che appunto occorreva per acquistare quel foglio.*

(3) Lamartine, *Histoire des Girondins*, Vol. I, pag. 193.

di lettori. Si sa quali furono le conseguenze di questo spaventoso trabocco di idee sovversive e passioni selvaggie (1).

Codesta potenza, sviluppatasi collo scoppio delle idee nuove, richiamò l' attenzione dei pubblicisti, i quali si proposero la domanda se non fosse conveniente di stabilire una differenza di trattamento tra le pubblicazioni ordinarie e quelle che hanno un carattere particolare di istantaneità, quali sono le periodiche. Ha esternato taluno tra essi l' opinione di non fare distinzione alcuna, quindi pei giornali come per i libri o qualsiasi altro stampato che non avesse l'impronta della periodicità, libertà assoluta e repressione degli abusi. In questo concetto convennero e convengono coloro, i quali trovano esercitare i libri sull' animo delle masse un' influenza maggiore dei giornali.

Quest'avviso palesò nella seduta del 3 Febbrajo p. p. del Corpo legislativo francese, il sig. Emilio Ollivier: " In quai tempi — egli disse in quell' occasione — in qual paese i giornali hanno avuta l' influenza dei libri? L' azione del giornale è più rapida, più istantanea, è vero: ma è meno profonda e meno duratura. Quando esamino i grandi movimenti, lo grandi rivoluzioni che si sono fatte, sono tentato a credere che il libro, vi abbia avuta una parte assai più grande del giornale. „ Da questo considerazioni condotto, chiedeva assoluta libertà anche pei giornali, e soltanto repressione speciale in casi limitatissimi. " Il sig. di Toqueville — egli continuò — partito per l' America coi pregiudizii, che dominavano il vecchio mondo, ne è ritornato colla convinzione, che l'unica regola applicabile alla stampa sia la più completa libertà. Nelle sue opere postume si trova una conversazione con uno dei più eminenti giureconsulti degli Stati Uniti, molto istruttiva. Essa conchiude così: " " *Domanda*: qual è a vostro avviso il mezzo di diminuire la potenza della stampa? *Risposta*: Moltiplicare i giornali e non processarli che all' ultimo estremo: il numero dei giornali diminuisce la loro forza: si dice che in Francia non vi sono che due o tre periodici in credito: in questo modo essi devono essere pericolosi. „ „ E i fatti — soggiunse il signor Ollivier — confermano pienamente questo linguaggio. Un Avvocato assai erudito di Nuova York mi diceva, che *in quel solo Stato* vi erano 800 giornali più che in tutta Europa. „

(1) Dalloz, *voix c.* N. 1.

Al contrario, Beniamino Constant scrisse: " I giornali agiscono perpetuamente ed a colpi raddoppiati sulla pubblica opinione: la loro azione è universale e simultanea: essi sono trasportati rapidamente da una estremità all' altra del regno: spesso essi compongono la *sola* lettura dei loro abbuonati: il veleno, se ne hanno, è *senza antidoto* „ (1).

E questo eminente pubblicista che pur aveva detto: (2) " che in fatto di libertà della stampa bisogna o tutto permettere o fucilare, e che un governo costituzionale non potrebbe fucilare quando vorrebbe, nè lo vorrebbe senza dubbio quando lo potrebbe: val meglio dunque permettere „ nel corso della sua opera dichiara " che i giornali devono essere diversamente trattati dalle altre pubblicazioni. „

Noi dal canto nostro osserviamo: che le pubblicazioni ordinarie sotto il punto di vista della istruzione generale e della scientifica in particolare, hanno una utilità senza dubbio superiore delle periodiche: ma non bisogna unicamente fermare su questo lo sguardo; hannovi delle convenienze particolari, a cui provvedere; vi sono delle questioni di un ordine assai più elevato da sciogliere e degli interessi maggiori da tutelare, siccome quelli che riflettono da vicino l' ordine pubblico e la pubblica tranquillità. Pei bisogni *istantanei* della politica e delle quotidiane passioni le pubblicazioni ordinarie esercitano un' azione troppo lenta. Il libro è una letteratura che non si immedesima nei costumi delle nazioni: la spesa talvolta grave che occorre pel suo acquisto allontana i lettori; mentre il giornale corre nelle mani di tutti ed esposto ordinariamente con linguaggio più piano e più popolare, è accessibile alla intelligenza di ognuno; ecco quindi più prossimo il pericolo di una *istantanea* perturbazione dell' ordine pubblico.

Da questa differenza che passa tra il libro ed il giornale, cioè tra le pubblicazioni ordinarie e le periodiche, ci sentiamo spinti a schierarci tra coloro che consigliano un diverso trattamento, coerenti al concetto della tutela della pubblica tranquillità, senza però dimenticare l'alta importanza che hanno i gior-

(1) *Cours de politique*, Vol. I, pag. 133.
(2) *id.* *id.* pag. 125.

Digitized by Google

nali e la nobile missione che sono chiamati a compiere, quella cioè " di vivificare la opinione nazionale " (1). Questa diversità di trattamento la intendiamo poi nel senso, non di inceppare la libertà dei medesimi, perchè questa libertà " è utile ad un governo che sia giusto nel principio, sincero nelle sue intenzioni e posto in situazione di non dover mantenere dei rigori iniqui " (2), ma di provvedere ad una repressione *efficace* degli abusi derivanti dalla licenza, chiamando responsabile degli stessi — in via principale — una persona diversa da quella, che indicammo per le pubblicazioni ordinarie, con la mira eziandio di rialzarli nella estimazione dei cittadini.

Sin d'ora inoltre ci dichiariamo contrarj alla teoria di coloro i quali sostengono che avuto riguardo alla somma potenza del giornalismo " si deve ammettere una maggiore gravezza nelle pene per le infrazioni commesse per questa via, aggravazione di pena, la cui necessità e giustizia sono riconosciute dagli avversarj stessi di ogni legge speciale concernente la stampa periodica " (3). La nostra contrarietà parte dal principio che in materia di stampa la efficacia della legge non iscaturisce dalla gravità o dalla intensità della pena, ma bensì dal modo di regolarne l' esercizio. Nella *polizia della stampa* stà tutto il segreto di una buona legislazione. Certo che una pena è necessaria; ma per noi poco monta che sia grave o leggera. Che se abbiamo in qualche parte ritoccato l' Editto, anche quanto alle pene, a ciò fummo spinti dall' altro principio della economia penale e quindi della proporzione che deve esistere tra la gravità del delitto e la pena stessa.

Dalle premesse cose la nostra idea è chiara: siamo avversarj di tutti quei mezzi, i quali tendono a mettere ostacolo alla libera manifestazione del pensiero per via dei giornali. Dei varj sistemi che sono in uso, noi terremo separata parola; ma crediamo di far precedere alcune considerazioni sull' argomento:

(1) Constant, pag. 459, *op. cit.*

(2) Constant, *op. cit.*, Vol. I. pag. 544. *Queste parole egli scriveva indignato dei rigori* REPUBBLICANAMENTE *draconiani che furono in Francia adottati prima dell' Impero.*

(3) Chassan. *op. cit.* Vol. I, pag. 562.

Digitized by Google

se cioè in una legge di stampa, sia opportuno indicare che cosa si debba intendere " per pubblicazione periodica. „

Abbiamo avuto occasione di dirlo altrove; in una legge le definizioni sono pericolose: *omnis definitio in jure periculosa:* ma non conviene dimenticare come talvolta in pratica siasi presentato il dubbio sulla forma *estrinseca* di uno stampato, cioè se avesse il carattere di pubblicazione ordinaria o periodica. Quando si voglia stabilire una *polizia* diversa dalle altre pubblicazioni, qualsiasi dubbio fa d'uopo scompaja od almeno è necessario che sia nei più stretti confini ridotto. Egli è per questo che a tale scopo crediamo opportuna una dichiarazione del legislatore. L'Editto patrio mantiene in proposito il più assoluto silenzio. Che se si voglia conoscere quale sia il concetto che i nostri legislatori hanno di tali pubblicazioni, devesi ricorrere all'articolo 44 del Regolamento 21 Settembre 1862 per l'esecuzione della legge 5 Maggio detto anno sulla " *riforma postale.* „ In questo articolo così si dispone: " sono qualificati come giornali o pubblicazioni periodiche le stampe che escono regolarmente almeno una volta ogni trimestre. Le opere scientifiche od artistiche che si pubblicano per fascicoli non sono da considerarsi come stampe periodiche, ma appartengono alla classe delle non periodiche. „

Il § 7 della legge austriaca 17 Dicembre 1862 riconosce " come stampato periodico quello ch'esce in luce almeno una volta al mese, quand'anche ad intervalli disuguali. Non vi sono però comprese le opere pubblicate in separate dispense, le quali formano un tutto completo. Sarà considerato come parte integrante di un foglio o di un fascicolo, ogni supplemento che venga dispensato contemporaneamente e non si vende separatamente in via di associazione. Al contrario, riguardo a tutti i fogli che pel loro contenuto si presentano come stampati periodici sussistenti da sè e vengono separatamente venduti in via di associazione, le condizioni prefinite dalla legge per le pubblicazioni di stampati periodici, dovranno essere adempiute separatamente, anche quando vengono dispensati nella forma di supplementi d'un altro stampato periodico o collo stesso titolo sotto il quale questo viene pubblicato. „ Il § 9 dell'altra legge austriaca 27 Maggio 1852 dichiara che " come periodico deve con-

siderarsi quello stampato che esce in luce o giornalmente ovvero almeno una volta al mese, quand' anche ad intervalli disuguali. Come parte integrante di un foglio o di una puntata devono considerarsi quelle sue appendici che si dispensano contemporaneamente e congiuntamente con esso e che non si vendono separati in via di associazione od in singoli pezzi a parte. „ Nel resto è uguale al § della legge del 1862.

Dall'esame di queste varie definizioni ci è dato constatare che per la legge italiana, a differenza dell' austriaca, si esige una *periodicità regolare*, e che per l' austriaca sono calcolati come parte integrante di uno stampato periodico anche i così detti *supplementi*, mentre l' italiana nulla dispone in proposito. Che la periodicità debba essere *regolare* noi lo riteniamo essenzialissimo, siccome la vera linea di demarcazione tra le pubblicazioni ordinarie ed i giornali. Quanto ai supplementi, nessun dubbio sollevossi in pratica che anch' essi non formino parte di uno stampato periodico: ad ogni modo ci pare conveniente di farne espressa dichiarazione onde completare la definizione. Entrambe le legislazioni poi si accordano nell' escludere dal novero delle pubblicazioni periodiche le opere che vedono la luce in separate dispense o fascicoli. Ed è giusto; perchè sebbene periodicamente pubblicate non cessano di essere altrettante parti di quel tutto che si chiama: *libro*.

La definizione adunque che noi proponiamo sarebbe la seguente:

" Per pubblicazioni periodiche intende la legge presente que-
„ gli stampati che escono regolarmente almeno una volta al tri-
„ mestre. Sarà considerato come parte integrante di una pubbli-
„ cazione periodica, qualunque foglio o supplemento che col
„ medesimo titolo venga posto in circolazione o contempora-
„ neamente o separatamente. Non sono da considerarsi invece
„ come stampati periodici le opere scientifiche od artistiche che
„ si pubblicano per fascicoli od in separate dispense. „

Definite in questo modo le pubblicazioni di simil genere, occupiamoci dei varii sistemi che ne regolano l' esercizio. Nella strada che stiamo per percorrere ci imbattiamo anzitutto nella *autorizzazione preventiva*.

Questo sistema vigeva in Francia, e solo nella legge testè

sanzionata, lo si fece scomparire. Esso — lo diciamo senza esitare — non è che una violazione diretta e formale del diritto della libera manifestazione del pensiero. Sotto questo rapporto non può essere scritto che in una legge di eccezione, per sua natura, temporanea. L'*autorizzazione preventiva* fu un ritrovato dittatoriale del potere consolare, con deliberazione del 27 Nevoso, Anno VIII. Il nome indica la cosa: i proprietarj od editori di un giornale o scritto periodico, dovevano previamente ottenerne l'autorizzazione dal governo. Con la legge del 9 Giugno 1819 furono da quest'onere liberati, ma vi vennero sottoposti di nuovo con la legge 17 Marzo 1822 e di nuovo ne vennero sollevati con la legge del 18 Luglio 1828. Pareva per sempre: ma così non la pensò il decreto 17-23 Febbrajo 1852.

Tale sistema era pure adottato dall'Austria sotto il dominio della legge 27 Maggio 1852, quando cioè signoreggiava la paura. Pel § 10 di questa legge, la concessione speciale veniva data dal Supremo dicastero di polizia per gli stampati periodici soggetti a cauzione e dal Luogotenente del Dominio per gli altri. Se il Luogotenente rifiutava la concessione, era aperta la via del ricorso al Supremo dicastero di Polizia. La concessione stessa poteva essere data per un tempo determinato od indeterminato ed era proibito di cederla ad altri senza il permesso dell'autorità, da cui veniva conferita. Anche l'Austria però la tolse colla legge del 17 Decembre 1862.

Eppure se si dicesse che questo sistema trovò innanzi al Corpo legislativo un coraggioso difensore, certo non lo si crederebbe! Odasi come nella seduta del 4 Febbrajo decorso, si espresse il barone di Benoit, parlando contro il progetto che lo abolisce: " Ci fu detto: la disputa è necessaria nelle nazioni. Quanto a me non ne comprendo il vantaggio in tutti gli stadj sociali. Il vero posto della disputa è l'assemblea deliberante; più in là non c'è che il disordine. Nè mi si dica che gli elettori hanno bisogno — per eleggere i loro mandatarj — di conoscere col mezzo della stampa — i segreti dei gabinetti. No: gli elettori scelgano per rappresentarli, uomini, la cui vita passò sotto ai loro occhi e nella intelligenza e nel patriottismo dei quali hanno confidenza. Non è cosa pratica volere che prima di scegliere il deputato, gli elettori discutano tutte le gran-

di questioni della politica. La libertà della stampa, che abbiamo attualmente, è oggi sufficiente. Quale è la questione politic a od economica, quale l' affare che interessa la prosperità del paese, quale l' intrapresa che non abbia trovato appoggio, più o meno solido, nella stampa? Forse che i partigiani dell'alleanza prussiana, o dell'alleanza italiana, o gli amici di Juarez non hanno potuto difendere i loro clienti? La Russia stessa, non ha trovato un giornale in Francia, per giustificare la sua odiosa politica verso la Polonia? *In presenza di una tale libertà, non veggo la necessità di una legge, che secondo me, disarmerà il governo.* „

" Non si può negare, che esista a Parigi e nelle grandi città, quello che Cicorone chiamava " la sentina della Repubblica „ e che il signor Thiers un giorno appellò " la vile moltitudine „ Conviene forse dare alimento alle passioni da cui è dominata la feccia della società? Le circostanze per questo sono elleno favorevoli? Non lo credo. Che cosa avete veduto da un anno a questa parte? Il congresso di Ginevra, ove figuravano parecchi francesi: la spedizione di Garibaldi, il quale andava diritto contro la bandiera francese e che nondimeno trovò appoggio nella stampa nostra. Che cosa sono quelle riunioni in Parigi, quei tentativi di tumulto al Cimitero di Montmartre e sulla piazza del Chateau-d'-Eau? Questi sintomi provano, che la situazione non è più la stessa d'or fa un anno, in cui certo avrei votata la legge: oggi essa mi spaventa sotto il punto di vista della tranquillità del mio paese. Dopo avere inteso qualche oratore, dimostrare in modo perentorio, che la legge sarebbe inefficace a ritenere la stampa e che la magistratura si stancherebbe, resto convinto che l' articolo primo, combinato colle altre disposizioni del progetto di legge, sarà veramente la botte delle Danaidi. I magistrati condanneranno, ma all' indomani, il giornale condannato rinascerà. È còmpito degno di una grande assemblea fare una tal legge? Io credo che il governo deve circoscrivere il diritto di autorizzazione, introducendovi — se lo si vuole — qualche temperamento. Non amo l' arbitrario più dei miei onorevoli colleghi, ma il diritto di autorizzazione intelligentemente applicato non è l' arbitrario. Ecco per qual motivo non posso dare il mio voto ad un progetto di legge che considero come un' illusione. Esso ristabilisce in Francia il dispotismo della stampa, questa specie

di comitato di ben essere pubblico formato da 60 scrittori. La Francia ama la libertà: ma la libertà ch'essa ama, è quella che ha per principio l'eguaglianza davanti alla legge. E quando si parla delle libertà inglesi, delle libertà prussiane, vorrei bene che coloro i quali ad ogni momento le citano, andassero a provarle da vicino. Ritornerebbero ben presto, riscaldati da un amore più intenso verso il loro paese e nulla curanti di quelle libertà *modello.* „

Altro campione della *autorizzazione preventiva* fu il signor Granier di Cassagnac, il quale dopo il voto sul primo articolo, che ne ebbe sette negativi, il giorno dopo nel " *Pays, Journal de l' Empire* „ da lui diretto, *modestamente* disse " che quei sette erano i sette sapienti della Grecia. „ " Libertà vò gridando che è si cara „ ma ognuno la interpreta a modo suo!!!

Nel mentre per altro il governo propose l'abolizione della *autorizzazione preventiva*, si riservò il diritto di una speciale autorizzazione per la introduzione dei giornali esteri. Il signor Jules Favre su questo proposito disse " che uno straniero proverebbe un forte disappnnto non vedendo giungere a Parigi il giornale, ch' esso attende dal suo paese. „ Il sig. Baroche, ministro guardasigilli, nella seduta del 7 febbrajo, rispondendo al sig. Favre, così si espresse: " Avete ragione, ne conveniamo: ma non ci crediamo obbligati, di lasciare alla cieca libero l'ingresso in Francia, a tutti i giornali stranieri, specialmente a quelli che sono scritti in francese, qualunque ne sia il contenuto. Egli è questo un buon sistema che noi vogliamo mantenuto: esso non attenta per niente alla libertà della stampa, che prima di tutto dev' essere la libertà della stampa francese, perchè gli stranieri non devono avere il diritto di inondare il nostro paese di idee contrarie alla sua prosperità ed alla sua grandezza. „

Non possiamo comprendere come si possa sostenere che tale riserva non attenti alla libertà della stampa. Quando si impedisce in uno Stato la *introduzione* di giornali stranieri, *la legge* perde il carattere di *repressione* per assumere quello di *prevenzione*, imperocchè si tolga agli scrittori dei giornali nazionali, la facoltà e più che la facoltà, il diritto di inserire negli stessi, quella notizia, quei fatti che pur interesserebbero la politica generale e che potrebbero essere contenuti in quei periodici dei

quali si vieta la circolazione. In ogni caso; si vuole che non attenti alla libertà della stampa? Si dovrà certo concedere, che attenti almeno alla libertà di leggere, libertà preziosa, quanto e più forse della libertà di stampare. La si consideri adunque sotto un aspetto o sotto un altro, sarà sempre questa autorizzazione speciale contraria alla libertà e contraria a quei diritti, che sono iscritti nella Costituzione francese.

Anche nel Senato — e non è da farne la meraviglia — si difese il decreto del 1852, e quindi il sistema da noi combattuto. Il sig. di Maupas fu il primo a spezzare una lancia in favore della *autorizzazione preventiva*, sostenendo che il sistema contrario, cioè quello dell'emancipazione assoluta della stampa, costituisce un pericolo pel potere, pel paese, per la stessa libertà, perchè il giorno in cui il governo venisse a riconoscere il pericolo sarebbe fatalmente obbligato a modellarsi sui governi caduti per trovare un espediente.

" E volete sapere — egli disse — quali timori codesta emancipazione faccia concepire al governo? Ascoltate come si esprimeva lo stesso ministro di Stato, il signor Rouher, nel 1866. „ E qui diede lettura di un brano del discorso pronunciato nel 19 Marzo 1866, in cui il sig. ministro di Stato, presentando al Corpo legislativo i risultati della emancipazione della stampa, diceva „ " che quando fossesi abolita la necessità della autorizzazione preventiva, ogni circondario, ogni cantone diverrebbe un focolare di pubblicità ardente, per gittare il paese in una lotta elettorale. „ " Nulla è più vero, più esatto di questo discorso — aggiungeva il sig. di Maupas — esso ci mostra il riflesso dei sinistri orizzonti, che una libertà troppo precoce farebbe sorgere sul paese „ (1).

Ci conforta però che tanto il barone di Benoit, come il sig. di Maupas non fecero una opposizione di massima, ma solo di circostanza e di opportunità.

Quest'ultimo specialmente in vista di quello stato di malessere nell'ordine morale e materiale — e come necessaria conseguenza — in vista di quella guerra vivace dei partiti contro il potere. " Quando si concentra la propria attenzione su tale situa-

(1) *Seduta del 4 Maggio* 1868.

zione — egli continuava — si è indotti a riconoscere che il paese non è abbastanza lontano dalle agitazioni della prima metà di questo secolo, da doverlosi di nuovo esporre senza difesa a questi eccitamenti dei partiti; e che la stampa non offre ancora alla società, quelle garanzie che le deve, perchè noi possiamo vederla, senza inquietudine, entrare completamente nel cammino della libertà „ (1).

Ed argomenti pure di opportunità non fecero che addurre il Conte di Sègur-Aguesseau ed il barone Brenier, entrambi in ispecial modo basandosi sulle intemperanze dei giornali, a cui niente meno fecero risalire tutte le rivoluzioni che si successero in Francia (2).

Ma opposizione — lo ripetiamo — di massima, non fu fatta e non lo poteva, senza disconoscere in malafede i benefici effetti, che si sono risentiti dalla libertà della stampa.

" È assai difficile — diceva nel giorno stesso il sig. Hubert-Delisle — ad un uomo che in tutta la sua vita fece professione di idee conservatrici, discutere in un senso liberale la questione della stampa, quando si richiama al pensiero le miserie e gli abusi del passato. Conviene però riconoscere la grande potenza che questa forza si è acquistata. Ella, senza dubbio, rese difficile il governo delle nazioni; assalì tutto e tutti; diresse gli istinti i più malvagi delle masse, ma è una nuova potenza aqnistata ed oggi mi sembra impossibile comprimerla, soffocarla con sistemi preventivi. „

Noi non ci facciamo a discutere le condizioni particolari politiche e sociali dei nostri vicini d'oltr'Alpe — non è il còmpito

(1) Seduta del 4 maggio 1868.

(2) Il sig. Emilio di Girardin dice su questo proposito nel suo giornale: « La Liberté (del 6 maggio): « *Se è giusto di mettere a credito del regime preventivo il fatto che nessuno sommossa o nessun tentativo di insurrezioni avvenne, devesi però porgli a debito la fatale spedizione del Messico, fatale non solo per tutto il sangue e tutto il denaro che ci ha costato, ma per l'impotenza a cui ci ha ridotti nel 1866, quando alla Francia si offerse l'occasione di ricuperare, senza pericoli e quasi senza rischio, le sue frontiere naturali e necessarie. Se il regime preventivo in luogo di ciò impedire, ebbe l'effetto di incoraggiare, di facilitare e di rendere possibile, merita egli tutti quegli elogi che gli furono prodigati dai sig. di Maupas e Ségur-d'Aguessau?* »

nostro: — ci basta avere constatato che un tale sistema non può *a priori* essere portato a modello di *polizia* sull'argomento che trattiamo: aggiungiamo altresì, che se pure le condizioni di un paese lo reclamassero urgentemente, giammai lo si dovrebbe iscrivere in un Codice della stampa, perchè un Codice deve ispirarsi ai dommatici principii della scienza, la quale a questo sistema è sempre contraria.

Noi siamo avversarii di qualsiasi legge di eccezione: ma pure non tardiamo a dichiarare che dovendo scegliere tra due mali, consiglieremmo l'autorizzazione preventiva come legge d'occasione anzichè inserirla in una legge generale.

CAPO XXIII.

Della cauzione e del bollo.

Altro sistema è la cauzione: vediamo in che cosa consista. Giusta il medesimo si fa differenza a seconda che il giornale sia politico o no: o se si pubblica in un luogo piuttosto che in un altro. Tra gli Stati in cui è in vigore annoveransi la Francia, l'Austria e l'Inghilterra. Secondo la legge 27 maggio 1852, l'Austria esigeva la cauzione (§ 13) per ogni stampato periodico, che anche soltanto in via accessoria trattasse la storia politica del giorno, versasse intorno a questioni politiche, sociali o religiose od in generale fosse di tenore politico. La si esigeva poi inoltre per altri stampati periodici, quando pel contenuto loro o per contravvenzioni alle leggi sulla stampa avessero data causa a giudiziale condanna. Il decidere se uno stampato periodico dovesse soggiacere all'obbligo della cauzione spettava — nel caso di elevatasi opposizione — al Luogotenente del Dominio ed in ultima istanza, al Supremo dicastero di Polizia. L'importo della medesima (§ 14) era di fiorini 10,000 (25,000 lire italiane) per gli stampati periodici che vedevano la luce in luoghi di 60,000 abitanti od entro lo spazio di due leghe all'intorno: di fiorini 7000 (17,500 lire italiane) nei luoghi di più di 30,000 abitanti, di fiorini 5000 (12,500 lire italiane) in tutti gli altri. Per gli stampati periodici che escivano in luce meno di tre volte per settimana, doveva prestarsi nella metà soltanto del detto importo. La legge del 17 di-

cembre 1862 nel mentre — come abbiamo veduto — tolse l' autorizzazione preventiva, mantenne però l'obbligo della cauzione escludendo dalla medesima i giornali scientifici e tecnici (§ 13) *se anche discutono in via accessoria questioni del giorno, le quali stieno in relazione col loro assunto.* In pari tempo (§ 14) diminuì l'importo della stessa e la portò a fiorini 6000 (15,000 lire italiane), 4000 (10,000 id.), 2000 (5000 id.): soltanto per la città di Vienna e dintorni, cioè fino alla distanza di due leghe, ad 8000 (20,000 lire).

In Francia questo sistema fu introdotto dalla legge del 9 giugno 1819 e la prima idea partì dalla mente di Chateaubriand (1): venne conservato da quella del 18 luglio 1828 " per tutti i giornali o scritti periodici, consacrati in tutto od in parte alle materie politiche, che compariscono sia per opuscoli sia *irregolarmente*, ma più di una volta al mese. „

L' art. 3 del decreto 17 febbraio 1852 sottopone a cauzione ogni giornale o scritto periodico che tratta di *materie politiche od economico-sociali.*

Lo stesso sistema era già stato mantenuto dalle leggi della repubblica 9-12 agosto 1848, 21-23 aprile 1849, 16-23 luglio 1850. L'importo della cauzione ha variato secondo le epoche: attualmente pel decreto del 1852 per alcuni dipartimenti è di 50,000 franchi e se la pubblicazione non avviene che tre volte alla settimana o ad intervalli più lunghi, è di 30,000. Nelle città di 50,000 abitanti è di 25,000 franchi. Dalla legge recente quest' importo venne aumentato.

In Inghilterra per un *bill* del 1819 è di 300 lire sterline (7500 lire italiane) se il giornale è stampato a Londra o in un raggio di 20 miglia, e di 280 (7000 italiane) se vede la luce altrove.

La cauzione non vige nè nel Portogallo, nè in Isvizzera, nè nel Belgio, nè nel Brasile e nemmeno negli Stati Uniti d'America.

Qual è la vera natura di questo sistema? Lo diciamo francamente con Beniamino Constant, esso ha un carattere *eccezionale* e *preventivo.* Eccezionale, perchè la stampa non essendo che uno stromento, il diritto comune non esige che quello che si serve di uno stromento dia cauzione che non ne abuserà: preventivo,

(1) Monarchie Selon la Charte. Capo 20, parte 1, Edizione del 1827.

perchè una cauzione *anticipata* non essendo un atto di repressione non può avere che uno scopo ed un effetto di prevenzione (1).

Il sig. Chassan (2) si occupa nel seguente modo di tale questione: " Prima di rispondere devo chiedere se la stampa periodica sia un mezzo di pubblicazione del tutto simile alla stampa ordinaria. È egli vero che *intraprendere* la pubblicazione di un giornale e pubblicare la propria opinione sia una sola ed identica cosa? In un giornale — ne convengo — si manifesta la propria opinione: ma c'è alcun che di più che in un libro od in un opuscolo. Per sapere se un giornale non sia che una pubblicazione ordinaria, non si ha che a gittare gli occhi su di un' *impresa* di simil genere. Questo è un fatto da constatare e non un principio da spiegare. La fondazione di un giornale differisce infatti dalla semplice pubblicazione, in ciò, ch'esso implica necessariamente una *speculazione politica e commerciale.* „ Dopo queste premesse, egli continua: " Dove non vi ha identità di posizione, non può esservi identità di legislazione. Quando si domanda perchè *l'impresa* di un giornale sia sottoposta a cauzione, si dovrebbe chiedere anche perchè, nel nostro paese, un sì gran numero di professioni, che non costituiscono funzioni pubbliche, sieno sottoposte non soltanto alla formalità della cauzione, ma eziandio alla condizione del consenso della autorità. Converrebbe inoltre domandare per qual ragione si esigano talune condizioni di idoneità da parte di coloro, che vogliono abbracciare certe professioni. Come *industria*, il giornale è alla pari delle altre industrie: come *espressione di un diritto*, il suo esercizio conserva tutta la pienezza d'azione, perchè non è sottoposto ad alcun esame, nè ad alcuna autorizzazione preventiva (3). Con cauzione o no, i giornali ricevono ed inseriscono quello che vogliono, senza che alcuna prevenzione diretta od indiretta per parte dell'autorità, disturbi a questo riguardo gli scrittori. Se la è codesta una

(1) *Manuel de la liberté de la presse*, pag. 277-278 *Sur la loi du 17 mai 1819.*

(2) *Op. cit.*, Vol. 1, pag. 565.

(3) *Il sig. Chassan scriveva quando la stampa era regolata dalle leggi del governo di Luigi Filippo.*

modificazione al principio della libertà dell'industria, si può dire tuttavia, che questo è il diritto comune di tutte quelle professioni che interessano essenzialmente l'ordine pubblico o la sicurezza generale. Una legge sulla polizia della stampa periodica, non è una di quelle leggi speciali, che sieno richieste unicamente e per sempre dalla natura dell'oggetto a cui si applicano. Essa è tale per la sua natura relativa, piuttostochè per la sua natura generale ed astratta. Ma quando rispetta il principio ed il diritto della libertà d'opinione, non si può dire che sia una legge di eccezione. Se non è immutabile per sua natura, è almeno permanente ed il suo effetto deve durare, sinchè continua lo stato sociale, a cui è accomodata. „

Riassumendo le osservazioni di questo egregio pubblicista noi vediamo che egli giustifica il sistema della cauzione, perchè ravvisa due aspetti nelle pubblicazioni periodiche: l' aspetto *politico* cioè e l'aspetto *commerciale*; e così giustificatolo, crede che nullameno lo scrittore conservi tutta la indipendenza nella manifestazione del proprio pensiero.

Il sig. Chassan, tra gli scrittori *specialisti*, occupa senza dubbio un posto eminente, ma dalla lettura della sua opera abbiamo potuto convincerci, ch' egli, amantissimo delle leggi del governo di Luigi Filippo, emanate in materia di stampa, le giustifica tutte e per tutte trova una parola d'encomio, se non diretta, almeno indiretta, per fino in favore di quella del 1835, emanata in un momento di trepidazione e di paura. Forse ciò viene reclamato dalla natura del suo lavoro, che è un commento alle leggi medesime, del resto fornito a dovizia di importantissimi elementi.

Noi conveniamo con lui e prima che con lui, con Beniamino Constant, che il giornale abbia una doppia natura, la industriale e la politica, ma non crediamo che da questa particolare condizione debba dedursi la conseguenza ch'egli ha dedotta e che cioè sia necessaria la cauzione per la fondazione del medesimo. È un' industria infatti, perchè non possiamo spingere le cose a tal punto da dover far credere, che sienvi — secondo il corso ordinario delle cose e secondo le condizioni moderne della società nel nostro secolo positivo — uomini così filantropi che si accingano a spezzare il pane della scienza e della civiltà ai suoi concit-

tadini, con pericolo di soggiacere a perdite nei proprii interessi materiali; ma la è un'industria *sui generis* e certo da non confondersi con quelle industrie ordinarie, per le quali si richiede pure una cauzione. A quale scopo d'altronde per talune industrie si esige da una saggia amministrazione un importo prima dell'esercizio delle medesime? Per guarentire i terzi da un danno eventuale che potrebbero risentire dall'altrui malignità od imperizia. Ne è questo, secondo noi, il motivo. Qual punto di contatto si può trovare tra un'industria ordinaria e l'industria giornalistica? Nessuno. Quali sono i danni che i terzi possono risentire da incauto o malizioso esercizio della industria giornalistica? Notisi che parliamo di danni materiali, di quei danni che ordinariamente possono essere arrecati dallo esercizio delle altre industrie. Tutt' al più quello di avere sprecato un trimestre, un semestre, un anno di abbuonamento per leggere un cattivo giornale. Quali invece i danni che ponno scaturire dalla amministrazione d'altra industria diversa? Talora della massima importanza. E come vi si ripara? Colla cauzione in parte od in tutto. Sotto il punto di vista privato nessuna relazione adunque tra l'una industria e le altre.

Vuolsi invece conoscere la vera e genuina natura della cauzione? Essa " deve rispondere per tutte le multe inflitte a motivo dello stampato periodico e delle sue appendici per cui venne prestata e rispondere altresì per le spese processuali senza riguardo alla persona, che è stata condannata. „ È così che parla il legislatore austriaco al § 16 della legge del 1852: ed è questo appunto il concetto, che informa la legislazione francese, com'ebbe a dichiararlo alla Tribuna innanzi al Corpo legislativo nella recente discussione, il ministro Rouher.

Non è adunque l'interesse dei terzi che si vuole guarentire, ma l'interesse dell'erario: si pensa alla cassa dello Stato e non a quella dei privati. Ed è eziandio da questo lato che noi combattiamo il sistema.

È vero: — abbiamo sostenuto che essendo la stampa un ritrovato relativamente moderno, non può venire regolata dal diritto comune, e ch'è giustificato quel legislatore che alcun poco vi si allontana: ma questa teoria propugnammo, quando tenemmo parola di chi debba rispondere per le infrazioni commesse

per via della stampa: non possiamo però nè dobbiamo sostenerla quanto alla cauzione. Ritenuta — come la vediamo in pratica — quale una garanzia pel soddisfacimento di una pena, non solo ci discosteremmo dai cànoni del diritto penale, ma li sconfesseremmo, li dimenticheremmo, li abbandoneremmo del tutto. I delitti di stampa non sono che delitti di parola, commessi con mezzo diverso, il quale certamente non ne ha cambiata la natura. Se son tali — e non c'è dubbio — come non si può richiedere la cauzione per guarentire lo Stato nel soddisfacimento delle pene, che devono essere inflitte a chi commette un delitto col mezzo della parola, logicamente non la si può richiedere a colui, che un eguale delitto commetta per via della stampa. Potrebbe un legislatore dire al cittadino: " tu puoi offendere la persona del Re, vilipendere le istituzioni che ci reggono, oltraggiare la Religione, dunque mi devi somministrare una guarentigia, che mi assicuri il pagamento delle pene pecuniarie, nelle quali potresti incorrere e delle spese processuali? „ No certo: perchè adunque stabilire una differenza così enorme per un delitto della stessa indole e natura e commesso con diverso stromento?

Se questa non è *prevenzione*, non sappiamo in verità cosa qualificare con tal nome.

Dice il sig. Chassau: depositi pure la cauzione, ma ciò nullameno il giornalista conserva la sua libertà, " tutta la pienezza della sua azione, perchè non è sottoposto ad alcun esame, nè ad alcuna autorizzazione preventiva. „

Ci si permetta un esempio: un uomo viene legato ad un albero con una corda abbastanza lunga al collo. Noi domandiamo se quest' uomo possa essere " pienamente attivo. „ Confessiamo che non vorremmo essere nella triste posizione di quel disgraziato. La cauzione è allo stesso tempo la corda e l' albero. Se l' uomo fa un passo al di là dello spazio concesso dalla lunghezza della corda, mette a pericolo la propria esistenza: se il giornalista fa un passo al di là dei confini tracciatigli dalla legge, perde in tutto od in parte la cauzione.

Pur di essere completamente liberi rinuncieremmo assai di buon grado a questa " pienezza d' azione „ che ci vuole accordare l' egregio pubblicista. Ma v' ha di più. Chi sostiene la cauzione si fa campione della aristocrazia del denaro, eleva il gior-

nalismo ad un privilegio, ad un monopolio o preclude l'adito ad una bella, ma povera, intelligenza di entrare nella lotta politica, che è la vita di un libero paese, di farsi conoscere ed ammirare e di mostrarsi ai proprii concittadini come capace a reggerne forse un giorno le sorti. No, no: non vogliamo privilegii, non vogliamo monopolii, ma bensì libertà e repressione. " Prendiamo la libertà com'arma difensiva e ci troveremo forti per proteggere tutti gli interessi, la tutela dei quali è affidata tanto ai buoni cittadini quanto al potere " (1).

Questa nostra opinione contraria al sistema propugnato dal sig. Chassan, è completamente conforme a quella del sig. Dalloz. E ci gode l'animo nel riconoscerlo, perchè anch'egli — come noi — amante dell'ordine. " Senza dubbio — così si esprime — il gerente di un giornale è libero di esporsi a condanne pecuniarie e di compromettere in tal modo la cauzione, ma conviene prima di tutto osservare che per soddisfare a questa condizione, fa d'uopo avere una certa fortuna ed un certo credito, ciò che impedisce alle persone che non posseggono questi vantaggi di fondare un giornale; ed in secondo luogo che se si dovessero considerare come preventivi solo gli ostacoli assolutamente materiali che rendessero impossibile ogni delitto, la stessa censura non sarebbe una misura preventiva, perchè lo scrittore vi si può sottrarre, sfidando la repressione che deve colpirlo " (2).

Altro argomento che si adduce da coloro che parlano in favore della cauzione si è che mediant'essa si diminuiscono i giornali ed è per conseguenza più probabile avere un giornalismo, perchè più scelto, migliore.

Alcuni periodici italiani, tra i più accreditati, esaminando in questi ultimi tempi le condizioni del patrio giornalismo, attribuirono la decadenza del medesimo appunto al numero immenso di giornali che sono messi in circolazione, per diminuire il quale fecero balenare il pensiero che essi pure non sarebbero alieni dall' accettare codesto sistema allo scopo evidente di rialzare nella pubblica estimazione simil genere di letteratura.

(1) *Queste parole pronunciava il sig. Ferdinando Barrol nella seduta del 5 Maggio p. p. innanzi al Senato francese in occasione della discussione della nuova legge sulla stampa.*

(2) *Voix c. N.* 265.

I fatti anzitutto smentiscono la massima che unicamente là ove regna tal sistema sia più stimabile il giornalismo, perchè ridotto a più strette proporzioni. Vediamo l'America: ivi non si presta cauzione e sebbene nel solo Stato di Nuova York sienvi 800 periodici di più che in tutta Europa, pure non può dirsi che la letteratura giornalistica sia caduta tanto al basso da far desiderare ai nepoti di Wasington di essere in tal punto equiparati ai francesi. Nel Beglio la stampa è libera come presso noi: eppure anche colà hannovi assai di giornali, molti dei quali certo nulla hanno ad invidiare a quelli dei vicini. In Inghilterra — è vero — si esige la cauzione: ma si può forse sostenere che ivi la si presti per guarentire lo Stato del pagamento delle multe? È dessa in proporzione con le favolose entrate di taluno tra quei giornali e con le ingenti pene pecuniarie che il giurì infligge a chi infrange le leggi sulla stampa? Quale sia l'importo della cauzione che si richiede in Inghilterra lo abbiamo già detto. Possiamo quindi dedurre che la si presti, perchè la si è sempre prestata; però il Parlamento non pensò mai di aumentarne la quantità: la si presta, perchè un vecchio *bill* la impone e non la si toglie perchè è principio di quel diritto di non toccare le leggi. *Nolite tangere leges Angliae.* È tanto poca cosa che chiunque, senza grave sacrificio, può depositarla: motivo per cui molti anche colà sono i giornali e molti tra questi che fanno il giro del mondo.

Ma dacchè siamo entrati in questo argomento, è egli poi vero che il giornalismo italiano non goda di una grande estimazione, perchè, non essendo adottato il sistema da noi combattuto, straordinario è il numero dei periodici?

Certamente che quanto più grande ne è il numero e tanto più è probabile che vi sieno dei giornali di poco conto: ciò stà nell' ordine naturale degli avvenimenti; ma riportandoci alle cose nostre non crediamo che debba questo essere ritenuto il peculiare motivo della decadenza, la quale, pur troppo! bisogna convenirne, esiste, non occupando presso noi codesta letteratura, quel posto che dovrebbe occupare.

Un giornale, perchè abbia la certezza di riuscire buono, conviene che abbia per collaboratori valenti scrittori, critici acuti, politici non da dozzina, amministratori dalle larghe vedute, uo-

mini insomma o che hanno una buona fama meritamente acquistata o doti tali da potersela con tutta facilità acquistare.

Forse uomini siffatti, ricchi per avito censo, potrebbero dedicarsi alla letteratura giornalistica rinunciando a quei vantaggi, che — come industria — potrebbe arrecare: ma in generale chi presta l'opera sua pretende un correspettivo, il quale deve aumentare in ragione diretta della valentia di lui. Quindi per avere un giornale scritto da penne non comuni è necessario che i suoi collaboratori vengano lautamente pagati. E siccome sarebbe per lo meno ridicolo di esigere che taluno voglia perdere del suo pel solo piacere di scrivere un giornale, così è spontanea la conseguenza che un giornale siffatto deve ritrarre da sè stesso i mezzi per pagare le penne che lo scrivono: cioè con la diffusione e la vendita. Ma per la diffusione e la vendita vi vogliono i lettori, i quali in Italia sono in numero assai limitato. E perchè?

In generale tra gli italiani signoreggia un indifferentismo politico, una specie di apatia per tutto quello che avviene attorno di essi: non sono abbastanza immedesimati nella vita pubblica. Se lo squillo della tromba li chiama a raccolta per combattere il nemico, vedremo a migliaja ed a migliaja correre la generosa nostra gioventù sui campi di battaglia; ma chiuso il tempio di Giano tutto rientra nella calma e nella tranquillità e le questioni di politica estera ed interna interessano ben pochi. Quindi pochi lettori di giornali.

Altra causa. È un fatto, pur troppo! non essere tanto diffusa la istruzione tra le masse: non accettiamo il famigerato motto dei 17 milioni d'analfabeti, ad ogni modo, non conviene farsi illusione, l'istruzione non è in quel fiore, in cui si trova in qualche altro paese costituzionale, nell'Inghilterra, per esempio e nel Belgio.

Per di più; sia la poca abitudine della vita politica, sia il carattere nostro un po' troppo eccitabile, siano altre particolari condizioni degli animi, sta però il fatto che in alcuno tra i periodici del nostro paese vediamo non di rado opposizioni violente contro il potere, personalità dispiacevoli, diffamazioni contro onesti cittadini per ragioni pubbliche o private, ingiurie, esorbitanze insomma che disgustano, affannano, disturbano, perchè

la intemperanza in generale disturba, affanna e disgusta. Grazie al Cielo son pochi i giornali che segnano codesto cammino, ma pure quei pochi son sufficienti a gittare il discredito anche sugli altri (1). Non si dice infatti il tale o tal altro giornale è riprovevole; ma si prende il giornalismo in massa e si conchiude col tacciarlo di dannoso. Ecco perchè con questo discredito, generalmente gittato, la letteratura giornalistica perde la sua importanza, perde la sua influenza, e si allontana i lettori. Forse sembreranno amare le nostre parole; però ci affrettiamo di riconoscere la virtù cittadina, il coraggio, l'abnegazione, la costanza, il patriottismo di molti e molti tra i periodici nostri.

Diminuita per queste ragioni la diffusione, il giornalismo perde altro importante cespite di guadagni, il quale in modo peculiare si basa sulla diffusione. Vogliamo dire la *pubblicità degli annunzii*, a cui d'altronde noi italiani non siamo avvezzi. La è una pianta esotica, che germoglia con istrabocchevole rigoglio in altri paesi e specialmente in Inghilterra ed in Francia: fu trapiantata nel nostro, ma sino ad ora non mise profonde radici. Il lucro dato ai giornali francesi ed inglesi dagli annunzii ha qualche cosa di favoloso, perchè sappiamo che la *quarta pagina* del *Siècle* o del *Times* viene affittata a speculatori per ottocento mila od un milione di franchi. Dipende, è vero, dalla diffusione lo sviluppo di questa industria; ma se riuscisse attecchire anche presso di noi, certo influirebbe alla diffusione medesima. Per cui possiamo dire, che di essa, la pubblicità degli annunzii è causa in pari tempo ed effetto. Ma a far sì che questa pubblicità prenda uno sviluppo, è necessario che gli italiani moralmente modifichino sè stessi, modificazione che avverrà senza dubbio ogni qualvolta abbandonino quella apatia, della quale li abbiamo tacciati, si avvezzino alla libertà ed entrino coraggiosamente nella vita della politica estera ed interna.

Una ragione altresì che fa aumentare il numero dei giornali in Italia, e quindi a diminuire i proventi di ciascheduno, perchè

(1) *Prestano buon servizio alla causa della letteratura giornalistica le recenti intemperanze dell'* « Amico del Popolo » *e dell'* « Indipendente » *di Bologna? ? Il* « Gazzettino Rosa » *di Milano ed altri consimili? ? ?*

troppo pochi e troppo sparpagliati i lettori, si è che manchiamo di un centro morale politico. La maggioranza nostra non si è per anco abituata a riconoscere nella città residenza del governo, il cuore della nazione da cui ed a cui affluisce il sangue necessario alla vita politica. La maggior parte di questi limitati lettori delle cento nostre città non conosce il giornalismo della capitale ed esige che non uno, ma dieci, ma venti periodici si pubblichino a seconda della importanza delle città stesse da loro abitate. Quale ne è la conseguenza? Che questi giornali non possono avere che un' esistenza o precaria o intisichita, perchè a stento varcano la frontiera della provincia, di cui le città stesse sono a capo. Lungi da noi l' idea che vogliamo sia stabilita la residenza del giornalismo politico nella sede del governo: innumerevoli sarebbero le tristi conseguenze di questo monopolio: riteniamo però che quando si sarà riconosciuta anche l' importanza morale della capitale del Regno, questi giornali di provincia diminuiranno ed invece che trattare la politica in grande, si occuperanno essenzialmente degli interessi locali.

Si desidera introdotto il sistema della cauzione. Ma con questo sistema si aumenta forse il numero dei lettori? Ma con questo sistema cresce forse la diffusione dei giornali? Non lo crediamo. Dalle cose sin qui dette possiamo dedurre che la diffusione della letteratura giornalistica e quindi i guadagni, e come conseguenza necessaria di questi, un miglioramento della stessa, dipendono in parte dal governo ed in parte da noi medesimi. Al governo diremo: " diffondete la istruzione e contro i padri restii o gli adulti riottosi applicate rigorose sanzioni penali. „ Ai privati: " cessate dalle personalità e dai rancori individuali, apprezzate maggiormente la pubblicità degli annunzii, smettete la indifferenza e la apatia politica, fate opposizione al potere, se lo credete, ma un' opposizione onesta; ed è così che governo e voi tutti, intenti ad un solo scopo, contribuirete a rialzare il patrio giornalismo, che pur tanta parte deve avere nella vita pubblica, libera ed indipendente. „

Non tutte abbiamo enumerate le cagioni della poca considerazione goduta dai nostri giornali: ci riserbiamo di esaminare altrove se mai siavene alcun' altra, quando parleremo di

chi debba rispondere delle infrazioni commesse col mezzo delle pubblicazioni periodiche. Per ora ci basta avere rilevato che dalla cauzione non potremmo ripromettercì una sorte migliore pel giornalismo nostro e che dev'essere rejetta, perchè contraria ai principii del diritto comune, fomentatrice del monopolio; perchè avvilisce le belle, ma povere, intelligenze ed inceppa infine la libera manifestazione del pensiero.

Altro mezzo in uso per regolare l'esercizio delle pubblicazioni periodiche si è *il bollo*, che si appone ad ogni giornale dietro il correspettivo obbligatorio di un dato importo. Questo sistema ebbe origine in Inghilterra (1). Ivi la tassa era molto elevata, perchè si pagavano 41 centesimo per cadaun giornale. Da un recente Statuto furono ridotti a 10 1/2: ma gli annunzii inseriti negli scritti periodici sono ancora sottoposti a diritti esorbitanti, sebbene anche di fresco sieno stati essi pure diminuiti. Negli Stati Uniti dell'America del Nord nulla si paga: però quando vengono consegnati alla posta hanno una tassa relativamente grave. L'esempio dell'Inghilterra fu seguito dalla Francia per la prima volta con la legge del 13 vendemmiale Anno III ed è attualmente in vigore pel decreto del 17 febbrajo 1854, di cui l'art. 6 assoggetta " tutti i giornali o scritti periodici ad un diritto di sei centesimi per ogni foglio di 72 decimetri quadrati per i dipartimenti della Senna e della Senne-et-Oise e di tre centesimi per gli altri. „ Anche in questa parte la legislazione fu modificata, ma di poco assai, con la legge recente, la quale pure su tal proposito, sia innanzi al Corpo legislativo come al Senato sollevò una fiera opposizione nel senso che lo si voleva abolito.

Contro questa imposizione si elevò in Senato il sig. di Boinvilliers, il quale partì dal principio, ch'essa distrugge l'efficacia dell'articolo 1 della legge proposta, che toglie l'obbligo della autorizzazione preventiva. Siccome dalle ragioni esposte dall'egregio Senatore si può scorgere la vera indole di questo sistema, così noi crediamo far cosa utile ai nostri lettori, ponendone sott'occhio il discorso nella parte relativa, tanto più che riepiloga la discussione antecedentemente avvenuta innanzi al Corpo legislativo.

(1) Chassan, *op. cit.* Vol. I, pag. 632.

" Passo — egli disse — all'art. 3 della legge. Con questo voi distruggete l'efficacia dell'articolo 1, fate scomparire la facoltà di creare dei giornali, riducete al nulla la libertà e la concorrenza. Che cosa leggiamo nella relazione del sig. Pinard al Consiglio di Stato ed in quella presentata al Senato dal primo Presidente Devienne? Che il progetto di legge si propone sopratutto di distruggere un monopolio pericoloso, di far nascere la concorrenza e di aprire un libero campo alla discussione. Questo è lo scopo principale, il pensiero capitale della legge e della soppressione della autorizzazione preventiva. Così, o signori, noi siamo d'accordo; con la concorrenza si vuole ridonare ai giornali la libertà! Ma con l'art. 3 che cosa avete voi fatto di questa libertà? "

" Non è l'autorizzazione preventiva che impedisca ai giornali di vedere la luce; havvi un ostacolo ancor più grande; il bollo! Sotto il regime che tuttora esiste, il giornale — oltre le spese di posta che sono la rimunerazione di un servizio prestato — paga come imposizione sei centesimi di bollo per cadaun foglio, il quale si vende a 14 o 15 centesimi. Il fisco adunque preleva il 36 per cento. Questa non soltanto è un'imposta, ma un vero ostacolo: in Francia non havvi un'altra tassa così elevata, e la si deve alla guerra da lungo tempo impegnatasi fra la stampa ed i governi. Ma in oggi che voi volete la libera espansione della stampa, che desiderate assicurare a tutti, i diritti di esprimere un'opinione, perchè volete insistere a mantenere una tassa di guerra, ch'altro non è se non un ostacolo allo sviluppo della libertà? Vediamo che cosa accadde innanzi al Corpo legislativo. Il primo progetto che fu presentato non parlava di bollo. Era una lacuna ed un errore. Piovvero gli emendamenti sull' art. 3. Soppressione della imposta, diminuzione dell' importo, rinvio alla Commissione: la quale propose di ridurla da sei a cinque centesimi, cioè il 33 invece che il 36 per cento. Non è questo un sollievo, perchè la situazione rimaneva l'identica. Voi sottraete da 5 a 600,000 franchi al Tesoro, ecco tutto: ma il regime in sè stesso non è modificato. Col bollo voi avete mantenuto l'impedimento: il pensiero liberale dell'imperatore resta senza effetto. Non bisogna dimenticare che la fondazione di un giornale, richiede l'impiego di considerevoli capitali e che solo ricchi personaggi possono arrischiare in simile

impresa un mezzo milione, il quale in due anni è facilmente perduto. Se si vuole sinceramente lo sviluppo della stampa, fa d'uopo diminuire gli ostacoli, invece che aumentarli, come — mi dispiace il dirlo — è stato fatto. Il sistema che si adottò è contrario tanto alla creazione che allo sviluppo dei giornali e potete vedere se con questo i giornali siensi moltiplicati o diminuiti (1).„

Nello stesso giorno un'eguale opinione esternò il Senatore Visconte de la Guéronnière. " Io credo che la conservazione di un bollo elevato — egli disse — non gioverà che alle grandi imprese dei giornali: esso costituisce una tassa sproporzionata di fronte al prodotto della materia imposta e favorisce un monopolio terribile a vantaggio di quelli che hanno molto denaro. Sarebbe stato assai più politico l'abbassarlo, perchè allora si avrebbe messo un gran numero di persone nella posizione di fondare dei giornali. „

Questi argomenti, crediamo potrebbero bastare a convincere che il bollo dei giornali fa parte dei sistemi *preventivi* contro la stampa e quindi da respingersi da tutti coloro che la vogliono libera. Noi inoltre aggiungiamo: la imposta viene soddisfatta di prima mano dal giornalista, che poi se la fa rimborsare dal consumatore, — in questo caso è il lettore — aumentando il prezzo di vendita del giornale. Se il giornale costa troppo, mancano i lettori e con i lettori i proventi del giornale medesimo, il quale — per conseguenza — deve cessare le sue pubblicazioni. Ecco perchè il sistema è *preventivo:* la *prevenzione* non sarà *diretta*, come trattandosi della cauzione: ma *diretta* od *indiretta* non cessa però dall'essere *prevenzione*, perchè non solo tende a limitare la vita del giornale, ma contribuisce essenzialmente alla morte di lui. A che si riduce il vero concetto del bollo? A questo:

" Se volete stampare conviene che paghiate. „ Torna lo stesso come si dicesse: " Se volete parlare pagherete una tassa. „ In questo caso vi sarà libertà di parola? No. Se la stampa non è che la riproduzione *stabile* della parola, dobbiamo conchiudere, che col bollo non v'ha libertà della stampa.

Presso noi non si paga che il diritto di posta, il quale rappresenta " la rimunerazione di un servizio prestato „ come con

(1) *Seduta del 6 maggio 1868*

Digitized by Google

molta aggiustatezza osservava il Senatore Boinvilliers e certo non può dirsi un ostacolo alla libera manifestazione del pensiero. Così inteso non deve avversarsi.

L'autorizzazione preventiva, la cauzione ed il bollo sono adunque altrettanti mezzi adoperati per regolare le pubblicazioni periodiche. Chi vuole una vera libertà della stampa, deve respingerli, perchè sono di serio impedimento all'esercizio della medesima, come speriamo di averlo dimostrato. Per la tutela dell'ordine pubblico qual mezzo adunque dovrà essere adottato? Lo vedremo nei capi seguenti.

CAPO XXIV.

Chi debba essere responsabile dei delitti di stampa commessi nelle pubblicazioni periodiche.

In fatto di stampa non *prevenzione* ma libertà e *repressione;* non istanchiamoci di dirlo. Conviene inoltre avere sempre fisso nella mente ciò che dichiarammo altrove cioè che nei delitti che si commettono col mezzo degli stampati si ha da colpire la pubblicazione. Ecco perchè qualsiasi sistema *preventivo* non può essere accarrezzato da un legislatore liberale. Se ogni qualvolta siasi offesa una disposizione di legge, si vuole punito l'atto della *pubblicazione*, fa d'uopo anche negli stampati periodici designare una persona, la quale risponda delle infrazioni medesime. Per la influenza diversa che il giornale può esercitare in confronto del libro abbiamo esternata l'opinione, che diverso ne debba essere il trattamento. Vedremo più innanzi se codesta differenza abbiasi ad estendere anche quanto alle persone, le quali sono chiamate a rispondere delle mancanze. Per ora intanto crediamo stabilire il principio, che nelle pubblicazioni periodiche un legislatore deve partire dal concetto che la persona responsabile fa d'uopo sia *seria*, *determinata* e *certa* e pronta a rispondere *sempre ed in ogni evento* delle infrazioni nelle quali fosse per avventura incorso il giornale; concetto questo che costituisce la prima differenza di trattamento tra le pubblicazioni ordinarie e le periodiche, perchè in quelle lo stampatore va impune, se non è dimostrata la prava intenzione di lui, quando per

Digitized by Google

fatti indipendenti dalla ingerenza della giustizia e proprii dell'autore o dell'editore, sono questi conosciuti. Tanto per la legislazione francese come per l'italiana questa persona la quale è responsabile in via principale è il *gerente*: ma tra il gerente della legislazione patria ed il francese havvi una diversità della massima importanza, tanto che si può dire, che l'Editto del 48 ne copiò la istituzione dalla legge francese, scambiandone la natura.

Esaminiamo le condizioni ed i requisiti sì dell'uno che dell' altro.

Il gerente francese nacque con la legge del 18-23 luglio 1828. Secondo questa legge, per la fondazione di un giornale esigevasi il deposito di una cauzione dell'ammontare di 6000 franchi. Com' è naturale era assai difficile che una sola persona volesse arrischiare una somma così ingente in una speculazione, talvolta assai incerta; per cui chi voleva dedicarvisi era costretto a formare una società che doveva essere altra di quelle (art. 4) " definite e regolate dal Codice di Commercio. „ Costituitasi questa società, uno o più dei Socii ciascheduno dei quali (art. 5) " doveva avere le qualità richieste dall' art. 980 del Codice Napoleone ed inoltre essere proprietario di un'azione nella impresa e possedere in nome suo proprio e privato un quarto almeno della cauzione „ erano *gerenti* responsabili e dovevano rispondere di tutte le infrazioni, che si potevano commettere nel periodico fondatosi. Se la società era anonima, la associazione del giornale era sottoposta alle norme comuni che regolano questa società, ma la responsabilità della redazione e di tutte le formalità della polizia della stampa periodica continuava a pesare unicamente ed esclusivamente sul gerente. Poteva però avvenire che il giornale fosse fondato da un solo: in tal caso questi, (art. 6) " era proprietario ad un tempo e gerente responsabile, amenochè in vece sua non presentasse altro gerente. Dopo la morte del proprietario (art. 12) la di lui vedova ed eredi avevano uno spazio di tre mesi per presentare un gerente responsabile, che doveva essere proprietario di immobili liberi da ogni ipoteca ed inoltre pagare almeno 500 franchi di imposte dirette nei dipartimenti della Senna e della Seine-et-Oise e 150 negli altri. „ Questi stessi requisiti doveva avere anche nel caso in cui fosse presentato dal proprietario medesimo.

Digitized by Google

Come ben si vede, tal gerente altro non era che il *gestore* di una società mercantile, perchè la impresa di un giornale veniva riguardata quale una impresa commerciale: era " una specie di censore che la legge *impone* ai proprietarii dei giornali nel duplice interesse dello Stato e dell'associazione; accettando questa specie di magistratura, di cui lo investe la volontà degli associati e che la legge riconosce, egli si obbliga di compierne i doveri „ (1) per cui gli veniva addossata una responsabilità penale per tutte le infrazioni che potevano essere commesse dalla società. Questa responsabilità inoltre era sempre eguale e cioè tanto che fosse scoperto l'autore degli articoli riprovevoli, come se questi rimanesse sconosciuto (art. 8).

L'Editto italiano nell'art. 37 si limita a dichiarare " che ogni giornale dovrà avere un gerente responsabile „ il quale pel successivo articolo 47 " verrà sempre considerato come complice se nelle pubblicazioni sia *sottoscritto* l'autore, ferma la di lui responsabilità principale qualora l'autore non sia in questa guisa conosciuto (2). „

(1) *Esposizione dei motivi della legge del* 1828. MONITEUR *del* 15 *aprile detto anno.*

(2) L'art. 48 *della legge sulla stampa pubblicata nelle provincie meridionali chiama responsabili gli autori « sia che abbiano sottoscritti gli articoli,* SIA CHE » VENISSERO AD ESSERE ALTRIMENTI CONOSCIUTI. » *Noi che crediamo la inquisizione pei delitti del Codice Comune non potersi estendere ai delitti di stampa, perchè contraria a quello spirito di libertà che deve ispirare il legislatore in questa materia, ci sentiamo costretti a sconsigliare codest'aggiunta.*

È questa un'essenziale differenza dall'articolo 47, il cui primo alinea è così concepito: « Tutte le disposizioni penali portate da questa capo sono applicabili » ai gerenti dei giornali e agli autori che AVRANNO SOTTOSCRITTI *gli articoli in » essi giornali inseriti. » Dall'essersi stabilito questa differenza, parebbe fuor di dubbio che nelle provincie ove è in vigore l'articolo 47, gli autori fossero responsabili* soltanto quando sottoscritti. *Eppure la Corte d'Appello di Torino con decisione* 30 *aprile decorso nella causa contro il Marchese Caloni direttore della »* GAZZETTA DI TORINO *» ha stabilita una tesi del tutto contraria, che cioè « non » avendo l'Editto derogato ai principii generali sulla correità e complicità nei » reati, oltre il gerente sono responsabili di un articolo diffamatorio inserito in » un giornale anche coloro che direttamente od indirettamente cooperarono alla » sua pubblicazione, per es. il direttore del giornale. » Questa sentenza ha messo*

Per entrambe le legislazioni abbiamo una persona *determinata* e *certa* che risponde di ogni infrazione *sempre* e *ad ogni evento*, ma il gerente francese — non indugiamo a dirlo — ha un carattere di *serietà* che manca al gerente italiano. Infatti avendo un interesse nella amministrazione del giornale, per modo da risentire e il danno ed il vantaggio della più o meno prospera vita del medesimo, è spinto ad invigilare a che sia rispettata la legge, perchè dalle offese alla stessa si vede innanzi agli occhi la certezza di perdere una quota di quella cauzione, di cui è in parte proprietario.

La legislazione italiana invece non esige il deposito di una cauzione: perciò il gerente da essa stabilito, non presenta tutte le guarentigie offerte dal gerente francese e per conseguenza manca di quel carattere di *serietà*, di cui è questo improntato. Che cosa infatti è in pratica il gerente italiano?

Prima di procedere più innanzi ci crediamo in obbligo di fare una dichiarazione. Le nostre parole suoneranno certamente severe, ma vogliamo credere che non se le vorranno attribuire quelle nobili e distinte eccezioni di gerenti, che noi conosciamo e che rispettiamo e che pure rispettiamo quand' anche non ci fosse dato di conoscere.

Il gerente italiano adunque, quale ce lo presenta la pratica, è una persona di studii limitatissimi, di poco floride condizioni economiche, che offrendo sè stesso in olocausto sull'altare della giustizia punitiva, trova uno scarso alimento ai bisogni della talvolta numerosa famiglia. Non è quella splendida individualità, come si vuole da taluno, che fedele ai proprii principii ed alle proprie convinzioni, subisce il *martirio*, a cui viene

a rumore il mondo legale ed una frazione di quello giornalistico, perchè la si trovò contraria alla chiara lettera della legge. Dalle osservazioni che stiamo facendo appare manifesta in proposito la nostra opinione. C'è una sentenza consimile della Corte Regolatrice Subalpina (28 giugno 1854 citata dal Bettini, VI, 1, 24), ma dopo la pubblicazione dell'Editto nelle provincie meridionali crediamo che si verrebbe forse in un diverso consiglio. Possiamo assicurare, perchè ce lo ripeterono magistrati che vi appartennero, che la Corte d'Appello di Modena non fu mai indecisa su questo proposito e più di qualche volta giudicò nel senso da noi indicato.

Digitized by Google

sottoposto dalla *tirannide*, ma è il calzolaio od il falegname, che senza abbandonare la lèsina e la pialla, aumenta la sorgente dei proprii guadagni; non è la vittima generosa di un'idea, che sale la ghigliottina, cantando la Marsigliese, ma è *l'uomo di paglia, il capro espiatore* (1) che mette a prezzo la propria libertà personale. Questi secoudo la pratica è il gerente nostro.

Noi domandiamo se persona siffatta possa costituirsi " *vigile sorvegliatore* „ del giornale di cui assume la responsabilità! Se sia quel censore e quella specie di magistrato che è il gerente francese! Qualcuno ci potrà opporre che almeno ne ha tutto l'interesse onde sfuggire alla prigione, che gli è minacciata anche nel caso in cui sia dichiarato non poter soddisfare la pena pecuniaria, che gli venisse inflitta. Rispondiamo: che se per le sue limitatissime cognizioni è nella impossibilità di sovraintendere alla compilazione del giornale, deve necessariamente avere provveduto ai proprii bisogni pel caso di condanna alla prigionia. Ed ecco che la pratica ci presenta una stipulazione avvenuta tra i proprietarii del giornale ed il gerente, all'atto che questi assume l'esercizio delle sue mansioni, mercè la quale egli pattuisce un correspettivo straordinario, che deve durare per il tempo dell'arresto.

Questa stipulazione è una necessaria conseguenza della poca o nessuna sua educazione e della speciale relazione esistente tra lui ed i proprietarj del giornale, perchè è un fatto, che quand'anche, per una lontana ipotesi, volesse realmente invigilare alla compilazione del periodico, potrebbe essere licenziato se si opponesse alla inserzione di un articolo riprovevole.

Da questa mancanza di serietà scaturiscono deplorabili conseguenze; perchè si apre l'adito ad uno scrittore qualunque di sfogare il proprio animo risentito, per passioni politiche e private e vilipendere le leggi e le istituzioni dello stato o l'onore delle famiglie o dell'individuo, essendo certo di andarne impunito scontando altri per lui la pena che diversamente gli sarebbe inflitta. Questa mancanza poi rovescia i principii della morale, sicchè la coscienza pubblica se ne è già spesso risentita ed ha ripetutamente reclamato un cambiamento.

(1) *Con questi nomi vengono comunemente chiamati i gerenti dagli stessi giornali.*

Digitized by Google

Ma altra rilevante differenza esiste tra i due gerenti relativa al grado della loro responsabilità. Entrambi, è vero, rispondono *sempre* e *ad ogni evento* delle infrazioni, ma pel francese questa responsabilità non cambia mai natura, si conoscano o non si conoscano gli autori, mentre per l'italiano — come lo abbiamo detto più sopra — qualora gli autori sieno sottoscritti negli articoli, diventa *complice*. Nel primo caso adunque è *autore fittizio*, nel secondo *complice effettivo*. Per l'articolo 8 della legge francese *complice* è sempre l'autore dell'articolo. Quando dal governo fu presentata alla Camera dei Deputati nel 1828 questa legge, l'articolo era concepito negli stessi termini dell'italiano, ma sorse un'accanita opposizione e fu corretto nel senso surriferito. A noi, senza confronto, pare più accettabile la disposizione francese, perchè più conforme al principio di colpire la *pubblicazione*. Chi è infatti chiamato dalla legge a rispondere della *pubblicazione?* Il gerente. Cambia egli forse natura perchè si è scoperto l'autore dell'articolo *incriminato?* No di certo. È piuttosto l'autore che si fa *complice* della *pubblicazione* medesima; e tale lo proponiamo, unicamente però quando abbia *sottoscritti* gli articoli.

È bensì vero che trattando " *delle persone responsabili* " nelle pubblicazioni ordinarie abbiamo dimostrato che se è provata la malafede dello stampatore, questi va impune quando è conosciuto l'autore o l'editore; ma nelle pubblicazioni periodiche non possiamo ritenere lo stampatore, come autore della pubblicazione, perchè ce lo vieta la necessità di favorire questa speciale e tanto utile letteratura e non possiamo consigliare la impunità del gerente, perchè ce lo proibisce la particolare influenza della letteratura stessa.

Se si volesse dichiarare responsabile delle pubblicazioni periodiche riprovevoli lo stampatore *sempre e ad ogni evento*, sarebbe assai difficile trovarne uno in Italia che si addattasse ad addossarsi un onere così grave; per cui sarebbe inceppato il diritto di manifestare liberamente il pensiero nella letteratura giornalistica del nostro paese. È necessario mettere alla testa della compilazione un uomo, il quale sorvegli la compilazione, che il più delle volte è quotidiana e vi sia — per così dire — esclusivamente dedicato. Lo stampatore è uno speculatore, — che esercita

Digitized by Google

però una nobile industria — e come tale certo non ha ad attendere unicamente alla pubblicazione di un giornale, ma ad opere parecchie, per cui — lo volesse pure — non ne avrebbe il tempo necessario. Bisogna essere entrati anche una sol volta in una tipografia, dedicata esclusivamente alla stampa di un giornale quotidiano, per formarsi un' idea del lavoro e del movimento! La politica cambia ad ogni istante: una notizia ottima adesso, perchè recente, un' ora dopo non ha nessuna importanza, perchè vecchia e forse contraddetta; il giornale è *impaginato*, ma giunge un telegramma che può di molto appagare la curiosità dei lettori; conviene inserirlo e per far ciò è necessario levare altre notizie. E quali? Un'affaccendarsi, un correre, un fare, un disfare. Potrebbe uno stampatore, avvezzo al silenzio del suo gabinetto, sorvegliare perchè infrazioni non avvengano delle leggi penali? Può credersi mai che voglia volonteroso sobbarcarsi a questo peso immane, quando la speculazione sua può fruttargli maggiori vantaggi, attendendo alla stampa soltanto delle pubblicazioni ordinarie?

Non possiamo consigliare il gerente francese perchè si annette ad un sistema, che speriamo avere dimostrato affatto contrario alla libertà della stampa — cioè la cauzione: non ci sentiamo in grado di proporre che sia mantenuto, tal qual è, il gerente nostro, perchè *non serio* e quindi non corrispondente al concetto, che deve ispirare in tale materia un legislatore: non lo stampatore, alla condizione *che sempre e ad ogni evento* risponda delle mancanze, perchè si incepperebbe la libertà della manifestazione del pensiero: quale adunque dovrà essere la persona responsabile, in fatto di pubblicazioni periodiche, che racchiuda le qualità e le condizioni da noi esposte?

Taluno è d' avviso che pur si debba conservare il gerente secondo il sistema italiano, ma che accanto a lui altri sieno da collocarsi che presentino maggiori guarentigie e più corrispondano ai principii del diritto criminale.

" Sappiamo per prova — dice il sig. Ghirelli — quanto riesca iniqua la legge non nello stabilire per ogni giornale un gerente che ne risponda, sibbene nel non associare a questa disposizione, l'altra, a parer nostro, indispensabile, l'obbligo per gli autori degli articoli di sottoscriverli. In Francia fu il partito radicale e demo-

cratico che fe' siffatta proposizione: ed è in realtà di una giustizia incontestabile e nel difetto di essa noi riconosciamo la più enorme violazione della morale, a parte quella dei più ovvi principii della responsabilità penale. E di vero: la legge che non ingiunga l'obbligo di sottoscrivere gli articoli, riesce ingiusta ed aristocratica; dacchè fra noi ci è libertà di stampa e conseguentemente giudizii della specie, non abbiam visto un solo autore processato e punito; invece, dei meschini gerenti, inconsapevoli dell'incorso reato, per fatto non proprio, vittime dell'altrui scritto, abbandonati a giudizii penali e condannati. E dicemmo che la legge riesce per tal modo aristocratica, dandoci conto pratico del come ciò avvenga e del silenzio sul nome degli autori che costantemente serbano i gerenti.... Per noi, a tanta ingiustizia, non può ripararsi altrimenti, che obbligando gli autori a sottoscrivere gli articoli.... Non è mai giusta la legge quando offende i principii della morale; e la non obbligatoria sottoscrizione degli articoli, li offende questi principii; imperocchè dà il mezzo al vero e principal reo di salvarsi e se da un lato è giusto punire il gerente, siccome conseguenza del fatto speciale della pubblicazione, dall' altro è iniquo punirlo non già come complice dell' autore, sebbene quasi fosse egli stesso l'autore „ (1). Quanto a quest'ultimo concetto dell'egregio scrittore, si vedrà di leggieri com'esso sia diametralmente opposto alla opinione nostra, secondo la quale abbiamo riconosciuta la necessità di accettare la disposizione francese cioè che il gerente resti sempre autore della pubblicazione e l' autore dell' articolo venga risguardato come complice della pubblicazione medesima.

Anche noi abbiamo dimostrato l'inconveniente di avere per responsabile una persona, la quale manchi di serietà, perchè senza dubbio non è certo uno spettacolo edificante scorgere sul banco dell' accusa un imputato che non solo non può ragionevolmente essere l' autore degli articoli riprovevoli, ma che è altresì nella impossibilità di impedire che quegli articoli venissero nel suo giornale inseriti; non per questo però crediamo che il consiglio suggerito della firma degli articoli stessi debba essere accettato.

(1) Ghirelli, *op. cit.*, pag. 114-115

La firma degli autori degli articoli si esige in Francia per la legge del 18 Luglio 1850 agli art. 3, 4. Ecco come su questo proposito si esprime il Dalloz (1):

" Sino al 1850 esisteva nella legislazione una grave anomalia. Nel mentre *ciascheduno risponde personalmente* dei proprii fatti davanti alla legge penale, i giornalisti godevano lo strano privilegio di porre un intermediario tra loro e la giustizia. Ora sotto il nome di un editore responsabile, ora sotto quello di un gerente, alcuni scrittori — indegni di questo nome — hanno potuto per lungo tempo prendersi gioco impunemente del riposo della società e dell' onore della famiglia. Gli art. 3, 4 della legge 18 Luglio 1850 hanno messo un termine a questi abusi. Secondo queste disposizioni ogni articolo di discussione politica, filosofica o religiosa inscrita in un giornale deve essere firmato dal suo autore e così pure in tutti gli articoli, qualunque sia la loro estensione, pubblicati in fogli politici o non politici, nei quali sono discussi gli atti o le opinioni dei cittadini e degli interessi individuali o collettivi. „

Questo concetto passò in legge in seguito ad un emendamento dei signori de Tinguy e de Laboulie. Il primo in quella occasione parlò nei seguenti termini: " Qual è la vera potenza della stampa cattiva? Qual è il suo pericolo? È il prestigio dell' anonimo per la maggior parte dei lettori. Un giornale non è l' opera di questo o quell' individuo; è un' opera collettiva, una potenza misteriosa, il prestigio dell' ignoto. Ecco la potenza della stampa e quando l' articolo sarà firmato, avverrà che o il nome sarà onorevole, il nome di un uomo conosciuto per l' elevatezza dei suoi sentimenti, per la purezza dei suoi costumi, per la coerenza delle sue opinioni e l' articolo avrà tutto il valore, che questo uomo porta in sè stesso; od è firmato da un uomo senza considerazione oppure da un uomo sconosciuto e l'articolo perderà tutta la sua potenza, tutte le sue attrattive, tutto il suo prestigio. In questo modo voi avrete stabilita nella stampa la più completa libertà: *ciascuno risponderà dell' opera sua.* Lo scrittore, che oggi si permette di gittare l' ingiuria, l' oltraggio, l'insulto, sia agli individui, sia alla società, riparandosi sotto il man-

(1) *Voix c.* N. 354.

tello dell' anonimo o nascondendosi dietro il nome del suo gerente, non oserà farlo perchè sarà obbligato di firmare l' articolo. Suo malgrado sentirà il bisogno di palesarsi agli occhi di coloro per i quali egli scrive. „

" Quanto all'uomo d'onore, se per isciagura avesse un giorno il pensiero, di obbliare sè stesso al punto di scrivere un articolo che fosse indegno del suo nome, della sua posizione, del rango che occupa nella società e nella pubblica stima, non lo farà perchè converrà che firmi. Si addussero degli argomenti contro il mio sistema. Ma voi — mi si disse — decapitate la potenza dei giornali; un giornale non è un uomo, ma un partito, voi gli togliete la sua influenza, lo *individualizzate*. Ed è precisamente quello che sotto un certo punto io voglio; perchè io pretendo, che un partito, qualunque esso sia, vada sempre superbo del nome di un uomo onorevole. La vera ragione non è questa: bensì che una firma sarebbe imbarazzante all' estremo per coloro, che nei giornali in cui si coprono del nome del loro gerente, insultano quest' assemblea. Sarebbe imbarazzantissima per coloro, che incensarono, adularono ogni potere: per coloro che successivamente si viddero legittimisti, orleanisti, repubblicani e che ora sono bonapartisti: sono dessi che non la vogliono ed è appunto per questo che ve la domando „ (1).

Chi fa proposizione siffatta dimentica il principio fondamentale di una legge sulla stampa, che cioè si deve punire *la pubblicazione*. Quando lo si tiene presente ci pare che non si possa consigliare il sistema anzidetto. Ne conveniamo: colpendo gli autori dell'articolo riprovevole, si puniranno quelli che scrissero le espressioni che hanno dato luogo all' azione penale; ma da ciò non ne viene che chiamando responsabile una persona diversa dagli autori stessi, si offendano i principii del diritto criminale. La *istituzione* di questa persona responsabile " non viola la massima che i delitti sono personali, perchè la responsabilità sua lungi dall' essere una finzione creata unicamente dalla legge, como lo si è preteso, costituisce la vera e giusta espressione del fatto della pubblicazione, di cui è autore qualunque sia il

(1) Chassan, *Lois sur la Presse, depuis le 24 fevrier 1848 jusque à l'année 1850*, pag. 125, 126.

suo nome „ (1). L'azione penale comincia all'atto della *pubblicazione* dell'articolo che le dà luogo: si deve per conseguenza punire in via principale colui *che si dichiara pronto* a rispondere per questo fatto della *pubblicazione*: gli autori dell'articolo non sono gli autori *immediati* della *pubblicazione*, bensì hanno con l'opera propria contribuito alla medesima: sarà il fatto loro una complicità *necessaria*, se vogliamo, ma che pure resta sempre *complicità*. Quando c'è una persona *seria*, *determinata* e *certa* che risponda *sempre* e ad *ogni evento* di questa pubblicazione, noi crediamo che un legislatore debba essere soddisfatto, senza che gli importi di cercarne un'altra. Il chiamare responsabile una persona, è già per sè stesso un fatto che si oppone alla libertà *assoluta* della stampa, a quella libertà che noi vorremmo fosse accordata, ma che la impediscono le politiche e sociali condizioni della società moderna; a che prò esigere che altre se ne aggiungano onde incepparne maggiormente l'esercizio?

Che infatti il richiedere la firma degli autori degli articoli sia un ostacolo reale alla libertà di manifestare il pensiero lo desumiamo dal fatto, che taluno rifugge dall'apporre il proprio nome alle sue pubblicazioni anche per altre ed ottime ragioni e non unicamente per quelle avvisate dal sig. Tinguy. Avvi chi teme la critica, per quanto benigna, intelligente, onesta essa sia ed è per ciò che egli si ammanta sotto la veste dell'anonimo. Se taluno assume la responsabilità del di lui lavoro, ci scrive: se vuolsi la di lui firma, si astiene: in conseguenza gli si rende difficile l'esercizio del diritto che ha di esporre le proprie opinioni. Con l'obbligo della sottoscrizione si impedisce ad un giovane studioso di manifestare per la prima volta le sue convinzioni, perchè, incerto dell'esito del suo scritto, non azzarderebbe consegnare alla pubblicità il proprio nome.

Vi saranno, senza dubbio, e vi sono i vigliacchi che gittano il fango e l'abbominio sulle oneste persone, su corpi rispettabili;

(1) Chassan, *Lois sur la presse*, *op. cit.* Vol. I, pag. 561. Il sig. Rauter nella sua opera: *Traité du droit criminel français*, t. I, pag. 160 e 577 è della stessa opinione.

Digitized by Google

che calpestano le più sacre istituzioni ed i più santi principii della morale, ma vi sono anche gli scrittori timidi ed i perfetti galantuomini, che con tale sistema sarebbero ridotti alla impotenza. Quale scopo si è prefisso il legislatore nel richiedere che una persona si chiami responsabile della pubblicazione? Quello certamente di tutelare l'ordine pubblico e privato, la pubblica tranquillità e la riputazione dei cittadini e dei corpi morali. Quando ad una persona *seria*, *determinata* e *certa* egli dice: " tu risponderai *sempre* e ad *ogni evento* del fatto della pubblicazione „ si mette nella posizione di raggiungere, per quanto umanamente è possibile, il suo intento, perchè la *serietà* del carattere di questa persona ne è una guarentigia sufficiente, avendo essa tutto l'interesse di impedire che tali pubblicazioni avvengano onde non esporsi ai rigori della legge. Non si avvicinerebbe al raggiungimento dello scopo, se — conosciuti gli autori — andasse codesta persona impunita, ma non sicuramente quando in egual modo deve rendere conto del suo operato.

Noi sosteniamo esservi un'eguale possibilità di porre un argine alla pubblicazione di scritti riprovevoli tanto nel caso che responsabile sia una sola persona con gli estremi da noi desiderati, come nel caso in cui si esiga la firma dell'autore, perchè sì l'una che l'altro hanno lo stesso interesse, quello cioè di schivare una procedura. Anzi osiamo spingerci più in là ed asserire che questo interesse sia maggiore dal lato della prima, se è come noi ce la figuriamo, perchè, priva delle affezioni di *paternità*, rimane indifferente alle emozioni; può opporsi con tutto vigore alla pubblicazione e rinunciare al mandato in caso di insistenza, non volendosi esporre — pel solo piacere di dare una soddisfazione all'autore — al pericolo di subire qualche mese di prigionia. All'autore invece, accecato dall'amore verso la produzione del suo ingegno, nulla talvolta può importare di sfidare i rigori della legge, pur di appagare un sentimento di amor proprio o di una malvagia passione. Per le quali ragioni ci pare che questa nuova esigenza — per lo meno — sia inutile e ad altro non serva se non che all'aumento del numero degli imputati in una materia, in cui — pel principio sovrano di arrecare i minori ostacoli possibili alla libertà — dovrebbero essere limitati al numero strettamente necessario.

Digitized by Google

Ma è poi di facile attuazione il sistema? Noi crediamo che possa eludersi senza nessuna difficoltà, avvegnachè l'autore si possa firmare con nome supposto o con nome anagramma; colui che è chiamato a rispondere della pubblicazione possa sottoscrivere egli stesso l'articolo in luogo dell'autore e finalmente si possa inserire l'articolo nel giornale con cambiamenti all'insaputa dell'autore medesimo.

In quest'ultimo caso chi sarà responsabile? Se la persona che la è *sempre* ed allora la disposizione è inutile. L'autore? Ma egli avrà in pronto la scusa — e potrà comprovarla, — che l'articolo non è suo. Se chi è chiamato responsabile della pubblicazione firma l'articolo invece dell'autore, quali ne saranno le conseguenze? Ch'egli potrà esporsi come falso a subire le p articolari sanzioni per questo fatto, sempre però in base alla legge sulla stampa. Sta bene: ma intanto indagini sopra indagini, inquisizioni sopra inquisizioni, cose tutte contrarie a quel carattere di spigliatezza e di sollecitudine, di cui devono essere improntati i processi per delitti di stampa.

Dalle opinioni che abbiamo riferite possiamo desumere che la proposta di richiedere la firma degli articoli ebbe per base di volere puniti gli autori di quelli, che fossero riprovevoli, non perchè contribuiscono con l'opera propria alla *pubblicazione*, ma perchè sono gli autori *effettivi* delle espressioni, che danno luogo all'esercizio di un'azione penale.

Logica conseguenza di questa proposta sarebbe stato che avessero dovuto essere considerati *autori* del delitto contenuto nello stampato e fosse *complice* colui, che è chiamato responsabile della pubblicazione. Ma così non avvenne. E lo si vede manifesto; perchè se il proponente si fosse attenuto al concetto di punirli come *complici*, potevano le cose procedere come erano procedute sotto il dominio della legge 18-23 Luglio 1828, con la quale si aveva realmente di mira la punizione del fatto della *pubblicazione* ed era naturale che gli autori degli articoli, alloraquando conosciuti, venissero considerati come *complici*. Prendeva dunque le mosse da un punto di partenza diverso.

Eppure egli, il sig. di Tinguy, fece omaggio — forse senza volerlo — a questo principio, come lo si può desumere dalla risposta, che diede agli avversarj, quando gli obbiettarono che

Digitized by Google

col di lui sistema, la istituzione del gerente era uno superfetazione, avvegnachè " non avesse alcuna specie di utilità. „

" Il giornale — egli disse — non ha un' amministrazione? Non può essere condannato all' ammenda? Or bene, o signori, per questa ammenda bisogna necessariamente che la giustizia si diriga contro qualcheduno, che rappresenta la persona morale, la persona collettiva del giornale, che è *il gerente*: e quando l'ammenda sarà stata pronunciata, il gerente la pagherà sul capitale sociale, ciò che non impedirà che l'autore sia sottoposto ad una pena e ad una pena più grave, cioè *il pubblico disprezzo*, che sarà il castigo di un articolo vergognoso e colpevole. „

Da tale risposta non può sorgere alcun dubbio. È il mantenimento dello *statu quo* della legge suddetta. I gerenti *continuano* ad esistere nell'impresa a lato degli autori degli articoli e gli autori *continuano* ad essere complici. Quale contraddizione!!

È pur questa l'opinione del sig. Chassan da cui abbiamo tolti simili particolari (1). Sulle idee esternate dal sig. di Tinguy, quanto alla conservazione del gerente, noi però osserviamo:

Se l' ammenda deve essere pagata da una terza persona, a che cosa serve l' esigere la firma degli autori? Si avrà creata l' anomalia che nel mentre si processa e si condanna il vero *autore* delle espressioni e dei concetti riprovevoli, la pena — contrariamente a tutti i principii della scienza, che la vuole *personale* — viene scontata da altri. Il procedimento e la condanna altro non saranno, in ultima analisi, che una commedia. È poesia la frase che l' autore " soggiacerà ad una pena più grave, cioè *il pubblico disprezzo* „ perchè taluna idea, che può essere riprovevole agli occhi della legge scritta e che come tale deve dar luogo ad un'azione penale, talvolta potrebbe essere approvata dalla pubblica opinione, mobile per sua natura, specialmente quando si tratta di politica vuoi estera od interna.

Conchiudiamo: il sistema che richiede la firma degli autori è contrario al diritto di manifestare liberamente il pensiero; contrario al principio che in materia di stampa quanto minore è il numero delle persone che si chiamano responsabili

(1) *Lois sur la Presse depuis le 24 fevrier 1848 etc.* pag. 133.

e tanto più si favorisce la libertà; inutile accanto ad una persona *seria* e *determinata* e *certa* responsabile *sempre* e *ad ogni evento* della pubblicazione; facile ad essere eluso con poca riverenza del legislatore che lo ha ordinato e quindi da abbandonarsi.

CAPO XXV.

Si procede nella stessa ricerca.

Continuando nella ricerca della persona responsabile delle pubblicazioni periodiche non possiamo astenerci dal far conoscere ai nostri lettori che le legislazioni del Belgio, del Brasile e del Portogallo non istabiliscono alcuna differenza, tra esse e le pubblicazioni ordinarie, per cui in via principale è responsabile lo stampatore, con *la possibilità* della impunità, dato il verificarsi di certe determinate circostanze. Si comprenderà di leggeri, come noi, partigiani di un diverso trattamento tra le due specie di pubblicazioni, non possiamo accettare codesto sistema, il quale *forse* potrà regolarmente funzionare in un piccolo Stato, ma non tra mezzo ad una società — per così dire — *in gestazione* come la nostra, in cui tanti interessi sono in lotta ed in cui *incontestabilmente* il giornale esercita sulle masse una influenza di gran lunga maggiore di quella esercitata dal libro, influenza, per ragione della quale, in ispecial modo, siamo stati indotti a suggerire appunto una norma differente.

Vediamo quali sieno le disposizioni della legislazione austriaca. Giusta la legge del 17 Decembre 1862 le persone responsabili per le pubblicazioni periodiche sono il compilatore, l'editore, il redattore responsabile e lo stampatore. Le qualità di compilatore e di editore possono essere rivestite da una sola persona. La cauzione deve essere depositata dal compilatore (§ 13). Abbiamo altrove dimostrato come per la legislazione austriaca vi sieno due specie di responsabilità, quella cioè che viene costituita dalla pravità della intenzione e quella per la quale si richiedo la trascuranza della dovuta cura ed attenzione. Il compilatore e l'editore sono responsabili di trascuranza, unicamente nel caso (§ 30) in cui all'atto del primo esame non valgano a

nominare e a documentare, quello un autore e questo un autore ed un compilatore: lo stampatore (§ 31) quando nello stampare non sieno state osservate certe prescrizioni richieste o quando sullo stampato non sia nominato un editore nazionale e quando per lo stampatore non parlino quei motivi di esenzione che favoriscono l'editore. Ma la persona che è *sempre* responsabile di trascuranza è il redattore (§ 32), pel quale non si richiedono altri requisiti all'infuori di quelli (§ 12) di essere cittadino austriaco, di godere il pieno esercizio dei propri diritti e di avere il domicilio nel luogo, ove lo stampato vede la luce. Ne sono poi incapaci le persone che dalla legge comunale vengono escluse dalla eleggibilità a formar parte della rappresentanza comunale per commessi reati. È indifferente poi ch'egli sia o non sia proprietario della cauzione o cointeressato nella impresa.

Dal sin qui detto si vede che nel mentre il legislatore austriaco ed il francese si accordano nello stabilire la cauzione, sono però partiti da diverso concetto. Questi nel giornale vede un'impresa *commerciale* e nello stesso tempo un lavoro politico, per cui vi impose un *gerente*, il quale legalmente rappresenta codesta impresa *nei suoi interessi commerciali* e risponde eziandio delle infrazioni innanzi alla legge penale: l'austriaco invece non vede che il lato *politico*. Col sistema francese la conclusione naturale e necessaria è il *gerente*, che corrisponde al *gestore* di qualsiasi società mercantile con i diritti e gli obblighi a questo inerenti: col sistema austriaco invece è necessaria un'altra persona con diritti ed obblighi diversi dal gerente francese. A parte la cauzione, ma la legislazione austriaca — per ciò che si riferisce alla persona responsabile — quanto si discosta dalla francese e tanto più si avvicina alla nostra.

Noi già convenimmo che il giornalismo abbia il suo lato *industriale*; non possiamo però convenire che racchiuda una *speculazione commerciale*, come vuol far credere il legislatore francese; ci parebbe fraintendere la nobile missione della letteratura periodica, la quale ha di mira il rischiarare la pubblica opinione, l'educazione delle masse, il far conoscere ai governanti i bisogni delle popolazioni e così via. Con la *speculazione commerciale* non potrebbe avere come obbiettivo se non che l'utilità materiale, il *diridendo*.

Pur troppo! Una diversità di trattamento tra le pubblicazioni ordinarie e le periodiche è reclamata dalle particolari condizioni della società moderna della patria nostra: stabilita codesta necessità, crediamo che si corrisponda meglio alle esigenze della società stessa coll' abbandonare il gerente ed accostandosi alle disposizioni austriache, chiamare responsabile della pubblicazione, il *direttore*.

Sì, certo; il *direttore*; perchè lo crediamo una persona *seria* nel mentre è *determinata* e *certa*; a differenza del gerente, il quale sebbene sia *certo* e *determinato* al pari del direttore, non presenta un eguale carattere di *serietà*.

La prima opposizione che si può fare alla nostra proposta si è che chiamando responsabile il *direttore* senza in pari tempo esigere da lui tutte le garanzie materiali, che si richiedono, secondo la legge francese, dal gerente, riescirà assai facile eludere la legge. Infatti il gerente cointeressato nell' impresa, proprietario di una buona parte delle azioni o di una data quantità di stabili, avrà sempre tutto l' interesse di opporsi alla pubblicazione di articoli che sieno contrarj alle leggi penali: il direttore invece, senza che venga da codeste guarentigie circondato, non potrà bastevolmente soddisfare alle esigenze della legge ed i fondatori di un giornale faranno rivivere il vecchio *gerente*, battezzato col nuovo nome di *direttore*. Non vi sarà che un cambiamento di nome, ma si avrà lo stesso *uomo di paglia*, lo stesso *capro espiatore*.

Noi abbiamo troppa fiducia nel giornalismo in genere e difficilmente possiamo supporre che si voglia disconoscere l' alta missione che è chiamato ad esercitare; per cui, *a priori*, saremmo indotti a ritenere, che un giornale il quale si rispetta, non iscenderebbe così al basso da interpretare erroneamente lo spirito di una simile disposizione e ripresentare il vieto *gerente* sotto la più splendida veste di *direttore*, perchè non potrebbe tranquillamente adattarsi a far credere di essere compilato da un uomo di quella *importanza* che altrove abbiamo dipinta. Volgarmente a chi è *direttore* si attribuiscono doti intellettuali maggiori di quelle, di cui la pratica crede fornito il moderno *gerente*: e quando si parla di *direttore*, comunemente si intende un uomo che non abbia la limitata coltura di colui che oggidì è te-

nuto responsabile. Come potrebbero i fondatori di un giornale, che gode una speciale estimazione nel pubblico, far pensare, che è *diretto* da una persona, che appena appena s'ebbe i primi rudimenti dello scrivere e del leggere?

Però se questa è la nostra convinzione, un legislatore non deve disconoscere potervi essere taluni giornali, i quali, dimenticando la nobile parte che son tenuti a sostenere in una civile società, retta da principii costituzionali, non abbiano altra mira che il lucro, la speculazione e con questo obbiettivo sprezzino i rigori delle leggi, per ammanire la prelibata vivanda della maldicenza alla garrula ed affamata curiosità o per istuzzicare gli appetiti delle malvagie passioni. Ecco quindi la necessità da cui deve essere spinto di impedire che la sua disposizione venga resa senza effetto. E come potrà farlo?

Gli segna il cammino la legge austriaca del 27 maggio 1852 la quale, esigendo la responsabilità del *redattore*, al § 12 dichiarava che questi esser doveva " di tale scientifica coltura, quale si „ presuppone in chi mettesi alla testa di un'impresa letteraria. „ In questa parola stà tutto il segreto della istituzione e così alla persona inconcludente, alla persona di scarsi mezzi intellettuali, ne viene sostituita una di *seria*, che offre sufficienti guarentigie.

Ma anche ciò non può andare esente da una opposizione. " La proposta — si può dire — tende a limitare la libertà della stampa, tanto è vero che la si toglie da una legge, nella quale come cànone fondamentale si esige, per le pubblicazioni periodiche, l'autorizzazione preventiva; tanto è vero che riconosciutane la incertezza e la falsità dallo stesso legislatore austriaco, questi fece successivamente scomparire tale requisito nella legge del 17 dicembre 1862, ove si limitò a richiedere che il redattore sia cittadino austriaco, goda dei suoi diritti ed abbia il domicilio nel luogo, ove lo stampato vede la luce. Nessun dubbio — si può continuare — che la legge del 1862 sia più liberale dell'altra, avvegnachè anzitutto abbia fatto scomparire l'autorizzazione preventiva e poi nel mentre il § 12 della legge del 1852 esigeva che il *redattore* dovesse essere di irriprovevole moralità, il § 12 di quella del 1862 abbia esclusi soltanto quei *redattori* che " *per commessi reati* „ non possono formar parte della rappresentanza comunale. „

Digitized by Google

La maggiore libertà della legge del 1862 stà in ciò, che siccome il concetto principale di quella del 1852 era l'autorizzazione preventiva, così allo scopo di mettere l'autorità in grado di accordare o negare tale autorizzazione veniva facoltizzata una *specie di processo inquisitorio* contro la persona che faceva la domanda, onde constatare se fosse " di irriprovevole moralità „ e " di tale scientifica coltura quale si presuppone in chi mettesi alla testa di un'impresa letteraria. „ Codesti elementi poi, secondo il generale ordinamento austriaco d'allora, venivano offerti dalla polizia e dalla gendarmeria; per cui un commissario od un sergente dei gendarmi, si erigevano a giudici della moralità e della intelligenza di chi intendeva fondare un giornale. La legge del 62 invece abbandonò il requisito della capacità e si attenne soltanto a quello della incapacità per " commessi reati „ circostanza questa, la di cui prova venne tolta all'arbitrio della polizia o della gendarmeria e che dev'essere invece constata con un certificato da rilasciarsi dalle competenti autorità giudiziarie.

Queste ragioni — non indugiamo a confessarlo — sono della massima importanza, perchè è un fatto, che di una disposizione così secca e categorica, la necessaria conseguenza è la inquisizione. Però siccome per le ragioni superiormente dette, è non solo opportuno, ma indispensabile di stabilire come elemento per la responsabilità del direttore, la di lui educazione, onde segnare una profonda linea di demarcazione tra esso ed il vecchio gerente, così dobbiamo esaminare se sia dato raggiungere lo intento, schivando il *processo inquisitorio* del sistema austriaco.

Vi sono degli studii, dai quali si può stabilire che colui che li ha percorsi sia fornito di una sufficiente coltura, certo — e di gran lunga — superiore a quella di cui è ordinariamente dotato il gerente italiano. Allorchè un giovane ha compiuti gli studii liceali, noi lo crediamo avviato per un cammino abbastanza buono e siamo d'avviso che abbia tra mani elementi sufficienti a dar caparra di una bastevole capacità scientifica. Se un legislatore esigesse da colui che vuole porsi alla testa di un giornale, una prova documentata del compimento di codesti studii, riteniamo che raggiungerebbe lo scopo di avere trovato un direttore, che di gran lunga si eleva dalla comune degli attuali gerenti. Po-

trebbe il legislatore essere tacciato di inceppare così la libera manifestazione del pensiero? Non lo crediamo.

Il legislatore per provvedere alla pubblica moralità, esige che chi vuole fondare un giornale goda il libero esercizio dei diritti civili, del quale si è privati in seguito a condanna ad una data pena, giusta le disposizioni del Codice Comune. Chi potrebbe fargliene un carico? Egli in siffatta guisa provvede al decoro, alla estimazione, alla considerazione del giornalismo stesso. Se si è imposto l'obbligo di provvedere per tal modo alla pubblica moralità, perchè non potrà provvedere eziandio al miglioramento di questa speciale letteratura, che tanta influenza esercita in uno Stato rappresentativo? Certo; egli non deve impedire la libera manifestazione del pensiero, ma nessuno — a patto di essere improvvido ed inconsulto — potrebbe azzardare di gridargli la croce addosso, perchè si impegna di circondare codesta letteratura di tutte le sue cure e di tutte le sue attenzioni, allo scopo di rialzarla nella pubblica stima, e renderla pari alla sua nobile missione di istruire le masse, di svelare gli errori commessi da coloro che sono chiamati alla amministrazione della cosa pubblica, di fare la critica ma onesta, la opposizione ma franca e leale, d'altronde tanto necessaria nei congegni della macchina costituzionale.

La imposizione di una persona che sia responsabile delle pubblicazioni periodiche è urgentemente reclamata, senza perciò che si attenti alla libertà *relativa* della stampa. Tanto vale adunque, di fronte a questa ineluttabile necessità, comportarsi in modo, da chiamare alla sbarra — in caso di delitto — un uomo *serio*, come certamente è colui, in favore del quale stà la presunzione di *sapere* qualche cosa, al paragone di altro, che ha una presunzione contraria.

Non crediamo che il timore debba avverarsi, ma forse qualcuno potrà temere che in siffatta guisa si diminuisca il numero dei giornali e quindi anche per questo si attenti alla libertà della stampa. In ogni caso i giornali che restano saranno più scelti. Abbiamo combattuta la cauzione, come quella che stabilisce l'aristocrazia del denaro, ma nessuno, ne siamo certi, potrà chiamarci illiberali, se, avremo contribuito a favorire una aristocrazia che è la più splendida, la più naturale, la più stimabile delle aristocrazie, quella cioè della intelligenza.

Digitized by Google

Neppur noi del resto vogliamo la inquisizione ed appunto per questo consigliamo la prova *documentata* della coltura; la qual prova, perchè appoggiata a documenti irrefragabili, dovrà escludere quella *in contrario*, che non potrebbe somministrarsi se non che con quei mezzi che noi desideriamo banditi. La somministrazione di questa prova rende inutile la spiegazione del legislatore austriaco.

Ma allora — ci si potrà obbiettare — se voi volete escludere la prova in contrario, potrebbe avvenire il caso, che simile direttore offrisse gli inconvenienti stessi presentati dall'odierno gerente, perchè nel mentre avete provveduto al lato intellettuale di questa persona responsabile, lasciate senza guarentigia l'altro lato, quello della importanza particolare del direttore medesimo rimpetto ai proprietarii del giornale; per cui se il gerente talvolta altro non è che un *uomo di paglia*, appunto per la mancanza di codest' importanza, potrebbe anche il direttore divenir tale, qualora non vi si applichi un rimedio più energico.

Noi rispondiamo essere umanamente impossibile che un legislatore con un tratto di penna, contempli tutti i casi, tutte le circostanze, tutti gli accidenti che possono accompagnare il verificarsi di un fatto: egli dev'essere pago di diminuire le probabilità che queste circostanze, questi accidenti, codesti casi si realizzino: allora avrà adempiuto al dover suo: più in là, sarebbe follìa sperarlo, maggior follìa poi pretenderlo. E col nostro consiglio le probabilità son di certo scemate. Onesti ve ne possono essere in ogni condizione; tra ricchi, tra poveri, tra ignoranti e tra sapienti. Chi non ebbe un'educazione può, in fatto di illibatezza di costumi e carattere, aver nulla ad invidiare a chi compiè certi studii. Siamo perfettamente d'accordo. Però non nascondiamo che — parlando in generale — l'amor proprio è diversamente sentito dalla persona educata e dal figlio del popolo. Nell' amor proprio c'è qualche cosa di *relativo* come nel bello e nel buono: quello che agli occhi del popolano può sembrare nobile, uguale effetto può non produrre sull'animo dell'uomo educato. È un modo diverso di apprezziazione che talvolta non altera il carattere franco e leale della persona che la fa. Nell'uomo educato c'è un grado di suscettibilità morale maggiore, che nel figlio

Digitized by Google

del popolo e di questo grado maggiore conviene tenere conto speciale.

Dopo tali premesse, applicandole alla nostra proposta, diciamo che colui il quale fece un corso completo di studii, come il corso liceale, difficilmente si addatterebbe — secondo l'ordinario andamento delle cose — a patteggiare per la eventualità di una condanna, a mercanteggiare la propria libertà personale, pel caso in cui debba subire la prigionia. Un calzolaio, un falegname, quel gerente insomma che noi abbiamo dipinto, lo potrebbe, senza credere di mancare ai suoi doveri d'uomo e di cittadino, ritenendo di conservarsi egualmente un perfetto galantuomo.

Senza dubbio che anche tra i direttori da noi consigliati vi potrà essere il degenere, come in una famiglia composta di probe persone havvi il figlio dissipato, come — nella repubblica delle lettere — taluno discende dalla serena atmosfera del Parnaso per mettere a prezzo la sua penna vendereccia; ma saranno eccezioni. Nel gerente — com' è — lo ripetiamo, gli scrupoli possono essere minori: tanto egli è vero, che l'educazione influisce essenzialmente sulla mitezza dei costumi, per cui vediamo gli attentati alla proprietà, ed in generale i reati commessi per cupidigia di lucro, arruolare i proprii soldati per la massima parte nella classe idiota. Dal canto nostro adunque crediamo che il direttore, con i requisiti da noi voluti, valga a raggiungere l'intento di un legislatore, *per sè solo* e per la posizione *sua propria* fattasi col mezzo della educazione. Voler richiedere maggiori guarentigie, stimeremmo contrario alla libertà della stampa, che noi vogliamo rispettata.

Quali sono i vantaggi del sistema nostro? Ch' esso rialza la considerazione della letteratura periodica; è più conforme ai principii del diritto penale e tutela maggiormente i privati. Ed in qual modo? Vediamolo.

Altro dei motivi, per i quali il giornalismo italiano non gode di una certa estimazione noi pensiamo potere con fondamento indicare la istituzione del gerente, come è stato ridotto dalla pratica. Si sostituisca a quest'uomo la persona educata e *seria* ed il giornalismo rientrerà in quella via, che gli è assegnata dalla libertà e per conseguenza acquisterà la dovutagli considerazione.

Digitized by Google

Massima del diritto penale è che ciascheduno risponda delle proprie azioni. Sta bene che si voglia punire il fatto della pubblicazione; è necessario però mettersi in grado di colpire un uomo il quale non siasi offerto di rispondere unicamente per la *materialità* del fatto, perchè se mai lo si punisse sarebbe lo stesso come se si ordinasse la distruzione della macchina tipografica; ma bensì, chi avendo potuto opporsi alla pubblicazione medesima, essendo fornito degli opportuni mezzi, volontariamente non lo fece. E di questi mezzi è fornito il direttore, siccome quello che dotato essendo di un qualche lume e di una qualche dottrina, sarebbe stato in grado di giudicare se lo scritto stesso fosse o non fosse contrario alle esigenze della legge. Il gerente invece non si può trovare in questa fortunata posizione: ne *avesse pure il coraggio* sarebbe ben facile il sostituirlo.

Il sistema del direttore inoltre tutela maggiormente i privati, perchè un uomo di senno e di qualche coltura non vorrà certamente avvilirsi al punto da permettere nel giornale da esso *pubblicato* che si oltraggi la vita privata o la fama e la riputazione dei cittadini.

Ed avvenga pure un oltraggio, una diffamazione od un'ingiuria. Il querelante proverà senza dubbio una soddisfazione maggiore nel vedere punito un tale che, se non fu autore delle espressioni riprovevoli, le ha almeno scientemente sanzionate col non essersi opposto alla pubblicazione, di quello che proverebbe pel giudizio e la condanna contro un *capro espiatore*.

Prima di abbandonare quest'argomento ci sentiamo indotti a muoverci una domanda, se cioè sia conveniente di indicare in un'apposita disposizione quali esser debbano le *speciali mansioni* del direttore, dichiarando per esempio " che sia tenuto a sorvegliare la compilazione del giornale in modo da esserne calcolato il principale redattore. „

Questo infatti è lo spirito della nostra proposta; però siccome codesta dichiarazione, avrebbe per necessaria conseguenza una specie di investigazione poliziesca, così la respingiamo, prima di tutto perchè ogni investigazione di polizia, in materia di stampa, è contraria alla libertà ed in secondo luogo perchè essa sarebbe di difficile esecuzione. Quando infatti si farà la investigazione? Forse al momento della dichiarazione di voler fondare

o dirigere un giornale? Ma allora si cade nel sistema assolutamente preventivo della autorizzazione. Forse al verificarsi di un dato processo contro il direttore? E come potrà procurarsene la prova? Con le persone addette alla stamperia? Ma sono tutte persone interessate e sospette; ed allora si verrebbe ad organizzare una specie di spionaggio domestico, riprovevole in ogni tempo, in ogni luogo ed in ogni circostanza, maggiormente poi in affari di stampa. Questa dichiarazione la crediamo inoltre inutile, perchè una volta che si pretenda la prova degli studii precorsi, in questi è implicita l'idea, che colui il quale la somministra sia in grado di poter essere ritenuto, come *il redattore principale* del giornale.

Altra domanda che crediamo di muoverci si è se non si otterrebbe maggiormente lo scopo di avere una persona *seria* alla testa della responsabilità giornalistica richiedendo la prova dello studio universitario, invece che del solo liceale. Ci rispondiamo che si può essere espertissimi direttori anche senza avere compiuto lo studio dell'ingegnere, del medico, del chirurgo, del chimico, del teologo ecc. Vi sono le persone, più che agiate ricche, le quali possono dedicarsi alle scienze economiche, politiche, sociali senza avere percorsi gli studii presso un archiginnasio. Dovranno queste, che sotto ogni aspetto, saprebbero contribuire allo incremento della letteratura periodica, esserne escluse dalla direzione? La istituzione di una persona responsabile è già per sè stessa una limitazione alla libertà assoluta senza che siavi d'uopo aggiungerne di nuove. A noi basta proporre una persona che abbia una coltura maggiore del gerente odierno. Se si presentasse taluno che avesse cognizioni ancor superiori, dobbiamo facilitargli la strada e, per così dire, seminargliela di rose. È ben raro poi il caso che il ricco o l'agiato non abbiano compiuti gli studii liceali.

Respinte le obbiezioni che si possono fare alla proposta nostra e valutatine i vantaggi, crediamo che essa sia preferibile a qualsiasi altra, quando si voglia rispettata la libertà della stampa.

Anche nella legislazione francese si parla di un *redattore responsabile*, ma il punto di partenza è diverso da quello, da cui prese le mosse il legislatore austriaco. Se un giornale non ha che un gerente, qualora questi cessi per condanna od altro impedimen-

to, i proprietarj hanno un mese di tempo per presentarne uno di nuovo ed infrattanto sono tenuti ad indicare un tale che assume il nome di *redattore* e che è chiamato a rispondere del giornale, per tutto il tempo della pubblicazione e sino a che sia stato accettato un nuovo gerente. Questo redattore ha gli stessi obblighi del gerente e continua la garanzia della intera cauzione. Vi corrisponde, in sostanza, l' art. 39 dell' Editto italiano, così concepito: " Mancando o rendendosi incapace improvvisamente il gerente a coprire le sue funzioni, ov' esso non sia proprietario unico, gli interessati potranno presentare un redattore responsabile, il quale faccia le veci di gerente. Tale provvisoria incumbenza non potrà protrarsi al di là di due mesi. Eguale facoltà viene accordata alla vedova o successori del gerente, ove sia proprietario unico del giornale. „

Il nostro sistema non si oppone alla adozione di questa disposizione, per cui stimiamo, che debba essere conservata.

Stabilito il principio, che la responsabilità della pubblicazione debba essere addossata al *direttore*, vedremo nel capo seguente chi possa essere tale e quali pratiche debba porre in opera per assumere codesta responsabilità.

CAPO XXVI.

Dei requisiti per poter esser DIRETTORE e della dichiarazione.

Premettiamo, che ogni qualvolta accennando alle disposizioni del patrio Editto ci incontreremo nel *gerente*, si dovrà per noi intendere il *direttore*, a cui in massima proponiamo addossarsi gli obblighi stessi, che al gerente sono addossati.

Quali sono adunque le persone che potranno pubblicare un giornale o scritto periodico? L' art. 35 della legislazione italiana, attribuisce questa facoltà " a qualunque suddito del Re, che sia maggiore di età e goda del libero esercizio dei diritti civili, a qualunque società anonima o in commandita e finalmente a qualunque corpo morale legalmente costituito nei regii Stati. „ È questa la più splendida prova del principio di libertà, da cui venne ispirato il patrio legislatore. Allorchè questo Editto fu

esteso alle provincie meridionali, si richiesero dal gerente (art. 38) anche le altre qualità " di non essere imputato di reato e di avere il domicilio reale nel Comune, ove si esegue la pubblicazione.„ Queste aggiunte erano necessarie: la prima, per provvedere viemmeglio alla moralità del giornalismo; l'altra, per istabilire sempre più la *certezza* che la persona, che si chiama responsabile, avrebbe risposto innanzi alla giustizia delle violazioni della legge.

La legge francese in massima è conforme all'Editto, senza le anzidette modificazioni e solo, quanto alle società, l'articolo 4 della legge 18 Luglio 1828, dispone " che saranno quelle che sono definite dal Codice di Commercio. „

Non sappiamo formarci ragione della esclusione — per parte della nostra legge — di quelle società che si chiamano *in nome collettivo* ed in *partecipazione*. L'art. 112 del Codice di Commercio italiano del 25 Giugno 1865, definisce la società *in nome collettivo* per quella " che si contrae tra due o più persone ed ha per oggetto di esercitare il commercio sotto una ragione sociale. „ La società, o meglio l'associazione, *in partecipazione*, è quella, per l'art. 177 di detto Codice " con cui un commerciante dà ad una o più persone una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni, o anche del suo commercio. „ È evidente, che le persone che compongono l'una o l'altra, non esclusi i socj *partecipanti*, potrebbero avere un interesse particolare di fondare un giornale, allo scopo di procurare, col mezzo della pubblicità, una utilità maggiore all'impresa loro. Non vediamo motivi sufficienti che giustifichino il silenzio del legislatore e per conseguenza la esclusione delle stesse.

Noi desideriamo venga coperta una tale lacuna, accettando presso a poco la dizione della surriferita legge francese; come pure desideriamo, che dal direttore responsabile si richiedano le altre qualità, che si stabilirono pel gerente nelle provincie meridionali.

Una questione. È opportuno di ammettere alla direzione od escludere dalla medesima le donne? Se vogliamo attenerci al disposto dall'articolo italiano, pare che non debbano ritenersi per escluse. Infatti, vi sono ammessi tutti coloro che godono del libero esercizio dei diritti civili. Il lettore lo saprà

meglio di noi, che i diritti dei cittadini si dividono in *civili* e *politici:* civili sono quelli i quali sono compresi nel Codice Comune; politici quelli che si riferiscono alle elezioni sia politiche che amministrative. Le donne possono godere dei primi, perchè libere di fare testamento, stipulare contratti, essere tutrici e persino — giusta il Codice italiano — sono investite della patria podestà, morto che sia il padre; ma sono però escluse dall' esercizio dei secondi. Non private dell' esercizio dei diritti civili, pare non possa sorgere il dubbio che anch' esse sieno autorizzate ad assumere la responsabilità di una pubblicazione periodica.

In Francia non solo è più legittimo il dubbio, ma anzi si deve stabilire una contraria sentenza sotto il dominio del decreto 17 febbrajo 1852. Quando era in vigore la legge del 18 Luglio 1828, nella quale la dizione su questo argomento era identica alla nostra, tutti i commentatori avevano esternata una opinione, a cui si è uniformata la da noi spiegata (1), ma ora è necessario entrare in un diverso consiglio. Infatti la pubblicazione periodica non può essere intrapresa (art. 1) se non che da un " francese maggiore di età e che goda dei suoi diritti civili e politici. „

Ciò *in jure costituito:* ma dovendo formulare una nuova legge ci ripetiamo la domanda se si possano ammettere le donne? Noi non facciamo parte di quella falange che vuole la completa emancipazione della donna e per quanta sia la nostra venerazione ed il nostro affetto per quell' essere debole, che Dio ci diede a compagna nel doloroso pellegrinaggio di questa vita, non ci passano però pel capo i fumi americani di attribuire ad essa il diritto di elezione; ma d' altro canto non possiamo ravvisare un pericolo per l' ordine pubblico e la pubblica tranquillità dal concederle che possa mettersi alla testa di un giornale, tanto più che sonovi delle pubblicazioni periodiche, le quali prendono o possono prendere un migliore indirizzo dalla diretta cooperazione di lei. Forse si dirà di limitare la responsabilità a quei periodici che si occupano di mode o di lavori muliebri. Ma a che prò una tale limitazione? È poi vero

(1) *Délits de la presse et de la parole*, Vol. I, pag. 573.

che uno Stato correrà il pericolo d' essere sconvolto se una donna assumerà la direzione di un giornale politico? La penna del tribuno viene più energicamente maneggiata da un Danton, da un Marat, da un Hébert, che da una Rolland, da una Staël o da una Sand, avessero pure queste donne le tendenze demagogiche di quelli.

Noi quindi proponiamo che sia mantenuto l' articolo italiano con le aggiunte che superiormente abbiamo indicate.

Altra eccezione che taluno propenderebbe di fare. Il signor Dupin seniore crede che non possano essere gerenti i membri delle Università, i magistrati, gli avvocati, i notaj e tutti coloro insomma a cui le leggi non permettono di adempiere le funzioni di agenti contabili e di firmare degli impegni commerciali. La opinione del sig. Dupin è in relazione al sistema francese, secondo il quale — lo ricorderà il lettore — il giornale è un' impresa commerciale: ma non potrebbe essere accettata sotto il punto di vista italiano, amenochè non vi sieno speciali disposizioni o speciali circostanze, per certe determinate persone, come, per esempio, i magistrati. Circostanze e disposizioni che derivano dalle qualifiche e dalla posizione sociale delle medesime.

Lo potrà un Deputato od un Senatore? Ci mettiamo sempre nella posizione di un legislatore e non in quella di commentare la legge scritta, perchè è certo, che se guardiamo l' Editto non vi troviamo una eccezione per queste persone. Allorchè in Francia fu portata in discussione la legge del 18 Luglio 1828, il sig. Terrier di Santans aveva proposto un emendamento secondo il quale " i Deputati ed i Pari non avrebbero potuto, sotto alcun pretesto, essere proprietarj, gerenti responsabili o collaboratori di un giornale o scritto periodico „ però questo emendamento fu respinto. Con la legge 27-29 Luglio 1849 all' art. 9 si dichiarò " che nessun giornale o scritto periodico potrà essere firmato da un Rappresentante del popolo in qualità di gerente responsabile: in caso di contravvenzione il giornale si considererà come non firmato e sarà pronunciata contro gli stampatori o proprietarj la ammenda da 500 a 3000 franchi. „ Questa disposizione non era nuova, ma fu tolta da un decreto della Convenzione del 9 Marzo 1793 e venne anche mantenuta nel recente

progetto di legge. Il motivo evidentemente è quello di non mettere troppo spesso la giustizia di fronte ad un membro del potere legislativo e di evitare l'inconveniente di dovere troppo spesso chiedere l' autorizzazione a procedere. Queste sono le sostanziali ragioni, che nell' ultima discussione innanzi al Corpo legislativo furono accampate dal sig. Rouher, ministro di Stato, che si fece campione della proposta.

Per ischivare questo inconveniente è forse lecito venir meno ai principii di libertà? È forse lecito mettere allo stesso livello quelli che non godono dell' esercizio dei diritti civili e politici e quelli che — per così dire — sono la sintesi di questi diritti, perchè sono il risultato del diritto elettorale? Si potrà sottoporre ad un trattamento diverso chi fa parte della sovranità nazionale dagli altri cittadini, unicamente per evitare lo sconcio di disturbare soventi volte l' assemblea legislativa perchè si occupi del permesso di procedere contro taluno dei suoi membri? Il potere legislativo nelle monarchie temperate, per l' indole stessa di codesto reggimento, si dee dividere in partiti, chiaminsi conservatori o radicali, di destra o sinistra; e se non ci fossero, bisognerebbe formarli pel migliore andamento della discussione, essendo un governo rappresentativo il governo della maggioranza. I capi di taluno di questi partiti od uno o più Membri degli stessi potrebbero trovar conveniente di fondare un giornale, che propugni le loro idee e le diffonda e loro guadagni la pubblica opinione allo scopo di formarsi una maggioranza, se fossero in minoranza. Perchè si dovrà ad essi impedirlo? Mettano altri alla testa della pubblicazione — si potrà rispondere. E se fossero d' avviso che avesse maggiore autorità all' ombra del loro nome conosciuto e stampato sulla medesima, non sarebbe tirannia il vietarlo?

Lo comprendiamo di leggeri, che trattandosi specialmente di un Senatore, non potendo questi per l' art. 37 dello Statuto essere giudicato per qualsiasi delitto di cui gli venisse fatto addebito, che dal Corpo cui appartiene, non sarebbe troppo decoroso per questo Corpo metterlo nella possibilità di dovere forse assai di frequente, erigersi a giudice nei pettegolezzi privati. Siamo anzitutto d' avviso, che in pratica di rado si verificherebbe un tale inconveniente, perchè un Senatore, qualora fosse

direttore responsabile di un giornale o scritto periodico avrebbe sempre innanzi agli occhi la propria posizione e non discenderebbe tanto al basso da permettersi o diffamazioni od ingiurie contro privati, onde non abusare della sua qualità e non mancare di rispetto e di riguardo al Corpo, di cui fa parte. Ad ogni modo — lo ripetiamo — siccome la esclusione sarebbe una flagrante lesione della libertà, così noi non ci peritiamo un istante di respingerla e consigliarne l'abbandono, che implicitamente viene accettato con l'adozione del nostro articolo.

Ora che abbiamo veduto chi possa pubblicare un giornale, esaminiamo quali pratiche si debbano fare per mettersi in grado di eseguire la pubblicazione. Se è necessaria una repressione dei delitti che si commettono col mezzo della stampa, è gioco forza mettere in grado l'autorità di poterli reprimere e per ciò fare è necessario ch'essa conosca chi si assume la qualità di direttore e se ne abbia i voluti requisiti. Deve chi intende pubblicare uno scritto periodico presentare una domanda all'autorità? No; perchè allora si cadrebbe nel vieto sistema della autorizzazione preventiva. Altro adunque non gli resta a fare che produrre una *dichiarazione*. Questa formalità è insegnata dalla legislazione inglese, cioè dallo Statuto del 38.° anno del regno di Giorgio III, dal quale Statuto la tolse la Francia per inscirla nella sua legge del 18 Luglio 1828: è altra splendida attuazione della teoria della libertà della stampa con la repressione degli abusi provenienti dalla medesima.

L'Editto italiano che — ci compiacciamo di nuovo e sempre constatare — è tra più liberali d'Europa, ha pur esso seguito l'esempio inglese, stabilendo all'art. 36 che " prima della pubblicazione di un giornale od altro scritto periodico devesi presentare alla segreteria di Stato per gli affari interni una dichiarazione in iscritto, corredata degli opportuni documenti, dai quali risulti il concorso delle qualità richieste per essere gerente, la natura della pubblicazione, il nome della tipografia legalmente autorizzata in cui si farà la stampa, il nome e la dimora del gerente responsabile. "

Anche la legge del Cantone Ginevra, all'art. 22, esige una dichiarazione nel senso, che nessun giornale od altro scritto periodico possa " essere stampato nel Cantone, se gli editori non

hanno fatto alla Cancelleria di Stato la dichiarazione della loro impresa. „

Per rendere maggiormente chiare le esigenze della legge e per viemmeglio guarentire gli interessi, che il legislatore è chiamato a tutelare, noi crediamo conveniente di indicare quali esser debbano i documenti da unirsi alla dichiarazione e cioè vorremmo che si ordinasse la produzione della *fede di nascita*, allo scopo di constatare che il direttore è maggiore di età e cittadino dello Stato e nell'esercizio del godimento dei diritti civili; dell'*estratto dei registri* della Camera di Commercio, per le Società mercantili; dell'*atto* di associazione, per le altre società; della *autorizzazione governativa*, per i Corpi morali legalmente costituiti; dell'*estratto del Casellario giudiziale* a dimostrazione della vita antecedente ed a maggiormente constatare l'esercizio dei diritti civili anzidetti; del *certificato municipale* in prova del domicilio reale del direttore e finalmente del *certificato scolastico* onde constatare gli studii percorsi dal direttore medesimo. In questo modo veramente sarà il potere esecutivo messo in grado di sapere se chi assume la responsabilità di un giornale abbia tutti i requisiti prescritti dal legislatore (1).

A ciò inoltre siamo spinti dalla considerazione che talvolta in pratica si è creduto — quantunque il disposto dalla legge sia abbastanza chiaro — di produrre la dichiarazione, priva dei documenti atti a constatarne la verità, per cui anzi onde raddrizzare il cammino, vi fu d'uopo d'una decisione della Suprema Corte Subalpina (2), la quale stabilì la tesi " non bastare che il gerente „ o il proprietario di un giornale alleghino il godimento dei di- „ ritti civili, ma doversi fornirne la pruova ed unire alla dichia- „ razione i relativi documenti, non essendo sufficiente la presun- „ zione generale a prò di tutti i cittadini. „

Quanto *alla natura* della pubblicazione, fu giudicato dalla Corte di Appello di Genova " doversi unicamente dichiarare l'in- „ dole e la natura delle pubblicazioni, non il numero delle mede- „ sime ed in quali giorni „ (3).

(1) *Vedi l'art. 45 del nostro Progetto.*

(2) *Sentenza 12 agosto 1850, Causa Caglieris.* Bettini, II 1, 710.

(3) *Questa deliberazione fu presa nella Causa Corpi, gerente del giornale* La

Questa decisione è conforme alla lettera ed anche se vogliamo allo spirito liberale della nostra legislazione, la quale in tale proposito è differente dalla francese, che all'art. 6 della legge del 1828 vuole dichiarato il titolo ed il giorno in cui compare il giornale.

È poi da conservarsi il disposto dall'articolo 36 che questa dichiarazione debba essere presentata alla Segretaria di Stato per gli affari interni? In pratica che cosa avviene? Il Ministero Pubblico è quello che sorveglia la stampa e come tale deve promuovere l'azione per l'applicazione delle pene minacciate dall'articolo 40, cioè del carcere da uno a sei mesi e della multa da lire 100 a 500, contro coloro " che pubblicano il giornale senza avere adempito al disposto dall'articolo 36. „ Ora avviene che la Segretaria di Stato partecipa al Pubblico Ministero la fatta dichiarazione talvolta direttamente, talvolta per la via della Prefettura, *almeno* un mese dopo che è cominciata la pubblicazione. Come fa il Pubblico Ministero a conoscere se sia stato adempiuto al prescritto dall'articolo anzidetto? Non può egli avvenire che un giornale circoli sotto la responsabilità di un gerente, spoglio dei prescritti requisiti e che quindi si verifichino quelli inconvenienti che il legislatore ha voluto schivare?

Questo pericolo scomparisce accettando in massima il disposto dall'art. 37 della legge sulla stampa pubblicata nelle Provincie Napoletane e Siciliane per cui vorremmo che la dichiarazione fosse presentata al Prefetto della Provincia ed al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, se la pubblicazione dovesse aver luogo in una città residenza di Corte d'Appello, negli altri luoghi al Sotto Prefetto e Procuratore del Re o Pretore a seconda che la pubblicazione avviene in altre città o paesi. Questa modificazione poi crediamo tanto più doversi adottare per le massime di decentramento, che stanno per attivarsi e che sono nei voti di tutti ed in ogni caso perchè più facile riescirà la soluzione di alcune difficoltà, che si potrebbero presentare (1).

Per l'art. 7 della legge francese del 1828 la dichiarazione deve

MAGI, *imputato d'aver pubblicato un numero del suo giornale in un giorno diverso da quello in cui era solito a pubblicarsi.* Vedi GHIRELLI, *op. cit.*, pag. 118.

(1) *Vedi l'art. 44 del nostro Progetto.*

essere fatta alla direzione della Biblioteca e nei dipartimenti al Segretariato generale della Prefettura.

Presentata la dichiarazione talvolta può avvenire sulla medesima una contestazione, circa alla sua regolarità o sincerità. In questo caso a chi ne spetta il giudizio? Secondo il sistema francese al verificarsi di ciò, il prefetto promuove l'azione innanzi ai Tribunali sommariamente e senza spese ed i Tribunali giudicano, sentita prima la parte od il suo difensore ed il Pubblico Ministero. Questa ingerenza della autorità amministrativa in materia di stampa può sembrare sospetta, per quanta sia la stima che si nutre verso gli organi della medesima: vi sono e vi saranno certamente delle eccezioni; ma non basta: conviene allontanare dalle parti il dubbio — sia pur lontano — di un arbitrio. Noi comprendiamo che l'idea di un arbitrio dovrebbe necessariamente scomparire di fronte al giudizio dei Tribunali, che pure anche in questo caso sono chiamati a decidere: ma non si sospetterebbe nella decisione, bensì nel promuovimento della azione, la quale in questo caso potrebbe arrecare non solo disturbi ed inconvenienti, ma frapporsi alla pubblicazione, come lo vedremo più innanzi e sulla cui sollecitudine talora si conta. D'altronde la regolarità della dichiarazione si connette troppo strettamente con l'esercizio di un' azione penale giudiziaria, perchè si debba — in caso di contestazione — decampare dalle regole ordinarie. Il magistrato chiamato a tutelare la legge in generale ed in ispecial modo la penale e conseguentemente le disposizioni sulla stampa, è il Ministero Pubblico, rappresentante — è vero — ancor egli del potere esecutivo, ma che veste agli occhi del pubblico un carattere maggiore di indipendenza, di quello che lo sia un prefetto od altro organo dell'amministrazione governativa propriamente detta. Gli ufficiali del Ministero Pubblico sono magistrati nello stretto senso della parola: hanno il Codice per guida, l'applicazione della legge per base.

Perchè adunque decampare dal *naturale vigile custode* di questa legge, per attribuire il diritto di promuovere l'azione in questo proposito ad un organo *estraneo?* Noi pure abbiamo consigliata la presentazione della dichiarazione alla autorità amministrativa; se però la consigliammo lo facemmo per quel diritto d'alta sorveglianza, che è attribuito all'autorità am-

Digitized by Google

ministrativa sull'ordine pubblico e sulla pubblica tranquillità, non mai perchè se ne possa valere onde invadere le attribuzioni dell'ordine giudiziario, che nell'esercizio delle sue mansioni e specialmente in affari di stampa, lo desideriamo indipendente, perchè la libertà *veramente intesa* non può trovare appoggio e sicurezza che all'ombra di lui.

Il legislatore italiano non ha alcuna esplicita disposizione pel caso di contestazione; solo in via generale — come lo abbiamo veduto — commina una pena nel caso di pubblicazione seguita senza avere adempiute le prescritte formalità. Il francese invece è più preciso, perchè intanto all'art. 10 della precitata legge ordina, qualora la dichiarazione non sia regolare, " la sospensione del giornale sino alla sentenza, che sarà esecutiva null'ostante appello „. Qualora poi la dichiarazione (art. 11) " sia falsa o fraudolenta in qualcheduna delle sue parti, il giornale cesserà di essere pubblicato e gli autori della dichiarazione saranno puniti con l'ammenda, il cui *minimum* sarà di una somma eguale al decimo della cauzione ed il *maximum* di una somma eguale alla metà. „

Ecco veramente ove può appoggiarsi il sospetto di un arbitrio: la sospensione, che emana necessariamente dal solo fatto del promuovimento della azione per parte di un prefetto. Si faccia rientrare codest'esercizio nell'orbita sua naturale, cioè lo si dia al Pubblico Ministero ed il dubbio sarà *diminuito:* accanto al Pubblico Ministero si collochi la magistratura giudicante ed il dubbio *sarà tolto del tutto*, perchè vi avrà il suggello di un uffizio inamovibile ed indipendente.

Noi adunque proponiamo che ogni qualvolta la dichiarazione non sia regolare oppure sia falsa o fraudolenta, sopra istanza motivata del Pubblico Ministero venga dal Giudice Istruttore ordinata la sospensione del giornale, la quale in caso di *irregolarità*, sia duratura sino a che la dichiarazione venga resa conforme a quanto abbiamo detto. Se poi la dichiarazione è falsa o fraudolenta proponiamo che la causa sia portata innanzi al Tribunale e che gli autori vengano condannati alla pena pecuniaria non minore di lire 100 ed estensibile a 500 (1). Una differenza fra la

(1) *Queste disposizioni sono contenute nell'art. 46 del Progetto.*

Digitized by Google

irregolarità e la frode o la falsità è necessaria, perchè la irregolarità talvolta può dipendere puramente da negligenza. La sospensione poi tanto nell'un caso come negli altri è la naturale conseguenza della dichiarazione, poichè se un giornale, per essere pubblicato, ha d'uopo d'una dichiarazione, conviene che la mancanza di questa o dei prescritti requisiti, porti seco la sospensione del giornale, altrimenti tanto varebbe che la dichiarazione non fosse richiesta quando dovesse rimanere senz'effetto, restando lettera morta. Ma il concorso della falsità o della frode e quindi della malizia deve essere trattato con maggiore rigore della semplice irregolarità, perchè si è scientemente violato un dovere *esigibile*, quello cioè di far sapere il vero alla autorità, che lo richiede.

Siccome potrebbe avvenire che in dispregio della sospensione od in pendenza del giudizio sulla frode o falsità si facesse egualmente luogo alla pubblicazione, così ci pare prudente di provvedere anche a questa possibilità, come già vi ha provveduto l'Editto italiano all'art. 40 che noi conserviamo, mettendolo in armonia con le testè dette modificazioni.

A suggerire la sospensione fummo indotti eziandio dall'esempio che ce ne offerse una legge, la quale certo non si può tacciare di essere contraria alla libertà, vale a dire quella che vige nel Cantone Ginevra.

E se nel corso della pubblicazione avvenisse un cambiamento in una delle prescritte condizioni? L'articolo 38 dell'Editto patrio contempla questo caso e dispone " che se avviene una mutazione in una delle condizioni espresse questa debba essere notificata a diligenza del gerente, dei suoi eredi o successori entro lo spazio di giorni otto, *in difetto* il contravventore sarà punito con la multa di lire 500. „ Qualora poi manchi o si renda incapace il *gerente*, abbiamo veduto alla fine del capo antecedente (1) quali sieno i doveri suoi o quelli delladi lui vedova o successori.

In sostanza l'articolo 6 della legge francese 18 luglio 1828 è identico, solo che invece delle parole *in difetto* adopera le altre: *in caso di negligenza*. Da questa diversa dizione appare che per l'applicazione della pena *debbano* le mutazioni essere perve-

(1) Vedi pag. 293.

nute a conoscenza del gerente. " Senza di ciò, osserva il sig. Chassan, non lo si potrebbe rimproverare di negligenza „ (1). Questa osservazione non può trovare certamente la sua applicazione se non quanto alle mutazioni che avvengono tra i proprietarii od i gerenti, riportandoci sempre all'organamento della polizia francese in materia di stampa. Quanto ai cambiamenti relativi al titolo dei giornali od alla loro periodicità, pare difficile — per non dire impossibile — che il gerente abbia potuto ignorarle.

Tanta è l'importanza che annettiamo al direttore da noi proposto, che non ci è dato supporre possa egli essere ignaro di qualsiasi cambiamento, perchè rappresenta la parte *intellettuale* del periodico e come tale non può certo essere lasciato all'oscuro di quanto avviene o può avvenire a lui d'intorno. Per cui alla forma francese preferiamo la conservazione della nostra. Siccome per altro possono sussistere dei patti particolari tra il direttore ed i proprietarii del giornale, in contemplazione della morte del primo, così crediamo debba mantenersi l'onere per gli eredi o successori di lui.

Reputiamo utile di completare codest'argomento con taluna decisione della Corte di Cassazione Subalpina.

È stato giudicato che " chi intende assumere la gerenza di un giornale, in surrogazione di un altro gerente, deve uniformarsi all'articolo 36 integralmente, non bastando che alla dichiarazione unisca l'atto di nascita. È in una parola un nuovo gerente che devesi uniformare alle condizioni volute dalla legge per esserlo „ (2). Fu del pari deciso, che: " se in assenza o impedimento del gerente, il direttore di un giornale lo pubblica firmandolo qual gerente provvisorio, si rende passibile di ogni reato, che nel giornale si verificasse „ (3).

Questa decisione potrebbe attagliarsi benissimo anche se si adottasse la nostra proposta, allora quando altra persona, diversa dal direttore responsabile, si firmasse in luogo di questo.

Fu inoltre giudicato, che " il gerente, il quale avuta la ces-

(1) *Delits de la Presse et de la parole*. Vol. I, pag. 378.
(2) *Sentenza 12 agosto 1850, Ricorso Caglieris*. Bettini, II, 1, 710.
(3) *Sentenza 10 agosto 1850, Causa Poeraz*. id.

Digitized by Google

sione della gerenza da un altro, pubblica il giornale senza preventiva dichiarazione, incorre nella sanzione penale dell' articolo 38 „ (1), e che " chi firma un giornale come gerente provvisorio in assenza del legale è responsabile del proprio fatto: quindi è passibile della pena portata dall' articolo 16 dell' Editto sulla stampa se nei numeri da lui firmati, havvi offesa alla religione dello Stato „ (2) che infine: " non basta la trasmissione al Ministero di un memoriale, in cui il primo gerente dichiari di cessare e il secondo di assumere la gerenza „ (3).

Quid juris se il direttore viene condannato per delitto di stampa a pena afflittiva? L' articolo 46 dell'Editto vi provvede, disponendo, che in questo caso " la pubblicazione debba essere sospesa mentre egli (cioè il gerente) stà scontando la pena, amenochè non siasene surrogato un altro, che riempia le condizioni volute dalla legge. „ Codesta disposizione la troviamo naturale, per cui ne proponiamo la conservazione, aggiungendovi solo il concetto che qualora si continui nella pubblicazione, chiunque la faccia incorra nelle sanzioni che abbiamo stabilite contro gli autori di una dichiarazione falsa o fraudolenta, che pur avessero pubblicato il giornale in pendenza del relativo giudizio (4).

E così abbiamo compiuto l'esame delle pratiche necessarie ed indispensabili che devono precedere la pubblicazione.

CAPO XXVII.

Dei doveri del Direttore — della firma e del deposito del primo esemplare — dei disegni e della fotografia

La dichiarazione è regolare; il direttore ha tutti i requisiti voluti dalla legge: il giornale o scritto periodico comincia la sua pubblicazione.

Quali sono i doveri che di consueto si impongono alla persona responsabile e, per noi, al direttore, allo scopo di tutelare gli interessi della società e dei privati?

(1) *Sentenza 12 agosto 1850, Causa Caglieris*, Bettini, II, 1, 710.
(2) *Sentenza 10 agosto 1850, Causa Poeraz.* id.
(3) *Sentenza 12 agosto 1850, Causa Caglieris* id.
(4) *Vedi gli art. 45, 47 del nostro Progetto.*

Digitized by Google

Il primo obbligo imposto dalla legislazione italiana negli articoli 41, 42 si è quello " di sottoscrivere la minuta del primo esemplare del giornale e di riprodurre la stessa sottoscrizione in istampa in tutti gli altri, sotto comminatoria della multa estensibile a lire 300. La minuta così sottoscritta dev' essere consegnata all' ufficio dell' Avvocato Fiscale Generale (Procuratore Generale) o dell' Avvocato Fiscale (Procuratore del Re) o del Giudice di Mandamento (Pretore) a seconda del luogo della pubblicazione sotto comminatoria della multa estensibile a lire 500. „

Da questo momento cessa l' ingerenza della Autorità Amministrativa e comincia l' azione giudiziaria. Per togliere poi qualsiasi dubbio che una tale prescrizione, quella cioè del deposito all' ufficio del Pubblico Ministero, tendere potesse ad inceppare la libertà della stampa, il patrio legislatore si è affrettato soggiungere nello stesso articolo 42 " che questo deposito non potrà sospendere o ritardare la spedizione o distribuzione del giornale e che dovrà essere fatto *al momento della pubblicazione* del giornale medesimo. „ Ecco quindi cresimato il principio che l'azione penale deve cominciare al momento della pubblicazione, perchè appunto è la pubblicazione che si vuole punita.

L' articolo 5 della legge francese del 9 Giugno 1819 disponeva " che al momento della pubblicazione di ciascun foglio o dispensa (*livraison*) d'un giornale o scritto periodico, se ne dovesse rimettere un esemplare firmato da un proprietario od editore responsabile alla Prefettura per i capi luoghi di dipartimento, alla Sottoprefettura per quelli di circondario ed al Municipio (*mairie*) nelle altre città. „ Ma questa singolare disposizione fu abrogata dall'art. 8 della legge 18 Luglio 1828, secondo il quale " ciaschedun numero di uno scritto periodico deve essere firmato *in minuta* dal proprietario, se unico: da uno dei gerenti responsabili se viene pubblicato da una società in nome collettivo od in accomandita e da uno degli amministratori se da una società anonima. „ Le altre disposizioni del resto sono identiche all' italiana.

Pel § 3 della legge austriaca 27 Maggio 1852 " lo stampatore od imprenditore della stampa, doveva presentare, munito della sottoscrizione del redattore responsabile, un esemplare dello stampato periodico, presso l' I. R. Autorità incaricata del man-

tenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ed anche presso il Procuratore di Stato, nei luoghi ove risiedeva, *almeno un'ora prima* della distribuzione o spedizione nel luogo in cui escono in luce ed il momento del deposito doveva essere esattamente certificato nella ricevuta da rilasciarsi, sopra richiesta, da questa autorità. „ Simile disposizione fu in parte modificata dal § 17 della legge 17 Decembre 1862 nel senso " che l'esemplare di ogni stampato periodico dev' essere presentato *contemporaneamente* al principiare della distribuzione o spedizione presso l' autorità di Sicurezza Pubblica ove ne segue la pubblicazione e nei luoghi, ove risiede un Procuratore di Stato, anche presso di questo. „ Tali disposizioni sono in coerenza con altre delle stesse leggi, perchè, per quella del 1852, al § 25, " il sequestro veniva ordinato dalla autorità di Polizia ed, in caso di ricorso, questo doveva essere presentato al Lugotenente del Dominio ed in ulteriore istanza al Supremo Dicastero di Polizia, ma non aveva effetto sospensivo ed il sequestro stesso non poteva essere levato che in via politica. „ Pel § 6 invece della legge del 17 Decembre 1862 relativa al procedimento penale in oggetti di stampa " gli stampati *possono* essere sequestrati dall'Autorità politica direttamente o per iniziativa del Procuratore di Stato: nel caso poi che il reato sia di azione privata viene ordinato dal Giudizio. Qualora il sequestro sia intrapreso direttamente o per iniziativa del Procuratore di Stato, deve esserne data partecipazione entro 24 ore al Procuratore di Stato del luogo, nel quale risiede il Giudizio chiamato all' ufficio di Giudice Penale, acchiudendovi un esemplare dello stampato. „

Queste diverse disposizioni della legislazione austriaca abbiamo accennate a titolo di curiosità e per uno studio comparativo, e Dio ce lo perdoni! ma giammai perchè ci sia passato il ruzzolo pel capo di consigliarne l'accettazione. Faremmo un ottimo servigio al nostro paese!!

Procedendo in questo argomento ci occuperemo prima della sottoscrizione del periodico e poscia dell' obbligo di depositare la prima copia del medesimo all' ufficio del Pubblico Ministero. Quanto al sequestro abbiamo ora parlato per incidenza: è una materia troppo importante, che merita l' onore di un campo più vasto.

Digitized by Google

Sottoscrizione. Si è agitata la questione se debba la firma della persona responsabile essere sottoposta al manoscritto od all' esemplare stampato. La questione venne trattata dai signori Sulpicy, Borries e Bonnassie e tutti convennero che sia da applicarsi allo esemplare. " Diffatti, un giornale manoscritto, come osserva il sig. Dalloz (1), si compone di elementi così numerosi e così diversi e che si comprendono poco dalle persone, le quali non abbiano una grande abitudine del carattere, che non può essere certamente codest' ammasso confuso, spesso indeciffrabile, che il legislatore volle sottomettere alla controlleria del Pubblico Ministero. „ Per la legislazione italiana non può sorgere alcun dubbio, perchè la esige sulla " minuta del primo esemplare. „

Quali sono i motivi di quest' obbligo imposto alla persona responsabile? Anzi tutto — secondo noi — per avere una prova che questa persona sia sempre presente all' atto della pubblicazione onde far nascere la presunzione che ella *sapesse* ciò che si conteneva nel giornale pubblicato. In secondo luogo per guarentirsi che il foglio depositato sia conforme a quello che si mise in circolazione. Il primo motivo cade da sè, qualora si rifletta che può essere firmato l' esemplare, senza che la persona responsabile sia presente nel luogo, ove avviene la pubblicazione, perchè — come non di rado avviene in pratica — firma essa tanti fogli di stampa in bianco per quanti giorni approssimativamente sta lontana e che servono quindi per altrettanti esemplari, che vengono depositati. È poi vero che sia guarentita la identità tra il foglio firmato e quelli che sono pubblicati? Non lo crediamo; perchè ammettiamo possibili delle aggiunte o delle correzioni in quello spazio di tempo, che può scorrere dal deposito alla effettiva pubblicazione.

Se frustrato può essere lo scopo del legislatore di avere la *reale* presenza della persona responsabile, la conseguenza si è, che questa disposizione torna, per lo meno, inutile, come pure è inutile non guarentendo la identità degli esemplari. Per di più: allorchè parlammo della pravità della intenzione, abbiamo dimostrato come questa debba sempre presumersi, quando il sen-

(1) *Voix c. N.* 372.

so della pubblicazione sia manifesto. A che cosa serve adunque la *effettiva* presenza nel luogo della pubblicazione della persona responsabile? Che deve importare al legislatore la firma della minuta dell' esemplare, se ha già una persona *certa* contro la quale dirigere l' azione penale?

Noi quindi siamo d' avviso che questa disposizione debba scomparire. Che se propendiamo ad escludere quest' onere per la persona responsabile, non ne viene da ciò, che vogliamo liberarla anche dall' altro di *stampare* il proprio nome sugli esemplari del periodico. In questo consiglio forse verremmo se avessimo unicamente riguardo alla tutela dello interesse della società, perchè conoscendo, all' atto della dichiarazione, colui che deve rispondere delle infrazioni, la giustizia saprebbe contro chi promuovere l'azione: ma vi ci costringe l'interesse dei privati, poichè quando trattasi di delitti di azione privata il querelante è posto così in grado di conoscere contro chi deve presentare la sua domanda di procedimento. — A questo punto si chiede se la firma debba essere stampata in qualsiasi parte od in fondo del giornale. La questione si è già agitata in Francia, sebbene dal contesto della disposizione, in proposito ivi vigente, dovesse sembrare non appoggiato qualsiasi dubbio, perchè si esigeva — e si esige — che la firma sia stampata *in fondo (au bas)* di ogni esemplare. " Avviene di cadaun giornale — dice il sig. Dalloz (1) — come di ogni scritto, nel quale con la firma si mette il suggello della approvazione. Nessun uomo di senso ha mai pensato, che la firma, la quale deve essere il legame di un contratto, di un'obbligazione, debba trovarsi indifferentemente in testa od in mezzo dell' atto destinato a constatarlo. „ Anche per la nostra legislazione il dubbio non può essere sollevato, perchè si parla di *sottoscrizione*, la qual parola in sè stessa racchiude il concetto della disposizione francese.

In pratica è invalsa la massima di stampare la firma appiede della terza pagina del periodico, dal che talun pubblicista sostenne la strana teoria che chi è chiamato responsabile, non lo sia delle pubblicazioni contenute nella quarta pagina, di consueto destinata agli annunzii. La legge, sia francese che italiana,

(1) *Voce c.* N. 381.

non fa alcuna distinzione: tanto l'una che l'altra addossano una eguale responsabilità per quello che si contiene in tutto il periodico e non in una parte di esso. Se mai avesse voluto escludere la quarta pagina lo avrebbe espressamente dichiarato. Una esclusione non si presume. Questa opinione è del pari esternata dai signori Grattier (1), Chassan (2), Dalloz (3) e Bories e Bonnassies (4); anzi il sig. Chassan riporta una decisione con la quale si stabilisce la tesi " che il gerente di un giornale è responsabile civilmente del danno cagionato da un falso annunzio, quantunque lo abbia fatto in buona fede. "

Noi desideriamo che quest' uso cessi ed allo scopo di togliere l' erronea credenza proponiamo che si dichiari " doversi la sottoscrizione stampare nell' ultima pagina del giornale o scritto periodico. "

Veniamo ora ad intrattenerci dell' obbligo del deposito all' ufficio del Pubblico Ministero. Prima di tutto osserviamo che quest' obbligo, per la legislazione patria, è comune ai giornali ed anche alle pubblicazioni ordinarie, per le quali è addossato agli stampatori, giusta l' articolo 7 dell' Editto (5). Avvi però la differenza, che gli stampatori in caso di contravvenzione sono puniti con la multa estensibile a lire 300, mentre in materia di giornali la multa può estendersi a lire 500. Questa diver-

(1) Vol. II, pag. 173.

(2) *Delits de la Presse et de la parole*, Vol. I, pag. 632

(3) *Voix c.* N. 381.

(4) *Voix, Gerant.*

(5) Art. 7 dell'Editto: « *Ogni stampatore dovrà presentare la prima copia di qualsiasi stampato, se nella provincia dove risiede un magistrato d'Appello, all'ufficio dell'Avvocato Fiscale Generale; se nelle altre, all'ufficio dell'Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura; ciò tutto salvo il disposto dal presente Editto circa le pubblicazioni periodiche. La trasgressione del prescritto di questo articolo verrà punita con multa estensibile a lire* 300. »

Art. 12. « Al momento della pubblicazione *del giornale il gerente farà consegnare la copia da lui sottoscritta in minuta all'ufficio dell'Avvocato Fiscale Generale, e dell'Avvocato Fiscale o del Giudice di Mandamento. Quest' obbligo non potrà sospendere o ritardare la spedizione o distribuzione del giornale o scritto periodico. La contravvenzione a quest' articolo sarà punita con multa estensibile a lire* 500. »

sità di trattamento è una conseguenza del principio stabilito di doversi fare una distinzione tra le due pubblicazioni. Avendo noi già adottato questo concetto, desideriamo che sia mantenuto il disposto dell' Editto. L'obbligo degli stampatori non si limita al deposito all' Ufficio del Pubblico Ministero, ma questo deposito « *quando si tratta di un'opera*, deve essere fatto eziandio agli Archivii di Corte ed alla Biblioteca dell'Università, nel cui circondario è seguita la pubblicazione, entro i dieci giorni successivi alla medesima, sotto cominatoria dell' ammenda di lire 50 (art. 8). „ Il sig. Ghirelli, commentando questi due articoli, così si esprime: " Verun dubbio che la disposizione degli articoli 7 e 8 vuol essere intesa ed applicata con criterio, se non vuolsi rendere inapplicabile ed assurda la legge medesima. Se infatti di ogni stampato si dovesse presentare la prima copia, per quanto sia poco importante e frivolo e per quanta celerità dimandi, noi non sapremmo comprendere nè lo scopo della legge a richiedere siffatta presentazione, e la inutilità non è stata mai una circostanza indifferente nelle leggi, nè il luogo della presentazione medesima. E di vero; ammesso una volta che l'applicazione degli articoli mentovati dovrebbe essere assoluta, sarebbe mestieri di presentare la prima copia de' più ovvj stampati, quale che siasi il loro soggetto e la loro destinazione. Dove riporli e per quale oggetto? Quali investigazioni potrebbe far su di essi il Procuratore generale ove non trattino di politica, di religione o di morale? E qual pro per gli Archivii di Corte e per la Biblioteca dell' Università, se di ogni opera, veruna esclusa, dovesse loro consegnarsi fra dieci giorni una copia „ ? (1).

Non possiamo convenire con l' egregio autore sulla inutilità del deposito all'Ufficio del Pubblico Ministero, perchè per quanto semplici, per quanto frivoli sieno gli stampati, possono però contenere una infrazione alla legge tanto nella loro forma esterna (mancanza delle norme prescritte) quanto nel loro contenuto. E poi, potrebbe lo stampatore farsi giudice della importanza dello stampato? Guai. E se non dev' essere lo stampatore, chi lo dovrebbe all' infuori del Pubblico Ministero? Quanto al deposito negli Archivii di Corte e nella Biblioteca dell'Università, noi sa-

(1) *Op. citata*, pag. 34.

remmo della sua opinione, se il legislatore esigesse che qualsiasi stampato fosse agli uni ed all' altra consegnato. Ma ciò non è: egli nel mentre vuole che *qualsiasi stampato* sia prodotto al Ministero Pubblico, ordina, trattandosi degli Archivii di Corte e della Biblioteca dell' Università, che si consegni la copia di *qualsiasi opera*. Non a caso stabilì questa differenza. L' importanza della distinzione è così chiara, che non ammette una speciale dimostrazione. Noi proponiamo che questi due articoli sieno in massima mantenuti, siccome quelli che tengono, l' uno a guarentire l'esercizio dell'azione penale, l'altro a favorire specialmente la istruzione dei cittadini.

E non solo i giornali devono depositarsi all'ufficio del Ministero Pubblico, ma eziandio i disegni, le incisioni, le litografie ed altri emblemi di qualsiasi sorte.

Quantunque ciò possa dirsi estraneo a questa parte del nostro lavoro che si riferisce peculiarmente al giornalismo, pure crediamo che qui sia nullameno il luogo di occuparsene per lo stretto legame che vi esiste e che deriva dalla identità e comunanza del dovere.

Diremo adunque, e prima di tutto, che qualche legislatore stabilisce una diversità di trattamento tra questi oggetti e le pubblicazioni periodiche.

È un fatto certo che i disegni ed altre simili cose colpiscono la intelligenza in un modo più vivo ed impressionano di più che gli scritti. Colla esposizione di un disegno, chi la fa si dirige agli uomini riuniti, parla ai loro occhi; c'è in somma qualche cosa di più della manifestazione di un'opinione, c'è una azione, una vita.

Egli è per questo che *si può* giustificare una diversità di trattamento. In Francia secondo un decreto del 3 germinale Anno IX, gli incisori non potevano esercitare la loro professione senza il previo permesso della polizia. L'art. 8 della legge del 31 marzo 1820 ordinava che nessun disegno impresso, inciso o litografato potesse essere pubblicato, esposto o distribuito senza un' autorizzazione preventiva del governo. Questa legge abrogata nel 1820 fu ripristinata con l'art. 12 di quella del 25 marzo 1822; venne di nuovo abrogata con l'altra dell' 8 ottobre 1830, ma ristabilita con l' art. 20 della legge del 9 settembre 1835. Nel 1848 fu tolta di

Digitized by Google

nuovo e nuovamente messa in vigore dall'art. 22 del decreto del 17 febbraio 1822.

La patria legislazione, senza dubbio più liberale, respinge anche per questi oggetti il sistema della autorizzazione preventiva, ma agli art. 51, 52 dell'Editto ordina che " ogni oggetto contemplato nell'articolo 1, che non sia uno scritto venga consegnato all'ufficio del Pubblico Ministero 24 ore prima che sia esposto o messo in circolazione, e nell'intervallo sovra espresso si possa far luogo al sequestro di tutti gli esemplari, che si riconoscessero contrarii alle disposizioni dell'Editto medesimo, ma in questo caso si dovrà promuovere entro 24 ore l'opportuno procedimento. "

Nel mentre conveniamo, in coerenza alle idee da noi sviluppate, nella necessità di sottoporre tali oggetti ad un trattamento diverso dalle altre pubblicazioni, sieno ordinarie o periodiche, non possiamo però disconoscere, che le disposizioni su questo proposito della nostra legge sono contrarie al principio della libera manifestazione del pensiero ed alla conseguenza necessaria di questo principio, che cioè si debba punire *l'atto della pubblicazione*. Per cui non indugiamo a respingere la facoltà accordata di ordinare il sequestro nello spazio delle 24 ore, che precedono la pubblicazione.

In che cosa adunque potrà consistere la diversità di trattamento? Sonovi dei disegni, delle litografie e simili, che talvolta a primo aspetto non appariscono contrarii alla legge, come *lo dere* uno scritto qualsiasi: di frequente è necessario uno studio particolare, una conoscenza esatta della fisonomia delle persone, che si sono rappresentate, per il che tutto occorre una attenzione speciale e differente da quella che si porta sugli scritti. Come mettere in grado l'autorità, che domanda e che accorda il sequestro, di occuparsi particolarmente di questi oggetti, di procurarsi le opportune cognizioni, di farvi sopra gli studii più convenienti? Accordando ad esse un congruo spazio di tempo. Ecco perchè noi, nel mentre respingiamo il sequestro imposto dal patrio legislatore, crediamo doversi mantenere l'altr' obbligo di presentare l'esemplare entro le 24 ore, con questo però che il sequestro non possa venire ordinato se non al momento della pubblicazione. In questo modo ci sembra salvato il principio della li-

bertà e sia corrisposto alle particolari esigenze, che vengono domandate da questo mezzo particolare di manifestazione del pensiero.

Ci si potrebbe opporre: " se non si ammette l'autorizzazione del sequestro, possono i disegni con tutta facilità essere posti in circolazione nello spazio delle 24 ore; non si ha alcuna guarentigia, la quale, trattandosi di pubblicazioni periodiche, stà nella disposizione stessa, che ordina il deposito *al momento della pubblicazione;* per cui dal deposito scaturisce la *presunzione* che il periodico sia stato *pubblicato* sin da quell'istante; ma nei disegni corre diversa la bisogna, se non si pensa di circondare la disposizione di speciali cautele. „

Ne conveniamo: le cautele in questo caso sono particolarmente necessarie e noi consiglieremmo le seguenti:

a) un certificato da rilasciarsi dall' ufficio del Pubblico Ministero tendente a constatare l' ora precisa della presentazione del disegno o simili;

b) autorizzazione accordata all' autorità competente di procedere al sequestro di quei disegni o simili, che fossero posti in circolazione prima dell' espiro delle 24 ore, pel solo fatto della disobbedienza e quand'anche nulla contengano di incriminabile;

c) una pena conveniente da applicarsi tanto contro colui che contravviene all'obbligo del deposito, quanto contro colui che pubblica il disegno prima che sieno passate le 24 ore e salve sempre le maggiori sanzioni pel caso che nell'oggetto si contenga una infrazione della legge sulla stampa.

Queste comminatorie — secondo il nostro modo di vedere — sarebbero atte a non frustrare lo scopo del legislatore nella via della repressione: nè il sequestro in questa guisa potrebbe trovare una legittima opposizione, perchè sarebbe comminato unicamente come punizione di una disobbedienza ad un obbligo imposto per guarentire il momento preciso della pubblicazione. È il contravventore, che col suo contegno lo avrebbe provocato: non il legislatore, perchè egli aveva dichiarato inalterato il principio di volere punito il *fatto della pubblicazione.* È la violazione di una formalità *esterna* che si reprime, è un atto della polizia

(1) *Tali disposizioni le abbiamo collocate negli art.* 59, 60 *del Progetto.*

Digitized by Google

sulla stampa che si vuole rispettato; ma il principio rimarrebbe sempre salvo ed inconcusso.

A questo punto ci si presenta opportuno l' esame su di una scoperta, che ha molta attinenza col disegno ed è si può dire entrata nei costumi della moderna società. Vogliamo dire la fotografia. Noi ci domandiamo se un disegno riprodotto col mezzo della fotografia debba soggiacere alle disposizioni anzidette. Il legislatore italiano non poteva occuparsi di questo ritrovato, perchè quando pubblicò l'Editto non era ancora scoperto, sebbene per la splendida invenzione di Daguerre si fosse sulla buona via. Ma ora è talmente reso generale l' uso di questa nuova prova dell'umano ingegno, che certamente deve richiamare l' attenzione di quelli che reggono la pubblica cosa. Premettiamo che la legge austriaca del 1862 l' ha equiparata agli altri mezzi di manifestare il pensiero, dovendosi ciò almeno desumere dallo frasi di *prodotti chimici* da essa adoperate perchè alla riproduzione della immagine son necessarie non solo la luce e le lenti, ma eziandio taluno di questi *prodotti*. Ciò premesso osserviamo come non si debba disconoscere essere anche la fotografia un mezzo assai rapido di riproduzione di oggetti e poter derivare dall' abuso della stessa quei medesimi inconvenienti, che ponno scaturire dall'abuso di altri mezzi e che il legislatore vuole evitati. Non si vedono centinaia di migliaia di fotografie, che oltraggiano la morale ed i buoni costumi? Se le stesse immagini da esse rappresentate fossero riprodotte col mezzo della litografia o della incisione andrebbe la pubblicazione loro forse immune dai rigori della legge? Perchè stabilre una differenza, quando l'effetto ne sarebbe identico, anzi superiore, essendo la fotografia la esatta riproduzione della natura?

Forse si potrebbe sostenere che un legislatore colpendo le incisioni e le litografie, vuole punita la *rapidità* della riproduzione; *rapidità* che certo non è eguale allorchè il mezzo per la riproduzione sia la fotografia. Noi rispondiamo che tutti i legislatori si sono accordati nel volere punita anche la *plastica* quando venga adoperata per commettere una infrazione delle disposizioni sulla stampa. La *plastica* è senza confronto un mezzo assai meno rapido della fotografia, per cui se questa è espressamente indicata, a *fortiori* deve essere compresa anche quella. Inoltre

se uno degli scopi del legislatore fu di volere colpita la *rapidità*, dovrà essa intendersi in un senso *assoluto* piuttosto che *relativo?* Certo che quanto più rapido è il mezzo di riprodurre il pensiero e tanto più prossimo è il pericolo che può ridondare dalla manifestazione del pensiero medesimo; ma dalla rapidità *assoluta* alla *relativa* vi corre gran tratto. Noi siamo d'avviso che ogni qual volta la riproduzione del pensiero si faccia con un mezzo che sia assai più sollecito di quello somministrato dalle *sole* mani dell'uomo, questo mezzo debba essere con maggior rigore trattato, siccome quello che è più alla portata di perturbare l'ordine pubblico o la pubblica tranquillità o gli interessi privati. Da queste considerazioni partendo si può egli forse negare alla fotografia uno speciale carattere di *rapidità relativa?* Nessuno potrà revocarlo in dubbio. Adunque la si regoli diversamente e le produzioni col di lei mezzo ottenute sieno trattate alla stregua stessa di quelle avutesi per la via della incisione, della litografia e della plastica.

Ci si potrebbe opporre altresì che dovendo punire gli abusi dalla fotografia derivanti, sarebbe obbligatorio il deposito di tutti gli oggetti ottenuti col di lei mezzo ed in conseguenza per lo meno inutile di produrre innanzi alla autorità le centinaia e centinaia di ritratti che si fanno. Anche questa eccezione noi pensiamo si possa ribattere assai facilmente, qualora si rifletta che centinaia e centinaia di stampati frivoli, leggeri ed inutili vengono quotidianamente prodotti all'ufficio del Ministero Pubblico. E poi; se coll'addossare quest'obbligo, si mette il legislatore nella *possibilità*, talvolta *prossima*, di tutelare l'ordine pubblico o privato, si potrà muovere lagno sulla inutilità di moltissimi esemplari presentati?

Per tutte queste ragioni noi proponiamo di comprendere anche la *fotografia* tra i mezzi di manifestazione del pensiero, adoperando a tal uopo la stessa dizione usata dal legislatore austriaco (1) e nutriamo fiducia di avere eziandio con questa aggiunta provveduto alla guarentigia dell'ordine e della tranquillità. Nè da tale modificazione possono essere alterati i principii da noi esposti sulle persone responsabili, perchè ci pare che il *fotografo*

(1) *Vedi l'articolo primo del nostro Progetto.*

Digitized by Google

sia nella identica posizione dello *stampatore* e che quindi la responsabilità di quello sia pari a quella di questo. Però, onde evitare ogni dubbio, stimiamo opportuno di inserire un articolo che dichiari doversi equiparare allo stampatore, l'incisore, il fotografo ed in generale chiunque manifesta materialmente il pensiero con uno dei mezzi indicati dalla legge che stiamo esaminando (1). Le conseguenze che ponno derivare da questi mezzi di riproduzione del pensiero essendo consimili a quelle scaturenti dalle pubblicazioni ottenute col mezzo della stampa, propriamente detta, autorizzano una parità di trattamento tra queste persone e lo stampatore, quanto alla polizia della stampa stessa, senza che per ciò ne debbano risentire un grave pregiudizio. Qual danno infatti può risentire il fotografo dall'indicare — allontanandosi dal consueto — anche l'anno del suo lavoro, se già è solito apporvi il proprio nome ed il luogo della sua officina?

Ed è così che crediamo di avere sciolta la riserva che ci eravamo altrove fatta, quando cioè tenemmo parola " delle persone responsabili " in materia di stampa.

Usciti per un istante dal sentiero, che avevamo cominciato a percorrere, ma uscitivi perchè spinti da una logica necessità, ci affrettiamo a rientrarvi, e continueremo ad intrattenerci dell'obbligo del deposito agli uffici del Pubblico Ministero.

L'esemplare adunque da depositarsi deve essere consegnato *al momento della pubblicazione*. Il progetto della legge francese, che fu poi quella del 18 luglio 1828 ordinava che il deposito dovesse aver luogo *avanti* la pubblicazione. Il cambiamento avvenne sopra proposta di Beniamino Constant, il quale volle così prevenire e togliere un intollerabile intoppo alla stampa non solo, ma eziandio un attentato alla libera manifestazione del pensiero.

La nostra legislazione, quantunque all' art. 42 ciò chiaramente stabilisse, pure il *liberalismo* di codesta dichiarazione è stato scemato, anzi tolto del tutto, con una legge posteriore emanata nel 1859 quando il governo era investito dei pieni poteri, epoca gloriosa dal punto di vista militare e politico, meschina ed infelice da quello legislativo. Infatti dall' art. 55 della legge

(1) *Questa disposizione è contenuta nell'articolo 32 del Progetto.*

Digitized by Google

di Sicurezza Pubblica 13 novembre 1859 era prescritto: " che non si potessero vendere o smerciare in luoghi sì pubblici che privati, giornali o stampati minori di tre fogli di stampa, *se non due ore dopo* che ne sia stato effettuato il deposito ordinato dalle leggi sulla stampa. „ Quindi con un solo tratto di penna si rovesciò la pietra angolare dell'edificio legislativo sulla stampa.

Qualcuno cercò di giustificare questa disposizione, ma lo fece con argomenti così poco solidi, che non possono resistere innanzi alla critica.

Si disse essere d'uopo distinguere tra la pubblicazione per gli stampati ordinarii e quella dei periodici. La prima si verifica con la *esposizione, messa in rendita o distribuzione*; l'altra col *deposito* all'ufficio del Pubblico Ministero; per cui quando alla parola *pubblicazione* si dia il significato proprio e giuridico, non può che farsi plauso al disposto della legge di Sicurezza Pubblica (1). Ci dispiace di non trovarci su tanti punti d'accordo con l'egregio autore che ha esternato tale avviso: ma noi gli domandiamo se ad un legislatore possa essere lecito di snaturare la logica e la filologia legale, quando meglio gli talenta. Se a lui garba di battezzare per peculato l'omicidio, i filologi legali diranno sempre che chi ammazza un uomo commetterà un omicidio e chi ruba il pubblico denaro un peculato. Dicasi altrettanto della *pubblicazione*. Libero al legislatore di proclamare che il deposito equivale alla pubblicazione; chi tenga però presente alla memoria la logica, la filologia in genere e la filologia legale in ispecie, dovrà pur conchiudere che non vi sarà pubblicazione senza la *esposizione, messa in rendita o distribuzione degli stampati.*

Non potrà adunque stabilire una *finzione legale*? Certo; nessuno gliene contesta il diritto, meno poi la scienza, la quale siffatte *finzioni* trova opportune, perchè contribuiscono ad una più spiccia amministrazione della giustizia e ad una diminuzione di liti e di abusi e a rendere più difficili le elusioni della legge; non conviene però dimenticare, che non devono mai andare disgiunte del buon senso, perchè altrimenti degenererebbero facilmente in arbitrii e soprusi.

Noi l'ammettiamo di buon grado una *finzione di legge* an-

(1) *Questa opinione è del sig. Ghirelli, op. cit.*, pag. 173.

che su questo argomento; anzi diremo di più; che è necessaria: ma che cosa si deve richiedere affinchè non si opponga al buon senso e si avvicini il più che sia possibile alla verità? Noi dal canto nostro non possiamo idearcela, se non che lasciando libero alle persone responsabili di *mettere in vendita*, *distribuire od esporre* gli esemplari stampati, col proclamare in somma, sia espressamente, sia tacitamente, che il deposito costituisce una presunzione *juris et de jure* della pubblicazione. Ma quando si ordina che la *distribuzione*, *esposizione* o *messa in vendita* debba aver luogo in uno spazio di tempo più o meno lungo, posteriore al deposito stesso, allora non è più una *finzione di legge*, ma una *censura preventiva*.

Se si accettasse un diverso ragionamento si giungerebbe alle più strane ed assurde conseguenze, perchè sotto la comoda frase di *finzione legale*, si potrebbe coonestare l'autorizzazione o quel qualunque altro sistema *preventivo* che venisse escogitato dalla mente dei despoti.

Del resto la distinzione ammessa dal sig. Ghirelli noi non la troviamo nell'Editto, il quale, quando parla di deposito, adopera sempre la parola *pubblicazione* in generale, come ne è prova l'art. 8 che impone agli stampatori di fare la prescritta consegna agli Archivii di Corte ed alla Biblioteca della Università, nel termine di giorni dieci successivi *alla pubblicazione*.

Che la interpretazione poi data dall'egregio scrittore sia favorevole ad un sistema *preventivo*, egli pure non lo nasconde e non lo avrebbe potuto; e non lo disconobbe nemmeno l'autore dell'altra legge di Sicurezza Pubblica 20 Marzo 1865, il quale, sebbene investito dei pieni poteri in materia legislativa, si adoperò per altro in vantaggio della libertà, perchè fece scomparire la disposizione anzidetta di traforo introdottasi.

Il sig. Ghirelli venne in quest'avviso spintovi dal bisogno di dover rendere seria la esecuzione di un atto di sequestro, perchè se dovesse aver luogo quando lo scritto fu esposto, messo in vendita o distribuito " sarebbe reso ridevole e così scambiato il concetto della legge. „ Per vero dire anche noi abbiamo un istante per questo motivo oscillato e già ci eravamo prefissi di proporre che fossero rimesse in vigore le disposizioni della legge di Pubblica Sicurezza del 1859, cercando un ragionamento, mercè

Digitized by Google

il quale giustificarle innanzi alla libertà della stampa, ma dopo attenti studj ci siamo convinti altro non essere che la censura *mascherata*, contraria alle generose parole che servono di preambolo all' Editto e facendo atto di resipiscenza rendemmo omaggio al legislatore del 1865. Se non si ordina il sequestro, a che cosa infatti corrisponde il silenzio del Pubblico Ministero? Al *visto, nulla osta*: il quale, oltrechè essere in perfetta contraddizione con i principii liberali, è di grave nocumento alla amministrazione economica del giornale. Si presenta l' esemplare all' autorità competente e — dato il termine delle due ore — per tutto questo lunghissimo spazio di tempo, sta sotto l' incubo di un sequestro e può avvenire, che, quando ha completata l'opera sua, si vegga tolti tutti gli esemplari, con quale e quanto danno è assai facile l' immaginarlo!

Il sig. Constant propose il suo emendamento indotto dalla necessità di prevenire certe esigenze di talun prefetto, il quale voleva che un esemplare gli fosse consegnato alla vigilia della pubblicazione. Senza dubbio l' esigenza era soverchia, ma noi crediamo che il termine delle due ore porti seco conseguenze ancor più nocive. Se si prescrive l'obbligo del deposito alla vigilia della pubblicazione, il giornalista è sicuro che quando son trascorse alcune ore, il sequestro più non viene ordinato e può procedere tranquillo alla stampa di tutti gli esemplari; ma prescritte le due ore soltanto, com'era stabilito dalla nostra legislazione, ha sempre sul capo sospesa questa spada di Damocle, e per conseguenza non può cominciare la stampa se non quando sieno realmente trascorse. Senza dubbio egual danno potrebbe risentire, anche se l'ordine del sequestro fosse dato al momento della pubblicazione, ma allora a sè stesso dovrebbe imputare le dannose conseguenze, non certo al legislatore che vuole *repressi* gli abusi, senza carattere *preventivo*. Del resto a suo luogo parleremo di quest' atto importante di rigore.

La legge portoghese è conforme alla nostra; però — circa al deposito — ha una disposizione singolare, ordina cioè all' art. 4 " che gli esemplari dei giornali dimessi vengano restituiti un anno dopo, amenochè non sia intervenuta condanna, o quando, nel corso del processo incominciato, il giornale non si trovi nel processo stesso. „ Il valore materiale di un periodico

è così poca cosa, che non troviamo prezzo dell' opera di accettare simile disposizione.

Fatto giusto omaggio al liberale sistema della nostra legge vediamo quali questioni si possano presentare circa il deposito.

Si domanda anzitutto se sia necessario che gli esemplari pubblicati debbano essere conformi a quello che venne dimesso. La Cassazione francese con sentenza 18 Aprile 1839, riportata dal sig. Chassan, ha decisa la questione in senso affermativo, stabilendo inoltre il principio " che se l' esemplare che si pubblica è diverso da quello che si presenta, la persona responsabile è obbligata a presentare una copia del pubblicato, altrimenti si ritiene come non presentato ed ha luogo la punizione. „ Per quanto si può dedurre dal contesto della legge italiana, è forza conchiudere ch' essa sia conforme alla pratica giurisprudenza francese. L' art. 42 dice infatti " che il gerente, al momento della pubblicazione farà consegnare la *copia* da lui sottoscritta in minuta. „ Queste espressioni ci sembrano sufficienti, perchè nella parola generica *copia*, sta necessariamente racchiuso il concetto che debba essere *conforme* all' originale, perchè altrimenti non sarebbe una *copia*, ma una *contraffazione*. Questa interpretazione è assai più chiara, quando si metta in armonia l'art. 42 con l'antecedente, nel quale si dice " che il gerente di un giornale sarà obbligato di sottoscrivere la minuta del primo esemplare di esso che sarà stampato. „ È adunque manifesto che la *copia*, di cui parla l' art. 42, altro non dev' essere che il primo esemplare del giornale.

Tale questione si confonde a parer nostro con l' altra, che pur viene trattata separatamente, se cioè sia violata la legge quando i giornali che furono distribuiti, non contengano quegli articoli che si inserirono nel giornale deposto.

Il sig. Grattier crede di sì anche nel caso in cui la soppressione fosse avvenuta al momento, in cui si stavano stampando gli esemplari, sia perchè l' articolo soppresso racchiudesse un delitto, sia perchè contenesse una notizia riconosciuta falsa (1). Il signor Dalloz osserva: " A nostri occhi non può esservi

(1) Vol. II, pag. 171.

Digitized by Google

mancanza di conformità nel senso della legge, se non quando all'esame del Ministero Pubblico si sottrasse una parte qualunque dell'esemplare pubblicato, perchè tale formalità fu stabilita unicamente allo scopo di facilitare la sorveglianza di quella Magistratura. Nullameno, siccome anche i principii, all'evenienza di particolari circostanze, possono essere modificati nella loro applicazione, noi comprenderemmo benissimo una soluzione contraria nel caso in cui fosse evidente, che l'aggiunta contenuta nel giornale dimesso avesse avuto luogo maliziosamente: come — per esempio — se nei giornali pubblicati si avesse posto in evidenza un passo, che nell'esemplare dimesso si trovasse collocato in un luogo, proprio a sviare l'attenzione del Procuratore imperiale. Ma non si può temere che i gerenti vogliano scherzare al punto da inserire nell'esemplare depositato articoli di natura tale da risvegliare la sollecitudine del Pubblico Ministero, per dichiarare poi che non esiste la violazione della legge non essendovi stata pubblicità „ (1).

Noi invece siamo d'avviso che pei motivi addotti nel trattare l'altra questione, debba anche codesta essere sciolta nello stesso senso, parendoci identica a quella, imperocchè mancando negli esemplari pubblicati talun articolo, inserito nel dimesso, non possano essere ritenuti al medesimo conformi. In pratica forse non avverrà tal caso tanto facilmente, ma pure può avvenire, perchè non mancano certuni i quali credono di dar prova di spirito col prendersi gioco del potere e dell'autorità. Allora peggio per loro ed incorrano in tutte le conseguenze, derivanti da quest'atto di disprezzo.

A questo punto si muove un'altra domanda, se cioè nel caso in cui nell'esemplare dimesso siavi un articolo *incriminabile*, scomparso poi nei pubblicati, debba il responsabile essere processato. Il sig. Dalloz, nello stesso brano citato, ritiene di sì " perchè essendo impossibile di rintracciare tutti gli esemplari usciti dall'ufficio di un giornale, deve bastare al Pubblico Ministero, per sapere che cosa contengano ed in appoggio dell'accusa, la produzione del foglio dimesso e firmato. „ Noi conveniamo perfettamente nella opinione di questo egregio pubblicista. A quale

(1) *Voix c.* N. 376.

scopo infatti si prescrive il deposito? Allo intento di facilitare una sorveglianza. Se il Magistrato che è tenuto ad esercitarla, non è autorizzato a sostenere l'accusa con l'esemplare prodotto, tale deposito sarebbe un atto inutile ed irrisorio.

La necessaria illazione di questi ragionamenti, affinchè la persona responsabile non accampi la mancanza di pubblicazione per giustificare sè stessa, si è appunto di accettare il principio che il deposito non solo costituisca una *presunzione* della pubblicazione, ma che questa *presunzione* non ammetta la prova in contrario, perchè se la si dichiarasse *juris tantum*, la persona responsabile sfuggirebbe con tutta facilità a qualsiasi giudizio ed a qualsiasi pena. Potrebbe infatti tenersi in pronto parecchi esemplari non contenenti l'articolo riprovevole, ed al momento del giudizio, cercar di comprovare con questo mezzo, che la pubblicazione non è avvenuta.

Nella mira poi di scemare il più che sia possibile le questioni, che in pratica talvolta sarebbe possibile si presentassero, saremmo d'avviso di esprimere chiaramente il concetto di presunzione siffatta (1).

Del resto adoperando nella legge la parolà: *esemplare*, crediamo inutile di comprendere altra disposizione che valga a sciogliere i dubbi e le questioni che abbiamo testè sviluppate, avvegnachè presa tal parola sia nel suo concetto grammaticale, che volgare offra con chiarezza l'idea della *conformità*, che deve esistere tra lo stampato dimesso e quelli pubblicati.

Quantunque siasi da noi esternato il consiglio che l'obbligo della firma debba scomparire, siccome inutile e che facilmente può essere eluso, pure crediamo di toccare una ulteriore questione, quella cioè di sapere se il fatto della ommessa firma e l'altro dell'ommesso deposito costituiscano due contravvenzioni od una soltanto. Il sig. Grattier (2) crede che le contravvenzioni sieno due; ed una invece il sig. Chassan (3) perchè non sono che due formalità correlative ed indivisibili. " Devesi infatti — dice quest'ultimo — depositare presso il Pubblico Ministero

(1) *Vedi l'art. 50 del Progetto.*

(2) *Op. cit.* pag. 11, 171, 172 N. IX.

(3) *Délits de la presse et de la parole,* Vol. I, pag. 615.

l'esemplare del giornale o scritto periodico firmato in minuta. In una parola: il difetto della sottoscrizione non è punibile che nei suoi rapporti col deposito; sono due fatti che costituiscono cumulativamente gli elementi della contravvenzione. „ Il signor Ghirelli conviene nella opinione del sig. Chassan e si domanda: " Cosa significa il non sottoscrivere la minuta del primo esemplare del giornale o scritto periodico? Decisamente reputiamo che non abbia nè possa avere alcun significato pratico, se non quando questo fatto si associ all'altro del deposito, che è quasi la occasione e il mezzo d'onde si addimostra l'adempimento, ovvero il trasgresso di quella formalità „ (1).

L'Editto italiano non autorizza alcun dubbio, perchè stabilisce due pene diverse. Ammettendo il caso, che non si accetti il nostro avviso e si voglia conservare l'obbligo della firma, si dovranno mantenere le due separate contravvenzioni, oppure saranno da fondersi in una sola? Non indugiamo un istante nel consigliare il mantenimento della distinzione, perchè può verificarsi tanto il caso che l'esemplare sia firmato e presentato e ciò nullameno siasi incorso nella contravvenzione, com' anche, che il deposito si faccia senza la firma. L'un fatto è indipendente dall'altro e nessuna relazione può talvolta esistere fra di loro. Ci spieghiamo: la legge ordina che l'esemplare con la firma sia presentato al *momento della pubblicazione*: ora può avvenire benissimo che questo esemplare, regolarmente firmato, sia prodotto alla autorità competente, quando già gli altri sono stati messi in vendita, esposti o distribuiti. La firma c'è; si è adunque ottemperato a quanto dispose il legislatore: solo lo si disobbedì circa alla prescrizione del deposito, perchè ebbe luogo fuori del tempo ordinato. Invece il deposito è regolare, ma non c'è la sottoscrizione. Ecco un altro fatto, che invertendo le circostanze, costituisce una infrazione ed in pari tempo una obbedienza alla legge. Con questa possibilità contraddittoria, non si può venire che al risultato legislativo di mantenere le due contravvenzioni, perchè una disposizione può sussistere inalterata ed obbedita senza dell'altra e può ciascheduna regnare libera ed indipendente.

(1) *Op. cit.*, pag. 124.

Tale questione abbiamo voluto indicare siccome quella che viene opportunamento in appoggio del nostro avviso sulla inutilità dell' obbligo della firma, perchè se si vuole che l' inadempimento di questo dovere costituisca una sola contravvenzione coll' inesecuzione del prescritto deposito, devesi necessariamente conchiudere che o l' una o l' altra di queste disposizioni sia perfettamente inutile. Ma il deposito è necessario, perchè l' autorità, che è chiamata a tutela della legge della stampa, possa esercitare la sua sorveglianza; dunque inutile è quella che ordina la firma.

Prima di abbandonare quest'argomento della firma e sempre nel dubbio di una eventuale conservazione di tal obbligo, crediamo conveniente di riportare alcune decisioni. La Corte d'Appello di Cagliari ha stabilito che " chi senza alcuna formalità sottoscrive un giornale in vece del gerente titolare, per essero questo improvvisamente malato, si assume tutta la responsabilità a termini dell' art. 39, ma non contravviene a quell' articolo: si fa reo però di contravvenzione se le copie divulgate non portano la sua sottoscrizione, messa solo sulla minuta o prima copia presentata all' avvocato Fiscale Generale: poco importa che quando verificavasi l' impedimento del titolare, le copie fossero già stampate „ (1).

Si domanda se la formalità del deposito sia prescritta anche per le successive edizioni del giornale o scritto periodico, quantunque lievi aggiunte siensi fatte in ogni edizione? La Cassazione di Francia con sentenza 18 aprile 1839 riportata dal sig. Chassan ha risposto affermativamente.

Questo diligente pubblicista ha pure riportata una sentenza in data del 10 febbraio 1842 della Corte di Rouen, mediante la quale si è stabilita la tesi " che quando un numero di giornale è pubblicato accidentalmente in due parti, l'una alla mattina, l'altra al pomeriggio dello stesso giorno ed in continuazione della prima, la consegna al Ministero Pubblico deve aver luogo al momento della pubblicazione di ciascuna parte ed è avvenuta la contravvenzione se effettuasi il deposito di entrambe solo al momento della pubblicazione della seconda parte. „

(1) *Sentenza 20 marzo 1850 Causa Falqui.* Bellini, *op. cit.*, II, 2, 427.

Digitized by Google

La Suprema Corte regolatrice Subalpina ha stabilito " che il gerente di un giornale il quale manda la prima copia da lui firmata all'Ufficio dell'Avvocato Fiscale Generale, ma che lo trova chiuso, non incorre nella contravvenzione dell'art. 42 „ (1).

E la Corte d'Appello di Genova con sentenza 31 luglio 1855 decise " che se una qualsiasi circostanza di forza maggiore impedisce che il deposito sia fatto al momento della pubblicazione del giornale, il gerente, giustificandola, può essere esente dalla pena „ (2).

Riassumendo adunque quanto abbiamo sviluppato in questo capo dobbiamo conchiudere: che la firma in minuta del primo esemplare deve scomparire dagli obblighi imposti al direttore; che però gli altri esemplari devono essere forniti della di lui firma a stampa, da collocarsi nell'ultima pagina del giornale o scritto periodico; che l'atto di deposito all'ufficio del Ministero Pubblico costituisce una presunzione *juris et de jure* della pubblicazione; e che l'esemplare depositato dev'essere conforme esattamente a quelli messi in circolazione od altrimenti pubblicati senz'uopo di farne nella legge un cenno particolare, per cui qualora in questi non sienvi articoli già stati inseriti nel depositato, debba del pari aver luogo l'esercizio della azione penale, ogni qualvolta contengano una violazione della legge sulla stampa.

L'articolo (3) che proporremmo in coerenza a queste osservazioni, sarebbe il seguente:

" Il direttore dovrà depositare al momento della pubblica-
„ zione all'ufficio del Pubblico Ministero e come all'art. . . . un
„ esemplare del giornale o dello scritto periodico da lui diretto,
„ con la propria firma stampata nell'ultima pagina, sotto commi-
„ natoria della multa estensibile a lire 500. Da quest'atto di de-
„ posito sorgerà la presunzione della pubblicazione, senza che
„ sia ammessa la prova in contrario. „

Ora verremmo a parlare del più importante degli obblighi al direttore imposti, vogliamo dire " *delle inserzioni forzate.* „

(1) *Sentenza* 10 *dicembre* 1855, *Causa Gardella*. Bettini, *op. cit.*, VII, 1, 770

(2) *Questa sentenza fu pronunciata nella stessa causa Gardella, su cui versa la sentenza della Cassazione* 10 *dicembre* 1855.

(3) *Che è poi l'art.* 50 *del Progetto.*

CAPO XXVIII.

Delle inserzioni forzate.

Lo spirito di parte può talvolta condurre la stampa periodica a dissimulare utili verità, che hanno un'intima relazione con l'ordine pubblico, per cui potrebbero nascere inconvenienti grandissimi e talvolta anche non meno gravi pericoli, se le si lasciasse, sotto questo rapporto, una completa libertà. Qualora, a lato del diritto che essa esercita di rendere pubblici tutti i fatti d'interesse generale e privato, non si collocasse altro diritto da attribuirsi a tutti coloro che si riguardano come vilipesi da un giornale che li nomina, quello cioè di *rispondere*, egli è certo che la stampa costituirebbe un'intollerabile tirannia.

Da questi riflessi sono partiti i legislatori quando imposero alle pubblicazioni periodiche l'obbligo di aprire le loro colonne sia ai documenti, che l'autorità crede necessario di portare a conoscenza del pubblico od alle rettifiche che reputa utili, sia ai reclami di privati, designati in un articolo di giornale.

Nè fu da meno il legislatore italiano il quale tale diritto accorda: *a)* alle autorità legalmente costituite (art. 45); *b)* alle persone nominate od indicate nelle pubblicazioni (art. 43). Le autorità possono trasmettere qualsiasi titolo officiale, relazione autentica, indirizzo o rettificazione o qualunque altro scritto nell'interesse del governo: i privati, le risposte e dichiarazioni che credono opportune (I).

(1) Art. 43. « *I gerenti saranno tenuti d'inserire, non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui le avranno ricevute, le risposte o le dichiarazioni delle persone nominate o indicate nelle loro pubblicazioni. La inserzione della risposta dev'essere intera e gratuita. Nel caso per altro la risposta eccedesse il doppio dell'articolo, al quale è diretta, l'eccedente dovrà essere pagato al prezzo stabilito per gli annunzii in quel giornale o pubblicazione. Trattandosi di giornali che non ricevono annunzii, sarà corrisposto, per l'eccedente, un prezzo uguale a quello che pagasi per gli annunzii nelle Gazzette destinate alle inserzioni giudiziali. Il rifiuto o la tardanza ad accettare o pubblicare le dette risposte verrà punita con una multa non minore di lire* 100 *e non maggiore di lire* 1000. »

Come obbligo che da questo diritto deriva alla persona responsabile havvi la *inserzione* " non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui avranno ricevute queste risposte, dichiarazioni, od atti; inserzione intera e gratuita e qualora la comunicazione ecceda il doppio dell' articolo, contro il quale è diretta, l'eccedente dovrà essere pagato al prezzo stabilito per gli annunzii di quel giornale o pubblicazione. „ Se le inserzioni vengono richieste dall'autorità " devono essere collocate in *capo* al giornale o scritto periodico e giammai sono gratuite, ma dietro pagamento nella anzidetta misura „ (1). Ed è giusto perchè trattasi di un'inserzione affatto indipendente da una risposta personale. Qualora trattisi di privati, il rifiuto o ritardo ad accettare o pubblicare le risposte è punito con una multa non minore di lire 100 e non maggiore di lire 1000: se si tratta di inserzioni richieste dall'autorità la multa è estensibile a lire 400.

Questo diritto è quello che in termine della scienza si chiama diritto di *risposta*, il più grande correttivo della libertà della stampa, la più importante guarentigia dei privati contro le virulenze o le esorbitanze del giornalismo. Il quale infatti deve porsi bene in guardia prima di nominare od indicare taluno, perchè correrebbe rischio di vedersi ad ogni qual tratto formalmente smentito, con danno senza dubbio della estimazione e considerazione, a cui deve incessantemente aspirare.

Ma non è soltanto l'obbligo di inserire quanto abbiamo indicato che viene imposto alle pubblicazioni periodiche dalla patria legislazione, bensì anche le sentenze di condanna, che contro di esse fossero pronunciate per fatti previsti dalla medesima e ciò " non più tardi di due giorni dopo che ne avranno ricevuta la intimazione, sotto comminatoria della multa da

(1) Art. 15. « *Ogni gerente sarà obbligato d'inserire in capo al suo giornale o scritto periodico, qualsiasi titolo officiale, relazione autentica, indirizzo o rettificazione, o qualunque altra scritta nell'interesse del Governo che gli venisse mandato da un'autorità legalmente costituita. L'inserzione avrà luogo non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui ne sarà stata fatta la richiesta. L'inserzione sarà fatta mediante pagamento dei prezzi indicati nell'art.* 13. *Il rifiuto o ritardo nella pubblicazione verrà punito con una multa estensibile a lire* 500. »

lire 100 a 500. Questa inserzione dev'essere totalmente gratuita (art. 49) „ (1).

La legislazione belga, all'art. 13, riconosce un tale diritto unicamente " in ogni persona citata in un giornale sia per nome, sia indirettamente, sempre che la risposta non ecceda 1000 lettere di scrittura o il doppio dello spazio occupato dall' articolo che l'avrà provocata. „ La inserzione si deve eseguire in uno spazio di tempo identico a quello richiesto dall'Editto patrio. La disposizione belga diversifica dalla nostra in ciò, che la inserzione dev'essere sempre gratuita e che se supera il doppio dello spazio, occupato dall'articolo contro il quale è diretta la risposta, il giornale non è obbligato ad eseguirla. La pena è l'ammenda di 20 fiorini per ogni giorno di ritardo. Questa pena graduale è logica: non si può dire per altro che una graduazione sia esclusa dalla legislazione italiana, imperocchè sia dalla medesima lasciata una grande latitudine al magistrato, che deve applicarla. Noi per altro consiglieremmo di farne una esplicita dichiarazione, aggiungendo che la pena dovrà *commisurarsi anche a seconda dei giorni di ritardo.*

L'Austria è regolata in questo argomento dal § 19 della legge del 17 dicembre 1862, secondo il quale " ogni rettificazione di fatti pubblicati in uno stampato periodico, sopra domanda di un'autorità o di una persona privata *interessata*, deve essere inserita nel foglio o puntata immediatamente successivi alla fatta domanda e precisamente tanto riguardo al sito della inserzione, quanto anche al carattere (lettere), in quello stesso modo in cui fu stampato l'articolo da rettificarsi. „ Le rettificazioni d'ufficio saranno sempre inserite gratuitamente: quelle dei privati sono regolate come è voluto dalla legislazione italiana.

Dal tenore di queste disposizioni chiaro si desume, come in certe parti sieno più generali ed in certe altre più limitate di quelle contenute nel patrio Editto. Anzitutto non si possono rettificare che *fatti*, mentre nella legge italiana non havvi alcuna

(1) Art. 49 dell'Editto: « *I gerenti saranno tenuti a pubblicare, non più tardi di due giorni dopo che loro ne sarà fatta l'intimazione, le sentenze di condanna pronunciate contro di essi per fatti previsti da quest'Editto. In difetto saranno puniti con una multa da lire* 100 *a* 500. »

limitazione. Per la legge austriaca il diritto *di risposta* viene attribuito a qualunque persona *interessata*, mentre invece appo noi lo è unicamente alle persone nominate o indicate nell'articolo, per cui, secondo quella, il padre, il figlio, il genero, il suocero, il marito, la moglie e così via, possono far rettificare i fatti che risguardano il figlio, il padre, il suocero, il genero, la moglie, il marito, *semprechè sieno in grado di provare d'avere un interesse*. Questa disposizione, è vero, è più conforme alla naturale solidarietà della famiglia, ma d'altro canto è d'indole siffatta da arrecare gravissimo sconcerto alla amministrazione o redazione di un giornale. Come stabilire il criterio dello interesse della persona rispondente? Questo interesse dovrebb'essere assoluto, generale o potrebbe anche essere sufficiente l'interesse relativo? Qualora si volesse ammettere simile disposizione non si aprirebbe l'adito ad una moltiplicità di giudizii, talvolta infondati? Non si aprirebbe l'adito alla inserzione nelle colonne di un giornale di qualunque capriccio dei terzi, sotto pretesto *che sono interessati?* Chi sarà il giudice dell'interesse? I privati che rispondono, il giornale che dovrebbe inserire la rettifica o l'autorità giudiziaria?

I privati? Ma codesto diritto arieggerebbe la vessazione. Il giornale? Ma allora si renderebbe talvolta illusorio il diritto di risposta. L'autorità giudiziaria? Ma si mancherebbe allo scopo del legislatore, quello cioè di guarentire, con la sollecita inserzione, gli interessi dei privati cittadini.

In questa guisa, senza dubbio, si impone un freno maggiore alle esorbitanze possibili delle pubblicazioni periodiche; si limiterebbe però di troppo la libertà della stampa; ed il diritto di risposta si risolverebbe in un vero despotismo per parte dei privati. Noi vedremo nel corso del presente Capo, quali inconvenienti possano ridondare dalla applicazione pura e semplice del patrio Editto e studieremo un mezzo di guarentire assai più gli interessi dei terzi, con la minore possibile restrizione della libertà; per ora ci limitiamo a dire, che se ci fosse lasciata la scelta tra le due legislazioni, non indugieremo un istante a consigliare la conservazione della italiana, siccome quella che pur guarentisce i privati senza grave offesa della libertà, opponendosi solo ad una sfrenata licenza.

Digitized by Google

Lo stesso articolo 19 della legge austriaca così prosegue: " Ove la rettificazione di una inserzione venga rifiutata, essa si esigerà col mezzo del Procuratore di Stato, il quale in caso di persistenza nel rifiuto, ha diritto, occorrendo, di far sospendere col mezzo dell'autorità di Sicurezza Pubblica la pubblicazione dello stampato periodico fino all'adempimento dell'obbligo. Il ricorso interposto al Procuratore Superiore di Stato contro l'ordine di inserire una rettificazione dato dalla Procura di Stato, non ha effetto sospensivo. Se il Procuratore di Stato non trova di far luogo alla domanda, che sia ingiunta la rettificazione di una inserzione, o se la parte interessata non voglia a lui rivogliersi, è in facoltà della parte di richiedere l'aiuto del giudizio, il quale procederà in proposito secondo il § 21. „ Questo § è così concepito: " Il rifiuto del redattore responsabile di far istampare nel modo e tempo prescritti dalla legge, un articolo comunicatogli per l'inserzione dal Procuratore di Stato o da un'Autorità in genere, costituisce una contravvenzione e viene punito con una multa da 20 a 200 fiorini. „

" Questa punizione si applicherà anche quando il redattore venga dichiarato reo di infondato rifiuto di inserire una rettificazione di fatti, in seguito alla denunzia presentata al giudizio da una parte o direttamente o dopo che la Procura di Stato abbia rifiutato di intervenire. In questo caso il Giudizio disporrà altresì perchè la pubblicazione dello stampato sia sospesa fino all'adempimento dell'obbligo. „

Nemmeno di queste disposizioni noi possiamo consigliare l'accettazione, quantunque tendano a guarentire il diritto di *risposta*, perchè simile ingerenza di un'Autorità essenzialmente governativa, di questo intermediario tra il giornalista ed i terzi, ci pare sconveniente all'autorità stessa, la quale — potendo essere esposta ad un rifiuto — vede diminuire quel prestigio, da cui deve essere circondata.

Quanto all'ingerenza d'altronde del Pubblico Ministero nei fatti che danno luogo ad un'azione privata avremo occasione di tornare più avanti.

La legge francese per le inserzioni richieste dalla autorità, è regolata dall'art. 19 del decreto 17 febbraio 1852, il quale invece delle parole " *autorità legalmente costituite* „ adopera le

altre " *depositarii dell'autorità pubblica* „ ed esige che l'inserzione *debba essere gratuita.*

Noi crediamo, senza paragone, preferibile la disposizione patria. Ed invero, — quanto alla persona, cui è attribuito il diritto di risposta — non si può ammettere un trattamento diverso tra i pubblici funzionarii ed i privati, specialmente allorchè nella Carta Costituzionale è riconosciuta l'eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge. Un pubblico funzionario si crede egli offeso? Faccia inserire le sue risposte e le sue dichiarazioni, come qualsiasi altro cittadino dello Stato. Sarebbe strano, secondo il nostro modo di vedere, permettere a qualsiasi funzionario di far inserire titoli ufficiali, relazioni autentiche, indirizzi o rettificazioni *nell'interesse del governo*, invece che *in quello suo proprio.*

Si deve curare non solo la minore possibile restrizione della libertà della stampa, ma anche la economia della amministrazione di una pubblicazione periodica. Il legislatore che attribuisce ad un depositario della pubblica autorità il diritto di parlare in nome del governo avrebbe forse presenti questi due scopi? Ove si andrebbe? Come può un pubblico funzionario erigersi a palladino del governo ed obbligare un giornale ad inserire nelle sue colonne un documento sol perchè *ei creda* — talvolta senza fondamento — che possa interessare la pubblica azienda? La cosa cambia d'aspetto quando di tale diritto viene investita una persona morale, quando allo individuo si sostituisce un corpo legalmente costituito: il pericolo dell'arbitrio, della vessazione, del despotismo è assai minore.

Ma che si deve intendere poi per *autorità legalmente costituite?* Devono in esse venire comprese tutte le autorità o non piuttosto soltanto quelle che rappresentano l'ente morale, il quale è a capo di tutte le amministrazioni che concorrono a formarlo? Noi crediamo che sia da intendersi qualsiasi autorità, salvo ai tribunali il giudizio se l'inserzione che si esige, fosse o non fosse richiesta *nell'interesse del governo.*

Tra la inserzione *gratuita* e quella a *pagamento* poi c'è tale un abisso, che certo non sonovi argomenti, i quali valgano a colmarlo.

I privati devono uniformarsi all'art. 11 della legge 25 marzo 1822, il quale obbliga i proprietarii o gli editori di ogni gior-

Digitized by Google

nale o scritto periodico di inserirvi nei tre giorni successivi alla ricevuta o nel numero più vicino, se non se ne pubblicassero altri prima dell'espiro dei tre giorni, la risposta di ogni persona nominata o designata nel giornale o scritto periodico. La inserzione dev' essere gratuita e questa risposta potrà avere il doppio della lunghezza dell'articolo, a cui si riferisce.

La pubblicazione della sentenza di condanna è regolata dall'articolo 11 della legge 9 Giugno 1819, secondo il quale gli editori di un giornale o scritto periodico sono obbligati di inserire in uno dei fogli o delle puntate, che vedranno la luce nel mese, " la sentenza o la decisione pronunciata contro di essi, un estratto contenente i motivi e la dispositiva della detta sentenza o decisione. „ Questo articolo — come ben si vede — è in parecchi punti diverso dall' italiano. Il legislatore italiano esige la pubblicazione unicamente della *sentenza* di condanna: il francese anche di *ogni decisione*. Pel primo, *può* intendersi che l' obbligo si riferisca alla parte dispositiva soltanto della sententenza: il francese vuole altresì un estratto dei motivi, a cui si appoggia la sentenza o la decisione. Per l'italiano, la inserzione deve essere fatta non più tardi di due giorni dalla intimazione: pel francese, entro il mese in cui si pubblica il giornale o scritto periodico. Quale la preferibile tra le due disposizioni? Scopo in massima di un legislatore, che ordina codesta inserzione, si è di porre possibilmente un argine alla ripetizione di fatti che son dichiarati delittuosi dalla legge. Il legislatore vuole avvertire i cittadini che la manifestazione di un dato concetto fatta con date espressioni è una violazione della legge scritta, e che colui il quale lo ha manifestato ne subisce tutte le conseguenze. Ecco quindi la possibilità che i cittadini, messi sulla vedetta da questa inserzione, si astengano dal rendere di pubblica ragione un concetto consimile. Questo scopo si raggiunge od almeno si può sperare di raggiungere, ordinando la pubblicazione della sentenza di condanna, la quale costituisce la sintesi di un processo penale; però crediamo che non si raggiunga nè si possa sperare di raggiungere, ingiungendo la pubblicazione di un atto qualsiasi della istruttoria. Infatti qual vantaggio può risentirsi dalla inserzione, per esempio, della sentenza d' accusa? Il pubblico saprà che il tal concetto manifestato col mezzo della stam-

pa può dar luogo a procedere, ma non per questo si asterrà taluno ed eziandio durante la trattazione del processo, di pubblicarlo, perchè tra i casi possibili havvi l' assoluzione. Per lo meno adunque, la inserzione di questa decisione, sarà inutile. Se lo è, tanto vale abbandonarla.

La disposizione francese è preferibile per la sua chiarezza alla italiana, quanto all' obbligo di inserire i motivi della sentenza. In pratica già si è qualche volta sollevato il dubbio, per cui abbiamo veduto da qualche giornale inserirsi soltanto la parte dispositiva della sentenza, senza neppure far cenno dei motivi, che l' accompagnavano e non per questo promuoversi una azione. Confessiamo che nel modo, in cui è espresso l' articolo, questo dubbio *può* giustificarsi: ma se anche su questo argomento si tenga presente lo scopo del legislatore, è giuoco forza convenire essere più opportuno di dare la preferenza alla legge francese. Quando i privati veggono i motivi, ai quali si appoggia la sentenza, *possono* più facilmente indursi ad astenersi dal manifestare il concetto dichiarato riprovevole, in ispeciali modo poi se oltre che servire di fondamento ad una verità legale, corrispondono ad una logica sana e stringente. Però onde non lasciare all' arbitrio del giornale, il giudizio sulla parte dei motivi da inserirsi, il che avviene quando è tenuto a pubblicare un estratto di essi, noi ne consiglieremmo la inserzione completa (1).

La italiana invece è preferibile alla francese quanto al tempo in cui deve avvenire la inserzione, perchè più prontamente avverrà e più sarà possibile il raggiungimento dello scopo del legislatore.

Si è domandato se debba pubblicarsi la sentenza quando non è ancora *appellata*, oppure se debba attendersi che sia passata *in giudicato*. A dir vero, parlando l' articolo italiano ed il francese di *sentenza di condanna*, così in generale, parebbe che entrambi volessero riferirsi anche a quella che fu pronunciata in prima istanza: ma essendo possibile un' assoluzione in grado d' appello, se appellabile, od una dichiarazione di nullità, con o senza rinvio, se ammette il rimedio della cassazione, noi cre-

(1) *Vedi l' articolo 58 del nostro Progetto.*

Digitized by Google

diamo che sia da intendersi una sentenza definitiva e per conseguenza eseguibile, perchè allora di diritto e di fatto sarà una vera e propria *sentenza di condanna*, mentre in caso diverso lo sarebbe unicamente di diritto. Una sentenza di condanna, non passata *in giudicato*, è una semplice dichiarazione che il tal fatto fu da un' autorità giudiziaria dichiarato provato e punibile, e che l' autore di esso venne sottoposto a pena, salvo poi il riconoscere da più alti magistrati se l'autorità che l' ha pronunciata fosse competente, se esso fatto fosse punibile o se quello che se ne credeva l' autore non ne fosse responsabile. Siccome però il dubbio esiste ed in pratica si è verificato, così all'altra modificazione dell' articolo italiano circa ai motivi, aggiungeremmo anche questa (1).

Il § 22 della legge austriaca 17 Decembre 1862 proibisce che " nella inserzione di disposizioni o decisioni penali si uniscano osservazioni od aggiunte sul loro tenore, nemmeno in quegli stampati periodici, i quali ne intrapresero la pubblicazione senza esservi obbligati, sotto pena della multa da 20 a 200 fiorini. „ Non esitiamo a dirlo: codesta disposizione in un governo come il nostro, sinceramente costituzionale, ci parebbe un'enormezza. Una sola è la persona irresponsabile: la Sacra Persona del Re. Qualunque altro risponda del suo operato innanzi alla pubblica opinione. Si provvede d' altronde quanto basta alle esorbitanze della stampa contro i corpi costituiti e le singole persone. Si offende l' autorità giudiziaria per una decisione da essa pronunciata? Si offende il singolo magistrato che l' ha estesa? Libera la via per diffamazione all' una ed all' altro.

Relativamente al diritto di *risposta* spettante ai privati si sollevano parecchie questioni. Si chiede se il giornalista abbia l'obbligo di inserire tutto quello che gli viene presentato come risposta o dichiarazione. Quando in Francia fu discussa la legge, che fu poi quella del 25 Marzo 1822, era guardasigilli il signor di Peyronnet, il quale alla Camera dei Deputati, ove la disposizione in proposito trovò vivissima opposizione, si espresse nei seguenti termini: " Il giornalista non deve essere giudice della risposta, nel senso cioè che non deve giudicare della sua uti-

(1) *Quest' aggiunta l' abbiamo inserita nel prefato art.* 58.

Digitized by Google

lità o necessità nell' interesse dell' autore. Di maniera che, abbia oppur no, ragione di ritenersi offesa la persona che risponde, poichè è stata nominata, il giornalista deve inserirne la risposta. Ma quest' obbligo non può trar seco l' altro di pubblicare un articolo colpevole: ed è qui, ch' egli, il giornalista, diventa necessariamente giudice, non della opportunità della risposta, ma di quello che la risposta può contenere. Ammettendola, ne incorrerebbe la responsabilità; ricusandola, spetta ai Tribunali, se l'autore credesse di adirli, di pronunziarsi sul rifiuto. Se il rifiuto ad essi pare motivato, lo scolperanno: e lo condanneranno invece se loro sembrerà ingiusto e privo di qualsiasi fondamento e di sufficienti ragioni „ (1). Il sig. Chassan osserva inoltre " che bisogna penetrarsi di questo principio, che il giornalista — precisamente come la magistratura — non è giudice della opportunità, della necessità o della utilità, cioè dell' interesse della risposta, ma del contenuto della medesima nei rapporti di essa col suo onore e con quello dei terzi, in una parola solo riguardo alla legalità, perchè egli è sempre responsabile del delitto che vi si può trovare. Se non dovesse essere giudice, il rispondente potrebbe trincerarsi dietro questa disposizione, per violare la legge diffamando i privati o vilipendendo i poteri dello Stato. Quanto poi all' intervento della giustizia, deve il medesimo avere per risultato di assicurare l' esecuzione della legge verso chicchessia. Ma l' esame di essa sul contenuto della risposta è rinchiuso negli stessi limiti tracciati al giornalista e deve ridursi ai soli casi nei quali l' ordine sociale, la morale pubblica, l' interesse di un terzo, l' onore del giornalista reclamano codest' intervento „ (2). Un grandissimo numero di decisioni, portate da tutti gli autori francesi, hanno sancita questa massima ed altresì stabilirono che il giornalista debba rifiutarsi all' inserzione, anche quando contenga delle ingiurie al suo indirizzo, perchè allora costituisce un delitto contro lui stesso. Eziandio presso di noi fu giudicato " non competere ai gerenti il giudizio se lo scritto da inserirsi *contenga o no una vera rispo-*

(1) *Seduta del 4 Marzo* 1822.

(2) *Délits de la presse et de la parole*, Vol. I, pag. 650, 651, 652.

Digitized by Google

sta „ (1) ma si dichiarò " che essi possono rifiutarsi alla inserzione della protesta trasmessa, qualora contenga espressioni ingiuriose (2); che il rifiuto non è punibile se la risposta fosse offensiva verso di altri o criminosa, di maniera che il giornalista debba risponderne (3); ed anche quando contenga delle ingiurie contro il giornalista stesso „ (4).

Il legislatore volle dare ai cittadini la facoltà di giustificarsi o di spiegarsi davanti a quello stesso pubblico, a cui l'articolo era diretto, affinchè sia giudice tra il giornalista e la persona nominata od indicata. Ma senza dubbio non volle autorizzare che una polemica decente, perchè tutto quello che da questo carattere si allontana, per degenerare in invettive od ingiurie, non potrebbe essere posto sotto la protezione della legge e dei Tribunali.

Quantunque oscillazione non siavi neppure appo noi nella pratica giurisprudenza, però, come fra i teorici si è agitata la questione, così la potrebbe anche in pratica ed il modo, affatto generale, in cui è esposto l'articolo italiano, forse l'autorizzerebbe. Quindi è che ne consiglieremmo la modificazione nel senso sovra indicato. Però, onde viemmeglio guarentire i privati, crederemmo di aggiungere che in caso di rifiuto debba far cenno (il giornalista) della risposta o dichiarazione presentatagli od accettata e del motivo, al quale si basa il rifiuto e ciò nel termine stesso, in cui avrebbe dovuto eseguire la inserzione (5). In questo modo i privati verrebbero a conoscere la ragione del rifiuto e loro sarebbe facilitato l'esercizio della azione penale: nè il giornalista potrebbe lagnarsi, perchè, o il suo rifiuto è giustificato, e non deve temere della azione promossa contro di lui; o non è ap-

(1) *Tribunale di Torino, sentenza* 28 *Maggio* 1857, *Causa Malaspina ed altri*. Bettini, XI, 2, 158.

(2) *Id. Sentenza* 15 *Maggio* 1858, *Giornale* « Il Diritto. » Bettini, X, 2, 577.

(3) *Tribunale Provinciale di Genova, sentenza* 12 *Novembre* 1853, *Causa Pagano, e Cassazione di Francia*, 11 *Settembre* 1829.

(4) *Tribunale Provinciale di Oneglia, sentenza* 2 *Marzo* 1851, *Causa Massabò*.

(5) *Tutto quella che si riferisce alle inserzioni richieste dai privati è contenuto negli articoli* 51, 52, 53, 54, 55 *del nostro Progetto*.

poggiato a solide fondamenta, e subisca le conseguenze di un fatto dipendente dalla sua volontà.

Avviene molto spesso che i giornali, nel mentre inseriscono una risposta od una dichiarazione, la fanno precedere e susseguire da espressioni od argomentazioni tali, le quali autorizzerebbero altre risposte od altre dichiarazioni, e così si apre l'adito ad una polemica per così dire infinita e sconveniente. Noi siamo d'avviso che questo sconcio debba cessare, perchè tende a rendere frustraneo l'intento del legislatore, quello cioè di dare un mezzo ai privati di lasciare giudice il pubblico delle loro querimonie col giornalista. Non certo abbiamo l'idea di turare la bocca al giornalista: sarebbe uno stranissimo atto di despotismo; ma solo di modificarne il diritto. Le inserzioni autorizzate dalla legge e prescritte alla persona responsabile nelle pubblicazioni periodiche, ogni qualvolta sieno accompagnate da riflessioni di questa persona, tendenti a scemarne la importanza, ci riproducono l'immagine di una discussione tra due individui, i quali parlino contemporaneamente. Qual giudizio possono dare delle loro ragioni gli ascoltatori? Ne usciranno col capo assordato e nulla più, e buon per loro se avranno intesa qualche parola. Adunque noi vorremmo che la risposta o dichiarazione fosse inserita puramente e semplicemente, salvo poi al giornalista di fare su di essa quei commenti, che crederà opportuni, nel foglio anche immediatamente successivo. Intanto la risposta o la dichiarazione hanno il tempo di infiggersi nella mente dei lettori, e se i commenti sono migliori di quelle, hanno pur essi il tempo di farsi strada, sostituirsi alla risposta ed ottenere il trionfo, senza confusione e lasciando adito al lettore di portare un ragionato ed imparziale giudizio sulla esistente vertenza.

All'oggetto poi che questa disposizione possa essere eseguita, noi crediamo necessario di stabilire una congrua pena contro il direttore, che volesse sprezzarla.

Altra questione che si presenta si è, se a nessuno od a chi spetti il diritto di *risposta*, nel caso che la persona nominata o designata sia morta. Allorchè abbiamo tenuto parola dei libelli famosi e delle ingiurie, sostenemmo che altri possano promuovere l'azione penale quando sia morta la persona ingiuriata o diffa-

mata. Anche sull' argomento che stiamo trattando, venne dalla giurisprudenza francese applicato un eguale principio, con questo di più, che gli eredi, *ipso jure*, succedono nei diritti e nelle ragioni del defunto. In tal senso suona una decisione riportata dal Dalloz (1), il quale per altro è di contrario avviso " perchè — egli dice — il principio che gli eredi succedono nei diritti e nelle azioni del defunto, deve unicamente applicarsi a quei diritti, che si trovano nella successione al momento della morte e non può estendersi al diritto di *risposta* ad un articolo, che non comparve che dopo la morte. „ Non possiamo essere d' accordo con quest' autore, avvegnachè — prendiamo pure il caso che si tratti di un articolo comparso dopo la morte della persona nominata o designata — quest' articolo debba necessariamente e naturalmente riferirsi a fatti, che avevano relazione con la vita del defunto. Suppongasi che, dopo la morte di taluno, venga a scoprirsi un credito di lui, del quale nè fece mai cenno, nè se ne aveva sentore in qualsiasi altra guisa. Chi potrebbe sollevare un dubbio sul diritto, spettante agli eredi, di esercitare l' azione civile pel pagamento di codesto credito? Nessuno al certo, perchè gli eredi subentrarono *ipso jure* in ogni diritto ed azione del loro autore. Un articolo di giornale impugna certe ragioni che spettavano ad un defunto: questa impugnativa può talvolta essere d' indole tale, da arrecare un serio pregiudizio: se la persona nominata o designata fosse tuttora in vita, avrebbe tutto l' interesse di approfittare del diritto di *risposta*. Il danno che da questa inserzione poteva provenire al defunto, si riversa naturalmente sugli *aventi causa* dal medesimo. Perchè fiscare a costoro un sommo beneficio, che il legislatore vuole accordato a colui, ch' essi legalmente rappresentano?

Egli è per questo che noi proponiamo un'aggiunta, nel senso della pratica giurisprudenza francese.

Come deve essere consegnata la risposta o la dichiarazione alla persona responsabile e, per noi, al direttore? In pratica si presenta una somma difficoltà per ottenere la prova della consegna, quando codesta persona dichiari, che non le è stata fatta. Taluno appigliossi al sistema della lettera raccomandata, ma ciò

(1) *Voce c.* N. 338.

nullameno la difficoltà non fu tolta. Se noi vogliamo attenerci ai termini generali, nei quali è concepito l'articolo del patrio Editto, tal prova può risultare da qualsiasi mezzo, riconosciuto, dalle leggi civili, per idoneo a stabilire un fatto; è evidente però che non si potrebbe trattare che di una prova diretta, perchè le semplici induzioni, non bastano alla coscienza dei giudici, a meno che non fossero gravi, precise e concordi. Noi crediamo, che all'oggetto di rimuovere qualsiasi incertezza, sia conveniente di stabilire un modo sicuro; e questa sicurezza esisterebbe se si ordinasse che la consegna dovesse aver luogo col mezzo dell'usciere.

Ma a chi deve essere consegnata la risposta? Ecco un'altra questione. Sono pacifici su questo argomento gli autori e la giurisprudenza. È sufficiente che la consegna abbia avuto luogo nell'ufficio del giornale ed a qualsiasi individuo, che dipenda dalla amministrazione del medesimo, perchè si reputa che ivi la persona responsabile abbia il suo domicilio, per tutti gli atti relativi alla pubblicazione, a cui si estende la sua responsabilità. Anche quest'aggiunta troviamo opportuno di proporre all'articolo italiano, siccome quella che viemmaggiormente tende a guarentire il diritto di *risposta*.

La legge austriaca, al § 19 della legge del 17 dicembre 1862, dispone che " quando viene chiesta la inserzione di una rettificazione, *devesi — sopra domanda — rilasciare un' attestazione della fatta richiesta*. Questa disposizione sarebbe opportuna, se intatto si lasciasse l'articolo dell'Editto italiano, perchè allora potrebbe, chi richiede un'inserzione, avere tra mani un mezzo sicuro per comprovare la sua domanda. Ma, modificato l'articolo stesso nel modo da noi proposto, torna inutile del tutto, avendosi la prova nella relazione dell'usciere, la quale costituisce un atto pubblico.

Abbiamo detto più sopra, che la persona responsabile dev'essere tenuta ad inserire la risposta o la dichiarazione senza commenti. Potrà però farvi qualche cambiamento od aggiunta di qualsiasi genere? Non ci pare; perchè altrimenti illusorio sarebbe il diritto di *risposta*. Il § 22 della legge austriaca del 1862 corrisponde alla nostra opinione. Il sig. Chassan distingue e dice: " o la risposta da inserirsi contiene dei passi incriminabili ed al-

lora potrà sopprimerli, o non li contiene ed è obbligata ad inserirla completa. Fa d'uopo non dimenticare — egli continua — che il giornalista procede a queste soppressioni a tutto suo rischio e pericolo e che vi si appiglia, salva l' apprezziazione dei tribunali nei limiti determinati „ (1). Lo ripetiamo: non possiamo dividere codest' avviso, perchè se la risposta è incriminabile, il giornalista ha il diritto di rifiutarne l'inserzione: ma se si adatta a pubblicarla, dev'essere tenuto ad inserirla tal quale gli viene presentata, perchè sommo sarebbe il pericolo, se si volesse lasciarlo giudice della necessità o convenienza di procedere a queste mutilazioni. Ed appunto per escludere od allontare un tale pericolo, proponiamo di fare un cenno nella legge di questo divieto.

Altra questione. L' azione, che deriva dal rifiuto della inserzione, dev' essere pubblica o privata? Per ora l'accenniamo, reputando che lo scioglimento di essa trovi meglio il suo posto, là ove parleremo del procedimento.

Si domanda finalmente, se quando taluno usa del diritto concessogli di rispondere ad un articolo, in cui fu nominato o designato, perda l' altro di esercitare l'azione penale proveniente dalle ingiurie o diffamazioni, che per avventura si contenessero nell'articolo, al quale si risponde. L'articolo 44 dell'Editto italiano (2) toglie qualsiasi dubbio e riserva codest'azione tanto al Pubblico Ministero quanto ai terzi. Esso è conforme all'art. 11 della legge francese 25 marzo 1822 e corrisponde alla logica la più rigorosa. Il diritto di *risposta* infatti, ristabilisce l' equilibrio tra i giornalisti e gli altri cittadini, almeno per quanto è in potere del legislatore il farlo; alle persone i cui nomi sono resi pubblici, senza loro consenso, si accorda la facoltà di reclamare contro le asserzioni malevole od erronee, che le risguardano; ma questa soddisfazione può essere affatto insufficiente e nella mente del legislatore non può certo entrare l'idea, che colui che ne usa, si chiuda in questo modo la strada ad una riparazione più saggia e più completa. La logica adunque esige il mantenimento dell'articolo italiano.

(1) *Délits de la presse et de la parole*. Vol. 1, pag. 654.

(2) Art. 44: « *Rimarrà, non ostante questa multa,* (vedi la nota alla pagina 327) *salvo il diritto a promuovere ogni azione, che potesse competere al Ministero pubblico o ai terzi contro l' articolo a cui si sarà risposto.* »

Ora che abbiamo veduto quali sono i delitti *comuni* e *formali*, che si possono commettere col mezzo della stampa e come debbano essere regolate le pubblicazioni periodiche, necessità delle cose ci spinge ad occuparci delle azioni, che ponno scaturire dai delitti in genere con quel mezzo consumati.

CAPO XXIX.

Dell' azione penale.

Da qualsiasi reato provengono necessariamente due specie di azioni. Quella che viene esercitata d'ufficio dagli organi, a questo scopo destinati dal potere esecutivo e che si chiama *pubblica*, e quella che, indipendentemente dalla ingerenza officiale, viene promossa dai terzi e che si noma *privata*. Era naturale che anche i reati, i quali si commettono col mezzo della stampa o di qualsiasi altro artificio meccanico, atto a riprodurre segni figurativi, dèssero luogo a queste due azioni.

Vi sono però due sistemi: secondo l'uno, l' azione penale è *essenzialmente* pubblica e solo in certi reati, per poter essere esercitata, ha di bisogno della domanda della parte interessata, che si chiama *querelante privato:* secondo l' altro, quando il *querelante privato* ha fatta la sua domanda, l' organo del potere esecutivo, può astenersi dall'associarsi alla querela e lasciare che la parte interessata prosegua, sino alla fine, nell'esercizio della sua azione. Spieghiamoci: avviene una diffamazione od un'ingiuria: secondo tutte le legislazioni, il potere esecutivo non può erigersi a vendicatore di codeste offese, ma la punizione delle medesime non può essere domandata, che da colui, il quale è vittima della altrui insolenza. Se si adotta il primo sistema, l' organo del potere esecutivo, allorchè venga sporta la querela, deve farla sua, continuare l' esercizio dell' azione, chiedere la condanna, appigliarsi al rimedio dell' appello o della cassazione, insomma fare tutto quello che farebbe quando il reato fosse esclusivamente d' azione pubblica, cioè non vi avesse la necessità della altrui domanda. Qualora invece si accetti l'altro, quest'organo del potere può dire al querelante: « noi non crediamo di associarci alla vostra domanda, esercitatela da voi. „ E il querelante subentra

Digitized by Google

nei diritti del pubblico accusatore, chiede la condanna e non si arresta, se non che all'esecuzione del pronunciato giudizio.

Il primo sistema è in vigore nella legislazione italiana, tanto pei delitti contemplati dal Codice Comune, quanto per quelli di stampa. L'azione penale è essenzialmente pubblica: il Pubblico Ministero la esercita esclusivamente, sia di propria spontanea volontà, sia in seguito a denuncia che gli venga presentata dalla parte interessata. Per i delitti di stampa, lo dichiara espressamente l'articolo 56 dell'Editto, che riprodurremo ed analizzeremo più avanti. È pure in vigore in Francia e nel Belgio. L'altro è adottato dalla legislazione austriaca, come lo dimostra il § 37 del Regolamento di Procedura Penale 29 luglio 1853, che vige anche per gli affari di stampa.

Quanto al primo sistema: quantunque eguale principio venga consacrato dal Codice Comune, conviene far conoscere una essenziale differenza, che, chi si è occupato di questo argomento, ha creduto vedere tra l'azione derivante dai reati compresi nel Codice Penale e quella proveniente da reati di stampa. " Nei delitti di stampa — scrive il sig. Chassan (1) — l'officio del Ministero Pubblico deve essere esercitato con più discernimento ed eseguito con più intelligenza, che nella materia ordinaria. La è codesta una importantissima distinzione, che riposa sulla natura stessa di questi particolari delitti. È infatti necessario non perdere di vista, trattarsi di delitti di opinione o di circostanza, sottoposti a tutte le variazioni, a tutte le mobilità delle cose politiche. Non è soltanto lo scritto od il discorso in sè stesso, che conviene apprezzare e confrontare col testo della legge, per sapere se si debba cominciare un procedimento. Un magistrato intelligente ed illuminato, deve inoltre ed anzitutto, penetrarsi dello stato degli spiriti, delle circostanze politiche, dei costumi, delle credenze, dei pregiudizii stessi delle popolazioni, in mezzo alle quali è posto. Soltanto dopo una tale apprezziazione, deve determinarsi a mettere in movimento od a lasciar *dormire* l'azione pubblica. Deve essere sobrio di processi e tollerante, quando il paese è calmo; ma deve mostrarsi attivo e vigilante, quando le passioni sono in fermento. Nel primo caso, deve sapere resistere alle passioni

(1) *Delits de la presse et de la parole.* Vol. 2, pag. 4, 5.

Digitized by Google

del potere che devia: nel secondo fa d'uopo che sappia sfidare le minaccie delle fazioni che si agitano. „

Analizzeremo più avanti — lo ripetiamo — le disposizioni dell'Editto; per ora diciamo non potersi non convenire in queste saggie osservazioni, perchè, se l'ufficio del Pubblico Ministero fosse limitato soltanto a confrontare il testo della legge col tenore dello stampato, sarebbe puramente e semplicemente un officio manuale. " Datemi una linea di un libro ed io vi farò condannare l'autore „ diceva Taillerand: i reati di stampa sono per la massima parte politici: è questione di interpretazione; vi deve entrare la convenienza: quello che oggi è conveniente di far processare, domani può forse non esserlo. Ecco adunque la necessità, che colui, il quale è chiamato ad esercitare l'azione pubblica in affari di stampa, si metta possibilmente in grado di conoscere la pubblica opinione e che senza framettersi nelle agitazioni politiche — cosa sconvenientissima alla sua posizione — non sia però ignaro delle lotte dei partiti e di quanto avviene nella politica società. Allora si vedrà interpretato nel suo vero senso lo spirito del legislatore ed applicata giustamente una legge, di cui politico è il lato principale.

L'azione adunque è essenzialmente pubblica: ora, si domanda, se allorquando un privato presenta una denuncia al Pubblico Ministero, anche per un fatto, di cui non sia assolutamente necessaria la di lui querela, abbia l'obbligo, quel magistrato, di promuovere ed esercitare l'azione penale. Domanda uguale è stata mossa pei delitti contemplati dal Codice Comune. Noi non lo crediamo. Quanto agli affari comuni, siamo d'avviso, che debba attentamente esaminare se la domanda sia o meno fondata e, quando non basi su solide fondamenta, debba respingerla. Che se ciò non fosse, sarebbe costretto a dare corso a tutti i pettegolezzi, che talvolta dalla riscaldata fantasia di qualche agente della Pubblica Sicurezza, potrebbero essere scambiati per delitti.

Ciò avviene in pratica ed è conforme alla necessità delle cose. Dicasi altrettanto circa agli stampati. L'esercizio della azione penale è *esclusivamente* affidata al Ministero Pubblico, il quale ha la *esclusiva* sorveglianza officiale degli stampati medesimi. Se tale sorveglianza fosse con altri divisa, ne sarebbe conseguenza l'attrito, la confusione. Da questo affidamento fattole dal legisla-

Digitized by Google

tore, nasce la presunzione, che quella magistratura sia composta di uomini serii ed esperti: perchè obbligarla adunque a promuovere ed esercitare l'azione penale, se ad un prefetto, per esempio, talentasse di sporgerle una domanda di procedimento, nella credenza che un concetto, contenuto in un periodico, sia riprovevole? Sarebbe un assurdo ed un atto di sfiducia verso un funzionario, di cui invece il legislatore ha mostrato avere una fiducia particolare.

In Inghilterra la cosa è ben diversa. Ivi ciascuno ha la facoltà di promuovere in suo nome la punizione di un crimine o delitto qualunque. Secondo questo principio, il magistrato *ha l'obbligo* di cominciare il processo sopra giuramento di ogni persona, che ne faccia la richiesta. Ma il magistrato, dal canto suo, può obbligare la parte denunciante a dar cauzione di perseverare nel processo sino alla fine.

Quest'obbligo è tanto più oneroso, imperocchè tragga sempre seco l'anticipazione delle spese, col timore di non essere rimborsato nel caso, in cui il prevenuto non venga condannato. In materia di stampa poi, le azioni possono essere direttamente promosse dai semplici particolari, quand'anche non ne sieno personalmente lesi. Anzi si formano delle associazioni per promuovere codeste azioni. Rey nella sua opera « *delle Istituzioni giudiziarie d'Inghilterra* » narra essersi formate delle società per l'abolizione del vizio e la così detta associazione costituzionale, le quali hanno intrapreso un gran numero di processi di questo genere (1). L'ufficio del Ministero Pubblico non è rappresentato ed è forse per questo, come osserva il Dott. Fischel (2), che i processi di stampa non hanno un certo risultato.

Ora prendiamo ad esaminare l'articolo 56 della patria legge. Esso così si esprime: " L'azione penale per i reati contemplati in quest'Editto sarà esercitata d'uffizio, colle avvertenze seguenti:

„ Nei casi di offesa verso il Senato o la Camera dei Deputati, l'azione penale non sarà esercitata se non precede l'autorizzazione del Corpo contro cui fosse diretta la offesa. „

(1) Vol. 1, pag. 47, 48.

(2) *Storia della Costituzione inglese*, V. 1, Capo VIII.

Digitized by Google

„ Nel caso di offesa contro i Sovrani ed i Capi dei Governi Esteri, l'azione penale non verrà esercitata che in seguito a richiesta per parte dei Sovrani o dei Capi degli stessi Governi. „

„ Nei casi di offesa contro i Magistrati, Tribunali o altri Corpi costituiti, l'azione penale non verrà esercitata che dopo deliberazione presa dai Corpi medesimi in adunanza generale. „

„ Nel caso di offesa contro persone rivestite in qualche modo della autorità pubblica o contro gli inviati ed agenti diplomatici stranieri, accrediteti presso il Re od il governo, o contro privati, l'azione non verrà esercitata che in seguito alla querela sporta dalla persona che si reputa offesa. „

La disposizione relativa ai Sovrani ed ai Capi di governi esteri fu modificata. Dopo il colpo di Stato dell' Imperatore dei francesi, nel 2 dicembre 1851, il giornalismo radicale piemontese avea preso ad inveire, quasi quotidianamente, contro quel Sovrano. Era una sconvenienza, a cui si doveva porre possibilmente riparo: lo richiedevano interessi diplomatici della più alta importanza! E le Camere approvarono una legge, che fu poi quella del 26 febbraio 1852, tuttora in vigore e così concepita: " Per esercitare l'azione penale nei reati previsti dall'articolo 25 dell'Editto 26 marzo 1848, non meno che per qualunque procedimento relativo, basterà al Pubblico Ministero di *dichiarare* l' esistenza della richiesta menzionata nel secondo alinea dell' articolo 56 di detto Editto, senza essere tenuto di esibirla. È abrogato, in quanto a cotali reati, il disposto dall' articolo 54 dell'Editto medesimo e sarà agli stessi applicabile il prescitto dall'art. 55 „ (1).

Su questa semplice dichiarazione, è autorizzato l'esercizio dell'azione penale. Dal complesso letterale dell' articolo 56, colle modificazioni della legge del 1852, si può manifestamente dedurre che *azione privata*, nel vero senso della parola, nel senso cioè che se manca la querela della parte interessata, non si possa procedere, scaturisce soltanto dalle offese contro le persone *officiali* o contro i privati. Tutti gli altri reati contemplati dall' Editto, danno luogo ad *azione pubblica*, presa pure codesta nel suo giusto senso, cioè che si possa procedere per parte del Pubblico Ministero, anche indipendentemente dalla domanda altrui. E l'eser-

(1) *Cioè ne fu tolta la competenza ai giurati e venne attribuita ai Tribunali.*

Digitized by Google

cizio di questa azione è unicamente regolato da certe norme. Almeno — secondo noi — tale è il senso rivelato dalla lettera dell'articolo. Un periodico offende il Senato e la Camera dei Deputati? Il pubblico Ministero deve sporgere domanda di procedimento, ma in pari tempo deve chiedere *l'autorizzazione del Corpo*, contro cui fosse diretta l' offesa. Si offende il Sovrano od il Capo di un governo estero? Il fisco denuncia il fatto all'Istruttore *dichiarando, che* esiste la richiesta delle persone interessate, senza avere l'obbligo di esibirla. Può adunque non esistere. Si offende il Supremo Corpo giudiziario dello Stato, una Corte d' Appello, od altro Corpo costituito? L' organo del potere esecutivo deve chiedere l'istruttoria; ma in pari tempo, onde essere in grado di continuare la azione, è tenuto procurarsi la *deliberazione*, che acconsenta al procedimento, presa dai *Corpi medesimi in adunanza generale*. Questo, lo ripetiamo, è, secondo noi, il significato da darsi all'articolo.

Infatti, non si esige la *richiesta* o la *querela* che in due casi soltanto. Per le offese contro i Sovrani od i Capi dei governi esteri: ma avvenne infrattanto la modificazione della legge del 1852: e per le offese contro *persone fisiche* officiali o contro privati. Allorchè si tratta di *persone morali*, resta la massima che l'azione sarà esercitata d'ufficio e regolata soltanto da quelle norme, che vengono poscia stabilite.

La prima disposizione che richiede, per i processi in causa di offesa verso il Senato o la Camera dei Deputati, l' autorizzazione dell'uno o dell' altra, è necessaria, come è necessario che il pubblico accusatore cominci intanto dal promuovere l'azione. Non potrebbe avvenire che un ramo del Parlamento od il Parlamento intero sapessero di essere stati offesi da una pubblicazione periodica od ordinaria, quando trascorse il termine della prescrizione? Conviene che il potere esecutivo, per organo del Pubblico Ministero, lo faccia ad essi conoscere a tempo: a loro poi la tutela della propria dignità e del proprio onore. Non sarebbe conveniente prescindere da codesta autorizzazione, perchè talvolta un processo scema il prestigio della persona stessa, lungi dall' accrescerlo. Chi mai può essere giudice migliore del proprio onore, della propria dignità, dello interesse proprio, della convenienza di fare o non fare un processo, della persona

Digitized by Google

stessa, sia questa *fisica* o *morale*, contro cui si scaglia l'oltraggio? Sonvi, è vero, delle persone, le quali, per la eminente posizione che occupano, hanno diritto che altri agiscano per loro conto, senza il loro intervento e ciò dev'essere: ma, più delle persone, c'è un principio eminentemente politico da tutelare; queste persone devono essere circondate da un particolare prestigio inerente al principio stesso, per cui sarebbe della massima sconvenienza vederle individualmente piatire innanzi ai Tribunali: più sconveniente..... azzardiamo dirlo, della ingiuria medesima. Ma quanto al Parlamento, esso pure deve essere tutelato nella sua dignità, perchè frazione della Sovranità: ed ecco che si presenta dal Pubblico Ministero la querela: però come corpo morale deliberante dove prendere una decisione. Non vi potrebbe essere taluno de'suoi membri, il quale volesse che giustizia fosse fatta? Decida adunque la maggioranza, questa suprema ragione, che è vita del governo in paesi retti da sistema costituzionale. Noi crediamo che processi di tal genere difficilmente in pratica possano avverarsi, perchè il Parlamento deve credersi e stimarsi — come lo è di fatto — superiore alle offese, che per avventura contro di lui scagliassero giornali, che disconoscono o non vogliono conoscere l'importanza della istituzione (1). Ma per quanto rari od impossibili sieno codesti procedimenti, opiniamo essere necessaria la disposizione dell'Editto,

(1) *Nella seduta del 26 trascorso Giugno, la Camera dei Deputati, dietro proposta conforme della Commissione, di cui era Relatore l'on. Mauro Macchi, decise alla unanimità di non accordare l'autorizzazione a procedere contro i giornali* « Il Giovine Friuli » *di Udine e* « L'Unita' Italiana » *di Milano, come le n'era stata fatta domanda dal Ministro Guardasigilli, a ciò officiato dal Procuratore Superiore di Venezia e dal Procuratore Generale di Milano. Le parole dell'on. Macchi erano informate al più amplo principio della libertà della stampa* « che non vuolsi — *come si esprimeva* — menomare nè inceppare in alcuna diretta od indiretta maniera. » *Aggiungeva di più che* « il Parlamento non » teme la discussione e la critica che possa essere fatta sugli atti suoi da scrit- » tori coscienziosi, procurando, se sia d'uopo, di farne suo pro nell'incremento » del pubblico bene. E le ingiurie non cura. » *Questi nobili e dignitosi sentimenti però non ci distolgono dal nostro proposito, perchè il legislatore deve mostrare di tenere a cuore il prestigio del potere legislativo e deve — per quanto sta in lui — tutelare la dignità del medesimo.*

se non altro perchè si sappia, che il legislatore cura la dignità del potere legislativo, e conoscano gli inesperti, i malvagi, i partigiani e le sette, che impunemente non lo si offende.

Riguardo alla deliberazione, che si richiede, per l'esercizio della azione penale in caso di offesa contro i Magistrati (1), Tribunali od altri Corpi costituiti, facciamo conoscere, come da qualche Ufficiale del Ministero Pubblico, si sia l'articolo interpretato nel senso, che non si possa presentare la domanda pel procedimento senza la deliberazione stessa. Codesta interpretazione la crediamo contraria, oltrechè alla lettera, come lo abbiamo detto, anche allo spirito dell'articolo. Ripetiamo ciò che dissimo pel Parlamento. Non potrebbero la Corte di Cassazione ed una Corte d'Appello, venire a conoscenza di un'offesa loro recata, quando l'azione fosse prescritta? Non è anche per esse necessario, che si provveda d'ufficio alla prima tutela della dignità loro? Esse poi dovranno giudicare se sia conveniente di cimentare l'arringo della pubblica discussione, oppure di tirare un velo e mantenere il silenzio. Corpi deliberanti, decida anche per loro la maggioranza. Noi facciamo plauso all'articolo e ne propugniamo la conservazione.

Quanto alle offese contro ai Sovrani od ai Capi di governi esteri, nacque in pratica il dubbio, se la legge 1852 abbia abrogato il disposto dell'articolo 56. Talun tribunale era entrato nella opinione, che la dichiarazione, per parte del Pubblico Ministero, della esistenza della querela, valesse unicamente pel sequestro e gli altri atti del procedimento, ma che per una sentenza di condanna, dovesse la querela stessa essere realmente presentata. Dicevasi, che tale finzione di legge veniva fatta più per giustificare un sequestro, e togliere quindi dalla circolazione uno stampato offensivo contro il Capo di un governo amico, anzichè per ottenere una condanna. Era una soddisfazione dovuta alle buone relazioni internazionali, che per sè sola non avrebbe potuto togliere di mezzo una disposizione generale. Che se il legislatore avesse ciò inteso, avrebbe adoperata una diversa locuzione.

(1) *All'epoca in cui fu emanato l'Editto, si chiamavano con questo nome generico, la Corte di Cassazione e quella di Appello.*

Digitized by Google

Non possiamo convenire in questo consiglio, perchè, avendo il legislatore adoperate nella legge del 1852 le parole: " *per esercitare l'azione penale..... non meno che per qualunque procedimento relativo* „ ha sufficientemente dimostrato di volersi riferire anche alla sentenza, che è la sintesi appunto del procedimento. Del resto osserviamo di passaggio, che, presso i Tribunali del Piemonte, di ciò non si è fatta mai questione. Sarà da vedersi se la disposizione sia giusta; ma, così com'è scritta la legge, non può essere che in questo senso interpretata. Se ciò non fosse, il più delle volte la procedura sarebbe una commedia, perchè, se l'agente diplomatico non volesse porgere la richiesta, il Ministero Pubblico sarebbe costretto a battere in ritirata, dopo avere officialmente *dichiarato* che tale *richiesta esiste*. Con quanto decoro di quel magistrato lo immagini il lettore! Si tenga poi innanzi alla mente l'epoca, in cui fu dettata quella legge, quando cioè, crescevano gli attacchi contro quel Sovrano, di cui si cercava l'appoggio e l'alleanza, per mandare a compimento il testamento politico di Re Carlo Alberto e si vedrà come fosse supremo interesse dello Stato, supremo interesse della politica italiana, strenuamente sostenuta dagli uomini politici del Piemonte, di cattivarsi l'animo di Lui. Ed a ciò contribuiva, certo, l'erigersi a vendicatori del di Lui onore e del di Lui nome oltraggiato, senza attendere la richiesta dei suoi agenti diplomatici.

È poi conveniente di mantenere codesta disposizione? Parliamo, per ora, soltanto della *finzione* di una richiesta; quanto alla giurisdizione, ne terremo parola altrove. La legge del 1852 fu una legge d'occasione, d'eccezione: ma come principio da stabilirsi in un Codice, crediamo che non sia opportuna. Perchè mettere allo stesso livello del Re proprio, un Sovrano straniero? In nome forse di quella solidarietà, che deve esistere tra Stato e Stato e tra i singoli Capi di ciaschedun governo? Allora invochiamo, che in nome di quella solidarietà, che deve sussistere tra nazione e nazione, si difendano dalle offese i Parlamenti degli altri governi costituzionali. Il Capo di un governo straniero, chiamisi Imperatore, Re, Presidente di Repubblica, ha i proprii rappresentanti diplomatici e consolari. C'è un'offesa? Si presenti la richiesta. Il legislatore li difenda, tuteli la loro dignità, il loro onore: ma non li collochi, rimpetto ai suoi citta-

dini, in quello stesso livello in cui sta il Capo dello Stato nostro, perchè, di fronte ad essi, hanno lo stesso valore, la importanza stessa di qualsiasi altro straniero.

Analizzato così l'articolo 56, vediamo — prima di fare le nostre proposizioni — quale sia la legislazione di qualche Stato. In Francia, per la legge del 26 Maggio 1819, erano d'azione pubblica tutti i delitti comuni, all'infuori della offesa verso le Camere, la diffamazione o l'ingiuria verso i Tribunali od altri Corpi costituiti, l'offesa verso i Sovrani stranieri, la diffamazione o l'ingiuria verso gli agenti o depositarj della pubblica autorità, gli agenti diplomatici accreditati in Francia o qualsiasi altro particolare. Il sig. di Serre, presentando tal legge, giustificò con le seguenti parole codeste eccezionali disposizioni: " Nessuno — egli disse — senza suo consenso, deve essere impegnato in discussioni, in cui la stessa giustizia e lo stesso trionfo non sono sempre immuni da inconvenienti. Se il mantenimento della pubblica pace sembra richiedere, che nessun reato resti impunito, questa stessa pace guadagna del pari, anche quando si lasciano guarire, da loro stesse, le ferite che rincrudiscono quando le si tocca. „ Ma non ostante la saggezza di questi motivi, con l'articolo 17 della legge del 25 Marzo 1822 si diede più libertà alla azione pubblica, perchè questa *potera* essere esercitata d'ufficio nelle offese verso le Camere, nella diffamazione od ingiuria verso i Corpi costituiti ed i pubblici funzionarj. La legge dell' 8 Ottobre 1830 ripristinò, con l'articolo 5, l'altra del 1819. Sembra che il decreto del 17 Frebbrajo 1852, abbia tenuto in vigore codest'articolo 5; manca però una esplicita legge in proposito e non vi si è provveduto nemmeno con la legge recente. In conseguenza la giurisprudenza è incerta.

Nel Belgio (art. 10) i delitti di ingiuria o di calunnia non possono essere processati, che sopra querela della parte calunniata od ingiuriata. Tuttavia i delitti di ingiuria o calunnia verso il Re, i membri della sua famiglia, verso i Corpi o individui depositarj od agenti della pubblica autorità, nella loro qualità o per ragione delle loro funzioni, *possono* essere processati d'ufficio. È evidente, che, come massima generale, le offese verso la persona del Re danno luogo ad un'azione privata: la pubblica è soltanto facoltizzata. Ciò sembraci sconveniente. O si

ammetta il principio romano, che si riscontra in qualche testo (1) e non si proceda; ma una volta ammesso il principio contrario, bisogna che questo reato sia d'azione pubblica, essendo politico, imperocchè a furia di ingiuriare e vilipendere l'Augusto Capo del potere esecutivo, si mini il reggimento monarchico e si giunga ad un cambiamento della forma di governo.

Per la legislazione austriaca (§ 495), tutti i reati contro la sicurezza dell'onore, sieno diretti contro privati od autorità o singoli agenti del governo o Capi supremi o rappresentanti di uno Stato estero, hanno luogo soltanto ad istanza della parte offesa.

Dimostrata la convenienza di togliere la efficacia della legge del 1852, quanto alle offese contro Sovrani o Capi di governi esteri, noi non possiamo che approvare le massime sancite dall'art. 56, perchè, essendo stabilite delle restrizioni al continuato esercizio della azione pubblica derivante dalle offese verso il Parlamento, il Sovrano od i Capi dei governi esteri, la Magistratura od altri Corpi Costituiti, corrisponde alle idee liberali esternate dal sig. di Serre. Azione privata, allorchè trattasi di *persone fisiche* officiali o private: in tutto il resto, azione pubblica. Però occorre di svolgere una questione. L'azione, che deriva dal rifiuto di inserzione di una risposta o dichiarazione presentata da una persona nominata o designata in uno stampato periodico, dev' essere pubblica o privata? Nè la legge francese, nè l'anzidetto articolo 56, tolgono al Pubblico Ministero la facoltà di esercitarla e noi stessi parecchie volte lo abbiamo fatto, perchè quest'articolo altamente proclama il principio, che l'azione penale per i reati contemplati dall'Editto *sarà esercitata* d'ufficio, salve le eccezioni da noi constatato, tra le quali non si annovera il fatto, di cui stiamo occupandoci. Nullameno qualcuno è d'avviso, che il processo non possa essere incoato, se non sopra domanda della parte. Si dice che " non conviene che l'indiscreto procedere del pubblico accusatore venga a dare pubblicità ad una risposta, il cui autore, dopo matura riflessione, avrebbe giudicato conveniente di lasciar cadere in obblio. „ La è questa una dottrina professata per organo del Ministero Pubblico in Parigi e riportata dal sig. Chassan (2).

(1) *L. 1 Cod. de crimine sacrilegii.* Vedi alla pagina 48.

(2) *Délits de la Presse et de la parole,* Vol. I, pag. 664.

Digitized by Google

Dalla necessità appunto di non poter promuovere l'azione se non che in seguito a conoscenza, che del rifiuto ebbe il Ministero Pubblico per parte di chi trasmise la risposta per l'inserzione, argomentano taluni che questo atto non possa dar luogo che ad una azione privata. Simile argomentazione è contraddetta dalla lettera della legge e non può essere al certo plausibile, perchè sonovi dei fatti, i quali vengono sempre a cognizione del Pubblico Ministero, unicamente col mezzo della persona interessata e ciò nullameno non cessano dal costituire altrettanti reati d'azione pubblica, che viene esercitata d'ufficio. Come potrebbe — per esempio — il Procuratore del Re promuovere l'azione penale per falso giuramento in causa civile, se colui, contro del quale è stato prestato, non ne fa la domanda? E tutte le truffe, le appropriazioni indebite e così via discorrendo, non sono altrettanti fatti di codest' indole? La nostra opinione è conforme ad una recente decisione dell'Appello Veneto. Ecco il fatto. Il Giornale « *Il Tempo* » fu condannato, pochi mesi or sono, per rifiuto di inserzione di una risposta. Successivamente venne pure condannato per altro fatto d'azione pubblica e per quello precisamente di cui tenemmo parola in altro luogo (1). Nel 22 Aprile testè decorso, nella fausta occasione del matrimonio dell'Augusto Principe Ereditario, fu elargita una Sovrana amnistia per i reati di stampa d'azione pubblica e semprechè non vi fosse recidiva in reati consimili. Il gerente, a cui infrattanto erasi intimata l'esecuzione dell'ultima condanna, vi si oppose pretestando di essere annoverato tra i favoriti dall'amnistia. Il Tribunale di Venezia lo dichiarò, come recidivo, non compreso in quest'atto sovrano, stabilendo la tesi " che il rifiuto di inserzione deve considerarsi quale reato di azione privata. „ Ed il Tribunale d'Appello tenne ferma la decisione della Prima Istanza pel motivo " che il reato di cui l'articolo 43, non essendo indicato „ fra le eccezioni dell'articolo 56 è d'azione pubblica, se anche „ l'ordinario modo di rilevarne l'esistenza, è la denuncia della „ parte, se anche la materia del reato dipende dalla volontà di „ quello che promosse la inserzione non avvenuta „ (2).

(1) *Vedi alle pagine* 38, 116.

(2) *Sentenza* 12 *Maggio* 1868. *Causa Celeste Azzano gerente del Giornale* « Il Tempo. »

Sin qui ci siamo occupati della legge scritta; ma trattandosi di formularne una nuova è egli conveniente di mantenere il disposto dall' Editto Italiano? Non sarebbe opportuno lasciare ai privati l' esercizio della azione penale scatente da codesto rifiuto? Noi crediamo di sì, soltanto però quando si tratti di una risposta o dichiarazione presentata da una *persona* nominata o designata, perchè in verità non sappiamo quale perturbazione dell' ordine pubblico possa avvenire da un rifiuto di inserzione! Allorchè invece la inserzione venga richiesta da un' autorità legalmente costituita e *nell' interesse del governo*, la cosa cambia aspetto, perchè in questo caso vi può essere di mezzo l' ordine pubblico e la pubblica tranquillità. Per cui stimiamo che in questo caso l' azione debba essere esercitata d' ufficio.

Altra domanda. L' azione derivante dalla pubblicazione di rendiconti *infedeli* e *di mala fede* delle discussioni parlamentari, dev' essere pubblica o privata? Non esitiamo un istante. Miglior giudice della infedeltà del rendiconto non può essere che quello, del cui discorso si diede un estratto. Egli con la scorta del rendiconto ufficiale pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale del Regno*, potrebbe con tutta facilità somministrare alla giustizia le prove sicure della inesattezza, salvo poi alla giustizia stessa l'esame ed il giudizio sull'altro estremo richiesto. D'altra parte, se si volesse prescrivere che l' azione dovesse essere esercitata d' ufficio, si addosserebbe al Pubblico Ministero un lavoro gigantesco, perchè sarebbe costretto a leggere i rendiconti inseriti in tutti i giornali, e pubblicati dall' organo ufficiale del governo e poscia portare il proprio esame su questi e su quelli. Ma inoltre; sarebbe il Pubblico Ministero in grado di conoscere se l' estratto dei giornali sia stato pubblicato in mala fede? Se questa mala fede non risulta chiaramente, può egli azzardarsi di promuovere una azione nella possibilità di vederla respinta? Il colpo del Pubblico Ministero dev'essere sicuro o per lo meno avere novantanove gradi su cento di riuscita, specialmente trattandosi di reati di stampa, sotto pena di vedere scemato il prestigio della propria autorità. La mala fede può scaturire da mille circostanze, da mille accidenti, dai rapporti, per esempio, del giornale con la persona del cui discorso si riproduce l' estratto, da quelli del giornale medesimo col collegio elettorale della persona stessa, dal tem-

Digitized by Google

po, dal luogo della pubblicazione e così via. Potrebbe il Ministero Pubblico conoscere tutto questo? No certamente. Sia adunque l' azione esclusivamente privata.

Dalle premesse osservazioni crediamo fatto palese il nostro consiglio. L'azione derivante dai reati di stampa dev'essere pubblica, all'infuori delle offese contro i Sovrani od i Capi di governi esteri, contro le persone rivestite in qualche modo della pubblica autorità, o contro gli inviati ed agenti diplomatici stranieri accreditati presso il Re od il Governo, o contro i privati ed all' infuori, inoltre, del reato di rifiuto ad inserire una risposta o dichiarazione, presentata da una persona nominata o designata in una pubblicazione periodica, e di pubblicazione di un rendiconto inesatto e di malafede delle discussioni parlamentari. In questi casi, l'azione non potrà essere promossa se non che dietro domanda della parte interessata: in tutti gli altri, sarà esercitata d'ufficio, con le avvertenze però, ordinate dall' articolo da noi esaminato.

Quest'articolo, come lo abbiamo dimostrato, dichiara che l'azione è esercitata *d'uffizio;* le quali espressioni, messe in armonia con l'articolo 2 del Codice di Procedura Penale, che stabilisce essere " *l'azione penale essenzialmente pubblica* „ potrebbero con queste confondersi e far ritenere, che le une corrispondano nel loro concetto al valore delle altre.

In pratica avviene infatti, che quando al Pubblico Ministero un privato presenta la querela, sia per reati comuni, che per reati di stampa, quel magistrato non entra nella questione se debba o non debba associarvisi, ma la fa sua direttamente come si trattasse di un reato di azione pubblica. È egli ciò conveniente? Eccoci al sistema che vige in Austria. Esaminiamolo.

Il § 37 del Regolamento di procedura penale austriaco del 29 luglio 1853, sostanzialmente mantenuto in vigore dalle posteriori leggi sulla stampa, dispone che " quando si tratta di delitti in cui per legge l'azione penale può intentarsi giudizialmente soltanto ad istanza di una parte interessata, questa dovrà previamente rivolgersi al Procnratore di Stato, al criterio del quale è rimesso di fare o no la proposta per l'avviamento della procedura penale di conformità alla domanda di essa parte interessata. Nel primo caso è libero al querelante privato di promuovere l'azione penale d'intelligenza col Procuratore di Stato

Digitized by Google

e nel secondo da sè solo o col mezzo di mandatario. Ove il Procuratore di Stato ritiri la sua cooperazione nel corso del processo penale, è in facoltà del querelante di continuarlo da sè solo. Questi oltre di avere i diritti specialmente accordatigli dalla legge in singole sue parti, è pure abilitato, durante la inquisizione, di somministrare al giudizio tutti i mezzi atti a sostenere la sua querela, di chiedere l'ispezione degli atti processuali e di far valere nel dibattimento finale, in appoggio della querela, tutti i diritti altrimenti spettanti al Procuratore di Stato.„

A prima giunta parebbe inutile che il querelante si rivolgesse al Pubblico Ministero, mentre, anche nel caso in cui questi dichiarasse di non associarsi alla querela, può da sè solo o col mezzo di un mandatario promuovere l'azione penale. Ma essendo il Pubblico Ministero chiamato ad invigilare sulla legalità dei procedimenti, questo intervento, mediante il quale il Procuratore di Stato è tenuto a sindacare la querela ed a portare, per così dire, un giudizio *di delibazione* sulla medesima, torna di utilità tanto al querelante come al querelato. Al querelante, perchè forse non vedendosi appoggiato dal Ministero Pubblico, può smettere di promuovere una querela, talvolta inconsulta: al querelato, perchè, per la ingerenza vigile ed imparziale di quel magistrato, essendo possibile che il querelante desista, può forse andare immune da un processo penale, che — per lo meno — trae sempre seco mille noie e mille brighe.

Vediamo ora se sia il caso di applicare questa disposizione anche alla legislazione nostra. È certo che la ingerenza del Pubblico Ministero nei fatti di azione privata, lo pone talvolta in una equivoca posizione. " Trattandosi specialmente di lesioni all'onore, il Procuratore di Stato potrebbe non di rado trovarsi in una posizione assai sconveniente di collisione, allorquando più tardi l'accusato quale presunto offensore dell'onore, producesse alla sua volta contro il suo accusatore la incolpazione di offeso al contrario da lui sofferte e quindi facesse anch'egli, dal canto suo, al Procuratore di Stato la proposta di farsi in di lui favore accusatore contro il primo querelante, che già era stato preso sotto tutela dallo stesso Prouratore di Stato „ (1). Ma v'ha

(1) Foramiti, *Manuale del Regolamento di Procedura Penale austriaco*, pagina 43.

di più; *in qualunque stadio di causa*, il querelante può desistere dalla sua querela (2). È decoroso che l'ufficiale del Ministero Pubblico faccia la sua proposta di pena, per assistere poi ad un *recesso* del querelante, avvegnachè potendolo fare *in qualunque stadio di causa* non sia escluso che lo possa a quel momento? Come si deve in questo caso qualificare la posizione dell'organo della legge? Noi lo diciamo con tutta franchezza: ci pare che si provveda maggiormente al prestigio di questo magistrato, togliendogli l'*obbligo* di immischiarsi nei battibecchi privati e di levarlo — *ove il voglia* — da codesta ingerenza nelle lotte particolari, che il più delle volte sono la conseguenza del dispetto, del puntiglio; di quello che indurlo a chinare il capo ai cenni del privato e costringerlo ad assistere impassibile ad una flagrante contraddizione di colui, che lo richiese del suo aiuto. Non potremmo forse indurci ad ammettere codesta ingerenza se non nel caso, in cui si togliesse al privato la facoltà di desistere dalla querela; ma siccome di tale facoltà nè può nè deve essere spogliato, così dobbiamo concludere propugnando che questa ingerenza sia resa almeno facoltativa, perchè se assoluta, lo diciamo senza esitare, è indecorosa e sconveniente.

Forse si potrà soggiungere, che la intromissione nei fatti di azione privata del potere esecutivo per via di un magistrato, che da esso emana, è una necessaria conseguenza del sistema che vuole l'azione penale *essenzialmente* pubblica. Non lo crediamo.

Con la dichiarazione che l'azione penale è *essenzialmente* pubblica, si avrebbe — secondo noi — voluta stabilire la preferenza — e nulla più — del processo *accusatorio* sull'*inquisitorio*, che sono due modi diversi di procedere criminalmente.

Si pretende che quest'ultimo derivi dal diritto pontificio e si sostiene che Innocenzo III sia stato il primo a darne l'esempio. Per esso si procede dal *solo* giudice, indipendentemente da qualsiasi domanda o querela. *L'accusatorio* invece, che — come

(2) L'articolo 117 primo capoverso del Codice di Procedura penale italiano è così concepito:

« *La desistenza dalla querela può aver luogo in qualunque stato di causa ed* » *anco all'aprirsi del pubblico dibattimento, o nel primo giudizio od eziandio* » *nel giudizio d'appello.* »

lo indica la parola — esige l'*accusa* perchè si possa procedere, non era sconosciuto al diritto Romano, come lo si può rilevare da queste parole di Cicerone che " *nocens nisi accusatus fuerit condemnari non potest* (1) „ e dal testo del diritto stesso " *neminem sine accusatore damnandum* „ (2).

Per *l'accusatorio* adunque vi vuole una domanda di procedimento, da qualsiasi parte essa provenga, da una persona officiale come da una persona privata: per l'*inquisitorio* questa domanda è superflua: il magistrato è ad un tempo accusatore, difensore e giudice. Se si esclude la ingerenza del Ministero Pubblico nei fatti, pei quali non si può procedere che dietro querela della parte, viene forse vulnerato il sistema, che l'azione dev'essere *essenzialmente* pubblica? È pubblica — lo ripetiamo — perchè vi vuole la domanda. In questo caso, è lo stesso privato che si fa *accusatore* da sè o col mezzo di mandatario; egli da codesta esclusione nè risente nè può risentire alcun danno, perchè gli è dato piatire egualmente innanzi ai tribunali non solo, ma può essere investito di tutti i diritti, che sono attribuiti all'*accusatore* pubblico cioè al Pubblico Ministero. Si può dire per questo che il processo cessi d'essere *accusatorio* per diventare *inquisitorio?* L'accusatore, invece ch'essere pubblico è privato, ma c'è sempre un accusatore. Le due azioni, in conseguenza, possono sussistere l'una senza dell'altra. Vi può essere azione *essenzialmente* pubblica, senza attentare all'esercizio dell'azione *essenzialmente* privata, come vi può essere azione *essenzialmente* privata, senza che danno derivi all'azione *essenzialmente* pubblica.

Ma il Ministero Pubblico, si potrà aggiungere, è il vigile custode della legge; deve assistere colui, che invoca il braccio della giustizia, contro coloro che offendono la di lui riputazione. Il Pubblico Ministero — rispondiamo — è bensì il vigile custode della legge; non conviene però dimenticare che esso è il *vendicatore* della società offesa. Quando da un fatto la società riceve un danno, perchè si scuotono o si tenta di scuotere le basi della esistenza sua, allora comprendiamo cho il pubblico accusatore faccia sentire la sua mano, proceda, incalzi, rintracci il colpevole,

(1) *Pro Sexto Roscio Amer.*, Capo 20.

(2) L. 6, Dig. § 2: *De muneribus et honoribus.*

Digitized by Google

lo tragga alla sbarra, ne chiegga con l'autorevole sua voce la condanna. Ma si scuotono forse le basi sociali, perchè si offende la riputazione di un membro di questa grande famiglia?

No, no: il sistema non è vulnerato; lo è piuttosto quando — dopo essersi dichiarato che l'azione penale è *essenzialmente* pubblica — si esige, per certi fatti, la querela privata. Tanto vale allora non imprimere nella legge così seccamente il principio.

La via poi è resa più facile, essendovi il precedente della legislazione austriaca, la quale, al § 2 del Regolamento di Procedura Penale 29 luglio 1853, adopera uguali espressioni, che l'azione cioè sarà esercitata d'*ufficio* (1).

Non pretendiamo però, che sempre e ad ogni evento, il pubblico accusatore venga escluso dallo inframmettersi nelle querele private, imperocchè talvolta possa accadere, che avuto riguardo alle qualità fisiche o morali del querelante sia una tale ingerenza opportuna. Ed ecco assai logica e conveniente la disposizione austriaca di lasciare al Pubblico Ministero la facoltà di associarsi o meno alla prodotta domanda. Si potrà forse osservare, che lasciata libera al pubblico accusatore la scelta di unirsi o non unirsi alla querela, torna sorgere l'inconveniente, ch'egli si troverà o potrà trovarsi costretto ad assistere impassibile al recesso del querelante, dopo ch'egli avrà proposta la condanna. Certo, che tale pericolo non può togliersi del tutto; ma è evidente che alloraquando una persona morale, o quella persona fisica, le di cui qualità particolari consigliarono al Ministero Pubblico di associarsi alla querela prodotta dalla medesima, s'indussero ad esercitare l'azione penale, non solo fidano di riuscire nello intento che si prefissero, ma è assai difficile — nella probabilità di questa riuscita — che abbandonino la strada da esse percorsa; per cui il pericolo della equivoca posizione da noi temuto, è di gran lunga diminuito. Ed avvenga pure; il pubblico accusatore non potrà dolersene, perchè ciò potendo evitare non lo ha fatto e *volontariamente* si è posto in codesta situazione.

Se si accetta poi questa disposizione austriaca ne ridonderan-

(1) Esso è così concepito: « *L'azione giudiziaria penale si esercita* d' ufficio *ad eccezione dei casi in cui la legge la fa dipendere specialmente dall' istanza di una parte interessata.* »

no certamente ottimi frutti, perchè i querelanti, non vedendosi appoggiati dall'azione del Ministero Pubblico, bene spesso abbandoneranno le loro querele. E noi lo possiamo dire per pratica. Nel Veneto fu introdotto l'Editto del 1848 e si mantenne la procedura austriaca. Or bene; la massima parte di quelle domande, alle quali il nostro ufficio non ha creduto di associarsi, furono ritirate, o non furono riproposte al Tribunale. Con questo si evitarono scandali e si ammorzarono ire private. Si accetti il nostro consiglio, per nulla affatto contrario al sistema generale della legislazione penale italiana ed uguali ne saranno i risultati.

Nel capo in cui tratteremo „ *del Procedimento e delle Pene* „ analizzeremo la disposizione austriaca sul modo in cui dal Ministero Pubblico si esercita codesto diritto attribuitogli, e faremmo le nostre proposte.

CAPO XXX.

Della competenza.

Avvenuto un reato di stampa, chi sarà competente a procedere ed a giudicarlo? Sonovi tre sistemi: il potere discrezionale od amministrativo, i Tribunali, il giurì. Il potere discrezionale od amministrativo per le leggi notissime del 1852 vigeva in Francia e consisteva in ciò, che i prefetti nei dipartimenti, il ministro dell'interno nella capitale, avevano la sorveglianza sulla stampa e stava in loro balìa il denunciarne i reati ai tribunali correzionali, quando si trattava di fatti d'azione pubblica. " Ma — come osservò innanzi al Senato il presidente Bonjean nelle recenti discussioni — assai di rado si ricorreva all'intervento giudiziario e solo quando il delitto era talmente manifesto, che non era più possibile il dubbio ed era quasi certa la condanna (1). „ Questo regime avrà portati anche i suoi buoni frutti, come da molte parti del Corpo legislativo e del Senato si volle far credere, ma qual legislatore liberale lo potrebbe adottare? Quale scrittore, che sia sincero amante della libertà della stampa, lo potrebbe consigliare? È una degna conseguenza della autorizzazione preventiva,

(1) *Seduta del 5 maggio 1868. Rendiconto Ufficiale.*

Digitized by Google

che pure — come abbiamo veduto — vigeva allora in quel paese.

La lotta si dibatte fra l'autorità giudiziaria dei tribunali correzionali ed il magistrato popolare, ossia il giurì.

Prima di esaminare la questione, vediamo come sieno in proposito regolati taluni paesi. In Francia, prima della legge del 26 maggio 1819, i delitti di stampa erano deferiti ai tribunali correzionali, ma l'articolo 13 di questa legge li sottopose tutti alla competenza dei giurati, all'infuori delle ingiurie e delle diffamazioni contro particolari. " L'intenzione del legislatore — come osserva il sig. Dalloz — fu di dare alla libertà della stampa una garanzia contro l'eccessiva severità dei Tribunali, la quale impediva il di lei cammino franco ed indipendente. Ma la legge del 25 marzo 1822 restaurò la giurisdizione dei tribunali correzionali, perchè l'eccessiva indulgenza dei giurati nelle materie politiche, minacciava di diventare uno scoglio per il potere. Nullameno, come a consolare la stampa per le vitali guarentigie che perdeva, questa stessa legge statuì, che gli appelli dalle sentenze dei tribunali correzionali, sarebbero portati direttamente e senza distinzione della situazione locale di detti tribunali, alla Corte d'Appello per essere giudicati dalla prima Camera civile e dalla Camera correzionale riunite „ (1). La legge dell'8 ottobre 1830, in obbedienza alle promesse della Carta di quell'anno, tornò a fare competente il giurì con la stessa eccezione delle ingiurie e delle diffamazioni. I decreti del 31 dicembre 1851 e 5 gennaio 1852 richiamarono in vigore la competenza dei tribunali di polizia correzionale e tale disposizione fu confermata dall'articolo 25 della legge del 17 febbraio 1852, con le anzidette modificazioni del regime discrezionale od amministrativo. Con la recente legge già sanzionata dall'Imperatore fu tolto codesto regime e mantenuta la competenza dei tribunali anzidetti (2).

(1) *Voix: Presse-Outrage N.* 1396.

(2) *Le basi principali di questa legge sono le seguenti:* 1.° *Libertà ad ogni francese che gode dei suoi diritti politici di fondare un giornale politico;* 2.° *i giornali letterarti sono esenti dal timbro;* 3.° *i Senatori ed i Deputati non possono essere gerenti;* 4.° *è punita con una multa da lire* 1000 *a* 5000 *la pubblicazione di un articolo firmato da una persona priva dei suoi diritti politici od esiliata;*

Nel Belgio, Brasile e Portogallo i giurati sono competenti a giudicare tutti i reati commessi col mezzo della stampa. In questo modo corrispondesi di più — ne conveniamo — ai principii di libertà; ma il giudizio del magistrato popolare sulle offese scagliate contro i privati cittadini, ci sembra che falsi la vera indole e natura della istituzione. Torneremo più innanzi su questo argomento. Per le leggi austriache del 1852 e 1862 la competenza era regolata dalla Procedura ordinaria. Però con la legge di re-

5.° *le ammende pei delitti di stampa variano dal quinto alla metà della cauzione;* 6.° *un'ammenda può essere aumentata per quella che v' incorre, colla privazione dei diritti elettorali per cinque anni, al massimo;* 7.° *la soppressione o la sospensione di un giornale possono essere decretate giudizialmente;* 8.° *la polizia correzionale giudica i delitti di stampa;* 9.° *la professione di stampatore e di libraio non è più soggetta a brevetto* (*).

Come ben si vede, si è fatto dai nostri vicini d' Oltr' Alpe un gran passo nella via della libertà della stampa: però sembra che il governo siasi quasi pentito della presa iniziativa, almeno a quanto si può giudicare da due recenti circolari, una del sig. Pinard, ministro dell' Interno in data 3 giugno testè passato e l' altra del ministro di giustizia, sig. Baroche, del giorno successivo, press'a poco intonate sullo stesso metro. Il sig. Pinard dice: « che la nuova legge lascia all'au- » torità amministrativa un còmpito assai considerevole, sebbene i giudizii di » stampa sieno deferiti all'autorità giudiziaria, PERCHÈ L' AUTORITÀ AMMINISTRA- » TIVA SI TRASFORMA, MA NON CESSA. » *È vero che il Pubblico Ministero deve provocare i processi di stampa; ma se questi hanno un carattere politico, il governo, l'amministrazione* « sarà obbligata — *sono parole del Ministro* — a pronun- » ciarsi SULLA QUESTIONE D'OPPORTUNITÀ. » *Raccomanda inoltre lo stesso sig. Pinard ai prefetti* « di essere in continua relazione coi rappresentanti del Ministero » Pubblico e di esercitare sulla stampa IL DOVERE DELLA SORVEGLIANZA ED IL DO- » VERE DEI BUONI RAPPORTI. » *Della circolare in sè stessa nessuna meraviglia. È una necessaria conseguenza della falsa via percorsa. Quando la libertà viene a centellini elargita ed è, per così dire, dalla pubblica opinione strappata, un governo, che a malincuore la concede, non può parlare che con tale linguaggio. Ciò che ci stupisce si è, che simili concetti partano dalla mente di un uomo, come il sig. Pinard, che fece parte del Pubblico Ministero, perchè cominciò la sua carriera in quella magistratura, fu Procuratore Imperiale e poscia Procuratore Generale!!! Il sig. Baroche almeno, raccomanda ai Procuratori Generali di non usare troppo rigore nell'applicazione delle nuove disposizioni!*

(*) Quest'ultima disposizione è precisamente quella, che ci suggerì la nota 5 della Prefazione, in modificazione di quanto abbiamo asserito alla pagina 12.

Digitized by Google

cente approvata dalla Camera dei Deputati si estese a tutto l'Impero il sistema dei giurati, sistema che già funzionava nel Regno d'Ungheria, come lo abbiamo detto altrove (1).

Dell'Inghilterra non ne parliamo: quando si parla di stampa inglese, il pensiero corre naturalmente al giurì, che nell'évo moderno si può dire abbia ivi trovata la culla.

Per la patria legislazione le autorità che sono chiamate a giudicare i delitti di stampa, sono: (art. 54 dell'Editto) il Magistrato d'Appello con l'aggiunta dei Giudici del fatto e l'autorità giudiziaria (art. 55) " secondo le competenze e colle forme stabilite dalle leggi ordinarie. „ Giusta il prefato articolo 54 i giurati devono giudicare: *a)* la provocazione a commettere certi reati politici; *b)* la formale impugnativa della inviolabilità della Persona del Re, dell'ordine di successione al Trono e dell'autorità Costituzionale del Re, e delle Camere; *c)* i reati contro i buoni costumi; *d)* chi offende la Persona del Re e fa risalire a Lui il biasimo e la responsabilità degli atti del suo governo; *e)* le offese al Senato ed alla Camera dei Deputati; *f)* chi fà adesione a qualunque altra forma di governo diversa dall'attuale o manifesta voto o minaccia della distruzione dell'ordine monarchico costituzionale; *g)* la divulgazione di segreti che possano compromettere la sicurezza esterna dello Stato o giovare direttamente ai nemici del medesimo; *h)* le offese contro la inviolabità del diritto di proprietà, la santità del giuramento, il rispetto dovuto alle leggi; *i)* ogni apologia di fatti qualificati crimini o delitti, ogni provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali o contro l'ordinamento delle famiglie; *l)* e finalmente le offese contro i Sovrani e i Capi dei governi stranieri.

Quest'ultimo reato con la legge del 1852 fu demandato alla competenza dei tribunali correzionali. Il Codice di Procedura Penale poi, del 20 novembre 1859, modificò tale articolo, attribuendo coll'art. 9, N. 6, alla giurisdizione dei giurati anche le offese contro la Religione dello Stato e gli altri Culti. E questa

(1) *Vedi la nota alla pag. 24, la quale era già stampata quando si seppe il voto della Camera dei Deputati, che nella seduta del 13 maggio testè decorso approvava la terza lettura del progetto di legge, il quale si limita ad estendere a tutto l'Impero il sistema del giurì.*

Digitized by Google

modificazione fu mantenuta anche dal Codice di Procedura del 26 novembre 1865.

Di questi due sistemi, quale è l'accettabile? Si comprenderà di leggeri, come la nostra posizione di magistrati ci renda titubanti ad esternare la nostra opinione in proposito. Procureremo adunque di farci strada con le parole altrui.

" Qualunque possa essere l'attitudine della magistratura — scrive il sig. Chassan — sotto il rapporto dell'apprezziazione, conviene però riconoscere che ciò che le manca negli affari ordinarii e ciò che al giurì dà sopra di essa una preferenza, che non può revocarsi in dubbio, si è l'attitudine politica. Agli occhi dei cittadini e dei pubblicisti, il giurì è un mezzo di guarentigia contro il potere: la massa dei cittadini sarà sempre più soddisfatta delle condanne pronunciate da un giurì, che di quelle — quantunque imparziali — che fossero l' opera di pubblici funzionarii. Non ci fosse nel giudizio dei giurati che la sicurezza politica che ispira a tutti, questa sicurezza da sè sola sarebbe un motivo sufficiente per dargli la preferenza. Che sarebbe se la magistratura avesse nelle sue attribuzioni i delitti politici e quelli della stampa? Essa, per quanto illuminate, liberali e giuste fossero le sue decisioni, sarebbe sempre tenuta per un istrumento del potere, *instrumentum regni*. Nulla di più pericoloso per la società e per lo stesso potere che mettere i delitti di stampa esclusivamente nelle mani di un corpo permanente ed inamovibile. Gli errori, il cattivo volere di un giurì, non si trasmettono: è un corpo mobile, come mobili sono i delitti di stampa, che si attribuiscono alla di lui competenza: si può sempre sperare, che i giurati che verranno possano porre rimedio al male fatto da quelli, che riampiazzano. Ma in una compagnia permanente gli errori fanno giurisprudenza: anche la passione ha i suoi precedenti e lo spirito di corpo non esclude lo spirito di parte. L'uno e l'altro spesso si confondono e si perpetuano per parecchi anni. Bisogna adunque riconoscerlo e proclamarlo altamente tanto innanzi al potere quanto innanzi al paese: sotto un governo costituzionale, il giurì in materia essenzialmente politica è una istituzione necessaria: egli si pone e si colloca da sè medesimo nelle istituzioni politiche del paese, perchè con lui queste istituzioni son vere; senza di lui sono una menzogna „ (1).

(1) *Délits de la presse et de la parole*, Vol. 2, pag. 132, 133.

Digitized by Google

Le parole di questo arguto, liberale, esatto, instancabile ed eloquente scrittore acquistano maggiore autorità, perchè — appartenendo alla magistratura — non può certamente apparire sospetto, quando propone di diminuire le attribuzioni di quel Corpo, di cui forma parte (1). Però — qual magistrato — non è solo, ed anche di fresco nel Senato Francese, il sig. presidente Bonjean, parlò nello stesso senso (2).

" Tanto per gli inglesi — egli disse — come per tutti i popoli liberi, la libertà della stampa si compone di questi due termini *correlativi:* nessun sistema preventivo; il giudizio sui reati di stampa attribuito ai giurati. Quando queste due condizioni si trovino riunite, havvi libertà della stampa, sieno pure severe, sieno pure draconiane le leggi repressive. La severità rende più pericoloso l'esercizio della libertà, ma almeno non le è di ostacolo diretto..... Il progetto mantiene la giurisdizione dei tribunali correzionali, risoluzione codesta — secondo il mio modo di vedere — contraria alla natura delle cose, all'interesse di una buona giustizia, a quello della magistratura e, più ancora, ad un bene inteso interesse dello stesso governo. Muta è la relazione su questa importantissima questione e nullameno nessun'altra, presso il Corpo legislativo, aveva occupato un posto così esteso; sopra nessun' altra si spiegarono maggiori sforzi, maggior passione, maggior talento. Ma da una parte e dall'altra si posero innanzi argomenti assai disputabili e si lasciarono in obblio ragioni, meno splendide se vuolsi, ma che miravano più direttamente allo scopo. Le ragioni prodotte dal sig. Ministro dell'interno in sostegno della giurisdizione correzionale, si possono riassumere in queste due idee principali. La prima, che la polizia correzionale è il tribunale del diritto comune e che non v'era alcun motivo per istabilire un privilegio in favore dei delitti di stampa; la seconda, che col giurì non si può sperare una repressione sufficientemente energica e che con esso potrebbero ripetersi casi di scandalose assoluzioni. „

" Signori, la dottrina del sig. Ministro dell' interno può parere conforme alle classificazioni del 1808 e del 1810: ma quan-

(1) *Era sostituto Procuratore Generale.*

(2) *Seduta del 5 maggio 1868. Rendiconto Ufficiale.*

Digitized by Google

do si osservino le cose da una posizione più elevata, quando si risalga ai principii, non può indugiarsi a convincersi che tutto codesto non è che apparenza. È appunto quello che il mio saggio amico e collega alla Corte di Cassazione, il sig. Faustino Hélie, ha vittoriosamente stabilito nell' ultima edizione del suo " *Trattato sull' istruzione criminale.* "

" Nel 1790 la legge basava su questo doppio principio: vi saranno giurati in materia criminale; non vi saranno in materia civile. La parola *civile* contrapposta alla *criminale*, prova che quest'ultima si riferiva a tutta la materia criminale, ai crimini cioè ed ai delitti. Tuttavia siccome havvi una moltitudine di piccoli reati, che non meritano la solennità delle Corti d'Assise, così il legislatore li levò dalla massa, per attribuirli a meno solenni giurisdizioni, ai tribunali di polizia correzionale ed alla semplice polizia; come appunto dalla massa degli affari di competenza dei tribunali civili, si staccarono le cause commerciali, per attribuirle a tribunali speciali. Il tribunale correzionale sta adunque alla Corte d'Assise come il tribunale di commercio sta al tribunale civile: è un tribunale d' eccezione. È di vero; se un fatto portato come *crimine* innanzi alla Corte d'Assise degenera durante il dibattimento in *delitto*, essa giudica il delitto ed applica pene correzionali. Se una trasformazione contraria avviene avanti un tribunale correzionale, egli è obbligato a spogliarsi della sua competenza, non potendo giudicare un fatto che prese le proporzioni di *crimine*. Ciò avviene perchè la Corte d'Assise ha una competenza generale, essendo il tribunale del diritto comune, mentre il tribunale correzionale presenta tutti i caratteri di un tribunale *d' eccezione*..... "

" Si dice che il giurì assolve sovente ed il tribunale sempre condanna. Commosso da questa asserzione ho esaminati tutti i documenti della nostra giustizia criminale, e fui fortunato di constatare con delle ciffre i risultati delle mie ricerche. Prima della riforma del 1832, le Corti d'Assise su 100 accusati ne assolvevano 46: ma dopo, il numero delle assoluzioni si abbassò successivamente sino a 24. Le assoluzioni dei tribunali correzionali sono del 12 per cento, il che parebbe annunziare una più energica repressione. Ma non è che apparenza. Sulle

200,000 accuse portate annualmente davanti i tribunali correzionali, hannovi 92000 cause fiscali e 23000 delitti di caccia, che inevitabilmente sono condannati. Il giudice adunque non può liberamente apprezzare che 85,000 affari, per cui la media delle assoluzioni è di gran lunga superiore a quella delle Corti d'Assise..... „

" Il giurì poi, è più conforme alla natura delle cose come risulta dalla testimonianza degli spiriti più eminenti e dalla pratica di tutti i popoli liberi. " L'istituzione del giurì, diceva Royer Collard, è la condizione necessaria della libertà della stampa. Io stabilisco questo principio inalterabile, che non v' ha, nè può esservi libertà, cioè libertà guarentita se non la si pone sulla base indipendente del giurì. „ Ed il sig. di Lally-Tollendal era pure così energico alla Camera dei Pari. " Non v' ha libertà — egli diceva — nè pubblica nè individuale senza libertà della stampa; non v' ha libertà della stampa, ove i delitti con questo mezzo commessi, vengano giudicati senza intervento del giurì..... „

" Io aggiungerò, che il giudizio dei delitti di stampa è talmente nella natura del giurì, che in parecchi paesi ove non esisteva pei delitti ordinarj, venne precisamente introdotto pei delitti di stampa, come testè avvenne in Austria. E perchè?..... Ripudio anzitutto il dubbio sulla indipendenza della magistratura, perchè sotto questo rapporto la francese nulla lascia a desiderare; nè tampoco sono tra quelli, che deificando il giurì, lo proclamano il rappresentante infallibile della verità. Se io lo preferisco egli è perchè per la sua costituzione e per la sua mobilità stessa, mi sembra più adatto di qualsiasi altra istituzione a rappresentare l'opinione media del paese, al momento in cui si tratta di apprezzare lo scritto incriminato ed è questa media opinione che conviene ricercare..... perchè appunto egli è per essa che il pubblico accetta una condanna..... „

" Ma io preferisco il giurì nello interesse stesso della magistratura. Se i tribunali fossero incaricati di giudicare i delitti di stampa, temerei di toglierе le loro tradizioni. Quale dev'essere il primo dovere, la cura la più attenta di un magistrato nei giudizii ordinarj? Quella di isolarsi da ogni esterna influenza, di non ascoltare nè il gridio dei partiti, nè le sentenze trop-

po spesso temerarie ed appassionate della pubblica opinione; di giudicare le cause, non le opinioni dei difensori. È egli ciò possibile nei delitti di stampa? No: il giudice al contrario è obbligato di farsi carico del carattere più o meno pericoloso dello scritto, dell' impressione che ha dovuto produrre sull'opinione, avuto riguardo al tempo, al luogo, alle circostanze, alla situazione generale del paese e di esaminare lo stato della pubblica opinione; apprezziazioni codeste più politiche che giudiziarie. „

" La magistratura, inoltre — come osservava il signor di Serres — lungi di essere al dissopra d' ogni sospetto, è controllata, è spinta da questa pubblica opinione, la quale, allorchè le decisioni fossero conformi alle viste del governo, vuole trovarvi il suo motivo interessato. Perchè il pubblico — continua l' illustre oratore della Restaurazione — è pienamente convinto, che un giudice del tribunale correzionale, un consigliere stesso della Corte reale, malgrado la sua inamovibilità, ha sempre qualche cosa a sperare od a temere dal governo. E se conserva dei dubbii, per quanto poco fondati sieno i sospetti, è certo che servono ad alterare quella fiducia che si deve avere nella perfetta indipendenza e imparzialità del giudice, fiducia che deve essere inaccessibile al più leggero attentato. „

" Signori, la magistratura è una delle forze morali che rimasero intatte in questo paese: è egli prudente arrischiare di comprometterla pel dubbio interesse di una più energica e non guarentita repressione? „

" Sostengo infine che nel bene inteso interesse del governo è pure da preferirsi il giurì, per due ragioni. Anzitutto, perchè il giurì non motiva le sue deliberazioni, mentre i tribunali sono obbligati a farlo: egli risponde, sì o no, senza dire il perchè dell' assoluzione, sia che abbia creduto alla innocenza dell' intenzione, sia che la critica gli sia paruta fondata. Nessuno può saperlo, nessuno può dirlo: l' assoluzione può forse essere ingiusta, ma non ha alcun senso preciso. Il tribunale al contrario, se pronuncia un' assoluzione dovrà motivarla; e se la ragione che lo ha a ciò determinato, fu la giustizia del biasimo inflitto dallo scrittore, converrà che lo dica e per quanto studio vi metta nella redazione, l' assolto sarà quasi sempre la condanna del potere criticato. „

Digitized by Google

Queste, in sostanza, furono le principali argomentazioni addotte dal facondo presidente. Dopo di esse e dopo quelle del signor Chassan, che cosa ci resta a dire? Noi magistrati, noi che apparteniamo a questa famiglia sin da quando ce lo acconsentirono gli studj, che sono prescritti, non esitiamo un solo istante ad unirci a queste ragioni, le quali — ci sembra — non possono avere che contraddittori *ad opportunità*, ma nulla più. Sì; il giurì in materia di stampa è preferibile ai tribunali nell' interesse della libertà, nell' interesse di una buona amministrazione della giustizia, nell' interesse della magistratura e nell' interesse infine del governo stesso. Allorchè questi quattro interessi diversi furono così egregiamente dimostrati dal sig. Bonjean, a noi non resta che far plauso al legislatore italiano, perchè seppe collocarsi a livello delle più liberali nazioni d' Europa. Presentemente le grandi potenze che non conoscono tal sistema, sono la Russia, la Turchia, la Spagna e la Prussia. La Francia ha voluto schierarsi tra loro e pur proclamando la libertà della stampa, preferì mettersi a lato delle due prime, a cui codesta libertà è ignota del tutto. Tal sia di lei; di lei, che insegnò alle altre nazioni del continente europeo il giudizio popolare, e che ora vuole mettersi alla coda del grande movimento della libertà e del progresso!!

Dimostrata la convenienza, la opportunità, la necessità anzi di ammettere, in via generale, pei reati di stampa il giurì, ovvia è la domanda quali debbano essere i delitti, che si hanno da sottoporre alla di lui competenza. Per rispondere giustamente e per facilitarsi lo scioglimento della domanda, non conviene dimenticare il sommo principio, che la istituzione dei giurati, è una istituzione affatto politica, la quale fa d'uopo che armonizzi con la organizzazione politica di una nazione. Un governo, che sia libero, deve di necessità avere istituzioni giudiziarie che si attaglino perfettamente all' elemento della libertà e nelle quali, per conseguenza, la nazione intervenga ora sotto una forma ora sotto un'altra. A ciò appunto corrisponde il giurì. Noi adunque lo comprendiamo in un governo basato sulla volontà o sull' interesse del popolo: non possiamo comprenderlo in un governo dispotico, ove sarebbe una vera anomalia, perchè ivi, sotto pena di venire considerato quale fazioso, dovrebbe essere il cieco servitore di

Digitized by Google

un principe. Riguardi politici adunque, consigliarono tale istituzione. Se così è — e lo è infatti — all'ovvia domanda è pur ovvia la risposta. Al magistrato popolare si attribuiscano tutti quei reati di stampa, che hanno un aspetto politico, vuoi che si tratti di politica interna, vuoi di politica esterna. E ben s'appose la patria legislazione: e dell' Editto, meglio il Codice di procedura penale del 1859, quando vi aggiunse eziandio il reato di offesa alla Religione, il qual reato, siccome quello che è atto essenzialmente a perturbare la pubblica tranquillità, deve risguardarsi come reato politico.

Però non sappiamo capacitarci, come, con la legge del 1852, siasi voluto disconoscere codesto principio quando, modificando l'Editto, si sottrasse alla giurisdizione del giurì il reato di offesa a Sovrani o Capi di governi esteri. Fors'è che un tale reato non sia politico? Nessuno può sostenerlo; perchè le intemperanze della stampa allo indirizzo di quelle persone possono alterare radicalmente i rapporti di buona amicizia tra Stato e Stato. Ci nasce un dubbio: che la competenza a giudicare simili reati sia stata attribuita ai tribunali nella lusinga di una più probabile repressione. Se fu questo il recondito pensiero del legislatore, non poteva che influire a mantenere non solo, ma ad avvalorare la vieta credenza, che la magistratura — quando si tratta di reati politici — non serva che al potere. Noi possiamo ciò ammettere in un governo fondato sull' interesse e sulla volontà di una famiglia, in un governo dispoticamente assoluto; non in uno Stato liberale. Nutriamo troppa fiducia nella magistratura subalpina per credere un solo istante, che abbia voluto venir meno alla tradizionale sua indipendenza quando le venne attribuito il giudizio su questo nuovo reato: ma era egli conveniente disconoscere lo spirito della istituzione del giurì, per gittare tra le masse il sospetto, che la magistratura potesse chinarsi alle ragioni politiche del potere? Alla subalpina si unì l'italiana, della quale dobbiamo avere la identica opinione; perchè questo Corpo rispettabile, che si chiama il terzo potere dello Stato, non si può ritenere voglia al punto avvilirsi da mostrarsi ed essere *servile*, ove, al contrario, per tradizioni ed esempii, è *integerrimo* ed *indipendente*. Nell' interesse adunque della magistratura, noi proponiamo che tali reati tornino ai

loro giudici *naturali*: e lo proponiamo altresì nello interesse del paese, imperocchè alimentandosi la credenza di servilismo di coloro, che devono amministrare la giustizia, si screditi la istituzione, venga a scemarsi il prestigio da cui deve essere circondata e quindi si scrolli, in una delle sue più importanti basi, lo Stato.

Chiedesi se debbano escludersi dalla competenza del giurì, le offese contro i depositarj e gli agenti della pubblica autorità per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni. Abbiamo veduto che per le leggi francesi del 26 Maggio 1819 ed 8 Ottobre 1830, i giurati giudicavano pure simili delitti. Questi reati, senza dubbio, hanno un aspetto politico, perchè quando un pubblico funzionario è offeso per fatti dipendenti dall'esercizio delle sue mansioni, le offese si riflettono sul governo. Che ciò sia, basta considerare, come di tutte le operazioni di un depositario od agente della pubblica autorità comunemente si chiami responsabile il potere. A torto od a ragione — non vogliamo indagarlo — ma così vuole la pubblica opinione. Non può adunque essere dubbio il nostro consiglio.

Delle offese agli agenti diplomatici per fatti dipendenti dal loro ministero, non occorre parlare: le stesse ragioni da noi addotte, quanto alla competenza nei reati di offesa contro Sovrani o Capi di governi esteri, militano a favore di queste persone, per cui dobbiamo proporre, che vengano sottoposte ad un uguale trattamento.

Dicasi altrettanto pel reato di pubblicazione di notizie false ed allarmanti, perchè anche questo essenzialmente politico, avvegnachè — come lo indica la sua qualifica — tenda in modo speciale a turbare l'ordine pubblico e la pubblica quiete.

Questi tutti sono i reati per i quali desideriamo esclusivamente la competenza del giurì. Sorge però la questione chi debba essere competente a giudicare lo stampatore, che riproduca uno scritto qualunque, già stato condannato per delitto di stampa. Di questo particolare delitto abbiamo tenuta parola quando ci siamo intrattenuti « *Delle persone responsabili* » (1). La questione non è nuova, ma si è agitata lungamente

(1) Vedi alla pagina 240.

in Francia, nè è facile a risolversi. Meglio formulandola, si domanda: se la riproduzione dello scritto costituisca un fatto nuovo, che dia luogo ad un nuovo esame dello scritto, per cui se le espressioni in esso contenute vestono il carettere di un delitto di competenza dalla Corte d'Assise, sia questa competente; oppure se debba essere ritenuto per un delitto formale, ossia se debba punirsi il fatto *materiale* della riproduzione. Il sig. Chassan riporta su questo proposito disparate decisioni. Per esempio, il Tribunale Correzionale di Saint-Omer si dichiarò incompetente perchè la infrazione primitiva era stata giudicata dai giurati; e la Cassazione (1) respinse il ricorso del Ministero Pubblico. La Corte d' Appello di Douai, al contrario, caratterizzando questa infrazione una semplice contravvenzione, la dichiarò di esclusiva competenza dei Tribunali correzionali e la Cassazione respinse pure il ricorso del Pubblico Ministero (2).

Ecco il nostro avviso: esso è pienamente conforme alla opinione del sig. Chassan (3). La riproduzione è *un fatto nuovo*, che è sottoposto alla influenza delle circostanze politiche esistenti al momento in cui si avvera, per cui è necessario esaminare l'indole dello scritto, e regolarsi a seconda che il medesimo abbia dei concetti o delle espressioni riprovevoli che costituiscano un reato di competenza della Corte d'Assise o dei Tribunali. Suppongasi che lo scritto riprodotto sia già stato condannato dalla Corte d'Assise. Il giurì è il rappresentante della pubblica opinione. Non è egli possibile che, al momento della riproduzione, la corrente della opinione pubblica sia diversa da quella, che regnava allora della primitiva condanna? Non è egli possibile quindi, che i *nuovi* giurati, facendosi interpreti della *nuova* pubblica opinione, portino un diverso giudizio sullo stampato riprodotto? A vero dire gli articoli 54, 55 dell' Editto non ammettono alcun dubbio, e tal fatto attribuiscono alla competenza della autorità correzionale; ma noi per le suesposte ragioni proporremmo com'obbligo l' esame, e quindi la competenza di quel giudizio, che avrà pronunciata la prima condanna. Gli

(1) *Cassazione francese, sentenza* 14, 15 *Ottobre* 1837.
(2) *Id.* *Id.* 1 *Settembre* 1837.
(3) *Délits de le presse et de la parole*, Vol. I, pag. 146, 147

Digitized by Google

altri reati da noi indicati sieno pure sottoposti alla giurisdizione dei tribunali, perchè non possono essere risgùardati come delitti politici.

È bensì vero, che eziandio le ingiurie e le diffamazioni in America ed in Inghilterra, nel Belgio, come nel Brasile e nel Portogallo sono giudicate dai giurati, ma non crediamo che tal pratica debba essere seguita dal legislatore italiano. Non conviene obbliare — parlando dell' America e dell' Inghilterra — che in questi paesi anche le materie civili sono soggette al giudizio del magistrato popolare, per cui, quand' esso è chiamato a pronunciare il proprio verdetto su tal sorta di delitti, non solo giudica dell' indole e della natura del libello, ma altresì sui danni e sugli interessi, ed allorchè si tratta di riparazione di torti contro privati — quanto all' arbitramento — è di una severità straordinaria. Fa d' uopo però osservare, che affinchè possa decidere sui danni, è necessario che il libello sia falso ad un tempo e scandaloso (1). Si può in Italia introdurre il giurì in materia civile? Non è obbligo nostro occuparsene; ma esterniamo di passaggio una opinione negativa. Può convenire in Inghilterra, ove in causa civile altra prova non si ammette che la testimoniale, ma anche colà le questioni di fatto, sottoposte ad un giurì civile, sono il più sovente complicate ed imbrogliate, ed offrono spesso difficoltà di una natura ardua e delicata, che il giurì non è sempre in grado di superare, nemmeno dopo il riassunto del giudice. Del resto, quando si voglia l'intervento del magistrato popolare in materia civile, scompare la ragione politica; il potere non è più parte nel processo: la lite si agita tra duo privati: la Corona non ha più alcun interesse di preferire l'uno all' altro. In una parola, nulla può risvegliare la malfidenza del paese. I cittadini trovano in un Corpo di giudici inamovibili tutte le garanzie di indipendenza e di lumi ch' essi possono desiderare.

Come dev'essere composto il giurì nei procedimenti per reati di stampa? A questo riguardo l' Editto si riporta a quanto è stabilito dal Codice di Procedura Penale. Noi non entreremo ad esaminare se il sistema adottato dalla nostra legislazione pei de-

(1) D.r Fischel, *Storia della Costituzione inglese*, Vol. I, Capo VIII.

Digitized by Google

litti comuni, e che si estende a quelli di stampa, sia buono o cattivo, perchè questo non è lo scopo del nostro libro: solo manifestiamo un voto, che se si vuole ritoccarlo, sia preso un qualche provvedimento sulla composizione delle liste, " perchè — come osservava il compianto Brofferio dalla tribuna italiana, non ci ricordiamo in quale seduta — il sistema è buono solo in quanto sieno buone le liste. „ Nella formazione delle liste sta tutto il segreto della istituzione.

Però, ci si può chiedere, se non troveremmo opportuno di proporre il sistema che vige per simili reati nell' America del Nord ed in Inghilterra, secondo il quale vengono giudicati da un giurì che si chiama *speciale*, perchè composto di uomini tolti dalle professioni sapienti e letterate. Conviene anzitutto fare una considerazione, che cioè tra la lista generale comune inglese ed americana e l'italiana esiste una notevole differenza. Quella, è formata di uomini presi in ogni rango della società, anche il più oscuro: la nostra invece, di soli possidenti, perchè per essere giurato si richiede un dato censo. I giurati ordinarj quindi della legislazione italiana, di fronte ai giurati, pure ordinarj, inglesi ed americani sono altrettanti giurati speciali. Comprendiamo adunque perfettamente la esistenza in quei paesi di un giurì *speciale* pei delitti di stampa. Quand'anche si volesse stabilire, che la formazione delle nostre liste generali dovesse avvenire alla foggia inglese ed americana, noi non potremmo consigliare l'adozione di codesto giurì, a meno chè non si prescriva un nuovo requisito.

A costituire un buon giurì non basta la condizione intellettuale, ma ci vuole una garanzia politica, quella garanzia cioè che riposa sulla proprietà. Gli uomini appartenenti alle professioni letterate, se non offrono le garanzie della fortuna, valgono certamente meno di qualunque altro a rappresentare gli interessi materiali della società. " Quasi del tutto — dice il sig. Chassan — preoccupati da discussioni politiche, portati per abitudine a dare la preferenza alle questioni d' ordine *morale*, ricevono ben poca impressione da quelle d' ordine *materiale* „ (1). Il sig. Chassan divide perfettamente l'opinione di Beniamino Constant. " Le professioni liberali — osserva questo eminente pubblicista — per-

(1) *Délits de la presse et de la parole*, Vol. II, pag. 135.

chè la loro influenza non sia funesta nelle discussioni politiche, devono forse, più che tutte le altre, essere riunite alla proprietà. Esse, nel mentre sotto molti punti di vista sono stimabili e preferibili, non annoverano però tra i loro vantaggi anche quello di avere le idee praticamente giuste, cosa tanto necessaria onde rettamente pronunciare sugli interessi umani positivi „ (1).

Il motivo principale adunque, per cui non ci sentiamo indotti a consigliare un tale sistema si è, perchè le persone letterate — se non hanno un dato censo — non offrono quelle guarentigie politiche che sono indispensabili, a che la società possa ripromettersi un soddisfacente risultato dalla istituzione del giurì. Si esiga da coloro che sarebbero chiamati a costituire il giurì *speciale* un censo elevato, ed allora, noi certamente non faremo opposizione al sistema, il quale — come osserva il sig. Chassan — " non deve essere respinto, senza un esame serio ed una profonda discussione „ (2).

Un'altra domanda. Sarebbe conveniente di accettare quel sistema, che si chiama *giurì d'accusa?*. Esso esiste in Inghilterra, nel Brasile ed in Portogallo. Prima che il processo sia portato alla discussione finale, dalla lista generale dei giurati, se ne estrae a sorte un dato numero. Questo, è di dodici nel Brasile, se il giurì si riunisce nella Capitale delle Provincie, e dieci se altrove: in Inghilterra può giungere persino a ventitre: in Portogallo è di ventitre. Alla presenza dei sortiti, intese quindi le parti, assunti i testimonii e le prove che furono prodotte, essi si ritirano e decidono se debba o non debba avere luogo l'accusa. Se la deliberazione è negativa, il giudice del diritto, dichiara che l'accusa è senza effetto: se invece è affermativa, pronuncia che v'ha luogo all'accusa, ordina la comparsa dell'imputato, il sequestro degli stampati, dei disegni ecc., e si procede alla discussione finale, ma in altro giorno e con la estrazione a sorte di altri giurati.

È noto quanto sia grande in Inghilterra il rispetto verso istituzioni consacrate dal tempo, ma ad onta di ciò « i giornali di giurisprudenza cominciarono, sino dal 1827, a propugnare

(1) *Cours de politique constitutionnel*, Vol. I pag. 296.

(2) *Délits de la presse et de la parole*, Vol. II, nota 4, alla pagina 135.

l'abolizione di questo sistema. Nel 1849 fu proposto un *bill*, allo scopo che venisse abolito, almeno in via di esperimento, presso la Corte Centrale di Londra. Una Commissione provocò il consiglio delle magistrature e ne risultò una testimonianza, in generale ad esso sfavorevole, essendochè gli uomini più sperimentati furono concordi nel dichiarare che l'istituzione non costituisce una vera guarentigia per l'imputato, non accresce la pubblica sicurezza, favorisce i disegni degli accusatori, cagiona gravi spese, perdite di tempo ed incomodi ai cittadini, ed è d'inciampo alla retta amministrazione della giustizia. Pure la devozione a tutto ciò che è antico prevalse, massimamente che non si sarebbe potuto sostituire al giurì d'accusa un'altra istituzione, senza mutare in parecchie parti il rimanente della procedura. Non ne viene però ch'esso sia commendevole in sè medesimo, nè che una Camera d'accusa, composta di giudici magistrati, non debbaglisi preferire „ (1).

Si potrà dire, che se il principio del giurì in affari di stampa è vero, lo si deve estendere anche all'accusa. La conseguenza è logica, ma è esagerata. " Si ammette benissimo — dice il signor Chassan — l'applicazione del giurì agli affari di stampa, perchè la natura di questi affari è del tutto politica: lo si ammette pure nella materie criminali, perchè il popolo ha interesse di conoscere se il potere, che accusa, si serva per avventura di un pretesto per opprimere un cittadino. Ivi è ragionevole il controllo del paese, ivi può essere efficace. Tuttavolta, sotto un governo rappresentativo, dove il principio della libertà non può essere indefinito e deve spesso trovarsi ristretto e modificato, anche il principio dell'intervento del paese nella amministrazione della giustizia, deve subire una modificazione appropriata alla natura mista del governo. Se la natura del governo esige che la nazione abbia una parte nella amministrazione, non è però necessario che eserciti questo diritto in tutti i rami della amministrazione stessa. „

Noi, dal canto nostro, osserviamo, che il sistema del giurì d'accusa — che si chiama poi anche *grande giurì* — ci sembra

(1) Gabelli, « *I Giurati nel nuovo Regno italiano.* » *Milano*, 1861, pag. 80, 81, Mittermayer. « *Del processo inglese* » pag. 279.

una superfetazione, dal momento che un altro giurì deve giudicare definitivamente. Se davanti a questo grande giurì si assumono i testimonj e le prove prodotte, perchè non pronuncia egli a dirittura il verdetto di condanna o di assoluzione? Splendida, importantissima è la istituzione dei giurati: essa educa il popolo, innalza la dignità dei cittadini, ma pure non va scevra da inconvenienti e contro di essa si muove un qualche lagno, specialmente pel grave costo che ne risente lo Stato.

Se il giurì d' accusa fosse di una *incontestabile* utilità, non si dovrebbe farsi carico di questo appunto, avvegnachè le spese non sieno mai troppe quando si tratta di avere una retta ed ottima amministrazione della giustizia, ma dacchè, persino la libera Inghilterra lo ha avversato anche per questo, ed in ogni caso, disputabilissimi sono i vantaggi che può arrecare, non comprendiamo per qual motivo si debba con l' adozione di esso, procurare nuovi e gravi dispendj all' erario, senza che perciò ne avvantaggi la società e lo stesso imputato, il quale, anzi, per le lungaggini, necessaria conseguenza del sistema a differenza della Camera d' accusa, dovrà attendere per un tempo più lungo il proprio giudizio.

Riconosciuta quale debba essere l' autorità chiamata a giudicare i reati commessi col mezzo della stampa, dobbiamo trattare delle norme che regolano il procedimento in questa materia, tema della più alta importanza, perchè ci troveremo di fronte a quell' atto precauzionale di rigore, che può dirsi il principale negli affari di stampa, vogliamo dire il sequestro.

CAPO XXXI.

Del Procedimento e delle Pene.

A seconda della diversa azione scatente dal reato, la domanda di procedimento, come abbiamo veduto, viene presentata o dal Pubblico Ministero, se l' azione è *pubblica*, o dai particolari, se l'azione è *privata*. Due poi sono i mezzi di esercitare l' azione: o per via del giudice Istruttore o per citazione diretta. Esaminiamo il primo.

Premettiamo che se l' azione è privata deve il querelante,

per le regole generali della nostra procedura, presentare la sua domanda al Procuratore del Re, il quale col *visto* la trasmette all' Istruttore: ma può presentarla anche direttamente a quest' ultimo, che però è tenuto di comunicarla al Pubblico Ministero pel *visto* stesso. È questo il luogo, in cui ci pare conveniente di occuparci della riserva, che ci siamo imposta (1), quando proponemmo di attribuire al Ministero Pubblico la facoltà di associarsi o meno alle querele, di esaminare cioè la disposizione austriaca sul modo in cui da esso viene esercitato codesto diritto.

Nella pratica applicazione del § 37 del Regolamento di Procedura Penale del 29 Luglio 1850, quando un querelante presenta al Procuratore di Stato la sua domanda, questi, se crede di non associarvisi, gliela restituisce, perchè, ove voglia persistere, continui l' azione da solo o col mezzo di mandatario. Il querelante, se non trova del suo interesse il ritirarsi, si riproduce avanti il Tribunale. Tal pratica, in vero, è conforme alla legge; ma d' altro canto trae seco indispensabilmente delle lungaggini, ed ha l' aspetto di volere stancheggiare le parti.

Noi quindi, che in massima abbiamo consigliato di adottare la disposizione, crederemmo conveniente, per toglierle quest' apparenza poco dignitosa, di proporre, che il Pubblico Ministero, tanto nel caso in cui creda di non associarvisi, quanto nel caso contrario, debba trasmettere la querela al Giudice Istruttore *con la semplice dichiarazione affermativa o negativa*. Ma non basta: la dichiarazione negativa deve o non deve essere motivata? Ci pare assai opportuno di prescrivere che nessun motivo del rifiuto debba essere prodotto, affinchè non venga pregiudicata la questione, la quale senza dubbio lo sarebbe, perchè avrebbesi il *voto* di un magistrato rispettabile sotto ogni rapporto.

Notiamo che in Austria la querela dev' essere *sempre* presentata al Procuratore di Stato: che se invece la fosse al Tribunale, questi gliela restituisce, perchè prima la produca al Pubblico Ministero. Doppio stancheggio! Noi di contro completeremmo la nostra proposta ordinando, che se la querela è prodotta

(1) *Vedi alla pagina* 360.

all'Istruttore, questi sia tenuto a comunicarla al Procuratore del Re per la dichiarazione anzidetta.

In questo modo ci parebbe di avere resa più regolare una disposizione, che facciamo voti venga accettata anche per le azioni private derivanti da fatti contemplati dal Codice Comune, con le riserve e pratiche surriferite.

Quando adunque, sia il Ministero Pubblico che i privati, vogliono esercitare la loro azione con l'intermediario dell'Istruttore, devono a questo presentare la istanza o querela nella quale, come dispone l' articolo 57 dell' Editto: " sono tenuti di specificare le provocazioni, gli insulti, offese, oltraggi, fatti diffamatorj o ingiurie che danno luogo all' istanza o querela *sotto pena di nullità.* „

Questa disposizione è del tutto conforme a quella contenuta nell'art. 6 della legge francese del 26 Maggio 1819, espressamente mantenuta in vigore dall' art. 4 della legge 8 Ottobre 1830, ed in massima corrisponde a quanto era statuito dal diritto romano. Dice infatti Ulpiano: " *Praetor edixit qui agit injuriam certum dicat quid injuriae factum sit, quia si famosam actionem intendit, non debet ragari cum discrimine alienae extimationis, sed designare et certum specialiter dicere quam se injuriam passum intendit: — quod autem praetor ait: quid injuriae factum sit certum dicat, quemadmodum accipiendum sit? Certum eum dicere, Labeo ait, qui dicat nomen injuriae, neque sub alternatione, puta illud aut illud, sed illam injuriam se passum* „ (1). Tal pure è la pratica che prevale in Inghilterra; con questo di più, che quando lo stampato, contro cui si procede è redatto in una lingua straniera od in un dialetto particolare, si devono riportare in originale i passi incriminati, salvo poi di procedere ad una traduzione giudiziale.

Anche il Canton Ginevra si è conformato allo stesso principio, perchè l' art. 13 della legge già da noi riferita dispone " che il procuratore generale deve nella sua requisitoria, sotto „ pena di nullità, riportare e qualificare le offese e le provoca- „ zioni che vi daranno luogo. „

Si fanno due domande: *a)* se questa nullità debba essere

(1) *Lib. 7. Dig. de inj. et lib. fam.* § 4.

constatata d' ufficio, oppure se possa essere *sanata* dal silenzio delle parti; *b)* se debba essere constatata dal Giudice Istruttore o dai magistrati, che sono chiamati a pronunciare la sentenza.

Quanto alla prima domanda, ritiene il sig. Chassan che possa essere *sanata* dal silenzio dello imputato (1). Noi però, se dobbiamo attenerci al testo dell'articolo 57 dell'Editto, non possiamo dividere questa opinione, perchè se il legislatore italiano avesse creduto che potesse essere in tal modo *sanata*, lo avrebbe espressamente dichiarato, tale essendo d' altronde il suo sistema. Lo prova, in vero, parecchie volte il Codice di Procedura Penale, che — per esempio — dopo avere stabilito nel N. 3 dell'articolo 281, ove tratta dell'ordine da mantenersi nella finale discussione, che " i testimonii ed i periti sono sentiti: le ripulse, proposte prima „ del loro esame sono giudicate „ nel successivo articolo 282 dichiara, che queste disposizioni " *vengono sanate col silenzio delle parti.* „ In mancanza di una espressa dichiarazione, è forza conchiudere, che la nullità, che stiamo esaminando, debba essere constatata d'ufficio. E così la deve; perchè la indicazione dei brani incriminati è una necessità d'ordine pubblico, avendo ognuno *interesse* di conoscere quali concetti e con quali parole si possano esternare senza incorrere nei rigori della giustizia; e *diritto* di sapere sin dove gli sia dato arrivare; interesse d' altronde, che deve essere diviso dal legislatore medesimo, imperocchè, con questa scienza acquisita, si evitino od almeno si rendano meno frequenti le infrazioni della legge penale.

In vista appunto di queste considerazioni, crederemmo prudente di rendere, con un'apposita locuzione, più chiaro il concetto della legge aggiungendovi che la nullità " non potrà essere *sanata* dal silenzio delle parti. „

Dovrà poi, essere rilevata dal giudice Istruttore o da chi pronuncia la sentenza? Facile è lo scioglimento di questa domanda, dacchè abbiamo ritenuto che la nullità debba essere constatata *d' ufficio.* Chi prima adunque si accorgerà che la querela o la istanza manchi della specificazione prescritta, sarà tenuto a dichiararlo e respingerla.

Si è occupato taluno a svolgere un' altra questione, se cioè

(1) *Délits de la presse et de la parole*, Vol. 2, pag. 229.

si possa riprodurre la querela o la domanda, una volta che sia stata respinta, perchè priva della specificazione. Nessuno però sostiene la negativa, tutti convenendo che la nullità riflette *l' atto* e non *l'azione*.

Sarebbe infatti ingiusto dichiarare *perenta* l'azione penale, perchè un atto manca delle prescritte modalità esterne. La questione l'abbiamo accennata di volo, essendosi trattata: ma noi crediamo che non possa sorgere alcun dubbio.

Come deve essere fatta la specificazione? Giusta il nostro modo di vedere, ci pare che debbano venire riportati nella domanda o nella querela i brani dell' articolo, i quali si ritengono contrarii alla legge, perchè allora soltanto può risentirsi un vantaggio dalla disposizione, pei motivi da noi sovraesposti; ma non possiamo sottacere una decisione di Cassazione, che è contraria al principio da noi propugnato. La Corte Suprema Subalpina ha infatti giudicato " essersi adempiuto alla legge quando „ nella denuncia *è indicato il numero del giornale e l'articolo che* „ *la contiene copiandone anche le prime parole* e nelle requisito- „ rie sono riferiti i precisi termini della denuncia „ (1). Ma questa decisione fu modificata da una posteriore della stessa Corte Suprema, la quale stabilì la tesi seguente, che: " le requisitorie „ fiscali devono specificare, a pena di nullità, *le parole o periodi* „ dell' opuscolo che costituiscono il reato denunciato. Non basta „ che si accenni genericamente che l' opuscolo, per *tutto il suo* „ *complesso o dalla prima all'ultima linea glorifichi un crimine o* „ *contenga una continuata provocazione a commetterlo* „ (2). Ed uguale principio, già prima di quest'ultima decisione della Corte Suprema, aveva stabilito il Tribunale di Genova (3).

Presentata la domanda o la querela per parte del Ministero Pubblico o dei privati, l'Istruttore " potrà ordinare il sequestro degli scritti o stampati che vi abbiano dato luogo „ essendo autorizzato dall'articolo 58 dell' Editto, siagliene o no fatto espresso invito dalle parti (4). È questo l'atto più importante del procedi-

(1) *Sentenza* 20 *gennaio* 1852, *Causa Scoffiè*. Bettini, *op. cit.*, IV, 1, 70.
(2) *Sentenza* 28 *marzo* 1856, *Causa Moretti*. id. id. VIII, 1, 340.
(3) *Sentenza* 26 *giugno* 1855, *Causa Moretti*. id. id. VII, 2, 764.
(4) Art. 58 dell'Editto: « *Immediatamente dopo l'istanza o querela, l'istrut-*

Digitized by Google

mento, quell'atto contro cui dirigono le loro armi tutti coloro, che credono ravvisare in esso il più flagrante attentato alla libertà della stampa. È chiamato diffatti, contrario al principio della pubblicità ed ingiusto, poichè lo si ritiene come una specie di pena anticipata, che l'assoluzione non ripara, se non che in un modo assai imperfetto.

Contrario al principio della pubblicità? Ma l'azione della giustizia comincia al momento, in cui — come abbiamo veduto — è stato depositato il primo esemplare all' ufficio del Pubblico Ministero, il qual deposito non avviene se non che *al momento della pubblicazione*, quando si tratta di stampati periodici, e se di stampati ordinarii, al più tardi *dieci giorni dopo* la pubblicazione medesima. Come può adunque chiamarsi in opposizione al principio della pubblicità? — È ingiusto? Ma non è che un atto, autorizzato d'altronde, dal diritto comune, il quale, d'accordo con la ragione, permette di sequestrare gli stromenti e di arrestare le conseguenze del delitto. Lasciate circolare un'opera od un giornale sin dopo il giudizio e vi esporrete a tutti i pericoli della licenza e spesso perderete il frutto che giustamente dovete ripromettervi dalla repressione. Il sequestro meriterbbe le taccie anzidette, allora soltanto che venisse ordinato ed eseguito prima della pubblicazione: certo che allora, in un governo, che guarentisce la libertà della stampa, sarebbe illegale e nullo, d'una nullità sostanziale e radicale, d'una nullità, che crediamo, si potrebbe proporre in qualsiasi stadio della causa, perchè in opposizione manifesta al diritto pubblico interno, che proibisce la censura. Motivi d'ordine pubblico adunque, motivi di giustizia, motivi d' eguaglianza di trattamento, consigliano in massima quest'atto importante.

Può il Pubblico Ministero indipendentemente dalla ingerenza del magistrato — chiamisi Giudice Istruttore o Sezione d' accusa — procedere da sè al sequestro di uno stampato? Questa facoltà non la troviamo nell'Editto e solo dalla riscaldata fantasia di qualche giornale lo si crede, perchè, se avvengono sequestri, si chiamano *giannizzeri* e *pascià* i Procuratori del Re. In qual

tore potrà ordinare il sequestro degli scritti o stampati che vi abbiano dato luogo. »

parte dell'Editto è dichiarato che il Ministero Pubblico possa procedere al sequestro? Potrà fare un'istanza perchè sia ordinato, nè più nè meno come potrà farla il particolare; ma ordinarlo da sè, nè gli viene concesso dal legislatore, nè — per quanto ci consta — sappiamo sia in pratica avvenuto.

Che se ciò non viene acconsentito dall'Editto, è opportuno di investire il Pubblico Ministero di tale facoltà? Un cittadino, veramente avvezzo alla libertà, dovrebbe conoscere la somma importanza di quest'ufficio; dovrebbe sapere essere egli, non lo stromento del potere, ma il giusto moderatore di lui: a questa magistratura, che stà sempre sulla breccia, vigile custode della legge, solerte guardiana dei diritti della società, intrepida vendicatrice delle offese, ad essa società arrecate, renderebbe quella giustizia, che le si deve; però non possiamo dimenticare che la si guarda dai più con sospetto, essendo la rappresentante, la emanazione del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria. Come tale si crede dai più che sia tenuta ad ottemperare agli ordini che le vengono dall'alto; per cui, se le si accordasse codesta facoltà, si avrebbe timore dell'arbitrio, del sopruso.

Questo sospetto, questa credenza esiste. In fatto di libertà, il prudente legislatore deve allontanare dall'animo altrui anche l'ombra la più lontana dell'arbitrio, per cui, non certo da noi, che propugniamo con tutta energia la libertà della stampa, verrà la proposta, che *sempre ed in ogni caso*, il Pubblico Ministero sia messo al livello di un giudice *inamovibile* nella delicata materia dei sequestri. Non già che noi, formanti parte di quella magistratura — della qual cosa ci onoriamo in sommo grado — possiamo ammettere che si verifichi ciò che si teme, avendo troppa stima dei nostri colleghi, ma tal proposta non facciamo, perchè, in argomento così delicato, desideriamo sempre il controllo della magistratura giudicante.

Può verificarsi, per altro, il caso in cui codesta facoltà nel Pubblico Ministero sia necessaria, onde rendere efficace la repressione, alla quale devono essere sottoposti i delitti di stampa. Sonovi delle pubblicazioni o periodiche od ordinarie, che si pubblicano alla sera, in ore quindi in cui l'ufficio del giudice Istruttore è chiuso; oppure può avvenire che manchi, per un motivo qualsiasi, l'Istruttore medesimo. Suppongasi il caso che

in taluno di quei giornali si contenga un reato e che *urgente* sia la necessità di toglierlo, al più presto possibile, dalla circolazione, affinchè, insinuandosi tra le masse, non *ecciti le passioni* e non *perturbi* la pubblica pace: suppongasi l'altro caso, che durante l'assenza o l'impedimento dell'Istruttore vegga la luce un giornale e che siavi la stessa urgenza, per le ragioni stesse, d'impedirne la diffusione. Stando all'Editto, conviene attendere il giorno dopo, perchè s'apra l'ufficio dell'Istruttore o fa d'uopo aspettare la di lui presenza, perchè possa quindi fargli il Pubblico Ministero l'opportuna proposta. È ciò conveniente? È efficace la repressione? Si tolgono gli effetti della pubblicazione, a cui deve avere mirato il legislatore, quando inserì nella legge la facoltà del sequestro? Dicasi altrettanto di qualsiasi altro stampato. Accordisi in questo caso al Pubblico Ministero tale facoltà e gli inconvenienti spariranno.

Questa facoltà d'altronde, è conforme alle leggi di procedura del diritto comune, perchè il Codice relativo, nel Capo II, attribuisce al Procuratore del Re — trattandosi di *flagrante* reato — tutti i diritti, tutte le attribuzioni dell' Istruttore. Nessun dubbio, che nella ipotesi da noi accennata, non siavi quella *flagranza* che, è definita dall' art. 47 del Codice stesso (1). Per togliere poi a quest'atto qualsiasi sospetto di arbitrio o di sopruso, desideriamo che venga circondato dalle maggiori guarentigie possibili, dal sigillo della magistratura *inamovibile*. Quindi è che proponiamo, che il Pubblico Ministero, nel giorno *immediatamente* successivo, chieda all'Istruttore la conferma del sequestro, che avrà fatto eseguire (2).

Noi non proponiamo una disposizione nuova; ma l'idea ci venne, esaminando la legge austriaca del 17 dicembre 1862. Infatti i § § 7, 8 della stessa, dichiarano che " il sequestro può essere fatto dalla Autorità di Sicurezza Pubblica direttamente o per iniziativa del Procuratore di Stato. Nel caso che sia stato ordinato dal Pubblico Ministero, il Procuratore di Stato, entro tre giorni da quello, in cui gliene fu annunziata l'esecuzione deve procedere

(1) È così concepito: « *È flagrante reato il crimine o delitto che si commette* » *attualmente o che è stato poco prima commesso.* »

(2) *Questa nostra proposta è contenuta nell'articolo 70 del Progetto.*

presso il giudizio per la conferma del sequestro medesimo: se lo ha ordinato l'Autorità di Pubblica Sicurezza, il Procuratore di Stato deve, entro tre giorni da quello in cui ne ebbe la partecipazione, provocare o la cessazione o la conferma del sequestro, ed il giudizio deve pronunciare la sua decisione entro tre giorni. Se entro otto giorni dal sequestro eseguito, non ne segue la conferma, qualora non fosse pendente un ricorso prodotto dal Procuratore di Stato contro il rifiuto della conferma, l'autorità di Pubblica Sicurezza dovrà, a richiesta della parte, disporre immediatamente per la cessazione del sequestro. „ Per comprendere poi il vero spirito della legislazione austriaca in questo argomento, basta leggere l'antecedente § 6, il quale dispone " che in tutti i casi in cui gli stampati non debbano essere processati *nell' interesse pubblico* pel loro tenore, il sequestro non può essere ordinato che dal giudizio in base ad una querela ed a conforme proposta in essa fatta dal querelante privato. „

Dalla semplice lettura di tutte queste disposizioni, chiara, manifesta appare la differenza esistente tra la massima sancita da esse e la proposta nostra. Anzitutto la facoltà, per quelle, viene estesa agli organi della Pubblica Sicurezza. Noi al certo non potremmo consigliare che ne sia seguito l'esempio, perchè se il Pubblico Ministero, composto di magistrati — sieno pure *amovibili* — ma pur sempre magistrati, non va esente da sospetti, quantunque rappresenti la tutela della legge, questi aumenterebbero a mille doppii, allorchè gli organi della Questura fossero investiti di tanta autorità. In secondo luogo c'è la differenza del termine accordato per chiedere la conferma del sequestro, prescrivendosi dalla legge austriaca un periodo bene assai più lungo. Anche codesto non possiamo consigliare, perchè con un sistema essenzialmente appoggiato alla libertà, meglio si provvede alla guarentigia della stessa, cercando di cresimare al più presto possibile un atto, che deriva dal potere esecutivo. Infine, per le disposizioni austriache la facoltà nel Pubblico Ministero è una regola: per la proposta nostra, è invece un' eccezione.

Una, tra le principali accuse che venivano dirette a queste disposizioni, si era, che la domanda di conferma dell'eseguito sequestro non fosse che una formalità, un po' di polvere gittata sugli occhi dei cittadini, per far credere che si voleva percorrere il

cammino della libertà, non essendo la magistratura austriaca nelle venete provincie, che un annesso e connesso della autorità di Sicurezza Pubblica. La proposizione era troppo assoluta, troppo azzardata; perchè anche noi ebbimo l'onore di conoscere parecchi di quei magistrati, i quali si distinguevano per la loro indipendenza e per lo scrupolo dei loro giudizii; uomini che non si sarebbero giammai chinati alle esigenze del governo, per tradire i suggerimenti della loro coscienza. Onore ad essi, che frequenti volte sfidarono l'ira dei superiori e dovettero sagrificare il loro avvenire per non essere sordi alla voce del dovere! Onore ad essi, perchè seppero tenere alto il vessillo della indipendenza del magistrato! E questi — bisogna convenirne — erano i più. La proposizione quindi — lo ripetiamo — era troppo assoluta. Il guasto però c'era, ma in taluno dei preposti; e per causa delle attribuzioni che ad essi erano demandate, si estendeva anche talvolta a qualche subalterno. Infatti i giudici d'istruzione (inquirenti) non venivano nominati dall'Imperatore, come presso noi dal Re, bensì dai Presidenti del Tribunale, taluno dei quali, per gli affari di stampa, sceglieva dal gremio della magistratura coloro, che non avrebbero arrossito di prostituire la propria coscienza per servire alle esigenze del governo. Giudici siffatti, come non avrebbero accettata la proposta del Ministero Pubblico, di quel Pubblico Ministero, che quando vigeva la legge del 1862, era presieduto più da uomini polizieschi, che da magistrati?

L'accusa adunque, così ristretta, era senza dubbio giustificata. Ma all'amministrazione della giustizia presso di noi, non può affibiarsi la taccia di servilismo. Il Giudice Istruttore, difeso dall'égida della *inamovibilità*, potrebbe chinare la fronte ad una domanda infondata del Pubblico Ministero? Tanto è il rispetto e la stima che nutriamo verso i nostri colleghi, che non possiamo credere si lascino guidare dall'arbitrio: ma avvenga pure — per una ipotesi lontanissima — che uno tra di essi, dimentico della propria dignità, per eccessivo zelo, commetta un atto illegale; nessun giudice troverebbe di certo pronto a seguirlo nella falsa via da lui percorsa.

Forse si potrà dire che infrattanto è avvenuto un danno, necessaria conseguenza del sequestro. Ma il danno è comune an-

che ai delitti del Codice Penale, quando il Procuratore del Re procede per citazione diretta, con questo in aggiunta, che trattandosi di flagrante reato, egli è autorizzato ad ordinare l' arresto, che è qualche cosa di più del sequestro.

Nelle surriferite disposizioni austriache troviamo altro punto, che, in *massima*, crediamo degno di encomio, quello cioè che dichiara la cessazione del sequestro, qualora entro otto giorni non ne segua la conferma. Eguale scopo si raggiungerebbe da noi, minacciando la nullità del sequestro stesso, se nel termine anzidetto, cioè nel giorno immediatamente successivo a quello in cui fu ordinato, non ne venga domandata la conferma. La ragione della nostra proposta è evidente: noi, con questa facoltà da accordarsi al Ministero Pubblico, desideriamo togliere dalla circolazione uno scritto, che possa *eccitare le passioni* e perturbare la *pubblica* tranquillità; ma affinchè per altro alla facoltà, che gli verrebbe attribuita, venga tolto quel carattere arbitrario, di cui per avventura potrebbe essere sospettata, proponiamo che possa far uso di tale diritto unicamente quando, dal ritardo sia da temersi *un pericolo per la pubblica tranquillità.* Però a questo non si arrestano le nostre cautele: havvene un' altra che crediamo necessaria, trattandosi di un atto così importante, com' è il sequestro: vogliamo dire, che la domanda che quel magistrato è tenuto a produrre all' Istruttore per la conferma, debba essere motivata. La è codesta una necessaria conseguenza dell' elemento, da noi richiesto, perchè possa eseguirlo; cioè il *pericolo di una perturbazione della pubblica pace.* Le persone contro le quali viene esercitato quest' atto di rigore hanno diritto di conoscere se sia legale e con quali ragioni venga giustificato: d' altronde, pel dritto comune, le proposte del Ministero Pubblico devono essere sempre motivate.

La nostra proposizione troverà una *seria* opposizione? Quando il potere esecutivo è sindacato da una autorità *indipendente*, perchè *inamovibile*, potranno gli atti di lui essere sospettati arbitrarj? Senza dubbio taluno, da tutte queste cautele, delle quali vogliamo circondare la facoltà da noi consigliata, trarrà argomento per consolidare la credenza, che arbitrii talvolta provenivano dagli ufficiali del Ministero Pubblico. Su ciò abbiamo esternato il nostro avviso. Non succedono e non possono succe-

dere; però — lo ripetiamo — il sospetto esiste: sarà infondato, sarà ingiusto, ma esiste: la prudenza di chi fa una legge, deve — anche questo lo ripetiamo, nè ci stancheremo mai di ripeterlo — deve suggerire ogni mezzo affinchè, in fatto di libertà, non sussista, od almeno non si infiltri tra le masse il dubbio, che possano accadere dei soprusi.

Ma il Giudice Istruttore, per l'art. 58 da noi riferito, *può* ordinare il sequestro anche sulla querela, la quale è la domanda di procedimento presentata dai particolari. Adunque i privati hanno la facoltà, come il Ministero Pubblico, di chiedere il sequestro: come l'Istruttore, dal canto suo, ha il diritto di rifiutare la domanda sì dell'uno che degli altri, e questi tutti l'altro diritto di appellarsi dalla decisione dell'Istruttore, diritto scaturente dall'articolo 60 dell'Editto, che, quanto alle forme del procedimento, si riporta alle disposizioni del Codice di Procedura Penale (1).

Hannovi però delle pubblicazioni ordinarie o periodiche, le quali, per le espressioni che contengono, per i fatti che svelano, potrebbero arrecare un grave pregiudizio agl'interessi di un privato, a cui sommamente sta a cuore che sieno tolte dalla circolazione. Suppongasi che l'Istruttore ricusi il sequestro chiestogli dal privato, e che questi ricorra al Superiore Tribunale contro il rifiuto. È evidente, che — nella ipotesi di una delle pregiudizievoli pubblicazioni da noi accennate — in tutto quello spazio di tempo, che scorre dalla domanda di sequestro al rifiuto e dal rifiuto alla decisione della Corte d'Appello, la pubblicazione stessa può arrecare quel nocumento, che il privato vorrebbe appunto evitare. Nelle disposizioni dell'Editto egli non trova alcun rimedio. Questo rifiuto d'altronde non è infrequente, perchè se grave danno dalla circolazione della pubblicazione può essere risentito dal privato, altrettanto ne può ridondare a chi è chiamato responsabile della pubblicazione. Quando si tratta del pubblico bene, della pubblica tranquillità, dell'ordine pubblico, l'interesse del privato cede a quello del pubblico, nè certamente è lo

(1) Art. 60. « *Il procedimento, ritenuto l'ordine delle competenze, di cui alli articoli 54 e 55, avrà luogo nelle forme prescritte dal Codice di Procedura criminale colle modificazioni di cui infra.* » Queste modificazioni si riferiscono alla libertà provvisoria, alla citazione diretta, alle norme per tenere il dibattimento col concorso dei giurati; del che tutto ci occuperemo più avanti.

Digitized by Google

svantaggio della persona responsabile che faccia trattenere l'ordine del sequestro: ma allorchè vi sia di mezzo *unicamente* l'interesse privato e si tratti di un reato, che dia luogo *soltanto* allo esercizio dell' azione privata, l'Istruttore deve essere ben cauto, deve ben bilanciare i due interessi in lotta, quello del querelante e quello del responsabile, prima di appigliarsi ad un atto, che sarebbe di danno irreparabile per quest'ultimo, in caso di assoluzione. Ecco perchè son frequenti i sequestri per reati d' azione pubblica, rari assai quelli per reati d' azione privata.

Ma è forse giusto di non accordare al querelante un mezzo di ovviare a quei pregiudizii, che gli ponno derivare da un rifiuto? A lui, che talvolta può avere un interesse assoluto, che può essere spinto da una necessità imperiosa nel chiedere e nell' ottenere un sequestro, interesse o necessità che forse non sempre un giudice è in grado di apprezzare? È egli conveniente di togliere al privato la possibilità di vedersi soddisfatto nelle sue domande, nei suoi particolari ed urgenti bisogni? Però qualora vi sia questo mezzo, è giocoforza non dimenticare l' interesso delle persone responsabili. Se fossero assolte, da chi mai verrebbero indennizzate? Se si tratta d'azione pubblica devono essere soggette alla legge comune: il fisco non risponde dei danni: ma dall'azione privata deve scaturire una diversa conseguenza. Si potrà forse sostenere, che loro resta sempre aperta l'ordinaria via civile; ma, secondo noi, non è opportuno di aggiungere ai disturbi di un processo penale, anche le brighe e le noje necessariamente derivanti da un giudizio civile.

Per somministrare un tal mezzo al querelante ed in pari tempo non pregiudicare gl' interessi della persona responsabile, ecco quale sarebbe la nostra proposta. *Accordargli il diritto di chiedere il sequestro, previo deposito di una data somma a titolo di cauzione, da stabilirsi dall' Istruttore a seconda della importanza dell' opera o della maggiore o minore diffusione del periodico.* Questa somma poi dovrebbe essere abbastanza elevata, per guarentire, da una parte, il risarcimento dei danni in caso di assoluzione e dall'altra impedire le domande infondate e temerarie. Noi crediamo che si raggiungerebbe lo scopo, ordinando che non dovesse mai essere minore di lire 400 (1). Logica

(1) *Questa disposizione è contenuta nell' art. 71 del nostro Progetto.*

conseguenza di tale misura si è, *che la cauzione debba andare a profitto dello imputato in caso di assoluzione o dichiarazione di non farsi luogo a procedere* (1). Ci pare che questo sistema possa provvedere agli interessi dei privati ed anche a quello delle persone responsabili e ci ripromettiamo che, con la adozione del medesimo, saranno diminuite le diffamazioni e le ingiurie.

Procediamo più innanzi. " L'ordine di sequestro — dice l'articolo 59 dell' Editto — ed il relativo verbale saranno notificati, entro lo spazio di 24 ore, alla persona contro la quale avrà avuto luogo il sequestro medesimo. „ Secondo la legge francese, quest' ordine e processo verbale devono essere notificati, entro tre giorni, *alla persona in mano della quale è* stato fatto, sotto pena di nullità. Così è prescritto dall'art. 7 della legge 26 Maggio 1819.

La legge del Cantone Ginevra non istabilisce alcun termine, ma all' articolo 16, richiede che questa notificazione debba aver luogo *tosto*. Non parliamo del tempo: ci pare più conveniente fissare uno spazio onde togliere il vago e l'indeterminato; ed uno spazio breve, come quello appunto richiesto dalla nostra legge, perchè più in armonia ai principii liberali, dai quali è informata.

Sarebbe poi opportuno di fare all'articolo, che stiamo esaminando, l' altra aggiunta della legge francese? Ci pare che sì; perchè — come abbiamo detto — essendo il sequestro un atto della massima importanza e da cui possono ridondare gravissime conseguenze, è necessario circondarlo di molte cautele, che non saranno mai troppe, affinchè non sia preso con certa leggerezza.

Prima di abbandonare questa parte di procedura, non possiamo astenerci dal riferire una importantissima disposizione contemplata dal § 10 della legge austriaca 17 Decembre 1862, che regola la procedura in affari di stampa. " Nel caso — esso dispone — della estinzione o cessazione del sequestro, la persona danneggiata (dallo stesso) ha diritto di ripetere dalla Cassa dello Stato il risarcimento del danno, che provasse di avere risentito. „ Questa disposizione, che per sè stessa ha l' aspetto di essere improntata di un tal quale *liberalismo*, nella sua pratica

(1) *Corrisponde all' art. 87 del progetto stesso.*

Digitized by Google

applicazione, non solo non arrecava alcun utile, ma riusciva talora di danno ed era illusoria. Abbiamo veduto a chi, giusta il sistema austriaco, si affidasse l'istruzione ed il giudizio in materia di stampa. Uomini cotali, che non si sarebbero fatto alcuno scrupolo di tradire la propria coscienza per entrare nelle grazie del governo, non avrebbero indietreggiato alla idea di esporre lo Stato al risarcimento del danno? Non si sarebbero quindi guardati bene dal dichiarare una cessazione del sequestro? Che poi fosse una disposizione illusoria, lo si desume dalla lettura di tutto il § anzidetto. " Però nel caso — dichiara — di espressa cessazione, avrà tale diritto allora soltanto, quando nel pronunziare la cessazione, il sequestro sia stato riconosciuto come non giustificato, nè dal tenore dello stampato, nè da una inosservanza delle prescrizioni contenute nelle leggi della stampa. „

Ammettiamo pure che i giudici, nel caso di una *patente* mancanza di pravità d'intenzione, avessero pronunciata la innocenza dell'imputato e la cessazione del sequestro: ma siamo sempre allo stesso punto; essi si sarebbero arrestati di fronte al pericolo di un danno all'erario ed avrebbero quindi trovato sempre il mezzo di *riconoscere che il sequestro era giustificato.* Alle leggi austriache toccava sempre la stessa sorte: quand'anche buone nei principii, venivano *maliziosamente* contorte nell'applicazione. È inutile disconoscerlo: la disposizione poteva credersi buona, poteva anche guarentire contro gli arbitrii, almeno ne aveva tutta l'apparenza. Ma che cosa era in pratica. Nulla?

Noi però, quantunque abbia l'aria d'essere una saggia disposizione, la crediamo in opposizione alla dignità della magistratura. Dalla amministrazione della giustizia deve trovarsi lontana qualsiasi idea di interesse. Sieno pure i magistrati integerrimi ed indipendenti: ma se quando nel dichiarare la cessazione del sequestro, riconoscessero che era giustificato, chi mai potrà togliere dalla mente altrui, che non abbiano così deciso spinti dalla idea di non far risentire al pubblico erario un danno irreparabile? E non è egli vero forse, che allora il prestigio da cui deve essere circondato il giudizio, sarebbe scemato? La dignità di lui non verrebbe forse compromessa? Noi quindi non possiamo consigliare che sia seguito codesto esempio, tanto più,

Digitized by Google

che senza alcuna giustificazione, si verrebbe a stabilire una somma differenza di trattamento tra i delitti comuni e quelli commessi col mezzo della stampa.

Sino ad ora abbiamo parlato del primo modo di esercitare l'azione penale, cioè quello in cui c'entra il ministero del giudice Istruttore. L'altro modo ha luogo indipendentemente dalla ingerenza di questo magistrato e si chiama per *citazione diretta*.

È contemplato dall'art. 62 dell'Editto, giusta il quale " il pubblico Ministero potrà far citare gli inquisiti direttamente a comparire nel termine di tre giorni davanti al Magistrato (Corte d'Appello) o Tribunale, quand'anche si fosse precedentemente eseguito il sequestro degli scritti, disegni, incisioni, litografie, medaglie od emblemi. „

Di questa forma di procedura, che vige anche in Francia, venne offerto l'esempio dalla Inghilterra, ove si chiama " procedura *sopra informazioni* „ Secondo Blackston codeste informazioni sono di due specie, quelle cioè che si attingono in nome del Re o di un particolare e quelle che si richieggono soltanto in nome del Re. Nelle prime, il prodotto della pena pecuniaria, pronunciata in base ad uno speciale statuto, in parte si devolve al Re ed in parte al denunciante. L'azione si prescrive ora nel termine di un anno, ora di due ed ora di tre, a seconda che il processo sia intentato da un particolare od in nome della Corona e che il prodotto della pena pecuniaria si divida tra il Re e il denunciante o sia devoluto unicamente al Re.

Le informazioni deferite in nome del Re soltanto, sono del pari di due specie; quelle cioè prodotte d'ufficio dal Procuratore Generale e quelle, in cui il Re non c'entra che *di nome*, ma nelle quali l'inquisizione comincia in seguito ad una querela privata. Queste ultime non sono promosse dal Procuratore Generale, ma dal *Coroner*, ossia Procuratore del Re, nominato comunemente il *maestro d'ufficio della Corona*.

Questo sistema " *di procedura per informazioni* „ è differente dall'ordinario in ciò, che nell'ordinario, come l'abbiamo già detto, c'è sempre la dichiarazione del *grande* giurì, allo scopo di vedere se siavi o non siavi luogo a procedere, mentre nell'altro, si procede direttamente all'esame dell'imputato innanzi al *piccolo* giurì o giurì del giudizio.

La procedura per citazione diretta in Francia è eguale all'italiana, perchè il patrio legislatore non fece che *testualmente* copiare le disposizioni francesi. Noi non ci estenderemo d'avvantaggio su questo argomento, poichè di esso si occupa il Codice di Procedura penale (1); solo non possiamo lasciarci sfuggire l'occasione senza riconoscere la bontà di questo sistema, il quale, pur guarentendo i diritti della accusa e della difesa, arreca una particolare sollecitudine nel disbrigo degli affari penali. Ci domandiamo inoltre, se accettata la innovazione da noi proposta, che cioè al Ministero Pubblico sia libero di associarsi o meno alla proposta querela, qualora trovi di non associarvisi, possa essere opportuno di accordare al querelante il diritto di procedere per via di questa citazione.

Premettiamo, che secondo le nostre proposizioni, la competenza del giurì, non si estenderebbe che ai reati d'azione pubblica, avvegnachè sia chiamato ad occuparsi soltanto di delitti i quali abbiano un carattere politico: in conseguenza, l'azione dei privati non potrebbe esercitarsi che davanti i Tribunali. Se il privato, pel nostro progetto, deve essere investito di tutti i diritti del pubblico accusatore, non vediamo alcun pericolo nell'accordargli una tale facoltà: peggio per lui, se approfittando di essa, non completa le sue informazioni, in modo da mettere il Tribunale in grado di giudicare sul merito ed arrischia così una assoluzione, o quanto meno una dichiarazione di " non farsi luo-

(1) *Il Codice di Procedura Penale italiano, nomina in qua ed in là questo sistema particolare della « citazione diretta » senza indicare però in che consista. Lo si comprende per intuizione; ma da ciò nasce l'inconveniente che quel Procuratore del Re adotta un sistema, quest'altro, un diverso. Noi che fummo in Lombardia, in Toscana, in Romagna, abbiamo potuto convincersene. Il luogo, ove si può dire, che meglio funzioni è la Toscana, la quale vi è abituata da parecchio tempo. Ivi i Pretori somministrano, con la sola denuncia, tutti gli elementi al Pubblico Ministero, perchè possa — senza nuove pratiche — promuovere l'azione. Ai nostri colleghi del Veneto, nuovi in questo sistema, non possiamo che consigliare — quando sarà introdotta in queste provincie la legislazione italiana — un aureo opuscoletto scritto da quel chiarissimo magistrato ch'era il compianto Conte di Castellamonte, già Procuratore Generale in Brescia e poi presso la Corte d'Appello di Torino, opuscoletto che si occupa* ex professo *di questa procedura e vi detta le norme le più sicure.*

go a procedere „ col relativo malanno del pagamento delle spese processuali.

Un'ultima ricerca prima di chiudere la materia del procedimento; se cioè per delitti di stampa possa ammettersi l'arresto preventivo.

L'Editto non lo dichiara espressamente; è implicito però nel disposto dall'articolo 61, secondo il quale, si può concedere la libertà provvisoria mediante idonea cauzione, ogni qualvolta il reato non si presenti come complicità di un crimine (1). Quando si parla di " libertà provvisoria „ necessariamente fa d'uopo riferirsi all' " arresto preventivo. „

Ma è opportuno di conservare quest' atto precauzionale?

In massima, l'arresto preventivo, per le regole generali della procedura italiana, è *obbligatorio* soltanto, allorchè il fatto che dà luogo all'azione sia un crimine, venga cioè colpito da pene criminali; è *vietato*, allorchè la pena da irrogarsi non sia corporale; è *facoltativo*, in tutti gli altri casi. Di questa facoltà usasi poi in pratica, oltrechè per la *gravità* del delitto, anche per le qualità personali degli imputati, quando trattisi di oziosi, vagabondi o sospetti, e di fronte al *pericolo* di compromettere il buon esito del procedimento, perchè è evidente che tal volta, con la libertà provvisoria, si possono arruffare le fila di esso.

Ciò può avvenire nei reati propriamente detti *comuni*, quelli — in altre parole — che sono contemplati dal Codice Penale. In materia di stampa — ne conveniamo — non si potrà parlare di arresto preventivo per riguardo alle *persone;* non forse pel *pericolo* di compromettere il risultato della inquisizione, perchè *sempre* relativa a fatti semplicissimi, dipendendo i medesimi dalla interpretazione di un dato concetto, esposto con date espressioni: ma però si possono presentare dei casi abbastanza gravi, i quali autorizzino quest' atto particolare di rigore, onde non compromettere viemaggiormente la pubblica tranquillità, già agitata e commossa talora per una pubblicazione.

(1) L' art. 61 è così concepito. « *Quando il reato di stampa non si presenti* » *come complicità di un crimine, il Magistrato* (Corte d' Appello) *o Tribunale* » *dovrà, sulla domanda dell' imputato e sentito il Pubblico Ministero, conceder* » *all' imputato la libertà provvisoria, mediante idonea cauzione di presentarsi a* » *tutti gli atti etc. . . . .* » in conformità alle leggi di Procedura.

Digitized by Google

Non si può, mediante la stampa, provocare all'attentato contro la Sacra Persona del Re o contro le Reali Persone, che compongono la famiglia Regnante? Non si può formalmente impugnare la inviolabilità del Capo dello Stato, l'ordine della successione al Trono, l'autorità costituzionale del Re o delle Camere? Non si può fare pubblicamente atto di adesione ad una forma diversa di governo, alla restaurazione delle dinastie decadute, propugnare, minacciare la distruzione dell'ordine monarchico Costituzionale? Non può finalmente taluno col mezzo di uno stampato essere complice di un crimine? Codesti delitti, senza dubbio, hanno una somma importanza, perchè atti a commuovere profondamente l'ordine pubblico. Se non si fa luogo all'arresto preventivo della persona responsabile per le pubblicazioni, che tali reati contengono, potrebbero essere ripetuti, con crescente pericolo della società e con pregiudizio del governo, la cui mitezza potrebbe per avventura essere erroneamente scambiata con un atto di *debolezza*.

Vorremmo ancor noi cancellare da una legge sulla stampa questo sistema precauzionale; ma toglierlo del tutto ce lo vietano riguardi di pubblico interesse. Ammettiamo però, che lo si debba limitare ai minori casi possibili e crediamo conveniente accennare quali esser debbano codesti casi, fedeli al nostro concetto di levare da simili disposizioni anche l'ombra, la più lontana, dell'arbitrio.

Per queste ragioni noi consigliamo che l'arresto preventivo *possa* essere ordinato soltanto pei reati da noi superiormente indicati, siccome quelli che, in materia di stampa, sono improntati di una vera e reale gravità. È poi manifesto, che avvenuto l'arresto preventivo, si debba accordare la libertà provvisoria, sempre che il fatto non costituisca una complicità criminosa, come nel caso di provocazione ad un crimine, di cui vi sia già un principio di esecuzione (1).

Veniamo ora a parlare delle pene.

Le pene *principali* irrogate dal patrio legislatore, sono il carcere, la multa, gli arresti e l'ammenda: le *subalterne*, la sospensione, l'inserzione forzata nel giornale della sentenza di

(1) *Vedi le pagine 41-47 e l'articolo 2 del Progetto.*

condanna e la confisca degli enti sequestrati, come necessaria conseguenza della condanna. In verità, che quando si gitta lo sguardo su taluna legislazione, havvi di che andare superbi della straordinaria mitezza delle nostre leggi. Che se noi, in generale, abbiamo proposto un aumento delle pene, lo fecimo più per obbedire ai principii di un buon sistema di economia penale, di quello che per essere spinti da una idea di severità, la quale non sarebbe in armonia con lo spirito dei tempi, e riescirebbe contraria a quella giusta repressione, che ci siamo proposti, degli abusi della stampa, come lo vedremo più sotto.

Esaminiamo la legge inglese. In Inghilterra, la pena pecuniaria è gravissima e pur gravissime, anzi draconiane, le pene corporali, perchè si pronuncia — in affari di stampa — il bando, la deportazione e persino ..... persino la morte!!

V' hanno inoltre delle pene *singolari*, lo quali in opposizione ai dettati della scienza, hanno un carattere più preventivo che repressivo; alludiamo a quelle che sono inflitte contro i reati di *libello*. È bensì vero, che le principali, per questo fatto, sono l' ammenda e la prigionia da applicarsi o congiuntamente o separatamente, ma il giudice può imporre al condannato l' *obbligo* di prestare una cauzione, così detta « *di buona condotta* » per un certo numero d'anni, da determinarsi nella sentenza. Si hanno degli esempii in cui l' ammenda fu di 1000 lire sterline e la cauzione di 5000 per tutta la vita.

Questi esempii di soverchio rigore, non bisogna cercarli in tempi tanto remoti, perchè li troviamo eziandio nel secolo nostro. Infatti, un atto del Re Giorgio del 1819, minaccia ai libelli sediziosi e ai bestemmiatori, in caso di recidiva, la pena del bando e della deportazione.

Però, qual è la conseguenza logica e naturale di questa estrema severità? Le frequenti assoluzioni; perchè il giurì, conoscendo le gravi pene, che possono essere applicate in caso di un verdetto affermativo, anzichè assoggettare l' imputato a conseguenze così dannose, preferisce di pronunciare un verdetto negativo. Dovrebbero è vero, i giurati, dimenticarsi le sanzioni della legge, ma non ponno, d'altro canto, obbliare d'essere uomini e piuttosto di applicare una pena non proporzionata al delitto, dichiarano o non esistere delitto o non averlo l' imputato com-

Digitized by Google

messo. Ecco perchè, la troppa severità è contraria ad un bene intoso sistema di repressione.

La ricerca, cho ci prefiggiamo di fare, si è, se nel caso di una revisione della legge sulla stampa sia conveniente mantenere le due specie di pene, oppure se sia più opportuno di applicare la pecuniaria soltanto.

Coll' avere noi ammesso che debbasi far luogo all' arresto preventivo, in certi casi reclamati da riguardi d' ordine pubblico, ci abbiamo appianata la via anche per questa ricerca. In conseguenza, siamo indotti a dichiararci, sin d' ora, favorevoli alla applicazione di ambedue le pene.

A sostegno poi di questa tesi, havvi il motivo *generale* che un privilegio simile, pei reati di stampa, i quali come abbiamo in altro luogo veduto, sono altrettanti delitti *comuni* (1), non è in alcuna guisa giustificato. So infatti si applica codesta pena per quei delitti che possono essere commessi mediante l' uso della parola, perchè non si vorrà applicarla per quelli, cho sono perpetrati col mezzo della stampa, la quale altro non è se non un surrogato della parola?

Ma v' ha di più; noi crediamo che la pena corporale sia più efficaco della sola pecuniaria, perchè di questa si trova sempre il mezzo per attenuare le conseguenze, non essendo *personale*; mentre l' altra dovendo necessariamente essere subita dalla persona, contro la quale fu pronunciata, *intimidisce* vieppiù e meglio corrisponde all' idea di repressione.

Nè ci si dica che la *intimidazione* (2) sia l' ultimo degli scopi a cui deve mirare un legislatore penale; perchè codesto principio ha ed avrà sempre una grandissima parte nei sistemi repressivi. Il segreto di una saggia legislazione sta, non nel respingerlo, ma nel saperlo combinare efficacemente con l' altro scopo, quello cioè della riforma morale del colpevole. Dal canto nostro sosteniamo, che migliori risultati si otterranno dalla minaccia di una pena, che deve essere necessariamente scontata

(1) *Vedi alla pagina* 21 *e seguenti.*

(2) *Il principio d'* INTIMIDAZIONE *dominava la legislazione francese. Fu introdotto con mitezza nel* 1819, *venne applicato con rigore nel* 1822 *e maggiormente esteso e sempre con crescente rigore nel* 1833.

dalla persona condannata, di quello che di altra, la quale, c'è tutta la probabilità non venga subita da colui, che è dichiarato colpevole. Non ne viene da questo che vogliamo esclusa del tutto la pena *pecuniaria:* anch'essa ha i suoi vantaggi incontestabili; ma questi vantaggi aumenteranno oltre misura, se in date circostanze e per certi fatti determinati, sarà associata alla *corporale.*

L'ammissione di entrambe le pene è accolta dalle legislazioni che abbiamo in quest'opera esaminate. Solo la Francia, in questi ultimi tempi, escluse la *corporale* pei reati commessi in pubblicazioni periodiche.

Noi ci domandiamo: perchè stabilire una diversità tra le due specie di pubblicazioni? I reati che si commettono o nell'una o nell'altra sono d'indole eguale: o la si tolga o la si mantenga per ambedue. Una diversità di trattamento è contraria ai principii della scienza, è inopportuna, è ingiusta.

Del resto, non conviene dimenticare, che la base fondamentale su cui si appoggia il legislatore francese per regolare le pubblicazioni periodiche, si è la cauzione, la quale è imposta *" qual guarentigia del pagamento delle multe "* come ebbe a dichiarare il ministro Rouher. Havvi la *certezza* adunque, che la pena inflitta verrà pagata sino all'ultimo centesimo.

Noi ci siamo opposti a questo sistema, perchè contrario alla libertà della stampa. Laddove non si esiga la cauzione, vi sarà forse una eguale *certezza?* Questa potrà esistere allorchè si tratti di una piccola multa; ma non quando la pena pecuniaria possa estendersi a parecchie migliaja di lire. Ecco per conseguenza la necessità, che deve spingere un legislatore — il quale non voglia appigliarsi ad atti preventivi — di aggiungere ad una pena di *incerta* esecuzione, altra pena che venga *certamente* subita.

Ciò in massima. Stimiamo però soggiungere essere al sommo sconveniente lasciare sussistere in una legge il dubbio, che una data pena non venga scontata. Quando un legislatore minaccia un gastigo, deve procurare ogni mezzo perchè sia subito; tanto varrebbe non minacciarlo. Quindi è, che ad evitare il pericolo, che una pena pecuniaria non sia pagata, o per diminuire, per quanto è possibile, codesto pericolo, crediamo di consigliare un rimedio.

Digitized by Google

È bensì vero, che per le regole generali del Codice Comune, alla mancanza di pagamento di una pena pecuniaria, si supplisce colla corporale in ragione di una determinata somma per ogni giorno, ma siamo persuasi che tale rimedio non basti. Avvene un altro, che noi riconosciamo maggiormente efficace, il quale però non può essere applicato se non alle sole pubblicazioni periodiche. Vogliamo dire la *sospensione*.

Questo mezzo non è nuovo; ce ne offre l'esempio la legge austriaca del 17 Decembre 1862. Il § 16 di essa così dispone: " sarà inflitta la sospensione anche quando in dipendenza alla pubblicazione di uno stampato periodico siasi proferita una condanna a multa ed a risarcimento di spese e non siasi data al Pubblico Ministero la prova del pagamento di questo importo, entro otto giorni dal passaggio in giudicato della decisione. "

La rapida esecuzione delle sentenze dev'essere una delle principali cure del legislatore, perchè una pena, quanto più sollecitamente eseguita e tanto maggiormente è efficace. Noi siamo convinti che in tal modo sarà raggiunto codesto scopo e solo si potrebbe forse chiedere che la sospensione dovesse essere pronunciata da un magistrato *inamovibile*, anzichè dal Ministero Pubblico. Noi rispondiamo, che la esecuzione delle sentenze è sempre devoluta al Pubblico Ministero; che d'altronde la è una questione di fatto, dove non vi può essere arbitrio. È stata o non è stata pagata la multa? Furono o non furono soddisfatte le spese giudiziarie? Su questo soltanto deve portarsi l'esame del Ministero Pubblico, ed i documenti, in appoggio del pagamento, non saranno poi così astrusi ed intricati, che a maggiore guarentigia delle parti, debba eziandio intervenire il giudizio di un magistrato *inamovibile*.

Compiuto così l'esame del procedimento e delle pene, dobbiamo occuparci della " *recidiva* " al verificarsi della quale si aumentano le pene stesse.

CAPO XXXII.

Della Recidiva.

" Un primo delitto, diceva Treilhard, esponendo i motivi degli articoli del Codice Penale sulla recidiva, non suppone sempre

necessariamente la completa depravazione di colui che se ne rese colpevole: ma la recidiva dimostra delle abitudini viziose e un fondo di perversità od almeno di debolezza pericoloso al corpo sociale, come la perversità. Adunque, il secondo delitto deve essere più severamente punito del primo. „ Per questa ragione tutti i legislatori, conformemente a quanto stabilivano gli interpreti del romano diritto, *consuetudo delinquendi est circumstantia aggravandi delictum et delinquentem rerius puniendi*, comminano maggiori sanzioni quando si verifica la recidiva. Era naturale che anche la materia della stampa, dovesse essere trattata alla stregua della penale in genere.

L'Editto del 26 Marzo 1848 distingue tra reati e reati; cioè tra quelli che si commettono con le pubblicazioni ordinarie e quelli che si perpetrano con le periodiche. Quanto ai primi, vi ha provveduto con l'articolo 33, il quale dichiara che " in caso di recidiva le multe *saranno* accresciute della metà „: quanto agli altri, con l'articolo 48 così concepito: " In caso di recidività per parte dello stesso gerente e nello stesso giornale, le multe *potranno* essere, secondo le circostanze, accresciute sino al doppio. „

Come ben si vede, la differenza esistente tra le due recidive stà in ciò, che per la recidiva nelle pubblicazioni periodiche, la pena è maggiore e non si applica che al *solo gerente*, e unicamente quando il fatto sia stato commesso nel *medesimo* giornale, per cui se il processo si estende ad un autore che abbia sottoscritto un articolo nel giornale, contro di esso non si potrà invocare che la recidiva ordinaria; per la recidiva invece, nelle altre pubblicazioni, la pena è aggravata contro tutte le persone, che sono chiamate responsabili; negli stampati ordinari, è *dovere* del giudice di aumentare la pena sino alla metà di quella che altrimenti sarebbe inflitta; nei periodici è *facoltativo* l'aumento fino al doppio.

La recidiva poi, in materia di stampa, è diversa da quella del Codice comune sotto due aspetti. La recidiva del Codice italiano si verifica qualunque sia stato il titolo, per cui l'imputato riportò una condanna (1); mentre quella, di cui stiamo occu-

(1) Art. 118 del Codice Penale italiano: « *È considerato recidivo colui, che, dopo essere stato condannato per un crimine o delitto con sentenza divenuta irrevocabile, commetterà altro crimine o delitto.*

Digitized by Google

pandoci, avviene quando vi sia ripetizione di fatti, uno dei quali almeno già condannato, commessi col mezzo della stampa; dev'essere insomma quella recidiva, che nel linguaggio legale si chiama *in eodem*. Non è nostro intento fare delle critiche osservazioni sul Codice penale: ci limitiamo soltanto a constatare come questa specie di recidiva sia quella che più corrisponde ai responsi della scienza ed agli interpreti del romano diritto. *Consuetudinis delinquendi praesumptio tantum in eodem vel simili generi mali, secus si in diverso* (1).

Il Codice penale inoltre, quando si tratta di aggravare la pena per recidiva, non fa distinzione alcuna tra le pene: tanto si deve aumentare la pecuniaria, quanto la corporale: nei reati di stampa si aumenta solo la pecuniaria. E perchè? C'è una ragione di questa differenza? O si crede che la pena corporale sia inutile od almeno inopportuna per simili reati, ed allora la si tolga; o la si reputa necessaria ed allora non privilegii, non obblio di principii. Aggravare la mano soltanto per la pena pecuniaria arieggia troppo un volere cercare il vantaggio dell'erario; mentre esclusa la eccezione e mantenuta la regola, tale sospetto scompare. Se si ritiene di giustificare questa diversità di trattamento con la necessità di usare dei maggiori riguardi verso la stampa, allora si completi l'opera e si cancelli dalla legge la pena del carcere: ma quando la si mantiene, viva Iddio, deve ordinarsi un aumento, in proporzione, anche di essa. Del resto, abbiamo dichiarato essere conveniente di annoverare, tra le pene pei delitti di stampa, anche le corporali.

La nostra opinione — quella cioè dell'aumento in proporzione eziandio del carcere — non è isolata, ma trova un appoggio nell'articolo 65 della legge del Brasile, il quale dispone che " in caso di recidiva la pena sarà aumentata della metà. „ Non facendo alcuna distinzione tra l'una pena e l'altra, è evidente che quest'articolo si riferisce sia alla pecuniaria che alla corporale, entrambe ammesse dalla legge medesima. Qualora adunque si voglia accettare come altra delle pene anche il carcere, noi vedremmo assai di buon grado scomparire la differenza.

Queste sono le diversità che esistono tra la recidiva *generale* e la *speciale*. Analizziamo ora quelle che si appalesano nella re-

(1) Farinaccio, *Quaestio* 23, N. 30.

cidiva per le due particolari pubblicazioni. Verificandosi il caso di una recidiva in uno stampato ordinario, il giudice *deve* aumentare la pena pecuniaria fino alla metà di quella che altrimenti sarebbe inflitta; per cui, se un dato fatto meritasse — suppongasi — la condanna alla multa di cento lire, il magistrato è *obbligato* — se c' è recidiva — a non infliggere meno di 150 lire. Quando invece la recidiva avviene in una pubblicazione periodica, verificandosi codesto identico caso, *può* aumentare la multa fino a lire duecento, perchè è *facoltativo* l'aumento fino al doppio.

La ragione di questa differenza — tal quale è stabilita — non sappiamo trovarla, amenochè non si voglia che esista nella necessità di sottoporre ad un rigore particolare il giornalismo, appunto per le conseguenze dannose, di cui può essere causa. Ma quando il grado di estensione è reso *facoltativo*, questa maggiore severità *può* essere talvolta illusoria. Tanto varrebbe adunque non averlo stabilito: meglio una disposizione, con la *certezza* che venga applicata, di quello che un'altra, con la *possibilità* che rimanga lettera morta.

Che se questo diverso trattamento si crede di giustificare in tal guisa, noi aggiungiamo altresì, che il patrio legislatore non fu coerente con sè stesso, imperocchè la pena sia sempre uguale contro entrambe le pubblicazioni, quando manca la recidiva. Perchè adunque ammettere la *possibilità* di un aumento, se c' è ripetizione di un fatto, ed il primo — dichiarato riprovevole — venne condannato?

Se egli voleva più severamente trattare il giornalismo anche quanto alle pene, non doveva limitarsi soltanto al caso della recidiva, ma seguire l' esempio di Francia e punire i reati, con questo mezzo eseguiti, sempre con maggior rigore degli altri.

Abbiamo già dimostrata la necessità di una diversa polizia che regoli le due pubblicazioni, ma — lo ripetiamo — non è conveniente stabilire una diversa sanzione, meno poi più rigorosa, contro i delitti commessi dal giornalismo. In conseguenza, proponiamo di modificare l'articolo italiano nel senso di ordinare un identico trattamento. Allo scopo poi, di porre il progetto in armonia, il più che sia possibile, col Codice Comune ravvisiamo conveniente di consigliare un'altra modificazione. Tanto il Co-

dice, che è in vigore in quasi tutta l'Italia, come quello, che un'apposita Commissione nominata dal governo, ha già compiuto, stabiliscono diversi gradi, così nella pena corporale come nella pena pecuniaria. Se uguale sistema si adottasse anche in una nuova legge sulla stampa, la legislazione in generale sarebbe più uniforme, senza che da questa uniformità ridondi qualsiasi pregiudizio, vuoi alla libertà, con la repressione degli abusi, vuoi agli imputati, perchè vorremmo che codesto aumento *mai* potesse oltrepassare quel limite massimo che è stabilito.

La interpretazione che abbiamo data all'articolo 48, ci pare più conforme alla lettera del medesimo. Abbiamo però inteso taluno sostenere doverlosi spiegare nel senso, che la facoltà accordata ai giudici si riferisca all'aggravamento in sè stesso e non al grado di estensione della multa; cioè, che quando c'è recidiva in una pubblicazione periodica, il magistrato, *possa* — se lo crede opportuno — aumentare la pena, non che possa accrescere la multa fino al doppio. Noi confessiamo che codesta interpretazione, oltrechè contraria alla lettera dell' articolo anzidetto, la è pure allo spirito del legislatore, qualora si voglia che sia stato mosso dallo intento di trattare con ispeciale severità il giornalismo. Questa opinione *forse* è stata suggerita da un confronto con l' articolo 25 della legge francese del 17 maggio 1819, il quale disponeva, che in caso di recidiva, *potesse* farsi luogo ad un aggravamento delle pene pronunciate dal Codice Penale. Se è così, che lo si vuole intendere, non sappiamo per quale motivo, nella materia speciale della stampa, si usi un trattamento diverso da quello del Codice Comune, che impone *l'obbligo* dell' aumento. Ma ammettiamo pure che sia questo il significato da darsi: eguale però è la nostra conclusione, ed a maggior dritto, perchè è più contrario ai principii della scienza.

Per le discorse cose adunque l'articolo che noi proporremmo sarebbe così concepito: " In caso di recidiva nei reati previ„ sti dalla presente legge, le pene saranno aumentate per gradi „ secondo le norme del Codice Penale, purchè per altro non sia „ oltrepassato il massimo delle pene stesse „ (1).

Una seconda differenza si è, che nelle pubblicazioni periodi-

(1) *È l'articolo 78 del Progetto.*

Digitized by Google

che l'aumento avviene solo contro il gerente e qualora ripeta il reato nello *stesso* giornale: mentre nelle pubblicazioni ordinarie, ha luogo contro tutte le persone responsabili e per qualsiasi stampato. Come abbiamo censurata l'altra differenza, così dobbiamo applaudire codesta, perchè reclamata dalla natura speciale degli stampati periodici. L'amministrazione di un giornale, generalmente parlando, è composta di persone diverse da quelle che compongono la amministrazione di un altro: gli interessi non sono identici, non sono uguali i rapporti. Allorchè un gerente o per volontà propria, o per quella dei proprietarii del giornale, di cui ha assunta la responsabilità, o per cessazione o soppressione del medesimo, sia decaduto dal mandato affidatogli, e ne assuma un nuovo, che gli venga dato da un diverso giornale, sarebbe contrario a giustizia, che egli facesse subire ai nuovi suoi mandanti le conseguenze di un suo traviamento. Quale colpa avrebbero costoro se il gerente da essi assunto fu già altra volta condannato? E se lo fu per cause da essi indipendenti ed anzi per fatti, ai quali furono completamente estranei? In massima adunque, il legislatore italiano posa sul vero e tanto maggiormente, ordinando che debbasi aumentare soltanto la pena pecuniaria.

Se non che si presenta una difficoltà. Stabilito che le conseguenze della recidiva sieno da subirsi dallo *stesso* gerente, si potrebbe con facilità eludere la legge, perchè un giornale, onde sottrarsi ad un maggiore pregiudizio, licenzierebbe la propria persona responsabile ogni qualvolta questa ottenesse una sentenza condennatoria. La difficoltà per altro è più apparente che reale, imperocchè sia difficile in pratica, per non dire impossibile, che la amministrazione di un periodico si appigli a questo sconsigliato proposito. Che se talvolta ciò avesse a succedere, non servirebbe che a rendere più oculate le persone, prima di assumere la responsabilità; ed è certo, in ogni caso, che stabilirebbero dei patti per allontanare da loro il pericolo di essere gittate sul lastrico, tosto che ai mandanti paresse conveniente. Il solo sospetto — sia pure quanto si voglia lontano — che abbia questo ad accadere, allontanerebbe da chichessia il desiderio di assumere l'importante mandato.

Ma se è giustificato il patrio Editto per questa disposizione unicamente nel riflesso, che l'aumento riguarda la sola pena pe-

cuniaria, potrebbesi mantenere il principio, quando le conseguenze della recidiva toccassero anche alla pena corporale? La multa viene pagata dalla amministrazione del giornale; ciò stà nell'ordino naturale delle cose: ma il carcere è una pena affatto personale e non può essere scontato necessariamente, che da colui contro del quale fu pronunciato. I motivi di giustizia che militano in favore di quanto dispone l'articolo italiano, possono stare in favore della *persona* del gerente? Allorchè il gerente è condannato, *si presume* che sapesse il valore delle espressioni, e dei concetti dichiarati riprovevoli: quando, abbandonata la gerenza del giornale per cui colpa ebbe un giudizio condennatorio, prende quella di un altro, che viene pure condannato, egli, il gerente, che *si presume* conoscere la importanza intrinseca di ciò che forma oggetto del giudizio, dimostra in faccia alla legge la pertinacia di volerla violare. Quindi ci pare che sarebbe logico dovesse scontare una pena, che è affatto personale. Nè si dica, che un danno egualmente ridonderebbe alla amministrazione del giornale, essendo in pratica invalso l'uso di una particolare stipulazione per risarcimento verso il gerente in caso di sua condanna, perchè questo patto sconveniente, punto decoroso, anzi immorale, non può dal legislatore nemmeno sospettarsi che avvenga. Se queste ragioni stanno in sostegno della opinione di ammettersi *sempre* un aggravamento della pena corporale contro il gerente recidivo, *a fortiori* lo si deve ammettere, sostituito a quello — tal quale lo ha ridotto la pratica in Italia — il direttore da noi proposto, uomo *serio* e capace, persona, che ha la *seria* e reale coscienza della importanza di ciò che viene pubblicato nel giornale di cui assunse la responsabilità. Il gerente recidivo, e meglio ancora il direttore, offersero saggi, — ci si lasci correre la frase — di essere *induriti nel vizio*, e di avere delle abitudini — in fatto di stampa — censurabili: il gerente, che *si presume* avere saputo od il direttore che *sapeva* ciò che faceva, sono alla stessa condizione dello stampatore o delle altre persone chiamate responsabili nelle pubblicazioni ordinarie e devono essere ugualmente trattate, quando la pena ad essi inflitta è personale e nessun altro può scontarla per loro. Identità di posizione, identità di trattamento. Ciò tutto allorchè si voglia accettare il principio di annoverare la pena corporale tra quelle da appli-

carsi nei reati di stampa. In questo caso proporremmo all' anzidetto articolo da noi consigliato, un alinea così concepito:

" Qualora però si tratti di pubblicazioni periodiche, e la recidiva stia a carico del solo direttore per fatto o fatti da esso commessi quando aveva la direzione di altri giornali, sarà soltanto aumentata la pena corporale „ (1).

In tal modo, l'articolo, da noi superiormente consigliato, sarebbe la regola e quest'aggiunta l'eccezione; per cui è evidente, che ogni qualvolta il reato si ripetesse nello stesso giornale, la regola riprenderebbe il suo posto e l'aumento avrebbe luogo per entrambe le pene. Se poi si volesse scancellare dal novero delle pene, la corporale, potrebbe allora essere mantenuto l' articolo italiano, convertita in obbligo la facoltà accordata ai magistrati.

Tal quale è formulata la disposizione dell'Editto, circa la recidiva, ci si affacciano due questioni, che sono della massima importanza, ma che però possono ridursi ad una sola. La prima si è, se le disposizioni dell'Editto, quanto alla recidiva, sieno state abrogate dal Codice Penale: l' altra, se trattandosi di un fatto commesso col mezzo della stampa, e che costituisce una contravvenzione, sia da applicarsi il disposto dall'articolo 688 del Codice Comune, anzichè quello degli articoli 33, 48 dell' Editto. L' articolo 688 del Codice Italiano, parlando delle pene da infliggersi alle contravvenzioni, dichiara esservi recidiva " sempre che dopo una sentenza di condanna ad una pena di polizia, il condannato avrà nell' intervallo di un anno dalla data della sentenza commessa un' altra contravvenzione nel distretto della stessa Provincia. „ È noto, pur troppo! come il criterio per conoscere se un fatto vesta il carattere di crimine, delitto o contravvenzione sia — pel nostro Codice Comune — soltanto la pena. E diciamo, pur troppo! perchè tale criterio fu adottato in onta ai suggerimenti degli scienziati, in onta alla critica la più severa di Pellegrino Rossi, che alzò la voce sua autorevole per stigmatizzare codesto sistema.

Adunque, pel Codice Italiano, è contravvenzione quel fatto che è punito con pene di polizia, cioè con l'ammenda o gli arresti. Ora, si domanda, se nei reati di stampa che sono puniti con

(1) *Quest'alinea è contenuto nell'articolo 78 del Progetto.*

Digitized by Google

simili sanzioni, come per esempio, la provocazione pubblica a commettere reati, quando il fatto che si è provocato costituisce una contravvenzione, l'oltraggio ai buoni costumi e così via, la recidiva debba calcolarsi a mente dell' Editto, oppure giusta le norme del Codice Penale. La conseguenza n' è rilevante, dappoichè se si applica il Codice Penale, sia necessario avere riguardo al decorso di un tempo ed al luogo in cui fu commesso il fatto riprovevole; se invece l'Editto, non siavi alcuna limitazione nè di luogo, nè di tempo. Come ben si vede queste due questioni, ne formano in ultima analisi una sola, perchè se si ritiene che il Codice Penale abbia abrogato l' Editto in questa parte, devesi necessariamente conchiudere, che sia pure applicabile l' art. 688 del Codice medesimo.

Il dubbio si è mosso per quello che è dichiarato nell'alinea dell'art. 692 dell' anzidetto Codice, così concepito: " ogni altra legge e regolamento delle antiche e delle nuove Provincie o nelle materie Penali contemplate dal presente Codice sono *derogati in tutte le parti che formano oggetto di speciali disposizioni del medesimo o che sono ad esso contrarie.* „ La teoria della recidiva forma, come abbiamo detto, oggetto di speciali disposizioni del Codice Penale, perchè — quanto ai crimini e delitti — se ne occupano gli articoli 118-127, e quanto alle contravvenzioni, il 688, per cui sembrerebbe conforme alla lettera l' opinione che l'Editto in questa parte sia stato abrogato. Però osserviamo essere buona regola di ermeneutica legale, non doversi solo alla lettera della legge aversi riguardo, ma bensì anche allo spirito che la dettò; e sosteniamo che se si vuole non disconoscere lo spirito del legislatore, ci è giocoforza venire ad una contraria sentenza: ci spingiamo anzi più oltre e crediamo fermamente che ad una diversa opinione si opponga pure la lettera della legge. Le differenze che passano tra la recidiva *ordinaria* e la *speciale*, le abbiamo già constatate, e dall'esame di queste differenze, si deve necessariamente conchiudere, che la recidiva *ordinaria* sia di gran lunga più sfavorevole allo imputato dell' altra, che regola la materia della stampa. Nel dubbio — altra buona regola di esegesi legale — devesi interpretare la legge penale nel senso più favorevole a colui che l' ha violata. Ma v' ha di più: il Codice Penale, nel cammino percorso dal

legislatore italiano segna un éra di libertà, tanto è vero, che diminuì i casi dell'estremo supplizio; tant'è vero che fu accompagnato dal Codice di Procedura Penale, il quale, facendo omaggio alle ideo più conformi ai principii liberali, introdusse il giurì pei reati politici, comuni o quelli commessi col mezzo della stampa. È egli possibile che questo legislatore, nel mentre rispondeva alle esigenze della moderna società, collocandosi al livello delle migliori legislazioni civili, volesse poi, con un tratto di penna, abusare dei pieni poteri, dei quali era investito, allorchè promulgava il Codice del 1859 e mettere la stampa in peggiori condizioni, quella stampa, che pur tanta parte ha in un reggimento costituzionale? Non lo crediamo. Lo spirito liberale adunque, che informava il legislatore penale, non permette di accettare l'opinione di coloro che credono alla abrogazione. Vediamo se ciò sia concesso dalla lettera dell'articolo 692.

È vero, che la recidiva forma oggetto di speciali disposizioni dol Codice Penale, ma tale materia è un accessorio sia del detto Codice, che dell'Editto sulla stampa. Se i delitti di stampa fossero contemplati dal Codice e poi la recidiva nei medesimi, venisse da una legge speciale regolata, certo che allora l'articolo 692 avrebbe abrogata questa legge speciale: ma dal momento, che un Editto particolare si occupa di una materia, sulla quale il Codice mantiene il più rigoroso silenzio — all'infuori del libello famoso e delle offese contro la religione — non crediamo che una disposizione affatto *accessoria* di questo Editto, possa venire abrogata da una legge, la quale non si occupa del *principale*. Per cui, noi siamo d'avviso, che l'articolo 692 debba interpretarsi nel senso, che esso contempli soltanto *quelle leggi speciali che risguardano reati previsti posteriormente dal Codice Penale o fusi nel medesimo o che sono stati commessi con un mezzo, da lui pure posteriormente indicato od a quei regolamenti, che a questi reati particolari si riferiscono.*

Forse si dirà che, dando una diversa interpretazione all'anzidetto articolo, si contribuirebbe a meglio tutelare la stampa o meglio favorire gli imputati di contravvenzioni commesse col mezzo della stessa, poichè, quanto l'articolo 688 dispone circa la recidiva, senza confronti, sia più favorevole dell'Editto. È fuor di dubbio che codest'articolo tutela maggiormente la stampa,

perchè stabilisce una limitazione di tempo e di luogo; ma d'altro canto è più gravoso sotto un altro aspetto, quello cioè, che la recidiva per contravvenzioni comuni, non è la recidiva *in eodem*, ma per fatti di qualsiasi indole e natura. Come si potrebbe adottare la opinione dei nostri avversarj, che il Codice abbia abrogato l'Editto, per accettare l' articolo 688 in quella parte che è favorevole all' imputato e respingerlo nell'altra, in cui sensibilmente lo aggrava?

Questo abbiamo detto, esaminando le disposizioni del patrio Editto, nel modo in cui sono esposte: da codesto esame ovvia ci si presenta la domanda, se trattandosi di formulare una nuova legge sarebbe opportuno di applicare alla medesima il principio di una limitazione di tempo, pel calcolo della recidiva. Noi confessiamo, che il principio di una limitazione nel tempo da calcolarsi per gli effetti della recidiva, lo vedremmo assai volontieri adottato anche nella legislazione comune, seguendo l' esempio del Codice Penale, che vige tuttora in Toscana; perchè codesto perpetuare le conseguenze di un primo fallo è contrario allo scopo, che si deve prefiggere un legislatore, cioè l' emendamento del reo. A maggiore diritto poi, lo vedremmo addottato nella materia della stampa, perchè, senza dubbio, colui che si rende colpevole di un delitto commesso mediante stampati, quand'anche lo ripeta, non può dirsi ch' abbia l' animo perverso, come chi si fa autore di reati comuni. Noi crediamo, che limitando le conseguenze della recidività al lasso di un anno per le contravvenzioni, e di tre anni per gli altri reati, sia sufficiente, perchè, trascorso questo tempo non si può logicamente sostenere, che chi commette un nuovo fatto, dimostri una particolare pertinaccia nell' offendere la legge. Aggiungeremmo quindi all' articolo da noi proposto, un altro del seguente tenore:

" Vi ha recidiva, quando, dopo una sentenza di condanna alla pena del carcere o della multa, il condannato abbia, nell'intervallo di tre anni, dalla data della sentenza, passata in giudicato, commesso un altro reato passibile di una pena della stessa natura.

" Questo termine, trattandosi di contravvenzioni nel senso del Codice Penale, sarà di un anno „ (1).

(1) *Quest'articolo è il 79 del Progetto.*

Prima di chiudere quest'argomento, stimiamo conveniente di riferire due decisioni pronunciate in proposito e gittare uno sguardo su ciò, che, sul medesimo, dispone la legislazione austriaca.

La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 13 Marzo 1852, nella causa *Gorean* gerente della *Gazzetta del Popolo*, che si pubblicava e che si pubblica in quella città, ha stabilita la tesi che " per costituire la *recidiva*, di cui parla l'articolo 48, non è necessaria la identità fra le due contravvenzioni, bastando che lo stesso gerente, abbia nello stesso giornale, già contravvenuto alla legge sulla stampa. " Questa decisione è pienamente conforme alla lettera dell' articolo invocato.

La Corte d'Appello di Genova poi, ha sciolta una questione, che si era parecchie volte agitata. Quantunque la decisione si riferisca piuttosto al Codice Comune che all' Editto sulla stampa, pure riflettendo codesta materia, stimiamo di riportarla. Si discuteva, se chi fu condannato per reato di stampa, quando commettesse un reato comune, dovesse essere calcolato quale recidivo. La sullodata Corte, con sentenza 14 Decembre 1855, in causa *Ferrando*, ha sanzionato che " le pene inflitte per reato di stampa non costituiscono recidiva se il condannato venga imputato di reato comune, perchè l' articolo 127 del Codice Penale, eccettua dalle disposizioni degli articoli 118 e 126 i casi di recidiva specialmente preveduti dalla legge " (1).

La legislazione austriaca non contiene una speciale disposizione, che regoli quest'argomento in materia di stampa, quindi — quanto ai delitti *comuni* commessi con questo mezzo — è applicabile il Codice Penale generale, il quale al § 44 lett. *c*, tra le circostanze aggravanti enumera appunto la recidiva. Quanto ai delitti *formali*, la legge del 27 Maggio 1852, al § 26, ordinava, che in caso di recidiva, la multa fosse raddoppiata. Il § 1 della legge 17 Decembre 1862, abroga la precedente e nulla in proposito stabilisce; pare adunque che sia applicabile il § 263 lett. *b* del Codice Comune, che è conforme al § 44 surriferito.

Passiamo ora alla prescrizione.

(1) *L' art.* 127 *del Codice Penale è così concepito : « Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i casi di recidiva, che sono dalla legge specialmente preveduti. »*

CAPO XXXIII.

Della Prescrizione.

Presso tutti i popoli di una civiltà avanzata, il legislatore riconobbo la necessità di circoscrivere l' azione pubblica e la civile, risultanti dai crimini o dai delitti, ad un determinato periodo, avvegnachè spesso il tempo, che scorre, scancellando le prove del reato, tolga i mezzi di difesa all' incolpato. Anche la stampa doveva godere di questo beneficio ed infatti le leggi, che su tal materia statuirono, vi hanno provveduto.

Cominciamo da un po' di legislazione comparata. La legislazione francese era in ciò regolata dall' articolo 29 della legge del 26 Marzo 1819, il quale stabiliva, che l'azione penale pubblica si prescrivesse entro il termine di *sei* mesi. Questa disposizione fu abrogata dall' art. 27 del decreto reale 17 Febbrajo 1852, il quale si riporta al Codice di procedura penale " pel motivo — come osserva il sig. Dalloz — che in un grandissimo numero di casi, si assicurava la impunità di certi fatti gravemente incriminabili „ (1).

In Inghilterra, gli statuti di Giacomo I fissano la prescrizione a *due* anni per gli scritti *azionabili*, cioè quelli, che danno luogo soltanto ad un' azione davanti i tribunali civili, senza prova di danno speciale. Per il caso di " *scandalum magnatum* „ e di libello, la prescrizione è fissata a *sei* anni, come pure per tutti gli altri casi, in cui possa essere stabilito un danno.

Anche il Brasile distingue tra i reati d' azione pubblica e quelli di azione privata: per i primi vi provvede l' articolo 66, che fissa il termine di *un* anno a partire dal giorno in cui l'abuso sia reso pubblico: per gli altri l'art. 67, con un termine di *tre* anni " quand' anche siavi qualche atto che *sembri* avere interrotta la prescrizione. „ Il Belgio, nell'art. 12, contiene due specie di prescrizioni, una di *tre* mesi per gli attacchi contro la forza obbligatoria delle leggi o la provocazione alla disobbedienza delle medesime, gli attacchi all' autorità costituzionale del Re, alla

(1) *Voix c.* N. 1290.

inviolabilità della sua persona, ai diritti costituzionali della sua dinastia, ai diritti od all' autorità delle Camere o per le ingiurie o le calunnie contro il Re od i pubblici funzionarj o verso Corpi depositarj o agenti della pubblica autorità o verso qualunque altro Corpo costituito: l'altra, di un anno, per le provocazioni a commettere qualsiasi crimine o delitto. Il tempo della prescrizione poi decorre dal giorno in cui il delitto fu commesso o dall'ultimo atto giudiziario. — La legislazione del Cantone Ginevra prefigge il termine di sei mesi (art. 18): il Portogallo distingue tra delitti d'azione pubblica e privata: per quelli, havvi il termine di *tre* mesi: per questi, di *un* anno, qualora si tratti di abitanti del continente Portoghese, delle isole adjacenti e dell'Africa Occidentale, e di *due* anni per gli abitanti dell' Africa Orientale e dell' Asia (art. 18).

L'Austria, è regolata dal § 28 della legge 17 Decembre 1862, che stabilisce il termine di *sei* mesi " a contare dal giorno in cui fu commesso il delitto o la contravvenzione, o fu interrotta e non più continuata la procedura avviata, in quanto applicando a quei reati le disposizioni del Codice Penale non ne risultasse un termine più breve. „ Il § 40 poi è così concepito: " Riguardo alla prescrizione di un'azione punibile, commessa col mezzo di uno stampato, valgono bensì in generale i principii del Codice Penale: tuttavia anche nel caso, che secondo quei principii, non siasi ancora verificata la prescrizione riguardo ad una tale azione, è escluso qualunque ulteriore procedimento, qualora dal momento in cui venne alla luce lo stampato o ne fu cominciata la diffusione in questi Stati, sieno trascorsi *sei* mesi ed in questo frattempo non sia stato avviato contro alcuno dei colpevoli un procedimento penale in questi Stati, in quanto esso fosse possibile o quando la procedura avviata non sia stata continuata per altrettanto tempo. Questi stessi principii valgono anche riguardo alla prescrizione di quei delitti e di quelle contravvenzioni che vengono commesse colla trascuranza della dovuta cura ed attenzione. „ Eguale era il termine stabilito dal § 45 della legge 27 Maggio 1852. —

Como ben si vede, varii sono i sistemi che regolano la prescrizione in affari di stampa. C' è chi distingue fra i reati d'azione pubblica e quelli d'azione privata, come il Brasile ed il Porto-

gallo; c'è chi questa distinzione la ammette, secondo la gravità dei fatti, come il Belgio; c'è chi s'appiglia ad un sistema misto, vale a dire, non dimentica la prescrizione del Codice Comune, ed ordina che sia questa applicata, ogni qualvolta riesca più favorevole allo imputato, come l'Austria; c'è chi non ammette alcuna distinzione, come la Francia.

Il patrio Editto distingue tra le pubblicazioni ordinarie e le periodiche, ed ha inoltre una prescrizione particolare per la pena risultante da un dato fatto. L'art. 12 è così concepito: " Qualunque azione penale nascente da reati di stampa, sarà prescritta con lo spazio di *tre* mesi dalla data della consegna della copia al Pubblico Ministero; e in quanto ai periodici dalla data della loro pubblicazione, salvo il prescritto dall'articolo 52 „ già da da noi sostanzialmente riferito (1). L'altra prescrizione è quella dell'articolo 50, che così dispone: " L'azione per le multe dovute per il rifiuto o ritardo delle pubblicazioni..... sarà prescritta collo spazio di due mesi dalla data della contravvenzione o della interruzione degli atti giuridici se vi è stato procedimento. „

Avanti di occuparci della natura di questa *prescrizione*, non sarà fuor di luogo mettere sott'occhio dei lettori i responsi della pratica giurisprudenza in proposito, quelli cioè della Suprema Corte Subalpina.

Fu giudicato che " l'azione penale è prescritta se trascorrono tre mesi senza verun atto di istruttoria anche dopo che fu intentata „ (2): che " in qualunque stadio di procedimento per reato di stampa, anche in grado di appello, se sia trascorso un termine di tre mesi senz'atto di procedura, resta perenta l'azione penale; tale perenzione dev'essere rilevata d'ufficio „ (3): che " non può dirsi prescritta l'azione penale in faccia ad uno per nullità delle citazioni; non può essere cassata che nell'interesse della legge „: che " se l'azione penale resta estinta quanto ad uno dei coaccusati, per motivo a lui proprio e perso-

(1) *Vedi alla pagina* 313.

(2) *Sentenza* 13 *Maggio* 1851, *Causa Allegranza*. Bettini, *op. cit.* III, 1, 323.

(3) *Sentenza* 15 *Ottobre* 1851, *Causa Aliberti*. Bettini, *op. cit.* III, 1, 90.

Digitized by Google

nale, che precluda la via ad ulteriore procedimento contro lo stesso, non resta parimenti quanto agli altri „: che " annullata una sentenza per violazione di legge in merito e non per vizii di forma e processura, non ne sorge nullità degli atti precedenti e quindi non si potrebbe pretendere prescritta l'azione penale, se il Ministero Pubblico l'aveva intentata in tempo utile e se dall'ultimo atto, che precedette la sentenza annullata, alla dichiarazione di provvedersi in cassazione, non decorsero tre mesi „: che " non vi ha difetto di continuato esperimento dell'azione penale, se il Pubblico Ministero non intermise di agire per togliere l'ostacolo nascente da un'eccezione accolta dai giudici „: che " la prescrizione dell'azione penale, quanto ad uno scritto non periodico, non corre che dal giorno, in cui la copia dello stesso fu consegnata al Pubblico Ministero „ (1).

La distinzione tra le pubblicazioni ordinarie e le periodiche — quanto a prescrizione — potrebbe forse sembrare più apparente che reale. Per le ordinarie, si fa decorrere il termine dalla data della consegna dell'esemplare al Pubblico Ministero: per le periodiche, dalla loro pubblicazione. Siccome dalla consegna del primo esemplare del giornale a quell'ufficio, comincia il diritto del pubblico accusatore di promuovere l'azione penale, la quale nei delitti di stampa, col sistema di libertà, principia sempre al momento della pubblicazione, così si potrebbe conchiudere, che la pubblicazione corrisponde alla consegna, per cui affatto oziosa sarebbe la disposizione diversa stabilita dal patrio Editto. — Abbiamo già detto altrove, che la consegna del primo esemplare del periodico deve costituire una presunzione *juris et de jure* della pubblicazione, perchè altrimenti la persona responsabile sfuggirebbe con tutta facilità a qualsiasi pregiudizio ed a qualsiasi pena. In questo senso appunto interpretammo il disposto dall'Editto (2). Se così è — come crediamo di averlo dimostrato — anche noi conveniamo, che la differenza sia una superfetazione, una inutilità ed è per questo che proponiamo di scancellarla (3).

(1) *Sentenza 7 luglio* 1851, *Causa Bianchi Gioviai e Rambaldo*. Bellini, *op. cit.* III, 1, 83.

(2) *Vedi alle pagine* 317-320.

(3) *E ciò abbiamo fatto nell'articolo* 80 *del Progetto, ove si contiene tutta la materia della prescrizione.*

Proseguendo nella analisi degli articoli anzidetti, deploriamo che si trattino alla stregua stessa i fatti che danno luogo ad un' azione pubblica e quelli di azione privata: i privati, non potendo come il Pubblico Ministero, disporre talvolta di quei mezzi che sono necessarii al promuovimento dell' azione, si vedrebbero tolto il diritto di ottenere giustizia. Siamo d'accordo che, quanto si dispone sulla prescrizione, debba essere assoluto, e che il punto di partenza sia la data della consegna o della pubblicazione — che per noi fa lo stesso; — ma non potrebbe egli avvenire che un privato fosse lontano dal luogo ove avvenne la pubblicazione, ed intanto, che avesse a trascorrere il termine, senza ch' egli si trovasse in grado di promuovere l'azione? Reputiamo quindi conforme alla equità, non solo di tracciare una linea di demarcazione tra il fisco ed i privati, ma eziandio di accordare a questi ultimi un termine più lungo. Per quello, di *tre* mesi; per i privati, di *sei*. La distinzione però della legislazione belga, fra gli stessi reati di azione pubblica, ci pare non debba essere accettata, perchè codest'azione, dovendo essere promossa da un officio, egli si trova facilmente in grado di esercitarla, e con ottimo risultato, tanto in un caso come in un altro. Simili reati non richeggono grande corredo di prove per la loro constatazione: si tratta di una interpretazione: il significato delle parole o dei concetti si rivela prontamente.

Piuttosto si può chiedere, se il privato, che per cause indipendenti dalla propria volontà non fu in grado di esercitare, entro il termine assegnato, l'azione penale, possa in suo favore invocare il principio, che si applica alla prescrizione in affari civili, cioè, che " *contra non valentem agere, non currit praescriptio.* „ Il sig. Dalloz, riportando l'opinione di Mangin — che in materia criminale, la prescrizione non possa mai essere sospesa, tanto è vero che non la si sospende per demenza o per minorità — esterna un avviso contrario. " È vero: — egli dice — ma queste cause di sospensione, la demenza e la minorità, non sono che applicazioni della regola generale, le quali possono essere respinte dai testi di leggi speciali; ma, in principio, non è meno vero, tanto in materia criminale come in civile, che non si possa opporre la prescrizione a colui, che si trovò nella incapacità di agire, e che debba essere sospesa per tutto il tempo in cui dura questa inca-

pacità; però conviene avere sempre presente, che havvi sospensione della prescrizione, quando la impossibilità di agire risulti dalla legge „ (1).

Noi non possiamo accettare le osservazioni del sig. Dalloz, oltre che per i riflessi di Mangin, anche pel motivo, che essendo la prescrizione ordinata per favorire l'imputato e per non perpetuare l'azione, se si ammettesse la scusa, di cui stiamo occupandoci, potendo essere dal querelante facilmente accampata e constatata, si verrebbe meno a questo duplice scopo, perchè si aggraverebbe la condizione dello imputato e si manderebbe all'infinito, ciò che il legislatore vuole in quella vece limitato.

Vi sono dei delitti, che gli scienziati chiamano *continui*, quelli cioè che si rinnovano e si perpetuano con una serie di atti od in una serie di momenti, e vengono così chiamati per opporli agli altri, che si compiono con un solo fatto e si consumano in un solo istante. Esempio: si insiste a pubblicare un giornale senza avere adempiuto alle prescritte formalità, senza avere indicato un nuovo gerente, un nuovo direttore e così via. Si domanda, da qual momento debba partire il tempo della prescrizione: da quello in cui è cominciato l'impedimento, oppure da quello, in cui si scoperse la contravvenzione? Se deve decorrere dal momento, in cui cominciò il delitto, il più delle volte c'è impunità, perchè il termine prefisso può essere già trascorso, prima che si sia conosciuto il delitto stesso. Donde la necessità di farne partire la decorrenza, dall'istante in cui si è scoperto. In questo senso è ormai pacifica la giurisprudenza, per cui crederemmo di fare torto al magistrato, stabilendo una disposizione che ne sancisse il principio; questa disposizione farebbe presupporre un dubbio, ove nè esiste, nè esistere potrebbe.

Iniziato il procedimento, se gli atti giuridici sono interrotti, dev'esso forse venire sospeso? A vero dire, raffrontati tra loro gli articoli 12 e 50 dell'Editto, si potrebbe sostenere che trattandosi di pubblicazioni ordinarie, la sospensione non dovesse aver luogo; ma bensì nelle periodiche, imperocchè l'articolo 50 espressamente lo dichiari a differenza dell'articolo 12. Per la Suprema Corte

(1) *Voix: Presse-Outrage N.* 1300. *Voix: Prescription criminelle N.* 153, 161.

subalpina non è più questione, avendola sciolta nel senso della scienza. Fu infatti dalla medesima giudicato, che " ogni prescrizione possa essere interrotta da atti giuridici, salvo il caso di una *espressa* disposizione di legge contraria; che l'art. 12 della legge sulla stampa si riferisce al gius comune quanto ai modi di interrompere la prescrizione; che, dall'essersi preveduto nell'art. 50 della legge stessa, il caso di interruzione, non si deve indurre che interruzione non possa esistere nel tema dell'articolo 12 „ (1). Giudicò altresì, che " la prescrizione dell'azione penale nascente da reati di stampa, può essere interrotta e lo è effettivamente, se nei tre mesi vi fu denuncia del reato per parte del Pubblico Ministero, ordinanza e citazione dell'imputato per una data udienza del Tribunale e ciò, sebbene la causa sia stata rimandata sulla istanza dell'imputato stesso oltre il termine dei tre mesi „ (2). Se si ammettesse un opposto principio, si correrebbe il rischio di vedere estinta ogni volta l'azione penale, perchè l'astuzia del prevenuto potrebbe con nuove e, talvolta, infondate introduzioni mandare a lungo il procedimento, sino a che sia trascorso il termine stabilito. Dalla differente redazione degli articoli non essendo infondato un dubbio, siamo del parere di farne apposita dichiarazione.

Un' ultima questione può sorgere, la quale ha una analogia con l'altra, che abbiamo mossa, trattando l'argomento della recidiva (3). Devonsi, nella materia della prescrizione, applicare le disposizioni del Codice Penale Comune, che è posteriore, o quelle dell'Editto? La questione — secondo noi — non può muoversi che pei soli reati di ingiurie pubbliche e libelli famosi, perchè questi, quand'anche sieno commessi col mezzo della stampa, sono contemplati dagli articoli 571, 572 del Codice stesso.

Non per gli altri, perchè il detto Codice non li prevede, e l'articolo 12 dell' Editto si riferisce a qualunque azione penale nascente *da reati di stampa*. Allorchè l'Editto patrio, con decreto 1 dicembre 1860 del Luogotenente Generale del Re, fu esteso alle Provincie meridionali, invece che nudamente richiamarsi,

(1) *Sentenza* 15 *novembre* 1819 *e* 21 *Dicembre* 1819, *Causa Francesco Re*. Bettini, *op. cit.*, I, 1, 828.

(2) *Sentenza* 15 *giugno* 1850, *Causa Bozzo*. Bettini II, 1, 690.

(3) *Vedi alla pagina* 406.

per questi reati, agli articoli corrispondenti del Codice Sardo, ne trasfuse la definizione negli articoli 27 e 28. Questo Codice fu ivi promulgato nel 17 febbraio 1861, ed allora sorse anche colà la questione, che stiamo esaminando. Il sig. Ghirelli se ne occupa diffusamente e riporta un officio dell'Illustrissimo sig. Procuratore Generale di Napoli, Mirabelli, in data 10 marzo 1864, col quale, questo magistrato, esternava l'opinione che si dovesse applicare la disposizione dell'Editto. Il Tribunale di Circondario di quella città diede due opposte sentenze e la Corte d'Appello accolse il principio contrario a quello del sig. Procuratore Generale, con sentenza 28 giugno 1864, appoggiandosi essenzialmente a questi motivi:

" Che dopo l'attuazione del novello Codice Penale non più lice applicare leggi, decreti e regolamenti, che versino su materie dallo stesso regolate; e prescindendo dalla regola di dritto " *posteriora prioribus derogant* „ evvi il decreto del 17 febbr. 1861, che colla pubblicazione del detto Codice prescrisse nell'articolo 5, *che tutte le leggi, decreti, rescritti e regolamenti sino allora pubblicati nelle materie contemplate dal predetto Codice rimarranno abrogati dal giorno, in cui esso Codice avrebbe avuto vigore.* „

„ Che avendo gli articoli 150 e 691 del ridetto Codice rimasto in osservanza talune leggi e regolamenti particolari in ordine a certi determinati reati, non indicati nello stesso, è chiaro che non possono tali leggi e regolamenti riguardare le materie in esso contemplate, e che occorre ritenere per abrogate tutte le altre leggi ed i regolamenti che riflettono materie oggi comprese nella legislazione comune, anche quando prevedessero casi che si riattaccano a tali materie. „

„ . . . . . Che trovandosi in fatto contemplati i reati di diffamazione, di libelli famosi e di ingiurie non meno dalla legge sulla stampa, che dal Codice Penale, è incontrastabile che le disposizioni dell'una e dell'altro non possono cumulativamente ed indistintamente essere applicate; e se è regolare e logico che vigessero o solo le prime, o esclusivamente le seconde, non ci sarebbe ragione di anteporre quelle che furono emesse transitoriamente, come a caparra delle libere istituzioni ed innovazioni che si promettevano, anzichè le altre, le quali facienti parte della legislazione comune, sono state meglio regolate, nè può ritenersi

d'essere state nella stessa trasportate per rimanere ineseguite e come inesistenti. *In ambigua voce legis, ea potius accipienda significatio, quæ vitio caret, præsertim cum etiam voluntas legis ex eo colligi possit.* " (L. 19 Dig. *de legibus*). „

Contro questa decisione il Ministero Pubblico è ricorso in Cassazione, ma il sig. Ghirelli non giunse a tempo di indicare nel suo lavoro, quale ne sia stato il risultato.

Il sig. Procuratore Generale, nel suo officio, disse al contrario " che nel modo come sono compilati gli articoli 27 e 28 della legge sulla stampa vigente in Piemonte, i quali considerano come reati di stampa le diffamazioni, le ingiurie pubbliche ed i libelli famosi preveduti nel Codice Penale, quando sono commessi col mezzo della stampa o di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi, non può nascere alcuna difficoltà, che la legge sulla stampa derogò formalmente al Codice Penale, e che le prescrizioni per le diffamazioni, libelli famosi ed ingiurie commesse nei modi, indicati dall'articolo 1 della legge sulla stampa, non è che di tre mesi. „ Aggiunse quell'esimio magistrato " che quest' opinione è stata sostenuta da codesto Pubblico Ministero innanzi ad una delle sezioni Correzionali ed accolta dalla medesima. „

A dir vero nelle vecchie Provincie, ove l'Editto da lungo tempo regolarmente funziona, non se ne fece giammai questione e sempre si ritenne che sia applicabile la prescrizione speciale contenuta nel medesimo. Ma — si dice — se vuolsi che le diffamazioni commesse con la stampa si prescrivano in tre mesi, esse, come reato maggiore, si prescriverebbero in minor tempo, che il reato minore, cioè le ingiurie *verbali* punibili in via correzionale: e sarebbe un assurdo. Cediamo la parola al sig. Ghirelli, col quale noi in massima concordiamo.

" Non è assurdo — egli dice — appunto perchè dev' essere così. E si consideri il gran principio della libertà della stampa proclamato dal Patto fondamentale; e che essa, con ispecialtà la stampa periodica, rappresenta la forza e la più vera incarnazione di quel principio; e che tutto quello che dal Patto fondamentale proviene devesi magnificarlo, meglio che restringerlo; e che supreme ragioni di ordine, di giustizia, di convenienza e di morale, vogliono onninamente brevissima la prescrizione pei reati di

Digitized by Google

stampa, ed allora, anzichè gridare all'assurdo, si è costretti a confessare che non ce n'ha, e che l'azione penale per le diffamazioni commesse con uno dei mezzi contemplati nell'articolo 1, si prescrive, siccome ogni altro reato di stampa, in tre mesi. „

Il sig. Ghirelli poi continua: " Coesistono adunque sull'argomento, il Codice Penale e la legge sulla stampa. Ossia pel reato di diffamazione, si ha ad invocare, — parliamo dell'azione penale — o la prescrizione dei cinque anni secondo il Codice Penale o quella dei tre mesi secondo la legge speciale. Devesi adunque applicare questa legge, siccome più mite. E non ci ha chi non sappia, che siffatta questione, tale un tempo, non ha oramai che un interesse puramente teorico. „

E più avanti, occupandosi della sentenza del Tribunale, che accolse un' opinione contraria, soggiunge: " Noi vorremmo domandare al Tribunale contro chi procedeva. Naturalmente ci risponderebbe, contro il gerente di un giornale. Dunque; o gli applicate il Codice Penale o la legge sulla stampa. Se gli applicate il Codice Penale, mettetelo fuori causa ed assolvetelo; egli non è reo pel Codice Penale di alcun reato. Se gli applicate la legge sulla stampa, quella che unicamente potete invocare se volete punirlo — imperocchè secondo questa legge egli soltanto può assumere una figura punibile, ossia può rispondere del fatto altrui pel fatto speciale della pubblicazione — voi non potete applicare questa legge pel reato che prevede e per la pena che stabilisce e contemporaneamente il Codice Penale per la prescrizione „ (1).

Queste ragioni ci pajono giustissime. A sostegno poi di questa opinione, se pur v'ha d'uopo, crediamo calzare a capello tutto quanto abbiamo detto circa all' analoga questione nella recidiva ed in ispecial modo ciò che osservammo relativamente allo spirito del legislatore (2). Può mai supporsi che essendosi egli posto a percorrere con sicurezza il cammino della libertà, promulgando il Codice del 1859 e la relativa procedura, abbia voluto restringere una legge, che è la essenza delle idee liberali, come l'Editto sulla stampa? E peggiorare a mille doppi

(1) Ghirelli, *op. cit. dalla pagina* 47 *alla* 58.
(2) *Veggansi le pagine* 106-109.

la posizione delle persone, che sono chiamate responsabili dei reati commessi con questo mezzo? Del resto, ci siamo occupati della questione, perchè gli argomenti che si addussero in un campo e nell' altro possono essere utili, qualora non si creda di por mano alla legge attuale; ma è evidente, che con una riforma della stessa sarebbe del tutto oziosa, per lo stesso principio invocato dalla Corte d' Appello di Napoli, che cioè la disposizione posteriore deroga all' antecedente.

Per quanto abbiamo sviluppato nel presente Capo, l' articolo adunque da noi proposto sarebbe il seguente:

" Qualunque azione penale nascente da reati di stampa „ sarà, *senza eccezione*, prescritta dopo trascorsi tre mesi se trat- „ tasi di azione pubblica, e sei mesi se di azione privata, dalla data „ della consegna dell' esemplare al Pubblico Ministero, o dalla „ interruzione degli atti giuridici, se vi è stato procedimento. „

L'inserzione delle parole " *senza eccezione* „ tende a troncare il dubbio, se si possa addurre come scusa il non avere potuto, nel termine stabilito, esercitare l' azione penale. — In massima poi conserveremmo l' articolo 50 e solo lo aggiungeremmo come alinea all' anzidetto, inserendovi una espressione, che fosse in armonia col modo di intimazione da noi proposto delle risposte o dichiarazioni. Codesto alinea sarebbe così concepito:

" Il termine però, sarà di due mesi per le multe dovute per „ il rifiuto o ritardo delle pubblicazioni di cui gli articoli..... „ e decorrerà dalla data della commessa mancanza o della no- „ tifica dell' usciere o dalla interruzione anzidetta (1). „

Un' ultima osservazione; e così avremo compiuto il nostro lavoro. Quanto alle inserzioni richieste da una pubblica autorità nell' interesse del governo, essendo inutile il ministero dell'usciere, perchè essa ha il mezzo di constatare egualmente ed in modo legale la consegna, era necessaria la conservazione delle espressioni: " *dalla data della commessa mancanza.* „ Questa parola poi, abbiamo sostituita all' altra di *contravvenzione*, perchè il reato di cui si tratta, nel linguaggio del tuttora vigente Codice penale, non è una *contravvenzione*, ma un delitto.

(1) *Quest'articolo, col rispettivo alinea, è l'80 del Progetto.*

Digitized by Google

EPILOGO.

Ed eccoci giunti al termine delle nostre fatiche.

Ci eravamo prefissi di esaminare se le leggi, che attualmente regolano la materia della stampa, fossero *per sè stesse* sufficienti a frenare gli abusi, che possono derivare dallo esercizio di questo rapido mezzo di manifestare il pensiero, e qualora non lo fossero, di suggerire quel rimedio, che in coscienza, avessimo riconosciuto opportuno.

Già, sommariamente, nelle poche pagine di prefazione abbiamo accennato quali sieno le querimonie che si muovono contro di esse e speriamo di avere a sufficienza dimostrato, nel corso del nostro libro, che questi lamenti non sono infondati, e che, per conseguenza, le leggi anzidette non bastano a guarentire gli interessi della società, delle persone responsabili e dei privati.

Quali sono i rimedii che abbiamo proposti? Esaminiamolo brevemente.

Riconoscemmo anzitutto, che onde viemmeglio provvedere ad un buon sistema di economia penale, era necessario partire da un concetto fisso, da un supremo principio, che cioè — trattandosi di offese — la gravità delle medesime deve essere in ragione *inversa* della condizione sociale della persona contro cui sono dirette, e che la quantità e la intensità della pena deve pure informarsi allo stesso principio ed allo stesso concetto. Per questo motivo, collocammo alla sommità della scala sociale il Capo del potere esecutivo. Da tale punto di partenza prendendo le mosse, era facile seguitare il cammino, avvegnachè — per così dire — sia intuitiva la distanza che si interpone tra il Capo Supremo dello Stato e le altre persone o fisiche o morali, che si trovano nello Stato medesimo. Quindi è, che i Membri dell'Augusta di Lui famiglia ed il Parlamento dovevano essere circondati da un maggiore rispetto, che i Sovrani od i Capi dei Governi esteri amici: questi, più assai degli ambasciatori od agenti di-

Digitized by Google

plomatici; i depositarj infine o gli ufficiali rivestiti di una pubblica autorità, più dei semplici particolari.

Credemmo con ciò di rimediare alla prima delle accuse che vengono date all'Editto 26 Marzo 1848.

Alle parole: " *offesa* od *oltraggio* " promiscuamente adoperate dal legislatore, abbiamo sostituite quelle, che con maggiore *proprietà* di lingua, meglio corrispondono al concetto, che abbiamo avuto quando ci accingemmo a regolare la economia penale. In questo modo noi siamo d'avviso, che debbano scemare gli inconvenienti lamentati, cioè di responsi incerti delle Supreme Magistrature.

Si appunta l'Editto di essere causa altresì di altri responsi, contrarj allo spirito dei tempi ed alle idee di civiltà e di progresso. E lo si appunta a ragione: perchè talvolta si confuse la libera critica e la libera discussione con l'offesa e con l'oltraggio. Allo intento quindi, di rendere più uniforme la pratica giurisprudenza e meglio adattarla allo spirito della moderna società, che sorse dalle rovine di vieti pregiudizii, porgemmo il consiglio di introdurre una espressa dichiarazione del legislatore, mercè la quale si proclami la libertà della discussione e della critica, purchè non degenerino in offese od in espressioni ingiuriose.

Una modificazione essenziale proponemmo circa ai reati contro la Religione. La differenza che era segnata dal legislatore tra la Religione dello Stato e gli altri Culti, era oggetto di continue discussioni. Si poteva consigliare un eguale trattamento tra l'una e gli altri, senza offendere l'articolo primo della Legge fondamentale? Noi credemmo di sì: speriamo di essere riusciti nella dimostrazione. Con questo convincimento, fecimo scomparire la disuguaglianza, rendendo omaggio in tal modo alle esigenze della età, in cui viviamo, ed alle massime sancite dalle diverse amministrazioni, che si successero nel governo della cosa pubblica in questi ultimi tempi. Taluno forse, potrebbe biasimarci perchè abbiamo lasciato sussistere l'obbligo, nei diversi Culti, di farsi *riconoscere* dal governo, se vogliono godere di una speciale protezione. Quest'obbligo è richiesto dalla imperiosa necessità imposta al governo di tutelare l'ordine pubblico, e dalla considerazione non esservi alcun ragionevole motivo di fare una eccezione dalle altre società, avvegnachè un dato Culto venga eserci-

Digitized by Google

tato da una associazione di individui. Se tutte le società hanno d' uopo della approvazione governativa per avere *esistenza legale*, perchè si dovevano escludere da quest'atto, i Culti, che tanto possono influire sulla pubblica tranquillità?

Altra accusa che si muove contro l' Editto, si è di non avere compresi taluni reati, che pure sarebbe stato necessario comprendere. Grave accusa, argomento assai delicato! Abbiamo voluto ampiamente discutere codesto tema; fummo alcun poco trepidanti; ma infine dovemmo chinarci innanzi alla evidenza dei fatti, alla suprema necessità dell' ordine, della autorità e della pubblica tranquillità; e proponemmo la punizione di coloro, che col mezzo della stampa, spargono notizie false ed allarmanti, sfruttando una condizione, talvolta agitata, degli animi, per mire certo non favorevoli alla causa di quella pubblica tranquillità, di quell'ordine e di quella autorità, che noi desideriamo si tutelino e proteggano; di coloro, che si fanno banditori di supposte predizioni, per mantenere tra le masse la superstizione e la ignoranza, allo scopo recondito — perchè rifuggono dalla luce — di muovere aspra guerra alla civiltà ed al progresso; di coloro, che aprono sottoscrizioni per indennizzazione di condanne giudiziarie, con manifesto disprezzo delle deliberazioni della autorità; di coloro infine, che svelano fatti della vita privata, sturbando la pace dei domestici lari, che, come sacri, dovrebbero essere rispettati.

Il modo di regolare le varie pubblicazioni, doveva essere oggetto dei nostri studj, perchè in esso, senza dubbio, sta riposto il segreto di una buona legislazione sulla stampa. Ed anzitutto, era d'uopo distinguere tra le pubblicazioni ordinarie e le periodiche.

Quanto alle pubblicazioni ordinarie. Ci parve, in ispecialtà, più conforme al principio che in materia di stampa si ha da punire il fatto della *pubblicazione*, il chiamare responsabile lo stampatore, come la persona la più certa di avere commesso tal fatto, perchè in possesso dello stromento indispensabilmente necessario alla consumazione del fatto medesimo: quindi l' autore e l'editore, ogni qual volta, per altro, sieno conosciuti dalla giustizia indipendentemente dalla ingerenza del magistrato. Modificazione essenziale codesta di quanto dispone l' Editto e più consona all' altra massima — d' altronde manifesta — che i reati di stampa non ponno essere regolati dalle norme del diritto co-

mune, almeno quanto a procedura, perchè commessi con un mezzo, di invenzione relativamente moderna, e che l'investigazione contro gli autori degli stessi, non può essere trattata alla stregua dell'altra contro gli imputati di delitti comuni. Però, a questo soltanto non abbiamo limitate le nostre ricerche: dovevamo esaminare se meglio avesse potuto essere regolata, innanzi alla giustizia punitiva, la posizione di altre persone, non meno responsabili, pel fatto della *pubblicazione*. E fummo persuasi — riconoscendo la insufficienza dello Editto — di dettare norme più precise sul difficile argomento della distribuzione; di proporre una penalità contro coloro, che con manifesto disprezzo degli ordini impartiti dall'autorità e con grave scandalo della pubblica morale e degli onesti, vendono o propagano oggetti o stampati colpiti da sequestro o condanna.

Riguardo alle pubblicazioni periodiche. Dovevamo muoverci la domanda, qual altra persona — dimostrata la insufficienza dell'attuale gerente — fosse d'uopo a questo sostituire per rispondere delle infrazioni in esse contenute. È di fatto, che il gerente, tal quale è richiesto dall'Editto, non offre al certo bastevoli guarentigie. Era poi assai difficile di sostituirgli un'altra persona o di adottare un diverso sistema, senza dare di cozzo in un principio contrario alle aspirazioni generali e voluto dall'epoca; in una parola, alla libertà della stampa. Respingemmo i sistemi della autorizzazione preventiva, della cauzione e del bollo, perchè li credemmo, e li crediamo e li crederemo sempre, in flagrante opposizione a questo principio e ci siamo fermati su di una persona più seria, la quale, nel mentre, per sè stessa, avrebbe potuto maggiormente tutelare la causa dell'ordine, in pari tempo sarebbe stata in grado di contribuire ad un incremento maggiore della stima e della riputazione della letteratura giornalistica. Vogliamo dire il direttore.

Ma ci si presentava un'altra difficoltà. Era forse fuori di luogo il timore, che non si avesse ad eludere la legge facendo sbuccare il *vecchio* gerente, ammantato delle *nuove* vesti del direttore? Ad ovviare codesto inconveniente stimammo opportuno di circondare la nostra proposizione di alcune cautele. Egli è per questo, che suggerimmo un requisito per assumere tal mandato, da cui ragionevolmente potere arguire che la *nuova* persona respon-

sabile offrisse una caparra maggiore di non venir meno alla aspettativa di un legislatore. Una certa classe di studj. Col direttore credemmo di proporre una persona *seria:* col sostituirlo al gerente siamo d' avviso di avere prestato un servigio agli interessi della legge e contemporaneamente del giornalismo.

Le pubblicazioni periodiche avevano d'uopo altresì di essere in modo più efficace regolate. Quale guarentigia si aveva circa alle dichiarazioni da farsi da colui, che imprendesse di dare in luce un giornale? Nessuna. La frode o la falsità potevano andare impunite. Anche a questo abbiamo stimato proporre un rimedio, cioè una pena pecuniaria e la sospensione del giornale stesso.

Anche all' atto di sequestro dovevamo rivolgere la nostra attenzione. È fuor di dubbio, che talvolta l'ordine dell'autorità rimane lettera morta, avvegnachè sia impartito quando l'articolo riprovevole venne a migliaja di copie divulgato. Però, su questo proposito era assai facile oltrepassare la poco marcata linea di confine, che esiste tra i due sistemi, la *prevenzione* e la *repressione*: in altre parole, tra la *libertà* e la *censura*. I nostri sforzi quindi, erano diretti alla ricerca di un mezzo atto, non a toglicre del tutto gli inconvenienti riconosciuti — ciò essendo impossibile, senza abbandonare il principio della libertà — ma a diminuire la probabilità di una vasta diffusione di una pubblicazione *incriminata*. Ed abbiamo consigliato di accordare al Ministero Pubblico la facoltà di ordinare il sequestro di uno stampato, indipendentemente dalla *immediata* ingerenza di un magistrato inamovibile. Non ci doveva, del resto, sfuggire la importanza e la gravità della nostra proposizione, la quale o avrebbe potuto essere fomite di arbitrii e di soprusi, o per lo meno essere tale sospettata. Quindi è, che reputammo circondarla di speciali cautele, imponendo il dovere agli ufficiali del Pubblico Ministero di non procedere al sequestro, se non quando, per causa di ritardo della ingerenza del giudice Istruttore, vi fosse pericolo di una perturbazione della pubblica tranquillità, ed in ogni caso di chiedere ad esso, entro ventiquatt'ore, la conferma del sequestro medesimo.

Per una più efficace repressione e per impedire maggiormente che le pubblicazioni periodiche infrangano la legge, stimammo opportuno di suggerire un rimedio all'inconveniente, che

non di rado avviene, della inesecuzione cioè della pena pecuniaria. Proponemmo la sospensione del giornale, qualora entro otto giorni, non giustifichi d'avere pagata la multa o l'importo delle spese, a cui per avventura fosse stato condannato. Però, non potevamo limitarci ad una guarentigia maggiore degli interessi della società soltanto. Eziandio quelli dei privati dovevano essere oggetto della nostra sollecitudine, dacchè infatti si lamentava che l'Editto non vi provvedesse abbastanza. Già, con la proposizione di punire la pubblicazione di fatti relativi alla vita privata, avevamo cercato in modo speciale di tutelare il loro onore, la loro quiete domestica, la tranquillità delle loro famiglie. Ma a nostro modo di vedere, ciò non bastava. In conseguenza reputammo conveniente di suggerire anche nella procedura, un mezzo atto a meglio guarentire i loro diritti: di investirli cioè della *facoltà* di chiedere all'Istruttore, il sequestro di una pubblicazione, col conseguente *dovere* per parte dell'Istruttore stesso di accordarlo, sempre che, per altro, offrissero un modo di risarcimento dei danni, che per avventura potessero essere risentiti dalla persona, contro la quale si domanda codest'atto di rigore, qualora la querela fosse riconosciuta destituita di fondamento.

È poi manifesto che devono provare altri vantaggi dalle altre modificazioni da noi proposte e particolarmente dalla istituzione del direttore.

Se alcune di codeste modificazioni, necessariamente aggravavano la posizione delle persone responsabili, altre certo la miglioravano, perchè fatte allo scopo di togliere parecchi dubbii, parecchie incertezze; e speriamo — che se fossero accettate — lo scopo sarebbe raggiunto. Ma l'Editto non le guarentiva abbastanza quanto all'arresto preventivo, il quale *potera* essere esteso di troppo, perchè lasciato in facoltà dell'Istruttore e per qualsiasi reato commesso col mezzo della stampa. Noi credemmo di limitarlo ai fatti più gravi, a quelli cioè che maggiormente compromettono, per loro natura, la pubblica tranquillità.

Come pure, ci parve conveniente di meglio regolare il dovere delle *inserzioni forzate*, imposto alla persona, chiamata responsabile delle infrazioni contenute nelle pubblicazioni periodiche, e lo regolammo in modo da autorizzare il direttore a rifiutarsi di inserire quelle risposte o dichiarazioni, che contenessero

espressioni, le quali potessero dar luogo ad un procedimento penale. Ma in pari tempo, allo intento di non lasciare scoperti gli interessi dei privati per la *possibile* malizia del direttore medesimo, proponemmo che in caso di rifiuto dovesse questi far cenno nel suo giornale " della risposta o dichiarazione intimatagli e del motivo a cui si basa il rifiuto „ salvo poi alla competente autorità di apprezzare tal motivo e salva del pari la di lui responsabilità, qualora lo si trovi insussistente.

Queste, per sommi capi, sono le modificazioni principali che abbiamo pensato di suggerire all'Editto, senza parlare dell'altra, che consigliammo allo scopo di non iscemare il prestigio da cui deve essere circondato il magistrato d'accusa, cioè la facoltà nel Ministero Pubblico di associarsi o non associarsi alle querele private e che non hanno alcuna attinenza coll'interesse sociale.

La proposta poi, di richiamare in vigore le disposizioni dell' Editto stesso relativamente alle offese contro i Sovrani od i Capi di governi esteri, ed il consiglio di aumentare la pena contro l' apologia dell' assassinio politico, crediamo sieno un rimedio atto a far cessare i lamenti che si innalzano contro le leggi del 26 Febbraio 1852 e 20 Giugno 1858. — Riepiloghiamo.

Si dice, che la legge principale sulla stampa — l' Editto — non guarentisca abbastanza gli interessi della società, dei privati e delle persone responsabili.

In qual modo abbiamo procurato di tutelare maggiormente la società?

Col cercare di diminuire i dubbii derivanti dalle improprie espressioni della legge; coll' aggiungere nuovi reati; col regolare la responsabilità derivante da fatti compresi in pubblicazioni ordinarie; col sostituire al gerente, che è chiamato a rispondere delle infrazioni contenute in pubblicazioni periodiche, il direttore, persona più seria e più appropriata alla importanza della letteratura giornalistica; col dettare norme più precise sulla così detta *polizia della stampa*; col suggerire disposizioni tendenti a rendere più proficuo l' atto del sequestro; col procurare infine una diminuzione di reati commessi in pubblicazioni periodiche, assoggettandole alla sospensione, se non giustifichino il pagamento della pena pecuniaria e delle spese di procedimento, alle quali, per avventura, fossero state condannate.

Digitized by Google

Come abbiamo provveduto ad una guarentigia degli interessi privati?

Con le modificazioni anzidette, ed inoltre coll'avere attribuita al querelante la *facoltà* di chiedere, ed il *diritto* di esigere dall'Istruttore, il sequestro di una pubblicazione offensiva.

In qual modo tutelammo quelli degli imputati?

Col limitare i casi in cui può ordinarsi l'arresto preventivo, e col proporre norme più sicure per l'adempimento del dovere delle inserzioni forzate.

Queste nostre modificazioni, sono elleno contrarie al principio della libertà della stampa, che ci siamo fatto un obbligo di rispettare?

Il Presidente Bonjean, nella seduta del 5 maggio p. p., del Senato francese, disse queste parole:

" Credete voi che per essere un partigiano della libertà della stampa, io la voglia senza alcuna sanzione, che ne reprima gli eccessi? La stampa è un'immensa potenza, che può produrre tanto il bene quanto il male: è come il vapore che spinge il bastimento e gli permette di lottare contro la tempesta o che lo manda in mille frantumi, quando scoppia. Ecco perchè io non mercanteggerò sulle pene e mi associerò a tutte quelle sanzioni repressive che verranno stabilite contro di essa. A due condizioni però; che si abbandoni ogni sistema preventivo, e che il giurì sia il giudice ordinario dei delitti con questo mezzo commessi. „

La libertà della stampa si riassume in codeste espressioni: non prevenzione, e giurì.

Le nostre proposizioni emanano forse da un sistema preventivo?

L'arte tipografica è libera ed equiparata alle altre industrie, — si ripudia la censura, — si respinge l'autorizzazione preventiva, — si biasima la cauzione, — si combatte il bollo, — l'azione della punitiva giustizia comincia soltanto all'atto della pubblicazione.

Nessun impedimento preventivo adunque, alla libera manifestazione del pensiero.

E in quei reati, che taluno commise, mosso da un concetto politico, giurisdizione del magistrato popolare.

Se abbiamo proposta talvolta una pena più grave; se abbia-

mo consigliata la punizione di qualche nuovo reato, aggravata la responsabilità di qualche persona, che già doveva rispondere eziandio per le leggi antecedenti, e chiamata responsabile talun' altra, la quale non la era; se cercammo di meglio regolare i sequestri; se esigemmo nuovi requisiti da colui che vogliamo responsabile per le produzioni giornalistiche, e nuove condizioni nella dichiarazione da farsi da colui, che imprende una pubblicazione periodica, ci siamo per questo discostati dal sistema repressivo?

No, senza dubbio.

La libertà della stampa fu adunque rispettata: cercammo solo di reprimerne maggiormente gli abusi.

In questi ultimi tempi, allarmati gli onesti periodici del nostro paese, dalla virulenza del linguaggio di qualche giornale e dalle esorbitanze della stampa in una delle più cospicue città del Regno, pensarono di escogitare un qualche mezzo atto a diminuirne la ripetizione. Il « *Diritto* » propose un congresso di giornalisti, in cui sarebbero poste le basi per la istituzione di un sindacato e d'un tribunale d'onore permanente, incaricato di regolare la polemica e di rinchiuderla nei confini *del lecito e dell'illecito.*

Parecchi periodici accettarono la proposta, ma senza una grande fiducia nell'efficacia del rimedio. Noi apprezziamo gli onesti intendimenti del giornale proponente; in pari tempo profetizziamo la inanità dei nobili suoi sforzi.

Il sig. Odysse Barot, nel Giornale « *La Liberté* » del 25 giugno decorso, si occupò di questa proposizione, ed egli pure previde la non riuscita della medesima. Mosso però da un punto di partenza, che non possiamo approvare, siamo costretti a non seguirlo nel cammino.

" Il vero rimedio — ei scrisse — stà nella *indifferenza* e nella *impunità* della stampa, risultato della sua *impotenza.* "

A questo concetto rispose il sig. Ruggero Bonghi, direttore della " *Perseveranza* " con sua lettera da Firenze in data 30 dello stesso mese. Noi facciamo nostre le di lui parole e le riportiamo:

" Voi volete — scrive l'egregio professore — che la stampa sia *impunita*, perchè *impotente*. Io ammetterei l'effetto se fosse vera la causa. Ma noi abbiamo avuta in Italia la prova che la

cattiva stampa non è così impotente come voi credete. Io pure ho voluto sperarlo per molto tempo; ma dovetti cedere all'evidenza. La piccola stampa ha, colle sue calunnie, denigrate, dal 1862 al 1865, le migliori riputazioni d'Italia, e propagato in tutto il paese uno spirito di diffidenza, di scetticismo e di scortesia. Lo si combatte, certo, ma non lo si vince. È *impotenza* e merita *l'impunità?* Così, o signore, questa *impunità*, che sarebbe il più gradevole dei rimedii, non è il migliore. „

No, non è il migliore. Vi vuole qualche cosa di più; ma che rispetti il Patto fondamentale.

" La stampa corregge la stampa „ si dice. Lo sarà *forse;* ma in un paese avvezzo da lungo tempo alla libertà. Può dirsi tale il nostro?

Non pretendiamo d'avere proposta una cosa perfetta. Dio ci guardi dall'avere simile pretensione! — Saremmo fortunati, se fossimo stati causa di una discussione.

La discussione!

Ecco quello che noi desideriamo, imperciochè siamo intimamente convinti che la tolleranza in materia di stampa, in un paese — come l'Italia — non ancora abituato alla libertà, sia dannosa agli interessi della società e dei privati; imperciocchè siamo profondamente persuasi, che le leggi attuali sieno insufficienti a guarentire questi medesimi interessi.

Vorremmo che la nostra convinzione, la persuasione nostra entrasse nell'animo della maggioranza.

Ed allora, nulla più giovevole di una discussione, che apparecchi la pubblica opinione, tolga la incertezza ed appiani la via alle saggie deliberazioni del potere legislativo.

Lo torniamo a ripetere. Ci siamo posti al lavoro unicamente allo intento di portare, anche noi, una pietra per l'edificio legislativo della nostra patria e, patrocinando la causa dell'ordine e dell'autorità, poter essere di qualche vantaggio al paese.

Vi saremo riusciti?

Lo volesse il cielo!

In ogni caso si tenga conto della buona intenzione.

PROGETTO DI LEGGE

SULLA STAMPA.

Digitized by Google

Disposizione Preliminare (1).

Art. 1. La manifestazione del pensiero col mezzo della stampa, litografia, calcografia, silografia, coniazione, plastica, o con qualsivoglia altro mezzo meccanico o chimico, atto a riprodurre segni figurativi, è regolata dalle disposizioni contenute nella presente legge (316).

CAPO I.

Della Provocazione a commettere reati.

Art. 2. Chiunque per qualsiasi scopo, avrà provocato a commettere un crimine, un delitto od una contravvenzione, sarà reputato complice degli stessi e punito come tale, secondo le norme stabilite dal Codice Penale e dal Codice di Procedura Penale, semprechè vi sia stato almeno un principio di esecuzione.

Che se non vi fu un principio di esecuzione, il provocatore sarà punito come segue:

Se si tratta di crimine, col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 3000;

Se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 300;

Se di contravvenzione, con gli arresti e con multa estensibile a lire 100 (41-46).

(1) *Per comodità del lettore, abbiamo creduto di citare le pagine del nostro libro nelle quali si giustificano le disposizioni degli articoli.*

I numeri compresi nelle parentesi, sono quelli delle pagine stesse.

Digitized by Google

Art. 3. La provocazione però a commettere uno dei crimini, di cui gli articoli 153, 154 del Codice Penale, sarà punita col carcere non minore d'anni tre e con multa di lire 4000, salve le disposizioni dell'articolo antecedente (47).

CAPO II.

Delle offese contro la Persona del Re ed i Membri della Augusta di Lui Famiglia.

Art. 4. Chi, anche con espressioni inconvenienti, avrà, con animo deliberato, lesa la riverenza dovuta alla Sacra Persona del Re, sarà punito col carcere per anni due e con multa dalle lire 2000 alle 4000 (55-57).

Art. 5. Qualunque deliberata impertinenza contro un Membro della Reale Famiglia od un Principe del Sangue, sarà punita col carcere da uno a tre anni e con multa non minore di lire 1000 ed estensibile a lire 3000 (67-70).

Art. 6. Chiunque formalmente e con animo deliberato impugni la inviolabilità della Persona del Re o la di Lui autorità costituzionale, sarà punito col carcere non minore d'anni tre e con multa non minore di lire 4000 (57-64).

Eguale pena è stabilita contro colui, che maliziosamente e formalmente impugni l'ordine di successione al Trono (67).

Art. 7. Chiunque, con animo deliberato, farà risalire alla Sacra Persona del Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo governo, sarà punito col carcere da un mese ad un anno e con multa da lire 100 a 1000 (65-67).

CAPO III.

Dei reati contro la Religione ed i buoni costumi.

Art. 8. Qualunque insulto od espressione d'onta deliberatamente diretti contro l'essenza di qualsiasi Religione riconosciuta, saranno puniti col carcere da tre mesi ad un anno e con multa estensibile a lire 2000, ed in caso che non concernano l'essenza, la pena sarà del carcere estensibile a mesi sei e della multa estensibile a lire 500 (74-85).

Digitized by Google

Art. 9. Qualunque insulto od espressione d'onta maliziosamente diretti contro i buoni costumi, saranno puniti col carcere da un mese ad un anno e con multa estensibile a lire 1000 (85, 86).

CAPO IV.

Delle Offese contro il Senato e la Camera dei Deputati, i Capi e Sovrani di Governi esteri ed i membri del Corpo diplomatico.

Art. 10. Chiunque, formalmente e con animo deliberato, impugni l'autorità costituzionale delle Camere, sarà punito col carcere non minore d'anni tre e con multa di lire 4000 (87-91).

Art. 11. Qualunque deliberata impertinenza contro il Senato, anche quando è costituito in Alta Corte di Giustizia (96) o contro la Camera dei Deputati, sarà punita col carcere da uno a tre anni e con multa non minore di lire 1000 ed estensibile a lire 3000 (91-95).

Gli oltraggi maliziosamente rivolti ad un Membro dell' uno o dell'altro ramo del Parlamento, per riguardo alle funzioni che esercita, saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno e con multa da lire 500 alle 2000 (91-95).

Art. 12. Qualunque impertinenza, diretta con animo deliberato, contro i Sovrani o i Capi di Governi stranieri amici, sarà punita col carcere da uno a tre anni e con multa non minore di lire 1000 ed estensibile a lire 3000 (97-101).

Art. 13. Le espressioni insolenti e maliziose, per causa delle loro funzioni, contro gli Ambasciatori, i Ministri ed Inviati od altri Agenti diplomatici delle Potenze estere accreditati presso il Re od il Governo, saranno punite col carcere da sei mesi ad un anno e con multa da lire 500 alle 2000 (102-106).

Se non dipendono da causa delle loro funzioni, saranno punite colle pene pronunciate per i libelli famosi o le ingiurie contro privati (106, 107).

CAPO V.

Del libello famoso e delle ingiurie.

Art. 14. Chiunque maliziosamente si renderà colpevole del reato di libello famoso previsto dall'articolo 570 del Codice Penale, sia che indichi la persona diffamata per nome o per contrassegni, che le si adattino, sia che la imputazione dei fatti abbia luogo direttamente od indirettamente, sarà punito col carcere da sei mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 1000.

Se invece nella stessa guisa, si sarà reso colpevole del reato di ingiuria previsto dall'articolo 572 del Codice anzidetto, incorrerà nella pena del carcere non minore di un mese ed estensibile a mesi tre, a cui sarà sempre aggiunta la multa estensibile a lire 500.

Negli stessi modi saranno punite le ingiurie ed i libelli famosi diretti contro la fama di un defunto (131-145).

Art. 15. Nel caso di libello famoso od offese, per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, maliziosamente dirette contro una pubblica autorità od un depositario od agente della medesima, o contro un giurato, un testimonio od un perito giudiziale, la pena sarà del carcere da sei mesi ad un anno, oltre la multa dalle lire 250 alle 2500.

L'autore però, sarà ammesso a somministrare la prova dei fatti o da esso indicati o che possono, anche in via generale, essere compresi in una data offesa, senza che sieno specificati. Se riesce nella prova, sarà esente da ogni pena, da quella all'infuori stabilita per le offese, che non fossero necessariamente dipendenti dai fatti medesimi (145-151, 155-167).

Gli altri libelli famosi ed ingiurie, che non fossero dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni, saranno punite come nell' articolo precedente (151).

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili quando la persona offesa sia un Membro del Parlamento (165, 166).

Art. 16. La pubblicazione malevola di fatti della vita privata, che non abbiano gli estremi richiesti pel libello famoso, sarà punita con gli arresti e con la multa estensibile a lire 500, senza

pregiudizio dell'azione proveniente dalle ingiurie, dalle quali fosse eventualmente accompagnata (172, 186-192).

CAPO VI.

Di altri reati particolari.

Art. 17. Sarà punito col carcere estensibile a due anni e con multa non minore di lire 1000, colui che, con animo deliberato, avrà fatta adesione a qualunque forma di governo diversa dall'attuale (107-110, 111), alla restaurazione di governi decaduti, (108-110) o che avrà manifestato voto o minaccia della distruzione dell'ordine monarchico costituzionale (111).

Art. 18. Saranno puniti con le stesse pene coloro, che maliziosamente divulgassero segreti, che possano compromettere la sicurezza esterna dello Stato o giovare direttamente ai nemici del medesimo (112).

Art. 19. Sarà punito col carcere da un mese ad un anno e con la multa estensibile a lire 1000 qualunque insulto od espressione d'onta fatti, con animo deliberato, contro il rispetto dovuto alle leggi (112-118).

Simile insulto od espressioni contro la inviolabilità del diritto di proprietà (119-122), ogni apologia di fatti qualificati crimine o delitto dalle leggi penali, generali o speciali (123-126), ogni provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali (126-130) ed ogni provocazione contro l'ordinamento della famiglia, saranno punite con la multa da lire 100 alle 1000 e col carcere da tre mesi ad un anno (130, 131).

Per l'apologia dell'assassinio politico, il *minimum* della pena del carcere sarà di sei mesi e quello della multa di lire 250 (125, 126).

Art. 20. Chiunque maliziosamente pubblichi una notizia atta a perturbare la pubblica quiete e riconosciuta falsa, sarà punito con pene di polizia o col carcere estensibile a mesi tre e con la multa estensibile a lire 500, a seconda del pericolo, più o meno prossimo, di una perturbazione.

Che se in seguito a tale notizia una perturbazione sia di fatto avvenuta, la pena sarà del carcere non minore di mesi tre ed estensibile a mesi sei (193-196).

Digitized by Google

Art. 21. La falsità delle notizie, di cui l'articolo precedente, potrà essere constatata nel modo seguente:

Se le notizie si riferiscono ad una amministrazione, che non sia la giudiziaria, basterà una dichiarazione del Prefetto della Provincia, nella cui giurisdizione vidde la luce lo stampato. Se ciò avvenne nella Città residenza del Governo, la dichiarazione sarà fatta dal Ministero dell'Interno.

Se si tratta di notizie, che hanno una immediata relazione coll'Amministrazione giudiziaria, la dichiarazione dovrà partire dal Procuratore Generale del Re presso la Corte d'Appello, se la pubblicazione dello stampato avvenne in una città ove risiede, o dal Procuratore del Re presso il Tribunale Civile e Correzionale, nel cui raggio è avvenuta.

La persona responsabile per la pubblicazione andrà esente da ogni pena se riesce nella prova della verità della notizia (197-201).

Art. 22. Le pene dell'articolo 20 saranno applicate alla pubblicazione maliziosa di supposte predizioni, che pure sieno atte a perturbare la pubblica quiete, ed a seconda del pericolo più o meno prossimo o se in fatto una perturbazione sia avvenuta (202).

Art. 23. È vietato di aprire o di annunciare, con uno dei mezzi contemplati dall'articolo 1, qualsiasi sottoscrizione, avente per iscopo di indennizzare pene pecuniarie, spese, danni ed interessi, pronunciati da condanne giudiziarie, sotto comminatoria del carcere da un mese ad un anno e della multa estensibile a lire 1000 (203, 204).

Art. 24. Il rendiconto inesatto e di malafede delle discussioni del Senato o della Camera dei Deputati, sarà punito con gli arresti e con la multa estensibile a lire 300 (210-212).

Art. 25. La stessa pena sarà pronunciata contro colui, che in onta all'ordine della autorità giudiziaria della soppressione degli scritti ingiuriosi, prodotti avanti la medesima, li rendesse di pubblica ragione col mezzo della stampa, e contro colui che pubblicasse, con lo stesso mezzo, in onta al divieto della Corte e del Tribunale, le difese intere pronunziate dai difensori o quella parte delle stesse pure colpita da divieto (214-219).

Art. 26. La pubblicazione dei discorsi pronunciati nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento in seduta segreta, sarà punita

cogli arresti, sia che vengano pubblicati per esteso o per estratto, amenochè l'autore della pubblicazione non comprovi di averne ottenuto l'assenso dal rispettivo Presidente o da chi ne fa le veci (209, 210).

Art. 27. Sarà punito con gli arresti e con multa da lire 100 a 500 chiunque pubblichi per esteso o per estratto il rendiconto di un dibattimento civile o penale, che sia stato tenuto a porte chiuse (213).

In questo caso ed in quello dell'articolo precedente sarà ordinata la soppressione dello stampato.

Art. 28. Sotto la medesima pena, è vietata la pubblicazione degli atti di istruttoria criminale o dibattimenti pubblici per causa di libello famoso, nei casi in cui la prova dei fatti non è permessa dalla legge.

È punita in modo eguale la pubblicazione del nome dei giurati e delle discussioni o dei voti individuali, così di quelli come dei giudici di diritto, ogni qual volta si renda conto di un giudizio vertito per reati di stampa.

Art. 29. Nei due Capi seguenti sono stabilite le pene per altre infrazioni della legge presente.

CAPO VII.

Disposizioni Generali (1).

Art. 30. Salve le disposizioni contenute nel Capo seguente, la persona responsabile pei reati di stampa, è lo stampatore.

Qualora però, sullo stampato sia firmato l'editore, o se lo stampatore dimetta in giudizio una dichiarazione dell'editore, con la quale questi si obblighi per quanto si contiene nello stampato stesso, allora lo stampatore andrà esente da ogni pena, e sarà tenuto responsabile l'editore, semprechè, tanto nell'un caso quanto nell'altro, sia cittadino dello Stato, sia conosciuto e goda dei diritti civili.

Però, qualora consti che lo stampatore agì scientemente, sarà considerato come complice.

(1) *Per gli articoli* 30-35 *vedi dalla pagina* 220 *alla* 242.

Art. 31. Lo stampatore andrà pure esente da ogni responsabilità, e così pure l' editore, se sullo stampato sia firmato l'autore od il traduttore, od anche quando l'editore o lo stampatore dimettano in giudizio una dichiarazione dell'autore o del traduttore, nei sensi di cui l'articolo precedente, purchè tanto nell' un caso quanto nell'altro abbiano questi le condizioni che si esigono per l'editore.

Anche in questo caso, lo stampatore sarà considerato qual complice, se venga dimostrato avere agito scientemente.

Art. 32. Nei riguardi della responsabilità penale, sono equiparati allo stampatore, gli incisori, i litografi, i fotografi ed in generale chiunque manifesta materialmente il pensiero con uno dei mezzi indicati all' articolo primo.

Art. 33. Qualora non sia conosciuto nè lo stampatore, nè l' editore, nè l' autore, o il traduttore, risponderanno di quanto si contiene nello stampato tutti coloro, che contribuiranno alla diffusione di esso, semprechè abbiano agito scientemente.

Se il contenuto dello stampato non dà luogo ad un' azione penale, saranno puniti, pel solo fatto della distribuzione, con pene di polizia.

Sono altresì responsabili, purchè abbiano agito scientemente, della vendita, distribuzione in qualsiasi modo eseguita, od esposizione in luoghi o riunioni pubbliche, di taluno degli oggetti contemplati nell' articolo 1 che contenga il reato previsto dagli articoli 2, 3, ed incorreranno nelle pene stabilite dagli articoli stessi.

Art. 34. Coloro che contribuiranno alla diffusione di uno stampato già colpito da sequestro giudiziale, saranno puniti col carcere non minore di un mese; e se lo stampato fu colpito da condanna, col carcere estensibile a tre mesi e con la multa estensibile a lire 100.

Per gli effetti del presente articolo, la sentenza dovrà essere pubblicata a mente degli articoli 23, 25 del Codice Civile, e l'atto di sequestro basterà che sia inserito nel giornale degli annunzii giudiziarii del distretto, ove risiede l'autorità che lo ha ordinato, oltre la pubblicazione del medesimo alla porta dell' ultimo domicilio dell' imputato e dell'officina, ove fu impresso lo stampato.

Queste norme non escludono la prova della buona fede da somministrarsi da colui, contro il quale è avviato il procedimento.

Art. 35. Le persone indicate nell' articolo precedente, quando l'opera loro si riferisca a stampati provenienti dall'estero, che contengono alcuno dei reati preveduti nella presente legge, saranno puniti come complici di essi reati, se viene dimostrato che abbiano agito scientemente.

Art. 36. Ogni stampato dovrà indicare il luogo, l' officina e l' anno in cui fu impresso ed il nome dello stampatore.

Qualora non abbia tali indicazioni, sarà considerato come proveniente da officina clandestina e lo stampatore sarà punito, per questo solo fatto, con la multa dalle lire 100 alle 300.

Art. 37. Per stampato si intende qualunque pubblicazione avvenuta con uno dei mezzi indicati nell' articolo primo.

Art. 38. Ogni stampatore dovrà presentare la prima copia di qualsiasi stampato, se nella città dove risiede una Corte d'Appello, all'Ufficio del Procuratore Generale ; negli altri luoghi al Procuratore del Re presso il Tribunale Civile e Correzionale del distretto, ove avviene la pubblicazione, sotto comminatoria della multa estensibile a lire 300 (310).

Art. 39. Una copia di un' opera dovrà dallo stampatore, nel termine di giorni dieci successivi alla pubblicazione, essere consegnata agli Archivi di Corte, ed un' altra alla Biblioteca dell' Università più vicina al luogo, ove è seguita la pubblicazione stessa.

La trasgressione al presente articolo è punita col *minimum* della multa (311).

Art. 40. Pel solo fatto della riproduzione di uno scritto od oggetto qualunque, già stato condannato a termini della legge presente, lo stampatore incorrerà nella pena non minore del doppio di quella stata pronunciata dalla sentenza di condanna (240).

Una pena eguale sarà pronunciata contro coloro, che contribuiranno alla diffusione dello scritto od oggetto medesimo, sempre che non comprovino la loro buona fede (240, 241).

Digitized by Google

CAPO VIII.

Delle pubblicazioni periodiche o giornali.

Art. 41. Per pubblicazioni periodiche intende la legge presente, quegli stampati, che escono regolarmente almeno una volta al trimestre. Sarà considerato come parte integrante di una pubblicazione periodica qualunque foglio o supplemento, che col medesimo titolo, venga posto in circolazione o contemporaneamente o separatamente. Non sono invece da considerarsi come stampati periodici, le opere scientifiche od artistiche, che si pubblicano per fascicoli od in separate dispense (248, 249).

Art. 42. Salve le disposizioni degli articoli seguenti, per poter pubblicare un giornale od altro scritto periodico, è necessario:

a) essere maggiore di età e

b) godere il libero esercizio dei diritti civili.

Potranno eziandio fare tali pubblicazioni ogni società mercantile, qualsiasi altra associazione ed ogni Corpo morale legalmente costituito nel Regno (293-298).

Art. 43. Ogni pubblicazione periodica dovrà avere un direttore, il quale sarà responsabile di tutte le infrazioni della presente legge, quand' anche gli articoli contenuti nella pubblicazione stessa, fossero sottoscritti dagli autori, i quali in questo caso verranno considerati come complici.

Il direttore responsabile, alle qualità indicate nell' articolo antecedente, deve aggiungere l'altra di non essere imputato di reato e di avere il domicilio reale nel Comune, ove vede la luce la pubblicazione periodica (283-293).

Art. 44. Chi intende pubblicare un giornale, dovrà presentare alla Prefettura o Sottoprefettura della Provincia o Circondario e prima che cominci la pubblicazione, una dichiarazione in iscritto contenente:

a) il di lui nome, cognome, paternità e dimora,

b) il nome, cognome, paternità e dimora del direttore,

c) la natura ed il titolo del giornale,

d) il nome della tipografia in cui si farà la stampa,

e) il nome e cognome del tipografo.

Eguale e contemporanea dichiarazione, sarà fatta all'Ufficio del Procuratore Generale se la città, ove deve avvenire la pubblicazione, è residenza di Corte d'Appello, altrimenti all'Ufficio del Procuratore del Re (298-300).

Art. 45. La dichiarazione di cui l'articolo precedente, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) fede di nascita di chi intende fare la pubblicazione,

b) fede di nascita del direttore,

c) un estratto dei registri della Camera di Commercio, se chi intende fare la pubblicazione, sia una società mercantile,

d) il titolo dell' associazione, se sia una società diversa,

e) un estratto del casellario giudiziario sul nome di chi intende fare la pubblicazione e del direttore,

f) il certificato del Municipio del luogo, ove deve avvenire la pubblicazione, da cui risulti il reale domicilio del direttore in quel Comune,

g) il certificato scolastico del direttore medesimo, che constati avere compiuto almeno lo studio liceale (283-293, 299).

Art. 46. Qualora questa dichiarazione non sia regolare, oppure sia falsa o fraudolenta, sopra istanza motivata del Pubblico Ministero, verrà dal Giudice Istruttore ordinata la sospensione del giornale, la quale, in caso di irregolarità della dichiarazione, sarà duratura, sino a che la dichiarazione stessa sia conforme al prescritto dagli articoli antecedenti.

Se la dichiarazione sarà falsa o fraudolenta, gli autori, in seguito a regolare giudizio, verranno condannati alla pena pecuniaria non minore di lire 100 ed estensibile a lire 500. In questo caso la sospensione durerà sino alla sentenza (301-303).

Art. 47. Chiunque, ad onta della sospensione od in pendenza del giudizio sulla frode o falsità, facesse luogo alla pubblicazione del giornale, incorrerà, per questo solo fatto, nella pena del carcere da uno a sei mesi e nella multa non minore di lire 500 (303).

Art. 48. Qualunque mutazione avvenisse in una delle condizioni espresse nella dichiarazione, dovrà essere notificata per cura del direttore o dei suoi eredi o successori, all' Autorità amministrativa ed al Pubblico Ministero indicati nell' art. 44,

in difetto di che, il contravventore incorrerà nella multa estensibile a lire 300, oltre la sospensione del periodico (303, 304).

Art. 49. Mancando o rendendosi incapace il direttore improvvisamente a coprire le sue funzioni, gli interessati dovranno, senza indugio, presentare unicamente al Pubblico Ministero, nei modi sovra indicati, altro direttore interinale, il quale sottentra al primo in tutti gli obblighi impostigli.

Cessato l'impedimento e datone contemporaneo avviso al Pubblico Ministero, il direttore stabile, rientra nell'esercizio delle sue mansioni.

L'infrazione di queste disposizioni sarà punita come nell'articolo antecedente (293).

Art. 50. Il direttore dovrà depositare, al momento della pubblicazione, presso l'Ufficio del Pubblico Ministero, indicato all'articolo 44, un esemplare del giornale da lui diretto, con la propria firma stampata nell'ultima pagina, sotto comminatoria della multa estensibile a lire 500.

Da questo atto di deposito sorgerà la presunzione della pubblicazione, senza che sia ammessa la prova in contrario (306-312, 317-326).

Art. 51. Il direttore sarà tenuto di inserire, senza alcun commento od osservazione e senza cambiamenti od aggiunte di qualsiasi genere, e gratuitamente, non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno, in cui le avrà ricevute, le risposte o le dichiarazioni delle persone nominate o indicate nel giornale per contrassegni in modo da stabilirne l'identità, o degli eredi delle medesime (327, 328, 338, 339).

Nel caso, per altro, che la risposta eccedesse il doppio dell'articolo, al quale è diretta, l'eccedente dovrà essere pagato al prezzo stabilito per gli annunzii in quel giornale (*id. id.*).

Trattandosi di periodici che non ricevono annunzii, sarà corrisposto, per l'eccedente, un prezzo eguale a quello, che pagasi per gli annunzii nelle gazzette destinate alle inserzioni giudiziali (*id. id.*).

Le osservazioni od i commenti, che troverà opportuni, potrà per altro il direttore inserirli anche nella pubblicazione immediatamente successiva a quella, in cui fu stampata la risposta o la dichiarazione (338).

Art. 52. La intimazione delle risposte o dichiarazioni, di cui l'articolo precedente, dovrà essere fatta per ministero d'usciere o al direttore o nell' uffizio del giornale ed a qualsiasi individuo, che dipenda dalla amministrazione del giornale stesso (339, 340).

Art. 53. Il rifiuto od il ritardo ad accettare o pubblicare le dette risposte o dichiarazioni, verranno puniti con una multa non minore di lire 100, e non maggiore di lire 1000, da commisurarsi a seconda dei giorni di ritardo (329).

Qualora le risposte o le dichiarazioni vengano inserite, accompagnate da commenti od osservazioni, il direttore, per questo solo fatto, incorrerà nella multa estensibile a lire 100 (340, 341).

Art. 54. Nel caso in cui la risposta o dichiarazione da inserirsi contenga espressioni che possano dar luogo ad un procedimento d' azione pubblica o privata in base alla legge presente, il direttore potrà rifiutarsi di inserirla, ma in pari tempo, nel termine stabilito dall' articolo 51, dovrà far cenno della risposta o dichiarazione intimatagli e del motivo al quale si basa il rifiuto.

Qualora tale motivo non venga dalla autorità chiamata a giudicare ritenuto valido, il direttore sarà pure punito a termini del precedente articolo (335-338).

Art. 55. Non ostante questa multa, sarà impregiudicato il diritto del Ministero Pubblico o dei terzi a promuovere ogni azione contro l'articolo, cui si sarà risposto (341).

Art. 56. Ogni direttore sarà obbligato di inscrire in capo al suo giornale, qualsiasi titolo officiale, relazione autentica, indirizzo o rettificazione, o qualunque altro scritto nell'interesse del governo, che gli venisse mandato da un' autorità legalmente costituita (331, 332).

L' inserzione avrà luogo non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno, in cui ne sarà stata fatta la richiesta (328, 329).

L' inserzione sarà fatta mediante pagamento dei prezzi indicati all' art. 51 (*id.*).

Il rifiuto o ritardo nella pubblicazione verrà punito con una multa estensibile a lire 500, da commisurarsi del pari a seconda dei giorni di ritardo (329).

Digitized by Google

Art. 57. In caso di condanna contro un direttore a pena afflittiva per reati di stampa, la pubblicazione verrà sospesa mentre egli stà scontando la pena, a meno che non siasene surrogato un altro, che riempia le condizioni volute dalla legge, e ciò nei modi stabiliti dall' art. 49 (305).

Chiunque nullameno continuerà la pubblicazione, incorrerà nelle pene stabilite dall' art. 47 (*id.*).

Art. 58. Il direttore sarà tenuto a pubblicare, non più tardi di due giorni dopo che gliene sarà stata fatta la intimazione, la sentenza di condanna passata in giudicato, pronunciata contro di esso per fatti previsti dalla presente legge, ed i motivi ai quali si appoggia, sotto comminatoria della multa da lire 100 a 500 (328, 333-335).

CAPO IX.

Dei disegni, incisioni, litografie, fotografie e simili.

Art. 59. Ogni oggetto contemplato nell' articolo primo, che non sia uno scritto, dovrà essere consegnato all'Ufficio del Ministero Pubblico indicato all' art. 44, ventiquattr' ore prima che sia esposto o messo in circolazione, sotto comminatoria della multa estensibile a lire 300; ed a lire 500 se si tratta di pubblicazione periodica.

Un certificato da rilasciarsi dall'Ufficio medesimo constaterà l' ora precisa della presentazione dell' oggetto.

Trascorso questo spazio di tempo, si presumerà che l'oggetto sia stato esposto o messo in circolazione, e ciò per gli effetti dell' azione penale, che non potrà essere esercitata nell' intervallo (312-317).

Art. 60. Qualora fossero messi in circolazione prima dell' espiro delle ventiquattr' ore, l' autorità indicata negli art. 69, 70, potrà procedere al sequestro di tutti gli esemplari, e per questo solo fatto i contravventori incorreranno nella multa non minore di lire 500, salve le maggiori sanzioni per un' eventuale infrazione delle disposizioni contenute nella presente legge (*id.*).

Digitized by Google

CAPO X.

Del Procedimento.

§ 1. *Della Competenza.*

Art. 61. Sono di competenza della Corte d' Assise, con le norme contenute nel Codice di Procedura Penale, i reati contemplati dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 prima parte, 15 prima parte, 17, 18, 19, 20, 22 (361-371).

La cognizione di tutti gli altri reati si esercita secondo le competenze e colle forme stabilite dalle leggi ordinarie (372, 373).

Art. 62. Per la riproduzione di uno stampato, già stato condannato, sarà competente quel giudizio, che avrà pronunciata la prima condanna (371, 372).

§ 2. *Del Procedimento.*

Art. 63. L' azione penale per i reati contemplati dal presente Editto, sarà esercitata d'ufficio ; ma per le offese contro i Sovrani o i Capi di Governi Esteri amici o loro Inviati od Agenti diplomatici, accreditati presso il Re od il Governo, contro persone rivestite in qualche modo della autorità pubblica o contro privati, non si potrà procedere, che in seguito alla querela sporta dalla persona, che si reputa offesa o suo legale rappresentante (342-347, 349-355).

Art. 64. Eguale querela si richiede per parte di coloro, che sono interessati direttamente, quando si tratta di esercitare l'azione penale derivante : *a)* dal rifiuto di inserzione di una risposta o dichiarazione presentata da una persona nominata o designata in una pubblicazione periodica; *b)* dalla pubblicazione di un rendiconto inesatto o di malafede delle discussioni parlamentari (352, 355).

Art. 65. Qualora si tratti di libello famoso od ingiuria contro la fama di un defunto, l' azione penale potrà essere esercitata da chiunque, o per rapporti di sangue o per altri speciali motivi, ne avesse interesse (144, 145).

Digitized by Google

Art. 66. L'azione penale che si deve esercitare d'ufficio, sarà soggetta alle seguenti avvertenze:

Nei casi di offesa verso il Senato o la Camera dei Deputati non sarà proseguita, se non precede l'autorizzazione del Corpo, contro cui fosse diretta l' offesa stessa, autorizzazione che potrà essere chiesta dal Pubblico Ministero (347, 348).

Nei casi di offesa contro la Corte di Cassazione, le Corti d' Appello, i Tribunali od altri Corpi costituiti, non potrà essere proseguita, che dopo deliberazione presa dei Corpi stessi in adunanza generale, anche in seguito a domanda del Ministero Pubblico (349).

Art. 67. Il Ministero Pubblico nelle sue istanze, quando esercita l' azione penale d'ufficio, o il querelante nella sua querela, sono tenuti di specificare le provocazioni, gli iusulti, offese, oltraggi, fatti diffamatorj o ingiurie che danno luogo all' istanza o querela, sotto pena di nullità dell'una o dell' altra, che non potrà essere sanata nemmeno dal silenzio delle parti (379-381).

Art. 68. Se il reato è d' azione privata, al Ministero Pubblico è libero di associarsi o meno alla querela; ma nel caso che trovi di non associarvisi, dovrà indicarlo, senza addurne il motivo (355-360).

Se la querela viene direttamente presentata al Giudice Istruttore, questi dovrà, senza alcun ritardo, comunicarla a tale scopo al Pubblico Ministero (378, 379).

Se viene invece presentata a quest' ultimo, dovrà egli trasmetterla incontanente al Giudice Istruttore, con la sopradetta indicazione (355-360, 378, 379).

Art. 69. Trattandosi di reato d' azione pubblica, immediatamente dopo l' istanza potrà il Giudice Istruttore ordinare il sequestro dello stampato, che vi abbia dato luogo (381, 382).

Art. 70. Qualora, pel ritardo, vi sia pericolo di una perturbazione della pubblica quiete, il Ministero Pubblico potrà ordinare all' autorità politica il sequestro dello stampato; ma entro lo spazio di ventiquattr' ore, decorribili dall' ordine dato, dovrà chiedere all' Istruttore, con proposta motivata, la conferma del sequestro, sotto pena di nullità dello stesso (382-387).

Art. 71. Anche il privato con la presentazione della querela potrà chiedere il sequestro della pubblicazione, qualora depositi

Digitized by Google

presso la Cancelleria del Tribunale competente una cauzione, da stabilirsi dall' Istruttore, a seconda della maggiore o minore diffusione del periodico e non mai inferiore alle lire 400 (388, 389).

Art. 72. L' ordine di sequestro ed il relativo verbale saranno notificati, entro lo spazio di ventiquatt'ore, alla persona contro la quale avrà avuto luogo, sotto pena di nullità del sequestro medesimo (390).

Art. 73. Eziandio pei reati contemplati dalla legge presente potrà aver luogo la citazione diretta dell' imputato a cura del Ministero Pubblico secondo le norme tracciate dal Codice di Procedura Penale, sia innanzi alla Corte d'Assise, sia davanti al Tribunale, con questo però, che venga citato a comparire entro tre giorni decorribili dalla notificazione allo stesso del verbale di sequestro (392, 393).

Art. 74. Soltanto contro le persone imputate dei reati previsti dagli articoli 3, 6, 10, 17, o quando il reato di stampa si presenti come complicità di un crimine, il Giudice Istruttore o la Sezione d' accusa, potranno ordinare l' arresto preventivo (394, 395).

Art. 75. Quando il reato di stampa non si presenti come complicità di un crimine, la Sezione d' accusa o la Camera di Consiglio dovranno, sulla domanda dell' imputato e sentito il Pubblico Ministero, concedere all' inquisito la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l' esecuzione della sentenza (395).

Art. 76. La Corte od il Tribunale potranno, ogni qualvolta lo credano opportuno, ordinare che i dibattimenti abbiano luogo a porte chiuse, e proibire che vengano stampate le intere arringhe pronunciate dai difensori o parte delle medesime (212, 213, 218, 219).

Art. 77. Per ciò che non è previsto dal presente Capo si applicheranno le disposizioni del Codice di Procedura Penale.

Digitized by Google

CAPO XI.

Della Recidiva.

Art. 78. In caso di recidiva nei reati previsti dalla presente legge, le pene saranno aumentate per gradi secondo le norme del Codice Penale, purchè, per altro, non venga oltrepassato il *maximum* della pena stessa (403).

Qualora però si tratti di pubblicazioni periodiche, e la recidiva stia a carico del solo direttore, per fatto o fatti, da esso commessi, quando aveva la direzione di altri giornali, sarà soltanto aumentata la pena corporale (404, 405, 406).

Art. 79. Vi ha recidiva, quando dopo una sentenza di condanna alla pena del carcere o della multa, il condannato abbia nell'intervallo di tre anni, dalla data della sentenza passata in giudicato, commesso un altro reato passibile di una pena della stessa natura (409).

Questo termine, trattandosi di contravvenzioni nel senso del Codice Penale, sarà di un anno (*idem*).

CAPO XII.

Della Prescrizione.

Art. 80. Qualunque azione penale nascente da reati di stampa sarà, senz'eccezione, prescritta, dopo trascorsi tre mesi, se trattasi d'azione pubblica, e sei mesi, se d'azione privata, dalla data della consegna dell'esemplare al Pubblico Ministero, o della interruzione degli atti giuridici, se vi è stato procedimento.

Il termine però, sarà di due mesi per le multe dovute per il rifiuto o ritardo delle pubblicazioni, di cui gli articoli 53, 56 e decorrerà dalla data della commessa mancanza o dalla notifica dell'usciere o dalla interruzione anzidetta (413-421).

Digitized by Google

CAPO XIII.

Disposizioni finali.

Art. 81. Nulla è innovato quanto alle leggi che puniscono la provocazione, la complicità e la correità risultanti da atti diversi da quelli, che la presente legge prevede (48).

Art. 82. Non sono imputabili, e per conseguenza non danno luogo ad un'azione giuridica e ad una repressione penale:

a) l'analisi ragionata dello Statuto, che non impugni formalmente le basi fondamentali di esso (60-65);

b) l'analisi ragionata dei principii e degli usi religiosi (78-83);

c) l'analisi delle leggi esistenti, senza provocazione alla disobbedienza delle medesime (115-118);

d) l'analisi critica delle pubblicazioni altrui (140).

Sarà però sempre intatta l'azione penale pel caso in cui codeste analisi contengano espressioni vietate dalla legge presente *(idem)*.

Art. 83. Non potranno dar luogo ad azione, la pubblicazione dei discorsi tenuti nel Senato e nella Camera dei Deputati, le relazioni o qualunque altro scritto provenienti dall'uno o dall'altra o da qualcuno dei suoi Membri, o stampati per ordine dei Corpi medesimi (205-209).

Art. 84. Non darà luogo ad azione penale nemmeno la pubblicazione degli scritti prodotti avanti i Tribunali, sempre che sia fatta rendendo conto della causa, nella quale furono prodotti (212-220).

L'autorità giudiziaria, cui saranno presentati, potrà ordinare la soppressione degli scritti offensivi e dichiarare la parte colpevole tenuta ai danni (214-218).

Art. 85. Restano in vigore le disposizioni del Codice Penale quanto al libello famoso (151-155).

Art. 86. Allorchè sia stata pronunciata contro una pubblicazione periodica una condanna a pena pecuniaria ed al risarcimento di spese, se entro otto giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, non siasi fatto constare all'ufficio del Ministero Pubblico, a cui è devoluta l'esecuzione della medesima, il paga-

mento dell'una e delle altre, la pubblicazione stessa sarà sospesa sino al completo soddisfacimento (398).

L'ordine di sospensione sarà impartito dal Pubblico Ministero (399).

Art. 87. Nel caso di assoluzione o che si dichiari non farsi luogo a procedimento per reati d'azione privata, il querelante, oltre le spese provenienti dal procedimento, perderà la cauzione, di cui l'articolo 71, che sarà devoluta a beneficio dell'imputato, e gli oggetti sequestrati saranno restituiti a chi di ragione (389, 390).

Art. 88. Sono abrogate le leggi 26 febbraio 1852 e 20 giugno 1858, nonchè l'articolo 56 della legge di Sicurezza Pubblica 20 marzo 1865 (125, 126, 241, 370).

Fine.

00503753

INDICE.

Prefazione.	. . . . .	pag.	III
Capo I.	*Dalla Censura alla libertà*	„	3
„ II.	*Delle stamperie e della libertà della stampa.*	„	11
„ III.	*Dei reati di stampa*	„	20
„ IV.	*Della gravità d'intenzione*	„	30
„ V.	*Della provocazione a commettere reati.*	„	39
„ VI.	*Offese Pubbliche contro la Persona del Re.*	„	48
„ VII.	*Ancora sullo stesso argomento* . . .	„	57
„ VIII.	*Delle offese verso la Religione* . . .	„	70
„ IX.	*Ancora sullo stesso argomento e delle offese ai buoni costumi*	„	78
„ X.	*Delle offese al Parlamento od ai suoi membri*	„	87
„ XI.	*Delle offese contro i Sovrani o Capi dei governi esteri ed agenti diplomatici.*	„	97
„ XII.	*Dell' adesione ad altra forma di governo — della manifestazione di un voto o di una minaccia della distruzione del reggimento temperato — della divulgazione di segreti — e della offesa al rispetto dovuto alle leggi.* . . .	„	107
„ XIII.	*Delle offese contro l' inviolabilità del diritto di proprietà e ad altre leggi speciali.*	„	119

Digitized by Google

Capo XIV. *Del libello famoso e delle ingiurie* . . pag. 131
„ XV. *Delle offese medesime dirette contro i depositarii o gli agenti della pubblica autorità* . . . . . „ 145
„ XVI. *Della prova dei fatti quanto alle offese dirette contro l'autorità pubblica o depositarii od agenti della stessa* . . „ 155
„ XVII. *Della pubblicazione di fatti relativi alla vita privata* . . . . . „ 170
„ XVIII. *Continua lo stesso argomento* . . . . „ 181
„ XIX. *Della pubblicazione di notizie false ed allarmanti e della sottoscrizione per indennizzazione di condanne giudiziarie* . . . . . „ 193
„ XX. *Di talune pubblicazioni non soggette ad azione penale* . . . . . „ 205
„ XXI. *Delle persone responsabili* . . . . . „ 220
„ XXII. *Delle pubblicazioni periodiche e dell'autorizzazione preventiva.* . . . . „ 242
„ XXIII. *Della cauzione e del bollo* . . . . . „ 255
„ XXIV. *Chi debba essere responsabile dei reati di stampa commessi nelle pubblicazioni periodiche* . . . . . „ 269
„ XXV. *Si procede nella stessa ricerca* . . . „ 283
„ XXVI. *Dei requisiti per poter essere direttore e della dichiarazione* . . . . . „ 293
„ XXVII. *Dei doveri del direttore — della firma e del deposito del primo esemplare — dei disegni e della fotografia* . . . „ 305
„ XXVIII. *Delle inserzioni forzate* . . . . . „ 327
„ XXIX. *Dell'azione penale* . . . . . „ 342
„ XXX. *Della competenza* . . . . . „ 360
„ XXXI. *Del procedimento e delle pene* . . . „ 377
„ XXXII. *Della recidiva* . . . . . „ 399
„ XXXIII. *Della prescrizione* . . . . . „ 411
Epilogo . . . . . „ 423
Progetto di Legge sulla Stampa . . . . . „ 433

AUGUST 1863

Pag.	lin.	ERRORI	CORREZIONI
V	28	ottenuto	ottenuta
53	21	di lui	di lei
»	»	degradarlo	degradarla
73	30	od esservi più d'un Dio	o sostenuto esservi più d'un Dio
85	2	Qualunque *insulto* od espressione *d'onta* fatta con animo deliberato contro *l'essenza di qualsiasi religione riconosciuta* sarà puoita	Qualunque *insulto* od espressione *d'onta* deliberatamente diretti contro *l'essenza di qualsiasi religione riconosciuta* saranno puniti
107	11	da essi	da esse
125	15	la parola o *speciale*	le parole *generale o speciale*
127	30	da queste	da questa
138	25	con un solenne	per un solenne
142	35	per ciò noi	però noi
154	21	approvazione	appurazione
157	3	gli interessi	agli interessi
164	30	a comprovare	di comprovare
166	3	loro addebitati	addebitatigli
»	5	sono	è
180	16	non troveremo	Noi troveremo
201	14	lega	legale
»	19	attribuita	attribuito
209	16	o dall' altro	o dall' oltra
258	38	ai suoi	ai loro
264	23,24	riucisse	riuscisse
»	34	a diminuire	diminuire
287	16	constata	constatata
304	9	ignorarlo	ignorarli
307	15	Lugotenente	Luogotenente
310	15	intrattanerci	intrattenerci
315	27	stabilre	stabilire
333	17	sententenza	sentenza
334	18	ispeciali	ispecial
346	9	accreditoti	accreditati
352	7	tutti i reati	tutti i processi per reati
360	13,14	faremmo	faromo
364	28	riampiazzano	rimpiazzaoo
407	16,17	o nelle materie	nelle materie

Digitized by Google

SAVELLI & CAPPELLI
LEGATURE DI LIBRI
Cartelle e Cofanetti
Via Maggio 4 - FIRENZE

Digitized by Google

Digitized by Google